This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

3 2044 004 562 401

Ital 86.2.2

HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

STORIA

DEL

DIRITTO ITALIANO

DALLA CADUTA DELL'IMPERO ROMANO ALLA CODIFICAZIONE

DI

ANTONIO PERTILE

PROFESSORE NELLA REGIA UNIVERSITÀ DI PADOVA

SECONDA EDIZIONE

RIVEDUTA E MIGLIORATA

VOLUME II. - PARTE II.

STORIA DEL DIRITTO PUBBLICO E DELLE FONTI

per cura di

PASQUALE DEL GIUDICE

PROFESSORE NELLA REGIA UNIVERSITÀ DI PAVIA

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

33, Via Carlo Alberto, 33

ROMA — NAPOLI — MILANO

1898

VII 11062.2

Ital 56.2.2

HARVARD COLLEGE LIBRARY
JUL 13 1903

Pierce fund

Diritti di traduzione e riproduzione riservati.

31
9-1-14
1911

STORIA DELLE FONTI

§ 60. *Diritto Romano - Università (a).*

Si è veduto superiormente (§ 29) quanto e la Chiesa ed i principi facessero per mantenere ed accrescere la coltura e gli studi dopo la caduta dell'impero romano. Ma i non grandi vantaggi ottenuti sul principio del secolo nono per opera di Carlo Magno, andarono nuovamente perduti col declinare della stella dei Carolingi, come ne

(a) Tiraboschi, *Storia della letteratura* v. III. l. 4. c. 7 e v. IV. l. 1. c. 3. — Murat., *Ant. it.* diss. 44 — Hugo, *Lehrbuch der Geschichte des röm. Rechts seit Justinian*, Berlino 1830. — Savigny, *Geschichte des röm. R.* v. III e gli autori citati dal medesimo. — Fitting, *Juristische Schriften des früheren Mittelalters*, Halle 1876, con le osservazioni del Bruns in *Zeitschrift für Rg.* XIII. p. 105 ss., e di Alph. Rivier, in *Nouv. Revue de droit franç. et étrang.* 1877. — Fitting, *Die Anfänge der Rechtschule zu Bologna*, Berlin u. Leipzig 1888. — Ficker, *Forschungen* cit. III, p. 110 ss. — Conrat (Cohn), *Die Epitome exactis regibus: Einleitung*, Berlin 1884. — Lo stesso, *Geschichte der Quellen u. Literatur des röm. Rechts im früheren Mittelalter* I. Leipzig 1891. — Tamassia, *Bologna e le scuole imperiali di diritto*, in *Arch. giur.* XL. 1888. — Schupfer, *Scuole romane e scienza romana*, in *Manuale di storia del diritto* 2ª ed. p. 157 ss. — Lo stesso, *Le origini dell'Università di Bologna*, in *Mem. Lincei*, Roma 1889. — Tarlazzi, *La scuola di diritto romano in Ravenna e Bologna*, in *Atti della deputazione di storia patria per la Romagna* 1881-82. — Nova, *L'Università*, Milano 1862. — Denifle, *Die Universitäten des M. A. bis* 1400, Berlin 1885. — Kaufmann, *Geschichte der deuts. Universitäten*, Stuttgart 1888. — Ettore Coppi, *Le Università italiane nel M. E.* in *Rivista europea*, v. XI-XIII. — Mazzetti, *Memorie storiche dell'Università di Bologna.* — Ricci, *I primordi dello studio bolognese*, 2ª ed., Bologna 1888. — Cazzani, *Lo Studio di Bologna e i suoi fondatori*, Bologna 1885. — Lo stesso, *Dell'antico Studio di Bologna e sua origine*, Bologna 1888. — L. Chiappelli, *Lo Studio bolognese nelle sue origini e nei suoi rapporti colla scienza pre-irneriana*, Pistoia 1888. — Malagola, *Monografie storiche sullo studio bolognese*, Bologna 1883. — Friedländer et Malagola, *Acta nationis germanicae univ. Bon.*, Berlin 1888. — Fr. Cavazza, *Le scuole dell'antico Studio bolognese*, Milano 1896. — Colle, *Storia scientifico-letteraria dello studio di Padova*, Padova 1824-25. — Gloria, *Documenti della R. Università di Padova* (1222-1318), Venezia 1884. — Lo stesso, *Monumenti della Università di Padova* (1317-1405), Padova 1888. — Fabroni, *Historia academiae pisanae*, Pisis 1791-95, vol. I. — Luc. Banchi, *Alcuni documenti circa la venuta in Siena nell'anno* 1321 *dei lettori e scolari dello Studio bolognese*, in *Giornale storico degli archivi toscani*, V. 1861. — Zdekauer, *Sulle origini dello Studio senese*, Siena 1893. — Lo stesso, *Lo Studio di Siena nel Rinascimento*, Milano 1894. — *Memorie e documenti per la storia dell'Università*

fanno fede i concilî romani, che lamentano le scuole sprovvedute ed abbandonate e i molti ecclesiastici ignoranti, de' quali ordinano che si sospendano dai divini uffici, fino a che siensi sufficientemente istruiti [1]. Tale regresso della coltura si fe' maggiore col volger degli anni, per modo che il secolo decimo è forse il più ignorante di tutti. La causa di ciò vuol cercarsi nei disordini degli ultimi tempi della dinastia carolingica, e, dopo la estinzione di essa, nelle lotte dei pretendenti, nelle scorrerie degli Ungari e dei Saracini, nell'amore pei divertimenti e nella scostumatezza, che invasero persino le più alte regioni ecclesiastiche: il che fu conseguenza delle mire politiche, onde dai principi combattenti per la corona italiana concedevansi le cattedre vescovili. E queste cause si aggiunsero alla mancanza della carta di papiro egizio, che venne appunto a cessare in quei tempi, non meno che alla rarità e al grave prezzo dei libri [2].

Pure non mancavano neanche allora le scuole [3], e i migliori vescovi, come Raterio di Verona e Attone di Vercelli, non cessavano di

---

di Pavia e degli uomini più illustri che v'insegnarono, Pavia 1877-78. — Prezziner, *Storia dello studio di Firenze*, Firenze 1810. — Aless. Gherardi, *Statuto dell'Università e Studio fiorentino del* 1387 nei *Documenti di storia italiana della R. Deputazione di storia patria per la Toscana, Umbria e Marche*, Firenze 1881. — Rondoni, *Ordinamento e vicende principali dell'antico Studio fiorentino*, in *Arch. stor. ital.* 1884. — Ferd. Gabotto, *Giason del Maino e gli scandali universitari del quattrocento*, Torino 1888. — Foglietti, *Cenni storici sull'Università di Macerata*, Macerata 1878. — Vallauri, *Storia delle università del Piemonte*, Torino 1853 e docum., 1875 senza doc. — Bart. Bona, *Della costituzione dell'Università di Torino*, Torino 1852, e molte altre storie e documenti di studi particolari. Importanti documenti per la storia delle università si trovano nel vol. XVI del Duboin.

(1) Concil. 826 e 853 c. 4.

(2) Muratori, *Ant. ital.* diss. 43; Tiraboschi cit. III. p. 255 ss. — Quanta fosse la coltura ne' tempi di mezzo mostra il seguente passo della ceremonia della coronazione del re di Germania. Et quia rex, tanquam illiteratus et laicus, premissas interrogationes et earum responsiones in latino non intelligit, dominus Coloniensis — eas — domino regi in vulgari nostro, id est in theutonico, manifestius declarabit. Pertz, *L.* II. 386.

(3) Della schola sacerdotum a Padova ed a Verona s'ha memoria in molti documenti del Brunacci, riportati per la maggior parte dall'Orologio: p. es. Dissertaz. II. doc. 15, 26, 27 ecc. Pare per altro che con quel nome s'indichi il clero della cattedrale; v. il doc. 33 ib., in cui è fatto a questa scuola un lascito ad distribuendum in sacerdotes, in pauperes Christi. Un Feleverto magistro nell'874 s'incontra ib. doc. 3. Delle scuole del secolo X parla Raterio vescovo di Verona, il quale dichiara di non promuovere agli ordini sacri nessuno che non le abbia frequentate, e si lagna che i più vi mandino i figli per mire ambiziose piuttosto che per amore d'istruirli. Ratherii, *Opera*, Verona 1765 col. 362 e 419. — Wippone suggeriva ad Enrico III di obbligare i Tedeschi a mandare

favorirne la frequenza; l'ultimo dei quali intorno al 950 mentre inculcava al clero l'obbligo d'istruire i figli del popolo, prescriveva eziandio che l'insegnamento venisse dato gratuitamente[4]. Nel secolo seguente poi cominciò a migliorare la condizione delle lettere italiane[5], e il Muratori ne attribuisce il merito principalmente all'opera di Gerberto (Silvestro II), e all'essersi scoperta, come egli crede, in quel tempo la carta bombacina o di canape[5a]. In fatto divien più frequente la memoria di scuole che salgono ad un tempo anche in maggior rinomanza[6]. I papi poi ed i concilî continuarono a promuovere gli studi; tra essi Gregorio VII nel concilio del 1078 rinnovando le prescrizioni dell'età carolingica, ordinava a tutti i vescovi di far insegnare nelle proprie chiese le arti liberali[7]: massime che i pontefici ripeterono anche più tardi, insistendo perchè da' poveri non si esigesse veruna mercede per l'istruzione[8]. Proceduti più innanzi i tempi, pensarono

i loro figli alla scuola dicendo: Hoc servant Itali post prima crepundia cunti, Et sudare scholae mandatur tota juventus. Pertz, *Script.* XI. p. 251. — 973. Ambrosio vescovo di Bergamo dona case e fondi ai magistros gramatice et cantorum de ordine bergam. ecclesie. Lupo II. 310. *C. d. Lang.* 749. Per le scuole in Piemonte nei secoli X e XI, Gabotto, *Lo Stato sabaudo*, III, 198 e segg. Torino 1895.

(4) Capitulare c. 61. Presbyteri per villas et vicos scholas habeant, et si quislibet fidelium suos parvulos ad discendas literas eis committere vult, eos suscipere et docere non renuant, — et nihil ab eis pretii pro hac re exigant.

(5) V. anche Gregorovius III. 359.

(5*a*) C. M. Briquet, *La légende paléographique du papier de coton*, Genève 1884, sostiene che non vi fu mai carta di cotone, ma solo di stracci di lino (*Arch. stor. it.*, 1885, 230). Frammenti di un antico catasto in carta di cotone, probabilmente nell'*Arch. Com. di Monc.*

(6) Sulle scuole di Faenza e di Parma al principio del secolo, giusta la testimonianza di s. Pier Damiano, v. Tiraboschi cit. p. 259. — 1025 a Modena: In praesentia Petri presbiteri majoris scholarum. Id. Memor. mod. 170. Anche a Como si trova nel 1013 un maestro delle scuole. Rovelli II. 102. — Landolfo sen. II. c. 35 narra: Scholae, ubi cantus magistri ad docendos pueros quotidie conveniebant, in atrio ante ipsius ecclesiae (metropol.), duae erant. — In atrio interiori — philosophorum scholae diversarum artium peritiam habentium, ubi urbani et extranei clerici philosophiae doctrinis studiose imbuebantur, erant duae; in quibus ut clerici — curiose docerentur, longa temporum ordinatione, archiepiscoporum stipendiis a camerariis archiepiscopi — annuatim — magistris honorifice donatis, ipse praesul multoties adveniens — magistros ac scholares in studiis adhortans, in palaciis se se denuo recipiebat ambrosianis. — Il b. Andrea nella vita di sant'Arialdo dice: i genitori di lui scholis (eum) diligenter eo usque tradunt, donec provinciales magistri, qui eum possent instruere, deficiunt (per cui dee intendersi forse che andasse all'estero). E Landolfo il vecchio dice che era clericum levitam, ed artis liberae magister. Giulini IV. 11-13.

(7) Muratori cit.

(8) È fatto obbligo ad ogni chiesa cattedrale e ad ogni altra che possa di

a questo bisogno anche i comuni, al qual uopo stipendiarono maestri ed accordarono loro privilegi[9].

Non è fuor di luogo supporre che, parallelamente a queste scuole letterarie e allo studio che nelle medesime si proseguiva a fare sul diritto[10], sorgesse anche qualche propria istruzione giuridica[10a]. Vedemmo come ciò accadesse a Pavia pel diritto de' Longobardi[11]. Ma anche del diritto romano può dirsi il medesimo; giacchè la cognizione di esso, oltre ad essere attestata dagli stessi lavori della scuola pavese, va crescendo via via e diffondendosi per opera della scuola di Roma nei primi secoli dell'evo medio e poi di quella di Ravenna fiorente nel secolo undecimo; nel che i documenti si accordano con la tradizione raccolta dalla Glossa e da Odofredo[12]. Dell'insegnamento

---

tenere un maestro di grammatica col beneficio di una prebenda per istruire gratuitamente i poveri. C. 1 e 4, X. *de magistris* (5,5) ex III. et IV. concil. later. 1179 e 1215. — 1208. Il cardinale di S. Marcello fonda del proprio, in perpetuis temporibus, scholam liberalium artium in civitate Amalphiae, ubi tam clerici quam laici — volentes studere, sine pretio doctrinae fructus valeant comparare. Assegnando per ciò magistro, qui scholam ipsam regat, 10 uncias auri annis singulis. Il maestro poi, sine pretio, gratis legat scholaribus suis. Ughelli VII. 278.

(9) Per lo statuto di Verona del 1228 c. 186, si dovea tenere un magistrum artis fisicae, qui regat scolas in arte fisica; e potea darglisi fino a 200 lire. — Nel 1343 v'erano a Moncalieri scuole di grammatica, dialettica e metrica: un decreto di quell'anno promette favori a coloro che le frequentassero. Similmente a Torino 1327 e 1335. Duboin XVI. 1373, 1457. Per molti altri luoghi del Piemonte, Gabotto, *Stato sab.*, III, 288 seg. Così Ivrea 1303, Vercelli 1331, Bra 1353, ecc. — Un Bonincontro maestro di grammatica s'ha a Belluno nel 1301, ed altri più tardi. *Cronica Miari* 71 e 207 e nota ib. — Secondo Denifle p. 722 a 731 si legherebbero a queste scuole cittadine le origini di molte università, specialmente in Italia.

(10) V. § 29 e Fitting, *Ueber die Heimat und das Alter des sogenn. Brachylogus, nebst Untersuchungen über die Geschichte der Rechtswissensch. in Frankreich am Anfange des M. A.*, Berlino 1880 p. 26 e 30. Il diritto romano si studiava dopo il trivio. Ib. n. 59. In qualche caso s'ha memoria che si studiasse così anche il diritto canonico. Id. *Die Anfänge* 30 s.

(10 *a*) Il Gabotto, *Piner. ed i suoi rec. stor.*, 16 seg., Pinerolo 1893, produce un documento da cui si scorge che a Pinerolo nel 1326 s'insegnava notariato da un certo Pietro Turino. Esempi posteriori, su comunicazione del Gabotto, in Durando, *Il tabellionato o notariato*, 183 seg., Torino 1896.

(11) V. § 44, e Ficker, *Forsch.* III. p. 113 e 126 ss.

(12) V. l'asserzione di Odofredo ed i passi di S. Pier Damiani in Savigny III § 158, IV § 2; e v. inoltre Ficker cit. III p. 110-121. Il medesimo avea sostenuto Leopoldo Guadagni, *De Florent. pandectar. exemplari*, nelle *Simbolae litterar.* IV. Roma 1752. Parimenti Hugo cit. p. 94. — Il Fitting negli ultimi lavori citati dà molta importanza alle scuole suddette, e particolarmente esagera l'importanza della scuola di Roma che sarebbe durata secondo

del diritto romano nella scuola di Roma fanno testimonianza fra gli altri i *Sommari vaticani*, la *Glossa torinese* e probabilmente le *Questiones* e la *Summa Codicis*, mentre il *Brachilogo*, che è una esposizione elementare dei principî della romana legislazione condotta sulla traccia delle Istituzioni[13], e forse anche le *Exceptiones legum romanorum* attestano il lavoro della scuola ravennate. Ma non è improbabile che il medesimo come a Pavia ed a Ravenna si facesse anche in altre città[14]; cioè, che anche altrove i più valenti tra i giudici e gli avvocati, da canto alla pratica del foro, imprendessero a dare lezioni nelle leggi: e sono questi probabilmente coloro cui si dà titolo di *jurisperiti*, *jurisprudentes* o *jurisdoctores*, nomi che, se non sono ignoti a' secoli precedenti, diventano frequenti ne' documenti dell'undecimo[15]. Al loro numero sembra essere appartenuto anche quel Pe-

---

lui sino alla fine del secolo XI, dove avrebbe insegnato anche Irnerio, al quale attribuisce le due opere recentemente pubblicate: *Questiones de juris subtilitatibus* e *Summa codicis*. Ma queste conclusioni vennero combattute dallo Schupfer e dal Patetta.

(13) *Corpus legum sive Brachylogus juris civilis*, edidit Böcking, Berlino 1829, che Ficker (*Forsch.* III. p. 114 e *Ueber die Zeit. und den Ort der Entstehung des Brachyl.* nelle *Sitzungsber. der wien. Akad. hist. Classe*, vol. LXVII, p. 581 ss.) con buone ragioni dice anteriore alla scuola bolognese, ritenendolo appartenere alla ravennate, e però scritto sulla fine del secolo XI o sul principiare del XII, mentre il Savigny II § 91 era incerto se si dovesse attribuire all'una od all'altra scuola, ed il Bethmann-Hollweg senza più lo ascriveva alla bolognese. Il Fitting dapprima lo disse composto sotto Ottone III nel 1000 c.; ora lo fa più giovane di circa un secolo, ma pure anteriore alla scuola dei glossatori. Opinioni di scrittori più vecchi v. in Böcking e Savigny cit. Cfr. Schupfer, *Manuale* 2ª ed. p. 179 ss.

(14) È stata già riferita, § 44 n. 3, l'opinione del Ficker che esistesse una scuola a Verona; un'altra egli ne sospetta a Nonantola. Op. cit. III. 130. — Invece il Fitting, *Juristische Schriften des früheren M. A.* 112 n. 11, ed il Reumont, *Gesch. Roms* II. 425, pensano che durasse la scuola a Roma. Anche lo Stintzing ritiene che si studiasse teoreticamente il diritto romano prima della scuola di Bologna. *Zeitsch. f. R. G.* VIII. 245 e *Gesch. der populär. Literat. des röm. kanon. Rechts.* p. 90.

(15) Nel codice diplomatico padovano del Gloria si trovano, a partire dal 1078 e fino al 1100, jurisprudenti a p. 273, 289, 356; legisperiti a p. 330, 352; Joannes legis doctus a p. 319, 327. E sono gli stessi individui, cui si dà ora questo ora quel titolo, e talora eziandio quello di giudici. Aicardo e Cadalo, che a p. 273 son detti giurisperiti, a p. 333 si dicono giudici; Olderico, Guido e Giovanni sono chiamati legisperiti a p. 353, e a p. 356 giurisprudenti in due placiti di Monselice; l'ultimo poi probabilmente è quel medesimo Giovanni, che è detto altrove legis doctus, e a p. 290 giudice. Quattro legis doctores nel 1076, in Tiraboschi, *Mem. mod.* doc. 241, e molti altri esempi di questo e quel linguaggio in Savioli I. p. 162, Ficker, *Forschung.* III. p. 103, 128 ss. La cosa trova appoggio anche nei nomi di *scholasticus* e di *grammaticus* che sono

pone, che è il più antico maestro di giurisprudenza che si trovi nominato a Bologna[16]; mentre dall'altro canto lo stesso Irnerio s'incontra fungere nei placiti come avvocato (*causidicus*) e giudice[17]. Ma già sorgeva in questa città un nuovo indirizzo degli studi legali e un nuovo ordine di scuole.

Nelle scuole che si tenevano presso le chiese ed i conventi per le disposizioni carolingiche ed ecclesiastiche, chiesero ed ottennero facoltà d'insegnare (*licentiam docendi*)[18] anche individui che non erano maestri ordinari delle medesime, incominciando probabilmente dalle arti che erano la materia propria di quelle scuole, ed estendendosi poscia alla teologia, quindi alle leggi ed alla medicina[19]. Era naturale che codesta facoltà non venisse domandata se non da uomini dotti, pel tempo, ed atti a sostenerla con onore. Accadde pertanto che la fama del loro insegnamento v'invitasse molti ad udirli, e che il numero degli scolari invogliasse altri ad imitare il loro esempio, ciò che richiamava una quantità sempre maggiore d'uditori; laonde maestri e discepoli, dopo aver fatto per qualche tempo parte distinta dell'istituto, se ne distaccarono affatto, e formarono un corpo stante da sè[20]. Così incontriamo costituite contemporaneamente al principio del secolo undecimo, mentre declinavano la scuola del diritto longobardico a Pavia e quella di medicina a Salerno[21], le due celebri uni-

---

dati altre volte a que' medesimi (ib. 104), ma non vuol tacersi che sta contro a questa opinione l'autorità del Savigny (I. § 136) e del Ficker. Stanno invece con noi Bethmann, V. 257 e Fitting, *Die Anfänge* p. 44, 87.

(16) Egli pure 1070 è detto legisdoctor. Di lui scriveva Odofredo: Quidam dominus Pepo coepit auctoritate sua legere in legibus. Tamen, quidquid fuerit de scientia sua, nullius nominis fuit. Savigny IV. 6 e 7. Conf. Ficker cit. p. 133. Il Fitting p. 87 attribuisce molto valore e merito a Pepone, ma senza prove dirette. Pepo è citato ancora una volta da Azone.

(17) Ficker ib. e Savigny IV. § 7. — Anche il Savigny III. 236 ammette che i primi professori di Bologna siano usciti dal numero o collegio de' giudici.

(18) C. 1. X. *de magistr.* cit.

(19) In simile guisa si stabilì lo studio della teologia e del diritto nella scuola palatina dei romani pontefici. C. 2. VI *de privileg.* (5. 7) e lettera di Mons. Corboli Bussi in Sclopis I. 308. — Zachariae cit. ritiene che un impulso allo studio e risorgimento del diritto romano sia venuto dalla bassa Italia, dove (specialmente in Calabria) si trovano tanto numerose le fonti romano-greche e le loro compilazioni. Egli ritiene che accenni a questo l'antica tradizione delle pandette d'Amalfi.

(20) Eichhorn, *Deut. Staats - und R. Gesch.* § 266. — Però il Rondoni, *Arch. stor. it.* 1884, p. 5, dice incompiuta ed inesatta l'idea che suol farsi delle università italiane nel Medio evo facendole sorgere da libere associazioni di studenti stretti attorno un privato maestro.

(21) Su questa che non entra nel nostro assunto si può vedere Muratori,

versità di Bologna e Parigi. Egli è per questa origine in istituti ecclesiastici, che le università furono considerate a lungo come corpi chiericali ed ammesse a goderne i privilegi[22].

La sostanziale differenza che corre fra queste due ultime scuole e le precedenti sta nel loro organismo. Perocchè quelli che le componevano, seguitando la tendenza del tempo, per cui coloro che professavano la medesima arte amavano legarsi insieme con un vincolo giuridico, si diedero forma di corporazione[23]; ed è appunto per questo che con vocabolo classico si domandarono università. Col qual nome non poteasi, come lo s'intese più tardi, voler indicare originariamente l'intero patrimonio dello scibile, dappoichè lo scibile non era rappresentato presso ciascuna che in parte soltanto, insegnandosi a Bologna il diritto romano, a Parigi la teologia. Nè si attribuì tale significato nemmeno all'altro nome di studio generale, che le università presero posteriormente, il quale toglieva la sua ragione dal fatto che conveniasi a studiar in esse da ogni paese, o, forse meglio, da ciò, che gli studi fatti nelle medesime e i gradi ivi conseguiti erano riconosciuti da per tutto[24]. Tuttavolta, sebbene in amendue le suddette città lo studio fosse annesso ad una corporazione, non era eguale in entrambe la natura della medesima; perchè, mentre a Parigi la corporazione era propriamente costituita dai professori, onde la si diceva un'*uni-*

Ant. it. diss. 44, Palermo, nell'*Arch. st. it.* app. 15, 1846, e principalmente De Renzi, *Storia documentata della scuola medica di Salerno*, Napoli 1857-59. Conf. Denifle I. 232 ss.

(22) Walter, *Kirchenrecht* § 238, ed anche Maurer, *Städteverf.* II. 294. V. pure C. 9. X. *de foro compet.* (2. 2). — [Gli studi più recenti non confermano l'opinione sostenuta nel testo dall'autore. L'università di Bologna e le altre in genere che si vennero creando sul suo tipo non presentano un carattere ecclesiastico. La loro origine è indipendente dall'influenza della chiesa; e in ciò sta una delle differenze più spiccate tra l'università di Bologna e quella di Parigi. Del-G.].

(23) Secondo lo stat. universitatis jurist. Patav. I. 1, a Padova ciò sarebbe avvenuto nel 1260; ma è certo che qui esistette fin dall'origine dell'università basterebbe a farne provar il trattato con Vercelli (v. n. 124).

(24) Savigny, III. § 154. e Denifle 21. Gregor. IX 1233 per Tolosa: ut quicumque magister ibi examinatus et approbatus fuerit in qualibet facultate, ubique sine alia examinatione legendi liberam habeat facultatem. Lo stesso Denifle I. 2 dice d'aver trovato la prima volta il nome di *Studio generale*, in uno statuto vercellese 1233. H. p. M. XVI. 272. *Studium universale*, anche *scholae generales* a Tolosa 1229 Prima si disse *Studium* semplicemente. Ib. 5. *Studio generale* si prese anche nel senso di studio privilegiato, perchè là dove ne sorgeva uno, riceveva i privilegi degli altri. Ib. 20. — Nella Bolla 1363 che istituisce la teologia a Padova è detto: quod in ipsa civitate deinceps studium generale in eadem theologiae facultate existat. Tomasini, IV. p. 372.

versitas magistrorum, e gli scolari erano da lei dipendenti, a Bologna invece la corporazione era formata dagli scolari, per cui prendeva nome d'*universitas scholarium*, e stava ne' capi scelti fra loro l'autorità cui erano soggetti i professori[25].

Questo divario vuolsi ripetere anzitutto dalla diversità delle materie che si coltivavano nelle due scuole; quella della bolognese essendo abbandonata per intero alla libertà delle disquisizioni scientifiche, mentre quella della parigina doveva necessariamente uniformarsi all'insegnamento della Chiesa, e perciò richiedeva una missione dall'alto. Dipende quindi il divario dal luogo stesso in cui crebbero le due università: perchè quella di Parigi sorse nella capitale d'una monarchia, e, per ciò che risguarda lo studio della filosofia e delle arti, per di più nel monastero di s. Genoveffa sottoposto immediatamente alla s. Sede[26]; laddove quella di Bologna era una corporazione autonoma in libero comune: ed è cosa troppo naturale che nella costituzione dell'una e dell'altra si continuasse a respirare l'ambiente in mezzo a cui le due università ebbero vita[27].

Ciò è tanto vero che, non solamente nel loro principio organico, ma nei particolari ancora del proprio ordinamento, le università italiane imitarono la costituzione dei comuni. E per primo, affine di regolare in modo certo e stabile il governo della corporazione e determinare i diritti e doveri di ciascun suo membro, esse ebbero presto, come i comuni, i proprî statuti; i quali erano compilati, a nome del-

---

(25) Ib. p. 185, 283, 347, e, per Parigi, anche Maurer cit. p. 289. — Ma i professori sostenevano a malincuore l'autorità degli scolari. 1224. Scrive di nuovo il papa Onorio ai Bolognesi, perchè revochino gli statuti contro la libertà degli scolari: nova contra eos statuta noviter edidistis, nec ipsos rectores vel consiliarios sustinentes habere, illos, quos ad hoc prefecerunt tamquam bannitos civitatem vestram compulsistis exire, suggerentibus id legum doctoribus, qui non communia commoda sed privata querentes, stare ut tenebantur, sententie rectorum scholarium contempserunt. Ed ordina: bannum cui rectores et consiliarios subiecistis penitus relaxetis, nec, impedientes eos quominus, sicut hactenus, habeant consiliarios et rectores, ipsorum rationabilibus statutis vos opponatis. Savioli 547.

(26) Laferrière, *Histoire du droit français* IV. 239. Il Denifle nega che s. Genoveffa fosse intorno al 1200 sede di parte dello studio parigino, ma pare a torto (Kaufmann in *Zeits. für Sav. Stiftung, germ. Abth.* VIII. 2. 128). Egli p. 653 s. sostiene che la culla dell'università parigina fu la scuola di Nostra Donna o della cattedrale, e che dopo costituita l'università i maestri delle arti si portarono fuor dell'isola sulla sinistra della Senna, cioè sul terreno di s. Genoveffa.

(27) Savigny III. § 59.

l'università, da giunte elettive senz'uopo di conferma da parte della medesima[28]. Altre commissioni dovevano sortirsi di tempo in tempo per farvi alla stessa maniera le modificazioni od aggiunte che paressero necessarie[29]. E parimenti, se al corpo reggente dell'università sembrasse conveniente di accordare dispensa dall'osservanza di qualche disposizione dello statuto, si deputava una giunta per esaminare la proposta e decidere[30].

Come poi le città italiane s'erano ormai ordinate sotto il governo del podestà, così anche il corpo reggente dell'università sulla fine del secolo duodecimo si prepose un capo annuo ed elettivo col nome di rettore, cui tre secoli più tardi si aggiunse il titolo di magnifico[31]. Il

(28) Ib. § 68. I più vecchi statuti di Bologna che ci rimangano sono del 1432, ma si ha ricordo di quelli del 1253. Ib. 61. Quelli de' giuristi di Padova, stampati 1550, portano nel proemio (I. 1) memoria di statuti che risalgono al 1260, e vanno via via costantemente ampliandosi: nella forma che avevano allora, erano stati redatti nel 1466. Ib. IV. 37. Uno statuto d'Arezzo del 1255 si ha in Savigny cit. app. VI; sul quale conf. ib. § 117. — Agli otto compilatori dello statuto de' giuristi di Padova è data eziandio autorità d'interpretarlo ne' dubbi che insorgessero. Stat. 1550 IV. 21.

(29) Stat. jurist. Patav. 1550 cit. IV. 37. Additiones — huic volumini — nisi de decennio in decennium fieri possunt, nisi casus necessitatis — aliquid addi, minui, mutarive suaderet, quo casu — necesse sit, ut in eadem sententia omnium consiliariorum et quatuor partium universitatis vota concurrant. — Pro hujusmodi additionibus mutationibusve per rectorem et consiliarios eligantur statutarii octo, — 4 ultramontani et 4 citramontani, deinde universitas pro eorum confirmatione convocetur; — et postea ipsi statutarii cum rectore congregati — addant, minuant, mutent prout eis videbitur, et id in volumine statutorum — redigatur, — et legis habeat vigorem. — Lo statuto degli artisti riformato nel 1465 III. 46, voleva che non lo si potesse rivedere che scorsi 30 anni.

(30) Stat. juristar. cit. IV. 36; Stat. artist. III. 44.

(31) Savigny § 65 e 72; Stat. 1477 dell'università pisana c. 1, Fabroni I. 441. — A Padova, l'elezione del rettore si faceva da un deputato d'ogni nazione. Stat. jurist. 1674 I. 8. A Pisa, per la riforma di Cosimo I (1543) dal consigliere d'ogni nazione e un aggiunto. Fabroni II. 7. Anche a Macerata l'elezione del rettore si eseguiva dagli scolari. Fogli etti p. 56. Ed a Roma, per la bolla di Bonifacio VIII, si dovea compiere da maestri e scolari, ma dopo la metà del secolo XV la si vede riservata al pontefice. Sisto V, poi, (1587) diede il rettorato dell'università al collegio degli avvocati consistoriali, che deputavano ad esercitarlo uno o più de' loro colleghi. *Bullar.* VIII. 897 e Renazzi I. 204, III. 209. — A Padova, l'autorità ed il rettorato non furono tolti agli studenti per darli ai professori, che nel 1638; a Pisa, nel 1744. A Pavia, fu Leopoldo II che spogliò gli studenti del diritto d'eleggere il rettore, che per altro doveva essere un professore; Napoleone li reintegrò, ma per poco, chè nel 1803 la nomina venne devoluta al governo. *Mem.* ecc. I. 19; II. 34, 46. Ma a Padova, a partire dal 1595, non vi fu rettore, sibbene in sua vece un syndicus et prorector. Facciolati III, 30 ss. e Savigny § 103. Il rettorato era venuto meno sulla fine del secolo scorso

rettore doveva essere membro dell'università (*scholaris*), d'una certa età[32], di natali legittimi, e di buona fama, avere studiato un dato tempo le materie dell'università che era chiamato a governare, ed essere sufficientemente provveduto di mezzi di fortuna[33]. Egli veniva installato con solennità, pompa e pubblico elogio[34]; era poi tenuto alla sua volta a fare regali, dar banchetti, tornei od altre feste[35]. Per emolumento riceveva un soldo, e poi tasse e doni negli esami; aveva inoltre diritto d'essere dottorato gratuitamente, e più tardi, finito

---

anche a Bologna. Ib. p. 189. — A Parigi, il rettorato era diritto esclusivo de' maestri degli artisti. Ib. § 132. — Ancora per le costituzioni dell'università di Torino 1729 e 1772 c. 2, il rettore veniva eletto per via indiretta dagli studenti. Ognuno di questi designava in una scheda sigillata tre individui fra i recentemente laureati della sua facoltà, i quali erano i consiglieri della facoltà durante l'anno, e questi riuniti insieme eleggevano per ischede il rettore (fra i recentemente laureati). I quattro che aveano più voti presentavansi al re per la nomina definitiva. Fino al 1729 il rettore era stato scelto fra gli scolari. Duboin XVI. 320-3 e Vallauri 515. — Il Denifle 184 s. dice che dapprima v'erano più di due rettori, cioè ogni società aveva il suo: così a Vicenza 4 società e 4 rettori. Nè il rettore dapprima aveva bisogno d'essere scolare, potendo ogni corpo scegliere chi credeva: così a Vicenza e Bologna si trovano rettori anche professori. Ma alla metà del secolo XIII venne prescritto da ogni corpo che dovess'essere studente. Col tempo (prima metà del secolo XIV) si volle che fosse anche chierico, per poter giudicare i chierici che formavano la maggior parte degli studenti. Ib. 188.

(32) Pei giuristi di Padova erano 22 anni almeno, per gli artisti almeno 27; pei giuristi di Bologna doveva aver toccato il 25° anno. Quanto al senso della voce *scolare*, v. lo statuto de' giuristi di Padova 1674 IV. 8 al § prec. n. 265.

(33) Stat. jurist. Patav. 1550 I. 6; artistar. ib. 1648 I. 9; juristar. Bonon. l. 1 p. 1. — Lo statuto dei giuristi di Bologna e Padova esigeva inoltre che fosse clericus non coniugatus, habitum deferens clericalem (lo statuto di Padova dice invece scholasticum); e ciò affinchè potesse esercitare la giurisdizione sugli scolari chierici (Baldus in Savigny III p. 191 l.), ed essere indipendente in faccia al comune. Per lo statuto 1637 dei giuristi di Padova c. 2. il rettore deve essere nobile. Statuto 1674 p. 111.

(34) Statuto jurist. Pat. 1550 I. 12. A Torino, con tamburi, timpani, orazione panegirica ecc., come anche oggigiorno nelle università tedesche. Duboin cit.

(35) Il rettore dell'università di Pavia era obbligato (per un decreto dei duchi di Milano) a dare un hastiludium, vel ad aliquod solemne festum infra dies octo ab assumptione caputii celebrandum. Avendo cercato il rettore del 1473 di esimersi da questo dovere, Galeazzo M. Sforza ve lo obbliga nuovamente. Morbio, *C. dipl.* 207, 212. Stat. jurist. Patav. citato. In veteribus statutis consueverunt rectores celebrare quaedam hastiludia, quae in desuetudinem abierunt. Dovevano poi donare al vescovo, ai capi della città ecc. singula paria cyrothecarum cum baculis pulchrioribus, et marzapana; in foro sit parata colatio, sive belaria, pretio ad minus 15 ducatorum. — Queste feste furono ridotte con decreto della veneta signoria 1544. Ib. p. 154. V. anche stat. artistar. I. 19, Gloria I. 417.

l'anno, veniva creato cavaliere[36]; ma, deposto l'ufficio, dovea stare al sindacato[37].

Al rettore spettava la giurisdizione sugli scolari, sui professori e sui dipendenti (*suppositi*) dell'università, quali erano i bidelli, i copiatori e legatori di libri, e simili; i quali tutti dovevano giurare obbedienza al capo dell'università ed osservanza degli statuti[38]. E varie pene erano inflitte a coloro che li avessero trasgrediti. Venivano in primo luogo le pecuniarie, che andavano all'università, e spesso si partivano tra essa ed il rettore[39]. Ad esse teneva dietro la sospensione dall'esercizio dei diritti nel seno della corporazione[40], qualche volta anche l'infamia[41], ed in ultimo luogo l'esclusione dalle scuole e il bando dall'università (*privatio*), che comprendeva naturalmente anche l'inabilitazione a ricevere la laurea; ed era questa la maggior pena che l'università imponesse, la quale per altro potevasi anche scontare a danaro[42]. Provvedeva poi l'università, alla stessa foggia

(36) Stat. jurist. Pat. 1550 I. 16 e Stat. 1674 I. 17 e 18. Il diritto d'essere dottorato gratuitamente, more nobilium, insieme con un compagno, è confermato al rettore di Padova da decreto veneto 1641. Ib. p. 107. V. pure Fabroni II. 10.

(37) Stat. 1550 I. 27. I sindaci erano quattro, due cisalpini e due transalpini; e il rettore, dopo deposto l'ufficio, doveva restare in città un mese per subire il loro giudizio. Ib. I. 14. Quattro erano i sindaci anche nell'università degli artisti. Stat. I. 63. — V. pure Fabroni II. 9.

(38) Statuto jurist. Pat. 1550 I. 28, 29. V. anche Fabroni II. 8; Gloria II. 101.

(39) Statuto jurist. Pat. 1550 I. 5. Nullus procuret se eligi in rectorem, et nullus doctor, vel scholaris, vel quivis aliis (*l.* alius) privilegiis nostris gaudens, per sè, vel alium attemptet voces subornatas habere, ut certa persona rector eligatur; item quod nullus maliciose procuret certam personam non eligi in rectorem sub pena librarum XXV, et iurans non teneatur iuramentum servare. Item quod accipientes pecuniam vel aliquid aliud, eo respectu, pro dandis vocibus in omnibus actis universitatis, legitime convicti teneantur restituere quod acceperunt duplicatum, et persolvant libras quinquaginta; quarum omnium pecuniarum fiant tres partes, quarum una applicetur universitati, altera rectori, tertia accusatori, qui tamen nullo modo debeat manifestari.

(40) Ibidem. Item sit praedictus convictus privatus in omnibus actibus universitatis facultate dandi vocem usque ad annum proximum.

(41) Ib. I. 42. Coloro che impediscono violentemente altrui dal recarsi alle adunanze dell'università, publice per scolas pronuncientur pro infamibus et falsariis, nec possint aspirare ad aliquam dignitatem ipsius universitatis, et perpetuo debent remanere descripti in libris actorum universitatis pro infamibus et falsariis.

(42) Stat. jurist. cit. I. 8. Obiiciens (exceptionem rectori electo), qui non probaverit, ipso iure omni commodo universitatis privatus sit, a qua privatione, nisi universitati solvat libras 20, nullo modo valeat relaxari. — Ib. I. 18. Potest eos a scholarum introitu excludere, scholariumque et doctorum societate pri-

che vedemmo per le corporazioni d'arti, a dare decorosa sepoltura ai suoi membri, obbligando ognuno, sotto pena, d'accompagnarvisi, ed eziandio a suffragare ogni anno le anime dei trapassati[43]. E per rendere più forte lo spirito di corpo, riconoscersi e soccorrersi più facilmente a tutela dei proprî diritti e privilegi, gli studenti erano obbligati dai proprî statuti a portare un vestito uniforme (*habitum scholasticum*)[44].

Il rettore aveva intorno a sè un consiglio che lo assisteva nell'esercizio del suo ufficio, e nelle cose più gravi e difficili convocava l'intera università, cioè l'assemblea di tutti gl'iscritti nella medesima. Questa assemblea, modellata evidentemente sul parlamento dei comuni, non poteva raccogliersi che dal rettore, sentito il parere dei consiglieri; nessuna persona estranea all'università avea diritto d'assistervi, e nessun interveniente poteva prendervi la parola se non sugli argomenti proposti dal rettore, ed avutane licenza dal medesimo. Chi senza sufficiente motivo fosse mancato alla radunanza andava incontro ad una pena[45].

Il consiglio poi era costituito dai capi o rappresentanti delle diverse nazioni. Perocchè nel grembo della università v'erano altre minori

---

vare. — Ib. I. 26. Sub poena privationis beneficiorum universitatis, et eius nomen deleatur de matricula, nec possit restitui, nisi solvat universitati libr. 50; et denuo inscribatur in matricula, tamquam si tunc temporis venisset. — Questa pena si dava anche ad un estraneo, e allora importava che non gli si desse ascolto, volens convenire aliquem gaudentem privilegiis universitatis; et ultra hoc, si filius ejus ullo unquam tempore contingat in jure studere, ipsum propter sui patris delictum puniri volumus secundum hujus statuti formam. Stat. Bonon. I. 3 p. 63, il quale determina esattamente il contenuto della privatio. Savigny III. p. 663. — L'università di Parigi puniva anche a vergate. Ib. § 134.

(43) Stat. jurist. 1550 II. 38. Omnes scholares teneantur venire ad exequias scholaris mortui sub poena 5 solidorum. — Singulis annis, in feria II septimanae sanctae, rector faciat universitatem congregare, — et una cum doctoribus legentibus in ecclesia s. Antonii incedat, et ibi missa conventualis celebretur pro animabus omnium scholarium Paduae sepultorum. Qua missa finita, processionaliter fratres vadant et universitas ad cimiterium generalem. — Ib. 39. Quum nonnunquam scholares, — tempore mortis, tam brevia suppellectilia relinquunt, quod cum iis decens curatio funeris fieri (non) valeat, — quidam pannus sericus honestus, vel de aureo, et quattuor cerei pro exequiis pauperum scholarium — emantur. V. anche gli statuti di Monpellieri c. 2 e 3 in Savigny III. p. 680; quelli dei giuristi d'Avignone del 1441 nella *nouv. Revue hist.* 1887, p. 26, 27 e il c. 15 dello statuto dei teologi di Pisa in Fabroni I. 437.

(44) V. n. 33 e Statuto jur. Pat. 1550 IV. 42. Quest'obbligo durò fino al secolo XVII. Fabroni I. 86; Coppi cit. XIII. 104 ss. V. pure le Const. domin. mediol. f. 99 t.

(45) Stat. jurist. 1550 cit. I. 31-34; Stat. artist. I. 33 e 34.

associazioni. Gli studenti si aggruppavano insieme in ragione della loro origine, e però si ripartivano in nazioni, con proprî capi, chiamati procuratori o consiglieri, appunto perchè rappresentavano le diverse nazioni ed erano essi che costituivano il consiglio del rettore nel governo dell'università [46]. Il numero delle nazioni variò coi luoghi ed i tempi, essendo andato, per alcuni secoli almeno, costantemente aumentando [47]. Anzi in Italia la divisione per nazioni portò persino la divisione della corporazione, non però della scuola, in più università: così ebbervi a Bologna ed a Padova a datare dal 1261, e così pure nel secolo seguente a Pisa, quando vi fu eretto lo studio (1338), una università di Cisalpini ed una di Transalpini, ciascuna col proprio rettore, e ciascuna risolventesi in varie nazioni [48], tra le quali, come è naturale, non mancavano gare e questioni per eleggere il rettore [49].

---

(46) Stat. jurist. 1550 cit. I. 37 e Savigny § 75. Nell'università degli artisti a Padova i consiglieri erano dodici, due per nazione in cinque di esse, ed uno nelle altre due. Stat. I. 41. A Macerata, il primo de' consiglieri, cui incombeva far le veci del rettore che fosse impedito, si diceva consigliere trionfante.

(47) Da prima pare che fossero quattro: a Padova ed a Bologna, la franca, l'italiana, la tedesca e la provenzale: ma l'italiana si suddivideva almeno in due, Denifle I. 139; a Parigi, la franca, l'inglese o tedesca, la piccardica e la normanna. Savigny cit. e § 113, 114. Nel 1265 le nazioni dei transalpini a Bologna eran tredici, poi salirono a 18, mentre quelle dei cisalpini eran 17. Fra i transalpini era particolarmente privilegiata la nazione tedesca avente propri procuratori non obbligati a giurare obbedienza al rettore. A Padova l'università dei giuristi contava 22 nazioni, 12 di cismontani e 10 d'oltramontani. Ma l'università degli artisti non aveva che sette nazioni. Statuto 1648 I. 2. La divisione per nazioni era spesso cagione di risse, come si può vedere nel Vallauri 217.

(48) Stat. jurist. 1550 I. 1. Perchè una nazione si ritenesse esistere e potesse quindi esercitare i diritti alla medesima attribuiti, era mestieri noverasse tra gli scolari almeno sei individui se delle cisalpine, e, prima quattro, poi tre, se delle transalpine. Stat. 1550 I. 2 e 3. Il rettore dei transalpini aveva una precedenza su quello dei cisalpini: quod in omnibus preheminentiis et honoribus rector citramont. debeat deferre rectori ultramontanorum — sicut alii rectores detulerunt. Gloria II. 2. 369 a. 1400. Per questo è costantemente nominato prima del rettore dei cisalpini. v. Gloria II. passim. — Più tardi ambedue le università ebbero un rettore solo, che a Padova, cominciando dal 1463, prendevasi un anno tra i cisalpini e l'altro tra i transalpini. Ib. I. 5 e Savigny § 72. Circa Pisa v. Fabroni I. 60, 80, 463 e II. 6. Nel 1478 si prescrisse anche qui che il rettore si sortisse un anno tra i cisalpini, l'altro fra i transalpini. A Parigi, invece, fu sempre un'università sola con un rettor solo.

(49) 1265 a Bologna. Cum esset discordia inter scholares universitatis ultramontanorum super electione rectoris dicte universitatis, videlicet Gallos, Picardos, Burgundiones, Pictavienses, Turonenses et Cenomanenses, Normannos, Catalanos, Ungaros et Polonos ex una parte, ex altera vero Theutonicos, Provinciales, Hispanos, Anglicos et Vascones, universitas congregata more solito in ecclesia sancti Proculi elegge arbitri per definirla. Questi decidono, quod uno

Causa di un'altra divisione fu il moltiplicarsi degl'insegnamenti. A Bologna, intorno alla metà del secolo decimosecondo, s'aggiunse allo studio del diritto romano quello del canonico, di che si distinsero coloro che s'occupavano dell'uno e dell'altro coi nomi di legisti e decretisti o decretalisti[50]. Quindi coll'introdursi dell'insegnamento della medicina[51] e della filosofia sorsero anche gli artisti, che accolsero nel loro numero i teologi, quando ne fu fondato lo studio, ciò che accadde nel 1360 a Bologna e nel 1363 a Padova[52]. Pertanto la diversità delle scienze partorì a poco a poco una scissura nella corporazione, onde si ebbero una *universitas juristarum* ed una *universitas artistarum*[53]; la quale moltiplicazione non si operava senza difficoltà ed opposizione da parte dell'università primitiva, che, anche cedendo, volle conservare almeno una preminenza sulla nuova ed esigerne qualche ricognizione[54]. A Parigi poi, sulla metà del secolo decimoterzo,

---

anno debeat eligi rector de una de 4 nationibus, scilicet Gallorum, Hispanorum, Provincialium vel Anglicorum; alio vero anno eligatur de aliqua ex dictis 8 nationibus, videlicet Picardorum, Burgundionum, Pictaviensium, Turonensium et Cenomanensium Normannorum, Catalanorum, Ungarorum et Polonorum; il terz'anno di nuovo dalle prime quattro; il quarto delle altre otto, ed ogni quinto anno dai teutonici. — Et quod de cetero super nominibus nationum nulla oriatur discordia nec mutetur nomen alicuius nationis, vel addatur vel detrahatur nomini alicuius nationis. Et si aliquem scholarem contigerit pervenire ad civit. Bon., necesse habeat esse de aliqua dictarum 13 nationum, et sub aliqua dictarum nationum iurare rectori, et magis vicinam sibi nationem secundum arbitrium rectoris et consiliariorum, qui pro tempore fuerint, debeat acceptare. Savioli doc. 746.

(50) Savigny § 190. — Il primo maestro di diritto canonico pare sia stato Graziano, l'autore del decreto. Eichhorn, § 272, e Sarti I. p. 247.

(51) Se ne ha la prima traccia a Bologna nel 1199, in Jacopo da Bertinoro. Savioli II. 234 ex Sarti.

(52) La teologia fu costituita come universitas magistrorum, il perchè gli studenti fecero corpo cogli artisti. Savigny § 67 e 103. La data 1360 per Bologna s'ha nel *Bullarium* IV. 517, 519 e risulta dai regesti vaticani, Denifle I. 207; altri le assegnano il 1362. A Firenze fu concesso lo studio della teologia con quello delle altre scienze nel 1349. M. Villani I. 8.

(53) A Bologna dapprima nel 1295 e poi a partire dal 1316. Savigny ibid., il quale nota come vi fossero allora a Bologna quattro università.

(54) Dopo molte acerbe contese fra l'universitatem juristararum canonici et civilis juris, et universitatem artistarum et medicorum super facto rectoris, quem ipsi artistae sibi posse eligere postulabant, il vescovo di Padova (1360) concordò le parti, stabilendo che il rettore degli artisti debba, appena eletto, giurare gli statuti de' giuristi; che ogni laureando in artibus et medicina debba pagare 2 soldi grossi all'università dei giuristi cismontani od ultramontani, secondo che è dell'una od altra nazione, e giurarne gli statuti. Finalmente dalle sentenze del rettore degli artisti si può appellare ad rectorem ultramontanorum juris canonici et civilis, si appellans fuerit ultramontanus vel ad rectorem citramontanorum si

si formò eziandio quella unione dei professori della medesima scienza in collegi sotto a' proprî decani, cui più tardi si diede nome di facoltà, perchè facoltà si domandavano le singole scienze; e ad ordinarsi in questa maniera furono primi i teologi, cui seguitarono i canonisti ed i medici[55].

Come le università eran sorte spontaneamente, i professori ai quali davansi i nomi di *magistri*, *domini*, *doctores*, non potevano avere nè pubblica nomina nè stipendio. I primi si erano insediati da sè stessi, raccogliendosi attorno col proprio grido i discepoli, ed imponendo ad essi pel proprio insegnamento quella retribuzione in cui convenivano. Dopo che l'università fu costituita, era dessa naturalmente che chiamava o ammetteva i maestri che erano venuti in fama[56], e, in luogo di stipendio, assegnava loro l'onorario che gli scolari eran tenuti a pagare; il quale onorario si pattuiva in due modi: o in massa da distribuirsi tra i singoli a quote eguali, o ad un tanto per testa[57]. Senonchè gli scolari pagavano mal volentieri e stentatamente[58]; onde, quando i governi incominciarono a fondare università, affine d'acquistar loro

---

fuerit citramontanus. Dondi VIII. 114. Stat. jurist. 1550 I. 1. Usque ad an. 1399 universitas artistarum subiecta quodammodo et tributaria nobis extitit, percipiebatque — universitas nostra ex singulis artistarum conventibus emolumenta quaedam. Ma in quell'anno, per giudizio d'arbitri e di Francesco II da Carrara, furono aboliti l'obbligo del rettore degli artisti di prestar giuramento al rettore dei legisti e la contribuzione che si doveva a questo in ogni dottorato. Rimasero solo l'appello dalle sentenze del rettore degli artisti, ed il ricevimento delle insegne del rettorato (*caputium de vario*), che l'eletto a rettore dell'università degli artisti doveva ricevere dai rettori di quelle dei giuristi. Gloria II. 2. 342. — Nota inoltre il Fabroni I. 120, che i professori di legge erano stimati molto più degli altri e meglio retribuiti.

(55) Savigny § 131; sul nome *facoltà* ib. § 85. b. Questo nome, nel senso di una scienza o disciplina comune, fu adoperato in prima da Onorio III in una lettera del 1219 agli scolari di Parigi. — 1224. Federico II nella fondazione dell'università di Napoli: In civitate predicta doctores et magistri erunt in qualibet facultate. — Stat. Florent. V. 2. 11 ss. Nullus praestantiatus in civitate Florentiae possit eligi ad aliquam lecturam vel sedem in aliqua facultate. E negli statuti di Treviso del secolo XIII: il podestà deve facere generale consilium super studio scholarium, — in ea quantitate facultatum, prout — fuerit firmatum. Tiraboschi IV. p. 73.

(56) Ancora lo Stat. jurist. Patav. 1550 II. 10 dice, che non possa leggere, nisi qui conductus est a scholaribus (et confirmatus a dominio). Anche Denifle 197.

(57) Savigny § 94. Per Parigi ib. § 140 in f. — Usavano poi i professori molti mezzi per farsi uditori, tra gli altri anche quello di prestar loro danaro.Ib. § 95.

(58) Odofred. ad. L. fin. D. *de divort.* In anno sequenti intendo docere ordinarie, — bene et legaliter; extraordinarie non, — quia scholares non sunt boni pagatores, scire volunt omnes, mercedem solvere nemo. Savigny § 98. d.

credito e vantaggiarle sopra le antiche, decretarono stipendi ai professori, e proibirono loro di ricevere onorario dagli studenti cittadini[58a]. Gli altri governi furono obbligati a fare altrettanto, con che a poco a poco passò in essi la scelta de' professori, che si facea per condotte di uno o più anni[59]. Fu conseguenza del nuovo costume che venisse limitato il numero de' maestri, il quale s'era fatto in breve

---

(58*a*) Legge padov. 1274. Gloria, I. 2. 28. — Come mezzo di transizione dal sistema primitivo al moderno abbiamo la disposizione dello stat. Bon. 1274 c. 17 (Gaudenzi in *Boll. dell'Ist. stor.* 1888), secondo la quale il Comune assegnava ai lettori uno stipendio oltre al contributo degli scolari. Doctores qui legent — habeant a comune Bononie quolibet anno — ultra collectam sibi a scolaribus ordinatam — 50 libras bononiensis.

(59) Nel trattato 1228 de' Vercellesi con tre nazioni dell'università di Padova (v. n. 124), il Comune si obbliga di dar stipendi ai professori che saranno eletti dai rettori dell'università, ita quod scholares Vercellarum et districtus non teneantur aliqua dona magistris dare. — 1260. Modena, costituendo pubblico maestro di leggi Guido da Suzzara, gl'impone a scholaribus civibus et comitatinis nihil accipiat, causa docendi, pro salario et mercede. E nello stat. 1327 è detto: nullus scholaris hujus civitatis solvere cogatur dona promissa alicui magistro legum seu decretorum. Muratori, *Ant. it.* diss. 44. — A Firenze, il divieto agli stipendiati d'accettar onorari è del 1431. Savigny VI. § 87. A Bologna gli stipendi incominciano propriamente nel 1289; Padova avea preceduto. Gloria I. 399 e Denifle 231. Conf. Savigny § 88. V. anche ib. § 89-91 e 109. — Il diritto di eleggere i professori, esercitato varie volte dai Carraresi, fu ridotto nel 1445 al solo diritto di proposta, e poi tolto definitivamente agli scolari di Padova nel 1560. Stat. 1550 cit. II. 1, Facciolati II. 134 e Savigny cit. Anteriormente, la elezione si faceva dall'università e confermavasi dal Comune. Nel 1310, nell'invito di Jacopino de' Ruffini di Parma, è detto ch'era stato eletto dai capi del governo e dai rectores studii, cum doctoribus et scholaribus universis, et electionem ipsam confirmavimus de more nostro in nostro generali consilio. Verci, *Marca Trev.* 517. V. anche *Arch. giur.* VI. 98 ss. — Stat. jurist. Patav. 1463. Quoniam doctorum famam et scientiam melius noscunt scolares quam aliud hominum genus iccirco statuimus quod singulis annis infra 10 dies post festum corporis Christi, rector teneatur convocare universitatem et eligere electionarios qui teneantur eligere doctores, qui pro futuro anno lecturi sunt. Gloria I. 394. Gli elettori s'introdussero (in quell'anno?) per rimediare ai tumulti e scandali che avvenivano nell'elezione che facevasi prima dagli studenti in massa. Ogni nazione eleggeva un elettore. L'elezione o nomina si faceva d'ordinario per un anno, rare volte per un triennio. ib. — Allo stesso scopo era istituita la magistratura dei trattatori, menzionati in uno statuto del 1261. ib. 421. — La spesa pel salario dei professori importava a Bologna nel 1371 circa 200 fior. il mese. Theiner, *Monum. dom. pont.* II. 517. — A Firenze erano assegnati alle spese dello Studio 3000 fiorini l'anno. Stat. 1415 V. 2. 11 ss. — A Napoli, la nomina de' professori era in mano del governo. Del Giudice, *Cod. dipl.* I. 254 ss. Alcuna volta i professori s'accontentavano dell'onore e rinunciavano allo stipendio. Savigny cit. § 111 e n. 61 qui sotto. — L'uso degli esami di concorso incominciò a Parigi: nel 1610 fu introdotto anche a Napoli e nel 1677 a Torino. Borelli p. 559. Savigny cit. § 122, 135.

tempo cospicuo[60], mentre non si mettevano limitazioni a coloro che volevano insegnare senza stipendio[61]. Ma moltiplicato il numero delle università e degl'insegnamenti, nella difficoltà di trovare per tutti maestri provetti e allo scopo di diminuire il dispendio, si permise di affidare i meno importanti insegnamenti anche a scolari che avessero già percorso un certo numero d'anni allo studio: ciò che non poteva essere senza inconvenienti, e in breve si dovette abolire[62].

In que' tempi in cui si andava ormai destando il desiderio d'apprendere, ma sommamente scarsi erano i libri e gli altri mezzi, essendo l'insegnamento orale pressochè la sola maniera d'istruirsi, la riputazione acquistatasi dalle università vi traeva gran numero d'uditori d'ogni nazione e d'ogni paese, i quali passavano nelle medesime buona parte della lor vita[63]. Fu così che a Bologna si contarono in una sol volta persino 10000 scolari[64], e tra essi v'erano bene spesso individui

(60) Oltre le cifre date dal Savigny §§ 88, 89, 116, 118, nel 1271 erano stipendiati a Bologna sette professori di diritto canonico, undici di civile, ed undici di medicina ed arti, l'ultimo dei quali legit notariam. Theiner cit. p. 517. V. Denifle I. 208 s. — A Treviso 1314 si stipendiarono dodici professori, di cui sei pel diritto civile, tre pel canonico e tre per la medicina. La condotta durava tre anni. Verci, *Marca Trev.* 687 e 692. — Il duca Lodovico, restituendo a Torino l'università, che era passata prima a Chieri e poi a Savigliano, ordina vi si tengano doctores famosi, et saltem duo concurrentes in lectura ordinaria decretalium de mane; duo in ordinaria de mane juris civilis, videlicet uno anno codicis, alio digesti veteris; et duo alii in extraordinaria juris civilis de sero, videlicet infortiati et digesti novi. Inoltre unus valens et expertus vir in artibus et medicina, et alius in theologia. I lettori si devono pagare per modo, quod eis materia non supersit in practica adeo insistere. *L. mun.* I. 472. — Col tempo i professori di legge riservarono il titolo di dottore per sè soli, dando a quelli delle altre facoltà nome di magistri. Savigny cit. § 77.

(61) 1275. Carlo d'Angiò scrive: Cum magister Bernardinus de Tuscia gramatice artis doctor, docere absque salario paratum se offerat, et nostre intentionis nequaquam fuerit prohibere docere volentes, — sed quod duo tantum in arte ipsa Neapoli cum salario nostro docerent etc. *Arch. st. it.* 1876 II. 395. V. anche ib. 399 e Del Giudice I. 262 ss.

(62) Stat. juristar. Patav. 1550 I. 1. Aliae (lecturae) extraordinariae sunt etc. Et istae omnes lecturae quinque possint dari simplicibus scholaribus, qui non paucioribus quatuor annis studuerint, neque teneantur propter haec doctorari; — (qui) tantum diebus festivis suas lectiones omni diligentia in scholis publicis prosequi teneantur. — Nello stat. 1676 II. 3 è detto invece: Nullus, qui non sit doctor, possit aliquam lecturam consequi.

(63) A dì 1 di nov. 1405 tornarono a Belluno il maestro Gianvittore fisico e il maestro Giangirolamo studente in arti, figliuoli del fu ser Michele da Castello, che erano stati allo Studio di Padova già da oltre quattordici anni. *Cron. Miari* p. 163.

(64) Odofred. super auth. Habita. Sismondi, *Repubbl. ital.* Ed. 1817 V. 106 dice anche 15000.

delle più alte classi sociali[65]. Per la qual cosa le città che ne ricavavano non picciol vantaggio, sia coll'esigere giuramenti, sia col minacciar pene, cercavano ogni via d'impedire che gli studenti si recassero altrove[66]; e per converso, affine d'allettarli a venire al proprio studio e a rimanervi a lungo, concedevano loro molti favori. Tali furono esenzioni agli scolari e ai professori dai pubblici pesi, di cui abbiamo detto superiormente[67]; diritto di portar armi[68]; dispensa dal divieto dei giuochi[69], dal servizio militare[69a]; dissimulazione dei

(65) Un conte di Würtemberg studiava a Milano, un duca di Wolfenbüttel a Padova, e con loro molti altri della nobiltà tedesca. Stobbe, *Deuts. Rechtsquellen*, Leipzig 1860-65. II. 11, 13.

(66) 1189. Consules bononienses promiserunt domino Lotario Cremonensi, quod neque ipsi neque aliquis successor eorum cogeret predictum Lotharium aliquod sacramentum facere, per quod magis sit districtus comuni, neque eum prohibebunt vel cogent regere studium in civitate Bononie. Et tunc incontinenti iuravit predictus Lotharius, quod non regam scolas legum in aliquo loco, nisi Bononie nec ero in consilio ut studium huius civitatis minuatur, et si scivero aliquem minuere velle, consulibus vel potestati quam citius nunciabo. Consulibus et potestati, qui pro tempore erunt, bona fide consilium dabo de omnibus que a me petierint, et credentiam eis tenebo. Savioli doc. 295. Altri giuramenti eguali ib. 318, 324, 327, 418, 457. — Stat. Bon. 1217. Quilibet volens regere studium Bononie, postquam examinatus fuerit et approbatus ut regat, non sinatur regimen inchoare, nec aliquis doctor legum det illi librum suum, nisi primo juret, ut hactenus iuraverunt, quod de cetero in aliqua alia terra non legat scholaribus scientiam legalem, nisi Bononie. Savioli II. 2. 465. — Stat. Bon. 1204. Nullus civis habitator huius civitatis vadat post scolares, qui de civitate recesserint pro studio aliquo faciendo, vel pro habitando, et nullus civis vel aliquis alius ducat scolares aliquos per se vel alium, vel det operam de ducendo causa studii alibi exercendi vel habitandi, et si quis contrafeceri nec ipse, nec sui liberi sint habitatores huius civitatis, et ipso iure sint publicata bona eorum, et etiam persone eorum sint in banno comunis. Savioli doc. 510. Ciò fu decretato in seguito al trasporto che s'era fatto dell'università a Vicenza.

(67) V. § preced. n. 265.

(68) Così nel 1602 Carlo Emanuele I, a que' di Torino. Duboin XVI. 570. Anche nello stat. juristar. Patav. 1550 IV. 29 è detto: Volumus, ut antiquis statutis comperimus, quod si aliquis scholaris de persona timeat, possit deferre arma ad sui defensionem. Ma nello stat. 1674 IV. 10 questo privilegio è ristretto al rettore e ai capi delle nazioni. Per lo statuto degli artisti 1589 e 1648 I. 23, il rettore poteva permettere le armi anche agli scolari. Invece il porto d'armi era vietato nello stat. di Monpellieri c. 7. Savigny III. p. 682.

(69) V'ha anche questa tra le promesse fatte da Vercelli agli studenti di Padova. Mandelli III. 81 e Stat. 1241. 286: Exceptis scholaribus et eorum servitoribus, quibus licitum sit ludere in eorum hospiciis.

(69*a*) Stat. Bon. 1274 c. 7. Doctores legum et decretorum, qui regunt, non teneantur ire in aliquos exercitus vel cavalcatas — vel ad custodiam castri; — eandem immunitatem habeat bidellus generalis et unus stationarius pro qualibet statione. Item dicimus in magistris gramatice, dialectice, fixice, notarie et

delitti commessi prima di recarsi allo studio[70]; che non potessero venir molestati in veruna guisa per debiti contratti altrove; che per quelli fatti nel luogo dell'università non potessero essere arrestati che di licenza del rettore[71] ed altri privilegi[72]: promisero loro il risarcimento dei danni che avessero a patire nel viaggio o nel soggiorno all'università e di cui non potessero ottenere indennizzazione dagli autori dei medesimi[73] e venne agevolata la procedura a loro favore nelle questioni che li riguardavano[73a]; ancora promisero loro di tenere

---

dictatorie. — Etiam scolares cives qui extraordinarie scolaribus legunt, et scolares qui intrant scolas iuris civilis vel canonici continue excusantur ab exercitibus et cavalcatis.

(70) Un bando 8 marzo 1605 allontanando da Bologna tutti i banditi e condannati a pena capitale in altre giurisdizioni, ne eccettua gli scolari che havessero commesso simili delitti capitali in altri luoghi fuori delle terre della Chiesa.

(71) Stat. jurist. Pat. 1550 IV. 24, e artistar. cit. III. 3. — Lo stat. jur. 1674 c. 13 dice assolutamente: Pro debito civili nullus scholaris in carceribus detineri possit. E soggiungeva che non poteva nemmeno sottoporsi al carcere preventivo per delitti non puniti di pena di sangue, semprechè désse cauzione.

(72) Fra i privilegi degli studenti è certo singolare quello contenuto in una matricola del Monferrato (1671), secondo la quale è detto: N. N. in scholasticorum numerum fuisse cooptatum, — quare ei obliterato pupilli nomine (di qua lo spupillare), magnum provecti nomen concessimus, ita ut gymnasia quaeque possit introire, in iisque vociferare, exclamare, lectoresque in ferventiori lectionum cursu — omnino perturbare, eaque omnia profiteri, quae bonum decent scholarem, et ea uti auctoritate, qua scholares omnes esse provectos gloriantur. Duboin XVI. 569, il quale nota come fu solo ne' tempi a noi più vicini che, sostituiti ai privilegi degli scolari buoni professori, si cominciò a stabilire di quelli i doveri. Privilegi simili a quelli degli scolari delle Università, anche agli scolari delle scuole inferiori e mediane in Piemonte. Gabotto, *St. sab.*, III l. c. — Stat. jurist. Patav. 1550 IV. 31 prescrive che gli scolari non possano essere messi alla tortura se non presente il rettore. — Ib. 17 Doctores legentes et familiae scholarium gaudeant eisdem privilegiis, quibus et scholares. — Stat. Bon. 1250 III. 20. Ad petitionem tocius universitatis scolariorum, D. Joannes de Varanis rectoris Ultramontanorum et D. Pantaleo de Venetiis scolariorum citramontanorum rectoris, quia banniti pro homicidiis exeunt de banno concordando cum comuni cum non reperiatur heres, et scolares non habent hic heredes, et sic frequenter occiduntur scolares, et homicide facile de banno exeunt, et adhuc sunt presentes in civitate qui scolarium homicidia commiserint, si ordina che nessun uccisore d'uno scolare possa ribandirsi se non porta litteras sigillatas sigillo episcopi, ubi sunt heredes occisi, et litteras comitis vel regis qui terram reget, et iste littere presententur Comuni per duos fratres predicatores vel minores, che attestino della loro autenticità, e siano riconosciute autentiche dagli scolari della nazione dell'ucciso. 1244. — Qualche volta tra i privilegi ve n'era anche d'odiosi. Per attestazione del Nepita ad proem. Cons. Catan., una delle cons. non scritte di questa città volea, che studentes e convicinio honestarum mulierum expellerentur.

(73) Savigny cit. § 76, e *Arch. giur.* VI. 109.

(73*a*) Stat. Bon. 1274 (Gaudenzi cit.) c. 8..... In qualibet questione sco-

ben provveduto d'ogni derrata il pubblico mercato [74]; e affinchè non se ne esigesse più del giusto, tassarono i prezzi degli alloggi [75], e talvolta ben anche quelli dei commestibili [76]; largheggiarono d'onoranze coll'università, col rettore, coi professori e cogli altri dottori [77]; assegnarono all'università varie rendite ond' essa potesse far fronte ai proprî bisogni senza dover dipendere continuamente dal governo [78];

---

larium — sine libelli oblatione et strepitu iudicii procedatur, non obstantibus feriis. 9. Si aliqui scolares — forenses — passi sunt vel patientur furtum, rapinam — vel iniuriam aliquam — credatur dicto scolaris de quocumque quem dicere voluerit — prestito sacramento — et sacramento prestito a consiliario sue nationis quod etc.

(74) Il comune di Vercelli si obbligava nel trattato 1228 d'impedire l'esportazione delle vettovaglie, provveder gli scolari di grano in tempo di carestia, e mantenere il mercato fornito.

(75) Ibid. e Savigny § 76. La tassazione si faceva da rappresentanti dell'Università e del Comune. V. anche il decreto 1224 di Federico II e la nota seg. per Napoli; la bolla 1303 di Bonifacio VIII per l'università romana (Stat. Rom. add. p. 1); e il dipl. 1436 di Lodovico di Savoia per l'università di Torino. *L. mun.* I. 473. Secondo questo, perchè vi fosse maggior copia di alloggi per gli studenti, si dovean scacciare dalle case opportune a loro gli ebrei.

(76) 1266. Carlo I all'univ. di Napoli: Volumus quod per justitiarium cum assessorum consilio, et doctorum, ac magnorum scholarium, in rebus victualibus certa constituatur assisia. — Constituantur, per eund. justitiarium et doctores cum assensu scholarium, probi viri (3 scholares et 3 cives) ad taxandum hospitiorum loeria a scholaribus conducenda. Quod nullus officialis scholares, stationarios et scriptores eorum trahat ad angariam vel ad exactionem aliquam, seu servitium personale pro negotiis nostrae curiae vel civitatis ipsius. Cap. p. 124 e Del Giudice cit. I. 257.

(77) A Bologna, il rettore doveva avere la precedenza su tutti i vescovi e gli arcivescovi, eccettuato quello della città. Savigny § 72 cit. Medesimamente a Padova, dove nelle publiche comparse aveva il primo posto dopo il podestà. Stat. jurist. 1550 I. 15. Che i professori erano membri del consiglio cittadino è già stato notato al § 50 n. 191. A Venezia, i nobili che fossero dottori avevano posto distinto ne' consigli e nelle publiche comparse. Tutti, poi, erano esenti dalle leggi suntuarie circa il vestito, così in vita, come dopo morte. Foscarini, *Letterat. venez.* 1854 p. 38. I principi chiamavano l'Università alma filia, e filia charissima. V. il cit. diploma di Lodovico di Savoia. I re di Francia la dicevano lor figlia primogenita; e il governo spagnuolo assegnava (1679) all'università di Catania un protettore nel consultore del vicerè. Sic. Sanct. II. 11. Carlo IV creò (1355) Bartolo suo consiliarium et familiarem domesticum, commensalem, e lo autorizzò a concedere dispensa dall'età e legittimare bastardi. Ficker doc. 522 e 523. — Fra i privilegi dati da Leone X e da Clemente VIII al collegio de' dottori legisti di Perugia eravi quello di conoscere in appello delle sentenze pronunziate dai giudici della città, fino a 100 scudi, legitimandi spurios et bastardos, nec non creandi tabelliones *Bull.* X. 71.

(78) Quella di Padova percepiva pel mantenimento del fabbricato varî dazî e tutte le multe che il podestà infliggesse agli studenti. Un decreto, poi, della veneta signoria 20 luglio 1413 le assegna il dazio delle publiche meretrici,

ordinarono un fondo per venire in soccorso con mutui agli scolari e sottrarli agli artigli degli usurai [79]; finalmente provvidero eziandio al sollazzo degli studenti [80].

E nell'accordar favori all'università, allo scopo di promuovere gli studi nel mondo cristiano, facevano a gara altresì i pontefici e gl'im-

---

perchè si accrescesse con esso la paga di Raffaello Fulgoso e si conducesse Pietro d'Angarano. Verci, *Marca Trev.*, XIX. 96. — L'università di Bologna avea quello sulle merci: Sisto V (1586) conferma la bolla di Eugenio IV, che rectoribus et dictae civitatis cum omnibus solutione datium gabellae grossae mercantiarum dictae civitatis cum omnibus emolumentis suis — concessit, e conferma loro l'intervento conceduto da altri papi nell'esazione ed amministrazione di questa gabella. *Bull.* VIII. 721. — Papa Eugenio IV assegnò all'università di Roma il dazio della gabella del vino. Stat. Romae add. p. 3. Altri proventi che quella aveva fino da bel principio v. in Renazzi I. 68.

(79) Gennari, *Delle usure* p. 18: Si fece a Padova 1262 un deposito di 4000 L. da essere prestate a comodo degli scolari, dovendo essi pagare quattro denari per lira (20 per %) e ancor meno. V. anche stat. ant. 1224. — Statutum jurist. 1550 IV. 39. Statuimus, quod et in antiquis statutis concessum constat, ut pro scholarium commodis, ne urgente necessitate, libros et eorum bona vendere cogantur, aut ab hoc studio recedere, quod scholares, et alii scholarium privilegiis gaudentes possint dare pro pignore libros vel alia eorum bona, et foenerari super ipsis libris secundum aestimationem, quam bidellus noster (fecerit) ex consilio alicuius doctoris legentis in hac facultate, ad quam libri pertinuerint, et ipsi foeneratores pro usuris non possint exigere ultra id quod per statuta et leges super hoc disponentes cautum est, sub poena librarum 5 qualibet vice. — Similmente Federico II per Napoli: Mutuum fiet scholaribus secundum quod eis necesse fuerit, datis libris in pignore et precario restitutis, receptis fideiussoribus pro eisdem. Huillard II. 452. Una somma per mutuare agli scolari aveva stabilito anche il comune di Vercelli nel contratto del 1228 v. n. 124. Similmente Ravenna 1273 c. *Arch. st. it.* 1871, cit.

(80) Tasse pel divertimento degli studenti in carnevale ed in altro tempo dovevano corrispondere gl'Israeliti. Savigny § 76; Duboin XVI. 184. — A Padova si levavano ogni anno a quest'uopo 100 scudi sullo stipendio dei professori de' giuristi, pro rata di ciascheduno (Stat. 1550 III. 5), e solo 26 da quelli degli artisti, i quali abolito il costume di spenderli in balli, li vollero riservati ai bisogni dello Studio (Stat. I. 62). Era poi comune l'uso di raccoglier danaro, questuando, quando cadeva la prima neve: v. per Bologna Savigny § 76. — A Padova, oltre questa, v'era un'altra questua al san Martino. Furono proibite ambedue nel secolo XVII. Stat. jur. 1674 p. 61 e 86. — 1616. Un decreto ducale, a tôrre le differenze insorte fra l'università di Torino ed i droghieri della città intorno all'esazione della carta per le prime nevi, proibisce ai sindaci, consiglieri e scolari d'andare o mandare alle case o botteghe per scuoder detta carta, obbligando invece tutti i droghieri a dare ogni anno, nel dì di s. Caterina, una risma di carta al segretario dell'università. Et acciocchè il danaro che detta università scuode ogni anno per dette prime nevi da lettori ed ebrei — e la carta dei librari non si impieghi in usi particolari de' consiglieri, si mettano in cassa. Duboin XVI. 165. Su questo ed altri regali dovuti all'università v. Vallauri 368, e Fabroni I. 101.

peratori. Il Barbarossa prese gli studenti sotto la sua protezione; vietò che venisse lor fatta ingiuria, o che si usassero rappresaglie pei delitti o debiti altrui; e finalmente concesse loro un foro privilegiato, prescrivendo che non potessero essere convenuti che dinanzi ai loro professori o dinanzi al vescovo della città dove studiavano[81]; e Carlo d'Angiò ordinava si ammettessero a studiare in Napoli anche i cittadini di terre nemiche, dando loro ampia sicurtà per la venuta, per la dimora e pel ritorno[82]. I papi dichiararono lodevole l'assenza dei chierici dal beneficio per attendere agli studi[83], permisero ripetutamente che si erogassero a pro dell'università proventi di beni ecclesiastici[84], e spesso presero a sostenere le ragioni degli studenti e la libertà dello studio contro ai provvedimenti dei municipî[85]. Senonchè alcuna volta, o per soverchie pretese da parte dell'università, o per mala disposizione da parte dei governanti, que' privilegi venivano

(81) Auth. *Habita* 1158. Cod. *ne filius pro patre* (4. 13). Sulla relazione di questa disposizione con quella di Giustiniano (Const. *Omnem* §§ 9 e 10) v. Savigny cit. § 64. Simili assicurazioni dava nel 1228 Vercelli col noto trattato cit. cogli scolari di Padova; simili si trovano negli statuti delle università p. e. jurist. Patav. 1550 IV. 22, 23; artist. 1648 III. 2; simili ne accordava Bonifacio VIII erigendo l'università di Roma. Renazzi I. 259. — 1496. Lod. Sforza estende ai dottori dei collegi pavesi il privilegio del foro dinanzi al vescovo. *Memor.* ecc. doc. 14. Gli scolari, i docenti e gli addetti all'università di Napoli aveano la scelta tra il governatore (giustiziero) dell'università ed il vescovo. Dipl. 1266 di Carlo d'Angiò. Del Giudice I. 253. — 1320. Feder. II accorda agli studenti di Padova tutti i privilegi ch'ebbero da papi e imperatori le università di Parigi, Bologna, Orleans e Monpellieri. Gloria, *Mon.* II. 2. 12.

(82) Dispaccio 23 novembre 1275, in *Arch. st. it.* 1876 II. 399. Nel 1266 v'aveva invitati tutti, exceptis nostris hostibus. Del Giudice cit. I. 263.

(83) C. 5. X *de magistris* (5. 5) e c. 2. VI. *de privileg.* (5. 7.). V. anche le bolle di Bonifacio IX a Pavia (*Memorie* ecc. doc. 5) e di papa Martino nello statuto jurist. Patav. 1550. IV. 1.

(84) Così a Pisa, Fabroni, I. 424, 481, 485; II. 17. Il medesimo fece nel 1763 Clemente XIII per l'università di Cagliari, *Editti* ecc. *per la Sardegna* I. 94.

(85) Onorio scrisse 1220 a' Bolognesi, domandando cassassero, come statuta iniqua et scholasticae libertati obviantia, quello che si quis inventus fuerit sectam vel pactionem pro studio a civitate Bononiensi ad locum alium transferendo facere vel fecisse, et si quispiam quemque scholarem astrinxerit, — ut causa studii eandem exeat civitatem, perpetuo banniatur, et bona omnia ejus, que Bononia vel eius districtu habuerit, publicentur. E comanda, ut scholares contra libertatem hactenus habitam non molestent, — ut studium eorum impediri non possit. Savioli doc. 483. V. anche ib. 485 e le nostre n. 25, 66 e 97. — Il Podestà di Bologna dovea prestar giuramento di mantenere i diritti e privilegi dell'università. Essendosi rifiutato (1341) il Podestà pontificio di farlo, gli scolari ricorsero al Papa che gli ordinò di giurare. Theiner II. 121.

contestati, onde ne sorgeva contesa tra l'università ed il governo[86]. Questo dava di piglio a provvedimenti odiosi contro gli studenti[87], e quella sospendeva le lezioni e i dottoramenti, chiudeva le porte, e talora ancora trasportavasi altrove: ciò che alcuna volta ordinarono, con o senza effetto, anche papi ed imperatori[88]. In questa maniera, per emigrazione di maestri e studenti di Bologna, ebbe nel 1203 una effimera università Vicenza[89]; nel 1215 ne sorse una, che durò più a

(86) 1258. A Bologna fu giustiziato dal podestà uno scolare, Ramondino da Genova, per aver ferito il gonfaloniere della società dei leoni. Ciò inasprì gli studenti, i quali si dolevano di questo potere del podestà sopra di loro e di due leggi contrarie ai loro privilegi, per le quali era proibito ai cittadini di giurare in altre mani che in quelle del podestà, onde indebolivasi l'autorità dei rettori sovra i maestri, e s'escludeva dal leggere ne' due diritti qualunque fuor dei maestri ordinari, i quali poi esigevano, oltre la pattuita mercede, nuove somme per licenziar gli scolari. Il Comune in luogo di farsi carico di queste lamentanze, si rivolse contro i rettori: uno ne tenne prigione; l'altro, che non si presentò, bandì; poscia abolì il rettorato. Ma gli studenti, minacciando d'andarsene altrove, liberarono i due rettori, si ristabilì il rettorato, si decretò che nessuno scolare accusato di delitto capitale si sentenziasse, senza citarlo alle scuole alla presenza de' suoi maestri, ai quali incombesse l'obbligo di patrocinarlo in giudizio; che i maestri fossero obbligati a leggere fino alla fine i libri che avevano promesso di spiegare, nè potessero esigere nuove tasse pel dottorato; e finalmente che qualunque straniero chiamato dagli scolari potesse insegnare. Savioli III. 1. 332 ex stat. 1259. — Sospendere le lezioni e chiudere le porte usava principalmente l'università di Parigi. Savigny § 128.

(87) A Bologna intorno al 1220 furono dichiarati infami e incapaci a testare e ad ereditare. Il decreto fu revocato tantosto. Nulli studenti — possit obiici quod sit infamis, vel ad actus legitimos non admittatur, vel quod sit intestabilis, — vel eius sententia tanquam non legitima reputetur. Ideo quod Bononie studet, non ideo habeatur infamis seu intestabilis, et non ideo minus ad omnes actus legitimos admittatur, et capere possit ex alterius testamento. — Et qui contrafecerit allegando vel iudicando, — sit infamis et intestabilis etc. et in banno comunis. Savioli doc. 510 f. e II. 2. 365.

(88) 1332, 2 giugno Gregorio IX scomunica il comune di Bologna per questioni col vescovo, ed ordina a maestri e scolari che, se per s. Michele il comune non si sia assolto, abbandonino la città. Savioli doc. 290. Il medesimo III. 1. 91 dice, parere che passassero a Modena, leggendosi a quest'anno nel *Chr. Mut.* (*Script.* XV. 560): recuperatum fuit studium scholarium Mutinae. — Nel 1634, avendo P. Urbano VIII obbligato il collegio de' medici e filosofi di Bologna ad accogliere nel proprio gremio persona nominata da lui, questo non volle più radunarsi e conferire lauree. V. Bando bologn. 11 settembre 1634. Anche Federico II, mettendo (1236) al bando Bologna, impose ai maestri e scolari d'abbandonar quello studio, ma inutilmente. Savioli III. 1. 123. Il medesimo avea fatto già prima.

(89) Ger. Maurisii, *Historia de rebus gestis Eccelini de Romano* in Muratori, *Script.* VIII. 15; Savioli II. 1. 265 e 269: Tiraboschi v. IV. l. 1 c. 3 § 3; Savigny § 115. La scuola durò fino al 1209. Lampertico, *Ad Stat. Vic.* p. 200. Nel 1261 si tentò di ristabilirla stipendiando un

lungo, ad Arezzo [90]; e nel secolo seguente (1321) a Siena [91]. Nella maniera medesima e per derivazione dal medesimo luogo, fu fondata nel 1222 l'università di Padova, che ricevette nuovo incremento nel 1274 per la cacciata da Bologna de' Lambertazzi, nella quale occasione furono espulsi anche varî maestri della lor parte [92]. Simili fatti accaddero anche presso le università fuori d'Italia [93].

Non tutti gli studenti per altro ricevevano lo stesso trattamento. L'università, o per mantenersi più indipendente e libera in faccia all'autorità dello stato, o perchè nelle sue deliberazioni non prevalessero gl'interessi locali su quelli della scienza, era costituita propriamente dai forestieri; questi soli perciò aveano diritto di voto nelle adunanze, e questi soli erano ammessi alle cariche [94]; egualmente valevano per loro soltanto le franchigie concesse agli studenti, compreso il foro speciale dinanzi al rettore ed ai professori [95]. Le città poi

professore di diritto canonico, uno di romano ed uno di medicina. Verci, *Ecel.* doc. 112; Denifle I. 299.

(90) Savioli II. 354.

(91) Leo, *Italien* IV. 87; Banchi, *Alcuni documenti* ecc. in *Giornale storico degli archivi toscani*, V. 1861; Lod. Zdekauer, *Sulle origini dello Studio senese*, Siena 1893.

(92) Savigny § 102, Savioli III. 1. 492 e Tiraboschi IV. 1. 3 § 5, 13 ss. Ma insegnamento legale si trova a Padova molto prima della colonia dell'università bolognese. Di Gerardo da Marostica, eletto vescovo di Padova nel 1165, è detto: qui tunc regebat in legibus in domo Martini de Goxo, que erat juxta majorem ecclesiam Padue Savioli I. 1. p. 359.

(93) Quando nel 1409 re Venceslao diede l'università di Praga in mano ai Czechi, accordando loro tre voti in luogo d'uno, ne' consigli, mentre le altre nazioni bavara, tedesca, polacca erano ristrette tutte insieme ad un voto solo in luogo di tre, queste, in numero di ben 5000 e più scolari, si levarono di là ed andarono a fondare un'altra università a Lipsia.

(94) Savigny § 69 e 114; Fabroni I. 80, 440 s. e 463; *Arch. giur.* V. 501 e VI. 104. L'esclusione degli scolari cittadini incominciò a Bologna, e secondo Denifle I. 144, 178 ss. da ciò che le corporazioni degli studenti, come quelle delle arti, sorsero dapprima fra gli stranieri pel bisogno di assicurarsi reciprocamente contro i pericoli che avrebbero potuto incontrare. — Statutum univ. jurist. Pat. 1550 I. 38. Nolumus eos (scholares, cives paduanos vel de districtu, tam originarios, quam creatos) habere aliquam potestatem in vocibus dandis in universitate, neque esse rectores, aut habere aliquas praerogativas et dignitates, quas habent scholares forenses, — nec ad eius congregationem posse admitti. V. anche la ducale 1475 al c. 3 l. I. e lo stat. degli artisti I. 4. — Come dipendenti, erano esclusi naturalmente da una cosa e dall'altra anche i professori. Un'altra ducale 1477 esclude dalle votazioni, dalle cariche e dalle cattedre stipendiate i nobili veneti, ad amputandas causas perturbationis et confusionis, quarum auctores et fomites potissime sunt nostri nobiles. Statuto 1550 I. 40.

(95) Ib. I. 38 cit. Si lis fuerit inter aliquem scholarem forensem et alium

accordavano agli studenti forestieri per tutto il tempo che rimanevano all'università, quanto ai vantaggi della cittadinanza, trattamento eguale a quello dei cittadini[96]. Ma per converso vedevano di mal occhio che i proprî terrazzani entrassero a far parte della scolaresca, e qualche volta lo proibirono esse medesime; perchè ciò infirmava sopra di loro i diritti della sovranità, poteva dare occasione a questioni intorno alla giurisdizione, e assicurava ai medesimi un appoggio, se volessero resistere agli ordini dell'autorità[97].

Ed ora dall'ordinamento della corporazione passiamo a dire di ciò che si attiene allo studio. L'anno scolastico si apriva il 18 o 19 ottobre con un solenne ufficio divino e un pubblico discorso, e il giorno dopo davasi principio alle lezioni, le quali si continuavano fino al 6 di settembre. Ma in processo di tempo la durata se ne venne abbreviando: lo statuto 1550 de' giuristi di Padova ne fissa il termine al 14 d'agosto,

---

scholarem civem, solus rector possit cognoscere; — et idem etiam in doctoribus legentibus, quantumcumque civibus statutum intelligatur. Dunque pei padovani no. V. anche Savigny § 73. — Le università erano tanto gelose di quest'isolamento, che lo statuto de' giuristi di Bologna vieta agli scolari perfino il comparatico coi Bolognesi. — Uguale disposizione si trova a Monpellieri. V. gli Stat. in Savigny III p. 662 e 682. Tuttavia in qualche luogo, col tempo, si accordò il medesimo favore eziandio ai nazionali. 1602. Privil. di Clem. VIII all'università di Ferrara: Doctores legentes et scholares, tam subditi romanae ecclesiae quam alienigenae, veniendo et recedendo, aut emendo libros et supel lectilia, ab omnibus gabellis, pedagiis aliisque oneribus, praeterque moliturae et gabellae quae dicitur di piazza ac ab omnibus factionibus, angariis — penitus immunes existant. *Bull.* X. 873.

(96) Stat. jur. 1550 cit. IV. 14 e Stat. 1674. IV. 7. Cum sit conveniens scholares in numero civium civitatis in qua degunt computari, — inter cives et scholares non sit conditio aliqua specialis quoad commoda; ad incommoda vero scholares inter cives minime computentur. — V. anche § 98 n. 59, e il succitato trattato di Vercelli cogli studenti di Padova.

(97) 1214. Avendo decretato Bologna: Nullus civis civitatis Bononiae vel districtus debeat iurare sub aliquo rectore scholarium, vel sub aliquo alio scholari, aliquo modo vel ingenio; si quis contrafecerit sit in banno communis (Savioli doc. 510); gli scolari protestarono e ricorsero al papa. Onorio III scrisse 1217 al podestà esortandolo, si emissum honeste poteris revocare mandatum, illud revoces sine mora, aut ad minus sub dissimilatione pertranseas. E agli scolari: universitatem vestram exhortamur in Domino, quatenus in actibus vestris eam de cetero modestiam observetis, ut et infamie notam et rerum dispendium omnino vitetis, de civitate exire quam periurii reatum incurrere potius eligentes, si ad alterum predictorum vos contigerit per potestatem arctari. Vos enim societatem dissolvere, aut statutum illud contra libertatem scholarium vestris statutis inserere non potestis, qui utrumque servare — promisistis. Savioli doc. 445 e 446.

e quello del 1674 lo riduce al 21 luglio[98]. Contemporaneamente andava aumentando anche il numero delle vacanze tra l'anno[99]. Il giovedì non v'era obbligo di leggere, semprechè non vi fosse stata qualche festa nella settimana[100]; ma i professori che avessero omesso di dar lezione in giorni destinati alla scuola erano puniti, ritenendo loro la corrispondente quota del soldo[101]. Egualmente erano multati quegli scolari che disturbavano le lezioni, o volevano farle cessare prima del dovere[102].

Le scuole si tennero a lungo nelle case de' maestri; per quelli che non aveano spazio sufficiente al numero degli scolari, assegnavansi luoghi pubblici, e nel corso del secolo decimoquarto lo si fece per tutti[103]. Le lezioni si davano mattina e sera; quelle eran dette ordi-

---

(98) Stat. 1550 II. 33; Stat. 1674 II. 6. Nell'università degli artisti le scuole finivano il 1° luglio. Stat. art. II. 18. Conf. per Bologna Savigny § 92. Pei capit. 1569 dell'università di Macerata le lezioni cessavano il 24 giugno. Foglietti p. 125. Egualmente a Pisa per lo stat. 1543. Fabr. II. 12. A Napoli prescrive 1278 Carlo d'Angiò: tempus lectionum incipiet a primo die octubris et terminabitur in fine madii. Del Giudice cit. I. 266.

(99) Di 90 ch'erano dapprima, i suddetti stat. di Padova li recano a 120 c. ed oltre 150 erano pei succitati capitoli di Macerata. Press'a poco altrettante erano a Pisa per lo stat. 1477. Fabroni I. 447. Conf. Savigny cit. Carlo d'Angiò l. cit. ordina: nullus magister legat plusquam duas lectiones in die.

(100) Savigny e stat. cit.

(101) Stat. cit. Camerarius in solutione pro rata lectionum omissarum de eius salario retineat. Similmente ne' capit. di Macerata. V. anche Fabroni I. 143 n. 447. — Leone X comandava che la ritenzione fosse il doppio della quota d'onorario dovuta per la lezione. Il medesimo aveva prescritto che i professori di legge non potessero esercitare l'avvocatura. Renazzi II. 26. — Che i professori cogliessero ogni pretesto per non fare scuola, si vede dalle disposizioni de' suddetti capitoli di Macerata. I bidelli tenevano nota d'ogni mancanza. Fabroni I. 448. Quello dell'università pisana informava il governo, che dalla maggior parte dei legisti si facevano così poche lezioni, che appena arrivavano alla metà del prescritto; e sulla fine del secolo XVII appena a 60 o 70. Ib. I. 101 n. 2; II. 11; III. 22.

(102) Stat. jurist. Pat. 1550 II. 10. Nemo sit qui ante completum spatium legendi bancas pulsare (audeat), poena 20 solidorum pro qualibet vice, et privationis vocis. — Una ducale poi prescrive (Ib. IV. 20): Qui, dum habentur lectiones, tumultum, strepitum, sibilla, explosiones in scholis ad portasve earum excitaverit, libris 100, per mensemque carcere multetur. — Nei capitoli di Macerata è detto: Doctores teneantur legere, et in cathedra permanere per horam integram, — quocumque a scolaribus strepitu facto non obstante.

(103) Savigny § 93. Di Alberico racconta Odofredo, quod habebat tot scolares, quod regebat in palatio communis. Tutte le case di Padova (eccetto quelle presso le porte e tre per quartiere a scelta del podestà) erano soggette alla servitù di poter esser prese ad uso di scuola o di alloggio degli scolari. Gloria, I, 428 — Sulle scuole di Bologna v. il libro cit. di Fran. Cavazza, passim.

narie, queste straordinarie[104]: linguaggio che tuttavia non si mantenne costante. Mentre, sia perchè si leggessero la mattina i libri più importanti, e perciò se ne affidasse l'incarico ai più esperti[105], sia perchè colle lezioni della sera si mirasse unicamente a supplire a ciò che non s'era potuto fare nel corso mattutino[106], si domandarono ordinari gli insegnamenti ai quali non si assumevano che dottori, straordinari quelli ai quali si deputavano anche persone che senza aver compiuto il corso degli studi avessero però conseguito il titolo di baccellieri, o tali che pur avendo compiuto gli studi mancassero tuttora della laurea: dal che ebbe pure origine anche la distinzione de' professori e dei libri in ordinari e straordinari[107]; e più tardi si diede nome di straor-

---

(104) 1354. Innoc. VI provvede a due officia doctoratus nell'università di Roma, consueta ad unum annum per senatores urbis duobus legum doctoribus, quorum unus de mane ordinarie, et alter in vesperis extraordinarie habent jura civilia legere, assignari. Vedi pure Renazzi I. 270; Savigny § 98 e 147 e la n. 60 qui sopra.

(105) Stat. jurist. Patav. 1550 II. 1. Ordinariae sedes sunt lectura decreti et primi et secundi decretalium, codicis et digesti veteris: aliae omnes, quo ad hoc (cioè ai requisiti degli insegnanti), sint extraordinariae. V. inoltre lo statuto di Bologna in Savigny p. 265 n. — Secondo Mommsen, *Dig. praef.* p. 5 extraordinaria dicevansi tutti i libri legali fuor del digestum vetus, e la sua opinione sarebbe confermata dell'ant. stat. padov. 1250: extraordinarium intelligimus digestum novum et inforciatum et secundum voluntatem scolarium.

(106) V. le parole di Odofredo a n. 58.

(107) Stat. jur. Patav. cit. Ad extraordinarias sedes possunt eligi non solum utriusque iuris doctores, sed alterius tantum; — item scholares — de proximo accingendi: qui tamen infra mensem, post principium studii, doctorentur. Lo statuto 1676 l. 1 dà a dirittura alle cattedre straordinarie il senso odierno: ceterae sint extraordinariae, ut plures juvenes doctores ad altiores lecturas evehi possint. — A Padova s'introdusse (1476) anche un terzo grado (tertius locus) d'insegnamenti, riservati esclusivamente ai Padovani. Stat. 1550 p. 61. — 1280 Carlo d'Angiò crea dottore della scuola di Salerno tale di cui quella scuola attestava, quod diu in scolis disputaverat, et extraordinarie rexerat, quodque dignus erat honoris conventus. *Arch. stor. ital.* 1879 I. 4. Vedi anche Savigny III § 112. Di più s'introdussero anche i sopraordinari. Fabroni I. 106. — Nell'elenco dei professori di Bologna nel 1297 è detto: Isti sunt doctores legum, qui ordinarie legunt: isti sunt qui legunt extraordinarie, et vulgariter bachalarii vocantur. Sarti II. 105; Savigny p. 268. — Le ordinationi fatte per conservare la dignità et reputatione dello studio di Bologna 29 ottobre 1602 prescrivono: Li legisti continueranno tre anni la instituta, un anno spenderanno poi in leggere de verbor. sign., et un altro de regulis iuris, ovvero le ripetizioni di Bartolo, prima che passino all'ordinario. Il simile s'intenda degli artisti. — Il doppio significato di questi vocaboli s'ha nella lectura extraordinaria ordinariorum iuris civilis, come si trovano domandati frequentemente gli insegnamenti a Pavia; mentre altre volte si ha: infortiatum ordinarie, infortiatum extraordinarie; e similmente pel digestum vetus, et novum, pel

dinari a que' corsi che venivano dati in giorni di vacanza [108]. S'introdusse poi, col tempo, il costume che i professori quando si recavano a leggere si facessero seguitare da un lungo codazzo di studenti, il che era naturalmente cagione di gare e disordini, onde venne proibito [109].

Il conferimento del dottorato incomincia a mezzo il secolo duodecimo, e ab initio valse cooptazione o assunzione nel numero dei maestri [110]; se non che come non tutti quelli che lo avevano conseguito

---

decreto ecc. Invece del *volumen*, è detto sempre solamente ad lecturam voluminis; e così pure delle istituzioni.

(108) Così dice il Colle I. 142 de' suoi tempi. Così pare fosse anche a Roma alla fine del secolo XV; almeno Innoc. VIII destina 1484 il padovano Francesco Pellati ad legendum jus canonicum in Studio romano in diebus dominicis et festivis. Renazzi I. 290, conf. ib. 220. E nel ruolo dei professori del 1514 è detto d'alcuni: ad extraordinariam diebus festis, e d'altri perfino: ad extraordinariam diebus festis de mane. Ib. II. 236. — Anche nei ruoli di Pavia è scritto qualche volta: ad lecturam extraordinariam juris civilis o canonici in festis. Ma altra volta semplicemente: ad lecturam juris civilis in festis, oppure: ad lecturam festorum juris canonici. Qui v'era pure uno speciale insegnamento festivo pei Tedeschi. 1431 ss. Pro lectura Alemannorum seu Ultramontanorum in festis. *Memorie* ecc. I. 41 ss.

(109) Ordinationi cit. Perchè l'abuso del corteggio è cresciuto oltremodo, — i dottori mentre andaranno alle scuole a leggere, non permettino d'essere accompagnati più che da due in tre scolari, sotto pena d'essere privi per tre anni dalla lettura.

(110) Savigny cit. § 77, e i diplomi di laurea da lui pubblicati in fine del III volume, cui si può aggiungere il seguente: 1398. Diploma di laurea dell'università di Pavia che era stata trasportata a Piacenza, dato dal vicario episcopi papiensis et comitis, almi studii placentini canzellarii. Constat nobis, quod vos in studio papiensi examen in jure civili subistis, et privatim et rigorose examinati fuistis, et licentiam examen publicum subeundi et magisterium, sive doctoratum recipiendi in ipso iure reportastis, existente promotore vestro famoxo legumdoctore Christophoro de Castilliono de Mediolani. — Cumque nunc, convocata universitate doctorum et scholarium juristarum studii prelibati in ecclesia majori placentina, — examen publicum in prefata scientia juris civilis coram doctoribus ipsis subieritis, et in eo vos ad honores magist. seu doctoratus assumendos benemeritum rediderit is; idcirco, auctoritate nobis concessa per episcopum canzellarium predictum, ex auctoritate indultus ducalis qua fungitur in hac parte, vos doctorem seu magistrum in jure civili — constituimus et creamus, vobisque catedram magistralem ascendendi, et legendi, docendi, disputandi etc. et ceteros actus doctoreos exercendi in jure civilis, ac doctorum infulas et alia insignia deferendi, aliisque conferendi, hic et ubique locorum licentiam et auctoritatem concedimus per presentes. Osio I. 225. — Il privilegio conceduto da Federico il Bello all'università di Treviso (1318) dice che, provata per examinationem publ. et privatam la scienza del candidato, e ricevutone il giuramento quod erga regiam majestatem se geret fideliter et devote per magistrum, doctorem vel alium, prout consonum fuerit, — concedi faciat, ut licentiam legendi

usavano del diritto di tener scuola, si distinsero i *doctores legentes* e i *non legentes*[111]. Il dottorato si dava da proprî collegi, composti di tutti i dottori di quella scienza; ma papa Onorio III, vedendo che a Bologna talora si assumevano nel novero de' dottori uomini non bene atti all'ufficio d'insegnare, volle che nessuno potesse essere promosso a quel grado senza licenza dell'arcidiacono della cattedrale, il quale non dovea darla che dopo essersi convinto che il candidato n' era degno[112]. A Padova e nel maggior numero delle altre università, un tale diritto venne attribuito al vescovo, il quale perciò, sull'esempio di Parigi, dove il cancelliere del capitolo avea la sorveglianza sull'università, prese titolo di cancelliere o gran cancelliere dell'università[113].

---

facultatem illam ibi et ubique sibi tribuat. Verci, *Marca Trev.* 911. V. pure Renazzi I. 270 s. E però la bolla 1318 di Giov. XXII per l'università di Roma chiama il dottorato a dirittura licentia docendi. Ib. 266. Per questo a Padova fino al 1874, nelle promozioni solenni, il promotore diceva al candidato: Tibi cathedram assigno, in qua possis, pro tuo jure, docendi munus sustinere. Conf. anche Savigny § 80.

(111) Savigny § 84. Nella citata bolla di Giovanni XXII si ha che i dottori doveano essere esaminati da 4 ad minus magistris facultatis illius, tam regentibus quam non regentibus; e più sotto: sive actu legant, sive non. Ghirardacci racconta che persino una donna, Bitisia Gozzadini, dottoratasi in diritto civ. e can. leggesse a Bologna con gran concorso. Ma il Tiraboschi IV. p. 262 la dice una favola.

(112) 1219. Onorio III all'arcidiacono di Bologna: Cum saepe contingat, ut in civitate Bononie minus docti ad docendi regimen assumantur, duximus statuendum, ut nullus ulterius in civitate predicta ad docendi regimen assumatur, nisi a te obtenta licentia, examinatione praehabita diligenti. Savioli doc. 471 ex Sarti II p. 59. Conf. ib. doc. 763 e Savigny cit. § 83.

(113) Per Padova, v. Colle I. 92 ss. Gloria I. 370 e le bolle 1264 e 1346 in Dondi VII. 124, VIII. 86; v. inoltre il diploma a n. 110; il decreto di Carlo IV per la università di Lucca (*Mem. lucc.* IV. 1. 129), per Pisa Fabroni I. 77; le r. Costit. 20 agosto 1729 tit. VI per l'università di Torino, e Savigny § 83, 114, 123, 124. — A Roma papa Giovanni XXII attribuì quella facoltà al vicario pontificio in spiritualibus. Renazzi I. 93. — Invece, Carlo d'Angiò, sdegnato quod studii dignitas, que personas exigit scientiarum dogmatibus eruditas, ex insufficientium inconsultis promotionibus deturpatur, ordinava (1277) alle scuole di Napoli e di Salerno, ne aliquem in artibus et specialiter in medicinali scientia conventare presumant, absque mandato nostre celsitudinis speciali. *Arch. stor. it.* 1877 II. 13 e 14. — Ancora nel 1771 Maria Teresa conferma il vescovo di Pavia nella dignità di cancelliere perpetuo di quell'università, limitatamente però alla ricezione della formola di fede dai nuovi professori, del giuramento dai candidati per la laurea e per la collazione della medesima. *Memorie* ecc. II. 24. — A Padova, fu l'università stessa che stabilì che la laurea si désse dal vescovo. V. la citata bolla 1264 d'Urbano. Nel 1346 i rettori delle università pretesero d'intervenire negli esami pel conferimento del dottorato, ma, opponendovisi il vescovo, la cosa fu rimessa come ad arbitro in Jacopo da Carrara, il quale sentenziò che i rettori potessero intervenire, ma senza voto. Gloria, II. 2. 28.

Ed anche il diritto d'esaminare e promuovere fu tolto a poco a poco a tutti i dottori, riservandolo soltanto ad alcuni che venivano aggregati al collegio della facoltà, e per questo si domandavano dottori di collegio[114]. Il capo di questi collegi prendeva titolo di priore ed essi avevano, come ogni altro corpo, i proprî statuti che regolavano la composizione del collegio, la maniera di deliberare, il modo di conferire i gradi, le relative tasse e le altre cose e materie riguardanti il collegio[115].

Per ottenere il grado di dottore facean d'uopo sei od otto anni di studio[116] e varie prove. Consistevano queste nell'aver dato lezioni (ripetizioni) su qualche parte della scienza, ciò che si potea fare anche durante gli studi e dava titolo di baccelliere[117], o nell'aver sostenuto pubbliche dispute; quindi in lavori scritti e in due esami: dei quali

---

(114) A Bologna non v'erano ammessi che Bolognesi. Savigny § 78 e 85. V. per Napoli il privilegio 1428 di Giovanna II, in Grimaldi III. 551. — A Padova erano ammessi al collegio i dottori padovani ed anche i professori forestieri dimoranti in Padova, e gli uni e gli altri poi ne venivano esclusi se si allontanavano da Padova coll'animo di non ritornarvi, o se cessavano dall'insegnamento. Gloria. I. 374. s. II. 29 s. — Regol. 1724 dell'università di Torino. Gli aspiranti al grado di dottori di collegio doveano sottoporsi ad esperimenti (esami speciali) più severi e rigorosi di quelli pel dottorato comune, e doveano per tre anni dopo il dottorato argomentare nelle disputazioni, e assistere alle funzioni solenni della facoltà. Talora questo grado di dottore di collegio concedevasi anche senz'esami, per decreto reale. Duboin XVI. 682 ss.

(115) Ve n'hanno parecchi inediti nell'archivio dell'università di Padova. Tra essi ne ricordo quello del collegio doctorum utriusque iuris, di cui vi ha due codici, uno più antico del 1382 ed uno riformato nel 1569. La prima compilazione di questo statuto pare sia stata fatta nel 1349 (il codice riformato però ha due rubriche, che assegna l'una al 1343, l'altra al 1348), ed ebbe poi continue aggiunte. Nel codice più antico esse giungono fino al 1454. Nel codice riformato le norme sono distribuite in quattro libri. Ogni rubrica porta in testa il nome del priore sotto cui venne data. Il collegio constò dapprima di dodici membri, ed andò poi via via gradatamente crescendo fino ad ammetterne un numero indefinito. Statuto 1382 pubblicato dal Gloria negli *Atti dell'Istituto veneto* 1888 p. 355. ss. e stat. 1569 I. 10. V. anche Pramm. nap. 1 e 2 de scholaribus doctorandis. A Padova i collegi durarono fino al 1853.

(116) Sei anni pel diritto canonico, otto pel civile: così dapprima e a Bologna. Savigny § 79. A Padova erano in ambidue i casi sei anni (Statuto 1550. II. 24), che una legge veneta 1636 ridusse a 5. Stat. 1674 p. 91.

(117) Bolla di Giovanni XXII cit.: Nullum qui doctorari petierit in jure civili ad hujusmodi examinationem admittat, nisi qui ad minus 6 annis civilia jura audierit, et duobus saltem ex eis illa in aliquo studio generali, ac institutionum, vel duos digestorum vel codicis libros publice legerit: uno eorum saltem in romano Studio. — Pel diritto canonico bastavano 5 anni di studio e due d'insegnamento. — Stat. jurist. Pat. 1550 II. 24. Nullus admitti debeat ad examen in iure canonico vel civili, nisi semel repetierit, aut sub aliquo doctore disputa-

uno privato, che dicevasi *examen* e dava la licenza; l'altro pubblico, chiamato *conventus*, onde a coloro che lo avevano sostenuto davasi anche nome di *doctores conventati*. Nè questo onore ottenevasi senza spese di tasse, banchetti ed altre solennità [118].

Molte favole furono spacciate sull'origine dell'università bolognese [119]. Essa si spiega facilmente ripetendola dalla vicinanza di Ravenna, donde, secondo che narra Odofredo, sarebbe stata trasportata colà la scuola in uno coi libri delle leggi giustinianee [120]. Sfrondando la notizia del glossatore della parte leggendaria si può ritenere per vero che al decadere della scuola ravennate dovè sorgere quella bolognese [120a]. A che tempo propriamente questa abbia incominciato non si può precisare, come suol sempre accadere d'istituzioni che, per propria virtù, salgono da piccoli ed inavvertiti esordi a grande impor-

---

verit, vel saltem 30 legerit lectiones. — A Bologna non era necessario l'aver insegnato, ma l'aver ciò fatto abbreviava il numero degli anni. — Stat. jur. Bonon. l. 2 p. 40. Illos volumus baccalarios nuncupari, qui legendo prosecuti fuerint lectiones alicuius libri juris canonici vel civilis, vel legem aliquam seu decretalem repetierint publice cum oppositis et quaesitis. Savigny III. p. 658. Quali studi ed altre condizioni ci volessero a Napoli v. in Del Giudice cit. I. 265.

(118) Colle I. 104; Gloria II. 2. 29. 39 e 384; Savigny § 79, 82 e 107; per Parigi ib. 135; per Pisa Fabroni I. 476 ss. Dalle tasse erano esenti, come nelle altre corporazioni, i figli dei dottori, il rettore della rispettiva università ed altri cui venivano condonate. P. e. a Padova il collegio de' giuristi laureava gratuitamente ogni anno due studenti poveri. St. doct. utrius. jur. 1569 II. 7, 9, 10 e anche Accursio in Savigny § 87 b. — Quanto grandi fossero i dispendi pel dottorato mostra la decretale di papa Clemente V, la quale vieta che sorpassino 4000 lire tornesi. C. 2 Clem. *de magistr.* (5. 1). — A Padova, furono ridotte quelle spese nel 1460. Statuto cit. l. 1, II. 25. V. anche Stat. studii Bonon. in Savigny III p. 658 ss. — I promossi al dottorato, cioè all'esame pubblico, dovevano giurare se recepturos honorem doctoratus in civitate et studio paduano et non alibi, e inoltre quod in ipso publico examine non expendent ultra summam taxatam in concilio viennensi. Gloria, II. 2. 186. Per evitare tali spese si chiedeva talora di laurearsi privatamente senza veruna solennità: esempi in Gloria cit. II. 2, 94 e 103. — Sulle forme e spese de' dottorati e de' diplomi si veda pure Foglietti cit. 74 ss. — Prescrive inoltre 1428 la reg. Giovanna, che il dottorando non sia excomunicatus, infamis, aut de turpi vita et moribus, — aut illegittime natus, etiam si legitimatus auctoritate nostra. Pr. nap. 1 de scholar. doctor. cit. — Sulle prerogative del dottorato in genere V. P. Lenauderii, *De privilegiis doctor.* e Lodovico Bolognini in *Tract. J. J.* XVIII. p. 4 ss. 25 ss.

(119) V. su queste Savigny § 62. — Anche dello studio piacentino dice il Sigonio, che fu fondato da Ottone III nel 996, ma aggiunge provvidamente che il diploma andò perduto.

(120) Savigny § 59. V. anche Ficker cit. p. 121 e Fitting, *Jur. Schrift.* p. 111, *Anfange* 39 e Tamassia, *Bol.* 12.

(120*a*) Ferve lotta tra gli scrittori sulla continuità della tradizione e

tanza. Quando la si comincia a nominare essa è già celebre. Un tale onore lo deve al suo concittadino Irnerio, che sul finire del secolo undecimo o sul principiare del decimosecondo imprese a spiegarvi (la cronaca uspergense dice per invito della contessa Matilde) il *corpus juris* di Giustiniano; e appunto perchè è stato quegli che ha aperto nuova via ed ha fatto risplendere il lume della scienza legale, fu chiamato dai posteri *lucerna juris*[121].

Tutte le università che sorsero posteriormente, qual che si fosse la materia che vi veniva insegnata, si modellarono su quella di Bologna o su quella di Parigi[122]. L'ordinamento della prima fu seguitato in Italia, in Ispagna e nella Francia meridionale; quello della seconda ne' paesi del nord della Francia, in Inghilterra ed in Germania[123]. E molte se ne costituirono in breve in Italia e fuori; che oltre a quelle colonie di Bologna di cui abbia . o detto di sopra, e principi e comuni, gelosi dei vantaggi e del lustro che da quegli istituti derivavano alle città dove avevano stanza, diedero opera ormai nel corso del secolo decimoterzo ad erigerne nel proprio stato, sia chiamandovi quelli che esistevano altrove, come operò nel 1228 il comune di Vercelli coll'università di Padova[124], sia fondandone ex novo. Nel che fu primo tra tutti Federico II nel 1224, coll'aprire l'università di Napoli, la quale per altro non fu ordinata a corporazione, ma ebbe una costituzione affatto diversa da quella delle prime sorte spontaneamente[125].

---

scuola giuridica prebolognese e bolognese. La sostiene il Fitting, e la impugna il Conrat, *Die Epitome exactis regibus*, Berlino 1884, *Einleitung*. [La opinione prevalente è che la scuola di Bologna si rannoda per molteplici rapporti alle scuole anteriori, come anche a quella di Pavia; ma con ciò essa non perde nulla della sua originalità, perchè rappresenta pur sempre un nuovo e più alto indirizzo nel campo del giure. D-G.].

(121) Odofredus in Savigny cit. p. 427. Ma il Ficker § 493 non sa credere che tutto si deva ad un uomo; egli ritiene che la gloria di Bologna fosse apparecchiata da lungo tempo, e che molti vi avessero lavorato prima d'Irnerio, al cui nome si sia attribuito il merito di tutto un periodo. Su Irnerio e la sua patria Savigny IV. § 4 e gli autori ivi citati. Ad essi si aggiunge, senza aggiungere nulla di nuovo, Del Vecchio, *Irnerio e la sua scuola*, Pisa 1869. Ora anche Fitting cit. 89 ss.

(122) A Piacenza, Modena, Reggio e Pisa pare esistessero già sulla fine del secolo XII. Savigny § 113 e 124.

(123 Savigny § 59 e 144 (Monpellieri) e conf. § 149 e 150 (Orleans).

(124) V. Tiraboschi IV. 1. c. 3. § 10; Savigny § 116. Il documento si trova in Duboin IV. 1, Savigny III. p. 666. Il Vallauri p. 16 ed altri ritengono che lo studio esistesse a Vercelli già qualche tempo prima. Ma vi si oppone il Mandelli III. 8 ss.

(125) Huillard II. 452; Savigny § 120; Grimaldi II. 377 ss. — Altre città ch'ebbero Università v. in Savigny e Tiraboschi cit. — La fondazione del-

Affine poi di procurare ai titoli conferiti da queste nuove scuole quell'universale riconoscimento che le prime s'erano meritato col proprio valore, solevano impetrarsi dichiarazioni e privilegi dai papi e dagli imperatori [126].

E come le università vennero ad abbracciare tutte le facoltà e quindi a farsi assai costose, altre terre che non si sentivano da tanto, aprivano solo scuole dell'una o dell'altra facoltà [127], o almeno d'una data materia, come delle istitute o simili [128]. Ed altre ancora che non

---

l'università di Roma fu decretata nel 1265 da Carlo d'Angiò, come senatore della città, ed eseguita nel 1303 da Bonifacio VIII. Ma non era guari dissimile, quanto all'importanza scientifica, la scuola del palazzo apostolico, eretta già da Onorio III per la teologia, cui si aggiunse in breve lo studio del diritto, la quale sembra durata fin verso il termine del secolo XV. Renazzi, *Storia dell'università di Roma* I. 24-60; Gregorovius V. 599 ss.; Reumont II. 681; Del Giudice, *Cod. dipl. di Carlo I.* N. 24.

(126) V. i diplomi pontificio (1411) ed imperiale (1412) per l'università di Torino (*L. mun.* 451 ss.); i diplomi 1353 di Carlo IV per quella che si voleva erigere a Cividale del Friuli, 1361 per quella di Pavia, 1364 per lo studio di Firenze (Ughelli III. 203), il diploma di Federico il Bello per quello di Treviso (Verci, *Marca Trev.* 692); l'altro 1414 per Asti (Gorrini, *Il Comune astigiano*, p. 37 segg., Firenze 1884), la bolla 1389 di Bonifacio IX per Pavia (*Mem.* cit. doc. 4); e quelle per Gratz, per Quito ecc. Bullar. VIII. 563, 733 e passim. — Anche a Firenze quando (1348) si volle fondare l'università per ripopolar la città disertata dalla peste, si chiesero i privilegi al papa. Matt. Villani I. 8. Ancora nel 1605 e 1763 s'hanno simili bolle di Paolo V e di Clem. XIII per l'università di Cagliari. Editti, pregoni ecc. per la Sardegna I. 93. — 1343. Papa Benedetto concede a Verona studium generale in jure canonico, civili, medicina et artibus, in quo magistri doceant et audiant in facultatibus praelibatis, et in eisd. facultatibus magisterii titulo valeant idonei decorari. Ughelli V. 865. — Nel secolo XIV sostenevano i giureconsulti che le civitates solemnes potevano istituir cattedre (di legge), ma che la facultas doctorandi non permittitur nisi privilegio (imperiale o pontificio) concedatur. Baldus I. Dig. Denifle I. 428. — Alfonso il saggio nelle Siete Partidas 2. tit. 31, leg. 1, dice che lo Studio generale dev'esser stabilito *per mandado del papa o de emperador o del rey*, mentre uno Studio particolare può erigere *el prelado o consijo de algun lugar*.

(127) Stat. Veron. 1228 c. 186. Potestas teneatur dare operam quod unus bonus magister artis visicae (l. physicae) debeat venire ad civitatem Veronae et regere scolas in arte visica per totum annum, et usque ad 200 libras possit percipere pro suo salario a com. Ver. V. anche Datta II. 160. [Scuole di medicina furono in Torino prima dell'Università, dal 1360, ed in Fossano dal 1314. F. Gab.]. — 1376. Il marchese di Monferrato accordava alla città di Trino facoltà di conferire la laurea in chirurgia (Duboin v. XVI. 4); e nel 1559 Em. Filiberto concedeva a Nizza la facoltà di erigervi un collegio legale per gli studi e la laurea in queste materie. Ib. 5. Nel 1719 Vittorio Amedeo II, vedendo in questi collegi il primo e più grave ostacolo al desiderato risorgimento dell'università di Torino, li soppresse tutti. Duboin XIV. 7.

(128) Il dotto vescovo Lollini istituiva a Belluno al principio del sec. XVII una lettura di logica ed una d'istitute. Cicogna, *Iscrizioni* V. 26. Simile isti-

potevano osare nè questa cosa nè quella, assegnarono stipendi a quei cittadini che si recavano allo studio fuori di patria[129]; guidate da quello stesso sentimento che suggerì presto ai privati di por mano a pie fondazioni per venire in soccorso agli studenti bisognosi[130]. Ma il moltiplicarsi delle università non promosse sempre il sapere. La gara che s'impegnò naturalmente tra esse, col volger del tempo, si trasportò dal nobile campo della scienza a quello indecoroso de' bassi interessi, onde i gradi e i diplomi che le università concedevano non costituirono più una guarentigia del sapere, e i tribunali e le arti liberali finirono per riempirsi di gente incapace[131].

---

tuzione v'era a Como, e durò fino agli ultimi anni del secolo scorso. Simile a Milano, Formentini p. 224. Anche a Venezia s'avea insegnamento d'istitute, che intermesso per 60 anni, fu ristabilito nel 1765. Cicogna cit. IV. 512. La pramm. nap. 24 *de scholar. doctor.* (1737) riduce da cinque a tre gli anni di studio nella legge per quelli che vengono dalle province, « perchè sogliono studiare le istituzioni civili e canoniche nelle loro patrie ». Il maggior Consiglio a Venezia nel 1318: Cum de anno proxime praeterito ad istantiam — studentium in iure canoni — qui nec Bononie nec Padue morari audebant propter guerras et dissensiones civitatum ipsarum provisum fuisset — D. Uberto de Cesena doctori decretorum de libris 4 grossorum pro uno anno de salario, — et studentes multum se laudent de doctrina ipsius et sibi multum utile reputent hic esse ad studendum, si rinnova il salario per un altro anno. Gloria, *Mon.* n. 1120.

(129) Negli Statuti d'Osimo 1371 V. 1 sono assegnati dieci fiorini d'oro l'anno a quelli che, per lo studio delle leggi e della medicina, si trovano fuori della Marca anconitana, e cinque a quelli che nella Marca. Quelli invece che studiano arti liberali fuori abbiano sei fiorini, dentro tre: in compenso di che que' studenti siano obbligati a dare il loro parere o consiglio al Comune ogniqualvolta ne vengan richiesti. — Il comune di Catania, poi, assegnò (1391) sei oncie d'oro per anno a que' cittadini che studiavano fuori del regno, dicendo che ciò era stato ordinato anticamente per lettere regie; e il medesimo fece (1407) Siracusa a favore di Perello de Sardella. Gregorio, *Cons.* 19.

(130) V. il lascito 1234 del prevosto di Vercelli Giacomo di Carnario, in Vallauri p. 23. Alquanto più tardi sorsero anche i collegi. V. Colle I. 112, Gloria II. 103, Denifle I. 213.

(131) 1566. La città di Palermo si lagnava dell'ignoranza dei medici, per non fare gli studi soi ordinatamente, e per esser tanto largo e facile ad havere il dottorato in tutti i studi d'Italia. De Vio, *Privileg.* 440. — 1683. Rimostra la città di Catania, che dopo che è stata concessa un'università anche a Messina, los doctores de collegio de aquella, por la codicia de aprovechiarse de los emolumentos por las graduaciones, falseaban las fees — que los que se habian de graduar hubiessen estudiado por todo el curso en su universidad, y con ellas los graduavan, sin haver echo el curso, ni aun visto estudio; — de que se seguian que los doctores d'esta universidad, por no perder estos emolumentos, — graduavan tambien con fees falsas — todos los, — sin haver visto estudio etc. Pr. sic. 1 *de professor. et medic.* (III. 26). — 1695. Si toglie ogni valore ai gradi ottenuti fuori dell'università di Catania, di Salamanca, Valladolid e Alcalà, rispetto che ha manifestato l'esperienza gli inconvenienti cotanto

§ 61. *I primi maestri (glossatori) e le loro opere (a).*

La scuola di diritto romano fondata da Irnerio, quando incominciò a spiegare i libri di Giustiniano, non aveva che parte soltanto del *Corpus juris*, vale a dire le istituzioni, il digestum vetus e il novum e i primi nove libri del codice; ebbe ed aggiunse da poi l'infortiatum, i tre ultimi libri del codice e l'authenticum delle novelle, sostituito al Giuliano. Così attesta Odofredo, il quale, sebben posteriore di più di cent'anni, è la più antica autorità che ci resta su quest'argomento[1]. Intorno ai quali nomi vuolsi tener presente, come per tutto il medio evo (fosse avvenuto a caso o deliberatamente) il digesto si dividesse in tre parti: la prima (*digestum vetus*) terminava col titolo 2 del libro 24; la seconda incominciava col titolo 3 del libro 24 (*de divortio*) e andava fino al libro 39; col qual libro avea principio l'ultima parte. Una tal divisione secondo il maggior numero degli autori, i quali si

---

pregiudiziali, che ne risultano nell'ammettersi all'esercitio di dottori tali soggetti, nei quali ordinariamente accade non trovarsi quella sufficienza che si ricerca. Pr. 2 ib.

(*a*) Oltre le opere indicate nel § precedente e quelle del Diplovataccio, Panciroli, Sarti, ecc.: Pescatore, *Die Glossen des Irnerius*, Greifswald 1888 — Palmieri, *Appunti e documenti per la storia dei glossatori:* I. *Il* Formularium tabellionum *d'Irnerio*, Bologna 1893 — Fitting, Summa Codicis *des Irnerius*, Berlin 1894. — Lo stesso, Questiones de iuris subtilitatibus *des Irnerius*, Berlin 1894. — Lo stesso, *Die* Summa Codicis *und die* Questiones *des Irnerius* in *Zeitschr. der Sav. Stiftung f. RG.* XVII. 1895. — Lo stesso, *Die Institutionenglossen des Gualcausus*, Berlin 1891. — Patetta, *Delle opere recentemente attribuite ad Irnerio* e *della scuola di Roma* in *Bull. dell'Ist. di dir. romano* a. VIII, Roma 1895. — Lo stesso, *La* Summa Codicis *e le* Questiones *falsamente attribuite ad Irnerio* in *Studi Senesi* XIV, Torino 1897. — E. Besta, *L'opera d'Irnerio* 2 vol. Torino 1896. — Schupfer, *La scuola di Roma e la questione irneriana* in *Mem. dei Lincei*, Roma 1897. — La Mantia, *Su l'imitazione bizantina negli scritti dei glossatori*, in *Riv. ital. per le scienze giuridiche*, VIII, Roma 1889. — Wenk, *Magister Vacarius primus iuris romani in Anglia professor*, Lipsiae 1820. — Gandini, *Alberto da Gandino giureconsulto del secolo XII*, Modena 1885. — Buonamici, *I giureconsulti di Pisa al tempo della scuola bolognese*, Roma 1888. — Tourtoulon, *Placentino* I. 1896. — Tamassia, *De ordine iudiciorum*, op. inedita di Giov. Bassiano, Padova 1886. — Lo stesso, *Odofredo*, Bologna 1894. — I. Flach, *Études critiques sur l'histoire du droit rom. au m. âge avec textes inédits*, Paris 1890. — Chiappelli, *I mss. giuridici di Pistoia*, Bologna 1885. — Landsberg, *Die Glosse des Accursius u. ihre Lehre vom Eigenthum*, Leipzig 1883, I. Th. — V. per più ampie notizie la bibliografia a n. 63 del *Manuale* cit. di Schupfer.

(1) V. i passi in Savigny III. § 158.

attengono all'autorità d'Odofredo, sarebbe dipenduta dal modo e dal tempo in cui i glossatori vennero in possesso di detti libri. Conciossiachè la prima e la terza di queste parti, per essere le sole che avesse originariamente la scuola bolognese, si dissero *digestum vetus* e *novum*, che torna al medesimo come parte prima e seconda; a quella di mezzo poi fu dato nome d'*infortiatum*, per quanto asserisce Odofredo, perchè col ritrovamento della medesima si riempì la lacuna ch'era nel mezzo, e quindi si rinforzò o completò il corpo delle pandette[2]; ovvero, come pensano Hugo e Savigny, perchè questa parte di mezzo, che dev'essere stata mozza alla metà d'un periodo del frammento 82 *ad legem falcidiam* (35.2), fu rinforzata coll'aggiungervi quel che venìa dietro fino al libro 39, come si è detto, distaccandolo dal *digestum novum*, a cui originariamente apparteneva; e siccome questo brano esordiva colle parole *tres partes*, così a tutta la porzione di cui fu aumentato il libro di mezzo, fu dato nome di *tres partes*[3]. Ma altri pensano che la suddetta partizione sia più antica della scuola bolognese, e che non da questa nè fortuitamente dal modo e dal momento in cui le singole parti vennero in uso nella medesima, ma da altra banda e studiatamente ricevessero le loro proporzioni ed i nomi[4].

La raccolta poi delle novelle originali di Giustiniano, tradotte in latino quelle, ed erano di gran lunga le più, state pubblicate in greco, fu detta *authenticum* non, come sembrerebbe a prima giunta, in contrapposto alla compilazione di Giuliano, ma per indicare che quella, come la più recente, era la fonte che dovea avere il passo sopra tutte: così almeno la discorre il glossatore Giovanni Bassiano[5]. Delle 168 novelle che si trovano attualmente nel *Corpus juris*, Irnerio e la sua

---

(2) Supervenit Infortiatum, unde dixit Yrnerius, scientia nostra aucta et augmentata est.

(3) V. su tuttociò Savigny cit. § 159 ss. ed Eichhorn § 267 Anm. L'opinione di Odofredo (sebbene non si possa negare essere giusto quel che diceva Bartolo, che in quel caso il nuovo libro sarebbe dovuto dirsi Infortians e non Infortiatum), pare pur sempre la più probabile, riferendosi alle espresse dichiarazioni d'Irnerio.

(4) Puchta, *Institution.* § 148. Scheurl in *Zeitschr. f. RG.* XII, 143 ss. riferisce la divisione del dig. vetus e del novum al piano di studi ordinato da Giustiniano secondo la cost. Omnem. Così pure Tamassia, *Bologna*, p. 20 ss.

(5) Summa novell. Proem. Autenticum nominaretur, eo quod prae ceteris legum libris autorizabilis habeatur. Savigny § 182. Ma Hugo, *Geschichte* cit. p. 88, non ne è persuaso. E il Zachariae crede gli si desse questo nome appunto come a raccolta ufficiale e proprio quella mandata da Giustiniano in Italia. Gaudenzi, *Rapporti fra l'Italia e l'Impero orientale* 217.

scuola ne aveano avuto 134, ma le ridussero a 97, con omettere quelle che a loro avviso non avevano più pratica importanza: le 97 poi distribuirono in nove divisioni che chiamarono collazioni[6]. Queste nove collazioni si usava scrivere, insieme colle istituzioni e coi tre ultimi libri del codice, in unico libro, appellato *volumen parvum*, od anche per antonomasia *volumen* semplicemente[7].

Su ciascuna di queste parti del *corpus juris* si provava l'attività de' maestri, leggendole e commentandole o chiosandole, onde la loro scuola per circa 150 anni, cioè da Irnerio ad Accursio, prese nome di scuola de' glossatori. E quando il numero de' maestri fu cresciuto a sufficienza, si distribuirono tra loro le diverse parti; anzi, non bastando a ciascuna l'opera d'un solo nel corso d'un anno, divisero le singole tra due, leggendone uno la sua metà nelle ore mattutine, l'altro la sua nelle vespertine: ordine che s'invertiva nell'anno appresso[8].

E fa meraviglia come i glossatori, senza il soccorso della filologia e della storica erudizione, abbiano potuto così bene intendere i testi del diritto giustinianeo. L'interpretazione data da loro ai singoli passi è in generale esatta, e mirabile è la lor opera nel ricercare le analogie ed antinomie, come pure i tentativi di risolvere queste ultime; per modo che anche al giorno d'oggi non si sa di molte dare spiegazione migliore; il perchè non è ancora senza qualche utilità lo studio delle opere di que' vecchi maestri[9]. E degno d'imitazione è l'esempio che ci hanno lasciato, come fu durevole il frutto delle fatiche loro. Imperciocchè essi ebbero il merito non solo di richiamare il mondo allo studio del romano diritto, ma d'infondere in questo il soffio della vita, non restringendosi ad ammirare nel medesimo uno stupendo monumento dell'antichità nè proponendo di ricopiarlo servilmente in tutte le sue parti, ma ricercando i vincoli per cui esso si legava al lor tempo, e mostrandone l'applicabilità ai casi quotidiani; onde la scuola non divorziò dalla pratica, e prese origine quel movimento che fece del diritto giustinianeo il tipo della teoria ed il fondamento della legislazione di tutti i popoli civili: mentre poi i glossatori erano prin-

(6) Savigny § 183, 184.

(7) Ib. § 192.

(8) V. Stat. dell'università di Bologna e di Mompellieri in Savigny III. p. 655 e 683. Nello statuto di Padova quest'ordinamento non si trova più.

(9) Savigny IV. § 38, V. § 81-83; Warnkönig, *Encyclopädie* § 101. Sulla puerilità di certe osservazioni e spiegazioni de' glossatori v. Berriat s. Prix 288 ss.

cipalmente intesi all'interpretazione dei singoli passi, non perdettero di vista l'insieme.

Infatti il loro modo d'insegnare prese a poco a poco queste forme. Anzitutto davano un'idea generale (*summa*) del libro o titolo che prendevano a spiegare, le quali somme possono giustamente riguardarsi come le prime prove di lavori sistematici[10]; poi leggevano le singole leggi e le spiegavano; quindi presentavano il caso pratico di cui trattavasi in ciascheduna (*casum fingebant*); recavano i passi paralleli e scioglievano le antinomie; traean fuori dalla legge che avevano svolto le regole generali a cui per avventura si prestasse, regole che chiamavano broccarde; finalmente proponevano le *quaestiones*, vale a dire altri casi veri o finti che si potevano risolvere colla medesima legge[11]. Agli uditori era lecito recar in mezzo i loro dubbi e le loro obiezioni; il che tuttavolta era riservato principalmente ad alcune lezioni, mentre nelle altre non lo si usava[12]. Dovevano poi i professori, oltre all'insegnamento, sostenere pubbliche dispute cogli altri professori e cogli scolari sopra argomenti che venivano annunciati alcuni giorni prima. A queste dispute era assegnato un dato giorno della settimana in cui non v'erano lezioni, onde si dissero *quaestiones sabbathinae*, *dominicales*, *mercuriales*. Finita la disputa, il maestro aveva obbligo di mettere in iscritto la tesi e gli argomenti coi quali l'aveva sostenuta, e di consegnar questo scritto all'università[13].

---

(10) Da queste somme fu dato ai glossatori anche nome di Sommisti. Berriat 279.

(11) Savigny III. § 204 e i passi ivi citati. Broccarde si diressero anche le questioni involute e difficili. Il nome se ne deduce comunemente, ma con poca verisimiglianza, da Burcardo di Worms, il collettore di decretali; v. Savigny § 209. Secondo Zöpfl p. 117, il nome verrebbe da ciò, che Burcardo avrebbe compilato verso il 1100 una serie di simili aforismi legali. Altri, avendo riguardo al secondo degli accennati due sensi, deriva il nome dal greco βρόχος, *laccio*, onde vorrebbe dire questione capziosa. V. anche Savigny V. § 14 intorno alla broccarda d'Azzone.

(12) Savigny III. p. 555. — Lo stat. di Padova 1550 II. 10 prescriveva: Quilibet doctor cedulas proiectas ad cathedram quaestionem suae facultatis continentes, sine alterius laesione legere in scholis publice teneatur, et super iis, bona fide, et sine fraude scholaribus in scholis publice satisfacere illa die, vel proxima sequenti, prout ei fuerit divinitus inspiratum. At idem intelligimus esse statutum de dubiis, et quaestionibus scholaribus occurrentibus in lectione praesenti, vel proxima praecedenti.

(13) Ib. II. 11. Quilibet doctor vel scholaris, qui repetere voluerit, quaestiones seu conclusiones disputandas saltem per 10 dies antequam repeti vel disputari debeant, bidello generali in scriptis tradere teneatur, ut ipsas per

Quanto al testo del *corpus juris*, i glossatori cercarono anzi tutto di completarlo e di stabilirne la vera lezione, ciò che fecero confrontando tra loro i vari codici che possedevano [14]. Venne di qua la *vulgata* o *littera bononiensis*, che fu la lezione che venne accettata universalmente; perocchè il diritto romano fu accolto dal foro nel modo con cui lo spiegavano i glossatori, e solamente le parti per essi interpretate ebbero vigore di legge, d'onde l'adagio: *quidquid non agnoscit glossa, non agnoscit curia* [15]. E in vero non le chiosarono tutte, o perchè tutte non le avessero, come in parte si disse ed avvenne delle così dette *leges restitutae*, che furono scoperte nel secolo decimosesto; o perchè si riferissero a materie d'ordine politico, o ad altro che non poteva trovare più applicazione nelle mutate condizioni sociali; o finalmente che non le potessero intendere, come accadeva dei passi greci che non erano stati per anco voltati in latino. Aggiunsero poi al testo del codice, sotto nome d'autentiche, inserendole ai punti che sembravano lor più opportuni, estratti delle novelle giustinianee, e quindi anche leggi de' nuovi imperatori romano-germanici (v. § 65). Questa fatica è dovuta per la massima parte ad Irnerio [16].

All'opera di maestri i glossatori associarono eziandio quella di scrittori, incominciando, sul modello che ne aveva offerto già prima

---

scholas — legat et publicet. — Ea hora, qua disputandum erit, — nullus doctor, sive ordinarius, sive extraordinarius, intret scholas ad legendum, immo omnes doctores intersint disputationibus et circulis, et nullae disputationes fieri possint nisi diebus festivis, vel diebus jovis. — Quilibet doctores publice legentes circulos faciant a principio studii usque ad pascha, sub poena, singula die libre unius; — videlicet primo, quod ordinarii in secundo loco constituti sint primi ad arguendum contra tenentes primum locum, et similiter tertii possint arguere; — et si forte scholares vellent in ipsis circulis articulum vel quaestionem de lectione in medium proponere, ipsi doctores illam ventilare teneantur. Extraordinarii vero solum inter se disputent et alternis diebus. — Ib. 12. Statuimus, quod doctor disputans — quaestionem, argumenta et solutiones suas, prout melius poterit, recolliget et in scriptis det, — et infra 10 dies bidello mittere debeat generali. — V. anche Savigny III. § 100. 210 e app. IV. 9. Le questiones sabbathinae di Azzo e di Roffredo beneventano v. ib. V. § 15 e 76; le mercuriales di Giov. d'Andrea, ib. VI. § 39. Anche delle questioni furono fatte raccolte. Ib. § 90.

(14) Savigny III. § 168 ss. e v. VII. p. 82. Si trova che distinguevano la littera comunis dalla pisana.

(15) Landsberg, *Ueber die Entstehung der Regel:* Quidquid non agnoscit glossa, nec agnoscit forum. Bonn 1880. — Nei secoli XVI e XVII si tentò in Germania d'acquistar forza di legge anche ai testi (antichi e nuovi), non glossati, ma senza frutto. *Zeits. RG.* XV. 228.

(16) Savigny IV. 14 ss.

la scuola del diritto longobardico a Pavia[17], dalla glossa interlineare o spiegazione di singole voci, e procedendo successivamente alla glossa marginale, che interpretava o spiegava gl'interi passi. La quale, quando raggiunse tanta estensione da commentare tutta una parte, per es. un libro o un titolo del *corpus juris*, domandossi *apparatus*[18]. Scrissero inoltre, in corrispondenza alla loro attività nella scuola, somme, casi, dispute, questioni, broccardi ed anche formulari[19]. Vacario compose eziandio un manuale in nove libri de' passi più importanti estratti dai digesti e dal codice, che accompagnò di spiegazioni e glosse, in maniera che dallo studio di questo libro si potesse attingere sufficiente contezza del diritto romano, senza ricorrere ai cinque volumi che si adoperavano a Bologna, e così servire al comodo degli studiosi di minori fortune[20]. Finalmente altra delle operazioni dei glossatori fu il dare consigli ai privati o ai magistrati che ne li ricercavano, i quali consigli talvolta davano da soli, tal'altra in corpo[21]. Spesso poi coprivano anche pubblici uffici, e per l'una e per l'altra via accumulavano non tenue fortuna[22].

---

(17) V. § 13 e l'*Expositio* passim. — Savigny III § 207 ritiene che l'esempio sia stato preso dalla glossa della Bibbia: forse servì alla scuola pavese, questa poi alla bolognese. — Secondo Fitting, *Anfänge*, le glosse e la loro forma sono tradizione romana. V. anche Chiappelli, *La glossa pistoiese*. Torino 1885.

(18) Il primo lavoro di questa specie fu il commento di Bulgaro sul titolo delle pandette *de regulis juris*.

(19) Secondo l'attestazione di Odofredo, la prima *Summa* che venisse scritta fu quella di Rogerio sul *Codice*, continuata e completata da Piacentino, che poi ne fece una propria. Savigny IV § 65, 73 e 81. Il primo a comporre broccardi, a detta di Baldo, fu Pillio. Ib. 99. Il formulario attribuito ad Irnerio in 3 libri è stato pubblicato dal Palmieri nella *Bibliot. jurid. m. ae.* I. Bol. 1888.

(20) Robertus de Monte. Magister Vacarius, gente Longobardus, vir honestus et juris peritus, cum leges Romanas anno ab incarnatione Dom. MCXLIX in Anglia discipulos doceret, et multi tam nobiles quam pauperes ad eum causa discendi confluerent, suggestione pauperum, de Codice et Digesto excerptos novem libros composuit, qui sufficiunt ad omnes legum lites, quae in schola frequentari solent decidendas, si quis eos perfecte noverit. Per questo l'opera portava il titolo: *Liber ex universo enucleato jure exceptus et pauperibus praesertim destinatus*. Savigny IV. § 123 e 128.

(21) Savigny III. § 86 e 205-210, V. § 86-90. Conf. Stat. patav. a n. 12. Un quadro delle opere dei glossatori si trova in Savigny V. § 84.

(22) V. p. e. quella d'Accursio, che era di umili natali, in Savigny V. § 84. Similmente di Odofredo. Sarti I. p. 149. Il medesimo Accursio fu assessore del podestà di Bologna; Irnerio, i quattro dottori od altri compaiono qua e là come giudici. — Fra i senatori di Roma che il Vitale dice illustri giurecon-

Essendosi coll'andare del tempo per il continuato lavoro dei maestri grandemente moltiplicato il numero delle glosse, e reso difficile lo studiarle e per la loro quantità e perchè disseminate in tanti volumi, Accursio, nel secondo quarto del secolo decimoterzo ne compilò un' opera sola, cui si diede nome di glossa ordinaria o glossa magna. In essa egli raccolse le opinioni dei diversi maestri, prendendole non propriamente dalla glossa soltanto, ma eziandio dalle somme ed altri scritti dei glossatori, in particolare dalle loro controversie, ed indicando coll'iniziale del nome di ciascheduno l'autore da cui le toglieva: alle quali opinioni soggiunse qua e colà anche la propria. Nella scelta del materiale pel suo lavoro Accursio sembra aver preferito, non sempre con buon consiglio e vantaggio della scienza, le opinioni de' più antichi autori a quelle dei più recenti[23].

Del resto l'influenza della scuola del diritto longobardico sopra la bolognese si manifesta, oltre che nelle glosse, anche negli altri lavori e principalmente nella maniera di citare. Mentre, secondo la tradizione romana le citazioni erano fatte per numeri, la scuola pavese aveva preferito l'uso d'indicare la legge col riferirne la prima parola, e questo metodo prevalse anche fra i glossatori[24]. Si dica il medesimo della maniera concisa di dicotomizzare e, dividendo e suddividendo, ridurre come a schema le diverse specie aventi importanza giuridica, contenute in uno stesso concetto: nel che la somiglianza colla scuola pavese è tale e tanta, che ad orecchio per poco esercitato ne' suoi lavori, pare d'udire un brano dei maestri della medesima in leggendo le distinzioni dei bolognesi[25].

---

sulti, v'è 1494 Andrea Negusanzio, chiamato *doctor veritatis*, che scrisse tra l'altro un tractatum de iurisdictione capitaneorum generalium comitatus Fani. Vitale 485 ex Mittarelli de literatur. Faventinorum p. 126. — Amedeus de Justinis e civitate Castelli jurisconsultus eximius a. 1448 senator urbis, mirum de syndacatu opusculum elaboravit. Id. 419.

(23) Savigny V. § 91-101. Pare che Accursio sia morto nel 1258. Muratori, *SS.* IX. 133 e *Zeitschr. für RG.* XII. 316. — Sulle aggiunte de'suoi figli Francesco e Cervotto (glosse cervottine) v. ib. § 103-107. Gli scrittori de' secoli passati datano da Accursio una nuova scuola, che intitolano dal nome di lui, e conducono fino a Bartolo. V. Gravina I. c. 144, 155 e Berriat p. 282, 299. — Sul merito di Accursio v. *Landsberg* cit. p. 52 ss.

(24) Savigny III. § 197; Ficker III. 115.

(25) Confronta p. e. le distinzioni di Martino e d'Ugo in Savigny IV. p. 487, 488, 504 ss. con quelle dell'Expositio ad Roth. 189, Liut. 129, 148, Ahist. 5, Loth. 27, ecc. — Su quest'influenza della scuola de' lombardisti v. Merkel, *Gesch. des Lang. R.* § 3; Anschütz, nella *Critische Ueberschau* IV. 268 ss. e principalmente Ficker, *Forschungen* III. § 492.

§ 62. *Condizione della giurisprudenza dalla metà del secolo decimoterzo alla fine del decimoquinto.*

La glossa d'Accursio, di cui parlammo testè, ebbe una straordinaria fortuna; essa, agevolando lo studio, non solo fece dimenticare le opere de' precedenti maestri, sostituendosi in tutto a quelle, ma venne elevata a dirittura al valore di fonte, fatta essa medesima nelle scuole e nei libri oggetto di spiegazione e commenti[1], e in qualche statuto persino sancita siccome legge[2]. I suoi responsi venivano accolti ciecamente nei tribunali; e tanta era la sua autorità, che nel caso di contradizione tra essa e il testo del *corpus juris*, non si dubitava di preferirla al testo, dalla corrispondenza col quale unicamente avrebbe dovuto derivare la ragione del proprio valore[3]. Ne veniva di conseguenza che, anche nella scuola, le opinioni de' maestri si accettassero senza discuterle e approfondirle, che non si facesse che ripetere quanto era stato detto da altri commentatori[4], e che si finisse coll'abbandonare lo studio delle fonti, quello studio dalla cui esattezza e perseveranza erano derivati tutto il merito e tutta la gloria dei glossatori[5]. Se ciò è senza dubbio segno di quella decadenza ch'era inco-

(1) Pancirolus, *De claris leg. interpret.* II. 4. Qui post eos (Placentinum et Azonem) docuerunt, plus in glossis quam in iuribus interpretandis versari, et posteriores anteriorum scripta assectari et carpere coeperunt.

(2) Il Diplovataccio scriveva: Bononie est statutum, quod, deficientibus statutis et consuetudinibus, judex debeat judicare secundum jura romana, et glossas ordinarias Accursii approbatas per ipsum; e di Verona: extat statutum quod opinio Accursii tenenda sit. Savigny V. 297. Il medesimo racconta che qui pure venne decretato, che nelle antinomie tra due glosse d'Accursio avesse valore di legge l'opinione di Dino. Ib. 452. V. stat. Veron. 1450 II. 1.

(3) Raf. Fulgosio (1367-1427) in l. *si sit solutus*, C. *de action. et oblig.* diceva: Nostis quanta sit auctoritas glossatoris. Nonne heri dixit Cynus glossam timendam propter idolatriam per advocatos, significans quod, sicut antiqui adorabant idola pro Diis, ita advocati adorant glossatores pro Evangelistis. Volo enim pro me potius glossatorem quam textum; nam, si allego textum, statim dicunt advocati adversae partis et etiam judices: credis tu quod glossa non ita viderit illum textum sicut tu, et non ita bene intellexerit sicut tu. — Fuerunt enim glossatores maximae scientiae et auctoritatis viri. Heineccio, *Histor. jur. civ.* Argentor. 1765 p. 600 e Berriat p. 298.

(4) Un autore del secolo XV scriveva: Doctores moderni non glossant glossas, sed glossarum glossas, et in lecturis suis transponuntur jam dicta quod enim unus in una lege ponit, alius ponit in alia per eadem verba. Sarti p. 139, Savigny, V. p. 299.

(5) Savigny, V. § 80. Pietro di Giacomo suggeriva agli avvocati, nello

minciata già ai tempi di Accursio, ciò pure non poteva che accrescerla. Ma altre cause ancora avevano contribuito a produrla ed a mantenerla. Le civili discordie, distruggendo la necessaria sicurezza e tranquillità degli animi, e lo spegnersi di quella libertà che è la migliore nutrice delle lettere e delle scienze, avevano fatto intiepidire l'amore a studi così vasti e faticosi. Nè era sprone sufficiente a superare le difficoltà dei medesimi l'onore del dottorato, il quale si faceva ormai troppo comune; e dovette perdere anche più di valore da quando nel secolo decimoquarto invalse il costume di conseguirlo, senza la frequenza a pubblici studi, e spesso anche senz'alcuna prova del proprio sapere, da conti palatini e da altri che avessero ottenuto dall'imperatore [6], e più tardi anche dai principi locali, la facoltà di concederlo [7].

---

studio della natura delle azioni, d'attenersi unicamente ad Azzo, e solo nelle materie della preterizione e del possesso, dove Azzo era troppo scarso, ricorrere alla glossa. Id. VI. § 12. E v'era il proverbio: Chi non ha Azzo, non vada a palazzo. — Il Panciroli nella vita d'Azzo scrive che a Verona e a Milano non può essere accettato nel collegio dei giuristi chi non ha la somma di Azzone.

(6) 1357. Carlo IV dà questo diritto a Fenzo Albertini da Prato e ai suoi discendenti. Ficker doc. 524. — 1681. Leopoldo crea Annibale de' Foscheri conte di Rovereto modenese, marchese di Castelnuovo in Dalmazia, e gli dà facoltà di legittimar bastardi, crear notai, giudici e doctores, tam in medicina et philosophia, quam in utroque jure, nec non licentiatos, baccalaureos et magistros in dictis facultatibus, — adhibitis tamen doctoribus eximiis de professione creandi ad minus tribus, qui doctorandum vel licentiandum examini subjiciant. — Qui doctoratus etc. insignibus a vobis donati, libere possint in omnibus civitatibus imperialibus et ubilibet terrarum legendi, docendi, cathedram adscendendi, disputandi, consulendi, advocandi et ceteros actus doctorales exercere. Lunig, II. 497. La medesima facoltà è conceduta (1704) da Leopoldo ai marchesi del Vasto (ib. 670); e la esercitano (1737) quelli di Del Carretto. Vallauri p. 445. V. anche Ficker § 263. — Pio V (1568) dice che costoro quamplurimos, tam jure civili, quam canonico et theologia, nullo examine, indoctos et inhabiles doctores creabant, per cui, huiusmodi scandalis obviare volentes, — omnia facultates et indulta eisdem comitibus, ac etiam quibusvis officialium rom. curiae collegiis concessa ad doctoratus gradus promovendi — perpetuo revocamus. *Bull.* VIII. 673. Anche le Cost. moden. 1771 III. 6. 3 dichiarano di nessun valore i diplomi de' conti palatini e simili. — Lo Stat. degli artisti di Padova II. 30 prescrive, che un tal dottorato non possa conferirsi che alla presenza del rettore, il quale dee fare due interrogazioni al candidato: inoltre si devono pagare le solite tasse come nella promozione ordinaria. E lo stat. de' giuristi 1550 l. 2 ordina che non si possa affidare insegnamento a dottorati per privilegium, sed (tantum) in gymnasio publico. — Nel 1566, il governo spagnuolo, sulle rimostranze di Palermo (§ 60 n. ult.), si vede indotto a ristabilire per l'esercizio della medicina le disposizioni di Federico II (Const. III. 34). De Vio 440.

(7) Eman. Filiberto concesse (1566) questo diritto ai collegi di Mondovì; il

Ciò toglieva naturalmente importanza alle università e doveva necessariamente farne scemare il concorso[8]; la qual cosa avveniva eziandio pel motivo, ch'era venuta meno la valentia e la fama degli insegnanti. In fatto, cresciute in gran numero le scuole, non era agevole avere uomini segnalati per ogni maniera, e noi abbiam già veduto che fu d'uopo affidarne qualcuna agli stessi scolari. Di più si prese a risguardare le università come istituti municipali e a dar le cattedre unicamente ai cittadini, mentre in qualche luogo originariamente n' erano stati esclusi[9]. Anzi vi furono persino cattedre che erano diventate il retaggio di date famiglie[10]. Come poi tutto subordinavasi alla politica, così anche i maestri dovevano essere del partito dominante, e, se v'era tregua fra i partiti, bisognava sortirli in numero eguale da questo e da quello[11]. Più leggermente ancora procedevasi nel distribuire tra i professori i vari insegnamenti, che non erano rimessi più, come un tempo, alla libera loro scelta, ma venivano imposti dal governo senza curarsi gran fatto della particolare inclinazione ed attitudine di ciascheduno[12].

---

medesimo diritto ebbero quelli di Cuneo e Nizza, fino a che Vitt. Amedeo II nel 1719 revocò tutte queste concessioni. Vallauri p. 185, 326, 352.

(8) La storia miscel. dice all'anno 1481: Per cagione delle guerre circostanti credesi che gli studî di Firenze, Siena, Padova e Pavia si svieranno per tal modo, che quel di Bologna si rifermerà bene. Speriamo che non passerà natale, che qui avremo più di 500 scolari (che differenza da una volta!). Muratori, *Script.* XVIII. 641. — E Leone X (1513) scriveva: A pluribus citra annis adeo in illo (studio rom.) scolarium copia defecit, ut quandoque plures sint qui legant, quam qui audiant. Stat. Romae, add. p. 7.

(9) P. e. a Perugia, dove i lettori cittadini non potevano avere stipendio, del che fu fatta eccezione per Bartolo quando vi fu insignito della cittadinanza. Savigny, III. § 123, VI. § 48 e *Arch. giur.* VI. 102 ss. V. anche la matricola del 1339, ib. 501, in cui tutti i maestri son forestieri. Nel preferire i cittadini ai forestieri, v'era anche lo scopo del risparmio, essendo sempre stato costume di pagare più gli esteri. Talora i nazionali dovevano insegnare gratuitamente. V. Fabroni I. 133, 224 e conf. Foglietti p. 84 s.

(10) Savigny cit. § 78 e 109. Il medesimo avveniva nei collegi delle facoltà; ib. § 78, 85. — A Padova c'erano per due rami del diritto civile e per due del canonico, oltre le due principali (concurrentes) una terza cattedra riservata esclusivamente ai Padovani. Stat. jurist. 1550 II. 1 e Savigny § 109. — 1567. Eman. Filiberto, sopra ripetute istanze della città di Torino, dichiara che per l'insegnamento di quell'università, a parità di dottrina, preferirà sempre li cittadini agli altri. Duboin XVI. 146.

(11) Savioli III. 1. 423 ad an. 1269: Sei cittadini in quest'anno, tre di ciascuna fazione, salirono nelle nostre scuole all'onore del magistero.

(12) Savigny VI. § 4, 105 e la lettera di Decio in Fabroni I. 197. A Treviso 1314 lo si fa colla sorte. Verci, *Marca Trev.* 709. Il numero degl'inse-

Almeno fosse stato lecito scegliere quelle scuole dov'insegnavano i migliori maestri; ma neanche questo era dato. Chè, Federico II, per procacciar favore e studenti alla sua nuova università di Napoli proibì sotto gravi pene a quelli del regno di recarsi a studi in altre università[13]; il qual sistema venne a poco a poco imitandosi dagli altri stati, e a renderlo più efficace, negarono ogni valore ai diplomi conseguiti all'estero[14]. Nè la proibizione si restrinse agli studi in altro stato, ma si estese anche ad ogni altro insegnamento nello stato medesimo fuori delle scuole governative, la quale disposizione mirava principalmente ad impedire il sorgere di nuove università: il che, sebbene possa avere avuto delle buone ragioni, pure mostra come s'inframmettessero soverchiamente le pastoie dei governi, perchè potessero prosperare gli studi, e come nelle scuole stesse si guardasse più agl'interessi politici che non a quelli della scienza[15].

In qualunque luogo poi si studiasse, l'insegnamento aveva preso forme difettose. Tali erano le severe regole della dialettica, le quali

---

gnanti e gli stipendi di ciascheduno all'univ. di Pavia nel 1463 si leggono in Formentini p. 631 ss.

(13) Ut nullus scholaris, sub pena personarum et rerum, legendi causa exire audeat extra regnum, nec intra regnum aliquid addiscere alibi aut docere; et qui extra regnum sunt in scholis usque ad festum s. Michaelis proxim. revertantur. Huillard II. 452 e Savigny III. § 120. V. anche Const. Sic. a n. 15.

(14) Avendo Giovan Galeazzo Visconti rinnovato (1392), sub poena aeris et personae, il divieto stato dato già nel 1362 di studiare fuor di Pavia, Feltre assegna 50 lire picc. a' suoi cittadini che si recavano colà, e gli scolari di Belluno supplicano il duca che imponga il medesimo al loro comune. Verci, *Marca Trev.* 1961; Muratori, *Script.* XVI. 406; Osio I. 213. — Lo stesso nelle Const. mediol. 1541 p. 99. — Ducali ven. 1444 e 1458: Sub poena ducat. 500, et — non possint gaudere aliquo privilegio, praerogativa — quod doctoribus competeret, — nec sibi possit committi aliqua causa etc. La proibizione era stata data ancora nel 1407, tosto dopo l'acquisto di Padova. Verci, *Marca Trev.*. 2072. — Ugual proibizione diedero ai loro sudditi Amedeo VIII (1424) e Carlo Emanuele I nel 1620, ed ai Sardi Filippo II; per effetto della quale furono fondate le due università di Cagliari e Sassari. Stat. Taurini doc. 17; Borelli p. 552; Tola, *Cod. d. Sardi* II. 153 e 240. — Il medesimo decretava (1473) Firenze, ristabilendo lo studio di Pisa. Fabroni I. 415.

(15) V. n. 13 e Const. sic. III. 34. Nullus in medicina vel chirurgia, nisi apud Salernum vel Neapolim legat. — Cap. Rob. (1313 c.). Fecimus decretum, quod studium in utriusque juris scientiam in civitate Neapolitana vigeat, in ceteris regni locis — studiis in praedictis juris utriusque dogmatibus interdictis, excepto studio medicinae. Cap. p. 124. La cosa giunse a segno, che i baroni non riconoscevano nemmeno gli studi fatti nelle università del proprio principe. V. il decreto 1565 di Guidobaldo II d'Urbino.

rendevano inameno anzi pesante lo studio, e per le quali (inconveniente anche più grave) maestri e discepoli, tutti intenti a divisioni e suddivisioni, distinzioni, amplificazioni, limitazioni e simili figure, mentre correvano dietro ad una vuota forma, negligevano la sostanza[16]. Inoltre s'era introdotta una grande prolissità nella trattazione, badando per più mesi sopra un'unica legge; il perchè, non potendosi esaurire nel solito tempo l'intera materia, venne in uso di darne soltanto una piccola parte e rimettere il restante all'incertezza dello studio individuale[17]; oltre di che l'infinito numero d'opinioni addotte a sfoggio d'erudizione e le minime differenze tra le une e le altre finivano per lasciare gli uditori confusi anzichè istruiti[18]. Finalmente avveniva di frequente che i professori trascurassero l'insegnamento riguardato come cosa secondaria in mezzo alle occupazioni più alte e più lucrose cui, come si è veduto, li chiamava la fiducia dei

---

(16) Gravina I. c. 164; Savigny VI § 3; Berriat s. Prix p. 300. Il primo ad introdurre quel metodo pare sia stato quel Jacopo de Ravanis († 1206), cui seguitò il suo scolare Pietro da Bellapertica. V. Panciroli II. 24 e 54. E già Guglielmo d'Accorso, nei suoi casus sulle istituzioni, mette più studio a cercare in quante parti si possa dividere ogni titolo, che non a penetrare nell'intimo senso di esso. Savigny V. § 109 e 179 ss. V. ancora molto più tardi l'esempio del Farinaccio qui innanzi § 168 n. 33. Muratori, *Dei difetti della giurispr.* c. 5. — Le regole della dialettica sono contenute nel distico del Gribaldi: Premitto, scindo, summo, casumque figuro, Perlego, do causas, connoto objicio. V. Stintzing, *Geschichte*, I. 107 e Nani, *Matteo Gribaldi Moffa* in *Mem. dell'Accad. di Torino.*

(17) Savigny cit. § 116 e VI. § 4. L'Aretino, per addurre un esempio, lesse per ben due anni sul solo titolo de adquirenda hereditate. Ib. VI § 96. — Era sistema, come si può vedere dal piano di studî dato dal Decio a Pisa (ib. § 107); e probabilmente, come suol avvenire, chi esagerava maggiormente si stimava da più. Quanto alle conseguenze di questo falso metodo, dice lo statuto della università di Bologna, II. p. 35: per doctores non lecta per scolares, ut plurimum, negliguntur, et per consequens ignorantur.

(18) Pancirolus cit. Qui postea successerunt, latius vagati, pauciora sunt iura interpretati. Posteriores, dum in confutandis aliorum opinionibus et suis comprobandis — levia quaeque sectantur, unius legis interpretationem in menses producentes, vix finem inveniunt, et — saepe incertos et confusos auditores reliquunt. — Eo deventum est, ut hodie aliqui vix quinque iura singulo anno interpretentur, scio etiam aliquos, qui circa unius tituli rubricam duos menses insumpserunt. V. in Stobbe II. 31 provvedimenti dati contro questo disordine, il quale non aveva nemmeno il compenso del merito delle investigazioni. Cuiaccio dice di Bartolo e de' suoi discepoli, ch'erano verbosi in re facili, in difficili muti, in angusta diffusi. Berriat p. 313 e Gravina cit. Quanto alla mania delle citazioni e dell'erudizione ordinava ancora 1591 il governo spagnuolo ai professori di Pavia: in lectionibus, antiquis interpretibus contentos, a recentioribus cumulandis abstinere. *Memorie* ecc. doc. 22.

principi o dei proprî concittadini: precisamente come accade oggigiorno presso di noi [19].

Per queste cagioni, rese più efficaci dalla naturale inferiorità dei maestri, la giurisprudenza, che per opera della scuola bolognese s'era levata a tanto onore prima tra tutte le scienze nel corso del secolo decimosecondo, decadde rapidamente dalla metà del decimoterzo alla fine del decimoquinto, proprio nel momento del fiore dell'italiana letteratura. Nè valse a rattenerla e ad impedire questa rovina nelle scuole nemmeno lo stimolo dei *concurrentes*, cioè l'uso d'affidare il medesimo insegnamento a più maestri, impegnando tra loro una gara per superarsi nelle lezioni, e aggiungendovi inoltre l'obbligo di disputare pubblicamente l'uno contro l'altro: metodo che s'inventò appunto in questo tempo affine di recare, se fosse stato possibile, artificialmente negli studi quella vita che non avevano [20]. Non giovò meglio nemmeno la proibizione data ai professori d'esercitare l'avvocatura od altri uffici; la quale, mentre mirava a lasciar loro più tempo per attendere alla scuola, sottraeva loro di quella sociale importanza che avevano goduto anticamente, e metteva tra la teoria e la pratica una separazione che doveva necessariamente portare cattivi frutti [21].

I difetti della scuola non potevano a meno di far sentire la loro influenza eziandio negli scritti, i quali per mettersi al livello dell'età assunsero una forma casuistica, imprendendo a spiegare le fonti con una continuata serie di esempi (*casus*), che vennero anche uniti in raccolte [22].

---

(19) Stobbe II. 29; Fabroni I. 296. II. 11.

(20) Savigny III p. 293, 200. V. anche Stat. jur. patav. 1550 II. 1 e 9, § 60 n. e l'ordine prescritto da Fil. Decio a Pisa in Fabroni I. 122. A Bologna nel 1371, de' maestri di diritto canonico due leggevano le Decretali, due il Decreto, due il Sesto e le Clementine. Dei civilisti, cinque il Codice, tre l'Inforziato, tre il Volume. Theiner II. 517. Regole per la concorrenza, da cui traspaiono anche i disordini che occasionava, si hanno nello statuto dell'università di Arezzo. Savigny III app. 6. — I professori soffrivano a malincuore i concorrenti. V. Fabroni I. 188, tanto più naturalmente, che non si risparmiavano arti e mezzani per fare incetta di scolari; cosa che venne vietata a Pavia dal governo spagnuolo. *Memorie* ecc. doc. 20. — Sulle divisioni, le parti e lotte che occasionavano i concurrentes e i competitori v. Gabotto, *Giasone Maino* 126 s.

(21) Bolla di Leone X cit. Nullus dictorum doctorum advocationis, praeterquam domi si voluerit consulendo, aut aliud officium valeat exercere. — Stat. jur. Patav. 1550 II. 12. Doctor pro aliquo, nisi scholari, non audeat advocare.

(22) Savigny V. § 113, VI. § 5.

La parte dell'opera dei giureconsulti, ch'ebbe meno a soffrire dalle suddette cagioni e che rimase più vicina all'antica gloria fu la pratica[23]. Tuttavia essa pure aveva a superare di molte difficoltà, tra le quali gravissima era quella delle innumerevoli controversie sorte colle interpretazioni di tanti maestri. A torre di mezzo tale difficoltà, al principio del secolo decimoquinto, si cercò di stabilire una *communis opinio*, e dichiarossi esser dessa quella per cui si poteva addurre un maggior numero d'autori[24]: metodo meccanico che ricorda la famosa legge di Teodosio II e Valentiniano III pelle citazioni e una simile condizione di studi[25]. Pure non mancano nemmeno in quella povertà e depressione nomi riveriti, come Bartolo († 1357) e il suo scolaro Baldo († 1400), che ebbero grandissima autorità, e dal primo dei quali s'intitolò quinci la scuola de' giureconsulti fino ad Alciato: il qual Bartolo, non soltanto in questo frattempo, ma fino per entro al seicento ebbe l'onore d'essere letto e commentato dalle cattedre delle università, come se fosse altra delle fonti[26]. Meritano quindi d'essere nominati Alberico da Rosate († 1354); Paolo de Castro († 1441); i tre Socini, Mariano († 1467), suo figlio Bartolommeo e suo nipote Mariano; Bartolommeo Cepolla († 1477); Giason del Maino († 1519); Filippo Decio († 1535) ed altri cultori del diritto civile; Andrea d'Isernia († 1316), che si distinse nell'interpretazione dei libri de' feudi, onde fu detto *auriga in feudis;* Giovanni d'Andrea († 1348) che ebbe nome di *tuba et pater juris canonici*, insieme con molti altri maestri e scrittori di quest'ultima scienza[27]. E, non ostante

(23) Savigny, V. § 145, VI. § 6. -- Dal Re, *I precursori della nuova scuola* contro Stintzing osserva che i postglossatori ebbero il gran merito d'aver fondato il diritto pratico moderno. La decadenza dei loro lavori sta nella legge naturale, che ogni metodo scientifico condotto innanzi per certo tempo coi medesimi mezzi si esaurisce.

(24) Savigny VI. § 4; Warnkönig, *Encycloped.* p. 262. Contro la com. opin. poteva addursi la magis comm. Anton. M. Coratius, *De communi opinione* in *Tract. I. J.* XVIII. 225 t., e questionavasi quale si dovesse aver per tale.

(25) Per persuadersene basta leggere le regole che dà Diplovataccio sul modo di rilevare nella glossa l'opinione d'Accursio. Savigny, V. § 99.

(26) Ancora nella pramm. napol. 30 nov. 1616 (*de regim. studior.* 1) era prescritto, ci fosse una cattedra di *lectura textus glossae et Bartoli*, che esisteva anche nelle altre Università, come a Torino (1570), a Macerata (1610), e a Padova per istituzione del 1544. Foglietti 74; Vallauri cit. 207; Facciolati, *Fasti* III. 196 ss. Egualmente 1548 a Pavia. Stef. Solario era condotto ad lecturam summae Rolandinae (sul notariato). *Memorie* ecc. I. 78.

(27) Su questi scrittori v. Gravina l. I. c. 164 ss.; Tiraboschi V. 263 ss.;

il decadimento della giurisprudenza, gli uomini di legge erano pur sempre tenuti in grande onore; e però, mentre da un canto anche la nobiltà non isdegnava di darsi a questi studi, dall'altro son molti quei giureconsulti, i quali senz'altro titolo che quello della dottrina vennero chiamati ai più alti uffici delle città e dei governi[28].

§ 63. *Diffusione del diritto romano — Diritto comune.*

Dall'università di Bologna il diritto giustinianeo si diffuse per tutta quanta l'Europa, e vi acquistò una grandissima autorità, non solo nella scuola e nella teoria, ma eziandio nella vita. Sotto questo rispetto l'Europa si può dividere in due parti, una delle quali, che comprende l'Italia, la Francia, la Spagna e la Germania, accoglie il diritto romano e lo elabora col germanico, l'altra che è formata della Gran Brettagna e dei paesi Scandinavi, conserva puro il secondo[1]. Nel maggior numero poi dei paesi della prima parte, il romano diritto conseguì valore di legge nazionale.

Molte furono le cause che concorsero a produrre questo fatto. E vuol porsi in primo luogo l'opinione che del diritto giustinianeo diffondevano i glossatori medesimi, i quali, trasportandosi alla condizione politica dell'Europa nei bei tempi dell'impero romano, lo insegnavano come legge viva e d'universale autorità; onde tutte le nazioni avrebbero dovuto obbedirlo[2]: esso doveva essere il diritto comune a

---

Savigny vol. V. e VI. e Hugo cit. p. 176 ss. Le opinioni di Bartolo ebbero autorità di legge in Ispagna ed in Portogallo. Savigny VI. § 50.

(28) § 61 n. 22 e Vitale, *St. dipl. de' senat.* II. 434, 484, 487 ss. — I maestri di Pavia, come que' di Bologna si trovano regolarmente ne' giudizi imperiali. Della parte dei quattro dottori della dieta di Roncalia è stato detto al § 50. Più tardi (1529) scriveva Agrippa, *Ep.*, V. 65: Sola hac juris scientia duce, nec ulla alia, apud reges, apud imperatores, apud pontifices ad altissimum honoris, dignitatis, auctoritatis, gloriae divitiarumque fastigium conscendere potes. Stobbe I. 632. — Giason Del Maino è fatto cons. secreto del duca di Milano. Gabotto 154, ecc.

(1) Stein, *Gesch. des franz. Strafr.* 409. — Bracton, *De legib. et consuetudinib. Angliae:* pr. Cum fere in omnibus regionibus utantur legibus et jure scripto, sola Anglia usa est in suis finibus jure non scripto et consuetudine. V. anche Sohm, *Fränk.*

(2) Savigny III. § 33; Eichhorn § 269 s.; Zöpfl § 27 n. 7. — 1346, 13 febb. viene decretato a Firenze che, acciò neuno forestiere abbia cagione di dolersi che gli statuti dello ufficio della mercadantia siano contro alle leggi imperiali o ragione comune, la quale legge e ragione (dir. rom.) fue ordi-

tutte le genti cristiane, completando coll'unità della legge l'unità religiosa che aveva il suo centro nel pontificato e l'unità politica che avevalo nell'imperatore. Quell'opinione veniva accolta dagli uomini d'ogni paese, che accorrevano a Bologna attrattivi dall'alto grido di quella scuola[3], e dalla sociale importanza cui, come si è detto testè, apriva l'adito la scienza delle leggi; i quali, al loro ritorno, riportavano in patria la conoscenza della romana legislazione in un coi libri della medesima, e pieni di venerazione per essa e d'entusiasmo s'adoperavano a metterla in onore tra i proprî concittadini[4]. Ed era cosa agevole acquistarle proseliti, sia per riguardo al suo merito intrinseco al confronto colle rozze norme svoltesi dai diritti germanici, sia considerando il vantaggio di sostituir fonti scritte all'incertezza delle consuetudini. Quest'influenza che partiva da Bologna, crebbe vie maggiormente, quando vi s'aggiunse quella delle università che si vennero mano mano istituendo in altre città italiane, ed anche presso nazioni straniere[5], e trovò un alleato nell'interesse dei principi, i quali scorgevano nel diritto romano un mezzo efficacissimo di potere, ed erano perciò naturalmente inclinati a favorirne l'applicazione[6]. Ma anche i comuni ed i popoli vi trovavano la desiderata rispondenza ai bisogni del commercio che si era ravvivato, e alle tendenze del tempo

---

nata et facta, perchè s'osservasse per tucte maniere di genti generalmente, — a ciascuno forestieri — si observi in ciascuna corte — della città di Firenze expedite ragione, secondo leggi imperiali et ragione comune solamente. *B. lucch.* N. 324.

(3) Ancora nel 1461 Giov. Bysinger, disegnato professore di legge in Heidelberga, dovette dar promessa di studiare prima ancora un anno e mezzo in Italia. Stintzing, *Ulrich Zasius* p. 328 e Stobbe II. 10, il quale riferisce anche l'esempio di Fichard, che dopo d'essere stato avvocato e giudice, venne a studiare a Padova nel 1536.

(4) 1448. Rappresentava la città di Palermo, che antiquamenti li juristi chittadini, li quali vinianu di studiu, in primo annu erano creati judichi in la curti di lu preturi di la chitati. De Vio p. 318.

(5) Incominciò nel 1149 ad insegnarsi in Inghilterra (v. n. 56); quindi nel 1180 a Monpellieri da Placentino, e poco stante a Tolosa. In Germania la prima università fu quella di Praga (1348), e il primo ad insegnarvi diritto romano Uberto da Lampugnano (1380). Altrove, se non vi fu università, vi fu almeno un maestro di leggi (§ 60 n. 128). Così Placentino incominciò la sua carriera insegnando a Mantova. Savigny IV. 250.

(6) Sono celebri le parole dell'arciv. di Milano al Barbarossa a Roncaglia: Scias omne jus populi in condendis legibus tibi esse concessum; tua voluntas jus est, sicut dicitur: quod principi placuit legis habet vigorem. Inst. I. 2. § 6. V. anche la domanda d'Enrico VI ad Azzo e Lotario, a chi spettasse il mero impero, in Savigny IV. 182 s. e 385.

che mirava a spogliare della loro podestà i feudatari, a combattere la nobiltà e a fondare la civile eguaglianza. E come si era ancor lungi dall'avere un giusto concetto sulla natura del diritto e de' suoi rapporti colla nazionalità e civiltà d'ogni popolo, così non vedevasi alcuna difficoltà a sostituire il romano al patrio, riguardandolo come il tipo d'ogni diritto, alla stessa maniera che si riguardavano i classici greci e latini come la fonte d'ogni coltura[7]. Oltre di che quel diritto era stato in uso per tutto il medio evo; laonde non si trattava di dargli un'autorità che non avesse per anco, ma solamente di allargargliela, mettendolo in luogo delle leggi personali, coll'accordargli valore anche per le nazioni che fino allora aveano seguitato altra legge; e di sostituire una fonte migliore agl'imperfetti compendi, quali erano principalmente il Breviario e il Giuliano, su cui si soleva apprendere ed applicare, o alla consuetudine che n'era sopravvissuta alla pratica antica. La stessa chiesa ed il clero, che avevano potentemente contribuito a mantenere in vita il romano diritto nei regni barbarici, come ne fanno fede gli atti dei processi e le collezioni delle fonti ecclesiastiche, continuavano a servirsene, e gli aprivano il passo nella scuola e ne' tribunali per mezzo del diritto canonico[8]; i maestri e chiosatori del quale avevano sull'universale valore della legislazione romana opinioni affatto eguali a quelle de' maestri di diritto romano[9]. Che se Onorio III (1219) ne vietò lo studio agli ecclesiastici[10] e l'insegna-

(7) Stobbe I. 640.

(8) V. § 10 n. 5 e Maassen, *Ueber eine lex rom. canonice compta*, Sitz. Ber. dell'Acc. vienn. cl. fil. st. XXXV. — Il vescovo Bonizone nel sec. XI deplorava i giudici barbari ac inliterati, leges penitus ignorantes. Savigny VII. 14. S. Bernardo, *De Consider.* l. 2, scriveva a papa Eugenio III: quotidie perstrepunt in tuo palatio leges — Justiniani (Borgia II. 394). — In Inghilterra pare sia stato l'arcivescovo di Cantorbery, Teobaldo, ad introdurre libri e maestri di diritto romano. V. Savigny IV. § 124.

(9) Huguccio ad Decret. c. 12 dist. 1. Hoc iure qui subsunt imperio astringuntur. Sed quid de Francis et Anglicis, et aliis ultramontanis, numquid ligantur legibus romanis? Resp. Utique, quia subesse debent romano imperio, nam unus imperator in orbe. — Item saltem ratione pontificis subsunt romano imperio, omnes enim christiani subsunt apostolico, et ideo omnes tenentur vivere secundum leges romanas, saltem quas approbat ecclesia. Maassen nei *Sitzungsber.* cit. XXIV. 79. La glossa alle parole «non utuntur» della decretale *Super specula* dice: Cum tamen ab omnibus debeant observari leges romanae, et licet ab omnibus de facto non serventur, quia non subsunt imperatori, de iure tamen debent subesse.

(10) C. 10 Ne clerici etc. (3. 50). Il divieto comprende i regolari, clericos personatus habentes, nec non presbyteros. V. anche Phillips, *K. R.* I. 688. Alessandro III aveva vietato ai regolari d'abbandonare i loro chiostri per

mento nell'università di Parigi e ne' luoghi vicini, non fu per sottrargli autorità, ma solamente per non divertire le menti e gli animi dallo studio della teologia e del diritto canonico[11]: che anzi Innocenzo IV volle venisse insegnato nella scuola medesima del palazzo apostolico[12].

Le suddette cause operavano massime in Italia. Qui l'uso del diritto romano, che del tutto non era venuto mai meno, si andava facendo via via più frequente[13], ed estendeva ormai il suo impero anche sui discendenti de' conquistatori barbarici; dappoichè gli stessi interpreti del diritto longobardico già da lungo mettevano al disopra di tutte le altre leggi la romana, considerandola come una legge universale, che doveva trovare applicazione ogni qual volta mancassero le particolari[14]. Essa veniva citata da' concilî e dai re[15], e tanta era

---

andare ad insegnare leges vel phisicam. Ib. c. 3. — La proibizione ai monaci e ai canonici regolari in Francia datava dal concilio di Reims 1131. Fitting, *Ueber die Heimat des Brachyl.* 33.

(11) V. su ciò Savigny III. § 138 ss. Denifle, Pref. 24 e p. 696, 754 ss. e Marcel Fournier, *L'Église et le droit Romain au XIII siècle*, in *N. Revue* 1890 p. 80. 119. La proibizione (decr. *Super specula*) è motivata così: quia in Francia et nonnullis provinciis laici romanorum imperatorum legibus non utuntur, — ut plenius sacrae insistatur. C. 28 X *de privileg.* (5. 33). Nel 1254 Innocenzo IV colla bolla *Dolentes* estese quel divieto a tutta la Francia, Inghilterra, Scozia, Spagna ed Ungheria, ma senza effetto. Invece a Parigi il divieto venne osservato con rigore, e non fu tolto definitivamente che nel 1679.

(12) C. 2 in VI. *de privil.* (5. 7). Renazzi I. 27, 34 e M. Corboli-Bussi in Sclopis I. 309.

(13) Ficker III. p. 111, 112, 126-131. V. in particolare ib. doc. 67 e 92. La formola con cui si istituivano i giudici a Roma, a' tempi di Ottone III, secondo il Gregorovius III. 476, imponeva loro di giudicare giusta le leggi di Giustiniano. Il Giuliano si trova citato là stesso nel 1026: D. imp. Justinianus in 188ª capitulo prime partis novelle ita promulgavit; e nel 1057 tale vi assume un pupillo ad custodiendum et regendum usque ad 25 annum, sicut lex habet. Galletti, *Primicer.* 261, 269. Ugualmente ib. 1060 ib. 283. E v. ancora ib. p. 290, 296.

(14) V. § 44 n. 15 e 16.

(15) L. 1022. Nullus in omni gradu ecclesiae uxorem aut concubinam habere praesumat, nec in una domo cum muliere habitare; quod si fecerit, servata Justiniani aug. aequitate, curiae civitatis tradatur cuius est clericus. — E il concil. pavese di quell'anno, che ha data occasione alla legge, diceva: Secundum humanas leges ex longo factas et receptas; — nostris regulis et mundanis legibus. Pertz, *L.* II. 562 e 563. V. inoltre la l. 1047 d'Enrico I sul jusjurand. calumniae ib. 41, da cui risulta chiarissimo l'uso pratico del diritto romano, — e propriamente del Codice e del Giuliano. — Ottone di Frisinga, *De gest. Frid.* poi dice: Alia ibidem ex antiqua consuetudine manasse traditur justitia, ut principe Italiam intrante, cunctae vacare debeant dignitates et magistratus, ac ad ipsius nutum secundum scita legum jurisperitorum judicio universa tractari.

l'importanza di cui godeva, che ancor prima del sorgere della scuola bolognese non si era dimesso dal fare sulla medesima compilazioni ed altri lavori, alcuni de' quali sono venuti fino a noi. Che se testè venne dal Fitting mosso dubbio intorno alla patria del Brachilogo, il quale secondo lui sarebbe composto in Francia e propriamente ad Orleans [16], ci restano d'incontestata origine italiana altri scritti minori [17]. Ma in Italia altre circostanze ancora militavano in favore del diritto romano. In fatto esso vi era considerato diritto nazionale ed eredità dei maggiori; e singolarmente atto a farlo accettare era poi il momento in cui risorgeva, ch'era quello stesso in cui si destavano i comuni, o di poco posteriore. Ora, come con questi si erano risuscitate le memorie dell'antichità ed imitati gli ordinamenti di Roma, era natural cosa se ne accogliesse con trasporto anche il diritto; e forse fu effetto dei nuovi ordini politici la spinta data a questo studio. In breve poi ne venne tratto anche partito. Chè, siccome pel prevalere del sangue latino il maggior numero delle cause doveva decidersi colle norme romane, si chiamarono a sedere nei giudizî, prima in parte [18], poi per intero [19], uomini che le avessero studiate nelle univer-

(16) Fitting, *Ueber die Heimat* ecc. cit. Gli argomenti addotti da lui non generano che un certo grado di probabilità e non bastano a distruggere quelli che ponno dedursi e furono dedotti dal libro per attribuirlo all'Italia. V. gli autori cit. al § 60 n. 13. Il Fitting stesso dapprima lo credeva composto a Roma. *Ueber d. sog. Turiner Institutionenglosse und den sog. Brachylogus.* Halle 1870. A Orleans lo attribuisce anche Fournier, *Revue hist. de droit.*, XII. 1888, 391.

(17) Fitting, *Juristische Schriften* cit. p. 40, 84, 85. Ficker, *Forsch.* III. p. 117 ss. e *Sitzungsber.* cit. 632, pensa essere stata italiana, e probabilmente della scuola di Ravenna anche la prima compilazione delle *Petri exceptiones legum Romanarum*, pubblicate dal Savigny in appendice al vol. II della storia del dir. rom., le quali comunemente si ritengono scritte nel Delfinato. Conf. Stintzing, *Geschichte der populär. Literatur des röm. canon. R. in Deutschl.* p. 72 ss.

(18) Stat. Veron. 1228 c. 208. Pel civile, otto giudici che abbiano studiato tre anni, e sedici laici; pel criminale, due dotti e sei laici. Per lo Statuto di Firenze I. 4, almeno due dei quattro giudici del podestà dovevano essere dottori. V. anche § 42 n. 32. — 1316. Federico III a Palermo. Propter indistinctam electionem Iudicum qui pluries eligebantur Idiotae; eo praesertim quod Iudicibus Legistis, nulla gagia, seu solidi per Universitatem praedictam tribui consueverunt, Legistae, seu Iurisperiti ad electionem Iudicum accedere non curabant, ex quo nostris fidelibus Urbis ipsius debitae defectu justitiae damna resultabant non modica: provisum est, et Culmini nostro placet, quod anno quolibet statuantur et ordinentur per dictam Universitatem cum Bajulo duo Iurisperiti, vel Legistae, viri utique idonei, et sufficientes. Nec minus per Universitatem ipsam Iudex unus Appellationis anno quolibet debet ordinari, qui

sità. Con ciò si allargava sempre più l'applicazione del diritto giustinianeo; e la si allargò maggiormente ancora, allorquando si affidò a romanisti la compilazione o revisione degli statuti[20]. Qual meraviglia pertanto vedere le città fare a gara nel sostituire gl'istituti romani ai germanici[21], o dichiarare a dirittura di vivere a legge romana[22], tra le quali ultime vuol essere noverata anche Pisa[23]?

---

sit Legista, et quod cuilibet ipsorum uncias auri decem de pecunia Universitatis ipsius, anno quolibet largiantur: Bajulo quoque et aliis Iudicibus non Legistis nullis propterea solidis, vel stipendiis exhibendis, et quod Iudices ipsi Legistae eligantur anno quolibet per scarfias, ut in dicta civitate Messanae ordo hujusmodi observatur. De Vio, *Privilegia Panormi* p. 66. — Ma già molto prima si sente nei giudici la cognizione del diritto romano. Nel 1160 i consoli di Genova condannano tale a pagare all'arcivescovo la solita quota del grano importato per mare, cognoscentes — ex hac decima consuetudinem longevam, cuius non levis auctoritas est, cum et tractu longi temporis, et civium lege sit approbata, et in mores iam conversa, *Atti soc. lig.* II. 129.

(19) Stat. ant. Paduae 253 (ante 1236). Nullus iudex in officio eligatur, nisi steterit per 4 menses in civit. Pad. postquam venerit a scolis. — Ib. 254 (1265). Iudex aliquis non recipiatur in fratalia iudicum, nec aliquod officium habere possit, nisi probaverit se habere libros ordinarios, scilicet codicem, digestum vetus, et institutam ad minus, et nisi probaverit — quod per 6 annos continuos leges audierit, et in legibus studuerit. — Anche a Modena e a Siena i giudici che conduce seco il podestà devono essere giurisperiti (Muratori, *Ant. it.* IV. 79); e a Parma fu decretato c. 1250, che anche i giudici ed avvocati, che dava la città in aggiunta a quelli condotti dal podestà, avessero studiato legge per cinque anni. Stat. 1255 p. 20. — Nel 1448 domandava la città di Palermo: ki nixunu pocza concurriri a lu judicatu di la curti di lu preturi et di lu capitaniu ki non sia docturi di ligi, docturatu in li studii generali. R. Placet regiae maiestati. De Vio 319.

(20) Valsecchi, *De veter. pis. constit.* 198 scrive, che i redattori dello Stat. pisano furono romanisti. Nel 1229 Genova affidava la correzione del proprio statuto al prof. bolognese e suo podestà di quell'anno Jacopo di Baldovino, e Alberico da Rosate fu della giunta per la riforma dello statuto di Bergamo. Scrib. Annal. jan. h. a. e Savigny V. 104, VI. 127. È noto che lo statuto di Firenze fu opera dei g. c. Bartolomeo Volpi e Vincenzo de Castro; prima vi avea lavorato Giov. da Montegranaro. Bonaini, in *Arch. st. it.* 1855 1. 30; Salvetti, *Antiq. Florent.* La riforma 1494 dello stat. di Parma fu eseguita da cinque doctores jurisconsultus et 4 procuratores jurisperiti. — La giunta posta 1454 da Bologna per la riforma de' suoi statuti era composta principalmente di giureconsulti (Stat. cit. prol.); quella di Cuneo nel 1589 per intero. Duboin VI. 580. Un romanista era certamente quel giudice Andrea che compilò la prima parte delle consuetudini di Bari, e tale fu pure Bartolomeo da Capua che scrisse quelle di Napoli. Giannone 21. 7; Petroni, *Il testo delle consuet. baresi*, pref.

(21) S. Gemin. (1255) II. 19. Omnia matrimonia de cetero facienda in S. Gemin. vel curte fiant de jure romano et non aliter; et donatio propter numptias possit fieri tantum 25 libr. pis. et non plus. — Il Pecori nota che prima del 1233 il più de' matrimoni in S. Gem. facevasi more longob. Conf. § seg. n. 15.

(22) V. § 41 n. 8. — Nell'atto di Siena 1176 cit. al § 48 n. 116 soggiungono

Per questa maniera accadde che nel secolo duodecimo la legislazione di Giustiniano avesse ormai acquistato nell'alta e media Italia valore generale di diritto comune[24]; laonde non faceva mestieri farne dichiarazione o professione[25], e chi appoggiava le proprie pretese alla medesima, aveva *fundatam intentionem*, vale a dire non gli era d'uopo di somministrare la prova ch'essa fosse in vigore, incombendo invece l'obbligo di provare la propria asserzione a colui che ne impugnava l'autorità[26]. La qual cosa valeva non solo nel diritto civile ma eziandio nel penale[27], anzi persino nel diritto pubblico, principalmente che s'applicavano anche a questo, come fu notato altra volta, le massime del diritto privato[28]. Il perchè se qualche disposizione de' libri giustinianei non pareva adatta ai bisogni o alle condizioni del tempo, era mestieri che le leggi la esautorassero[29]. A spiegare agevolmente

---

in fine i consoli: Item professi sumus lege romana cum tota civitate vivere. — Stat. Cannobii 1211-1266, Cons. c. 36. Quod homines Cannobii et plebatus vivunt jure romano, et in parte secundum statuta. L'influenza de' romanisti è attestata da Odofredo, in Cod. l. *Cum multae* (5. 3). Sed, segnori, haec erant secundum consuetudinem Longobardorum; unde ut non habeat locum longobardorum jus in civitate ista, facimus jurare ita potestatem servare leges et rationes. Savigny II § 76 s.

(23) § 42 n. 35. V. anche Hegel II. 225.

(24) C. 1. in VI. *de praescriptionibus* (2. 13) a. 1298. Per questo scrive il feudista (L. Feud. II. 1.): Legum romanarum non est vilis auctoritas, sed non adeo vim suam extendunt, ut usum vincant aut mores. Strenuus autem legisperitus, sicubi casus emerserit qui consuetudine feudi non sit comprehensus, absque calumnia uti poterit lege scripta (cioè il dir. rom.). V. anche il dipl. di Federico I pei Genovesi a n. 45, e quello di Federico II. Huillard I. 869. — 1174. Tale a Padova testamentum nuncupativum *iure civili* facere decrevit: E in fine: hoc meum supremum iudicium *iure comuni* coram testibus a me declaratum, etc. Gloria, *Cod. dipl.* II. 1156.

(25) P. e. Cod. wang. 29 a. 1188.

(26) Stobbe II. 119.

(27) Const. march. ancon. IV. 55. Si quis amputaverit manum etc. Quamvis secundum jura legis Corneliae poena teneatur, tamen de benignitate in 200 florenos auri puniatur. — Ib. 64. Falsam monetam si quis cuderit, poena legali damnetur. Ugualmente pel privato carcere, rubarie, aggressioni ecc. — Stat. Novicomi c. 39 a. 1284 (sui borsaiuoli): serventur statuta et iura communia *L. mun.* II. 135. — Lo stat. ant. di Bergamo esclude quae in iure long. dicuntur de compositionibus maleficiorum si minus puniunt quam quae in iure rom. inveniuntur vel illis contradicunt. *L. mun.* II. 1937. — A Padova, un tale, accusando gli uccisori di suo padre, dice senz'altro: Profiteor deferre reos lege Cornelia de sicariis, e soggiunge: profiteor me perseveraturum in hac accusatione usque in finem. Gloria II. 828.

(28) V. § 49 n. 64. — 1581. C. Emanuele concede una fiera a Cuneo, così come la ragion comune dispone circa il privilegio delle fiere.

(29) Stat. Veron. 1228 c. 51. Solemnitates Novellarum Constitutionum ser-

questo grande rivolgimento nel diritto italiano di quel secolo, sembra essere stata inventata da scrittori più tardi, che non sapevano rendersene ragione, la favola del ritrovamento delle pandette in Amalfi, del dono fattone a Pisa, e della costituzione dell'imperatore Lotario, che ne ordinava il pubblico insegnamento, e che, aboliti i diritti germanici, dava universale valore al romano[30].

Gli avvenimenti intorno al diritto ai quali abbiamo assistito nell'Italia superiore, succedevano ad un di presso contemporaneamente nella meridionale, in cui non solo si era mantenuto in vita sotto gli Arabi e i Normanni il diritto giustinianeo, ma in qualche parte almeno assai probabilmente v'erano stati introdotti anche i Basilici[31]. Federico II aveva piantato a Napoli lo studio della legislazione romana, e riconosciutane l'autorità nelle sue costituzioni che le danno nome di diritto comune[32]; ed egual valore le attribuiscono in quel medesimo secolo gli statuti di diverse città di laggiù[33].

Pur tuttavolta non in ogni parte dell'alta o bassa Italia il diritto romano aveva conseguito tant'importanza, chè v' erano non poche eccezioni. Anche senza tener conto di quanto rimaneva ancora in piedi del sistema delle leggi personali (§ 41) e de' luoghi in cui non

---

vari non tenear in libelli oblationibus, satisdationibus, feriis, dilationibus, sportulis dandisque possessionibus.

(30) V. su ciò Savigny, *Gesch. des R. R.* c. 18. e Hegel cit. — Con quanta cura si custodisse a Pisa il prezioso codice delle pandette, mostra il Br. pis. Com. 1286 I. 64. Et cancellarii, cum duobus notariis cancellarie, debeant singulis tribus mensibus ire ad S. Petrum ad vincula, pro videndo et excutiendo diligenter volumina Pandectarum, et eis visis et excussis ibidem debeant collocare. — Per l'universale valore del diritto romano sostenevano i Giureconsulti che statuta omnia sunt stricti iuris. Damhouder, *De pupill. patrocin.* Tract. cit. VIII. P. II, p. 360 58. l. 3 § *lege verba* D. *de neg. gest.*

(31) P. e. nelle Calabrie. Gregorio, *Cons.* c. 11; La Mantia, *Storia della legislazione in Sicilia sotto i Romani, Goti, Bizantini e Musulmani* p. 266 ss. Cfr. Raff. Perla, *Del diritto romano giustin. nelle province meridionali d'Italia prima delle assise normanne*, Napoli 1885; Fr. Brandileone, *Il diritto bizantino nell'Italia meridionale dall'VIII al XII secolo*, in *Arch. giur.* XXXVI, 1886.

(32) Const. sic. I. 24, 29, 53, 96; II. 19, 21, 24; III. 23 ecc. Ib. II. 40 le leggi romane sono domandate antiquae leges e considerate in vigore. Per questo diceva Andrea d'Isernia: Quod illi, qui vivunt iure Francorum, non iudicantur legibus Longobardorum, sed legibus Romanorum. Afflict. in *Const. Sic.* I. 60. 7.

(33) Cons. civit. Amalphae 1274 c. 6. V. pure le Cons. di Bari del giudice Andrea rub. 5, scritte sotto Carlo I d'Angiò; e quelle di Napoli del 1306. p. e. Cons. *Filiusfamil.*

si conosceva che il diritto longabardico (v. § seg.), v'ebbero anche in Italia territori dove il romano non aveva forza di legge, ma tutt'al più un'autorità dottrinale. A questo modo stavano le cose nel ducato d'Aosta[34], a Venezia e in qualche altra città[35].

Ed anche nei territori dove era stato accolto quel diritto non era l'unica fonte da cui si desumessero le norme dei rapporti giuridici; esso era soltanto la più generale. Ma altre concorrevano insieme con lui, ed erano la consuetudine e le leggi locali; onde tutte e tre queste fonti volevano essere rispettate, e a' giudici è sempre fatto comandamento di sentenziare « *secundum leges, bonos mores et statuta* »[36]. Anzi la consuetudine e le leggi locali avevano la precedenza sopra il diritto romano. Fra loro poi veniva in primo luogo la legge locale, mancando la quale si aveva ricorso alla consuetudine; e quando faceva difetto e questa e quella, prendevansi a guida le leggi di Giustiniano[37].

---

(34) Negli stat. d'Amedeo VIII pr. si legge: Salvis consuetudinibus nostrorum ducatus Augustae et patriae Vaudi, qui non jure scripto sed consuetudine reguntur. Per questo nelle Coutum. VI. 7. 3 è detto que pour les autre cas non compris en ces livres, ils demeureront à la disposition des anciens stils. usages et reglemens du Duché. V. anche l'istanza degli stati 1551 in Bollati. *Comit.*, II, 1297.

(35) V. § 42 n. 18. — Il cardinale Agostino Valier scrive: Fuerunt qui dicerent jus civile Romanorum a Venetiis omnino rejectum, ut ea ratione libertatem stabilirent. Probati historici scripserunt, id potissimum eo consilio esse factum, ne temporis jactura fieret, et ne causidicis insulae implerentur. Foscarini. *Letteratura veneziana* in principio. Ugualmente a Ragusa. Zanella, *Delle ipoteche in Dalmazia* p. 152. — Anche per lo stat. di Sassari 1316 l. 1, sembrerebbe che non avesse vigore in quella città, essendovi ordinato che justithia azes facher ad toctu mannos et pizinnos secundu sos capitulos dessa dicta terra, et usansas longamente observadas, et secundu qui aet esser judicatu et sententiatu per icussos, que a ciò sun over aen esser deputatos; sebbene non possa dubitarsi, e pei documenti dei secoli XII e XIII, e per la carta de Logu, che il diritto romano non fosse riconosciuto nell'isola di Sardegna. Così 1192 Pietro d'Arborea promette di far giustizia ai Genovesi secundum leges romanas, et bonos usus terrae meae. *M. h. p., Ch.* II. 1653.

(36) Stat. Verona 1228 c. 169.

(37) Br. curiae novae. Hec faciam sicut michi videbitur faciendum per constitutum legis, et per legem romanam, ubi constitutum non est, et per bonum usum que civitas pisana retinuit. — Stat. consul. cuman. 1. Definiam secundum statuta civitatis Cumarum, et deficientibus ipsis statutis, secundum usus et bonos mores eiusdem civitatis approbatos, et his deficientibus, secundum leges et iura. — Stat. Parm. 1255. 2. Secundum jus et rationem, et bonum usum et consuetudinem, et statuta civitatis. — Stat. Epored. Secundum statuta, et in defectu statutorum, secundum leges, et iura comunia, et bonas consuetudines civitatis. *L. mun.* I. 1108. — Trieste Stat. 1350 prol. Secondo lo statuto e consuetudines approbatas, quibus cessantibus, secundum jus comune et leges scriptas; e

Senonchè i dotti, per effetto della venerazione che professavano a queste, erano avversi al diritto locale. Essi risguardavano il romano come il primitivo, cui l'altro si fosse sostituito, e quindi largheggiavano in favorir quello a spese di questo[38], difficultandone l'applicazione[39], e sforzandosi di ridurlo colla loro interpretazione a principî romani[40]: anzi si adoperavano a soppiantarlo come contrario alla ragione ed alla giustizia, ogniqualvolta contradiceva al diritto romano[41]. Finalmente applicarono nomi e concetti antichi ad istituzioni

lo Stat. 1550. I. 1. Judices justitiam administrent secundum statutorum praesentium formam, et illis deficientibus secundum iura canonica et imperialia. *C. D. I.* — Stat. Collalti 9: vicarius justitiam ministret secundum formam juris consuetudinarii et ordinamentorum nostrorum, et illis deficientibus, secundum jus comune. — Stat. Brix. 1313 I. 3. ubi predicta (statuta provisiones etc.) non haberent locum, observabo iura comunia. Stat. Vicent. p. 9: Et si statutum legi contrarium reperiatur, statutum tenear observare. — Stat. Rom. 1580 I. 42. Inter cives et districtuales serventur urbis statuta, et, ubi statuta non disponunt, jus civile; et ubi jus civile deficit, ad sanctos canones recurratur.

(38) Afflictus in *Const. Sicul.* p. 14. 1. Quaerit And. (Andreas Iserniae) utrum leges Romanorum sint servandae in regno? et breviter concludit quod leges Romanorum, conditae antequam regnum fuisset per imperatorem Constantinum donatum romanae ecclesiae, — sunt servandae, nam transivit regnum in ecclesiam et reges cum suis legibus. — Stat. Casal. § 1. Il podestà giudicherà e governerà secundum statuta comunis Cassallis; defficientibus statutis, secundum jura romana, legibus romanis defficientibus, secundum bonas aconsuetudines diu obtentas longo et tempore in Cassalli.

(39) Ciò si faceva in due modi: coll'esigerne prove, e col dichiararlo di stretta interpretazione (*stricti iuris*). Napodan. ad *Cons. Neapol.* proem. N. 22, sulla questione se sia necessario addurre e provare lo statuto dice: Cum (consuetudines) sint facti et in facto consistant, videntur ponendae, — (quia) etiam scriptae (consuetudines) continent factum ex quo eliciuntur. — Ed il De Rosa ib. N. 102: Consuetudines (neapolitanae) sunt stricti juris, et sic stricte intelligendae; Napodan. in *Cons.* Si quis emit N. 7; et in *Cons.* Si quis vel si qua N. 182. — E similmente ib. 20. Statutum in successione ab intestato aliter disponens, quam jure communi cautum est, nunquam extenditur ad bona sita, extra territorium statuentis. Il medesimo aveva sostenuto Alberico de Rosate *De statutis* l. 1 q. 2 c. 3. V. anche § 172 n. 32. — Francesco III di Modena nel promulgare le sue costituzioni del 1771 ordina, che non si possa loro dare stretta interpretazione e la meno lesiva del gius comune, siccome hanno finora preteso — molti giureconsulti verso le stesse sanzioni dei principi, dai quali soltanto emana il vigore della legislazione.

(40) Valsecchi, *De veterib. pis. const.* p. 24 dice, che le note di tutti gli interpreti eo tendunt, ut pisana constituta legibus Justiniani consentanea ostendant. — Il medesimo rinfaccia al Napodano, rispetto alle consuet. napolitane, il Pecchia, *Storia civile e politica del regno di Napoli* l. 2 c. 27 § 3.

(41) Napodano cit. in Cons. Si quis vel si qua N. 181 ss. Nunquam legimus aliquam legem exhaeredare patrem sine causa de bonis filii, et hoc si esset, haec lex municipalis esset crudelior legibus omnibus. — Iste consuetudines fuerunt factae sub censura aequitatis et rationis; quae autem aequitas seu ratio

moderne[42], costringendole ad assumere forme romane e sottoponendole per forza a disposizioni romane[43]: in una parola si ripetè un'altra volta quello ch'era avvenuto vari secoli prima, come abbiamo veduto a suo luogo, nella scuola pavese (§ 44).

Il medesimo, ed anche più largamente per la maggior diversità del diritto locale, accadde non guari dopo in Germania[44], dove la legislazione di Giustiniano ebbe le stesse sorti che aveva avuto in Italia. Se l'Italia era stata la patria del romano diritto, esso non si teneva più in conto di straniero neanche in Germania, dacchè era diventata la sede del nuovo impero, che si considerava una continuazione dell'antico; laonde agli occhi degli imperatori non si contenevano in quello che norme dei loro predecessori, delle quali non era punto venuto meno il valore[45]. Ne favorirono pertanto l'introduzione nella pratica e l'applicazione nei tribunali, segnatamente col mettervi giudici periti nel medesimo; e sebbene incontrassero non lieve opposizione nel popolo, al cui senso giuridico ed ordine processuale le nuove norme contraddicevano[46], e però dessero luogo a forti lamentanze e proteste[47], pure trionfarono. E prima, cioè a partire dallo scorcio del secolo decimoterzo, ne' paesi del mezzodì, come quelli ne' quali la

---

esset offendere miserationis rationem, sanguinis honorem — et caetera quae dicta sunt? — Ratione pietatis in hac consuetudine recedendum est a proprietate verborum, cioè dalla disposizione della medesima. — V. anche Alb. de Rosate cit. q. 7 e 47.

(42) L'Afflitto scrive Const. sic. III. 17. 22: Vassallus non aequiparatur servo, — bene tamen dicta in libertis adaptantur vassallis, ut dicit Jacobus de Ardizone in Summa; — sed Andreas dicit quod vassallus et libertus habent se ut excedentia et excessa, licet in pluribus assimiletur vassallus liberto. V. anche § 95 n. 41, § 121 n. 17.

(43) V. § 148 n. 18. Cfr. L. Chiappelli, *La polemica contro i legisti dei secoli* 14-16, in *Arch. giur.* 1881, fasc. 4.

(44) Stobbe II. 115-124; Eichhorn, *Deut. R. R. Gesch.* § 444.

(45) 1165. Frider. Nos praedecessorum nostr. divor. imperatorum magni Constantini, Justiniani et Valentiniani, nec non Karoli et Ludovici vestigiis inhaerentes. Pertz, *Leges* II. 138. E Massimiliano I (1495): Wayland Kais. Justinianus, unser vorfahr am reich, löblicher Gedechtnüss, männiglich zu halten ernstlich ermahnt und strenglich gebotten hat. — 1191. Federico I concede ai Genovesi che da per tutto secundum leges *nostras* romanas, et bonas consuetudines eorum, iustitiam faciant. *M. h. p., J. J.*, I. 236.

(46) Ancora nel secolo XVI gli scabini di Frauenfeld in Turgovia scacciarono fuor della sala un dottore che aveva citato Bartolo e Baldo. Zöpfl § 55 n. 5.

(47) Eichhorn § 444 n. a. In uno dei progetti di riforma al tempo della guerra dei contadini, v'è tra l'altro che i dottori siano esclusi dai tribunali. Zopfl cit. n. 8.

legislazione romana aveva avuto vigore altra volta e ch' erano in maggiori relazioni coll'Italia, poscia anche in quelli del settentrione, sulla metà del secolo decimoquinto, il diritto giustinianeo aveva ottenuto in Germania pressochè universale autorità di fonte sussidiaria, e si comprendeva insieme colle nuove leggi dei cesari sotto il nome di diritto imperiale, diritto imperiale scritto, e diritto comune[48].

Diversamente nella Svizzera, la quale fattasi a poco a poco nel corso del medio evo quasi indipendente dall'autorità imperiale, disconobbe la giurisdizione dei supremi tribunali dell'impero e seppe resistere all'introduzione di codesto diritto per modo, ch' esso non vi ottenne valore di legge comune o sussidiaria che in Basilea[49].

Nella Francia meridionale vivente a legge scritta cioè romana, furono sostituite senza contrasto le fonti giustinianee al codice teodosiano e al breviario, e vi ebbero la medesima autorità che tra noi. Acquistarono non poca importanza anche ne' paesi della Francia settentrionale, paesi di diritto consuetudinario o germanico, dapprima per opera de' giureconsulti che le accolsero ne' loro libri[50], e poscia ancor più per opera degl' impiegati regi e de' tribunali (parlamenti), che facevansi forti delle norme romane per sostenere i diritti del re nella lotta contro i baroni[51]; ma la posizione del diritto romano rimpetto al locale (*coutumes*) era oggetto di controversia tra i dotti ed i pratici. Mentre alcuni scrittori e alcuni tribunali riconoscevano in esso anche per quei paesi una fonte o legge sussidiaria nelle lacune delle leggi particolari, altri non gli attribuivano che un valore dottrinale riguardo a quei principî ch' erano ricevuti nella pratica o generalmente seguiti per la loro bontà, e perciò lo chiamavano *ratio scripta*[52]. Secondo costoro si doveva ricorrere come a fonte supple-

(48) Stobbe I. 620 ss. II. 111, 125-133; Eichhorn § 440 ss.; Zöpfl § 27; *Zeitschr. f. R. G.* IV. 432 ss. L'introduzione fu sancita legislativamente colla creazione del tribunale della camera imperiale fatta da Massimiliano I nel 1495, tribunale composto per metà di dottori, il quale doveva sentenziare secondo il diritto imperiale scritto.

(49) Bluntschli, *Staats-und R. Gesch. von Zürich* I. 327, II. 45 ss.; Stobbe II. 133.

(50) Così fece Pierre des Fontaines, o gli altri autori del Livre de la Reine (Bianca), in cui introdussero tradotte in francese le istituzioni di Giustiniano, raffazzonandole con passi delle pandette. Klimrath, *Travaux sur l'histoire du droit français* e Biener in Savigny VII. p. 94 ss.

(51) Stein p. 410; Bardoux, *Les légistes, leur influence sur la société française*, Paris 1877.

(52) Coquille, *Commentaires* p. 2. Le droit romain n'a force de loi en

toria alle massime generali, val quanto dire allo spirito del diritto consuetudinario, o all'analogia di diritto delle singole costume, ovvero alla costuma di Parigi, che voleasi elevare a diritto comune della Francia[53]. Tuttavia, coll'andar del tempo, anche non poche province del settentrione sanzionarono espressamente l'autorità sussidiaria del romano diritto[54].

Molto presto, ossia già nel 1149, s'imprese ad insegnare la legislazione giustinianea ad Oxford per opera di Vacario[55]. E sebbene tosto le si movesse contro una gagliarda opposizione, facendo proibire dal re non che l'insegnamento anche il solo tenere i libri di quelle leggi, pure vinsero le ragioni della scienza; la scuola si mantenne[56], e le teorie della medesima non poterono mancare d'ogni influenza sui giureconsulti e sul diritto inglese[57]. Ma autorità legale in Inghilterra il diritto romano non ebbe, se non se in via di eccezione, in alcuni tribunali speciali: come gli ecclesiastici, nei quali fu introdotto insieme col gius canonico quale parte integrante del medesimo, nei tribunali delle università pel loro nesso colla chiesa; nei tribunali

---

France, mais doit être allegué seulement comme la raison. — A cet égard deux grands personnages, — qui ont été successivement premiers présidents au parlement de Paris, — se sont trouvé différens en opinion. Lizet tenait le droit romain pour notre droit commun, et y accomodait autant qu'il pouvait notre droit français, et réputait être de droit étroit et à restraindre ce qui est contraire au dit droit romain. Et de Thou estimait les coutumes et le droit français être notre droit commun, et appellait le droit romain la raison écrite. Warnkönig, *Fr. St. und R. Gesch.* II. 113. — Il Pascal scriveva, lett. IX. 1: Nous ne recognoisson en rien le droit des Romains, sinon de tant et en tant, que leurs lois se conforment a un sens commun, dont nous pouvons faire nostre profit. *Revue histor. du droit franç.* 1859 p. 72.

(53) È singolare che si voleva escludere il diritto romano mettendo al suo posto la costuma di Parigi, sopra l'analogia d'un testo delle Pandette, l. 32 pr. de legibus ecc. (l. 3).

(54) V. su tutto ciò Warnkönig cit. ss. 112 ss. e Ginoulhiac nella *Revue histor.* cit. p. 70 ss.

(55) Contemporaneamente il diritto romano s'introduceva anche in Irlanda Savigny IV. § 134; Wenck, *Magister Vacarius*, Lipsiae 1820.

(56) Jo. Sarisberiensis, *Policraticus* l. 8 c. 22. Tempore regis Stephani, a regno jussae sunt (exulare) leges romanae, quas in Britanniam domus venerabilis patris Theobaldi Britanniarum primatis asciverat. Ne quis etiam libros retineret edicto regio prohibitum est, et Vacario nostro indictum silentium, sed Deo faciente, eo magis virtus legis invaluit, quo eam amplius nitebatur impietas infirmare. Savigny ib. § 123.

(57) V. circa Glanvella e Bracton, Savigny IV. 580 ss.; Pollok e Maitland, *The history of english law before the time of Eduard*, I, Cambridge 1895.

militari e in quelli dell'ammiragliato che sono principalmente giudizi di stranieri[58].

Nella penisola iberica aveano già i re visigoti vietato l'uso del diritto romano[59], ma il divieto non tardò molto a perdere di forza dopo il risorgimento dello studio; e non poche disposizioni attinsero alla legislazione di Giustiniano le leggi spagnuole d'Alfonso il Saggio, che si domandano le Sette parti (*Siete partidas*), e quella di Alfonso V (*Ordinaçoens*) pel Portogallo. E sebbene le cortes d'Alcalà (1348) proibissero un'altra volta in Ispagna l'applicazione del diritto romano, non vennero obbedite; anzi il divieto posteriormente (1496) fu revocato, e tanto in una parte della penisola quanto nell'altra quella legislazione acquistò importanza di diritto comune[60].

Un tal nome e una tale autorità divideva il diritto romano col canonico[61], che, oltre provvedere per le materie ecclesiastiche, aveva modificato in molti argomenti le massime della legislazione giustinianea. La podestà del pontefice e de' concilî di dar norme giuridiche universali non poteva venir contestata, e non fu avanti la riforma; onde non pure i tribunali ecclesiastici, ma altresì i civili accoglievano devotamente i loro decreti; e lo facevano tanto più facilmente, che ve li avea preceduti fino dalle origini delle università l'esempio dei glossatori. Tuttavia nel campo civile e ne' giudizi dello stato non era riconosciuta sempre e da per tutto nel diritto canonico la medesima autorità. Qualche statuto non gli consentiva valore sussidiario di diritto comune, in mancanza di leggi locali, se non solo nelle materie processuali, che furono quelle in cui acquistò maggior importanza ed influenza, essendosi modellata sulle sue norme anche la pratica de' tribunali laicali[62]. Altri statuti invece gli nega-

---

(58) Warnkönig, *Encyclopëdie* p. 276; Phillips, *Engl. R. G.* II. 224; Hallam, *L'Europe au m. â.* IV. 273; Laya I. 57; Savigny cit. p. 588.

(59) L. Wisig. II. 1. 9, Conf. § 15 n. 26.

(60) Warnkönig, *Encycl.* p. 266 ss.; Zöpfl, *Deut. R. G.* § 47 (delle fonti).

(61) Di qua l'espressione *jura communia* V. p. e. § 67 n. 78. — Brünneck, *Sicil. Stadrechte* p. XXIII pare riconosca al diritto canonico la qualifica di ius commune già al tempo delle Costituzioni di Federico II; dice almeno che in quel concetto non s'inchiude il diritto giustinianeo puro, ma modificato dal diritto canonico. — Stat. Rav. ven. 1471 c. I. 1. Ubi statuta non loquuntur (teneatur potestas sententiare) secundum ius civile et canonicum.

(62) Stat. di Bologna 1532. Et ubi jus municipale non disponeret, — jus com. civile debeat observari: salvo quod in probationib. faciendis in causis appellationum, in quibus jura canonica civili praeferri volumus. Rosshirt, *Dogmengesch.* 49.

rono autorità anche in queste materie, non attribuendo qualità di fonte sussidiaria che al solo diritto romano[63].

§ 64. *Diritto longobardico.*

La spontaneo diffondersi del diritto romano non si operò per modo da torre ogni valore ai diritti importati dai barbari e in particolare al longobardico, il quale andò cedendo a palmo a palmo il campo al proprio rivale[1]. E in vero lo vediamo durato ancora a lungo, non solo materialmente o nella vita pratica, quale diritto consuetudinario (§ 42), ma eziandio formalmente, trovandolo citato espressamente negli atti civili e nelle sentenze de' tribunali, professato da intere popolazioni e studiato nelle università, quantunque non si possa dimostrare che vi venisse insegnato dalle cattedre. Ugone da Porta ravennate che fu dei primi glossatori, e nel secolo decimoterzo Roffredo da Benevento s'occuparono, oltre che delle fonti romane, anche delle longobardiche, rimanendoci d'entrambi una somma sul duello[2]. Pillio innestava ne' proprî lavori il diritto longobardico al romano[3]; e quel Carlo da Tocco che abbiamo incontrato fra i commentatori dell'Editto (§ 13), era professore a Bologna, e lasciò di sè anche glosse sul *Corpus juris* di Giustiniano[4]. La collezione delle leggi longobardiche poi era ancora nel secolo decimoquarto altro dei testi obbligati nell'università bolognese[5]; onde non

---

(63) Stat. della soc. di s. Giorgio di Chieri 1313 c. 1. I rettori della società giurano di giudicare secundum capitula et statuta dictae societatis, et (iis) deficientibus, secundum bonas consuetudinem approbatas, e mancando anche queste, secundum leges romanas tantum. — E negli statuti del Comune di Chieri § 1, promette il vicario di giudicare secondo gli statuti, ed in lor distretto secundum bonas consuetudines diu in Cario approbatas, et hiis omnib. deficientibus, secundum jura romana (a. 1311).

(1) 1098. Nella lite d'un monastero di Reggio contro gli uomini di Valle, allegando gli avvocati del monastero il codice e le istitute, has allegationes iudices omnino respuerunt, ed ordinarono che si decidesse per via del duello. Ficker, *Forsch.* doc. 91. Lo stesso § 462. 1 sostiene che il diritto longobardo veniva insegnato a Bologna, ma le prove sono troppo scarse. — La prevalenza del diritto longobardico sul romano nella vita pratica degli Italiani si vede anche dagli aneddoti di Bulgaro sulla fiera presa al laccio e sulle api. Savigny IV. p. 91. s.

(2) Savigny IV. § 53 e V. § 77.

(3) Ib. IV. § 99 e 101.

(4) Savigny V. § 65.

(5) Stat. dell'università di Bologna, de taxationibus peciarum. Textus Lom-

fa meraviglia trovarla a lungo trascritta e stampata tra le appendici del *Corpus juris* di Giustiniano [6].

L'autorità degli editti e dei capitolari si vede allegata nell'alta Italia nei secoli undecimo e decimosecondo [7]; in sul declinare dell'ultimo dei quali, scriveva Oberto dall'Orto, come nelle materie feudali il diritto longobardico prevalesse al romano [8], il perchè molte volte invocano l'autorità di quella legislazione i libri dei feudi [9]. Appoggiandosi alla medesima i consoli di Verona nel 1140 decidevano una lite tra una chiesa ed alcuni laici [10]; nove anni dopo il comune di Vercelli dichiarava di vivere a legge longobardica [11], e nel 1166 gli abitanti di Pergine domandavano di non essere giudicati che sulle leggi salica e longobardica [12]. In quel di Lucca poi, sul cadere del medesimo secolo, gli editti erano praticati con tanta frequenza e in tal forma, che pare avessero pur sempre valore di legge territoriale [13]; e laddove nel 1216 i compilatori delle consuetudini di Milano non attribuivano autorità al diritto romano nelle materie penali, se non era espressamente riconosciuto dallo statuto, non facevano veruna riserva quanto alle leggi dei Longobardi; laonde pare che colà, in tali materie, il diritto longobardico fosse tenuto in maggior onore del romano [14].

---

barde sunt 7 quaterni taxati solidi 2; apparatus super libro lombardo 4 quaterni taxati s. 2. Savigny III. p. 651, 652. Conf. ib. II. § 76, III. § 187.

(6) Nel V tomo o volumen dell'edizione veneta 1621, tra la 10ª collatio novellarum, ai libri dei feudis seguitano Longobardorum leges. Adiectae sunt glossae Caroli Tocci, cum scholiis Nicolai Boerii et aliis glossematis.

(7) Pei Capitolari vedi il passaggio di Graziano sotto il c. 36 C. XI. q. 1 del suo Decreto. Citazioni più vecchie in Ughelli III. 714 e 715.

(8) L. Feud. II. 1. pr.

(9) Ib. I. 10; II. 22, 39, 58.

(10) Secundum longissimam et antiquissimam consuetudinem regum, et ducum, et marchionum, aliorumque laicorum principum et clericorum secundum longobardam etiam legem. La causa era tra la chiesa e quattro secolari. Campagnola p. 36.

(11) Mandelli II. 16.

(12) Bonelli II. 433. Vedi Muratori, *Ant. it.* 971, e *Arch. p. Triest.* I. 298.

(13) 1153. A Strido (nel Lucchese) una donna, vendendo beni, dice: a judice interrogata sum, secundum legem, nullam pati violentiam etc. *M. lucch.* IV. 2. 178; donde, siccome la donna non professa legge alcuna, bisogna dedurre che non solo fosse in vigore la longobarda, ma fosse anzi esclusiva. E così ancora 1177, un'altra ib. è interrogata secundum edicti paginam (ib. V. 1825); e fra le firme: Gherardus judex eam secundum legem longobardam interrogavit. Ugualmente un'altra 1178, ib. 1826. Simili fatti che accennano alla territorialità degli editti si trovano nei documenti dell'Italia meridionale. Ughelli VII. 507-510, 541, 590.

(14) Cons. Med. 5. Punitur secundum legem municipalem, vel legem lom-

Ma assai più copiosi sono nell'alta e media Italia gli esempi di professioni de' diritti germanici, e particolarmente del longobardico, in que' medesimi secoli ed anche più tardi, fino per entro al decimoquinto[15]. D'un fatto di tanta importanza dovevano necessariamente tener conto anche le leggi[16]; le quali inoltre, pur non riconoscendo più nella sua totalità la legislazione dei re longobardi e dei Carolingi, la mantenevano ancora in vigore in qualche parte o materia[17]: il perchè eziandio gli scrittori che prendevano a norma il diritto romano, erano obbligati d'aver riguardo anche a quella[18]. Ma lo facevano malvolentieri, e persuasi della superiorità delle norme romane, discreditavano quegli avanzi dei governi barbarici, chiamandoli leggi bestiali, diritto asinino e feci piuttostochè leggi[19]. Quindi anche le città in cui la legislazione longobardica avea resistito più a lungo, le si fecero avverse, e prima ne restrinsero il vigore, come avvenne a Como nel 1241[20], poscia l'esautorarono

bardorum, vel lege romana. — Secundum autem ius romanum criminaliter accusati, — non aliter puniuntur, nisi lege municipali cautum sit, ut debeant secundum legem illam puniri, sicut de publicis latronibus est traditum, qui furcis suspendi debent. Conf. l. 28 § 15 D. *de poen.* (48. 19).

(15) Dal Giulini, dal Lupi, dal Campi e dai documenti di Nonantola, Modena e Lucca ho raccolto nel secolo XI quattro professioni di diritto alamannico, 23 di franco, 82 di longobardico; nel secolo XII, 1 d'alamannico, 6 di franco, 25 di longobardico. Del secolo XIII dice il Lupi I. 230 sg. di non aver trovato professioni di leggi franche o alamanne, ma molte di longobardica, l'ultima delle quali del 1388. V. inoltre § 41 n. 27, 28.

(16) Cons. Mediol. c. 5; v. § 6 n. 30 e § 41 n. 8.

(17) Stat. Eporediae del secolo XIV. I ladri famosi reliquuntur puniendi iuri Longobardorum, seu Lombardorum. *L. mun.* I. 1207. — 1256. Stat. ant. Brixiae: agnati vel cognati qui aliquo iure romano vel lombardo ad eius successionem venirent. L. num. II. 1584. 128. — Negli stat. di Milano stampati il 1480 si legge: Jus lombardum servetur in pena civili furtorum, videlicet cum agitur de furto civiliter. Berlan, *Cons.* pag. 42 n. 10. — V. anche n. 13 e 14 e le Cons. Mediol. cit.

(18) V. § 168 n. 16. Baldo († 1404) scriveva in L. *si invita* Cod. *de nuptiis.* Sed de jure Langob. mulier est simpliciter in potestate mariti, — sed de isto jure non est curandum, nisi ubi illa lege utuntur, secundum consuetudinem loci.

(19) Odofredus cit. al § precedente n. 21 continua: (Cum) Longobarda non est lex, nec ratio, sed est quoddam jus quod faciebant reges per se. — Luca di Penna in L. *un.* C. *de gladiator.* (11. 43): De jure Lombardorum duellum admittitur in multis casibus, quos tamquam irrationales et a bestialibus inventos hic recitare nolui..., nec meretur jus Lombardorum lex appellari sed faex. Ed in L. 10 C. *de re milit.* (12. 36): Non sine ratione dominus Andreas de Isernia vocat leges illas jus asininum. Savigny VI. § 63 n. c., Winspeare, *Abusi feudali* n. 432. V. anche Canciani I. p. XV.

(20) Lombarda non servetur nisi in pugnis, et in illis casibus de quibus fit mentio in statutis.

affatto per sottostare unicamente alla romana, come operò Bergamo nel 1451[21].

Che se tali deliberazioni toglievano ogni forza al corpo di quella legislazione, non valevano a distruggere l'influenza dei suoi principî, molti dei quali, immedesimati colla vita dei nostri padri, furono accolti negli statuti comunali, e durarono tanto a lungo, quanto stettero in vigore questi ultimi, passando poi, in numero non ispregevole, nei moderni codici.

L'impero degli editti di Rotari e dei suoi successori fu ancora più lungo e più pieno nell'Italia meridionale. Colà la badia di Monte Cassino si vide obbligata, sulla fine del secolo duodecimo e ancora declinante il decimoterzo, ad assicurare alcune delle terre di sua dipendenza che non vi si applicherebbe altra legge[22]; nel medesimo tempo le veniva attribuito valore territoriale in quel di Benevento[23], e si faceva risaltare l'autorità sua dai compilatori delle consuetudini di Bari[24]. Il perchè le costituzioni di Federico II riconoscono nel diritto longobardico universale autorità sussidiaria, dandogli nome di diritto comune non altrimenti che al romano[25]. Si fu questa autorità che

---

(21) Stat. 1491 VI. 26. De cetero, salvis praesentibus statutis et voluntate serenissimi Ducis domini nostri, liber juris Longobardorum, et ipsum jus vacet in totum, et servetur jus commune. E già fin dal secolo XIII era stato abbandonato quello per questo nelle materie penali. *L. mun.* II. 1937.

(22) 1190. A. s. Angelo in Teodice: Judex vester secundum legem Longobardorum, cum consensu bonorum hominum sententiam dicat. E 1267 a s. Germano e a s. Pietro in Monastero: Concedimus ut secundum legem Langobardorum, et secundum consuetudines vestras judicemini. Tosti II. 202, III. 84. Nella seconda metà del secolo 13 l'abate di Montecassino sosteneva che nel suo feudo deberent puniri criminalia secundum ius Longobardorum et non secundum leges et usus regni et constitutiones. Gattola, *Accession.* p. 353.

(23) Stat. 1202, confermati (1230) da Gregorio IX. Primum capitulum est, ut secundum consuetudines approbatas, et legem langobardam, et, eis deficientibus, secundum legem romanam judicetur. Borgia II. 413. Ma nella riforma del 1440 non si fa più menzione del diritto longobardico. Servando statuta infrascripta, et eis deficientibus, dispositionem juris communis. Ib. 405.

(24) Cons. d'Andrea XIII. 6. Servetur inter eos ius Longobardorum ac usus civitatis. — Cons. di Sparano XI. Et longobardi iuris sententia, et morum sententia comprobatur. Molte altre volte poi vi si accenna al romano.

(25) Const. *Prosequentes* (2. 32). Qui Franci non sunt sed jure communi censentur, testibus coram se productis, in quocumque judicio possint pugnam afferre. Che qui per diritto comune non si possa intendere che il longobardico, non vi può essere dubbio; conf. però § precedente n. 32. Ugualmente dee intendersi nella Const. *Ut universis* (1. 44). Comites et barones secundum constitutiones sacras nostras, et in defectu ipsarum secundum consuetudines approbatas, et demum secundum jura quibus constitutiones predecessorum nostrorum

intorno al 1250 indusse Andrea Bonello da Barletta a scrivere i suoi *Commentaria in legem Longobardorum*, cioè un libercolo od opuscolo, come lo aveva intitolato Andrea stesso, delle differenze tra il diritto longobardico ed il romano; perocchè vedeva con dispiacere soccombere spesso in giudizio gli uomini più dotti delle leggi romane, vinti da idioti ch'erano pratici delle longobardiche[26]. Un altro opuscolo col medesimo titolo scrisse non guari dopo Biagio da Morcone[27].

E in verità avrebbe potuto tornar utile un tal lavoro; chè sebbene ormai nel secolo decimoterzo ci fossero stati giureconsulti i quali s'erano adoperati a far abolire le leggi longobardiche[28], pure, non solo in quel secolo, ma eziandio nei successivi, esse erano usate nel Napoletano. Ne fanno fede per tutto il decimoquarto Andrea d'Isernia e Luca di Penna, i quali asseriscono che non pochi pur sempre vi si attenevano[29]. Pel decimoquinto comprovano il medesimo le prammatiche e i riti della gran Corte, che hanno riguardo ai viventi a diritto longobardico[30]; ed atti regolati sulle sue norme si trovano a Benevento ancora nel terzo lustro del secolo decimosesto[31].

---

et nostre non obviant, — causam sententialiter terminare procurent. Invece la Const. *Puritatem* (I. 59) è interpolata (v. Huillard IV. p. 42, e conf. Savigny II. § 76 h. e Merkel ib. VII. p. 63 ss.); ma l'interpolazione è pienamente conforme a ciò ch'esisteva in fatto, e serve ugualmente di prova. Siccome poi in essa il diritto longobardico è nominato per primo, si disputava se nel regno esso dovesse avere la preferenza sul romano. V. n. 32.

(26) Ib. proem. V. § 13 n. 57. Lo scritto del Bonello si trova spesso in fine dell'edizioni glossate della lombarda. V. § 13 n. 48. Fu ripubblicato, attribuendolo a Bartolo, con proprie aggiunte da Giulio Ferretti nel 1541. Merkel in Savigny V. § 131 e Volpicella, *Della vita e delle opere di Andrea Bonello di Barletta*. Napoli 1872 p. 64 ss. Il Ferretto narra che, essendo uditore regio nel Principato ulteriore al tempo di Carlo V, gli toccò un caso eguale a quello raccontato dal Bonello. Canciani cit. e Pecchia, *Storia civile e politica del regno di Napoli* l. 2 c. 27 § 3.

(27) V. § 13 n. 57. Il libro fu scritto prima del 1328. Volpicella cit. 61.

(28) Luc. de Penna in l. 10 Cod. *de re mil.* (12. 36). Utinam tale jus in exilium damnaretur, sicut venerandae memoriae Bartol. de Capua († c. 1328), ut audivi, conatus est illud auferre. Savigny VI § 63 n. c.

(29) Andr. de Isernia († 1316) in Const. Sic. 1. 63. Multi tamen non utuntur jure longobardico in regno, sicut Neapoli et Aversae; — Salerni etiam quidam vivunt jure romano, et aliqui jure longob. — Lucas de Penna (dottorato nel 1345, Savigny VI. 202) l. cit.: Multi utuntur eo jure, alii vero non; sed et in nonnullis civitatibus alii vivunt eo jure, alii vero illud abiiciunt. Savigny II. § 76.

(30) V. § 41 n. 19.

(31) Borgia II. 396 ne ricorda esempi in atti del 1412, 1450, 1461 e 1511. — L'Abignente, *Diritto successorio* p. 256 trova nei documenti cavensi l'uso del diritto longobardo fino al 1523.

Onde Matteo degli Afflitti (1448-1528) ne' suoi commenti alle costituzioni fridericiane parla di quel diritto come tuttora vegliante, e mentre accede all'opinione di coloro che sostenevano la longobardica essere una legislazione speciale, la quale non si doveva applicare se non quando venisse data la prova della sua durata, asserisce per altro d'aver inteso da vecchi avvocati, come i tribunali invece aveano costantemente tenuto, che nel dubbio la presunzione stesse pel diritto longobardico, talchè fosse d'uopo fornire la prova a quella parte che lo voleva escludere: il che val quanto dire, che prevaleva l'opinione la quale attribuiva a questo diritto autorità di diritto comune con precedenza sopra il romano[32].

Ciò posto, è facile comprendere come si potessero ancora sotto Carlo V e da Giulio Ferretti e da altri scrivere commenti sugli editti[33]. Potrà parere più strano che questi durassero in vigore anche oltre il secolo decimosesto; eppure il reggente Tapia asseriva, al principio del secolo seguente (1608), che la loro cognizione era tuttora necessaria ai giudici degli Abruzzi, essendochè mantenevano ancor forza di legge in quella provincia[34]; e in quel medesimo tempo (1609) Prospero Rendella pubblicava un trattato *de reliquiis juris longobardi*[35]. Anzi negli Abruzzi l'autorità di questo diritto non era affatto spenta

---

(32) Afflict. in Const. *Puritatem* N. 8. Tenet Andreas (Iserniae) quod in dubio in regno vivitur iure Longobardorum, et secundum dictum jus est iudicandum quando cessat regni constitutio, — et non secundum ius romanum. — Reperio tamen Andreas aliter dixisse in c. 1 § etenim de notis feudalibus, ubi dicit quod ius longobardum servari debet inter eos qui vivunt iure longobardo. Hanc ultimam partem tenet Lucas de Penna, — dicens quod ius longobardum romanis legibus non sit praeferendum nisi eatenus, quatenus in illis locis in quibus, et inter illas personas inter quas consuetudo illud admittit. — Et ista ultima opinio semper mihi placuit, et vidi eam approbatam a multis doctoribus magnae sapientiae, licet semper audiverim ab advocatis veteribus, quod prima opinio semper fuit observata a iudicibus. — Sulle diverse interpretazioni della l. Puritatem v. Palumbo, *Andrea d'Isernia* p. 50 ss. e la lettera del Capasso preposta al Brandileone, *Il dir. rom. nelle leggi normanne e sveve*, Torino 1884.

(33) V. § 13 in fine. Dice Tosti, *Storia di Montecassino* III. 182, che nel secolo XVI scrisse sul diritto longobardico il monaco di quella badia Benedetto Canofilo. Il Ferretti, che fu consigliere di Carlo V, scrisse un *Tractatus discordantium iuris civilis Romanorum et iuris Longobardorum;* un *Tractatus de verborum significatione iuris long.*, ed uno *De regulis iuris longobardi.* Furono stampati a Venezia nel 1541 e 1599. V. Volpicella cit.

(34) In provincia Abrutii servatur istud jus Longobardorum et illud expedit scire. Capone, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie* I. p. 80.

(35) Pecchia cit. e Giannone l. 29 c. 5.

nemmeno sulla metà del secolo scorso, per quanto attesta il Grimaldi[36] ed è confermato dal Pecchia[37]. Laonde può dirsi che l'abrogazione definitiva ed espressa della legislazione longobardica nel regno di Napoli non abbia avuto luogo se non al principio del nostro secolo, sotto Giuseppe Bonaparte, al momento in cui vennero pubblicati colà i codici francesi[38]. E non aveano avuto autorità di legge nelle province meridionali soltanto gli editti, ma anche le glosse relative, giacchè era avvenuto di queste chiose lo stesso che vedemmo più su per quelle composte sul *Corpus juris* di Giustiniano, che erano valse a prevalere al testo medesimo delle leggi[39].

§ 65. *Costituzioni de' principi — Jus provinciale.*

Gl'imperatori romano-germanici e re d'Italia continuarono ancora per buona parte del presente periodo a dar leggi od altre norme pel regno italiano, sia che fossero quelle emanate per tutto quanto l'impero, sia che fossero fatte esclusivamente pel nostro paese. S' hanno di tali disposizioni de' diversi re ed imperatori da Enrico IV ad Enrico VII (1056-1313)[1]. Ma dopo di questo si può dire inaridita presso di noi cotal fonte di diritto; e non fa meraviglia, tanto era caduta in basso l'autorità imperiale in Italia. Del che ci somministrano una prova le stesse costituzioni di Enrico VII, le quali lamentano che sia rotto ogni vincolo di fedeltà verso l'impero, restringono le solennità ne' processi di lesa maestà, ed anzi comandano che senz'uopo di processo e sentenza si tengano per ribelli tutti quelli che in qualunque modo, palesemente od occultamente, abbiano commesso atti di ribellione contro l'onore e la fedeltà dovuta all'imperatore, o macchinato contro la prosperità del suo stato, o negato obbedienza a lui ed ai

---

(36) *Storia delle leggi e magistrati del regno di Napoli*, IV. 240: al presente ancora negli Abruzzi vi sono alcuni pochi (luoghi che vivono sotto le leggi longobarde).

(37) Pecchia cit. Questi dice anche più, cioè: Non siamo romani se non per metà; e: il diritto de' Longobardi regge ancora per tutti quelli che lo professano.

(38) Sclopis, *Storia della legislazione italiana* I. 71.

(39) Per questo ne' documenti beneventani rinunciasi omni juri canonico, civili et longobardo, et specialiter glose ipsius juris longobardi; oppure: omni beneficio glose juris longobardi, et omni juri canonico, civili et longobardo. Atti del 1353, 1412, 1456 e 1511. Borgia II. 395 ss.

(1) Pertz, *Leg.* II. p. 44 ss.

suoi ufficiali[2]. Dopo d'allora, quando gl'imperatori discendevano in Italia per incoronarsi o per altri motivi, vi comparivano piuttosto a mendicar uomini e principalmente danaro da' signori nostri e dalle città, e a vendere a queste e a quelli privilegi, che non ad esercitare i poteri sovrani e segnatamente a dar leggi[3].

Tuttavolta anche tra le posteriori disposizioni legislative ve n'ha di quelle che interessano pure l'Italia; come la famosa bolla d'oro di Carlo IV, regolatrice dell'elezione dell'imperatore e di altre parti del diritto pubblico dell'impero[4]. Le leggi venivano tuttora deliberate nella dieta dell'impero o in quella del regno italico, secondo ch'erano destinate per questo o per quello[5]; ma vi erano anche ordinanze date dall'imperatore di sola sua autorità[6]. Affine poi di recare a comune conoscenza le costituzioni imperiali, si mandavano all'università di Bologna, perchè que' maestri le pubblicassero dalla cattedra e le inserissero ai relativi titoli nel *Corpus juris* di Giustiniano; ciò che talora era ordinato nella stessa legge[7]. Ne vennero in fatto inserite parecchie dei due Federici, e vi si leggono ancora anche al dì d'oggi sotto il nome d'autentiche[8]; e due altre di Enrico VII vi furono aggiunte da Bartolo in appendice, come undecima collazione[9]. Ma non

---

(2) 1313. Declaratio qui sit rebellis ib. p. 545 e L. feud. app. in f.

(3) Basta ricordare la storia di Carlo IV. Si veda inoltre § 59 n. 4.

(4) Si può vedere in Oertel, *Staatsgrundgesetze des deut. Reiches*, Lipsia 1841 p. 58 ss. I singoli atti dei cesari, e quindi anche quelli interessanti l'Italia sono registrati in ordine cronologico da Daniels, *Handbuch der deutsch. Reichsund Staatenrechtsgeschichte.* Tubinga 1859-1863.

(5) 1158. Universali curia Roncaliae, — habito consilio episcoporum, ducum, marchionum, comitum, judicum palatinorum et aliorum procerum, hac edictali lege sancimus. L. Feud. II. 55, Pertz cit. 113. V. anche Const. 1187 contra incendiarios L. F. V. 10. Pertz cit. 183.

(6) V. Const. 1158 de pace tenenda; 1220 Friderici II constitutio in basilica b. Petri; 1313 Edictum de crimine l. maj. L. F. II. 53 e app. Pertz 112, 243, 544. La Const. in basilica b. Petri in qualche edizione porta in calce la conferma del papa.

(7) 1220. Frid. II universis sacrar. legum doctorib. et scholaribus Bon. In die, quo — suscepimus imperii diadema, edidimus quasdam leges, quas presenti pagina fecimus adnotari, — vobis mandantes, quatenus eas faciatis in vestris scribi codicibus, et de cetero legatis solempniter tamquam perpetuis temporibus valituras. Savioli 501 e Pertz cit. 245. — Auth. Habita. Hanc legem inter imperiales constitutiones sub titulo ne filius pro patre etc. inseri iussimus. Simile comando si trova in una cost. di Enrico VII (Osenbrüggen, *C. j. civ.* III. 887), di cui però è dubbia l'autenticità.

(8) V. su ciò Savigny III. § 196.

(9) Savigny III. § 165. — La decima collazione era costituita dai libri feudorum; v. § seg.

sono tutte costituzioni le norme giuridiche dell'autorità imperiale in questo periodo; non poche constano di sentenze del supremo tribunale dell' impero, spesso date sotto la presidenza dell'imperatore medesimo, le quali pronunciano, talora anche in forma astratta, un principio di diritto d'importanza generale, e che però dovea trovare applicazione anche nei casi avvenire[10].

Delle norme imperiali non esiste una ordinata raccolta di pubblica o privata autorità sul tipo di quella de' capitolari de' Carolingi. Buon numero di esse fino a Federico II, e non soltanto di materie feudali, ne fu inserito nei libri dei feudi, o aggiunto ai medesimi in via di appendice da Ugolino Presbiteri e da Cuiaccio. Pertz poi ha riunito e pubblicato queste e tutte le altre che potè rinvenire, insieme con altri atti degli imperatori fino alla morte di Arrigo VII, nella collezione de' *Monumenta Germaniae historica*[11]. Gli argomenti su cui versano di preferenza i suddetti atti legislativi sono anche in questo periodo il diritto feudale, il pubblico ed il penale; nell'ultimo dei quali tengono il primo posto le disposizioni pel mantenimento della sicurezza delle persone e delle proprietà, e per prevenire l'uso della forza privata[12].

Tra codeste leggi imperiali v'ha una specie di codice militare pubblicato da Federico I nel 1158, quando, espugnata Brescia, s'accingeva a rivolgersi contro Milano, affine di regolare la condotta dei militi fra di loro e verso dei terzi. Questa legge dà provvedimenti per mantenere la militar disciplina ed evitare le risse; proibisce sotto severe pene gli omicidî, i ferimenti, i ladronecci e gli incendî; determina in che modo si debbano accogliere i militi forestieri; vieta ai soldati di tenere presso di sè donne, di dirsi ingiurie e farsi giustizia da sè; vieta d'assaltar luogo che abbia ottenuto salvocondotto; nelle prese delle altre terre permette il sacco, ma proibisce d'appiccarvi il fuoco[13]; e in somma è importantissima siccome il primo esempio d'una legislazione di questo genere[14].

---

(10) Pertz cit. 82, 94, 140, 141, 144, 164, 186, 194, 195, 199, 225, 227, 229, etc.

(11) Legum tomus II. L'anteriore *Collectio constitutionum imperialium* del Goldast, Francof. 1613, conteneva per oltre la metà documenti spurî. Vedi Eichhorn § 262 n.

(12) Pertz cit. 53, 55, 60, 61, 112, 183; L. Feud. II. 27, 53; V. 10.

(13) Si castrum aliquod captum fuerit, bona quae intus sunt auferantur: sed non incendatur, nisi forte hoc marscalcus faciat.

(14) Pertz cit. 107.

Oltre le leggi imperiali s'hanno in questo periodo le norme date dai principi locali. La facoltà di darne andò svolgendosi in essi man mano che cresceva la loro autorità. Incominciò dal disciplinare quei diritti maestatici di cui erano stati investiti dagli imperatori[15], e a poco a poco, come venne completandosi la loro sovranità, si estese ad ogni materia. A qualcheduno era stata conceduta da privilegi imperiali; altri seppero aggiungersela per via d'interpretazione[16]. Ma per una decisione del tribunale dell'impero ad essi non era dato esercitare questo potere legislativo da soli, sibbene in concorso dei loro vassalli: prescrizione che ben pochi osservavano, all'infuori di qualche vescovo[17]. Le norme date da codesti signori locali, siccome quelle delle città, si domandavano statuti, mentre il nome di leggi era riservato propriamente a quelle dell'imperatore[18].

Senonchè da noi v'eran principi, ch'essendo indipendenti dall'imperatore e pienamente sovrani, potevano dare eziandio leggi di vero nome. Eran dessi i romani pontefici e i re di Sicilia. Molte sono le costituzioni dei primi, che si trovano sparse nelle collezioni degli atti pontificî, pel governo dei loro stati e per regolare i rapporti giuridici de' loro sudditi, segnatamente per mantenere la pubblica pace, togliendo via l'abuso delle vendette e guerre private con obbligar tutti a far valere le proprie ragioni dinanzi alla legittima autorità[19]. Nè solamente i pontefici, ma ne davano anche i loro legati e gli stessi governatori delle province. Così, per esempio, ci restano quelle pubblicate dal governatore della Marca anconitana Aurelio di Lautrec nel parlamento di Monteolmo l'anno 1317, ed altre date nel 1303 dal

(15) Eineccio cit. da Sclopis, *Ant. legislaz. piemont.* scrive: In nullo diplomate, quod meminerim, potestas ferendi leges datur vicariis (imperii), — praeterquam illis, quibus Sigismundus rex anno 1412 Ludovico Sabaudo — et 1434 Brunorio de Scala.

(16) In una questione (1188) fra il vescovo e il podestà di Lucca sulla estensione della giurisdizione del primo, Dino di Mugello ed Alberto figlio d'Odofredo, dottori di Bologna, consultati risposero: Si concessit'(l'imp. Ott. IV) quod posset (il vescovo) legem et justitiam facere in curte propria, jurisdictionem plenissimam concessisse videtur; quia cum Imperator concedit potestatem legis condende Prefecto pretorio in sua prefectura, et plenissimam jurisdict. ei concedit. *Mem. lucch.* IV. 1 p. 127.

(17) Henrici regi sententia 1231. V. § 32 n. 20. Eichhorn § 244.

(18) Zöpfl § 26. Voet I. 4. 2 § 1 chiama statuto ogni legge fuori del diritto romano e canonico. — Alber. de Rosate, *De Statutis* in princ. Statutum est jus propium quod quilibet sibi populus constituit in scriptis redigendum, et per hoc separatur a consuetudine.

(19) V. il *Bullarium* e Theiner I. 51 e passim.

governatore della stessa provincia e confermate da Bonifacio VIII[20]: parimente si trovano ricordate ripetutamente nella prima metà di quel medesimo secolo le costituzioni della provincia di Romagna e di quella del Patrimonio[21]. Furono una raccolta delle disposizioni emanate dai pontefici e dai governatori delle diverse province, omesse le antiquate ed inopportune ed aggiuntevene di nuove là dove facea mestieri, le Costituzioni egidiane, cioè le leggi promulgate col titolo di *Liber constitutionum S. Matris Ecclesiae*, nel Parlamento di Fano (29, 30 aprile e 1 maggio 1357), pel governo temporale delle terre pontificie dal cardinale Egidio Albornoz, legato di papa Innocenzo IV: le quali norme, disposte per ordine di materia e distribuite in sei libri che risolvevansi in titoli, dovevano osservarsi con esclusione di tutte le altre disposizioni di rettori od ufficiali, e di tutti gli statuti delle città o terre che fossero ad esse contrari[22]. Le suddette costituzioni vennero in breve, e poi successivamente più volte rivedute e modificate dai vari legati della marca d'Ancona e paesi annessi, coll'introdurvi aggiunte e correzioni; onde così riformate presero

---

(20) Theiner I. 571, 577 e 640.

(21) 1340. I nobili del patrimonio che ritornano all'obbedienza della s. Sede promettono: Constitutiones sedis apostolice et dicti domini (Rectoris) publicatas observabunt, et facient observari. Theiner II. 118. — 1342. Puniant secundum formam constitutionum provincie (Romandiole). Fantuzzi IV. 157; e nuovamente ib. I. 121.

(22) Nos Ægidius etc. provinciarum ac terrarum in partibus Italiae citra regnum Siciliae vicarius generalis. Visa multitudine constitutionum, officialium ac rectorum Ecclesiae in dictis provinciis terrisque, de quarum pluribus propter vetustatem earum, primaevi non reperiuntur auctores: et quam plurimis Romanorum Pontificum constitutionibus sub bulla transmissis, de quarum aliquibus — sunt originales bullae deperditae: et ipsis constitutionibus praemissis omnibus nostro mandato nobis hactenus praesentatis: et eis per nos et nonnullos jurisperitos, et expertos viros, quos ad haec vocavimus diligenter inspectis, et saepius recensitis: post multos labores unum novum volumen praesentium nostrarum constitutionum pro honore Ecclesiae fieri jussimus: in quo utilibus inde repertis, inutilibus, supervacuis, et contrariis resecatis: novisque juribus secundum opportunitatem locorum, temporum, et negociorum inventis, constitutiones aeque honestae omnes, utiles, et portabiles, digestae, et cum omni mansuetudine continentur sub congruis ordinibus et titulis collocatae: atque distributae per debitum ordinem in sex libros. In quorum Primo continentur etc. Mandamus igitur ipsas constitutiones in praesenti Libro contentas per omnes rectores, populos etc. inviolabiliter observari, alias constitutiones quorumcumque rectorum — in dictis parlamentis, in hoc volumine non insertas cessantes, et viribus vacantes. — Ib. II. 36 dichiara abrogati tutti gli statuti di città o terre contrari alle costituzioni presenti.

anche nome di Costituzioni della Marca Anconitana[23], e ciò non ostante vennero dai pontefici confermate in autorità per tutto quanto lo stato[24], fino all'ultima revisione che ne fece il cardinale di Carpi nel 1544[25]. Tanta era adunque la loro importanza, che non fa meraviglia trovassero chi si occupasse di commentarle[26].

Di leggi de' principi normanni nel regno della bassa Italia s'ha certa memoria ai tempi di re Ruggero, che ne portò nella dieta di

---

(23) Un tal nome portano nella prima edizione del 1473. Nell'edizione 1543 e nelle successive s' intitolano invece *Constitutiones aegidianae*, o *aegidianae sive marchiae anconitanae*. — Sulle varie ediz. v. Raff. Foglietti, *Le constit. marchiae ancon.* Macerata 1881; Fil. Raffaelli, *Le constit. M. ancon. bibliotecnicamente descritte.* Foligno 1885 e Brandi, *Le Const. s. Matris Eccles. del card. E. Albornoz* in *Bullettino dell'Istituto stor. it.* 1888; *Manoscritti nuovi delle Const. Aegid.*, ibidem 1890.

(24) 1478. Sisto IV: Ordinamus quod legati gubernatores a Roma etc. (cioè in tutto lo Stato; *Bull.* VI. 263) teneantur observare — provinciales constitutiones — editas dudum per Ægidium — apostolice sedis legatum, cum additionibus et correctionibus, quae desuper emanarunt a bone memorie Gabriele tituli s. Clementis cardinalis et episcopo albanensi, ac Philippo episcopo portuensi s. Susannae praesbitero Cardinali, et Joanne tituli s. Clementis etiam praesbitero cardinali in provincia nostra Marchiae anconitanae successive legatis. *Bull.* V. 260. — Paolo III (1538) ordina: Eas tam in Urbe, quam provinciis, civitatibus et locis (status ecclesiastici) per omnes — inviolabiliter observari debere. *Bull.* VI. 263. V. anche Borgia, *Mem. di Benevento* III. 472. Le aggiunte per la maggior parte si scorgono ancora nell'ultima revisione, e si possono vedere anche in Manzoni, *Bibliografia statutaria e storica italiana* I. p. 14 ss.

(25) Rodulfus Cardinalis de Carpo agri Piceni de latere legatus. Considerantes quantum commodi attulerint constitutiones Ægidii cardinalis — totius Italiae vicarii, eo praesertim tempore, quo Picenus ager ac universa Italia omnem fere humanitatem una cum legibus deperdiderat, ut sub Ægidio primum eluxerit legum renovatarum consuetudo, et Italia ad tutum profugium ecclesiae reintegratae coepit legibus vivere velle; — muneris nostri duximus — ipsius constitutiones illustriores reddere, quoad fieri posset ac tempora efflagitarent, — ordine in primis adhibito, — insertisque (quae) ad novos casus pertinentia a variis Pontificibus et legatis sancita fuerant, quibusdam etiam abolitis, quae in desuetudine illius provinciae abierunt. — Quae — provinciae precibus ac voto completa sunt, adhibitis cujusque ordinis summis viris. — Accersitis igitur (10 nomi) advocatis ejus provinciae clarissimis, nec non (4) disertis causar patronis, una cum praeclaris assessoribus nostris (2) ad hanc novam aegidiani codicis compilationem nosmet accinximus.

(26) Constitut. March. anconit. ab Ægidio olim compilatae et per Virgin. Boccatium, *Commentariis illustratae*, Venezia 1576. Ma questo volume di 220 carte (440 pag.) non contiene che il commento d'una sola costit. la 25 libr. 5, de forma servanda in alienation. et contractib. minorum et mulierum. S' hanno del medesimo: Annotationes super c. 2 libri VI Constit. Ægidianarum. — Un generale commento delle costituzioni è quello di Gaspare Cavallini. V. Manzoni cit. 18 ss., dove sono pure indicate le diverse edizioni di queste leggi.

Melfi nel 1130[27] e in quella d'Ariano nel 1140[28]. Pare anzi che in quest'ultima pubblicasse quelle norme, che ci vennero tramandate sotto il nome d'Assise (*Assisiae regum regni Siciliae*[28a]), delle quali si trovarono alquanti frammenti in un codice cassinese ed uno vaticano. Nel primo, che le riferisce compendiandole, constano di 33 articoli, nell'altro, che le dà più in disteso e, a quanto può credersi, nella forma originale, di 44 articoli e d'un prologo, che manca affatto nel primo. Questo prologo è evidentemente il discorso tenuto dal re alla dieta nel pubblicare le assise[29].

Altre leggi diedero i re succeduti a Ruggero; e il maggior numero delle disposizioni di questo e di quelli fu trasportato da Federico II nelle *Constitutiones regni Siciliae*, ch'ei promulgò nella dieta di Melfi, nell'agosto 1231[30], dopo aver raccolto intorno a sè l'anno innanzi dalle diverse province del regno gli uomini che conoscevano meglio le leggi e le consuetudini al tempo dei suoi predecessori[30a]. Questa

---

(27) Merkel, *Commentatio qua juris siculi sive assisiarum fragmenta proponuntur*. Halle 1856 p. 13 i.

(28) Grimaldi I. p. 448; Pecchia II. § 18.

(28 *a*) Assisa è ogni seduta d'un'adunanza, quindi per traslato si disse assisa la deliberazione di quest'adunanza, e però anche la legge. Biener, *Inquis. Verfahr.* p. 256. Phillips, *Engl. R. Gesch.* II. 130.

(29) Merkel cit. 15. Dignum et necessarium est, o proceres, si quod de nobis et universi regni nostri statu meritis non praesumimus. A largitate divina, gratia consecuta, recepimus. Si ergo sua misericordia Deus, prostratis hostibus, pacem reddidit, integritatem regni tranquillitate gratissima tam in carnalibus quam in spiritualibus reformavit. Da queste parole e da quelle del c. 1 « moribus, consuetudinibus, legibus non cassatis, pro varietate populorum regno nostro subiectorum, sicut usque nunc apud eos obtinuit, nisi forte n. his sanctionibus adversari quid videatur » parmi che queste leggi convengano principalmente all'unificatore dello stato, il quale aveva avuto dal vero pontefice Innocenzo II la conferma del titolo regio, che prima gli era stato conferito dall'antipapa Anacleto. Il Merkel resta incerto e sospeso tra Ruggero e Guglielmo I, ed il La Lumia le attribuisce a Guglielmo II. V. anche La Mantia l. 178, e *Cenni storici sulle fonti gr. rom.* p. 64 ss.; Capasso, *Sulla storia esterna delle Cost. di Feder. II*, Napoli 1869. Le assise del cod. cassin. erano state pubblicate dal Carcano in appendice alle Constit. sic. di cui n. 36, e giusta il testo d'ambi i codici furono poi ristampate dal Brandileone, *Il dir. rom. nelle leggi normanne e sveve* 1884.

(30) Le costit. terminano: actum in solemni consistorio Melfiensi, anno dom. incarnationis 1231, mense augusti, indictione quarta.

(30 *a*) 1230. Feder. II iustitiariis regni. Precipimus quatenus quatuor de antiquioribus viris — qui tempore sint et scientia potiores qui sciant assisias regis Rogerii avi n., usus quoque et consuetudines tempore Rog. et Guillelmi r. — generaliter in partibus ipsis obtentas, eligatis, et ad nostram presenciam sine dilatione destinetis. Winkelmann, *Acta imperii inedita saec. XIII.*

legislazione, la più compiuta e la migliore di quel tempo, fu opera, pare, di Giacomo arcivescovo di Capua, familiarissimo dell'imperatore[31]. Nella medesima Federico s'era proposto di raccogliere le leggi de' suoi predecessori e le proprie[32], e, fattevi le modificazioni ed aggiunte che gli sembravano opportune, comporne un codice in cui si contenessero tutte le norme di diritto derogatrici del jus comune, alle quali si doveva obbedire[33]. A conservare le memorie della storia fece porre in fronte ad ogni disposizione il nome del principe che l'avea data; e ve n'ha di Ruggero e de' due Guglielmi, ma di gran lunga il maggior numero è di Federico; senonchè non si può prestar piena fede in proposito ai nomi che ci offrono le edizioni che possediamo di queste leggi[34]. Le quali sono ordinate sistematicamente in tre libri suddivisi in titoli, che qualche volta comprendono più capi o leggi. Il primo libro tratta del diritto pubblico interno; regola il secondo la materia processuale; ed il terzo si occupa del diritto feudale, del privato e della punizione dei delitti. All'intero codice è premesso un proemio, nel quale si spiega la necessità delle leggi e dei magistrati, ripetendola dalla caduta dell'uomo, onde sorsero le proprietà individuali, le questioni, i delitti; e il bisogno in particolare che aveva di leggi il regno di Sicilia pei disordini insinuativisi nella fanciullezza ed assenza dell'imperatore. L'ultimo capo del terzo libro costituisce l'epilogo di tutto il codice[35]; il quale ebbe più tardi le sue

---

605, il quale soggiunge che forse tale commissione servì alla compilazione del codice promulgato l'anno appresso.

(31) Huillard IV. p. 176 n. e Winkelmann, *De regni siculi administratione regnante Frider. II.* 1859 p. 13. Comunemente se ne riteneva autore Pier delle Vigne, perchè in fatto è indicato come tale nell'ultima legge nel maggior numero de' codici e negli stampati, dicendovisi quas per magistrum Petrum de Vineis Capuanum — mandavimus compilari; ma già il Carcano riconobbe che quelle parole erano interpolate, e veramente mancano in due codici, un greco ed un latino, di Parigi. — Palumbo, op. cit. p. 34 ritiene autore delle Costit. Piero delle Vigne colla cooperazione dell'arcivescovo di Capua.

(32) Federico avea già dato leggi nel 1220 nella curia generale di Capua, nel 1221 a Messina, e poi anche negli anni 1224, 1227, 1229 ecc. Pecchia II. 31; Huillard II. 91 e 178; Palumbo p. 37. V. Riccardo di S. Germano, *Chron. ad h. annos.*

(33) Const. proem. in fine e § 63 n. 32 qui sopra.

(34) Winckelmann cit.; Capasso cit.

(35) Ad laudem et gloriam Dei nostri, sub spe divini favoris opus inceptum, et ejusdem gratia prosequente completum universitas nostra recipiat, que augustalis nominis titulo presignatur. In reverentiam serenitatis auguste et honorem regie dignitatis, accipite gratanter, o populi, constitutiones istas, tam in judiciis quam extra judicia potituri. Nec subsequentis seculi posteritas pre-

novelle nelle leggi date da Federico dopo la pubblicazione delle costituzioni: novelle che, nel maggior numero, dai collettori e dagli editori vennero inserite per entro al codice stesso ai titoli relativi[36]. Le costituzioni sono scritte in latino, ma Federico le fece tradurre in greco per comodo di que' suoi sudditi che parlavano quella lingua[36a]. Questa legislazione ebbe anche i suoi commentatori, tra cui nominiamo un tal giureconsulto Guglielmo che ne fu il primo, Andrea Bonello da Barletta, Andrea d'Isernia, Sebastiano Napodano, Luca di Penna, Marino da Caramanico e Matteo degli Afflitti[37].

Della dominazione sveva nella bassa Italia ci sarebbe ancora un'altra breve legge in 17 articoli di re Corrado, rinvenuta in un codice della biblioteca palermitana della fine del secolo decimoquinto, e pubblicata da Diego Orlando e poscia dal Cherrier[38]. Senonchè, quantunque parecchi dotti uomini non abbiano mosso dubbio sull'au-

---

sentium constitutionum librum compilasse nos existimet, ut fame tantummodo serviamus, sed ut diebus nostris temporum preteritorum injuriam, quibus juris lingua subticuit deleamus, et ut in novi regis victoria novella justitie propago consurgat.

(36) L'Huillard le tenne separate (p. 179 ss.), ma la sua distribuzione non è sufficientemente accertata, essendo dubbio il tempo di molte costituzioni. Winkelmann cit. — L'edizione dell'Huillard è la migliore che abbiamo del codice fridericiano. Le migliori prima di essa erano quelle del Canciani, *Leges Barbar.* 1781, I. 299 ss. e del Carcano, Napoli 1786. Le altre edizioni si vedano in Huillard cit. p. 1, in Pecchia II. c. 32 e in Diego Orlando, *Un codice di leggi e diplomi siciliani*, Palermo 1859 p. 19 ss. Il medesimo pubblica ib. le varianti che il suo codice reca al testo delle costituzioni quale fu pubblicato dal Carcano, che è quello che pose a base della propria edizione anche l'Huillard. — Di queste novelle alcune secondo Ficker I. 362 sono del 1240, mentre comunemente si attribuiscono al 1244. Huillard VI. 157.

(36*a*) Capasso in Brandileone cit. 20 annette poco valore alla traduzione greca che dice arbitraria e omettente parole e periodi dal traduttore tenuti superflui.

(37) Matt. de Afflictis, *In utriusque Siciliae Neapolisque sanctiones et constitutiones novissima praelectio, cui adiecta sunt Jo. Ant. Batii et aliorum aliquot J. C. erudita admodum annotamenta*, Venet. 1606. — *Constitutionum regni Siciliarum libri III, cum commentariis veterum J. C. Accedit nunc primum Dominici Alfenii Varii commentarius ad Const. de rebus non alienandis ecclesiis*, Neapol. 1773. A p. VII v'è l'album jurisconsultorum, qui in constitutiones regum Siciliarum scripserunt, quorum commentarii in hoc volumine referuntur. Son 29; la parte maggiore è dell'Isernia, che v'è detto monarcha et legum evangelista. V. anche Volpicella, *Della vita ecc. di Andrea Bonello* p. 32 ss.; Palumbo cit. p. 58 ss. e Ciccaglione, *Le chiose di Andrea Bonello alle costit. sic.* 1888.

(38) Orlando cit. 55 ss.; De Cherrier, *Storia della lotta dei papi e degli imperatori della casa di Svevia*, Palermo 1862, II. 419 ss.

tenticità della medesima, essa deve venir collocata tra i monumenti apocrifi, cui non è lecito annettere nessun valore[39].

Le leggi, che dopo la estinzione degli Svevi diedero nelle Due Sicilie i re della casa d'Angiò, domandaronsi *Capitoli*, sull'esempio de' capitolari de' re franchi; e quelle degli Aragonesi e loro successori, *Prammatiche sanzioni* o anche semplicemente *Prammatiche*, venendo riservato d'allora in poi il nome di capitoli alle grazie od altri provvedimenti promulgati dal re ad istanza del parlamento[40]. Tuttavolta, sebbene nel Napoletano la serie delle prammatiche, per quel che si è detto, dovrebbe incominciare con re Alfonso[41], vennero collocate nel numero delle medesime dai collettori anche quattro leggi di Giovanna II[42]. Per lo contrario, in Sicilia, le prime norme cui

---

(39) La ritengono autentica Orlando ib., De Cherrier cit. II. 376 e La Mantia I. p. 105. Ma se mette già sospetto il fatto di non trovarla che in un sol codice della fine del secolo XV, e non vederne fatta memoria da nessuno scrittore sincrono, trattandosi di fonte non così antica, come pure il modo d'indicare le cost. di Federico II: sicut constitutio Petri de Vinea proditoris dabat; ne mostrano la falsità l'error nella data 1251, mentre non potrebbe essere che del 1252; il dire Corrado figlio del Barbarossa; e il c. 9 dove si suppone che l'età minore e il baliaggio feudale per le costit. fridericiane durassero fino a 18 anni, ciò che è contro l'espresso tenore della constit. minoribus (3. 27); v. anche § 118 n. 49. La disposizione, poi, che viene abrogata dal c. 7 non si trova nel codice di Federico II. A ciò si aggiunga la ripetizione, di cui non si capisce il perchè, di disposizioni delle constitutiones ancora così recenti, e il silenzio che serba intorno a questa fonte Federico d'Aragona, là dove conferma gli atti de'suoi predecessori (omnes gratias, concessiones, — provisiones, — constitutiones, ordinationes et leges, quas imperator Fridericus, — rex Manfredus, Petrus — ac Jacobus — et mater nostra dederunt. Cap. 2). Che se si domanda donde sia stato preso il contenuto di queste leggi, si dovrà rispondere che furono attinte dalle costituzioni di Federico, dai capitoli d'Onorio, di Carlo I e II e da ciò che esisteva di fatto come il c. 17°, che riguarda lo studio salernitano. Conf. Grimaldi III. 411. — Secondo G. Del Giudice, *Famiglia di re Manfredi*, in *Arch. napol.* a. IV p. 99 avrebbe date leggi anche re Manfredi, le quali andarono in oblio perchè esautorate da Carlo d'Angiò. Di contrario avviso è il Rinaldi. *Comune*, p. 225.

(40) Per Napoli, v. Grimaldi IV. 278, V. 194; per la Sicilia le collezioni cit. Nome di prammatiche sanzioni usarono talora anche i re Normanni. Vedi Const. Regie maiestatis (1. 64). — Anche Carlo principe di Salerno, come vicario del padre, pubblicò nel parlamento tenuto nella pianura di s. Martino le nuove costituzioni od i nuovi capitoli del Regno. Minieri Riccio, *Il regno di Carlo d'Angiò*, in *Arch. ital.* 1880, I. 358.

(41) La prima fu del 1443, come si può vedere nei *Capitula regni utriusque Siciliae* etc. Neapol. 1773 p. 238.

(42) Grimaldi IV. 269 e tutte le edizioni delle prammatiche. — Del periodo aragonese v. anche Fr. Trinchera, *Codice aragonese, ossia lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi dei sovrani aragonesi in Napoli,*

si desse nome di prammatiche furono quelle di Martino I del 1396[43]. Del resto, quantunque e i capitoli degli Angioini e le prammatiche degli Aragonesi ricevessero forza di legge dalla sola volontà del principe, pure soleansi deliberare col consiglio residente presso del re, se date da questo, o con quello del vicerè, se emanavano da costui; del che spesso si faceva espressa menzione nelle medesime[44], e si aggiungeva la prova all'atto, colla firma di tutti i membri del consiglio[45]: che se riguardavano materie di giustizia, si sentivano anche giureconsulti[46].

Così nell'isola come sul continente i capitoli vennero raccolti e commentati. Nel Napoletano ve n'ha di Carlo I e II, di Roberto e di Carlo suo figliuolo e vicario durante le assenze di lui, di Giovanna I, e ancora un capitolo di Ladislao ed uno di Isabella, vicaria dello stato pel marito Renato d'Angiò[47]. I capitoli della Sicilia dei re di questo periodo, cioè di Giacomo, Federico III, Pietro II, Martino I, Ferdinando I, Alfonso il Magnanimo e Giovanni, vennero raccolti e pubblicati a Messina nel 1485 principalmente per opera di Gian Pietro

---

risguardanti l'amministrazione interna del reame e le relazioni coll'estero. Napoli vol. I e II. 1866-70.

(43) Gregorio p. 409.

(44) Carlo d'Angiò: Apud Tranum contra proditores, — deliberato consilio cum baronibus nostris, legum doctoribus ac jurisperitis, statuimus. Capit. p. 14, Del Giudice II. 259. — Id. Placuit de consilio nobilium plurium et sapientum ad tollendas rapinas etc. Capit. p. 23. — 1417. Joanna II: Cum deliberatione nobis assistentis consilii statuimus etc. — 1466. Ferdin. I: Ex nostra certa scientia, et cum nostri consilii matura deliberatione. Ib. 179, 259. V. anche ib. p. 134, 262, 279, 285 ecc. — Ed in Sicilia: 1474, Joannes R. Hac lege edictali, praeunte deliberatione consilii, de certa nostra scientia et motu proprio decrevimus etc. Pragmat. Sicil. I. p. 240, II. 294 ecc. — 1566. Vicerex in regno Siciliae, con il voto e parere del sacro regio Consiglio ordinamo ecc. Ib. I. p. 279. — 1651. Haviendose visto por los de my Consejo supremo de Italia que cerca de my reside, — con matura deliberacion fue accordado etc. ib. III. 197. Secondo il Testa Cap. p. XVI ed il Gregorio l. 7 c. 1, questo sarebbe un requisito essenziale delle prammatiche.

(45) Pragm. sic. III. 103, 198, ecc. Con señal del consejo. Le firme poi dei membri del s. r. consiglio v. ib. 138, IV. 271, 308 ecc. V. anche Palmieri, *Storia costituz. di Sicilia* p. 60 e Sclopis III. 574.

(46) 1418. Joanna. Dictam petitionem discuti et videri fecimus, per quamplures doctores et jurisperitos, — qui majestati nostrae retulerunt etc. Habita itaque delatione — praedicta, — tenore praesentium, de certa n. scientia, et cum deliberatione consilii, — gratia generalis legis condendae ac interpretandae, declaramus etc. *Capitula etc.* cit. p. 285.

(47) Giannone l. 20 c. 9; Pecchia l. 3 c. 17. I capitoli di Ladislao e d'Isabella si trovano nei riti della Gran Corte ai N. 83 e 289.

Apulo[48], e più tardi furono eziandio riprodotti ed illustrati da Mario Muta[49]. Delle collezioni de' posteriori capitoli e di quelle delle prammatiche diremo nel periodo seguente.

Fra i capitoli del tempo angioino vogliono esser ricordati quelli dati da Papa Onorio IV nel 1285, quando dopo la morte di Carlo I, essendo prigioniero in Ispagna il successore di lui Carlo II, come diretto signore di quello stato faceva governare il regno dal cardinale di Parma, insieme colla regina Maria. In questi capitoli il papa riduce all'antico costume de' tempi di Guglielmo II l'obbligo delle collette, mette riparo all'estorsione ed altri abusi de' regi officiali, abolisce il diritto di naufragio, vuole che sia libera ad ognuno l'esportazione dal regno delle proprie merci, che non si ponga ostacolo alla libertà dei matrimoni, allarga la successione nei feudi, e dà altri provvedimenti diretti a tor via i motivi di malcontento ne' popoli pel governo degli Svevi e anche maggiormente per quello degli Angioini[50]. Carlo II, liberato dalla prigionia, e i successori di lui sul trono di Napoli non riconobbero questa legge[51]; ma invece re Jacopo di Sicilia ne accolse il maggior numero delle disposizioni ne' suoi capitoli del 1286[52].

Fanno parte della legislazione Angioina eziandio i *Riti* della gran corte e della corte vicaria. Essi sono una collezione di pratiche dei due supremi tribunali, di sentenze, di leggi antiche e nuove e di note di privati, della quale non si sa chi sia stato l'autore, ma che fu approvata e pubblicata siccome legge dalla regina Giovanna II (1414-1435), affine di regolare il procedimento giudiziario in que' due tribunali[53]. In quale anno del suo regno ella abbia ciò fatto non può

---

(48) Testa Cap. p. XV.

(49) Palermo 1608-1618, sei volumi.

(50) I 95 capitoli d'Onorio si possono vedere in Lunig II. 1023-1036. Un estratto ne dà anche il Grimaldi II. p. 520 ss.

(51) Giannone l. 21 c. 2; Pecchia l. 3 c. 17. Contrariamente Raynald. *Annal. eccles.* a. 1285 n. 52 ss. V. anche Grimaldi II. 534 ss.

(52) Capit. Jacobi 1-45. Al Pecchia parve tanto strano un tal fatto, che impugnò l'autenticità dei detti capitoli; ma il Gregorio, *Introduzione allo studio del dir. pubbl. sic.*, lo convince di precipitazione. Nel cap. 85 di Feder. III è detto che se qualche legge pontificia mutasse o supplisse alcun che alle leggi del re, quod providerit ratum et acceptum habebimus et faciemus observari; ed ugualmente, che prevalgano le leggi ecclesiastiche in tutto ciò che nelle regie si opponesse alle loro disposizioni.

(53) Il proemio dice: Joanna II etc. mandamus quod omnes infrascripti ritus (et) observantiae in nostris magna et vicaria curiis — de caetero inviolabiliter observentur. Omnes vero alios ritus et observantias dictarum curiarum

determinarsi; ma certo è che i Riti, quali furono lungamente in uso e si leggono ancora presentemente nelle raccolte delle leggi napoletane, non conservano più la primitiva lor forma. Non poche aggiunte vi vennero fatte nel tempo aragonese, dopochè le due corti si erano fuse in una, di pratiche posteriori, note di pratici e leggi più tarde, tra cui il surriferito capitolo della regina Isabella[54], e persino il privilegio dato nel 1420 dalla regina Giovanna ai cittadini di Napoli per le materie processuali; privilegio che doveva osservarsi da ogni sorta di tribunali[55]. Con tutte queste aggiunte la collezione venne distribuita in 311 articoli o riti, e pubblicata da prima nel 1542[56].

Ed ora rifacendoci dal sommo della penisola, Pietro II, chiamato il piccolo Carlomagno, che regnava tra il 1263 ed il 1268, diede le prime leggi o statuti generali per la Savoia colla volontà e col consenso de' nobili e borghesi della Savoia e del paese di Vaud. Constano di pochi articoli senza data, che portano tracce di posteriori aggiunte fatte dal medesimo principe o da' suoi immediati successori[57]. Altri pochi statuti vi aggiunse il 13 maggio 1325 il conte Odoardo[58]; altri nel 1329 il conte Aimone, ed altri ancora in 67 capi Amedeo VI, il Conte Verde, che tenne lo stato dal 1343 al 1383[59].

---

hactenus observatos et observatas per praesentes — irritamus, — nulliusque decernimus esse roboris vel momenti.

(54) Riti 289 a. 1436.

(55) Riti 301-311.

(56) V. su quest'argomento principalmente il Pecchia l. 3 c. 18 e conf. Grimaldi IV. 1-268, che dà un sunto di ciascun rito. I riti medesimi si possono vedere nella raccolta della legislazione napoletana del 1773 vol. II. p. 134 ss.

(57) Sono pubblicati con molti errori in 18 articoli, nei *Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande* t. I. p. 216-227; li ripubblicarono il Wurstemberger nel IV vol. del suo *Peter II Graf von Savoyen*, Berlino 1856 ss., e da ultimo Cesare Nani nel t. XXXII, serie 2ª, delle *Memorie della r. Accademia di Torino*, dividendoli in 23 articoli. Un sunto ne dà il Cibrario, *Mon. Savoia*, II. p. 120 ss. Gli statuti incominciano: Nos Petrus comes Sabaudiae et inter alia (l. in Italia) marquio. Secum (l. notum) cupimus fieri universis, — quod volentes providere utilitatem (utilitati), nec non expensis, adque laboribus hominum omnium, — comitatus Sabaudiae in iudiciis, causis et litibus, rancunis et querimoniis, — sic statuimus et ordinamus. Non apparisce poi se quella che è pubblicata sia tutta la legge. Le aggiunte sono fatte palesi dalle parole *item additum est*, onde incominciano.

(58) Cibrario cit. III. 7. Si trovano in Nani, *Stat. d'Am.* VI. p. 48.

(59) In una copia di essi statuti esistente nell'Archivio camerale di Torino è attribuita la data del 1379, e furono pubblicati e illustrati con altri dei principi precedenti dal prof. C. Nani nelle *Memorie della r. Accademia di*

Primo a promulgare una legge generale pel Piemonte fu Filippo d'Acaia col concorso d'Amedeo V nel 1318. Ma questa si limitava a dare provvedimenti contro i ladroni di strada[60]; ed anche quelle degli altri principi sabaudi avevano preso di mira soltanto alcuni oggetti, come questo o quel delitto, e principalmente la regolazione del procedimento giudiziario e l'arte de' notai. Ben più vasto compito si propose Amedeo VIII. Egli che aveva pur provveduto a certi bisogni con norme speciali[61], dopo riunito nuovamente in un'unica mano tutto lo stato per l'estinguersi della linea d'Acaia (1418), pensò di fornirlo tutto di una legislazione uniforme, la quale entrando frammezzo al diritto comune, alle consuetudini e agli statuti delle singole città e terre, regolasse in una medesima guisa i rapporti dei cittadini tra loro e col principe. Ordinò pertanto che si raccogliessero in un sol corpo le leggi de' suoi predecessori e le sue proprie, e, posta una giunta d'ecclesiastici e laici a rivederle, correggerle e farvi le addizioni di che abbisognavano, le distribuì in ordine sistematico, e dopo averle esaminate e discusse cogli ecclesiastici, nobili e dottori del suo consiglio, le pubblicò sotto nome di statuti il 17 giugno 1430 a Ciamberì per bocca del cancelliere di Savoia[62]; imponendo a tutti d'osservarle e farle osservare esattamente, ma sopra tutti ai baroni ed agli altri feudatari nelle loro giurisdizioni[63]: e non senza fatica le fece accettare da tutte le comunità dello stato, che le avversavano vedendovi una lesione delle loro franchigie[64]. Gli statuti d'Amedeo sono divisi in cinque libri. Il primo tratta di ciò che risguarda direttamente o indirettamente la religione, e però non solo del rispetto dovuto alla fede cattolica, alle sue feste e alle cose sacre, ma eziandio degli

---

Torino, serie 2ª, t. 34 a. 1881. V'hanno inoltre di Amedeo VI altri statuti del 1351. Ib.

(60) Cibrario, *Istit.* II. 110. È pubblicata dal Nani, *Stat. d'Am.* VI. p. 47.

(61) P. e. 1407 al corso delle monete. Ricotti, *Monarchia piem.* I. 89.

(62) La chiusa dice: Post longam visionem, lectionem, correctionem — statutorum nostrorum — in nostra praesentia, cum nostri procerum virorum ecclesiasticorum, doctorum, militum, scutiferorum et aliorum deliberatione consilii nuper factam, ipsa statuta — vive vocis oraculo — cancellarii nostri Sabaudiae, — et per ostensionem registri, in quo tunc continebantur, publicavimus: ed ordina che vengano osservati da tutti, salvis bonis — civitatum villarum etc. consuetudinibus — et libertatibus concessis et concedendis.

(63) L'ultima rubr. del l. V. impone a tutti i jurisdictionem habentes, omnia statuta nostra huius V libri, prout de aliis statutis ediximus libro III, in suis territoriis — per officiarios eorum plenarie faciant exequi et observari.

(64) Cibrario, *Istituz.* I. 260.

ebrei e degli eretici. Il secondo segna le norme pel governo dello stato, l'autorità e i doveri delle singole magistrature, e la maniera d'amministrare la giustizia. Il terzo disciplina la giurisdizione baronale, e l'esercizio delle diverse arti, così liberali come meccaniche; dà disposizioni di diritto civile, e provvedimenti per mantenere il buon costume. Nel quarto vengono regolate le tasse d'ogni atto nei tribunali e negli altri uffici, come pure le mercedi dei procuratori, avvocati e notai. Nel quinto si contengono le leggi suntuarie circa il vestire, le nozze e i conviti, i funerali e simili[65]. L'opera legislativa d'Amedeo fu continuata dal figlio Lodovico, e quindi da Amedeo IX, dalla duchessa Violante, da Filiberto I, da Carlo I, dalla duchessa Bianca, da Filippo II e Filiberto II, le leggi dei quali, insieme con quelle di Carlo III, d'Emanuele Filiberto e degli altri principi che appartengono al periodo seguente, venivano da qualche privato di mano in mano riunite con quelle d'Amedeo nella ristampa del volume dei *Decreta seu statuta Sabaudiae ducum*, la cui più antica edizione è quella del 1477, che accoglie oltre agli statuti di Amedeo VIII quelli della duchessa Violante[66]. Le leggi si soleano consultare coi

(65) Gli statuti incominciano così: Amedeus Dux Sabaudiae etc. consiliariis, justiciariis, vassallis et subditis nostris. E vi è detto come, dopo la caduta del primo uomo, jus naturale specifice per legalia et evangelica praecepta ab ipso summo Rege ordinatissime collatum est, unde tamquam a fonte rivuli cuncta jura humana rationabiliter edita fluxisse dignoscuntur. Ad cuius quidem divini juris executionem — sacrosanctae pontificalis et imperialis dignitates ex eodem summo principio prodierunt, — et ideo prae ceteris — intenderunt leges et jura condendo. — Quorum salutaribus exemplis multi principes — ad regimen suorum subditorum constitutiones et statuta — inierunt. Inter quos nonnulla nostri progenitores et nos — Sed quia — videntur multa correctione indigere, — ad laudem, honorem Dei omnipotentis, justitiae cultum, correctionem scelerum, incrementum virtutum, subditorum quietem et utilitatem, litium abreviationm, ac totius nobis commissae reipublicae statum pacificum et prosperum, statuta nostra praedicta per nonnullos dilectos fideles, et proceres ecclesiasticos et laicos ad hoc a nobis deputatos fecimus revideri atque reformari, — cum additionibus opportunis, et deinde per consilium nostrum diligenter examinari, demumque cum ipsius nostri deliberatione consilii eadem statuta decernimus et auctorizamus. E ordina che vengano osservati per justitiarios et omnes subditos immediatos et mediatos, — salvis semper sacris legib. divinis et humanis, — bonis consuetudinibus ducatus Augustae et patriae Vaudi, qui non jure scripto sed consuetudine reguntur, — nec non rationabilibus capitulis terrar. nostrarum Italiae, — quibus derogare non — volumus. — Hoc autem statutorum nostrorum compendium in 5 libr. duximus dividendum; in quorum primo etc.

(66) Porta per titolo: *Decreta Sabaudiae ducalia, tam vetera quam nova ad justitiam et rempublicam gubernandam.* Nella biblioteca del Re a Torino v'hanno inoltre le edizioni del 1497, 1513, 1520 e 1530. L'elenco di tutte queste leggi,

consigli del principe, coi grandi ecclesiastici e laici, con dottori. talora eziandio coll'università di Torino, e qualche volta anche coi tre stati, o almeno con deputati dei comuni[67]. Al principio poi del secolo decimosesto Carlo III sopra domanda degli stati propose di fare una revisione degli statuti, in cui, corretti quelli che ne avean bisogno e ampliatili, si mettesse la legislazione in armonia colle condizioni del tempo. L'opera fu anche eseguita e sancita dal sovrano, ma non mai pubblicata. Il duca ne aveva fatto fare altresì una traduzione francese per la più facile intelligenza delle provincie di questa lingua[68]. Anche gli statuti dei principi sabaudi ebbero i loro commentatori[69].

In maniera simile a quella della monarchia sabauda procedevasi nel dar leggi nel Monferrato[70], il quale pure ne ebbe dai proprî signori. Abbiamo già osservato superiormente (§ 56) come ne promulgasse nel 1319 il marchese Teodoro Paleologo in general parlamento, e

---

per ordine di tempo, s'ha anche nell'indice cronologico del Duboin; e le leggi medesime sono riportate parte da lui e parte dal Borelli nelle loro raccolte.

(67) Lodovico, reggendo lo Stato pel padre Amedeo VIII, dà nel 1437 una legge: praemissa tam consiliorum citra, quam ultra montes residentium, almaeque universitatis studii taurinensis, complurium aliorum sacrarum et civilium sanctionum expertorum, partecipatoque consilio praelatorum, baronum, procerum et peritor. ac caeterorum circumspectione trium statuum ditionis ipsius Domini mei. Sclopis, *Stati gen.* — 1445 l'editto di Lodovico sulla inalienabilità del demanio è dato, partecipato consilio cum domino Cardinali de Varambone, ceterisque prelatis, proceribus et consiliariis nostris subscriptis, et astantibus, etiam de jussu et beneplacito ss. D. D. Felicis pape V., domini et genitoris mei metuendissimi. Duboin XXVI. 3. — Filiberto 1480: Per jurisperitos examinatis, — procerum et consiliariorum nostrorum deliberatione prehabita. Cibrario, *Torino*, I. 427. Nel 1328 convennero i deputati dei comuni di tutta la patria, e s'occuparono d'una legge suntuaria. — 1535. Carlo III provvede, ad istanza degli Stati, al disordine monetario, per consilia tam nobiscum quam Camberiaci et Taurini residentia, relatis suprascriptis ordinationibus, maturaque super his procerum et consiliariorum nostrorum deliberatione praehabita. Duboin XIX. 81.

(68) Vennero sottoposti all'esame degli stati delle terre francesi nel 1528. Bollati, *Comit.*, I. 801-805; Sclopis, *Stati gen.*, 307. L'opera nel testo latino si trova nell'archivio camerale di Torino.

(69) P. e. Sola e Antonii, *Commentaria ad decreta antiqua et nova, novasque constitutiones serenissim. ducum Sabaudiae* etc. Aug. Taurin. 1607. È il commento ad alcuni capi degli statuti d'Amedeo VIII e d'altri principi posteriori.

(70) *Haec sunt statuta et ordinamenta facta per illustrem virum Dominum Guglielmum marchionem Montisferrati, de consilio domini Nicolini de la Curte legum professoris; — quae statuta idem dominus Marchio possit corrigere, tollere, diminuere, interpretari, ad eius meram voluntatem.* Saleta, *Decr. Montisferr.* I. 33.

come prima le avesse consultate coi suoi maggiori vassalli. Il medesimo faceva tra il 1483 e il 1493 il marchese Bonifacio III[71]. Ma le più volte non è cenno d'una tale consultazione; e ad ogni maniera, avesse o non avesse avuto luogo, le leggi eran sempre date dal principe di sua piena autorità[72]. Delle quali leggi ce ne restano, per ciò che si attiene al presente periodo, oltrechè del surricordato Bonifacio, dei marchesi Teodoro II (1381-1418), Giovanni IV (1445-1464), Guglielmo VIII (1464-1483) e Guglielmo IX (1493-1518)[73].

Delle leggi dei signori di Milano v'ha una collezione privata del secolo decimosesto, incominciata dal senatore Bonetto, compita dal senatore Bracherio e stampata nel 1654[74]. Essa porta il titolo: *Antiqua ducum mediolanensium decreta*, e comprende una numerosa serie di disposizioni da Luchino Visconti a Gian Galeazzo Sforza, cioè dal 1343 al 1494[75], disposte con ordine cronologico. Altre ordinanze dei medesimi principi si trovano nel codice diplomatico visconteo-sforzesco del Morbio[76], e tra i documenti tratti dagli archivi milanesi dall'Osio. La collezione delle leggi del dominio milanese era stata apparecchiata di lunga mano dai Visconti medesimi, i quali già dalla seconda metà del secolo decimoquarto facevano inserire regolarmente le proprie ordinanze presso ciascun magistrato, cui erano state dirette, in volumi appositamente a ciò destinati[77]. Altre volte comandavano venissero aggiunte al volume degli statuti della città, il che accadeva

(71) Notum facimus universis per nostrum marchionatum, — habito prius consilio nostrorum Procerum et Magnatum, videlicet Domini Petri de Sancto Georgio Comitis Blandrate, Jacobi Marchionis de Pozono, Raymundi Marchionis de Busca, Comitum de Valperga, Bonifacii de Plozasco, etc. etc. et aliorum quamplurium Terrae nostre, tam Popularium, quam Nobilium, ad hoc, et super alijs magnis, et arduis negotijs vocatorum, quod Nos volumus, statuimus, et ordinamus. Saleta cit. I. 21. Similmente ib. 34.

(72) 1458. Hoc nostro decreto, pro lege valituro perpetuis temporibus, — statuimus. Ib. I. 16. — 1496. Praesenti nostro decreto consulte, deliberate, nostrique certa scientia sancimus. Ib. I. 23.

(73) Si trovano nella collezione del Saletta, e in quelle più vecchie del 1505 e del 1571 di cui al § 84.

(74) Mediolani in regio palatio apud — fratres Malatestas regio-camerales typographos.

(75) V'ha una sola ordinanza sulle monete del 1495. Ib. p. 420.

(76) *Storia dei municipi italiani*, vol. VI.

(77) 1386. Decretum nostrum per omnia loca solita, praeconis voce, publice divulgari, et in volumine decretorum nostrorum inseri, ipsiusque copiam, clara et legibili transcripta litera, ad scalas sive portas palatii — civitatis affigi faciatis. Ib. 105. Il primo es. è del 1369 (v. n. 79) e quindi sempre. V. anche Formentini p. 215.

allorquando si riferivano a materie regolate dal diritto municipale[78]; ovvero le volevano poste nell'una e nell'altra raccolta[79]. La pubblicazione di esse poi si faceva proclamandole a viva voce ed affiggendole sui muri del palazzo comunale.

Eguali metodi tenevano eziandio gli Scaligeri[80], i Gonzaga e gli altri signori delle città italiane, de' quali pure ci restano leggi, sebbene per la massima parte ancor sepolte negli archivi[81].

Alla stessa foggia dei secolari procedevano i principi ecclesiastici, i quali non avevano potere minore di quelli; e però davano anch'essi leggi, o da soli o in concorso dei loro sudditi: ne addurremo in prova alcune del vescovo di Ceneda[82] e di quello di Luni[83]. E Marquardo

(78) De dicto decreto in locis opportunis proclamationem fieri debitam faciatis, ac illud inseri et describi in volumine statutorum civitatis Mediolani ad perpetuam rei memoriam. Ib. p. 128. Il medesimo ordina nel 1502 Luigi XII. Forment. p. 216. — Rade volte nelle leggi de' signori di Milano è fatta menzione di consultazioni. Un esempio se ne ha del 1388: etiam quamplurium spectabilium consilio habito diligenti. Ib. 141.

(79) 1369. Hoc nostrum decretum facias, tu Potestas, inseri et describi in volumine statutorum et decretorum nostrorum, ut de caetero serventur pro lege et decreto nostris. Ib. p. 34.

(80) 1331. Nos Albertus et Mastinus fratres de Scala, civitatum Veronae, Paduae, Vincentiae, Tarvisii, Feltri et Belluni capitanei et domini generales, — hoc nostro generali edicto — inviolabiliter observando sancimus etc. nullis aliis legibus, statutis, consuetudinibus contrariis obstantibus. Mandantes vobis, quatenus ipsum edictum infra diem tertiam a receptione legi — faciatis in consilio generali civitatis, et per civitatem ipsam in locis consuetis, voce praeconia divulgari, ac in libro statutorum eiusdem poni et scribi. Stat. Tarvisii III. 12. 5 s. e Piloni, *Storia di Belluno* p. 149. V. anche § 52 n. 40.

(81) 1643. D. Carlo Cybo Malaspina, principe di Massa ecc. Desiderando noi che li nostri sudditi et habitanti dello stato nostro di Carrara vivino cattolicamente e con quella quiete e pace che si conviene, — ci siamo risoluti — di fare una scelta di essi (bandi per l'addietro fatti) e di nuovo farli pubblicare, ordinando che siano inviolabilmente osservati. *Atti e memorie della deputazione di storia patria delle province mod. e parm.* VI. 295. — Es. di decreti degli Estensi si ha in Mutinelli, *Ragionamento sopra i diritti d'Adria*, p. XXXI, XXXII.

(82) 1473. Nos Petrus Leono — episcopus Cenete et Comes, volentes honestis favoribus subvenire, et auxiliare subditis nostris, et dare eis materiam ut possint sub nostro dominio vivere et honorifice stare, ac supportare — onera et factiones pro solvendo impositiones et collectas, que imponuntur, — ex auctoritate nostra ordinaria, atque meri et mixti imperii potestate nobis concessa et attributa statuimus et ordinamus, ut nullus notarius forensis — valeat stipulari — instrumentum in Ceneta — sub poena — (etiam) nostris subditis contrafacientibus huic nostro ordini et constitutioni. Quam constitutionem volumus proclamari voce preconia. Stat. Cen. p. 8. — 1339. Episcopus Cenetae et Comes, volens virtute justitiae, juris matris, subjectorum effrenata cupidine procul pulsa, sibi subditos fore pudicos, pacificos et modestos, disposuit inter suos leges statutaque componi, per quas omnes sue jurisdictioni suppositi valeant in quiete

patriarca d'Aquileia nel 1366 per consenso ed incarico del parlamento friulano, fece raccogliere, esaminare e correggere da una deputazione del parlamento medesimo le leggi date da' suoi predecessori, ch'erano sparse qua e là in isolati scritti, e le consuetudini del paese, e ne compose il corpo delle costituzioni della patria del Friuli, che pubblicò con ordine a tutti di ottemperarvi in giudizio e fuori di giudizio[84]. Queste costituzioni ebbero in breve delle aggiunte[85]; e rive-

---

vivere et pacifice gubernari. — Haec sunt statuta facta de voluntate et mandato ejusdem venerabilis Patris, per infrascriptos sapientes viros, ad hujusmodi opus electos — per Dominum antedictum, de voluntate et consensu omnium Cenetensium eidem episcopo subditorum, mandans Dominus predicta statuta — ejusdem Domini auctoritate firmata — observari, aliis quibuscumque statutis — rejectis. Quae statuta fuerunt lecta, publicata, approbata et confirmata in consilio majori Cenete per dictum dominum episcopum, et omnes consiliarios consilii dicte terre. Ib. 30. — E similmente 1540 il vicario del vescovo. Ib. 21.

(83) 1200. Nos Gualterius Dei gratia lunensis ecclesie episcopus et comes, volentes providere omnibus hominibus n. iurisdictioni subiectis, et certas consuetudines eis imponentes, consentientibus nobis nobilibus viris et fidelibus nostris, nostra curia apud Carrariam constituta, decrevimus etc. *M. h. p., Ch.* II. 1702.

(84) Nel prologo narra il Patriarca come, avea proposto al generale parlam., inter cetera et alia salubria pro comuni et universali commodo atque statu totius patrie Forijulii et omnium fidelium nostrorum, la redazione di queste leggi, perchè propter indeterminatam consuetudinem cause efficiuntur penitus immortales. — Que omnia per prefatum colloquium, seu omnes qui intererant, cum super singulis ibidem propositis plenarie vel sufficienter protunc deliberare non possent, ea examinanda, statuenda et reformanda salubriter ad nos et consilium dicti colloquii concorditer remiserunt, concedentes nobis ibidem super predictis propositis, et aliis spectantibus ad commodum et statum dicte totius terre nostre Forijulis et ecclesie aquil., atque nostri et successor. nostr. statuendi, ordinandi et reformandi, corrigendi et innovandi omnia et singula, que nobis expedientia et utilia videbuntur, plenam et liberam potestatem. Deinde in dicto consilio generalis colloquii, nobiscum deputato ad emendationem et reformationem tam antiquarum constitutionum et consuetudinum, et omnium premissorum, ad presentes et infrascriptas constitutiones pro conservatione justitie et earum celeriori expeditione in unum compendium reducendas, viros sententia et nominibus circumspectos N. N. (alcuni pel patriarca, altri pei prelati, pei nobili, per la curia di Aquileja e per le diverse comunità) de consilio consiliariorum a generali colloquio electorum deputandos, et provida deliberatione duximus eligendos. Qui tam constitutiones ab aliquibus nostris predecessoribus editas et in diversis scripturis et locis vagantes, quam consuetudines incertas et indeterminatas, scriptura aliqua nullatenus declaratas, juxta abusum decisionem causarum offuscantes, sollecitudine provida recensentes, pluribus ex ipsis consuetudinibus equitati contrariis penitus — abolitis, pluribus ex dictis constitutionibus in toto vel in parte mutatis, — et etiam nonnullis utilibus et necessariis constitutionibus factis, presentes constitutiones in uno compendio studuerunt (colligere). De voluntate dictorum consiliariorum et totius colloquii generalis ordinamus

dute e ampliate con nuove addizioni, nelle molte ristampe che se ne fecero dalla fine del secolo decimoquinto, durarono in vigore in quella provincia sino alla pubblicazione del codice Napoleone[86].

Anche l'isola di Sardegna ha un'importante legislazione principesca nella *Carta de Logu*, pubblicatavi da Eleonora giudicessa di Arborea il giorno di Pasqua (11 aprile) 1395. Da tempo immemorabile l'immediato governo di quell'isola era distribuito tra regoli locali che prendevano titolo di giudici, e dal tempo della conquista pisana (1017-1022), che forse ne ristrinse il numero[87], furono quattro, nei quattro capi o territori di Cagliari, Gallura, Arborea od Oristano, e Torres o Logoduro. La podestà di questi giudici, che non temettero di dirsi anche re, si fece ereditaria in quattro diverse famiglie, e sul cadere del secolo decimoquarto teneva il governo in Arborea, spenta la discendenza maschile di Mariano IV, la figlia di lui Eleonora, moglie del genovese Brancaleone Doria, succeduta al fratello Ugone. Questa virago che, dopo avere ristabilita l'autorità della propria casa sul popolo ribelle ed uccisore di suo fratello, in ventun anni di regno (1382-1403), capitanando il proprio esercito seppe tener testa alle pretese e alle armi dei re d'Aragona, si fece anche legislatrice del suo popolo, e lo rese felice con una buona amministrazione ed esatta giustizia[88]. Scorgendo pertanto essere imperfetta ed insufficiente la legge o carta locale data sedici anni innanzi dal proprio padre, prese a rivederla e a correggerla, e, ciò fatto, la promulgò ad universale osservanza. Perchè poi non venisse posta in non cale per ignoranza, ordinò a tutti i giudici di tenerne una copia presso di sè[89]. Il nome di

---

ab omnibus nostri et aquilej. ecclesie subditis de cetero inviolabiliter observari. Questo prologo è riferito con qualche lieve varietà anche dal Canciani V. 13.

(85) Il Fabrizi, *Delle usure*, p. 27, scrive che pochi anni dopo il 1366 si fecero alle costituzioni diverse aggiunte, che si promulgarono in un parlamento celebrato nella terra di s. Vito.

(86) Per le varie edizioni vedi Manzoni cit. p. 196 ss.

(87) Così il Tola; nel qual modo si concilierebbe quanto narra il Tronci, che i Pisani divisero la Sardegna in quattro giudicati, colle memorie molto più antiche che si hanno de' giudici dell'isola. V. Muratori, *Ant.* diss. 5 e 32, *Annali* an. 1021; Mamelli, *Carta de Logu* p. 160 e Tola, *C. d. S.* I. p. 141.

(88) Mimaut, *Storia di Sardegna* c. 35.

(89) Cap. 129. Il proemio del codice è come segue: Cum ciò siat causa chi s'accrescimentu, ed exaltamentu dessas Provincias, Regionis, e Terras descendant, e bengiant dessa Justicia, e chi perì sos bonos Capidulos sa superbia dessos reos, e malvagios hominis si affrenit, e constringat, acciò chi sos bonos, e puros, ed innocentis pozzant viver, ed istari interi sos reos assegurados pro paura dessas penas, ed issos bonos pro sa virtudi dess'amori siant totu obe-

carta de logu che venne dato alla legge, nome con cui Eleonora stessa chiama quella del proprio padre e che s'incontra anche per entro al codice[90], non vuol dire più che legge o codice del principato d'Arborea, adoperandosi questo nome, che non è altro che il nostro *luogo*, per indicare il territorio d'un feudo o una signoria[91]. *Carta de logu* è dunque il diritto locale modificante il diritto generale o comune; onde quel nome corrisponde a quello di statuti dato alle proprie norme dai principi di Savoia e dalle nostre città. E in fatto la *carta de logu* presuppone l'autorità del diritto romano, e qualche volta anche lo cita[92]. Il codice d'Eleonora che, ove si prescinda dall'ordine di cui ha gran difetto, vuol qualificarsi siccome ottimo e assai pro-

---

dientis assos Capidulos, ed Ordinementos de custa Carta de Logu. Imperò Nos Elionora perì sa Gracia de Deus Juyghissa d'Arbarée, Contissa de Gociani, e Biscontissa de Basso, desiderando, chi sos Fidelis, e sudditos nostros dessu Rennu nostru d'Arbarée siant informados de Capidulos, ed Ordinamentos, pro sos qualis pozzant viver, e si pozzant conservari in sa via dessa Veritadi, e dessa Justicia, ed in bonu, pacificu e tranquillu istadu, ad honori de Deus Onnipotenti, e dessa gloriosa Virgini Madonna Santa Maria Mamma sua, e pro conservari sa Justicia, e pacificu, tranquillu, e bonu istadu dessu pobulu dessu Rennu nostru predittu. e dessas Ecclesias, raxonis Ecclesiasticas, e dessos lieros, e bonos hominis, e pobulu totu dessa ditta Terra nostra, e dessu Rennu d'Arbarée, faghimus sas Ordinacionis, e Capidulos infrascrittos, sos qualis volemus, e cumandamus expressamenti chi si deppiant attenni ed osservari pro leggi per ciascadunu dessu Juygadu nostru d'Arbarée predittu in Judiciu, ed extra. Sa Carta de Logu, sa quali cum grandissimu provvidimentu fudi fatta perì sa bona memoria de Juyghi Mariani Padri nostru, in qua direttu Juyghi de Arbarée, non essendo corretta per ispaciu de seighi annos passados, como per multas variedadis de tempus bisognando de necessidadi corrigerla, ed emendari, considerando sa variedadi, e mutacioni dessos tempos, chi suntu istados seghidos posca, ed issa condicioni dessos hominis, chi est istada dae tando inoghi multu permutada, e plus pro chi ciascunu est plus inchinevili assu mali fagheri, chi non assu beni dessa Republica Sardisca, cum delliberadu consigiu illa corrigimus, e faghimus, e mutamus dae beni in megius, e cumandamus, chi si deppiat osservari integramenti dae sa Santa Die innantis peri su modu infrascrittu, ciò est. — Della Carta de Logu furono fatte diverse edizioni. Io ho sott'occhio le Costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea colla traduzione letterale nell'italiana favella del cav. D. Giov. M. Mamelli de' Mannelli, Roma 1805.

(90) Cap. 71: non juygando contra sa Carta de Logu. E ancora cap. 107, 108 ecc.

(91) 1120. Trogoderio II giudice di Cagliari fa una donazione alla chiesa di Genova, cum boluntate de clericus meus, et de fratres meos, et de totu Logu. — 1335. Mariano IV ordina: ciascunu aet servare sa carta nostra de Logu de Gociani, cum sos capitulos ad icussa adjunctos, over qui sillos adjunquirint per nos, ho per heredes nostros. *C. d. S.* I. 201 e 763.

(92) V. cap. 3, 67, 68, 98, 99.

gredito, fatta ragione del tempo, consta di 198 articoli, nei quali si statuiscono pene per i delitti, si regola il modo d'amministrare la giustizia nei tribunali, si danno norme intorno al diritto di famiglia, alle tutele, alle successioni ed ai più frequenti contratti, principalmente a quei di bestiame; essa dà inoltre disposizioni di diritto amministrativo e di polizia, segnatamente circa i campi e gli orti, anzi si può dire si chiuda (133-198) con una specie di codice rurale. Questa parte è dovuta certamente al giudice Mariano, di cui porta in fronte il nome e un proemio[93]; ma quanto ci sia di lui nella restante legge e quale sia veramente l'opera di sua figlia, non può determinarsi.

La *carta de logu* due secoli dopo la sua pubblicazione fu chiosata da D. Girolamo Olives, avvocato fiscale presso il supremo consiglio d'Aragona, ed anche queste chiose ebbero autorità di legge[94]. Perocchè il codice d'Eleonora non venne esautorato pel consolidarsi del governo spagnuolo nell'isola; in quella vece esso fu riconosciuto come legge del regno[95], e sotto Alfonso I nelle corti del 1421 ne fu estesa l'osservanza a tutta l'isola[96], eccettuate soltanto alcune città che si reggevano coi propri statuti[97]. Ed anche più tardi ripetutamente fu confermata e inculcata dalle prammatiche l'autorità della *carta de logu*, pure modificandone di tempo in tempo qualche disposizione[98]. Per

---

(93) Nos Marianu pro sa gracia de Deus Juyghi de Arbarée ecc. faghimus sos infrascrittos ordinamentos.

(94) Pramm. sarde XL. c. 2. Declarando los capitolos 98 y 99 de Carta de Logu con sus glosas. L'Olives viveva tra 1567 e 1725; dei suoi commenti furono fatte quattro edizioni: Manno, *Storia di Sardegna* III. 112.

(95) Pramm. XXII. 3. Por la ley del Reyno, que es la de Carta de Logu.

(96) Cap. Sard. I. 4 1. Que la carta de Lloch sardesca, del present regne, ab la qual la justicia entre los Sarts est administrada y exercida, sia per vos señor ab vigor del present capitol confirmada. — R. Placet al Señor Rey.

(97) Erano le città di Cagliari, Sassari, Alghero, Bosa, ed Iglesias. Mamelli p. 13 e Satta-Branca, *Il Comune di Sassari nei secoli XIII e XIV*. Roma 1885, pag. 52.

(98) Pramm. Sarde XI. 2. Nuestra intencion no es abolir las leyes de carta de logo, en las partes y lugares donde estàn admitidas, tocantes à las appelaçiones, antes bien confirmar aquellas en todo que por estas nuestras no quedan derogadas, ny alterar el derecho comun: y assi ordenàmos, que en la forma y termino de las appelaçiones — se guarde en todo lo que — se ordena en los capitulos 78-80 de la carta de logo, en las partes del reyno donde se suelen guardar, y en las demas partes lo que por derecho comun. — Ib. XII. 15. Sin alterar el cap. 106 y 108 de Carta de logu. — XIX. 2 Como es ordenado en C. de L. c. 96. — XXIII. 15 revoca tutte le pramm. e i pregoni generali dati in materia di furti, e vuole si osservi da tutti i giudici la C. de L. V. anche XXV. 8, 13, 14, 15, 16; XLII e XLVIIII. 1. Dinanzi alle prammat. c'è un elenco dei

questa guisa essa rimase in vigore formalmente fino alla pubblicazione del codice di Carlo Felice (1827), e materialmente più a lungo ancora; attesochè questo codice accolse parecchie delle sue norme[99]; laonde essa non perdette ogni valore nell'isola che allorquando vi fu introdotto il codice civile italiano, e con esso si ruppe ogni filo della storia

Sotto al governo spagnuolo ebbe anche la Sardegna, come la Sicilia, prammatiche e capitoli. E questi e quelle vennero raccolti in collezioni di cui si dirà nel seguente periodo. Intercedeva poi, tanto in Sicilia quanto in Sardegna, gran differenza tra gli uni e le altre: perocchè le prammatiche eran date di moto proprio dal re, e quindi soggette al suo volere per modo, ch'ei poteva modificarle o abrogarle a beneplacito. Anzi in Sicilia le prammatiche ed altri atti legislativi, fuor dei capi che portassero penalità, se non era espressamente ordinato altrimenti, non aveano vigore che per un solo anno, e, volendoli mantenere in vita, dovevano ripubblicarsi d'anno in anno, affinchè nessuno potesse accamparne dimenticanza[100]. All'incontro i capitoli, come quelli ch'erano formati coll'intervento delle corti, si consideravano atti bilaterali, o, come dicevano, leggi pazionate, le quali però non potevano venir mutate od abolite che di consenso del parlamento[101]. Se i giudici non li avessero obbediti erano *ipso facto* sospesi

---

capitulos de Carta de Logu que se declaran, reforman y moderan en estas pragmaticas. V. anche Capitoli I. 4, 5. Ugualmente si richiama alla Carta de Logu il pregone 17 settembre 1720. Editti ecc. I. 191.

(99) V. le rubriche degli articoli del codice stesso.

(100) Cap. Joann. 56. Supplicat totius regni universitas, quod concedere placeat, quod nulla banna, proclamata, pragmatica sanctio, seu rescripta regia, sive viceregia, seu cuiuscumque officialis poenalia porrigere habeant vires et effectum suum post annum, sed anno tantum sint duratura, nisi anno finito fiat renovatio per loca publica, ne propter tarditatem temporis induceretur oblivio — et incolae poenis illaqueerentur. Conf. cap. 96 Carol. V. Ancora nel 1788 si dà una pramm. cunctis temporibus valitura senza aver d'uopo d'altra successiva annua promulgazione. Pr. 3 de feudis (V. 2. 6). In quella vece scrive il Dexart, proem. 6, che i capit. si intendano sempre in viridi observantia, per cui non possa derogar ad essi nessun uso o atto contrario; ciò ch'è ripetuto ib. 10 e 13 per lo stamento militare. Il medesimo dice il Muta II. p. 80 N. 12 valere per la Sicilia, etiam si millies esset in contrarium iudicatum; e fu sancito dal cap. 516 di re Alfonso, imposta pena di 1000 ducati agli ufficiali che violassero tali leggi. Ib. V. p. 353. Ordinava più tardi il codice di Carlo Felice art. 525: Li pregoni contenenti disposizioni prese d'accordo e con parere della r. Udienza a sale riunite avranno nel Regno forza di legge perpetua.

(101) Cap. Joann.; e conclusio privilegii 1474. Tenore praesentis publici instrumenti cunctis temporibus valituri, vimque et efficaciam contractus legisque

dal loro ufficio, e così al vicerè come agli altri ufficiali era imposto di giurarne l'osservanza [102].

Tutte queste leggi de' singoli principi costituivano un *jus provinciale*, vale a dire un diritto che aveva per còmpito di regolare i rapporti giuridici d'uno stato od anche d'una provincia [103], senza toccar le leggi e le consuetudini delle singole terre, ma che doveva trovare applicazione con escludere il diritto comune, ogni qual volta da queste non era provveduto [104]; e però nel Napoletano era domandato ufficial-

---

pactatae, seu conventionatae perpetuo habituri, — praeinserta capuitula — vobis totique regno nostro Siciliae — concedimus. Muta VI. 295, Raimondetta 324. Id. ad verbum Alphons. 1451. Raimondetta 237. — Similmente per la Sardegna, nei capitoli delle corti, e reali rescritti è detto ripetutamente: Que capitols y actes de cortes son lleys pactionadas. P. e. p. 98, 102. — 1520. Carlo V approva le domande o i capitoli dello stamento militare: In vim privilegii et contractus cunctis futuris temporibus valituri, — et ex pacto speciali solempni stipulatione vallato, inter nos et dictos magnates inito et convento, promittimus sub fide et verbo nostris regiis, ac iuramus ad Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia, ante nos posita et nostris propriis manibus corporaliter tacta, — praeinserta capitula — perpetuo tenere et observare. *C. d. S.* II p. 183. — 1487. In congregacione trium statuum in civitate Taurini facta, per ambaxiatores — patrie cismontane — fuerunt nobis exhibita capitula, — que supplicarunt dicte patrie in vim pacti et privilegii perpetuo duraturi concedi. E Carlo I l'accorda. Bollati, *Comit.*, I. 498; v. anche ib. 474, 558 ecc. — 1421. Alfonso V di Aragona sulla domanda degli stamenti sardi ordina, quod vicerex, gubernatores et alii officiales regni juramentum et homagium praestent dictas provisiones et privilegia (les presents capitols y privilegis) inviolabiliter observare. *C. d. S.* II. 440. — V. anche Muta, proem, 25 28, Dexart, proem. 2-5.

(102) Cap. sard. I. 3 c. 2, 5 e 9.

(103) Il vocabolo è preso in ambedue i sensi: 1415. Gregorio XII a Malatesta, concedendogli il vicariato d'alcuni castelli: Terras, loca, nec non incolas et habitatores eorum regatis secundum jura, constitutiones, et statuta provinciae. Fantuzzi IV. 161. — L. 5 sett. 1767 per la Lombardia. Di qui è che, oltre gli statuti e decreti ducali che fino dai tempi più antichi vegliavano in questo stato (sugli acquisti delle manimorte), la gloriosa Memoria dell'Imp. Carlo V ne rinnovò l'osservanza nel Codice provinciale delle Nuove Costituzioni. — In Istria pure si hanno un jus di tutta la provincia (*Statuta Histriae*) e leggi delle singole terre, p. e. *Statuta hominum de Montona*. V. Carli, V. 182, 185, 213. — V. la Cost. I. di Rugg. cit. a n. 29. Leges a nostra maiestate promulgatas — generaliter ab omnibus precipimus observari, moribus, consuetudinibus, legibus non cassatis etc.

(104) 1400. Bonifacio IX a que' di Terracina: In statutis, ubicumque de iure poena corporalis vel sanguinis deberet infligi, poena pecuniaria minime possit imponi: sed in eo casu constitutiones provinciales, ubi vero constitutiones provinciales deficerent, ius comune voluit observari. *Bull.* IV. 628. V. anche Campelli in Const. Urbini pref. N. 418. — Stat. Viterbii I. 4. Constitutio aegidiana servetur, — ita ut in quibus statuta nostra non disponunt vel dubia sunt, dicta Constitutio locum habeat primum, secundum ius canonicum, demum jus civile. —

mente il *jus regni*[105]. Che se in un paese erano una legge generale per tutto lo stato e leggi speciali per questa o quella provincia o patria, come pure la si chiamava in quel tempo, si passava dallo statuto della città o terra alla legge della provincia, da questa a quella dello stato, e per ultimo al diritto comune. Spesso poi anche gli statuti delle province non erano che una raccolta delle consuetudini di esse, fattevi le modificazioni che sembravano richieste dalle condizioni e dalle idee del tempo. Di questa specie, anticipando sul periodo seguente, sono le costume d'Aosta fatte raccogliere e riformare sopra istanza degli stati del ducato da Emanuel Filiberto, la cui compilazione dopo essere stata approvata dai rappresentanti della valle, fu sanzionata da Carlo Emanuele I nel 1586, e, messa alle stampe, entrò in vigore il 1588[106].

Se non che non i soli principi, ma i comuni ancora davano di codeste leggi o statuti alle province da lor dipendenti. Così Genova, in Corsica, come venne crescendo il numero delle ville liberate dalla signoria feudale, radunata solenne assemblea dei Corsi il 12 agosto 1347, fece compilare una raccolta delle consuetudini dell'isola, e le attribuì forza di legge per le terre non feudali, salve le norme speciali delle singole città e pievi. Quelle leggi furono rivedute nuovamente nel 1453 e nel 1571; ebbero col volger dei tempi parecchie aggiunte, e furono stampate più volte sotto titolo di statuti civili e criminali dell'isola di Corsica[107]. Siccome poi non dappertutto era stato compi-

---

Per questo l'ultimo titolo delle costituzioni friulane prescriveva: quod Constitutiones patriae particularibus statutis locorum non debeant derogare; e nell'edizione del 1497 erano intitolate: Constitutiones universaliter providentes Patriae Forijulii, salvis decisionibus statutorum observandorum sine derogatione. In tedesco c'è l'adagio: Willkühr bricht Stadtrecht, Stadtrecht bricht Landrecht, Landrecht bricht Gemeinrecht. — All'incontro leggesi nelle Const. march. anc. III. 36: Statuta contra ipsas constitutiones cassamus.

(105) Pr. 18 de ordine et forma iudicior. Così intitolava il suo lavoro sul diritto napoletano anche il Tapia, v. § 85.

(106) Bollati, *Congregazioni degli Stati d'Aosta* II. 176 ss. e passim. — Ib. 179. A este faict commandement a tous pretendans coustumes locales differentes aux redigées par escript, que dans six moys — ilz ayent a les remettre es mains du secretaire du pays deuement arrestées. — Aultrement et a faulte de ce fere — les a declairez subjectz aux coustumes generales dudict pays.

(107) Da ultimo (1843) in Lione da Giov. Carlo Gregori. Il loro prologo è il seguente: Duce, governatori e procuratori della repubblica di Genova. Conoscendo noi esser dalla natura dato che le azioni e costumi degli uomini si vadino colla lunghezza del tempo tuttavia cambiando, e che le leggi state per molti anni buone alla quiete e tranquillità d' un popolo, soggette anch' esse

lato il diritto della provincia, o la compilazione che n'era stata fatta non era sempre completa, così da canto al jus provinciale scritto ve n'aveva pure uno di consuetudinario, al quale si faceva ricorso là dove il primo non bastasse a risolvere i casi pratici che si presentavano [108].

Altrove, in mancanza d'un diritto provinciale o nelle materie dove questo non provvedeva, supplivasi col diritto della dominante. Così avveniva degli statuti di Genova nella medesima Corsica, nelle lacune delle suddette leggi dell'isola e riguardo ad altre città o terre soggette [109]; così pure dello statuto di Venezia nelle terre soggette a questa città di qua e di là dal mare [110], e in una parola general-

---

alla varietà dell'uman vivere, venghino al fine a debilitarsi o rimanere inutili, ed essere di bisogno, secondo la cognizione dei tempi, andarle riformando, corregendo e rinforzando, sotto quei modi che più si convengono alla conservazione degli stati, ed alla presentanea quiete di quei popoli che osservarle debbono; perciò avendoci gli uomini dell'isola nostra di Corsica, per mezzo degli oratori loro, più volte supplicato che volessimo riformare quelle leggi, che dagli antecessori nostri in varj tempi loro erano state date, e particolarmente dai Magnifici Protettori di San Giorgio, quando da noi gli fu appoggiato il governo di quell'isola, poichè, essendo passati da cento venti anni che erano state fatte, venivano a restarsi deboli ed inferme rispetto alla mutazione degli usi e dei costumi degli uomini, che poco o nulla del pristino vigor ritenevano; e per tale effetto avendoci ultimamente inviati il reverendo frate Antonio da San Fiorenzo ed il nobile Giovanni Antonio Dalla Serra oratori di tutta quell'isola, acciocchè si fermassero appresso di noi procurando la provisione delle cose promesse; ci piacque per questo con le ragioni suddette di provvedere alla giusta richiesta di loro. Laonde fatta da noi elezione dei magnifici cittadini nostri Giov. Battista Fiesco, dottor di leggi, Francesco Fornari e Domenico Doria del quondam Stefano, ed invece di Francesco, che passò a miglior vita, eletto il magnifico Cristoforo Fornari, diemmo loro cura di rivedere tutte le suddette leggi, affinchè quelle considerate, e ricercate le opinioni dei detti oratori e dei pratici di quell'isola, ed insieme investigate le azioni e costumi presentanei di quei popoli, avessero poi a chiarire quelle leggi ed ordini, che ad essi tre fossero paruti più necessarii alla qualità dei tempi, e più opportuni al bene universale, quiete ed aumento di quell'isola. Così usata in ciò da loro la diligenza bisognevole, riformate e ridotte tutte le suddette leggi nel numero di 59 capitoli civili ed 80 criminali, tutti contenuti nel seguente volume, ce li presentarono affinchè comprovassimo quelli che da noi fossero opportuni e bisognevoli giudicati.

(108) 1201. Consules seu potestas Cumarum debent iurare (l. iudicare) inter homines de Cumis et homines de Burmio secundum leges, et jus, et bonum usum Lombardie. Rovelli II. 371. V. pure § 111 n. 27.

(109) Stat. di Corsica II. 79. Nei casi omessi, si osservino gli statuti di Genova, ed in difetto di essi le leggi comuni. Ugualmente ib. I. 1. — Stat. Portus Maurit. 1405 c. 1. Super his de quibus in infrascriptis capitulis non fit mentio (reddatur ius) secundum formam capitulorum civitatis Januae, et ipsis deficientibus secundum formam iuris comunis.

(110) Decreto dei Pregadi 1771 per Ceneda. Siccome le leggi (dello statuto

mente[111]. Altrove ancora accadde il medesimo riguardo allo statuto della metropoli, cioè della città dove risedeva il governo, anche se questo era monarchico, e però la città non poteva dirsi dominante; ma in questo caso la massima era tollerata mal volentieri e possibilmente posta in non cale[112].

§ 66. *Libri giuridici o fonti d'origine privata.*

Da canto alle leggi scritte di cui abbiamo ragionato finora restava la consuetudine, sia come espressione o fonte del diritto di tutto lo stato anzi di tutta l'Italia[1], sia quale fonte del diritto delle diverse province o di singole città o terre[2]. L'incertezza d'una tal fonte, che

---

cenedese) non possono abbracciare tutti li casi possibili, — si dichiara che, nella deficienza di leggi, debba aversi ricorso alle statutarie leggi di questa Dominante. St. Cen. 1772 p. 84. — Stat. di Capodistria I. 2. In criminalibus civitas et distr. Justinopolis regatur et gubernetur secundum modum, formam et ordinem almae civit. Venetiarum. V. anche Ferro alla voce *Statuto* e Zanella, *Delle ipoteche in Dalmazia.*

(111) Stat. Bonon. 1250 I. 15. I podestà del contado giuravano: Rationes, leges, usus laudatos, et statuta Com. Bon. inter eos observabo. — Stat. Ravenn. I. 15. Potestates plebium de ultra Padum teneantur eos homines regere secundum statuta et ordinamenta Com. Rav. — Stat. Florent. I. 1. Le terre soggette a Firenze legibus nostris gubernari decernimus, nisi et qualiter — propriis militarent legibus et statutis, quae tamen nostra auctoritate confecta fuerint. Similmente Breve pis. com. 1286 I. 46. — L. 1774 di P. Leop. Nei territori del Sanese, si giudica prima secondo gli statuti locali, in mancanza di questi secondo lo Statuto di Siena, finalmente secondo il diritto comune. Cantoni XXXI. 172.

(112) Fa prova di ciò la disposizione inserita nello Stat. di Modena e riferita da Rosshirt p. 53 che, deficientibus statutis, provisionibus, bonis moribus et consuetudinibus, (sit) recurrendum ad jus comune sacrorum imperator., et non ad statuta civitatis Ferrarie. — Stat. d'Ariccia 1610 III. 23. (Se) nei nostri statuti non si dispone, si proceda di simili a simili, ovvero secondo li statuti di Roma, e costit. della Marca, o ragione comune — e consuetudine generale. — Anche nello statuto della Valle di Fiemme II. 8 è detto, che, nei casi non compresi nelle osservanze, consuetudini, ragioni e privilegi di Fiemme, si osservino il l. 1° e 3° degli statuti di Trento, ed indi le leggi comuni ed imperiali.

(1) 1410. Martino I. d'Aragona dà in feudum (ad propriam naturam feudi, iuxta morem feudorum Italiae) a Leon. Cubello il marchesato d'Oristano e la contea di Gociano; obbligandolo alla fedeltà ecc., et quod facietis pro dicto feudo omnia et singula ad quae vassalli tenentur, secundum morem Italiae. *C. D. S.* 1. II. 41. Le medesime espressioni si trovano già nell'investitura data ad Ugone di Basso nel 1323; ib. p. 62. V. anche § 42 n. 11.

(2) 1241. Greg. IX. Esculanis et Firmanis concedimus, ut contra malefactores, qui in civit. ac districtu v. consistunt, possitis, secundum juris ordinem et

rendeva mal sicuri i diritti fondati sulla medesima (§ 42), fece sentire il bisogno d'accertarla e fissarla, raccogliendola e mettendola in iscritto, e questo o quel privato s'assunse il compito di soddisfarvi[3]. Codesti lavori che, seguitando il linguaggio introdotto dagli scrittori tedeschi, domandiamo libri giuridici, per la loro fedeltà nel riferire le norme del diritto consuetudinario e per l'utile servigio che prestavano alla pratica quotidiana, acquistarono autorità di legge. V'ha di queste fonti in ogni nazione: per l'italiana vogliono essere ascritte al loro numero le seguenti.

Tengono il primo luogo gli *Usus* o *Consuetudines feudorum*, o, come furono di preferenza detti più tardi, i *Libri feudorum*, che sono una raccolta del diritto feudale dell'Italia superiore. Nella forma attuale constano di due libri, e questi di più parti di diverso tempo, diversa origine e diversa importanza[4]; la base di ciascuno dei quali è formata da un trattatello sul diritto feudale. Chi sia l'autore di quello del primo libro non si sa[5]: si ritenne a lungo, sull'autorità del Cuiaccio[6], che fosse Gerardo Negri Cagapesto o, come fu detto per eufemismo, Capagisti, o anche Pesto soltanto, console di Milano al tempo del Barbarossa[6a]; ma sono troppo deboli gli argomenti sui

---

aliarum civitatum marche antiquam et approbatam consuetudinem, justitiae debitum exercere. Theiner I. 197, 128. — Consuetudines et jura provinciae s'ha eziandio in diploma di Federico II agli Stiriani. Huillard V. 63. Per le consuetudini delle città v. § seg.

(3) Joan. Ferrarii Montani, *Collectanea in usus feudorum.* Non quod ipsi auctores ejus juris (beneficiarii) esse voluerint, sed compilatores tantum atque ραψῳδοὶ talismodi juris, quod usu receptum jam olim cognoverunt. *Tractatus illustrium juriscons.* X. 2. p. 94.

(4) Sull'origine e la composizione dei libri feudorum s'hanno le due belle monografie di Carlo Federico Dieck, *Literärgeschichte des longobardischen Lehenrechts biz zum vierzehnten Jahrhunderte*, Halle 1828; e di Ernesto Adolfo Laspeyres, *Ueber die Enstelhung und älteste Bearbeitung der libri feudorum*, Berlino 1830, le quali nella sostanza convengono in ciò che s'attiene alla composizione de' L. F. differendo tra loro nei particolari. A queste è da aggiungere quella recente di Carlo Lehmann, *Die Entstehung der* libri feudorum, Rostak 1891, ed inserita poi con un copioso apparato descrittivo dei ms. e col testo delle *Consuetudines feudorum* nel volume dello stesso *Das langob. Lehnrecht*, Göttingen 1896.

(5) Così il Dieck cit. p. 36 ss. Prima di lui si soleva fare il Capagisti autore di tutto il primo libro.

(6) De feudis proemio in princip. Già il Montano cit. c. 2 avea noverato Gerardo tra gli autori dei L. F. ma senza attribuirgliene questa o quella parte.

(6 *a*) Che il cognome di Gerardo fosse veramente Cagapesto, si veda in Giulini VI. 350, 358 ecc. a. n. 11 qui sotto. Più tardi è detto soltanto Pesto.

quali appoggia una tale ipotesi, e però è meglio abbandonarla[7]: tanto più che non pare nemmeno che questo brano dei *libri feudorum* sia stato composto a Milano, quantunque non ci siano poi indizi in favore di qual'altra terra[8]. Quanto all'estensione del trattatello, comunemente gli vengono assegnati i primi otto o nove titoli[9]; e così conviene ritenere avuto riguardo all'autorità dei più antichi codici, sebbene chi prenda in esame il contenuto di que' titoli possa sentirsi tentato a credere che il nucleo del primo libro finisse col titolo quinto. Il che ove non sia, è indubitato che quel brano è posteriore al 1095, essendochè nel titolo 6 viene ricordato il concilio di Clermont tenutosi appunto in quell'anno: in ogni caso poi esso fu scritto prima del 1136, non essendo per anco stata nota al suo autore la legge con cui Lotario vietava d'alienare i feudi[10]: laonde sarebbe stato composto tra il 1095 e il 1136[11].

Il secondo libro ha per base due lettere del milanese Oberto dall'Orto, esso pure contemporaneo del Barbarossa e console della sua patria. Le lettere sono da lui dirette tra il 1137 e il 1158, probabilmente intorno al 1150, al figlio Anselmo od Anselmino, che studiava a Bologna e lo aveva richiesto di alcune notizie sulla materia dei

---

Giulini ib. 484 e Cons. Mediol. 12. Simili cognomi erano allora frequenti. In Giulini p. 479 si ha Caca in arca e p. 385 Cacatoxicus. Anche Laspeires cit. legge Cagapesto.

(7) Laspeyres cit. p. 147 ss. Tutto l'argomento sta in ciò che Gerardo è nominato ne' L. F. (II. 30, 32, 34, 36, 51) insieme con Oberto, come uomo di molta autorità in queste materie; e però, come una parte dei L. F. è opera del secondo, così l'altra debba essere del primo. Anche il Caccialupi, *De feudis* (Tract. X. 1, 10), quantunque abbia molti errori sulla origine dei libri feudali, non ne attribuisce il primo a Gerardo, ma solo il secondo ad Oberto dell'Orto. — Dell'autorità di Gerardo a Milano fanno fede le molte missioni affidategli, tra cui quella del 1177 per trattare la tregua col Barbarossa. Ib. 485. Eichhorn § 278 dal confronto di L. F. I. 27 con II. 51 § 6 non esclude la possibilità che Gerardo sia l'autore del primo libro.

(8) Laspeyres cit. Che non sia stato composto a Milano dimostra chiaramente t. 5 § 2 confrontato con t. 13 § 1.

(9) Nove gliene attribuisce il Dieck, otto il Laspeyres; ma il Dieck vede nel brano tit. 1 § 1 fino al tit. 3 un'interpolazione.

(10) Conf. tit. 5 con II. 9 e 52.

(11) 1148. Nel consulto dato dai consoli milanesi, alla testa dei quali era Oberto dall'Orto, ed un altro era Gerardo Cagapesto, nella lite sul castello di Cerea nel Veronese è detto: Quod comites allegant hanc controversiam debere examinari non secundum legem sed secundum feudi usum, nequaquam verum fore putamus. Ughelli V. 729. Ma è troppo difficile decidere se per quell'usum feudi s'intenda un trattato scritto, come si diede questo nome ai libri de' feudi, ovvero le semplici consuetudini della pratica.

feudi[12]. La prima di queste lettere incomincia col titolo 1 e termina, a quanto pare, col titolo 22[13]; la seconda comprende indubbiamente i titoli 23 e 24.

Ai suddetti trattati così dell'uno come dell'altro libro furono fatte inserzioni ed aggiunte di scritti d'altri autori, di consuetudini e d'altre regole desunte dai diritti romano, canonico e longobardico, decisioni di tribunali, leggi degl'imperatori, brani d'altre fonti e glosse, che talvolta s'insinuarono persino entro agli stessi periodi[14]; le quali aggiunte ed interpolazioni non si sa di chi siano e dove e quando siano state eseguite; anzi le più volte non si può stabilire con sicurezza nemmeno dove incomincino e dove finiscano, e perciò rendono incerto eziandio quanto si debba attribuire agli autori certi e conosciuti, come accade in particolare della prima lettera di Oberto[15]. Invece la seconda non si protende sicuramente oltre il tit. 24, giacchè nel 25 si parla d'Oberto in terza persona, come autore insieme con Gerardo Cagapesto d'un consulto legale. Il 26 poi è un'accozzaglia di regole su varie materie feudali, le quali non si legano alla lettera d'Oberto nè per l'argomento nè per la forma. Oltre di che in uno dei più antichi codici, che è quello di Tubinga del principio del secolo decimoterzo, i libri dei feudi terminano coll'attuale titolo 24, in un altro, in quel di Parigi, mancano i titoli 25 e 26[16].

Il titolo 27 del secondo libro è formato da una legge penale di Federico I, diretta principalmente a prevenire le violenze. E può ammettersi come cosa certa, che con questa legge di Federico I e

---

(12) L. F. II. 23 pr. Sul tempo v. Laspeyres p. 201. Dieck p. 115 lo colloca tra il 1158 e il 1162.

(13) Laspeyres p. 199.

(14) L. I. tit. 9-13 è brano d'ignoto autore, scritto fuor di Milano avanti il 1136; i tit. 14-18 paiono il sunto d'un trattato d'Ugone da Gambolado, che originariamente trovavasi tra il tit. 22 e il 23 del secondo libro. I tit. 19-24 sono la parafrasi di leggi imperiali (L. Quicumque igitur) andate perdute. I tit. 25-28 sono brani probabilmente di più autori, che paiono composti a Milano, dei cui giudici al tit. 28 vien riferita una sentenza. Laspeyres p. 167-187, Stobbe, *Rechtsquellen* I. 602.

(15) Interpolazioni certe sono il titolo 6 tolto dal Decreto di Graziano, ed il tit. 7 pr. che è una formola di giuramento venuta in uso sul declinare del secolo XII; l'uno e l'altro paiono stati aggiunti verso il 1260. V. Laspeyres p. 315 n. 191. Interpolazioni incerte sono più o meno i titoli 14-21, i quali Laspeyres non dubita essere d'Oberto. Dieck p. 100 ss. li dice di altra provenienza, aggiungendovi anche i tit. 9, 10, 12, 13 e 22. Quanto al tempo, li attribuisce al secolo XII.

(16) Laspeyres p. 37; Dieck, p. 88 ss.

fors'anzi originariamente col titolo 28 che le tien dietro, incominciasse un'altra parte, che poi venne aggiunta ai Libri feudorum premettendovi i titoli 25 e 26. Del che sono prova sufficiente le parole « hic incipiunt consuetudines regni » o « hic incipit lex consuetudinis regni » poste primieramente dai collettori innanzi al titolo 28: le quali più tardi furono cangiate in quest'altre « hic finitur lex, incipiunt consuetudines regni » che vi si leggono tuttora; le quali non si sarebbero potute scrivere con verità se altre norme di diritto consuetudinario fossero state preposte alla legge medesima[17]. Laonde codesta parte che, come dicemmo, incominciava originariamente col tit. 28, attualmente principia col 25 e fa capo col 51, notando tuttavolta che i tit. 50 e 51 sembrano d'altra penna, e però aggiunti successivamente al titolo 49. Ma chi sia stato l'autore di questi e dei precedenti, e nemmeno quanti siano stati coloro che hanno posto mano a compor gli uni e gli altri, non è possibile determinare. Soltanto può credersi che i titoli medesimi siano stati scritti a Milano, per esservi riferite le consuetudini di questa città, le sentenze delle sue corti e le opinioni d'Oberto e di Gerardo. Quanto al tempo, il lavoro può collocarsi tra le due venute di Federico I in Italia del 1154 e 1158, essendovi ricordata la prima e ignorata la seconda[18].

Col titolo 51 terminavano i libri de' feudi al principio del secolo decimoterzo, del che fa fede la somma di Jacopo d'Ardizone (1234-1250)[19]. Ma esistevano accanto ai medesimi delle appendici (*capitula extraordinaria*), alcuna delle quali s'introdusse nel codice istesso[20].

Accadde così delle norme contenute nell'attuale titolo 58 del libro secondo, ultimo della vulgata[21], nonchè di alcune costituzioni di Lotario di Suplimburgo, di Federico I e d'Enrico VI, nemmeno attinenti sempre alla materia feudale, come sono quelle del Barbarossa sul mantenimento della pubblica pace, sul giuramento dei minorenni e sulle regalie, che Jacopo d'Ardizone abbracciava sotto il titolo di leggi imperiali intorno ai feudi (*de feudis et beneficiis leges imperiales*),

---

(17) V. Laspeyres p. 62 n. 123 e 208. Conf. anche Dieck p. 144 ss.

(18) Laspeyres p. 215; Dieck p. 160, 161. Questi varia pel tempo (p. 182 ss.), ponendo l'origine dei tit. 25 e 26 tra il 1160 e il 1175, i titoli 28 e 49 dopo il 1175, e i titoli 50 e 51 alcun poco prima dei precedenti.

(19) V. il prospetto che ne dà Laspeyres p. 50 ss. La somma medesima è pubblicata, insieme con molti altri scritti di diritto feudale, nei *Tractatus illustr. j. c.* X. 1. 225 ss.

(20) Laspeyres p. 51 ss.

(21) *Summa* Jacobi de Ardizone c. 24, 32 ecc.

e donde vennero formati i titoli 52 e seguenti fino al surriferito tit. 58. Ma tutto quello che è compreso nelle costituzioni imperiali non è pienamente accertato derivare da una tal fonte[22], come non sono attribuite sempre al principe che le ha date quelle che pur sono certamente leggi de' Cesari[23].

Dove, quando e da chi le varie parti da cui risultano i Libri feudorum sieno state unite insieme a formare il tutto odierno non è dato asserire con sicurezza, sebbene non manchino in proposito ingegnose ipotesi di dotti scrittori. Secondo Laspeyres la parte maggiore, cioè dal principio del primo libro al tit. 24 del secondo inclusivamente, eccettuati soltanto il titolo 6 e il proemio del titolo 7 del secondo libro che vi furono introdotti più tardi, sarebbe stata messa insieme a Milano[24]; secondo Dieck, i vari brani del libro primo sarebbero stati cuciti in uno a Piacenza, e poscia da qualche giudice milanese avrebbero avuto l'aggiunta delle lettere d'Oberto e d'altri frammenti del secondo libro[25]. Forte argomento a credere che da prima i libri dei feudi non si estendessero oltre il titolo 24 del libro II somministra il codice di Tubinga, che, come s'è detto testè, finisce appunto con quel titolo. Fu probabilmente a Bologna, nelle cui scuole i libri dei feudi erano letti e commentati[26], che quel primo testo si congiunse coi restanti titoli dell'attuale libro II, cioè colla collezione che comprendeva gli odierni titoli 25 e seguenti, fino al 51 del libro II, colla raccolta delle costituzioni imperiali e con alcuni de' capitoli straordinari; le quali raccolte, come per la scarsezza delle fonti scritte e la varietà delle consuetudini in questa materia avevano tutte autorità nel foro, così s'incominciò probabilmente a scriverle una presso dell'altra nel medesimo codice, e in questa maniera si formò di tutte un sol corpo, che si vede citato ormai sulla fine del secolo decimosecondo e al principio del decimoterzo[27]. Senonchè essendo codesta opera

---

(22) P. e. tit. 52 § 2; tit. 54 pr. e § 1 e tit. 57.

(23) Tit. 52. 3.

(24) Laspeyres p. 247 ss.

(25) Fino al tit. 27 incl. Così anche Eichhorn § 278. Dieck p. 81-86 e 140 vede che i tit. 10-24 del lib. 1° sarebbero stati composti a Piacenza.

(26) Andr. de Isernia super feudis, praelud. c. 25. Anche negli statuti dei giuristi di Padova II. 1, v'ha una cattedra straordinaria pei libri de' feudi.

(27) Laspeyres p. 267 ss., Dieck p. 204, 205. Secondo Eichhorn cit. la congiunzione dev'essere anteriore al 1166, anno della morte di Bulgaro, perchè questi e Pileo furono i primi chiosatori dei libri feudorum. Egli crede inoltre che l'autore di questa congiunzione debba essere stato milanese. Invece il Zöpfl

tutt'affatto privata, ciascheduno la forniva a suo modo, accogliendovi maggiore o minor quantità di frammenti che attingeva a fonti diverse, secondo che gli sembrava o faceva al bisogno di lui: la qual cosa vale principalmente delle costituzioni imperiali, che continuarono ad aggiungersi fino alla const. *Ante basilicam b. Petri* (1220) di Federico II[28]. V'ebbero pertanto parecchie compilazioni, tra cui due erano le principali[29]. E sebbene una di esse, probabilmente quella ch'era adoperata nell'università bolognese, avesse la prevalenza, pure non era destituita d'ogni autorità neanche l'altra. Queste due non differivano grandemente tra loro nei frammenti che avevano avuto ormai un posto fisso nella collezione[30], ma molto più si differenziavano nei frammenti straordinari. Per questo Jacopo d'Ardizone, avendo condotto la sua *Summa feudorum* sopra la prima, v'aggiunse sulla fine anche i capitoli straordinari della seconda[31]; che son quei medesimi che si trovano anche nelle odierne edizioni, sull'esempio datone dal Cuiaccio, a guisa d'appendice in fine dei Libri feudorum.

Ora accadde che la compilazione che aveva preso a guida Jacopo d'Ardizone, fattevi alcune lievi modificazioni e aggiuntevi alcune leggi imperiali, verso la metà del secolo decimoterzo venisse glossata da Giacomo Columbi, ed essendo quindi entrata a far parte della

---

§ 29 ritiene che la unione delle varie parti in un tutto si operasse a Bologna, mano mano che vi veniva recato questo o quel brano.

(28) Laspeyres p. 310 ss. — Così notava l'Accursio nella gl. ad L. F. II. 52 § 3 e ad l. 57: ista lex in paucis consuetudinibus feudorum invenitur. — Ancora l'Alvarotto nel quarto decennio del secolo XV rilevava codeste varietà. Laspeyres 324 n. 211. — Che ognuno foggiasse la cosa ai proprii bisogni dimostra la somma di Jacopo d'Ardizone, il quale vi comprendeva passi della Lombarda, di decretali pontificie, dello statuto di Verona (Jacopo era veronese) e d'altre fonti. Ib. p. 54.

(29) Infatti Jacopo d'Ardizone parla sempre di un'altra compilazione solamente: ut in alia compilatione feudorum § mulier habens feudum; ut in alia compilatione feudor. § filii nati. *Summa* c. 137. V. anche n. 31.

(30) In vero Jacopo d'Ardizone la cita pochissime volte, e anche solo a' passi conformi della collezione cui s'attiene egli. Ib. Ut in tit. hic incipiunt consuetudines regni § si femina; — et in alia compilatione feudi § femina habens feudum. E similmente ne' passi della nota precedente. — Questo citare contemporaneamente i passi dell'una compilazione e dell'altra mostra erronea l'opinione di Laspeyres p. 237, che le diverse compilazioni fossero le diverse parti dal cui aggregato si formarono gli attuali libri de' feudi.

(31) *Summa* cit. c. 148. Capitula quaedam extraordinaria huius doctrinae feudorum. Haec sunt capitula extravagantia et alterius compilationis, quae non erant in supradicta compilatione, et hic ponuntur ut allegari possint sub titulo certo.

glossa ordinaria dell'Accursio, per l'importanza medesima della glossa, di che abbiamo discorso superiormente, a poco a poco prevalse su tutte le altre e diventò il testo accettato ed approvato dalla pratica universale, ed è quello che, diviso in due libri e titoli, colle rispettive rubriche alla maniera appunto che l'aveva foggiato l'Accursio[32], si trova oggigiorno aggiunto al *Corpus juris civilis*[33]. Al quale fu unito verso il 1230 a Bologna da Ugolino Presbiteri come continuazione delle Novelle, onde gli fu dato nome di *decima collatio* delle medesime: e pel fatto materiale di questa unione, che andò via via sempre più ripetendosi col moltiplicarsi delle copie del Corpus juris, e per le leggi imperiali che contenevano, e perchè provvedevano alla mancanza di leggi in questo ramo del diritto, i libri dei feudi vennero ricevuti da per tutto insieme coi libri di Giustiniano, e diventarono il diritto comune della maggior parte d'Europa nelle materie feudali[34]; intorno a che vuol notarsi che eguale autorità non hanno i *capitula extraordinaria* e le leggi imperiali non comprese nei Libri feudorum.

In un codice formato a poco a poco nel modo descritto, non fa meraviglia se difetti l'ordine; onde non solamente le materie non si succe-

---

(32) Altri come attesta Giov. Bianco (Blanchus) c. 1260 dividevano il corpo del diritto feudale in tre libri. Quanto alle rubriche poi scriveva, che erano variae et confusae, e che ogni esemplare avea rubriche sue proprie, dissimili da quelle degli altri. V. i passi in Laspeyres p. 82 n. 186, 187. Il III libro incominciava colla seconda lettera d'Oberto dall'Orto. Così Jacopo Belviso ib. 101.

(33) Laspeyres p. 310 ss. Prima di lui si attribuiva l'attual forma dei L. F. ad Ugolino Presbiteri. Sulla parte del Columbi v. anche Savigny V. § 35.

(34) Laspeyres 326 ss. Anticamente ritenevasi che fosse stato Federico II ad ordinare l'aggiunzione dei libri de' feudi al corpus juris. Jacobus de Alvarottis super feudis pr. Laspeyres p. 404; v. anche ib. 6. Più di recente si portò opinione che non Ugolino Presbiteri (1220-1233), come racconta Odofredo, ma altri alla fine del secolo XII, come attesta Bassiano, sia stato autore di quell'annessione. Tuttavia questi non dice propriamente che i L. F. siano stati uniti al Corpus juris, ma solo che vennero redatti in un corpo insieme colle leggi dei nuovi Cesari e distribuiti per ordine, il perchè si potrebbero domandare la 10ª collazione (placuit legitime copulari, et sub idoneis titulis collocari, — quae decima poterit collatio — non irrationabiliter nuncupari). Laonde può credersi che il pensiero fosse suggerito da Bassiano, ma eseguito da Ugolino. Per Ugolino, cioè per l'asserzione di Odofredo, stanno Paetz, *De vera libror. juris feudalis Longob. origine prolusio*, Gotting. 1805 p. 19; Savigny III p. 521 ss; Biener, *Geschichte der Novellen*, Berlino 1824 p. 284: per l'asserzione del Bassiano, Eichhorn § 278; Dieck p. 239-291. — Hugo, *Gesch. des R. R. seit Justinian* § 78, si esprime in una maniera equivoca, e così pure Stobbe. Conf. ib. p. 605 n. 31 con p. 607.

dono come converrebbesi ad un sistema, ma ancora si fa ritorno molte volte e in luoghi disparati sullo stesso argomento, talora ne mancano del tutto le regole contradittorie. Il perchè alcuni giureconsulti tentarono di meglio distribuire ed ordinare i libri dei feudi: furono essi Antonio Mincuccio da Pratovecchio e Bartolomeo de' Barattieri (de Barateriis) di Piacenza nel secolo decimoquinto in Italia, e Lorenzo Weidmann nel secolo decimosesto in Germania. Ma la loro opera non trovò favore tra i dotti ed i pratici, quantunque quella del Mincuccio fosse stata approvata dall'imperatore Federico III, e l'altra del Barattieri fosse stata raccomandata da Filippo M. Visconti all'università di Pavia[35]. Nè incontrò maggior fortuna il Cuiaccio, sebbene si tenesse molto più vicino alla redazione dell'Accursio, modificandone soltanto le divisioni e le rubriche, e ripartendo il codice in cinque libri, l'ultimo dei quali doveva contenere le costituzioni imperiali[36].

I libri de' feudi sono scritti in latino. Sebbene mostrino non poca cognizione del diritto romano, per la massima parte tuttavia contengono principî di diritto germanico. Ciò non fa meraviglia per ciò che riguarda l'intrinseca natura del feudo, parto legittimo esso pure di quel diritto. Senonchè estendendosi l'azione del diritto germanico anche a materie secondarie o formali, come la procedura, si ha una splendida prova dell'importanza di esso nell'alta Italia lungo il secolo decimosecondo[37].

---

(35) Laspeyres p. 122 ss. e Ferrar. Montano cit. ib. 412. Su Mincuccio v. anche Savigny VI § 90 e Gaudenzi, *Notizie ed estratti di manoscritti*, Bologna 1886, che pubblica l'approvazione imperiale.

(36) Il suo primo libro è come nella volgata; il secondo termina con II. 22 della volgata; il terzo abbraccia i titoli 23 e 24; il quarto i titoli 25 fino al tit. 109 incl. dei capit. extraordin. di Jacopo d'Ardizone. — Dagli studi più recenti del Lehmann che completano quelli del Dieck e del Laspeyres si desume come dei libri o consuetudini feudali si ebbero tre principali compilazioni: la obertiana, l'ardizoniana e l'accursiana. La prima, ch'è la più imperfetta, non giunge oltre il contenuto del tit. 24, lib. II, e manca della divisione in libri e per lo più anche di rubriche di titoli. La seconda, più ampia è già divisa in 2 libri, e s'estende sino al tit. 51 del lib. II. La terza, divenuta fondamento della vulgata, comprende 28 titoli del primo libro e 58 del secondo. Le fonti precipue e quasi il nucleo di questa compilazione, oltre la consuetudine, specie della curia milanese, che v'ebbe una parte secondaria, sono le tre leggi imperiali di Corrado II del 1037, di Lotario II del 1136 e di Federico Barbarossa del 1154. La prima d'esse domina nel primo libro, e le altre due nel secondo. « Dalle tre leggi di questi imperatori, dice il Lehmann p. 80, e dalla pratica della curia milanese la giurisprudenza ha prodotto le consuetudines feudorum ». d-g.

(37) L. Feud. I. 4, 10, 12 ecc.

L'importanza dei Libri feudorum per le frequenti questioni sulle materie dai medesimi regolate, come ne aveva fatto introdurre l'insegnamento nelle università, indusse altresì molti dei glossatori a scrivere sopra di essi. Si composero in questa maniera, oltre i lavori che abbiamo avuto occasione di nominare fin qua, le glosse di Bulgaro e Pillio, e le somme di Giovanni Bassiano, Pillio, Ugolino Presbiteri e dell'Ostiense, come pure il commento d'Andrea d'Isernia che fu detto anche l'evangelista feudorum[38] ed altri molti[39].

Del resto i libri feudali di Lombardia non furono la sola compilazione di usi feudali. Altre se n'ebbero nell'alta e forse anche nella bassa Italia, di cui i documenti ci porgono indizio[39a]. Secondo un passo del cronista Ugo Falcando sembrerebbe, che nel regno normanno fosse esistita una propria redazione di consuetudini o degli usi feudali in libri che si appellavano *Defetari;* i quali essendo andati perduti il 1163 nell'incendio del r. palazzo di Palermo, all'occasione della rivoluzione contro Guglielmo il Malo, furono ricomposti per incarico del re da Matteo notaio, che ne aveva piena conoscenza[40]. In questo senso appunto intesero la notizia del Falcando gli antichi scrittori[41]. Dei recenti, mentre alcuni aderiscono alla surriferita opinione, altri invece credono con più ragione che quei libri non contenessero norme di gius feudale, ma che fossero una specie di

---

(38) Manna, *Della giurisprudenza Napoletana* p. 85, e Palumbo, *Andr. d'Isernia* 84.

(39) V. l'indice della *Storia del diritto romano* del Savigny sub v. Liber feudor. ed anche Dieck p. 206 ss. e Laspeyres p. 46 ss.

(39*a*) Stat. Brixiae 1313. 281. In primis servari consueverunt (in civit. Br.) consuetudines feudorum compilatae per quondam dominum Petrum Villani iurisperitum quae non sunt correctae per statuta comunis, sicut iacent. Ugualmente i brani sulla soccida ib.

(40) Cum autem eis (ai nuovi ministri di re Guglielmo) terrarum feudorumque distinctiones ritusque et instituta curiae prorsus essent incognita, neque libri consuetudinum, quos Defetarios appellant, potuissent post captum palatium inveniri, placuit regi, visumque est necessarium ut Mattheum notarium eductum de carcere in pristinum officium revocaret, qui cum in Curia diutissime notarius extitisset Majonisque semper adhaesisset lateri, consuetudinum totius regni plenam sibi vindicabat peritiam, et ad componendos novos defetarios eadem prioribus continentes putaretur sufficere. Ugo Falc. *Hist. Siciliae* p. 32 in Graevii Thes. v. V. e Caruso, *Bibliotheca histor. regni Siciliae* I.

(41) Giannone l. 13 c. 3; Grimaldi I. p. 423 e 531; Pecchia vol. II. p. 210 (Napoli 1869); Narbone, *Storia della letteratura di Sicilia* VII. 60; Bianchini, *Sicilia* I. 127. — Secondo Pecchia e Bianchini la distruzione dei defetari sarebbe stata opera della nobiltà.

registro dei feudi e delle prestazioni dovute al re dai possessori di essi[42].

Vero libro giuridico del regno napoletano furono piuttosto i Riti della gran corte dei maestri razionali, che più tardi per errore vennero intitolati *Ritus regiae camerae summariae regni Neapolis*, dacchè questa magistratura a poco a poco venne a prendere il posto di quella (§ 55). I riti medesimi furono compilati da Andrea d'Isernia († 1316), che fu per lungo tempo sotto Carlo II e Roberto regio consigliere e maestro razionale[43], e sono una raccolta delle pratiche di quel supremo ufficio di finanza, quali si erano stabilite su ordinanze regie e per l'uso. Essi trattano dei dazi nuovi e vecchi, delle privative, della zecca e del titolo della moneta, delle stime e delle vendite all'incanto delle gabelle, della sicurtà e dei doveri de' fittaiuoli ed amministratori dei dazi, della resa dei conti, delle frodi che commettessero e dei casi in cui potevano pretendere remissione di prezzo. La forma dei riti non è quella di una legge, ma invece quella d'un trattato scientifico con dimostrazioni, riferimento di diverse opinioni, questioni ed esempi[44], talvolta con molta libertà di giudizio e condanna de' metodi di finanza[45]. Ciò non ostante e quantunque fossero

---

(42) Gregorio § 46; La Mantia I. 71; Hartwig, *Codex jur. munic. Sicil.* p. 26. Secondo l'ultimo sarebbero stati i registri delle rendite dello stato, e però anche delle rendite che venivano dai feudi. Ma ciò posto, sarebbe stato impossibile che Matteo li avesse a memoria. Del resto non è detto dal Falcando nè da altri che egli valesse a riprodurli, nè de' defetari è memoria più tardi. — *Defetar* o *deptar* è parola araba che significa registro, quaderno; secondo Hartwig viene dal persiano *defter* che vuol dire registro delle entrate ed uscite. Cfr. Amari, *Storia dei Mussulmani in Sicilia*, III, 324; Capasso, *Catalogo dei feudi ec. sotto la dominazione normanna*, Napoli 1870, p. 36 sg.; Rinaldi, *Dei primi feudi*, cit. p. 159 ss.

(43) Sull'anno della morte dell'Isernia v. Savigny VI. 488; Origlia, *Istoria dello studio di Napoli* I. 169; Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli* II. 165; Minieri-Riccio, *Studi storici sui fascicoli angioini*, Napoli 1863, p. 64. Altri lo dicono vissuto fino al 1353, e in grandi uffici sotto Giovanna I; ma costoro prendono pel nostro un altro Andrea d'Isernia: e perchè questi era del casato dei Rampini, ed alcuni lo dicono nipote del nostro, taluno dà anche al nostro lo stesso cognome. V. Min. Riccio, *Notizie storiche tratte da 62 registri angioini*, Napoli 1877 p. 144.

(44) V. p. es. rubr. I. r. 8, rubr. III. r. 5, rubr. XII. r. 1. ecc.

(45) VI. 12. Peccatum fuit eius qui primo invenit ius exiturae, cum mercaturae debeant esse liberae per mare et per terram, et sic erant tempore bonorum regum, quod patet quia novum est ius; et peccat qui plus solito vendit et exigit ius exiturae, et qui procurat plus imponi de novo: cum statuta contra ratione imposita — non debeant extendi in subditorum dispendium; — quia

lavoro privato, per la loro costante osservanza ottennero valore di legge, e trovarono parecchi commentatori[46]. Quale esiste attualmente ed è pubblicato per le stampe, il libro si riparte in trentanove rubriche, le quali si risolvono in riti contenendone ciascheduna uno o più: se non che tutto quello che si trova oggigiorno nei riti, non può essere uscito dalla penna dell'Isernia. All'opera sua furono certamente aggiunte alcune decisioni della gran corte ed anche qualche atto legislativo[47]; e probabilmente i riti subirono eziandio addizioni ed interpolazioni di note e commenti che s'insinuarono nel testo[48], come non può dubitarsi, che qua e là ne sia stata mutata la ripartizione[49]: il perchè non è agevole determinare quale e quanto sia veramente il lavoro dell'Isernia. Relativamente alla suddetta forma dottrinale, nota il Bianchini essere codesto il più antico libro che s'abbia di materie di finanza e di pubblica economia[50].

Anche il *Consolato del mare* vuol essere ascritto alla classe di fonti di cui ci stiamo occupando di presente. È desso una raccolta delle consuetudini del golfo occidentale del Mediterraneo, compilata non si sa da chi, nè dove, nè quando, ma che, secondo la maggior probabilità, fu scritta da qualche privato in Catalogna, e propriamente

---

quanto maior dirictus solvitur curiae de eo quod extrahitur, tanto vilius vult mercator exterus merces emere.

(46) Furono Goffredo di Gaeta nel secolo XV, un anonimo nel XVI e Nicolò Cesare Pisani nel 1699. Tutti e tre questi commenti si trovano nei Ritus r. camerae summariae regni Neapolis, nunc primum in lucem editi cum lectura seu declarationibus Goffredi de Gaeta, magistri rationalis m. r. curiae etc. Joannae II, Alphonsi I et Ferdinandi I temporibus, cum additionibus Caesaris Nicolai Pisani j. c. neapol. etc., additis ad ritus ipsos notis incerti auctoris. Neapoli 1689.

(47) V. p. e. rubr. XI e rubr. XXXVI-XXXIX dell'ediz. cit. Anche l'ordinanza di Roberto (1315) rubr. II. 21 probabilmente fu aggiunta d'altra mano. Si dica il medesimo di quella del 1314 ib. XX. 3. Nell'edizione cit. fu mutato anche l'ordine, giacchè la rubr. XXXVIII vi fu messa al posto della XXXIII. V. Goffr. da Gaeta ib. rubr. XXXII N. 11.

(48) Così certamente il r. 3 de jure dohanae dalle parole: *ritus dicit solvi* in poi. E forse tutto quello che viene dopo il 1° rito di questa rubrica non è che un posteriore commento. Conf. r. 1 e 6. Similmente l'epilogo alla rubr. XXVI r. 5.

(49) P. e. i riti 1-6 della rubr. III hanno appartenuto indubbiamente alla II, de jure fundici, mentre la III, de fundico flagelli incomincia col rito 7. Anche il r. 1 della rub. XXVI è fuor di luogo, e spetta alla rubrica precedente, in fine della quale è perciò anche richiamato.

(50) Bianchini, *Finanze* p. 143. V. inoltre sui riti Giannone l. 22 c. 6; Grimaldi III. 424 ss.; Pecchia l. 3 c. 20.

a Barcellona, nel corso del secolo decimoquarto[51]: ciò che per altro è tuttora contestato tra i dotti, principalmente sedotti dal desiderio d'accrescere le glorie del loro paese natale coll'attribuirgli l'origine di questo importantissimo codice[52]. E certo, sebbene la compilazione del consolato appartenga alla Catalogna, nella sostanza o pel suo contenuto esso non è punto meno italiano che spagnuolo o francese, avendo avuto incontestabilmente la parte principale nella formazione di quelle regole i popoli navigatori d'Italia, quali i Genovesi, i Pisani, gli Amalfitani, di cui gli ultimi ebbero già prima della compilazione del consolato del mare, come diremo tantosto, le proprie norme scritte di diritto marittimo. Il consolato del mare fu scritto originariamente in quel linguaggio romanzo che fu il precursore del francese e dello spagnuolo, linguaggio che s'è conservato più a lungo che altrove nella Catalogna[53]; l'originale venne quindi tradotto in italiano ed in altre lingue[54].

Esso consta propriamente di 252 articoli. Ma gliene vennero premessi altri 42, relativi ai giudici di commercio della città di Valenza e al procedimento davanti i medesimi; quindi uno statuto sul giuramento che devono prestare gli avvocati nell'isola di Maiorca, cui è dato il n. 43, e l'art. 44 sul modo di calcolare la portata de' bastimenti all'uso d'Alessandria. Poscia nelle edizioni manca l'art. 45[55], e col 46 incomincia veramente il consolato del mare[56]. Ed anche l'ultimo articolo, che nelle comuni edizioni è il 297[57], è seguìto da molte

(51) Pardessus, *Collection des lois maritimes* II. p. 22 ss. Egli osserva giustamente che il Consolato non è d'un sol getto, ma dev'essere stato composto in più volte. Ib. 18.

(52) Così il Canale, *Storia* I. 375 lo attribuisce a Genova, e avanti il 1147; gli storici pisani a Pisa, e prima del 1075.

(53) Pardessus cit. 17.

(54) Una traduzione italiana s'ha nel III vol. del Casaregis; e fu stampata a parte, coi commenti del Casaregis ed altre leggi marittime di Venezia e di Genova, a Venezia nel 1802.

(55) Nel ms. di Parigi la lacuna è riempita, perchè la disposizione sulla portata delle navi è divisa in due articoli. Pardessus p. 2.

(56) Qui cominciano i buoni costumi del mare. Questi sono i buoni stabilimenti e buoni costumi che appartengono al mare, i quali i sapienti uomini che vanno per il mondo cominciarono dare ai nostri antepassati, i quali sono fatti secondo i libri della sapienza dei buoni costumi, dove si troverà come si debba portare il padrone della nave con i mercanti, marinari, pellegrini e altre sorta d'uomini che vanno nella nave, e ancora come si debba portare il mercante ecc. appresso il padrone della nave, e come il pellegrino.

(57) Dopo l'articolo 297 è scritto: finit es lo libre è acabat. Gloria, laor sia dada à Jesu-Christ. Amen. Pardessus cit. p. 2.

altre norme di diritto marittimo, commerciale e cambiario e di procedura in queste materie; norme desunte in parte dalla consuetudine, in parte da sentenze de' tribunali di Barcellona, o da leggi di quella città e dei re d'Aragona[58]. Il consolato poi tratta dei doveri del padrone, dei comproprietari e degl'imprenditori o calafatti nella costruzione delle navi; come e quando si possano vendere le navi o la propria porzione nelle medesime; dei diritti e doveri del capitano, dello scrivano e delle altre persone dell'equipaggio; dei caricatori e dei passeggieri; del nolo dei bastimenti; della maniera di caricare, scaricare e stivare le merci; delle indennizzazioni dovute per le avarìe o pel getto; dei danni recati ad una nave mercantile dai nemici o dai corsari; delle cause che possono impedire il viaggio o arrestarlo e delle conseguenze di diritto che ne derivano; degli obblighi di colui che riceve merci d'un altro per portarle a vendere in un dato luogo (comandita), degli arrenamenti ed altri accidenti che accadono in mare; finalmente dell'obbligo d'osservare tutte le convenzioni fatte ponderatamente e per giusta cagione.

A poco a poco il consolato venne accolto da tutte le nazioni cristiane del Mediterraneo, onde diventò il diritto universale di questo mare e delle sue coste fin nella Tauride. Questo fatto incontestabile si è concretato in uno scritto in cui venne esposta una serie di date, che vorrebbero essere gli anni nei quali i capi o rappresentanti delle singole nazioni accettarono questo codice e si obbligarono d'osservarlo, la qual cosa avrebbero fatto per primi i cittadini di Roma il 1° marzo 1075. Ma tali sono le inverosimiglianze e gli errori del suddetto documento, che è impossibile prestargli fede[59].

---

(58) I particolari in Pardessus I p. 10. Nella edizione di lui il consolato è sciolto da queste premesse ed aggiunte.

(59) V. Pardessus II p. 4 ss. Di contraria opinione è il Canale cit. p. 373. — 1749. Il Cons. di Nizza osserverà nel giudicare le n. costituzioni e gli editti da noi promulgati, e, dove questi non proveggono, le regole ed usi del consolato del mare. Duboin XVII. 114 (editto pel portofr. di Nizza). Per Venezia v. § 68. — Molto anteriori di tempo, e di poco inferiori in importanza al Consolato del mare sono i Ruoli d'Oléron, denominati così perchè la copia più antica ne fu eseguita nell'isola di quel nome, sulle coste della Santogna. Essi sono una raccolta di sentenze sulle cose di mare, giusta le consuetudini dell'Atlantico, ch'esisteva già a mezzo il secolo XIII. I Ruoli d'Oléron vennero accettati dalle diverse nazioni europee che abitano l'Atlantico, trasportati nelle loro leggi (Siete partidas, leggi di Westcapella e di Wisby), e così diventarono il diritto comune di quel mare. Pardessus I. 288. Secondo lui (II. 27) i ruoli d'Oléron servirono ai compilatori del consolato; forse potrebbe dirsi che le disposizioni che si somigliano erano usi comuni ai navigatori d'entrambi i mari.

Più antichi in parte del consolato del mare sono i *Capitula et ordinationes curiae maritimae nobilis civitatis Amalphae, quae in vulgari sermone dicuntur la Tabula Amalfa.* Sotto questo titolo viene un prezioso monumento del diritto italiano del medio evo della cui esistenza erasi a lungo disputato, fino a che non venne scoperto a Vienna nel 1843 da Tomaso Gar nelle carte del doge Marco Foscarini e pubblicato primamente (1844) dal Volpicella [60], poscia dal Gar nello stesso anno [61] e più tardi ancora dall'Addosio [62], dal Laband [63] e dall'Alianelli [64]. Esso consta di sessantasei articoli, scritti parte (ventuno) in latino, e pel maggior numero (quarantacinque) in italiano e frammisti gli uni agli altri in maniera, che, e per questo collocamento e per la diversità della lingua e per le ripetizioni [65], differenze e contradizioni [66] che appaiono fra gli articoli latini ed italiani, non può dubitarsi che questa fonte non sia stata messa insieme almeno in due volte e da due mani [67]. Gli articoli latini ne hanno certamente costituito il fondamento, e forse, come può dedursi dal titolo che portano, furono fatti scrivere dai consoli del mare d'Amalfi [68]. Quelli italiani furono aggiunti più tardi, a quanto pare, da qualche privato [69], desumendoli da ciò che si praticava dai singoli e dall'uso del foro nelle cose marittime.

---

(60) *Capitula et ordinationes* etc. — *nec non consuetudines civitatis Amalphae.* Napoli 1844.

(61) *Archivio storico italiano*, appendice N. 8 t. I p. 253 ss.

(62) *Cenno storico del diritto di commercio*, Napoli 1860. Volpicella, *Degli antichi ordinamenti di Trani* p. 9.

(63) Nella *Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht* del prof. Goldschmidt, vol. 7, 1864.

(64) *Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie napolitane.* Napoli 1871, p. 101 ss.

(65) Conf. c. 10, 13, 16, 21, 24, col 66, 46, 37, 39.

(66) Conf. gli art. 1, 2, 10, 24 cogli art. 50, 41, 11, 36.

(67) Racioppi, *La tabula e le consuetudini d'Amalfi* (*Arch. stor. napol.* a. IV 1879 p. 225 ss.), crede che gli articoli italiani siano stati aggiunti in due volte, e propriamente parte nel secolo XIV, parte nel XV.

(68) Può accreditare questa opinione, oltre il titolo di tavola protontina che si trova dato alla nostra fonte dagli scrittori più antichi, anche il diploma 1129 di Ruggero ai consoli marittimi di Messina, cui accorda che de rebus marinis et modo regendi curiam valeant capitula statuere. Lunig I. 847. Anche il Laband sta per questa opinione; egli dice la tavola amalfitana a dirittura un *Weisthum*, o un editto del tribunale marittimo.

(69) Lo si può dedurre con sicurezza dalle parole *come ho detto di sopra* dell'art. 47. Tuttavia Racioppi crede che originariamente fosse scritto: come è detto di sopra.

Molto più difficile si è formar giudizio sul tempo in cui ebbe vita l'una e l'altra parte del codice. Gli articoli latini possono credersi redatti sul finire del secolo decimosecondo o al principiare del decimoterzo [70]; mentre la parte italiana, per lo stile in cui è concepita e per altri motivi, non può esser venuta in luce prima del secolo decimoquarto [71]. La tavola amalfitana era ancora in vigore nella bassa Italia alla metà del secolo decimosesto, quando Marino Freccia scriveva che laggiù le cause di mare non si decidevano sulla legge rodia ma sul codice d'Amalfi [72], il quale era citato ed in osservanza ancora al principio del secolo susseguente [73]; ma poco dopo si lasciò andare in disuso [74].

Detto così dei vari libri giuridici italiani, ci sembra non inopportuno toccare eziandio di tre stranieri, attesa la grande importanza che ebbero in altri paesi, e le molte volte che già fummo e saremo ancora obbligati di citarli per rischiarare coi confronti le istituzioni del nostro. Essi sono lo *Specchio sassone*, lo *Specchio svevo* e le *Assise di Gerusalemme.*

Lo Specchio sassone è sorto nella Sassonia o Germania settentrionale nei primi decenni del secolo decimoterzo, e più probabilmente tra il 1224 e il 1235. Ne è autore uno scabino di Turingia

---

(70) Ciò deduco dall'art. 38: Si navigium contrahit societatem cum alio navigio, *quod vulgariter dicitur conserva,* chè la parola conserva, di cui anche Ducange non dà altro esempio che del secolo XIII, non mi pare possa essere più vecchia. L'Alianelli (p. 79) aggiunge anche l'argomento che la tavola sembra anteriore al decreto 1222 di Federico II, che sostituiva ai tarì d'Amalfi i danari di Brindisi. Non mi paiono poi convincenti le ragioni per le quali l'egregio autore (p. 80) vorrebbe questi capi anteriori all'aggregazione d'Amalfi al regno normanno, cioè al 1131. Il Racioppi citato ritiene che anche questa parte non possa essere stata scritta prima del tempo angioino, ed anzi del 1274.

(71) Il Laband e l'Alianelli vengono alla medesima conclusione: quegli per la conformità d'alcuni articoli al regolamento dei consoli di Valenza; questi per le espressioni: juxta formam novi ritus del c. 32, che pensa giustamente si riferiscano ai riti della Gran Corte (v. § preced.). Alianelli cit. p. 74.

(72) Freccia, *De subfeudis baronum;* l. 1, *de officio admirat. maris* N. 8, Napoli 1554; Volpicella, *Ordin. di Trani* p. 10.

(73) Un atto di Napoli 1603 contiene la vendita di metà d'una feluca, e *per la restante mità* il compratore si obbliga di dare per ogni viaggio, *reale et fedele conto al compratore secondo lo uso et costumanza della Tavola della costa de Amalfe.* Volpicella, cit. p. 11. — Per gli ordinamenti di Trani v. appresso p. 123.

(74) Alianelli p. 83, il quale riferisce una lite decisa nel 1642 secondo il consolato del mare, di cui tutti i negozianti di Napoli attestavano che era colà in osservanza. Il Racioppi cit. deduce invece ingegnosamente da quest'attestazione che a quel tempo fosse ancora diritto generale la tavola amalfitana, e il Consolato del mare solo diritto particolare o sussidiario.

Eicone (Eike) di Repgow, il quale gli diede nome di specchio, nome che del resto non era nuovo, perchè, come si dice nella prefazione che è in versi rimati, i Sassoni dovevano mirare in esso il proprio diritto al modo che le donne mirano il proprio viso nello specchio[75]. Secondo la medesima prefazione, Eicone aveva redatto il libro originariamente in latino, ma lo voltò poi in tedesco ad istanza del conte di Falkenstein. Esso è attinto direttamente dalla consuetudine del paese e dalla vita quotidiana[76]; ed è affatto scevro d'influenze di diritto romano, del quale in un sol luogo si ha indizio che non era ignoto al suo autore[77]. Quattordici articoli del codice furono condannati dal papa Gregorio XI (1374) come contrari ai principî cristiani e al diritto canonico[78]. Il codice si divide in due parti, il diritto civile e il diritto feudale: la prima delle quali più tardi venne distribuita in tre libri, ma senza tor via quelle notevoli variazioni nell'ordine e nella divisione degli articoli che si trovano già nei più antichi esemplari. L'originario testo latino, almeno della parte risguardante il diritto civile, è andato perduto; ma fu tradotto in latino il testo tedesco, come fu voltato pure nel francese medievale e da ultimo nel tedesco moderno[79]. Anche lo specchio sassone ebbe, al pari dei libri del diritto romano e canonico, le proprie chiose: la più antica da un signore di Buch intorno al 1330.

Sebbene il Repgow si fosse proposto di raccogliere soltanto il diritto dei Sassoni, pure il suo libro, e per la somiglianza delle massime cui si attenevano le diverse nazioni tedesche[80], e soprattutto pel comodo ch'esso procacciava nella mancanza d'ogni fonte scritta delle medesime, venne in autorità ed uso anche al di là dei confini pei quali era stato composto, e particolarmente nella Germania meridionale. Ciò non poteva essere senza inconvenienti e pericoli per la retta giu-

---

(75) Prefaz. v. 178: De speyger der Sassen — Scal dit bok sin genant ecc. Su altri esempi della voce specchio in simile significato v. Stobbe I p. 298 n. 15. Nel 1244 compiva Vincenzo di Beauvais la sua enciclopedia, che appellò *Speculum universale* e suddivise in *speculum naturale, doctrinale, historiale.*

(76) *Ane hülpe, unde ane lere.* Prefaz. 275.

(77) Sachsensp. II. 61 § 2; conf. l. 1 § 5 *de postulando* (3. 1).

(78) V. la bolla in *Bullar.* IV. 573.

(79) Sachsenspiegel oder sächsiches Landrecht mit Uebersetzung von D. C. R. Sachse. Heidelberg 1848. Noi ci serviremo ordinariamente di questa traduzione per agevolarne l'intelligenza.

(80) Alcuna volta lo stesso Repgow riferisce il diritto d'altre nazioni tedesche. V. I. 17, 19, 29, 30; II. 13; III. 54.

stizia, onde sorse in qualcuno il pensiero di riformarlo riducendolo alle massime del diritto locale: vale a dire, conservato ciò che vi era di comune, sostituire nel resto alle disposizioni dello specchio sassone le consuetudini della propria nazione. Di qua originarono nella Germania meridionale lo Specchio tedesco e lo Specchio svevo, di cui son tuttora ignoti gli autori.

Quello del primo, come risulta dal contenuto del libro e v'è detto espressamente nella prefazione rimata, si era prefisso veramente di compilare, sulla base dello specchio sassone, un codice del diritto di tutti i popoli tedeschi, tenendo per ciò conto e delle regole comuni e delle particolari di ciascheduno, e per questo appunto lo domandò specchio di tutti i Tedeschi (*Spiegel aller deutschen Leute*). Il lavoro fu eseguito certo dopo il 1235, probabilmente intorno al 1260; senonchè esso venne ecclissato ben tosto dallo specchio svevo, e perciò cadde in dimenticanza per modo, che fino a' dì nostri se n'era smarrita la traccia[81]. Eppure fu sopra di esso che condusse il suo lavoro l'autore dello specchio svevo, il quale vi attinse tutto ciò che trapiantò nel suo dallo specchio sassone, il cui originale non sembra abbia nemmen conosciuto[82]. Il rimanente, non altrimenti del suo modello, non lo desunse come aveva fatto Eicone di Repgow direttamente dalla vita degli altri popoli tedeschi, ma dai libri, e principalmente dalle leggi bavara ed alemanna, dai capitolari, dalle costituzioni imperiali, dal diritto romano e canonico: ciò che dà al lavoro molto meno di originalità e di freschezza. Anche l'autore dello specchio svevo aveva l'intenzione di scrivere un codice per tutti i Tedeschi, e lo chiamò il Libro del diritto civile, come quello che doveva servire ne' tribunali secolari, e non si occupava delle materie che appartengono più propriamente al diritto canonico[83]. Successivamente ebbe nome di Diritto dell'imperatore Carlo, o dell'imperatore Federico, o semplicemente di Diritto imperiale, e oggigiorno generalmente di Specchio svevo, accennando con ciò alla provincia il cui diritto mette più frequentemente in rilievo, e che verisimilmente gli fu madre[84], dovendosi credere composto in Isvevia o in Baviera. Per ciò che si attiene al tempo

(81) Fu scoperto dall'illustre prof. Ficker nella biblioteca d'Innsbruck nel 1857 (*Sitz. Ber.* dell'accademia di Vienna XXIII. p. 115 ss.) e pubblicato dal medesimo là stesso nel 1859.

(82) Stobbe cit. p. 338.

(83) Specch. sv. I. b. Ditz buch daz seit (sagt) nit wan (als) von weltlichem gerithe, und darumbe haizet ditz buch das landreh buch.

(84) Anzi oggidì s'indica a dirittura la città d'Augusta.

in cui fu redatto, sono sommamente discordi le opinioni degli scrittori, non essendo mancati nemmeno di quelli che lo vollero fare anteriore allo specchio sassone, sostenendo che questo avrebbe attinto da quello. I più s'accordano nella sentenza che il libro dev'essere stato scritto ne' primi nove anni del regno di Rodolfo d'Habsburg, e le recenti ricerche del prof. Ficker hanno reso assai probabile che sia stato precisamente nel 1275 [85].

Lo specchio svevo è stato scritto originariamente nel linguaggio della Germania meridionale; più tardi fu voltato esso pure in latino ed anche in francese. In esso non s'incontrano le disposizioni contrarie al diritto canonico siccome erano nello specchio sassone. E, vuoi per questo, vuoi pel modo con cui si parla del pontefice e delle sue leggi e del diritto mosaico, come pure per l'uso che si fa d'opere di chiesa e per la preghiera onde incomincia il libro, si può argomentare che ne sia stato autore un ecclesiastico [86]. Svariatissima è la distribuzione degli articoli dello specchio svevo nei diversi codici e nelle diverse edizioni: in questo solamente tutti si accordano di non dividerlo in libri, del che si trova la ragione nella circostanza che il suo esemplare era stato modellato sullo specchio sassone prima che avesse ricevuto una tal partizione [87]. Per questo tanto lo specchio svevo quanto il tedesco si dividono solo in diritto civile e diritto feudale, ricopiando anche in ciò l'originale d'entrambi.

Ma appartiene alla Germania, oltre al diritto feudale dei tre specchi, anche quello d'un altro libro, il quale per non conoscersi nè titolo nè autore si designò col nome di *Vetus auctor de beneficiis*. Questo, a differenza dei tre specchi, è redatto in latino; il che tenuto conto del tempo in cui dev'essere stato composto, appartenendo anch'esso ai primi decenni del secolo decimoterzo, e messo a riscontro colla gran somiglianza che passa tra il libro medesimo e il diritto feudale dello specchio sassone, può accreditar l'opinione ch'esso sia l'opera primitiva di Eike di Repgow [88]; ma non è possibile stabilire con

(85) *Ueber die Entstehungszeit des Schwabenspiegels*, nei *Sitzungsber.* dell'accademia di Vienna v. 77 p. 795-862.

(86) Herre Got, himelischer vater, durch dine milte güte geschüfe du den menschen in drivaltiger werdecheit ecc.

(87) Noi seguitiamo l'edizione del Lassberg, Tubinga 1840, che è la più accreditata. Il Gengler ha pubblicato per uso della scuola (1853) la parte del diritto civile. provvedendola d'un piccolo dizionario.

(88) V. Homeyer, *Des Sachsenspiegels zweiter Theil* I. 45 ss., II. 26 ss. Stobbe cit. p. 327.

sicurezza le relazioni di tempo e di causalità che passano tra l'uno e l'altro[89]. Così lo specchio sassone come lo svevo ebbero parecchie aggiunte fin verso la fine del secolo decimoterzo.

Un'altra importantissima fonte del diritto feudale, principalmente riguardo al lato politico del medesimo, sono le Assise di Gerusalemme (*Assisiae hierosolymitanae*)[90].

Come fu conquistata la santa città e fondato il regno dei crociati, Goffredo di Buglione ripetendo quello che avevano fatto i re barbarici per redigere le leggi del loro popolo dopo la conquista del mondo romano, col consiglio del patriarca della città, de' principi, de' baroni e degli uomini più saggi che potè avere, scelse uomini esperti a raccogliere gli usi delle diverse nazioni che formavano parte degli abitanti del nuovo regno. Avendo questi messo in iscritto codesti usi e presentatili al re, egli li fece esaminare dal patriarca e dai grandi, e, tenute ed approvate quelle norme che loro parvero opportune, ne costituì le leggi o assise del regno di Gerusalemme[91], domandate appunto così perchè erano state formate per interrogazione d'uomini del popolo (§ 42), o perchè raccoltele si pubblicavano nei tribunali[92]. Esse vennero deposte nel s. Sepolcro, onde ebbero anche nome di Codice del s. Sepolcro (*Lettres du sépulcre*), e nei dubbi che emergevano nella pratica venivano ispezionate con grande solennità[93].

Com'era stato posto a base dello stato l'ordinamento feudale, e però erano state rigorosamente distinte e separate le persone che avevano feudi da quelle che non ne avevano assoggettandole a diverse autorità o giurisdizioni, quelle alla alta corte, preseduta dal re stesso

---

(89) L'*auctor vetus* è pubblicato col diritto feudale dello specchio sassone dall'Homeyer op. cit., ed anche, insieme con quello dello specchio svevo accompagnato dalla traduzione latina e con altre fonti, da Senkenberg, *Corpus juris feudalis german.* Hallae 1772. Si veda inoltre sulle fonti di cui abbiamo discorso, Stobbe I. 288 ss.; Eichhorn § 279-283; Zöpfl § 31 ss.; Walter § 320-326 e gli altri storici del diritto tedesco.

(90) Furono pubblicate dal Thaumassière, Parigi 1690; Canciani, *Leg. Barb.* II. 481 ss.; V. 109 ss.; Foucher, Rennes 1839-41; Kausler, Stuttgart 1839; e meglio degli altri dal c. di Beugnot, *Assises de Jerusalem* etc. Par. 1841, 2 vol. in f. Oltre a questi editori si possono vedere intorno ad esse il Warnkönig, *Fr. R. und R. Gesch.* II. 52 ss.; il Laferrière, *Hist. du droit fr.* v. IV. 476 ss. e il Michaud, *Storia delle crociate* v. II.

(91) Assise dell'alta corte, Giov. d'Ibelin c. 1.

(92) Ducange, *Assisiae.*

(93) Fil. Navarr. c. 47. — Il medesimo si fece poi a Cipro del libro di Giovanni Ibelin, *Assise geros.* II. 378 decr. 1362 c. 8.

e costituita de' suoi vassalli o cavalieri, queste alla corte bassa o della borghesia, formata di semplici cittadini sotto la presidenza del visconte; così anche le assise vennero divise in due parti o documenti distinti, assise dell'alta corte e assise della bassa[94]. Goffredo, nel breve suo regno, e i suoi successori corressero ripetutamente queste leggi col consiglio del patriarca, de' baroni e dei più saggi uomini del regno, specialmente consultando le genti che venivano d'Europa nelle diverse crociate[95].

Ma queste leggi andarono perdute, allorchè Gerusalemme fu presa da Saladino (1187). Non per questo ne venne meno l'uso e l'autorità ne' regni cristiani d'oriente. Le tradizioni o reminiscenze dell'antica legislazione dei crociati perdurarono nell'uso del popolo e nelle sentenze dei tribunali, e nel secolo decimoterzo alcuni giureconsulti pensarono a raccoglierle e metterle in iscritto[96]. Ci restano di loro parecchi lavori. Il più antico è quello di Filippo di Navarra scritto sulla metà del secolo decimoterzo. L'opera di lui fu sviluppata e completata (1266) da Giovanni d'Ibelin, conte di Giaffa e d'Ascalona, che in 273 capitoli ci lasciò la raccolta più completa del diritto degli stati cristiani d'oriente. A lui successero Giacomo d'Ibelin e Goffredo il Torto, i quali attesero a compendiare l'opera del loro predecessore; nè fece diversamente l'ignoto autore della Chiave dell'assise, che è una specie d'indice dello scritto del conte di Giaffa, ma che dà in una forma chiara e concisa le regole dilavate di costui. L'ultima delle opere onde constano attualmente le assise di Gerusalemme è il Libro del re (*Livre au roi*). Questo, che sembra essere soltanto un frammento di dettato più vasto, secondo Beugnot vorrebb'essere attribuito a Goffredo da Monreale e scritto tra il 1371 e il 1391[97]. Tutti questi libri costituiscono il diritto dell'alta corte, cioè il diritto del re e dei baroni, dei grandi dignitari secolari ed ecclesiastici, della composizione dell'alta corte e del modo di procedere dinanzi alla medesima, del possesso dei feudi e dei rapporti che si collegano ad essi. Insomma è tutto diritto feudale, e però puro diritto medievale o germanico;

(94) Giov. d'Ibelin c. 2 e 4.

(95) Ib. 3.

(96) Ib. 5, 263; Fil. Navarr. 47; *Chiave delle Ass.* § 41; Beugnot II *Introd.* p. 57 e Relazione 1531 de' commissari veneti, Canciani V. 131.

(97) Beugnot vol. I. *Introduz.* p. 37 ss. La data 1271-1291 a p. 66 del Livre au roi, è manifestamente un errore di stampa. Conf. ib. 72. Invece secondo Paris, questo libro sarebbe la più vecchia redazione delle assise dell'alta corte. *Journal des Savants* 1841 p. 291 ss.

che se qualche volta v'è ricordato il diritto romano e n'è riconosciuta la eccellenza, l'autore del libro ne mostra soltanto una vaga cognizione, e non gli attribuisce che un'autorità dottrinale che adduce in appoggio o giustificazione del diritto locale del regno[98].

Diversamente le assise della bassa corte. L'autore di esse mostra cognizione o reminiscenza del romano diritto e gli assegna vera forza di legge, sebbene lo alteri e formoli a modo suo[99]. Nè fa meraviglia; perchè se il diritto contenuto nell'assise dell'alta corte fu pura importazione dei Crociati, quello della bassa era in buona parte la continuazione del diritto anteriore, cioè principalmente il diritto dell'impero greco modificato dagli usi europei recati dai Franchi. Di fatto le assise della bassa corte contengono le norme estranee ai rapporti feudali, cioè le norme di diritto civile nello stretto senso della parola, vale a dire del diritto delle persone non legate da vincoli feudali.

Queste assise constano di due libri: del *Livre des assises de la cour des bourgeois*, e dell'*Abrégé du livre des assises de la cour des bourgeois*, che raccoglie in forma più breve i 304 articoli eminentemente casuistici del primo[100]. L'abrégé si divide in due parti: la prima tratta della costituzione della corte de' borghesi e del diritto materiale (*des offices et des chozes*); la seconda della procedura (*la manière dou pleidoier*). Gli autori di questi due libri ci sono ignoti; ma quantunque ambidue siano certamente uomini privati, il primo sembra aver avuto pel suo lavoro una base ufficiale in una compilazione del diritto del regno gerosolimitano fatta per ordine di Baldovino IV[101].

Tanto i libri delle assise dell'alta corte, quanto i due della bassa furono scritti in francese. Ma l'autore del libro delle assise della corte

---

(98) Giov. d'Ibelin c. 192 — Ib. 111. De ce de quei l'on ne sera certain qui seit assise, deit l'on tenir selonc l'usage et la longue acostumance; — et ce est manier de lei, et deit estre tenu — miaus que lei, ne decrès, ne decretalles. Riguardo a quest'articolo dichiaravano (1531) i deputati di Cipro « di non raccogliere i molti libri de lege tradutte in francese da le lege civile, (ciò che) indicamo fatto a complacentia de alcuni che se potevano servire meglio de la lingua francese ». Canciani V. 31. V. poi Beugnot cit. p. 69.

(99) Bassa corte c. 1, 8, 13, 21, 22, 38, 42. 50, 209 ecc.

(100) L'*Abrégé* è stato pubblicato da Foucher sotto il titolo di *Pledéant* o *Livre de plaidoyer*.

(101) V. i passi dov'è detto *la lei comande*, e non solamente *le dreit et la raison comande*. B. C. c. 45, 50, 65, 207 ecc. ecc. V. anche Canciani II p. 481, Beugnot, II. *Introd.* p. 38 s.. Warnkönig cit. — Beugnot, *Introd.* 37 ritiene a ragione che l'ass. de la court des bourg. sia stata scritta tra 1173 e 1187 anzi 1173-80. L'autore dell'*Abrégé* viveva sulla seconda metà del secolo XIV. Il suo libro è scritto pel regno di Cipro, cioè per la corte borghese di Nicosia.

borghese ama riferir passi latini presi talora anche dai libri santi, come pure riassumere in latino i principî generali dei singoli istituti che viene poi partitamente divisando pei singoli casi [102], ovvero di esprimere in latino alla fine d'un articolo il principio scatente da esso, o la ragione della decisione data al caso proposto nel medesimo [103].

Le assise non ebbero vigore soltanto nello stato di Gerusalemme, quanto anche negli altri regni fondati in oriente dagli Europei per opera delle crociate, o come conseguenza di esse. E di qua venne che nel 1369 i signori dell'isola di Cipro, volendo elevare a valore di codice nazionale l'opera che pareva la migliore, scelsero quella di Giovanni d'Ibelin. Essa fu deposta nella cattedrale di Nicosia [104]. Ma ciò non bastò ad impedire che col tempo andasse perduta; onde per la mancanza di un testo di riscontro, s'introdusse non poca varietà nei diversi esemplari delle assise. Il perchè reso incerto il diritto, il governo veneto, che da quasi mezzo secolo signoreggiava quell'isola, ordinò di raccogliere i vari libri di legge, scegliere i più autentici e farli tradurre in italiano. Questa sorte toccò ai libri di Giovanni e Giacomo d'Ibelin e di Goffredo il Torto, non meno che al libro delle assise della corte de' borghesi [105], che vennero stampati a Venezia nel 1533 e furono riprodotti dal Canciani, ed, eccettuate alcune disposizioni antiquate, che in parte, come quelle che si riferivano al duello giudiziale, vennero abolite per legge [106], rimasero in vigore nell'isola, fino a che non venne tolta nel 1571 da Amurat III ai Veneziani.

Alla medesima origine vogliono essere attribuite le *Consuetudini dell'impero di Romania*, voltate in italiano e sanzionate pel principato d'Acaia, sulle istanze della popolazione di Negroponte, dal veneto senato nel 1421, doge Jacopo Foscari, e pubblicate esse pure dal

---

(102) B. C. c. 15, 67, 87, 111, 114, 119 ecc.

(103) Ib. 27-30, 43, 46, 72 ecc. Non a torto Beugnot, II. *Introd.* p. 36, vede in questi articoli riassuntivi e aforismi latini l'opera di qualche glossatore; in fatto mancano nel maggior numero dei codici, ed anche nella traduzione italiana fattane dai Veneziani.

(104) Canciani V. p. 132, Beugnot, I. *Introd.* p. 71.

(105) Canciani ibid. 129 ss.

(106) Riferivano i deputati a raccogliere le Assise « come sono alcuni testi che non se osservano. dil che ne sono due le cause, l'una che si vede ad ogni hora observarsi in alcune cose il contrario, l'altra che per la rigorosità de alcune lege, com'è del combattere et altre cose simile o più rigorose, già molto tempo non sono in uso ». E il duello fu abolito con decreto 10 aprile 1535 del Cons. X. Ib. 131, 132.

Canciani[107]. Esse possono dirsi un riassunto delle assise dell'alta corte di Giovanni d'Ibelin, aggiuntivi alcuni speciali usi o consuetudini degli stati fondati nei paesi greci e segnatamente nella Morea[108].

§ 67. *Statuti municipali* (*a*).

Due sono le radici da cui pullularono gli statuti municipali. Una si fu il nuovo diritto civile e penale che si era formato per la fusione delle varie nazioni e dei loro diritti, il quale viveva nella pratica

---

(107) III. 497 ss.

(108) Canciani ib. 496.

(*a*) Bartolo ad l. *Omnes populi.* D. *de just. et jure* (1. 1); Alberico da Rosate, Baldo, Alberto Bruno, Giorgio Nata ed altri giureconsulti che si trovano nei *Tractatus illustr. J. C.* vol. II. Questi scritti si occupano delle varie questioni cui dànno luogo le disposizioni degli statuti. — Negli ultimi tempi si diede opera a compilare bibliografie degli statuti. — L'eccitamento venne dal Savigny, *Gesch.* III § 189. Primo a secondarlo fu il Bonaini coi suoi *Appunti per servire ad una bibliografia degli Statuti italiani* negli *Annali delle università toscane*, vol. II. 234 e III. 5 ss. Pisa 1851. Gli tennero dietro: Ferro Francesco, *Bibliografia degli statuti della provincia di Treviso*, Treviso 1858. — Berlan Francesco e Barozzi Nicola, *Statuti italiani*, saggio bibliografico, Venezia 1858. — Valsecchi Antonio, *Bibliografia analitica degli statuti italiani* esistenti nella (sua) privata biblioteca, Padova 1862. — *Extrait du catalogue de la bibliothèque du Sénateur* Hubè, cinquième partie, Italie, Varsovie 1864. — Rota Pietro, *Bibliografia degli statuti della città e provincia di Bergamo*, Bergamo 1866. — Sforza Giovanni, *Saggio d'una bibliografia storica della Lunigiana* in *Atti e memorie delle r. deputazioni di storia patria per le provincie modenesi e parmensi* VI. 289-340. — Manzoni Luigi, *Bibliografia statutaria e storica italiana.* Vol. I. *Leggi municip.*, Bologna 1876 e 1879. — È da lamentare che i più generali di questi lavori non siano che un indice di frontispizi, senza indicare nemmeno dove si trovino gli esemplari più rari, e senza dare la data nè un cenno del contenuto de' più antichi monumenti legali delle nostre città. — Per la Sicilia: V. La Mantia, *Consuetudini delle città di Sicilia edite ed inedite, scelte e poste in confronto con le leggi civili*, Palermo 1862. — Lo stesso, *Notizie e docum. su le consuet. delle città di Sicilia* (estr. dall'*Arch. stor. ital.*), Firenze 1888. — Lo stesso, *Consuetudini delle città di Siracusa, di Catania, di Trapani ecc.* Palermo 1895-97. — V. Brünneck, *Siciliens mittelalterliche Stadtrechte*, Halle 1881. — Pel Napoletano parecchi statuti e consuetudini furono pubblicati, a tacere dei più antichi, da L. Volpicella (Molfetta, Sorrento, Amalfi), G. Cherubini (Atri) ecc. Nel 1873 Nicola Alianelli aveva impreso la pubblicazione dei monumenti legali di quella regione sotto il titolo: *Consuetudini e statuti municip. delle prov. napol., notizie e monumenti;* ma non andò oltre al primo volume. — Una bibliografia degli statuti del regno sardo contiensi nel IX vol. del Duboin p. 566-605. — In quest'ultimo ventennio le varie deputazioni di storia patria in Italia hanno dato in luce molti statuti inediti, ma senza uniformità di metodo, e non sempre corrispondendo alle esigenze della critica odierna.

senza una fonte scritta (§ 42). E sebbene provvedesse a queste materie la risorgente legislazione romana, pure per l'accettazione di essa non venne meno, anzi crebbe il bisogno di raccogliere gli usi locali, e dar loro tal forma, che li accertasse e ne assicurasse la durata impedendo che venissero da quella soppiantati. L'altra radice degli statuti furono le nuove condizioni politiche in cui versavano le città per la conquistata autonomia, ed il conseguente bisogno di tutelare la pubblica tranquillità, assicurare la libertà, determinare i doveri dei cittadini e modellare l'ordinamento sociale. Questa parte era al tutto nuova, e voleva essere costrutta dalle fondamenta. Da principio, com'è naturale, vi si provvide alla giornata, probabilmente senza neppur mettere le disposizioni in iscritto, per deliberazione del popolo o di coloro in cui il popolo aveva collocato la propria fiducia: il che non abbisognava di special concessione, ma la cittadinanza lo poteva senz'altro, usando di quella facoltà che secondo il diritto del medio evo spettava ad ogni corporazione di regolare da sè i propri interessi[1]. Ma in breve, crescendo di giorno in giorno il numero di queste deliberazioni, a garantire meglio il rispetto di esse si compilarono in iscritto. E in verità ci resta ancora alcuna legge dei primi tempi del risorgimento comunale, vale a dire degli ultimi lustri del secolo undecimo[2], mentre di altre ci è conservato la memoria dagli storici e in qualche antico documento[3]. Come poi la libertà si fu consolidata, e gli ordini di governo diventando stabili si andavano facendo più complicati, si comprese che facea d'uopo di raccogliere in uno le norme disperse in tanti diversi fogli che regolavano il diritto pubblico interno, e di dare ad esse un maggiore svolgimento, principalmente per mettersi al coperto da abusi e arbitrî dei reggitori: e così sorsero e si formarono i libri degli statuti.

Dalla suddetta doppia fonte derivano le due parti di cui si compone la legislazione municipale, le consuetudini e gli statuti o constituti: parti che in qualche luogo, come a Milano, a Pisa, in Alessandria si tennero a lungo distinte, e perciò ebbero ciascheduna la propria

(1) Maurer, *Städteverf.* I. 615; v. anche § 106 qui innanzi.

(2) V. La concordia pisana del 1090 al § 48 n. 1 e 2.

(3) D'una del 1098 data dall'arcivescovo *communi consilio totius civitatis* parla una colonna dell'atrio di S. Ambrogio in Milano: altre del 1061 e 1065 sono ricordate dal Corio e dal Merula. V. prefazione allo stat. di Bergamo p. XIII nei *M. h. p., L. mun.* II. Una del 1102 ne riferisce Galv. Flamma, *Manip. flor.* c. 156.

redazione; mentre nel maggior numero delle città si fusero sin dal principio insieme in un unico corpo[4].

Col nome di consuetudine s'indicavano le norme giuridiche desunte dalla pratica vita del popolo, che i legislatori non avevan fatto più che raccogliere dalla bocca del popolo stesso e ridurre in iscritto[5]; nella qual operazione procedevasi in modo, che ciascuna classe sociale esponesse il suo particolare diritto; laonde le massime di diritto feudale attingevansi dalla nobiltà, quelle di diritto comune dalla borghesia[6]. E v'ha caso in cui, nel compilare queste norme, non ebbe parte alcuna diretta nè il popolo nè l'autorità, essendo state raccolte

(4) Nello stat. Placent. 1336 è detto frequentemente: Consuetudo est in civitate Placent. et episcopatu longissimo tempore observata. P. e. II. 47. — Agli statuti dei consoli di Como del 1281 seguono le consuetudini: Hec sunt consuetudines aprobate et confirmate per dominos infrascriptos (4 iudices, 4 mercatores e 4 notarios), a. 1335. Il podestà di Como rendeva giustizia secundum statuta comunis, et eis deficientibus secundum consuetudines scriptas civitatis, et deficientibus statutis et consuetudinibus secundum leges et iura. *L. mun.* II. 168 (le consuetudini erano dunque scritte o raccolte a parte dagli statuti). — Nello stat. Brixiae del 1313, III. 135 v'è la rubrica de consuetudinibus civit. Brix., la quale si riferisce anche ai capitoli seguenti che trattano materie di diritto e processo civile. E ib. avanti il c. 281: Haec sunt consuetudines quae hactenus servari consueverunt in civitate Brixie. E 320: firmatae sunt suprascripte consuetudines per totum collegium iudicum Brixie more solito congregatum in ecclesia s. Petri de Domo diesexto exeunte februarii 1301. — Stat. vicent. 1264 p. 182. De consuetudinibus civitatis in scriptis redactis in millesimo ducentesimo... Consuetudo civitatis Vicentie est quod etc.

(5) Cons. Mediol. 1216 Proem. Cum Brunazius Porcha potestas Mediolani — ordinasset, ut universae consuetudines — potestas sequentis anni in unum redigi faceret, ut non aliunde consuetudines inducerentur, nisi quae in illo volumine fuissent inventae, placuit omnibus et Jacobo Malaecoxigiae potestati NN. NN. viros discretos eligere, quos sacramento astrinxit, ut praefatas consuetudines inquirerent, et in scriptis redigerent. Qui, — convocatis hujus civitatis juris (al. viris) peritis, illis districte praeceperunt, ut si quas consuetudines haberent, illis ostenderent. Receptis vero consuetudinibus, et quibusdam ex illis sparsis super quibusdam capitulis, quae habuerant, habito quoque et inspecto libello quem Petrus judex de consuetudinibus civitatis Mediolani sub certis titulis studiose posuerat, sequentes eundem ordinem tractandi et titulorum, quos dictus potestas scripserat, hanc compilationem de consuetudinibus civitatis Mediolani in praenominato libello potestas scriptis, et quibusdam aliis — in scriptis redigere. — V. anche il giuramento da loro prestato ib. c. 33. — V. pure il proemio del Constitutum usus pisanae civit. (§ 42 n. 35). — Il proemio delle Consuetudini d'Amalfi (1274) dice che furono scritte per maiores, seniores et antiquiores homines — baiulationum civitatis, qui consuetudinibus ipsis, — sacramento dixerunt recordari. Conf. § 42 n. 13 ss.

(6) 1337 in Val d'Aosta, nelle materie feudali è detto: recognitum fuit concorditer per pares, quod per consuetudinem vallis Augustae etc. E nelle civili: dicti pares et alii consuetudinarii cognoverunt concorditer, quod per consuetudinem dicte vallis etc. Bollati, *Comit.* I. 38 s.

e messe in iscritto da qualche privato giureconsulto; onde per la lor forma cadrebbero nella categoria di quei libri giuridici dei quali abbiamo parlato nel precedente paragrafo[7]. Per questa loro natura le consuetudini contemplavano pressochè esclusivamente il diritto privato e penale coi relativi procedimenti[8]; ed è appunto per questo, che comunemente le leggi municipali del Napoletano e della Sicilia, lasciato il nome di statuti che prendevano nell'Italia superiore, si domandarono consuetudini[9].

Statuto, o *costituto*, o anche *breve* erano invece le emanazioni della podestà legislativa, rivolte talora eziandio a modificare il jus popolare, ma più frequentemente e d'ordinario a regolare le condizioni politiche[10]. Pertanto gli statuti, sia che il doppio ordine di disposizioni fosse riunito in un corpo unico, sia che si tenesse diviso[11], abbracciano l'intero campo della legislazione; e, poveri e brevi dapprima, andarono via via facendosi sempre più doviziosi e più vasti,

---

(7) Tale è il caso di quelle di Bari, che furono messe insieme in due redazioni diverse dai due giureconsulti Andrea e Sparano da Bari, ai tempi di Federico I d'Angiò. G. Petroni, *Il testo delle Consuet. baresi volgarizzato ed annotato*, estratto dalla storia di Bari del medesimo autore, Napoli 1860 e Giannone XXI. 7.

(8) Tuttavia si trovano anche *Consuetudini* circa al diritto pubblico; così quelle sancite da Amedeo VI agli Aviglianesi (1354), di cui v. Sclopis I. 347.

(9) Del resto v'hanno colà pure, e ne prendevano anche il nome, veri statuti regolanti il governo della città. Così p. e. a Molfetta quelli datile 1474 in nome del re da Francesco dalle Arene, che vennero poi ripetutamente modificati da altri rappresentanti regi. Vedili in L. Volpicella, *Gli statuti dei sec. XV e XVI intorno al governo municipale di Molfetta*, Napoli 1875.

(10) Cons. Mediol. cit. c. 12. De omnibus quae observantur circa locationem et conductionem per statutum et consuetudines civitatis Mediolani videamus. In primis — statutum super rebus immobilibus locatis factum invenitur, quod sic incipit. Similmente ib. c. 15 e 19 in pr. La differenza tra statuto e consuetudini si ha eziandio negli stat. jurisdictionum Mediol. c. 2, 7, 10. *L. mun.* II. 987. — Se a Pisa si dà nome di *constitutum* alla raccolta delle consuetudini, si è per la sanzione di cui erano state munite, e perchè lo statuto politico si domandava *Breve*. — Invece lo statuto dell'arte della lana a Padova c. 2, 5, 6, 8 domanda *brieve* le schede su cui sono scritti i nomi degli eleggibili da sortirsi agli uffici. V. anche Alianelli cit. discorso proemiale. — Luca di Penna attribuisce a statuto il senso di costituz. o norma data da una podestà suprema; e però Baldo fa la questione se tal norma abbisogni dell'approvazione del superiore, e la risolve negativamente. Orlando cit. p. 26 ss.

(11) A questa diversa maniera alludeva Odofredo in l. 2 Cod. *quae sit longa consuet.* (8. 53). Consuetudo dicitur jus non scriptum; quia consuetudo primo servatur longo tempore, et ex quo ita servata est, praescripta est, et postea, memoriae causa, in scriptis redigitur, quod fit multis locis, ut Mediolani, non Bononiae.

segnatamente in ciò che si attiene al diritto pubblico ed al penale [12]. Non così circa il privato; nel quale avendo il predominio la legislazione di Giustiniano, si trattava unicamente di disciplinare quegl'istituti che se ne discostavano, o di tor via le controversie che sulla sua interpretazione si agitavano tra gli scrittori e tra i pratici [13].

La prima materia di cui si occupò la legislazione comunale fu naturalmente la politica, e poi la penale [14]: soltanto più tardi essa si volse anche alla civile; il che torna al medesimo come dire, che gli statuti propriamente detti furono compilati prima delle consuetudini [15]. Che se ci resta raccomandata allo scritto qualche civil consuetudine anteriore ai più antichi statuti politici, dessa non è veramente un atto legislativo, ma un riconoscimento contrattuale degli usi locali da parte di chi teneva la sovrana autorità [16]. Muratori [17] asserisce che gli statuti come corpo di leggi incominciarono dopo la pace di Costanza, nella quale fu riconosciuto alle città il diritto di comporne (§ 49); ma ve ne ha d'anteriori, e il Muratori medesimo assegnava alla prima parte di quello di Pistoja da lui pubblicato la data del 1107 o 1117 [18]. Tuttavia non ne resta veruno anteriore al secolo decimosecondo, e non può credersi che alcuno ne venisse dato avanti il principiare di quel secolo o l'ultimo decennio del precedente [19]. Si narra bensì dagli

(12) Il breve de' consoli di Pisa che nella redazione del 1162 entra in 13 pagine dell'edizione del Bonaini, nella redazione del 1164 ne occupa già 18. V. anche la brevità dello statuto de' consoli Genovesi 1143, e di quello di Verona del 1228 confrontato con quello del 1450. Ugualmente nello statuto antico di Padova per lo meno tre quarti sono posteriori al 1236.

(13) V. esempio in Gigliotti, *Legislazione lucchese* p. 107 ss.

(14) V. per es. lo stat. de' Consoli genovesi cit. *L. mun.* I. p. 241 ss. Anche il Breve Consul. di Pisa dev'essere di non poco anteriore ai Constituta, perchè sebben questi siano citati nel più antico breve che ci rimanga (1162), pure si vede ch'erano di recente compilazione. Vi accennano le parole: Constituta — firma tenebo, exceptis illis quae ad praeterita negotia referuntur (p. 9); le quali non avrebbero senso se si riferissero ad una disposizione di molto anteriore; e perciò passato qualche anno si omisero. V. il Br. 1164 a p. 31.

(15) V. a n. 10 come nelle consuetudini di Milano si nominino gli statuti, che devono necessariamente essere più antichi. Anche Verri, *De ortu et progressu jur. med.* dice il medesimo.

(16) Come le consuetudini di Genova (v. § 43 n. 15), ed ugualmente il noto dipl. 1081 d'Enrico IV ai Pisani (v. § 47 n. 65).

(17) *Ant. it.* diss. 22, edizione italiana p. 422. Nella latina, II. 282, dice un po' diversamente: Tunc coeptae sunt accuratius et saepius efformari leges, quae in unum collectae statuta appellatae sunt.

(18) Ib. IV. 525 e 527. Invece il Chiappelli, in *Arch. st. it.* 1887 attribuisce il primo al 1177, e pone il secondo tra il 1179 e il 1183.

(19) Il Savigny III § 189, sull'autorità del Rovelli II p. CXXIV, li fa risa-

storici pisani, e noi l'abbiamo già riferito più sopra (§ 43), che i lor cittadini avessero compilato fino dal 1075 leggi marittime; ma il racconto che non trova nessun riscontro negli annali pisani, si fonda unicamente sul falso documento dell'accettazione del consolato del mare, di cui abbiamo detto nel precedente paragrafo, e deve perciò rifiutarsi siccome infondato[20]. Anche gli ordinamenti marittimi di Trani ascritti all'anno 1063, sono di molto più tardi, come dimostra (anche non tenendo conto della lingua italiana in cui sono scritti, la quale potrebbe essere traduzione d'originale latino) il titolo di consoli dell'arte del mare che è dato agli autori dei medesimi, ed il nome di comune che si trova nel documento[21].

E in verità, se altre città e la stessa Pisa avessero avuto statuti per le materie marittime, non avrebbero potuto mancare di quelli risguardanti gli ordini di governo e la sicurezza dello stato; e in tal caso a Pisa se ne sarebbe certamente fatto cenno intorno al 1090

---

lire a mezzo il secolo XI. Ma ivi il Rovelli non parla propriamente di statuti, sibbene di leggi popolari.

(20) V. Pardessus, *Collection* II. 13 ss. Non basta a puntellare l'asserzione degli storici pisani nemmeno il passo « consuetudines quas habent de mari sic eis observabimus, sicut illorum est consuetudo » del cit. dipl. d'Enrico IV, che non si riferisce a norme giuridiche, ma a dazi.

(21) C. 16. Lo scrivano della nave deve essere *iurato del suo comune.* — Gli argomenti del Pardessus, dello Sclopis e d'altri illustri scrittori pro e contro la data del 1063 sono vagliati dal Volpicella nell'opuscolo *Degli antichi ordinamenti marittimi di Trani*, Napoli 1871. Egli scioglie felicemente la difficoltà che presenta il titolo di *conte* dato al terzo compilatore dello statuto, ritenendo mal tradotto il *comes* (o *comitus*) dell'originale latino. Ciò non ostante egli sostiene che gli Ordinamenta non possono essere del 1063, proponendo di mettere invece l'anno 1183. Ma quanto alla data da sostituirvi, pare più probabile quella del 1363 suggerita dallo Sclopis (IV. 192), e sospettata già prima dal Pardessus (V. 218), in cui cadrebbe ugualmente la prima indizione, come esigono le altre parole dell'intestazione degli Ordinamenti: la qual data avrebbe un opportuno riscontro in quella del 1397 che porta lo statuto marittimo d'Ancona. Pardessus cit. p. 116. — Il Racioppi, *Degli ordinamenti e consuetudini marittime di Trani* (*Arch. stor. delle prov. napol.* a. III. 1878. p. 679 ss.), dopo aver reso assai verosimile che siano posteriori alle costituzioni di Federico II, li ascriverebbe al 1263. — Su queste osservazioni vuol essere modificato quello che è scritto di sopra al vol. I p. 399. V. inoltre su quest'argomento De Rozière, *Dissertation sur la véritable date du statut maritime de Trani*, in *Revue histor.* 1855 p. 189 ss.; Beltrani, *Sugli ant. ordinam. maritt. della città di Trani con appendici di note e docum. inediti.* Barletta 1873. Questi autori come l'Alianelli, *Delle consuetudini* ecc. difendono la data più antica. Così pure lo Schupfer, *Trani ed Amalfi* in *Riv. per le scienze giur.* XIII, 1892 ed il Carabellese, *Relaz. fra Venezia e la Puglia*, Trani 1897. Invece il Gabotto, *I Veneziani a Trani* (*Arch. stor. prov. nap.* 1898) sostiene trattarsi di una falsificazione compiuta tra il 1495 ed il 1506.

nella famosa concordia, con cui il vescovo Daiberto per consenso di tutta la cittadinanza provvedeva all'interna tranquillità e sicurezza[22]. Tuttavia se deve ritenersi che allora per anco non esistessero, non dovettero incominciare molto dopo quella concordia, essendochè il breve consolare del 1162, che in fondo non è se non la ripetizione dei brevi de' consolati che risalgono a molti anni addietro, fa ancora parola della suddetta concordia e prescrive che venga osservata[23]. E può credersi che la maggior parte delle città d'una certa importanza redigesse in quel secolo il proprio statuto[24]. Ma ciò non ostante ce ne rimangono pochissimi, almeno divulgati per le stampe. Tali sono i suaccennati statuti di Pistoia, di Genova, Pisa, Susa (?) e le consuetudini di Alessandria del 1179 e di Corneto nel Napoletano nel 1189 e di qualche altra città[25]. Anche lo statuto de' consoli di Nizza deve appartenere a questo medesimo secolo[26], e così pure la parte più antica di quello di Brescia, se la sua più vecchia aggiunta è già del 1200[27]. In qualche altro luogo si trovano per entro a statuti di tempo più tardo brani di quelli del secolo duodecimo[28]; in altri ancora resta solo memoria degli statuti di quel secolo[29].

---

(22) V. § 48 n. 1 e 2.

(23) Bonaini l. 11. Securitates quas fieri fecit episcopus Gerardus et archiepiscopus Daibertus, ne tempore huius mei consulatus rumpantur — operam dabo. — All'esistenza di anteriori brevi consolari accennano nettamente le parole: Securitates ecc. riferite al § 48 n. 69.

(24) Il primo statuto di Mantova, secondo il mantovano Volta, fu compilato nel 1116. Arco, *Nuovi studi* p. 30. In documento del 1189 s'ha memoria del breve dei consoli di Vicenza (Lampertico, *Stat. vicent.*), nel 1166 di quello de' consoli di Lucca. *L. mun.* I. 138.

(25) Haec sunt consuetudines civ. Al. a Dom. incarnationis 1179, ind. XII, die sabati, in festo s. Mauritii, 10 calendas octobris. Valsecchi, *Bibliogr., Aless.* p. 6. — Le consuetudini di Corneto in Principato citeriore furono pubblicate da G. del Giudice in appendice del t. I del suo *Cod. dipl. angioino.* Capasso, in *Arch. stor. nap.* 1876. 204. Lo stesso Capasso, *ivi*, p. 392 sostiene, a quanto pare con buoni argomenti, che le consuetudini baresi siano anteriori alla cost. di Federico II, cioè al 1291, e probabilmente sul finire del secolo XII e il principio del XIII. Egli trova uno Sparano giudice imp. di Bari nel 1197 (Petroni, *Storia di Bari* I. 310) e un Andrea da Bari m. v. curiae magister et justiciarius in doc. 1210 (Garrubba, *Serie dei s. pastori baresi* p. 236), che potrebbero essere gli autori delle consuetudini medesime, senza ricorrere ai 2 giudici del tempo di Carlo d'Angiò. — Il Petroni nella *Storia di Bari* dice che la prima compilazione di dette consuetudini è anteriore al 1132. Ib. 1877 p. 430.

(26) La data più antica che vi si trova è del 1205 (*L. mun.* I. 49), ma è un'aggiunta a statuto più vecchio.

(27) L'aggiunta più recente è del 1292. *L. munic.* II. 1584 (37) ss. La data del 1195 che si trova ib. p. 1584 (270) è manifestamente sbagliata.

(28) P. e. negli statuti d'Alba (Duboin cit. 567), in quello di Como I. 206.

In numero di gran lunga maggiore sono gli statuti che ci restano del secolo decimo terzo; parecchi dei quali risalgono ai primi anni del secolo stesso, come quello di Benevento che è del 1202, buona parte di quello di Bergamo, di cui molti articoli sono anteriori al 1204, altri aggiunti da quell'anno fino al 1279[30]; quello di Treviso del 1207 che si sta ora pubblicando per cura della veneta deputazione sopra la patria storia; quello di Verona del 1228, il quale ha disposizioni che risalgono a venti e più anni indietro[31]; quello di Vercelli del 1241 che ha dato leggi del 1223 (c. 122), del 1190 (c. 154), 1207 (c. 183), 1210 (c. 167), di Vicenza del 1264, di Padova in gran parte anteriore al 1236; quelli di Bologna del 1250, di Parma del 1255, di Novara del 1280[32] e di Ferrara del 1288; le consuetudini d'Amalfi, del 1274, quelle di Bari scritte o rivedute sotto Carlo I e quelle di varie città di Sicilia ch'esistevano già a' tempi di Federico II[33] ed altri corpi di leggi municipali. Solo non vuol omettersi di osservare come in quel secolo cominciassero ormai a scrivere i propri statuti non tanto le città ma anche le minori borgate, sostenute dai giureconsulti con alla mano i testi delle pandette[34]: la qual cosa si fece sempre più comune

---

243 degli anni 1184 e 1194 (*L. mun.* II. 81 ss.) e in quello di Padova. V. i cenni premessivi dal Gloria p. IX.

(29) P. e. a Perugia sono ricordate leggi proprie o statuto del 1198 (*Arch. stor. it.* XVI. 1. p. XXXII), a Vercelli del 1187; v. n. 81 f.

(30) *L. munic.* II. 2937, 2970. Che lo « statuimus 1204 » ib. 1972 accenni ad un'addizione non ha mestieri di essere dimostrato.

(31) V. la disposizione del c. 35. Ma a Verona s'ha memoria di statuti nel 1204, quando nel trattato di pace fra il vescovo di Trento e i Veronesi, i quali aveano preso parte contro il vescovo pel suo vassallo Odorico d'Arco, promette il podestà di Verona Drudo Marcellino: et in statutis Verone adiiciam, ut rectores Comunis Ver. sint adstricti sacramento hoc observare hinc usque ad 10 annos. Bonelli IV. 61. — Lo statuto delle Curie di Lucca, secondo il Gigliotti p. 26, risale al principio del sec. XIII avendo addizioni del 1211. Ma il Bongi non ricorda che brani di statuti lucchesi del 1219 o 1220. Il più antico pubblicato è quello del 1308. *Memorie e docum.* ecc. vol. III. P. III.

(32) Gli stat. di Vercelli e Novara si trovano nei *M. h. p.*, *L. munic.* II. cit.

(33) Si trova infatti ordinato da Federico II: Has novas nostrae munificentiae sanctiones — per terras tuae iurisdictioni traditas — publicatas, inter statuta civitatis cuiuslibet — iubeas inferendas. P. e Vin. I. ep. 4, Gregorio p. 45. Invece le Consuetudini di Napoli non sono che del 1306, e del medesimo tempo all'incirca quelle di Sorrento, essendo state approvate e queste e quelle da Carlo II d'Angiò. Le ultime furono pubblicate dal Volpicella nel 1860.

(34) Alb. de Rosate, *De stat.* l. 1. q. 5. Quaeritur an castrum vel villa statutum facere possint, et est dicendum quod sic, ex generalitate l. *omnes populi* ff. de justit. et jure; et quia etiam leges expresse dicant, legem oppidi vel municipii esse servandam.

ne' secoli successivi, quando perciò gli statuti crebbero a tal quantità, che anche soltanto nominarli sorpasserebbe di troppo i limiti che dobbiamo imporci nel nostro lavoro. Nel secolo decimoterzo s'han quelli di Cannobio del 1211, di Pinerolo del 1220, di Vertova del 1235[35], d'Anghiari del 1240 c.[36], di Biella del 1245[37], di S. Geminiano del 1255, di Sarzana del 1269[38], di Riva del 1274 e tanti altri che avremo occasione di menzionare più innanzi.

La compilazione degli statuti era affidata dal consiglio talvolta ad un solo magistrato o altra persona eletta[39], ma più frequentemente e d'ordinario ad una giunta, numerosa anzi che no[40]. In essa veniva concessa una parte rilevante a' giureconsulti, e, dopo che furono scoppiate le lotte tra la nobiltà e la plebe, dovevano esservi rappresentate entrambe le classi[41]. Il giuramento degli statutari era richiesto a gua-

---

(35) Duboin v. IX. 567 ss.

(36) Pubblicato da G. Rosa, Brescia 1869.

(37) Pubblicato da M. Modigliani nell'*Arch. stor. it.* 1880 I. 1 ss.

(38) Statuta et ordinamenta burgi Sarzanae. Haec statuta sunt confirmata concorditer per venerabilem patrem D. Guillelmum lunensem episcopum et N. N. de Sarzana, emendatores electos a. 1269 in castello Sarzanae. *Atti delle deputaz. di storia patria mod. e parm.* VI. 329.

(39) 1275. Framm. degli stat. di Pirano. Proemio. Ad honorem D. n. J. Chr. etc. Nos Jannes Campulus Capitaneus Pirani, ex arbitrio nobis ab universo Comuni Pir. concesso, de voluntate nostror. consulum et officialium infrascriptorum, 4 consulum, 1 camerarii, 1 cancellarii comunis, ac etiam infrascriptorum nobilium et sapientum de Pirano videlicet (13 nomi, fra cui uno è detto vicedominus Comunis), haec infrascripta statuta fecimus. Quae vero statuta in majori consilio Comunis Pirani coram nobis ad campanam et voce preconia more solito congregato, die octavo mensis julii 1274 — legi et publicari fecimus. Quae confirmata fuerunt, nemine discrepante; et die penultimo mensis decembris 1275 — praedicta statuta in arengo publico fuerunt lecta et publicata et confirmata. *C. dipl. istr.* — Nel 1234 Vercelli dava a frate Enrico balìa di riformare i suoi statuti, per ciò che si attiene alla morale e alle libertà ecclesiastiche. V. *L. mun.* II. 1230 e Mandelli I. 29. — Anche a Genova nel 1228 fu dato quest'incarico al solo podestà Jacopo de Baldovino. Lo statuto di Chivasso fu redatto da Fr. Serafino Sicardo. V. Manzoni I. 131.

(40) A Modena 1328 erano 6; a Nizza 9 vel plures (*L. mun.* I. 74); a Parma 12, tre per quartiere, duo laici et unus iudex, ma nel 1264 si ridussero a 4 (Stat. 1255 p. 29 e 81); a Tolentino 4, un per quartiere (Stat. I. 9); ad Ivrea quanti crederà la credenza (Stat. c. 1); a Moncalieri ora sono 4, ora 6, ora 8, ora 12, ora persin 34. *L. mun.* I. 1472.

(41) 1313 a Trev. nel consiglio degli anziani: eligantur per consil. ancianor. consulum, et per curias D. Potestatis octo statutarii, duo scilicet ex nobilibus, tot ex judicibus, et 4 populares, duoque notarii, qui solemniter statuta nunc habita per Comune Tarvisii examinare, dilucidare, augere et minuere, interpretari, corrigere et scribere possint, — ac nova condere. Et que per eosdem proinde facta extiterint, ad presens consilium CCC debeant pervenire, et quod per

rentigia del retto adempimento del mandato[41a], e determinavasi il tempo entro cui gli statutari erano tenuti di fornire il lavoro, obbligandoli qualche volta fino a che non lo avessero compiuto a non muoversi dal luogo che sceglievano per eseguirlo[42]. Anzi a Parma vi erano rinchiusi come in conclave, proibito loro di comunicare con persona alcuna di fuori; e per maggior sicurezza nel 1241 si ordinò che le chiavi della casa in cui erano radunati si dessero a due frati della penitenza[43]. E non guari dissimilmente a Padova e altrove[44]. Ma comunemente non si usava tanto rigore: per lo contrario mandavasi bando per la città che tutti coloro che avevano qualche cosa da suggerire intorno allo statuto da farsi, la recassero in iscritto agli statutari[45].

---

consiliares firmatum fuerit obtineat firmitatem. Verci, *Marca Trev.* 560. V. anche ib. 1038. Invece poco stante propongono gli anziani, quod eligantur 24 sapientes de utroque gradu, et 4 judices, et 4 de supragastaldionibus scolarum Tarvisii, qui simul esse debeant ad audiend. et examinandum statuta. Ib. 573. — In Asti 1379 son tre dottori di legge. tres sapientes de hospitio, tres capitulatores de populo, et duo pro notariis. Duboin VI. 570 e *Arch. stor. ital.* 1878 II. 259. Anche a Moncalieri gli statutari erano eletti parte dalla società del popolo, parte dai nobili. *L. mun.* I. 1472 cit., o, meglio, vi erano nel numero i 4 rettori della società del popolo, con altri eletti volta a volta.

(41*a*) Stat. Brix. 1313. IV. 25. Debent iurare in consilio quingentorum quod non condent aliquod statutum ad instantiam alicuius singularis personae, vel collegii seu universitatis, — sed solo modo ea — quae crediderint — spectare ad utilitatem comunis et populi Brixiensis. Et etiam quod tres partes eorum debeant esse concordes de quolibet statuto quod facient.

(42) Stat. di Modena 1327 I. 65. Infra tertiam diem augusti ponat ad consilium Potestas, quid placeat de statutariis eligendis, an ne, et quot et quomodo voluerit eos esse. Si contigerit eos eligi debere, debeant stare in uno loco, nec inde se movere donec eorum officium compleverint; quod officium compleant infra 15 dies (più tardi: infra duos menses, et minus arbitrio potestatis). — Stat. Vicent. 1264 p. 80. Potestas et anciani in principio noni mensis sui regiminis — debeant eligere 14 statutarios bonos, idoneos et legales, duo quorum sint de ancianis et 12 de quarteriis, 3 pro quoque, — de quibus 2 sint iudices — cum quibus 2 notarii ponantur ad faciendum, corrigendum ecc. statuta ante electionem potestarie future, et de comunis palacio non descendant nisi compleverint.

(43) Stat. 1255 p. 29 cit.

(44) Stat. ant. 1183. Statutarii debeant stare in domo comunis, ita quod aliquis ad eos accedere non possit sine licentia potestatis; nec deinde discedere debeant donec statuta fuerint completa. — Stat. Tholentini I. 9 cit. Statutarii cogantur per potestatem ad standum in domibus communis, vel alibi, ubi videbitur consilio, ita ut nemo possit eos loqui. — V. Anche stat. Pist. 1296 I. 64.

(45) B. lucc. 20 luglio 1336. Qualunca persona della cictà di Lucca, borghi o contado volesse dire alcuna cosa utile a mettere e aggiungere in nelli statuti del Comune li quali presentialmente si fanno: o volesse mostrare che alcuna cosa di detti statuti per lo milliore si dovesse traere o cassare, diano per scripto dinnanzi alli statutari sopra ciò deputati, infra il terzo die. — 1250. Br. offic.

Terminato il progetto, lo si sottoponeva alla sanzione del maggior corpo della città, e, questa ottenuta, lo si pubblicava spiegandolo inoltre al popolo in lingua volgare[46]. Con lo stesso metodo a un dipresso si sancivano le singole leggi che occorresse fare tra l'anno in aggiunta o modificazione dello statuto[46a].

In quella vece nelle città e terre soggette a principato d'ordinario gli statuti si davano dal principe stesso, sebbene non senza udire i desideri del popolo[47], o tosto in uno colla concessione delle libertà comunali, o dappoi: per la qual cosa erano anche espressi in forma

---

senen. 2. Vi sono tre elettori degli emendatori dello statuto, i quali: Juramus eligere de terceriis civitatis 13 emendatores constituti senensis; unus quorum sit judex, — pro constitutis et brevibus emendandis. — Questi poi (ib. 5) giuravano: convenire in aliquo loco, et morari usque ad 8 dies, in quibus considerabimus diligenter de hiis, que in constitutis cognoverimus corrigenda; — et ea que per nos vel per petitiones nobis oblatas (quas omnes — diligenter auscultare teneamur) et que addenda videbimus — ordinabimus et conscribemus, — salvis capitulis — perpetuis. — Et quecumque conscribemus — nulli pandemus, nisi publice in consilio, quod fieri faciemus 7 die post n. electionem, non computato die in quo electi fuerimus. — Et que fuerint in consilio a duabus partibus consilii approbata — conscribemus. — Item juramus nihil recipere, preter vinum nobis missum, — et preter id quod in constituto continetur nos habere debere a Comuni pro expensis n. — Item postquam intraverimus domum — ad constit. facienda, non loquemur alicui exceptis servientibus; — non permittemus aliquem venire ad nos, preter episcopum, arcidiaconum, potestatem etc. — Talvolta la riforma dello statuto era affidata ad un frate: così a Vicenza, Verona e Bologna a fra Giovanni da Schio. Maurisii, *Chron.* in Muratori § VIII. 38 e Cantù, *Ecelino* 115.

(46) Stat. Mutinae 1327 in fine. Lecta et publicata fuerunt predicta statuta in palacio comunis, in pleno et generali consilio, presentibus etc. — Stat. Niciae. Fuerunt publicata in publico parlamento, — et omnes consenserunt, approbaverunt et confirmaverunt, una voce clamantes. *L. mun.* I. 77. — 1237. Predicta statuta — lecta fuerunt in publica concione civitatis Pergami etc. *L. mun.* II. 192. — Cons. Amalph. pr. Quas consuetudines lectas coram Universitate, et ab eadem auditas, ipsa Universitas approbavit. Per la spiegazione in volgare v. n. 50.

(46*a*) A. 1275 a Padova D. Fulco doctor legum et Patavinus de Gambarinis iudices auctoritate majoris consilii electi ad faciendum infrascriptum statutum, — statuerunt et ordinaverunt infrascriptum statutum affirmatum et probatum per consilium majus. Stat. ant. Pad. 976.

(47) 1235. Guilielmus lunensis episcopus, de consilio, voluntate et consensu Arduini et Bonalbergi consules de Carraria et eorum consiliariorum, presentis statuti capitula statuit perpetuo valitura. Sforza, *Bibliogr.* cit. 294. — 1231. Henrici r. Curia Worm. Sententia de iure statuum terrae. Requisito consensu principum, fuit taliter diffinitum, ut neque principes neque alii quilibet constitutiones vel nova iura facere possint, nisi meliorum et maiorum terre consensus primitus habeatur. Pertz, *Leges*, II. 283.

imperativa[48]. Alcuna volta ancora vestivano forma di convenzione, essendo transazioni o patti tra il principe e la cittadinanza[49]. Che se pure lasciavansi redigere dai cittadini, metodo che col tempo diventò il più comune, segnatamente nelle terre state un dì libere[50], non dovevano siffatti statuti opporsi alle leggi del principe[51], ed il monarca si riservava il diritto di esaminarli ed approvarli, con facoltà d'introdurvi tutte quelle modificazioni che gli fossero parse opportune[52]. Ed

(48) 1253 il conte Tomaso ad Aosta: volumus et precipimus. *L. mun.* I. 38. — 1267 Obizzo I d'Este: statuit et precepit et bannum imponit. Stat. Ferrar. 1288 I. 11. — Similmente lo stat. di Trieste 1550.

(49) Duboin cit. 566.

(50) Capitula inventa ab infrascriptis (4) electis ad hoc per consilium Com. Carrariae, et approbata per venerabilem G. lunensem episcopum. E in fine: Acta sunt haec et recitata in ecclesia s. Andreae de Carraria et approbata per venerabilem patrem d. G. lunensem episcopum, et consilium comunitatis Carr., et consules villarum de Carraria a. 1260, 29 madii. Sforza cit. — 1369. In civitate Concordie, sub domo magna episcopali, coram Reverendo in Christo patre et domino domino episcopo Concordie, — decano et capitulo, ceterisque aliis personis — totam comunitatem ipsius civitatis constituentibus et representantibus more solito convocatis, statutum per statutarios ad hoc per prefatum dominum episcopum electos noviter editum, et loco alterius antiqui statuti de homicidio — inter alia statuta comunitatum et terrarum ad temporalem iurisdictionem domini episcopi — subrogatum, fuit lectum, promulgatum et publicatum, ac vulgariter et ad intelligentiam expositum.

(51) 1385. Il Comune di Milano chiedeva a Giovan Galeazzo Visconti super facto statutorum editorum 1351, quod vendicent sibi locum, cum moderationibus debitis fiendis pro abreviatione litium et minoratione expensarum litigantium. Giovan Galeazzo risponde: Placet quod fiat sicut in dicto capitulo continetur, salvo quod decretum n. generale super litibus abbreviandis volumus habere locum. Osio I. 185.

(52) Così gli Stat. di Benevento furono approvati da Innocenzo III nel 1207. Ib. proem. Altri es. dello stato pontificio in Theiner I. 688, *Bullar.* VIII. 236 e 331. — 1267. Clemente IV cassa le innovazioni introdotte dai Beneventani nel loro statuto absque licentia sedis apostolicae. Borgia II. 403. V. pure Rovelli III. 1. 316. — Nella concordia 1404 tra Innocenzo VII e il popolo romano è detto, che a questo, o a' magnati, od ufficiali non sia lecito senza licenza del pontefice fare ed ordinare leggi o statuti. Raynaldi, *ad annum* — 1381. Nella conferma delle proprie franchigie, che domandano i Cadorini nell'atto di riconoscere il patriarca Filippo d'Alençon, soggiunge il Patriarca: Salvo quod, ubi in premissis litteris nostri predecessoris agitur de statutis, ordinamentis et consuetudinibus Cadubrii observandis, — volumus, quod intelligatur nobis ac successoribus nostris statuta, ordinamenta et consuetudines huiusmodi corrigendi, declarandi, nec non interpretandi..... (facultate) specialiter reservata. Ciani I. 85. La stessa clausola si trova nell'approvazione data da Gio. Galeazzo Visconti degli statuti delle città del suo dominio. — Adria riformò (1442) il proprio statuto, redatto 140 anni prima, coll'opera del visconte o governature ducale e 13 commissari deputati a ciò dal consiglio generale, venendone poi confermato il lavoro, o sancito lo statuto dal Duca Leonello. Genitor noster Nicolaus — ad

anche approvato una volta lo statuto, lo derogava coi propri decreti; il che però non avveniva sempre senza opposizione e proteste della cittadinanza[53]. Le medesime regole nella compilazione degli statuti valgono naturalmente per le città soggette ad un'altra città[54]. E sic-

---

supplicationem vestri Comunis — commisit vicecomiti ipsius civitatis quod, nonnullis vocatis civibus, statuta ejus civitatis jam annos circa 140 per praedecessores n. edita, quae ob varias temporum vices novosq. hominum mores necessaria reformatione videbuntur indigere, — reformaret — et nobis videnda et approbanda trasmittatis. Nos vero ea diligentius examinanda judicibus Curie nostre deducimus, — ut omissa adderent, superflua resecarent, emendanda corrigerent. Cumque judices ea nobis remiserint, referentes ea esse approbatione dignissima, nos — statuta ipsa — de nostre plenitudine potestatis approbamus. — 1233. Federico II conferma alla città di Palermo i suoi statuti, Huillard IV. 1. p. 454. — 1450. Francesco Sforza a Como, statuta et jam facta, et provisiones honestas confirmamus, et fienda vel fiendas valere volumus dum per nos fuerint confirmata. Rovelli III. 1. 582. — 1316. Anche per trasferire a Palermo alcune disposizioni approvate già per Messina v'è mestieri del r. assenso. De Vio p. 66. — 1550. Nella riforma dello statuto di Trieste dice l'imperatore Ferdinando I: reservata expresse nobis et successoribus nostris potestate haec ipsa statuta in totum aut in uno vel in pluribus articulis immutandi — et emendandi sicuti rerum et temporum necessitas dictaeque civitatis utilitas suaserit, ac nobis — visum fuerit convenire.

(53) Dallo statuto di Moncalieri risulta che le riformazioni del consiglio, e le revisioni dello statuto si presentavano alla sanzione del conte di Savoia. Questi, però, dava talvolta anche provvedimenti di moto proprio a modificare o torre qualche disposizione dello statuto. I suoi decreti faceva legi et publicari in generali consilio loci, et ostendi, et de publicatione et ostensione fieri public. instrum. Ma avvenne più volte che i consiglieri protestassero contro questi arbitri: così p. e. 1364, consiliarii protestati sunt, quod non consentiebant dicte publicationi et divulgationi, et iis que in predictis litteris continentur. E il castellano e giudice del Conte alla lor volta, protestati fuerunt, quod non consentiebant protestationi consiliariorum nisi in quantum placeret domino Comiti. *L. mun.* I. 1460. — Per Milano v. i doc. 1389 e 1396 in Formentini p. 149 e 163.

(54) 1455. Francesco Foscari conferma due statuti veronesi sugli aquedotti e la misura dei panni: Ea cum nostro consilio rogatorum confirmavimus ad beneplacitum nostri dominii, reservato tamen nobis arbitrio da tempore in tempus addendi, minuendi, corrigendi ac permutandi, ut nostro dominio videbitur. La medesima clausola si legge nello stat. veron. 1450 in fine del libro V; e nell'approvazione degli statuti di Treviso, Belluno ed altre città soggette a Venezia. — Et de omnib. questionib. que fierent inter aliquos de Fregnano et aliquos qui non sint de civitate Mutine vel districtu, debeat cognoscere et terminare dictus potestus et judex Fregnani secundum formam statuti Fregnani. Que statuta Fregn. approbari debeant per d. potestatem, capitaneus et sapientes juris, quos secum habere voluerint. Tiraboschi, *Mem. mod.* 922. — Non mancano peraltro delle franchigie maggiori anche per le terre soggette. Così nel 1292 gli uomini di Cagliano dipendenti da Asti possint facere ad eorum voluntatem capitula, statuta et ordinamenta sine contraditione comunis astensis. *Cod. Ast.* 743. Ugualmente 1290 quei di Vignale. Ib. 757.

come nei comuni che non erano al tutto liberi alcuna volta la giurisdizione era divisa tra la città e il principe, così avveniva che nei tribunali di questo e di quella venissero in applicazione leggi diverse[55]. Tuttavia qualche città, sacrificando la propria indipendenza per sottomettersi ad un altro stato o ad un principe, si era pattuita piena libertà di far leggi senz'uopo di alcuna approvazione del sovrano[56].

Altre città ancora seguitavano un terzo sistema. Che, come in Germania, allorchè fondavasi o costituivasi una nuova città libera, questa soleva prendere il suo diritto, cominciando dalle leggi di polizia, da qualche città vicina[57], e come nel 1506 la città di Norimberga richiese Venezia di trasmetterle le leggi che regolavano la tutela[58]; non altrimenti praticavano molte delle città nostre riguardo all'intero statuto, o alle leggi sopra singole materie. Nel primo modo solevano fare le città di Sicilia. Trapani prese le proprie leggi da Messina, e non solamente nella prima compilazione, ma altresì in appresso, introducendo a volta a volta qualche nuova disposizione unicamente perchè era stata stabilita in Messina[59]. E similmente le altre città minori dell'isola; in guisa che il diritto messinese si incontra pure in Girgenti, in Patti, in Lipari e in altre città; quello di Catania in Jaci, Paternò, Motta, Adernò, Randazzo ed altre terre là attorno[60]; quel di Palermo a Corleone. Sono appunto gli statuti di queste tre città principali che formano il tipo di tutto il diritto municipale del-

(55) 1362. Convenzione tra il marchese di Monferrato e quei di Casale. Il marchese permette, quod per potestates Casalis fiat justitia, tam in civilibus quam in criminalibus causis quibuscumque, tam de delictis per ipsum d. Marchionem retentis (lesa maestà, omicidio, falso, ecc.), quam aliis; ita quod in delictis per eum retentis sua statuta et iura comunia vendicent sibi locum. Circa alia vero delicta per ipsum d. Marchionem ipsi comuni concessa, et in civilibus, statuta dicti comunis observentur. Muratori, *R. I. S.* XXIII. 583. Conf. ib. 519.

(56) 1377. Gregorio XI concede facoltà agli Anconitani edendi et faciendi libere quecumq. statuta et ordinationes in civitate anconitana et districtu, seu ea videlicet que concernunt mercimonia, et navigia, ac negotia maritima. Theiner II. 607. — 1360. Un privilegio d'Amedeo VI tutore del principe d'Acaia dichiara abolita la disposizione dell'antico statuto di Torino, che per dominum Comitem fiant capitula, declarentur, interpretentur, mutentur, corrigantur — quotiens et quandocumque ipsi fieri videbitur. *M. h. p., L. mun.* I. 569.

(57) Eichhorn § 263; Zöpfl § 43; Walter § 240; Maurer, *Städteverf.* I. 189 ss.

(58) Foscarini, *Della letteratura veneziana.* Venezia 1854 p. 34.

(59) Gregorio, *Introduzione allo studio del dir. pubblico siciliano.* Opere scelte, Palermo 1853 p. 46.

(60) Nepita in Consuet. Catinae proem. N. 134; Gregorio cit. p. 50; Hartwig, *Codex jur. mun. Sic.* p. 13 e Brünneck, *Sicil. Stadtrechte* p. XLIV.

l'isola[61]. Sul continente poi si trova che nel 1281 il consiglio di Brescia, per secondare il desiderio degli orefici, inviava ambasciatori a Venezia a richiedere gli statuti onde era regolata colà quell'arte per darli agli orefici della propria città[62]. Ed egualmente nel 1338 i Romani mandarono a Firenze a prendere gli ordini della giustizia[63]; i Piacentini nel 1347 a Milano a pigliare le leggi del 1341 sopra i debitori fuggitivi[64]; la corporazione de' mercatanti di Crema fece suo, colla permissione della veneta repubblica, lo statuto dei mercanti di Brescia[65]; e il comune di Corbole, separandosi da Adria nel 1421, prese lo statuto d'Ariano, che nel 1519 per ordine del duca di Ferrara commutò con quello d'Adria[66].

Composto e pubblicato lo statuto doveva venir rispettato e obbedito da tutti, date gravi pene a coloro che lo disprezzassero[67]. Ciò valeva principalmente riguardo alle disposizioni che fossero state contrarie al diritto canonico. Al qual proposito l'autorità ecclesiastica pretendeva di esaminare le leggi; anzi papa Gregorio IX aveva ordinato dovessero venir presentate alla sua approvazione[68]; ma i governi non obbedivano, od obbedivano a stento[69]. Perchè poi nessuno potesse accampare ignoranza dello statuto una volta pubblicato, in quei tempi che mancavano i modi di divulgazione odierni, si voleva che venisse riletto di tempo in tempo nel consiglio del comune o nella concione

---

(61) Hartwig cit. V. anche La Mantia, *Consuetud. delle città di Sicilia* p. 90 ss. Similmente di qua del Faro le consuetudini di Bari aveano vigore in Noia, Turi, Rutigliano, Capurso, Mola, Castellana, Valenzano, Casamassima e Conversano. Volpicella, *Dello studio delle cons. delle città di Terra di Bari*, Napoli 1856 p. 33.

(62) Odorici nell'*Arch. stor. it.* 1860. IV p. 82 e *L. mun.* II. 1384. 222.

(63) Giov. Villani XI. 96. Sono le leggi sacrate e sacratissime venute fuori già prima a Bologna e poi imitate da Pistoia, Prato e Firenze. V. Gaudenzi, prefaz. agli *Statuti del popolo di Bologna* del secolo XIII, Bologna 1888 p. v, e Zdekauer, prefaz. agli *Stat. del podestà di Pistoia* p. LII.

(64) Stat. Placent. p. 199.

(65) Stat. mercantiae mercatorum magn. civit. Cremae, Brixiae 1769, praefat.

(66) Valsecchi, *Bibliografia* v. *Adria* p. 15. Ma pare che le città fossero gelose delle proprie leggi, e non le comunicassero così facilmente. Invero essendo stato nel 1543 il comune di Treviso domandato del proprio statuto da quei di Cadore, per rinnovare il proprio che era stato loro rapito dalle truppe tedesche nelle guerre di Massimiliano, vi si rifiutarono. Ciani II. 239.

(67) Stat. di Firenze 1415 II. 25. Se qualcuno impugna qualche disposizione degli statuti fiorentini, come contraria ai ss. canoni vel ecclesiasticae libertati, s'arresta e punisce in 500 fior. o taglio della lingua.

(68) Raumer V. 136; Reg. Greg. IX a. 11. doc. 394; e *L. mun.* II. 2060.

(69) V. *Arch. stor. ital.* 1877 II p. 92 ss. V. pure Rovelli II, p. CLXXXV.

popolare[70]; e a comodo di coloro che avevano bisogno di consultarlo, se ne teneva continuamente esposto nel palazzo del comune o in altro pubblico luogo un esemplare, che solevasi raccomandare ad una catena, onde lo si domandò anche il codice della catena[71]. Un altro esemplare se ne depositava nella sacristia di una chiesa, o in un monastero, o presso qualche privato, affinchè col riscontro di esso si potessero sciogliere i dubbi che insorgessero circa la lettera della legge[72]. Le copie dello statuto esautorato da una nuova compilazione

---

(70) Stat. cons. Niciae. Capitula ad justitiam pertinentia si devono facere legi semel in anno in parlamento, et alia capitula singulis tribus mensibus in consilio. *L. mun.* I. 57. — Stat. di Cecina c. 17. Gli statuti si devono far leggere ogni anno, una volta almeno, nel pubblico parlamento. A Vertova (1301) si dovean leggere nel consiglio sei volte l'anno. Rosa, in *Arch. stor. ital.*

(71) Stat. Bonon. 1250 II. 63. Fiant quatuor libri, — unum quorum habeant qui presunt maleficiis; secundum judices qui stant in palacio, ut de his faciant copiam omnibus videre volentibus; tertius sit penes potestatem, et judices, et notarios; quartus sit apud procuratores. Addimus, quod statutum illorum qui presunt maleficiis et statutum procuratorum debeant infici in una catenella quodlibet, ut infictum est statutum illorum qui presunt officio bannitorum, ut omnes volentes videre statuta majorem copiam habere possint. Lo stat. 1259 ha in luogo di 4, 5 copie, e quello 1264, 6. — A Padova, nella revisione del 1263, si ordinò che delle quattro copie dello Statuto una restasse presso il Podestà, una presso il Procuratore, una nell'archivio del Comune ed una appesa ad una catena nella chiesa del Palazzo. Stat. ant. c. 1177 e Verci, *Marca Trev.* I. p. 134. Nel 1276 si ordinarono 5 copie. ib. I. 1180. — Stat. di Trieste 1350 prol. Si facciano tre esemplari, quor. unus debeat poni in sacristia comunis, alter esse in manu potestatis, tertius in palatio Comunis — ad catenam, ubi alter liber statutorum primo morabatur. C. D. I. — 3 esemplari anche a Como. Stat. Novicomi 32. a. 1284. — 1474. A Ceneda N. N. s. S. Aquileiensis vicarius surrogatus cognoscens futurum scandalum populo et Comunis Cenetensis propter volumen statutorum, quod est penes rev. d. d. Petrum Leonem episcopum, Cenete Comitem, nec haberi potest copia ejus, nisi cum labore et tedio multorum; volens super hoc opportune consulere et providere, ac scandalum submovere, ut officio suo incumbebat, — determinavit, — quod de volumine statutorum fieri debeat — una copia — et poni in sacristia sancti Titiani, cum catena ferrea, ut ibi omnes possint habere copiam omni hora. Stat. Cen. p. 6. — A Novara un codice dovea tenersi ad bancum potest. vel vicarii, more antiquo, cum una catena, — et quolibet sero reponatur et conclavetur in capsa, et quolibet mane extrahatur et dimittatur tota die super dicto banco, exceptis diebus festivis. — Aliud vero volumen reponatur apud camerarium conclavatum in uno scrineo. Morbio, *Novara* p. 75. — V. anche Br. pis. Comm. 1286. I. 34 e 1313 I. 38; Stat. Brixiae *L. mun.* II. 1584 (97); Stat. Vercellar. 1241. 344 ecc.

(72) A Moncalieri fu stabilito, nel 1272, che, fatti dello statuto due esemplari in pergamena, uno restasse presso il giudice e notaio del Comune, l'altro presso aliquem bonum hominem et legalem Montiscalerii. *L. mun.* I. 1412. — Stat. di Casale. Gli statuti si scrivano in duobus voluminibus; unus quorum librorum de cartis, qui stet semper ad domum Comunis, alius de papiro, qui semper stet

o revisione si davano a custodire a qualche monastero [73]. Si ha poi esempio che, ad assicurar meglio l'osservanza dello statuto, si facesse pronunciare dal vescovo la scomunica contro chi lo violasse [74].

Ancora era provveduto al modo in cui si doveva interpretar la legge, supplire alle sue lacune e tor via le antinomie che per avventura s'incontrassero nelle varie parti della medesima [75]. Il primo ufficio qua era saggiamente rimesso agli statutari che l'avevano composta, là ai capi del governo [76]. Pel secondo, di regola generale, si doveva ricorrere all'analogia, procedendo *a similibus ad similia;* ma dove questo mezzo non fosse sufficiente, come pure a torre le antinomie vi provvedevano il podestà ed altri magistrati, oppure appositi giurati, o finalmente il maggior consiglio [77]. Che se non v'era posto rimedio

---

penes guardianum fratrum Minorum, ad quem possit semper reverti quando aliquod dubium — appareret nell'altro volume. Ib. 1072. — Le nuove leggi aggiunte agli statuti, che dicevansi riformazioni, si pubblicavano nel consiglio, in platea, sono tube, per nuncium et tubetam curie et comunis, il quale facea poi relazione di aver ciò eseguito. Stat. Moncalieri, *L. mun.* I. 1546.

(73) Stat. ant. di Padova, c. 1178. Unum penes monasterium s. Benedicti, aliud penes monasterium de Verdaria, tercium penes s. Martinum de Vancio etc. — Nello Stat. d'Anghiari c. 91 il podestà giurava: constitutum non portare, nec facere portari extra castrum Angherii, vel eius curiam, nec sinere portari.

(74) Cons. Amalph. proem. D. Archiepiscopus, cum voluntate omnium universitatis ipsius, fecit in choro ecclesiae Amalphitanae — moneri, — quod quicumque — aliquo tempore ausus fuerit dictas consuetudines — contraire, rumpere vel annullare, ex nunc — anathema excomunicationis et maledictionis — se noverit concursurum.

(75) Const. usus c. 49. add. Si aliquod capitulum constituti legis vel usus contradixerit brevi potestatis, vel capitanei, seu populi, vel consilio seu ordinamento comunis, constitutum observetur, et non breve etc., nisi expressim contrarium contineretur.

(76) Stat. S. Gemin. 1255 IV. 57. Si in aliquo capitulo huius constituti aliqua dubitatio intentionis emerserit, debeat declarari et interpretari per compositores huius constituti, et sicut ipsi declaraverint, ita servetur. — Stat. di Casale. Si aliqua questio oriatur inter potestatem et Comune, vel specialem personam pro aliqua obscuritate vel dubio alicuius capituli, proconsules teneantur — ipsum interpretari, et declarare secundum quod eis videbitur. *L. mun.* I. 976. — I dottori, interpretando gli statuti tendevano sempre, com'è già stato notato al § 63 n. 40, a romanizzare; il perchè dichiarando strane ed esorbitanti le differenze col diritto romano, cercavano di restringerle e procurare la maggior possibile efficacia a questo. V. p. e. il commento allo stat. di Bologna 1561, t. II. p. 208, al proposito della trasmissione dell'eredità non adita e passim. A premunirsi contro di ciò, gli statutari di Moncalieri (1352) statuerunt quod omnia statuta intelligantur ad litteram sicut jacent, et quod rubrice non intelligantur esse capitula, statuta, vel ordinamenta, nec vim statutorum etc. habere. *L. mun.* I. 1352.

(77) V. § 190 n. 30 e 31. — Stat. di Valvasone 1369. 54. Si quid obscurum esset, et non reperiretur in statuto, hoc debeat videri et poni in dispositionem potestatis et juratorum (officiali su pesi, misure ecc.), et cum concilio vicinorum.

nè in questo modo nè in quello, era prescritto di ricorrere alla consuetudine, e dopo di essa alle leggi generali e al diritto comune [78]. Era poi natural cosa, che que' comuni i quali avevano derivato le proprie leggi da un altro, nelle difficoltà ed incertezze che sorgevano nell'applicarle, ricorressero ai magistrati o ai giureconsulti di quella terra, donde le avevano avute. E così facevano veramente [79]; onde in Germania i tribunali della città madre diventarono giudizi superiori o d'appello per quelle città che avevano ricevuto da essa il diritto [80].

Originariamente gli statuti non furono altro che il giuramento che prestavano i consoli nell'assumere il governo (§ 50), e perciò erano concepiti in persona de' consoli, spesso incominciando le disposizioni colla parola *juro*. Essi contenevano gli obblighi de' consoli nel condurre il governo dello stato, e le regole che dovevan seguire nell'amministrare la giustizia civile e penale; laonde, e per la forma e per la materia, possono convenientemente paragonarsi all'editto del romano pretore [81]. Conservarono dapprima la medesima figura anche

— 1296. Il judex et assessor potestatis Ravenne habita plena deliberatione per nos ipsos et sapientes iuris dichiara non doversi applicare ad un dato caso una disposizione del recente statuto di Ravenna. Cont. Fantuzzi. II. 87. — Stat. Pistor. 1296. V. c. ult. Si in constituto d. capitanei invenientur aliqua statuta contraria ad iurium, sit in electione d. capitanei servare illud ex eis quod magis videbitur sibi esse magis conveniens pro comuni. E similmente nello statuto del podestà. Id. Stat. 1344.

(78) V. § 63 n. 36 e 37. — Stat. Belluni 1525. Sec. statuta Comunis et reformationes Consilii, et ubi deficerent, secundum bonas consuetudines et jura comunia. Parimente Stat. di Cadore I. 3. — 1233. I giudici per le cause fra Trieste e Venezia giurano: de omni placito, unde legem dixero, dicam secundum ordinem et pactum conventum per d. Ducem Venetiarum et Tergestinos. Et ubi ordo ille vel pactum defecerit, dicam secund. usum, si usum sciero. Et ubi usus mihi defecerit, dicam secundum meam conscientiam, sine fraude. C. D. I.

(79) Que' di Trapani solevano consultare i giureconsulti di Messina (Gregorio p. 46 cit.); e nel 1350 i consoli della mercanzia di Piacenza ricorsero a' consoli della mercanzia di Milano per parecchie istruzioni e interpretazioni dello statuto sui debitori fuggitivi, che ne avevano ricevuto. Le quali domande colle loro risposte si hanno nello stat. Placent. p. 211.

(80) Eichhorn, Zöpfl e Walter cit.

(81) Forti, *Istituzioni* I. 313. — 1143. Stat. cons. Jan. In nomine Domini amen. A proxima die purificationis s. Mariae usque ad annum unum, Nos consules electi pro communi laudabimus et operabimur honorem n. archiepiscopatus, et nostre matris ecclesie, et nostre civitatis. — Non minuemus iusticiam alicui nostro concivi; — homicidam exiliabimus; — non recipiemus pro placito iudicando — plus quam tres solidos; testes costringemus sub iureiurando dicere verum; — non faciemus exercitum — nec collectam, nisi cum consilio maioris partis consiliatorum; — de lamentationibus, que non fuerint scripte in brevi consulum de placitis, faciemus justitiam bona fide etc. V. anche il principio

dopo che fu introdotta la costituzione del podestà [82], ma nel corso del secolo decimo terzo vi si venne sostituendo l'espressione del comando, che partiva dalla cittadinanza o dal consiglio, ed era dato ai singoli cittadini; onde la formola costante: *statuimus*, o *statuimus et ordinamus* [83].

Gli statuti dei nostri comuni, come giuramento ch'essi erano dei consoli o dei podestà, da prima non potevano aver valore che per il tempo della loro carica, cioè per un anno. Che se ogni nuova magistratura doveva giurarli alla sua volta, era nuovo anche lo statuto, perchè approvato nuovamente dal comune colle modificazioni ed aggiunte suggerite dall'esperienza [84]. La qual pratica di rivedere e correggere gli statuti ogni anno non si smise neppure dopo che, abbandonato il primitivo carattere, assunsero quello di vere leggi [85]. L'averla mantenuta fu conseguenza del frequente rimutare del diritto pubblico che formava pur sempre la parte principale dello statuto, dello spesso cangiare di signoria [86], e della continua vicenda tra le parti delle nostre

---

dello statuto di Pisa al § 48 n. 39. — 1187. Il vescovo di Vercelli voleva che certa sua convenzione col comune dovesse giurarsi dai consoli, omni anno, in libello, super quem iurant consulatum regere. *L. mun.* II. 1088 (LXVIII).

(82) Stat. Veronae 1228. Juro ego potestas, — causam tractabo, — de comuni furtum non faciam, — non permittam aliquem etc., — tenear facere laborare, — prohibebo, — bona fide operam dabo, — item juro etc. — V. il principio dello stat. di Nizza al § 48 n. 36, e la rubr. 1 del l. I. dello stat. di Bologna 1250, la quale probabilmente contiene tutto il primitivo statuto di quella città.

(83) V. stat. Pistorii, stat. Paduae, Tarvisii, Veronae 1450 etc. Gli statuti di Casale, d'Ivrea e Moncalieri hanno ordinariamente la formola « statuerunt et ordinaverunt ». Gli stat. di Como, Novara e Vercelli preferiscono la formola impersonale « statutum est ». In quello di Brescia è detto comunemente: statuunt correctores. L'antica forma e la nuova si trovano stranamente frammiste nel brano di stat. bergamasco, *L. mun.* II. 2061 ss.

(84) Br. cons. pisan. 1162. Ante kalendas novembris breve, ad quod sequentes consules et populus sint juraturi, concordent. — Stat. d'Asti 1379. 10. Il podestà: Juro emendare breve, supra quod potestas, vel consules post me intrantes iurare debebunt, cum consilio credentiae. — 1197. Juravit potestas (astensis) facere iurare emendatores brevis communis supra quod iurabunt potestas vel consules post eum intrantes, hoc capitulum ibi ponere. *Cod. Ast.*, n. 639.

(85) In fatto lo statuto di Bologna nei Monum. della Romagna ha le riforme d'ogni anno dal 1253 al 1267. Similmente quelli di Parma e di Padova; quello di Modena, compilato nel 1327, venne riformato nel 1328. V. ib. p. 708. — A Ferrara 1207 fatto signore il marchese d'Este, si ordina, quod de anno in annum hoc statutum firmetur et scribatur in corpore statutorum. Et statutarii, qui pro tempore fuerint, hoc statut. teneantur firmare et scribi facere in volumine statutorum civitatis Ferrarie. Muratori, *Ant. it.* II. 282 e IV. 722 a. 1264.

(86) Azzone Visconti, appena acquistata la signoria di Como (1335), pensò a riformarvi lo statuto. Rovelli III. 1. 3. — Venuta Lucca (1336) sotto Mastino

città: per le quali cause la cosa non si contenne nemmeno entro i primitivi confini, ma le riforme della legislazione presero a succedersi a distanza così breve, che si trovò necessario decretare che lo statuto non potesse rinnovarsi che una sol volta per anno[87]. Per questo il podestà verso la fine del suo governo era tenuto di proporre al consiglio l'elezione degli emendatori, correttori o mutatori dello statuto, o statutari, od arbitri[88], secondo che si chiamavano nelle diverse città[89]; qualcheduna delle quali anzi ne costituiva un ufficio ordinario e stabile[90]. A motivo di questo incessante mutare e rimutare delle leggi diceva Dante della sua Firenze[91]:

Sì sottili
Ordinamenti fai, ch' a mezzo novembre
Non giunge quello che d'ottobre fili.

E sebbene a poco a poco le revisioni degli statuti si venissero facendo

---

della Scala, si diede opera alla riforma dello statuto compilato nel 1331 sotto il governo di Giovanni re di Boemia. Lo statuto così riveduto rimase in vigore per tutta la dominazione degli Scaligeri; ma caduta Lucca in man de' Pisani, si provvide tosto alla revisione dello statuto, revisione che pubblicossi nel 1342. Bongi a Bando 60.

(87) Stat. ant. Padue c. 1184 a. 1277. Statuta fieri non possint nisi semel in anno, tempore quadragesime; et potestas infra triduum post carnisprivium teneatur proponere ad consilium de statutis faciendis vel non.

(88) Così si dicevano a Firenze. G. Villani VIII. 1.

(89) Per lo stat. di Pistoia c. 164 ogni anno d'ottobre si eleggevano 5 consiglieri per rinnovar lo statuto. — Stat. Veronae 1228. 142. Otto giorni prima dell'elezione del nuovo podestà, ordinari faciam postas comunis Verone, nisi remanserit voluntate consilii. — Stat. d'Ivrea c. 1. Ogni anno, il 1 d'agosto, fiat credentia, in qua ponatur de statutis comunis faciendis et reformandis. A Parma lo si faceva in settembre. Stat. 1255 p. 29; a Brescia in maggio, *L. mun.* II. 1584 226. — Stat. di Sassari 1316 I. 84. La potestate — deppiat tres meses innanti (la fine) dessu regimentu suo, facher clamare mendadores de breves in su consigu maiore. Los quales clamatos sa potestate costringat ad mendare sos breves, si qui in sa essita dessu regimentu suo sos breves sian tottu mendatos. V. anche n. 42. — Lo stesso faceano le terre minori ed eziandio le corporazioni. Stat. di Anghiari c. 44. Eligam sex homines ante exitum mee segnorie vel regiminis, ut constitutum revideant vel reaptent per totum mensem madii. — V. anche stat. S. Gemin. I. 7. — Stat. de' carnajuoli di Siena 1283 cap. 47. I consoli, i quali per lo tempo fossero, siano tenuti — di ciascheduno anno, del mese di novembre, fare amendare et correggere il breve et statuti della detta arte per 9 uomini della nostra università. — Invece nello stat. mercat. Urbis 1317 c. ult. si dispone: Hinc ad tres annos proximos — statuta — contenta in presenti statuto non mutentur.

(90) In Firenze ordinarono (1267) gli uffici degli arbitri, che ogni anno avessero a correggere gli statuti e ordinamenti del popolo e del comune. Ricordano Malespini c. 186, *Scriptor.* VIII. 1000.

(91) *Purg.* VI. 142 ss.

a maggior distanza, pure rimase proverbiale la breve vita delle leggi delle nostre città[92]. Ma conseguenza anche molto peggiore di un tal costume si fu, che per queste continue riforme le primitive compilazioni delle nostre leggi comunali, come quelle che poste fuor di vigore dalle nuove avevano perduto ogni pratica importanza, e non erano nemmeno sempre custodite in un unico archivio, andarono, con grave danno della storia, presso che interamente perdute[93].

Essendo cresciuta d'assai coll'andare del tempo la materia degli statuti, ed essendo questa disordinata e confusa per le aggiunte avute nelle successive revisioni, verso la metà del secolo decimoterzo si cominciò a distribuirla con ordine, come pure a dividerla in libri[94], che il più comunemente erano quattro o cinque[95]. Alcuna volta al nome di libri è sostituito quello di collazioni[96] o trattati[97]; qualche statuto

---

(92) Legge vicentina dura dalla sera alla mattina; legge di Verona dura da terza a nona; legge fiorentina, fatta la sera è guasta la mattina. Giusti, *Prov.* 308, 309, 313.

(93) V. n. 73. Giusta il Piloni p. 133, non resta nemmeno memoria della prima compilazione dello statuto di Belluno, ma solo della riforma del 1291; e chi sa quante ne saranno state fatte prima di questa?

(94) Quello di Verona del 1228 non ha ancora la divisione per libri, come neppure quello di Nizza, quello di Vercelli del 1241, quelli di Novara, di Como, di Torino e di Moncalieri; l'hanno invece quello di Bologna del 1250, di Parma del 1255 e seg., l'antico di Padova e quello di Ferrara. Nel prologo dello stat. d'Osimo del 1371 è scritto che gli statutari hanno diviso in cinque libri l'unico libro dello statuto anteriore; quello di Trento ebbe la divisione per libri solo nel 1425. — Lo stat. triestino 1350 dice che, essendo gli statuti confusi, dispersa et disgregata statuta sub competentibus rubricis et titulis compilantes aggregarunt. Il medesimo quelli d'Ivrea (*L. mun.* I. 1099) e di Brescia (*L. mun.* II. 1585); e il medesimo scrive il Piloni p. 211 t. all'anno 1418 di quello di Belluno. — Qualche statuto tiene anche divise in volumi separati la parte civile e la penale, che si suddividono poi l'una e l'altra in libri. Così a Genova: *Statutorum civilium reipubl. genuensis* libri 6, Genuae 1597, e in altro volume: *Degli stat. crimin. di Genova* libri 2, Genova 1590.

(95) Quattro libri hanno i citati di Parma e così pure quelli di Padova, Vicenza, Belluno, Brescia, S. Geminiano, Capodistria, ecc. Cinque que' di Verona 1450, di Lucca, Crema, Casale, Parma 1494, il breve pisani communis del 1286 ecc. ecc. Invece quelli di Roma, di Ceneda 1339, di Cadore, Trento e Parenzo hanno tre libri soltanto; e per converso gli statuti di Bologna 1250, di Modena 1327, di Ferrara 1288, di S. Marino, di Piacenza, di Brescia 1621 e d'Ivrea ne hanno sei; quello di Tortona ne ha 7, quello di Alessandria 9, quello di Ferrara 1566 ne ha 12, quello di Galliate 14.

(96) Così a Lagnasco, e son 8; 10 a Carmagnola e Fossano; 15 a Bergamo; 20 in Asti.

(97) Lo statuto di Chivasso ha 15 trattati, e quello di Firenze 5 libri e 5 trattati compresi nei libri 4° e 5°.

divide i libri stessi in trattati, che poi si risolvono in capi[98]; mentre d'ordinario non v'ha altra suddivisione dei libri, all'infuori dei capi. Sotto un libro, una collazione o un trattato sono naturalmente riunite le disposizioni che riguardano argomenti affini. Prima di tutto vi si regola l'amministrazione del comune, la elezione e le attribuzioni dei magistrati e dei consigli, i diritti e doveri de' cittadini verso lo Stato. Poscia si dànno le norme dei procedimenti nelle materie civili, e in mezzo ad esse d'ordinario vengono compresi anche gl'istituti medesimi del diritto privato. Seguitano le leggi penali, e la procedura contro coloro che le violano; e finalmente in uno o più libri si raccolgono i molti e minuti provvedimenti di polizia urbana e rurale che non di rado prendono il nome di straordinari. Gli statuti del Napoletano e della Sicilia, che non vanno oltre questi provvedimenti di polizia e le norme del diritto privato deroganti alle massime del diritto comune, sono molto più poveri di materia, e però non si dividono in libri: così del pari per lo stesso motivo quelli di molti borghi dell'Italia superiore[99].

Gli statuti dapprima furono scritti in latino, seminato d'idiotismi o voci locali ridotte a desinenza latina; e i più non mutarono stile nemmeno dopo che qua e là s'incominciò a redigerli o voltarli in volgare, che in generale naturalmente fu l'italiano[100], ma qualche volta anche la lingua comune del luogo. Così lo statuto di Sassari fu scritto in lingua sarda[101]; quello più antico di Trento in tedesco, d'onde fu trasportato in latino nel 1399, come prevaleva in quelle contrade il parlare italiano[102]. Qualchedun altro accoppiava al testo latino la traduzione, ma quello solo era ritenuto per officiale[103]. Lo stile da principio è semplice e piano; ma in processo di tempo si fa ridondante: tanto

---

(98) P. e. quel di Treviso, che conta 3 libri.

(99) V. p. e. quelli di Cecina, Custoza, S. Daniele, Gemona; tuttavia anche questi crebbero a poco a poco e furono poi ordinati. Lo statuto di Gemona dice nel proemio: Advertentes (officiales et ministri) statuta terre Glemone multum esse varia et discordantia, in pluribus voluminibus et membranis cartis inclusa, — ipsa in uno volumine reduxerunt.

(100) Così quello di Parenzo 1363, quello di Cecina 1409, quello di Valtellina 1548. Lo statuto di Padova tradotto in volgare fu stampato nel 1551.

(101) *C. dipl. sardo* I. p. 522 ss. Così il Tola, ib. p. XIX, ma Satta-Branca, *Il com. di Sassari* 55, dice che si facevano 3 esempl. 2 latini e 1 sardo, che sarebbe dunque una traduzione.

(102) V. l'antico statuto trentino, e la dissertazione dell'editore nell'*Archiv für österr. Geschichtsquellen* XXVI p. 69 ss.

(103) Così lo stat. di Lucca 1539. Tommasi, in *Arch. st. it.* ser. 1 vol. X e quello di Trieste 1727.

che talora assumono una forma dottrinale, con preamboli sui generali e simili, in guisa che ti sembra di leggere una novella di Giustiniano, o un brano del *Forum judicum* [104].

Per quello che concerne le fonti a cui gli statuti attinsero, sono desse le leggi romane [105], il diritto canonico [106], pel diritto privato e penale il corpo degli editti [107] e qualche altra legge barbarica come la salica [108]; quindi i *libri feudorum* [109], le leggi imperiali e pontificie [110], e in misura sempre crescente, i glossatori e posteriori maestri di giurisprudenza. Moltissimi istituti poi del diritto privato, penale e processuale di natura longobardica non vennero desunti dalle leggi di quella nazione, ma immediatamente dalla consuetudine o dalla pratica in cui s'erano conservati presso del nostro popolo e nei tribunali. Nel qual senso può dirsi che la più generale e uniforme influenza sugli statuti di tutta la penisola la esercitò il diritto longobardico. E durò fino all'ultimo, sebbene fosse stata maggiore nelle prime redazioni [111], e nelle successive venisse a poco a poco affievolendosi; ciò che accadde principalmente nel campo del diritto penale e del processo.

Spesso poi gli statuti attinsero l'uno dall'altro, ciò che fecero segnatamente quelli delle città subordinate o soggette riguardo allo

---

(104) V. p. e. lo stat. di Piacenza 1336 I. 34, II. 1 etc. Vi trovi fra l'altro il passo di Sallustio: concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur. — Ib. V. 94. De pena proditorum. Quoniam de jure naturali est, ut patrie pareamus, qua languente, necesse est penates omnium condolere, cui quilibet, ut prosit, nascitur, adeo ut non sint lugendi de jure, si moriantur contra patriam venientes, toto nixu insistimus statutis prosequi excidium patrie affectantes. — V. anche il pr. dello stat. d'Ivrea, e Forti, *Istituzioni* I. 306.

(105) Ciò principalmente nel diritto pubblico: vedi p. e. i §§ 50 e 59; talvolta anche pel privato e penale. Cons. Mediol. tit. 16.

(106) Segnatamente nel processo.

(107) Non pochi articoli dell'antico statuto trentino non sono che una ripetizione degli editti longobardici, con piccole modificazioni. V. p. e. art. 5, 8 ecc. Nello statuto di Torino si sente ripetutamente la forma longobardica; p. e. a p. 690: sibi damnum in duplum restituat; a p. 709: malo et irato animo.

(108) V. Stat. ant. di Trento c. 6. Gans, *Diritto di successione* (trad. Turchiarulo) p. 74 dice che il diritto salico influì più che su qualunque altro sullo statuto di Milano.

(109) V. le Cons. Mediol. tit. 27 ss.

(110) P. e. la costituzione sul jus protimiseos, e quelle contro i Catari e Patarini. Egualmente il proemio dello statuto d'Ivrea.

(111) V. p. e. le pene dello statuto di Pistoia o del breve cons. januensium, e la storia d'ogni istituto ne' volumi seguenti. In questo senso, dice il Pecchia, che molti statuti del Napoletano derivano dal diritto longobardico, come figli da madre, e che altri ne attinsero numerose disposizioni.

statuto della capitale o dominante [112]. Di qua in buona parte trae origine la somiglianza che s'incontra tra' diversi statuti; la quale per l'altra parte, sopratutto tra città vicine, dipende dall'eguaglianza di usi e di istituzioni, e spesso ancora dall'essere quelle state soggette alla medesima signoria [113]. Tenendo conto della qual ultima circostanza, non sarebbe difficile dividerli in classi; ma per farlo con sicurezza in tutta quanta l'Italia unicamente con riguardo ai principî cui si informano, conviene attendere che se ne pubblichi un maggior numero dei più antichi [114].

Le moderne forme del processo civile, l'ordinamento del pubblico ufficio del notariato, quello dell'istituto dei sensali, i provvedimenti per gli scomparsi, i registri dello stato civile e quelli dell'ipoteche, l'odierna organizzazione della tutela, le limitazioni nella rivendicazione della proprietà, l'espropriazione forzata, l'aquedotto coattivo e molte altre istituzioni e norme degli attuali codici, come si potrà vedere chiaramente più innanzi ai singoli articoli, massime in ciò che si riferisce alle materie commerciali e marittime, hanno la loro origine negli statuti delle nostre città [115].

In verità essi provvedevano anche a questi argomenti tra le altre disposizioni di diritto civile, come già per tempo si erano formate per questi pure speciali consuetudini, e poi si scrissero pei medesimi proprî statuti [116]. Conciossiachè l'opera legislativa delle città non si limitò al diritto generale, ma si allargò in modo da prendersi particolar cura dei singoli rami della pubblica azienda e delle diverse condizioni de' cittadini.

---

(112) Così lo statuto di Monza da quei di Milano, lo statuto di Corsica da quello di Genova, gli statuti de' domini veneti da quello di Venezia, gli statuti del Trentino da quello di Trento. Ugualmente i primi 32 articoli delle consuetudini di Sorrento sono tolti di peso, insieme col loro proemio, da quelle di Napoli. Volpicella, *Le Cons. di Sorrento*, Nap. 1869 p. 9. Cfr. Lattes Aless., *Nuovi esempi d'identità statutaria*. Milano 1886.

(113) Conf. p. e. tra loro gli statuti di Brescia, Lodi, Crema, Lonato, e quelli di Belluno e Feltre.

(114) Rosshirt, *Dogmengeschichte des Civilrechts*, li divide in tre gruppi: alta, media e bassa Italia, e vede nel primo influenza longobardica, nel secondo romana, nel terzo romana, longobardica, franca e greca.

(115) V. anche Forti, *Istituzioni* I. 306, 317.

(116) Cons. Mediol. 31. Dictum est supra de consuetudinib. civilium causarum, et criminalium, et — feudorum; — verum quia negotiatores et eorum consules speciales consuetudines suas habent, quae in nostra civitate antiquis temporibus et novis observantur, et illas in hoc opere comprehendere necesse est, videamus quae sint.

Pertanto alla stessa maniera dei consoli del comune e del podestà, avevano il proprio breve o statuto, su cui giuravano, anche i capi degli altri uffici del comune, quali i consoli de' placiti, i massari, procuratori, notai del comune, i soprastanti ai pesi ed alle misure, i messi comunali e simili: brevi che talvolta venivano riuniti in un unico documento, siccome ne attesta il breve degli officiali del comune di Siena del 1250[117], e dei quali restano le tracce nello speciale giuramento di tutti questi ufficiali, che si è conservato fino all'ultimo negli statuti cittadini, in cui a poco a poco vennero in generale raccogliendosi e fondendosi questi diversi brevi.

Tuttavia qualcuno dei più importanti conservò più a lungo una separata esistenza. È di questo numero lo statuto finanziario (*statutum judicis daciorum*) del comune di Mantova, che si ha in un codice della biblioteca dell'università di Torino[118]. Esso manca del principio, e, com'è, consta di 155 capi, che incominciando dal regolare l'ufficio del giudice dei dazi, trattano delle diverse rendite principalmente indirette del comune, del modo d'esigerle e di amministrarle, e degli officiali incaricati di ciò: talvolta per altro insieme con questi argomenti si occupa altresì di oggetti estranei alla finanza. Così si trova nel mezzo del libro un breve statuto di Sermide (*ista sunt statuta curiae Sermidi*), nel quale, dopo alcune disposizioni su dazi e tasse, vengono parecchie norme di diritto penale e di polizia[119]. Lo statuto dev'essere stato composto tra il 1276 e il 1302, cioè dopo che Pinamonte de' Bonacolsi fu creato capitano generale di Mantova, e prima che Passerino ottenesse il titolo di vicario imperiale[120], perchè

(117) Breve officialium Comunis senensis. D. Ubertinus (de Lando) senensis potestas, miles placentinus, breves officialium Comunis senensis, qui erant dispersi per loca et inordinate detenti, — ordinari fecit et compleri, et seriatim redigi in hunc librum. — Et quilibet ex officialibus, — inspecto tenore sui brevis et juramenti, — recte suum officium — exequatur. Consta, come è pubblicato, di 56 articoli, ma èvvi non poco disordine contenendosi sotto la medesima rubrica statuti o brevi di più officiali, confusi e commisti insieme; p. e. § 11. *Arch. st. it.* 1866 II. 7. — Lo statuto dei consoli dei placiti e de' mercanti di Como s'ha ne' *Mon. h. p., L. mun.* II p. 10 ss. — Stat. Brix. 1313. IV. 60. Omnes officiales teneantur — habere in scriptis omnia statuta et capitula pertinentia ad eorum officia.

(118) È il codice 394, H. VI. 26. di 88 fogli.

(119) Questo statuto di Sermide occupa 5 fogli (29 ss.). In simil modo si ha altrove nello stesso luogo la rubrica: quod banniti de maleficio seu condempnati intelligantur et sint banniti de civitate Mantue.

(120) D'Arco, *Storia di Mantova* I. 125 ss. — Simile a questo statuto sembra esser quello del gabelliere maggiore del popolo romano, le cui conferme risal-

il signore di Mantova vi è designato costantemente solo col titolo di *dominus capitaneus*. Allo statuto tengon dietro alcune aggiunte d'altra mano, tra le quali v'hanno alcune costituzioni dei Gonzaga in cose di finanza dall'anno 1406 al 1446.

Il breve dei consoli dei placiti della città di Genova è ricordato ormai nello statuto de' consoli del comune del 1143, e nei brevi delle compagnie del 1157 e 1161 [121]; e ne vennero pubblicati tre frammenti. Primamente due, uno di diritto marittimo, l'altro di civile del principio del secolo decimoterzo risultante di dodici articoli, negli atti della società ligure di storia patria [122]; un terzo frammento poi in quindici articoli, colle rubriche d'altri articoli fino al 284, dal Canale nella storia della repubblica di Genova [123].

Ma frattanto era stato scoperto, e di recente fu anche pubblicato dal Promis, sotto il titolo di statuti della colonia genovese di Pera [124], l'intero statuto cui appartenevano il frammento datoci dal Canale e la massima parte di quelli stampati dalla società ligure. Mettendo insieme i documenti di queste tre pubblicazioni pare si possa asserire contenersi in essi il primitivo breve dei consoli de' placiti, colle aggiunte che vi ebbe successivamente fino al 1288 [125]; e puossi dedurre

---

gono al 1398. Vitale, *Stor. dipl. del senato di R.* II. 354 e Gregorovius VII. 223. Invece lo stat. della gabella e dei passaggi dalle porte di Siena (1301-1303) non è che una nuda esposizione o tariffa dei dazi, aggiuntivi quelli di Lucca e d'altre città. Fu pubblicato dal Banchi nella *Collezione delle opere inedite o rare de' primi secoli della lingua*. Bologna 1871.

(121) Stat. Consul. 40. Si consules de placitis aliquam vindictam, que pertineat ad consulatum suum, facere voluerint, secundum quod determinatum est in brevi suo. — Cap. della Compagna. De illis que pertinent consulibus de placitis, ero districtus stare in laude ipsorum, sicut determinatum est in brevi consulatus eorum.

(122) Vol. I p. 79-90. I frammenti veramente son due, ciascun di sei brani. Quanto al tempo de' medesimi, il cap. 9 si riferisce all'anno 1195, e il cap. 4 porta la data del 1207. E può riportarsi tra quest'anno e il 1217, perchè al c. 2 son nominati i consoli del comune, che cessarono in quell'anno, e non anche il podestà che li surrogò. V. Desimoni ib. p. 99.

(123) *Storia civile, commerciale e letteraria dei Genovesi*, 1844; II. 315. e *Nuova storia della repubblica di Genova*, 1860 II. p. 234 e III. 170, 345-347.

(124) Torino 1871. È estratto dal vol. XI della *Miscellanea di storia italiana*.

(125) Dico fino al 1288, perchè le aggiunte del 1290 e 1300 non appartengono al breve de' consoli de' placiti v. n. 157. Che si contenga in esso statuto un tal breve, non può dubitarsi esaminando il giuramento da cui incomincia: A proxima die Purificationis s. Mariae usque ad annum unum, ego consul pro placitis tenebor etc.; e tenuto conto di tutte le altre volte che i detti consoli vi vengono nominati. Potrebbe dubitarsi di qualche articolo, in cui è nominato il podestà (v. p. e. c. 36, 44), o in cui si parla di potere politico (p. e. c. 52, e

dai medesimi documenti che i consoli stessi originariamente esercitavano la giurisdizione in tutte le cause civili, ma che, istituiti dopo la metà del secolo decimoterzo i consoli del mare, a questi venne devoluta la cognizione delle liti su materie di diritto marittimo [126]; il perchè vennero staccate dal loro breve le norme che si riferivano a questi argomenti, e formarono lo statuto o breve de' consoli del mare [127].

Altri statuti si diedero posteriormente a Genova per le cose di mare, e più d'uno del secolo decimoquarto e dei seguenti ne riferisce il Pardessus nella sua collezione delle leggi marittime [128]. Statuti sulle stesse materie esistevano anche in altre città.

Oltre gli ordinamenti di Trani, de' quali abbiamo già fatto parola poc'anzi, il Pardessus ha posto nella sua raccolta parte del *Breve curiae maris* di Pisa del 1289, che si trova per intero con posteriori aggiunte fino al 1343 e colla traduzione italiana nell'edizione degli statuti pisani del Bonaini [129]. V'hanno ancora lo statuto marittimo di Ancona del 1397 con varie aggiunte posteriori, e le leggi marittime di Firenze de' secoli decimoquinto e decimosesto [130].

Se queste leggi provvedevano al miglior andamento del commercio marittimo, proteggere e far prosperare quello di terra, e disciplinarne l'esercizio in coloro che ne facevano lor professione era il còmpito che si proponevano gli statuti della mercanzia [131]. Qualche volta lo statuto dei mercanti conteneva eziandio le norme per le diverse arti o paratici, che dipendevano dalla corporazione dei mercanti [132]. Ma più comunemente ogni arte, come si è veduto più addietro (§ 51), possedeva un suo particolare statuto, nel quale erano raccolte le regole che dovevano assicurare il retto esercizio dell'arte medesima, la buona qualità dei prodotti e ad un tempo gli interessi di quelli che

---

c. 11 e 12 de' frammenti della Società ligure); ma convien tener presente da una parte, che colla creazione dei consoli de' placiti que' del comune non perdettero la giurisdizione, e dall'altra che anche ai consoli de' placiti spettavano poteri politici, v. § 48.

(126) V. § 214.

(127) Sarebbero gli art. 106-234 del codice di Pera.

(128) Vol. IV p. 439 ss. Lo statuto di Gazaria si trova anche nella *L. mun.* I. p. 306.

(129) Pardessus IV. 585; Bonaini II. 345.

(130) Pardessus IV. 594 e V. 116.

(131) V. intorno a questi § 164 n. 3 ss. e Lattes, *Il dir. commerc.* p. 57 ss.

(132) V. lo stat. de' mercatanti di Piacenza a n. 134. Però i paratici potevano avere anche propri statuti. Ib. 257: batitores lane breve et statuta permittam habere. Molti di questi statuti novera il conte Manzoni cit. parte II. 1 ss.

formavano la corporazione. Anche questi statuti della mercanzia e delle arti principiavano comunemente dal giuramento, o almeno dalle norme intorno all'ufficio dei capi della corporazione e relativi doveri [133]; erano composti da una giunta scelta fra i membri di essa; si rivedevano ogni anno come gli statuti del comune [134], ma era mestieri che venissero esaminati ed approvati dall'autorità comunale e dello Stato [135]. Ottenuta la quale approvazione, avevano egual forza dello

(133) Stat. de' carnai. di Siena 1288. 1. Noi consoli dell'arte de' carnaiuoli giuriamo l'officio del nostro consolato — portare e fare di qui a 6 mesi etc. etc. Conf. stat. della lana di Radicondoli c. 1; Stat. dei chiavari di Siena I. 1.

(134) Stat. mercat. Plac. 1321 c. 657. Consules debeant infra 8 dies octubris proponere in consilio generali de statutis mercadandie emendandis et non emendandis. — Ib. § 66. Pro emendatoribus brevis nuxii eligam 4 campsores, 4 stationarios, et 4 mercatores de illis qui in Francia utuntur, 4 draperios, 4 massarios, 2 tinctores, 2 hosterios, 2 merzarios, 2 revenditores lini (vini?), 2 formajarios, 2 textores tellarum screzarum, 2 carzatores, 2 balitores, et 2 textores pignolatorum, et 2 batitores lane, quos jurare faciam quod usq. ad vigiliam omnium sanctorum habebunt hoc breve nuxii totum emendatum. — Et nullum eligam emendatorem qui sit de aliquo paratico, qui non sit de jurisdict. nuxii. — Nello stat. de' chiavari di Siena' II. 34 era detto: che questo breve non si possa correggiare nè mutare di chie a cinque anni. — Stat. della lana di Padova s'ha in fine MCCC p° indict. 9, die martis 26 mensis aprilis vocavit (l. vacavit) statutum soprascriptum, quod dicit etc. ex relatione discreti et honorabilis viri D. Colombani de Placentia judicis et rectoris artis lane, secundum preceptum illi factum per hunc disertum et sapientem virum D. Henricum de Galis, magnifici Domini nostri reffudarium et sacratarum (referendarium et secretarium?). — Pei fiorentini v. Lastig. 257; pei romani Gregorovius V. 308 e stat. merc. Urbis del 1317 c. 1 negli *Studi e documenti di stor. e dir.* app. 1. — Anche in fine degli stat. delle arti di Pisa è sempre l'indicazione della revisione fattane da incaricati degli anziani. Bonaini III p. 340, 970, 1048, 1160, 1192. Lo stat. di Parma 1494 prescriveva dovessero approvarsi ogni anno il mese di gennaio da sapienti eletti dagli anziani.

(135) Cons. Mediol. 31. Consules reipublicae, sive potestas — in contione, singulis annis, — consuetudines consulum negotiatorum consueverunt et debent confirmare. — Stat. mercat. Placent. 1321. Proemio. In nomine sancte et individue Trinitatis. Hec sunt statuta et ordinamenta comunitatis et universitat. Mercatorum Placentie, et paraticorum subpositor. jurisdictioni dicte comunitatis mercatorum Placentiae correcta et emendata per sapientes et discretos viros (5 nomi), consules comunitatis et universitatis predicte, et providum virum — notarium ipsius societatis, una cum multis sapientibus supradicte comunitatis et universitatis; visa etiam et approbata per — vicarium — Galeaz Vicecomitis civitatis — Placentie domini generalis; 3 jurisperitos e due altri statutarios electos per dictum dominum et Comune Placentie; ac etiam approbata et confirmata in plena concione et consilio generali Comunis Placentie. — Questa approvazione è anche riportata in fine dello statuto medesimo. — V. pure lo stat. de cuoiai di Siena p. 320. — A Roma le arti facevano approvare i loro statuti da ogni nuovo senatore o altro capo della città. V. le continue conferme di quelli de' mercanti di panni e dell'arte della lana in Vendettini 303 ss.; Vitale 220,

statuto del comune; anzi maggiore di questo, in quanto nelle questioni dell'arte dovevano essergli preferiti, come la legge speciale alla generale[136]: e perchè fossero debitamente osservati, dovevano venir letti di tanto in tanto nella radunanza dell'arte[137].

Fra codesti statuti delle diverse arti meritano d'essere segnalati quelli dell'arte dell'agricoltura di Roma. Essi contengono in particolare le regole per le diverse colture e locazioni dei fondi, e dànno le norme che dovevano seguire i consoli o capi dell'arte nel render ragione nelle liti riguardanti queste materie o il possesso dei predi rustici. Questi statuti, come quelli delle altre arti, si facevano approvare di volta in volta da ogni nuovo senatore di Roma oltre che dal Pontefice, e sono molto vecchi; ma i più antichi che ce ne rimangono oggigiorno, sono quelli riveduti nel 1407 e stampati nel 1526 sotto il titolo: *Statuta nobilis artis bobacteriorum Urbis.* Furono ristampati nel 1627, e di nuovo tradotti in italiano nel 1718[138]. Ad imitazione di Roma avevano di codesti statuti dell'agricoltura anche altre città

---

264 ss. — Gli statuti fatti dall'università de' mercadanti a Milano furono approvati dal vicario dell'arcivescovo Giovanni Visconti e dai XII di Provigione il 6 giugno 1353. Essi furono adottati anche da Como nel 1386. Rovelli III. 1. 53.

(136) Stat. Parmae 1494 f. 104. Statuta mercadantie eandem vim et auctoritatem inter mercatores et subditos iurisdictioni mercadantie tantum habeant, sicut habent statuta Comunis Parme. Et intelligantur subditi omnes illi qui actu exercent illam artem, vel alias artes ab ipsa dependentes, ut puta fullones, textores, tinctores et similes, ita quod alii qui non sunt de dicta arte non possint coram eis conveniri, etiam pro dependentibus ab ipsa arte. Et huic statuto non possint renunciari cum iuramento. — I consoli dei mercanti di Como giurano di giudicare secundum statuta pertinencia ad officium mercatorum, et deficientibus ipsis statutis secundum alia statuta consulum Cumarum iusticie et civitatis Cumarum, deficientibus ipsis secund. usus et bonos mores civitatis eiusd. approbatos, et hiis deficientibus secund. leges et iura infra tempus determinatum per statutum Comunis de Cumis. *L. mun.* II. 15.

(137) Stat. della lana a Padova c. 13. Messer lo rectore e y gastaldi sea tegnu de fare comandare capitolo generale per tuta l'arte, — in lo quale capitolo non sea facto altro che a legere i statuti de l'arte, e questo el primo mese de la soa gastaldia (cioè ogni 6 mesi, ib. c. 2). — V. pure stat. della lana di Radicondoli c. 5; stat. de' cuoiai e calzolai di Siena c. 5 e stat. de' chiavari ib. II. 35; stat. senesi II. II. 167, 260, 283.

(138) Gli statuti dell'agricoltura con varie osservazioni, bolle, decisioni della s. Ruota e decreti intorno alla medesima, volgarizzati d'ordine degli ill. sig. N. N. consoli della nobil'arte dell'agricoltura, Roma 1718, Pref. Sono 89 c. Al 22, cassando e annullando la matricola che anticamente solea farsi, viene decretato che appartenga all'arte dell'agricoltura e debba seguitarne il foro qualsivoglia persona, la quale faccia esercizio spettante ad essa arte, abbia qualche possessione o casale, o impieghi il proprio travaglio nell'esercizio della medesima arte.

dello stato ecclesiastico[139]. E poichè, per quello che si è veduto superiormente, non erano ordinate a corporazioni le sole arti meccaniche, ma eziandio le liberali, quali i pittori, i medici, i giudici, gli avvocati, i notai, così avevano anche questi i loro propri statuti[140]. Anche di questi statuti delle arti e dei paratici parecchi di quelli che ci restano risalgono al secolo decimoterzo[141].

Quando poi la plebe si staccò dalla restante cittadinanza per formare uno stato a sè, scrisse essa pure il proprio statuto; il quale era calcato su quello dei consoli e del podestà, colla sola differenza che il giuramento che in questi era messo in bocca de' capi del comune, in esso era posto in bocca del capitano del popolo: e che, mentre lo statuto del comune percorreva, come si è detto, tutto il campo del diritto, lo statuto del popolo era esclusivamente di ordine politico[142]. Spesso gli statuti del popolo erano compilati da persone poco istruite, e però si guardavano con disprezzo dai giureconsulti[143].

---

(139) 1608. Paolo V conferma i capitoli stabiliti per conservatione et augumento dell'arte del campo nella città e territorio di Corneto. Stat. agricult. cit. p. 259. Nello stat. di Viterbo II. 87 è detto, che le soccide intelligantur facte — iuxsta stilum artis agriculturae et animalium viterbiense. Hubè cit. p. 92.

(140) V. p. e. quello dei giudici di Bergamo del 1416 ne' *M. h. p., L. mun.* II. 2070. V. inoltre § 51 n. 19 e 80 qui sopra la storia del processo e Manzoni cit.

(141) § 51 n. 19 ss. e Manzoni cit. Anzi lo statuto dei mercanti piacentini porta anche date anteriori al 1200. *Mon. ad prov. parm. et plac. pertin.* Statuta varia civ. Plac.

(142) V. il breve populi et compagniarum pisani comunis del 1286, colle aggiunte del 1313, 1323 e la traduzione del 1330 in Bonaini I. 538, II. e 441. Esso incomincia: Al nome della santa et non divisa Trinitate. Io capitano del popolo di Pisa, della città et del distrecto giuro alle sancte Deo vaela, che io difenderò et manterrò lo populo di Pisa, et difendrò, manterrò et ricoverroe li honori et le ragioni del populo di Pisa et del distrecto etc. Il breve del 1286 ha 103 capi, la traduzione del 1330, 173. — Uguali statuti v'erano naturalmente nelle altre città. Parte di quello di Bologna (19 art.) dal 1245 al 1250 s'ha nei Monum. della Romagna I. princ.; gli statuta populi Mutinae son nominati nello stat. modenese del 1327, I. 55. Con riguardo ai medesimi accordava 1269 Bonifacio VIII a Civita papale: ad gubernationem civitatis statuta et *plebiscita* facere valeatis. Theiner I. 534. V. anche § 51 n. 121. — Pel loro carattere politico a misura che la plebe grandeggiava gli stat. del popolo crescevano in autorità. Negli statuti del comune di Pistoia del 1296 I. 1 (ed. Zdekauer) è detto che in caso di contradizione tra lo statuto del popolo e quello del podestà prevalga il primo.

(143) Quando plebei hujus civitatis volunt facere sua statuta, non plus vocant prudentes quam asinos, et ideo faciunt talia statuta, quae non habent latinum nec sententiam. Odofr. ad l. Lex est. D. *de orig. jur.* Savioli III. 1. 194. — 1294 a Fir. si propone in cons. che si eleggano arbitri ad reformandum utrumque

Finalmente oltre allo statuto della città v'era quello del contado o di date parti del contado[144]. Esso poneva norma e misura alla giurisdizione del capitano o governatore del medesimo, definiva i doveri degli uomini di quel territorio verso lo Stato[145], e regolava la condizione e il governo delle diverse ville, in quanto non avessero propria legge[146]. Imperocchè ormai nel secolo decimoterzo i comuni rurali diedero essi pure opera a fornirsi d'un proprio statuto[147], il quale deter-

---

statutum — comunis Florentie et d. potestatis ac etiam d. capitanei et populi florentini, cum unum sine altero expediri non possit. — e si eleggono con balia corrigendi et de novo faciendi — omnia statuta d. potestatis et d. capitanei. *Arch. st. it.* 1872. II. 20.

(144) Ve n'ha parecchi segnatamente nel Trentino, come gli statuti della Val di Fiemme, della Val di Ledro, delle Giudicarie, Statuta et privilegia Vallis Annaniae et Solis. E in Lunigiana: Statuta potestarie Codeponti, videlicet Monzoni, Ayole, Equi, Casciane, Prati Alebii et Sercognani lunensis diocesis; Statuta comunitatum et terrarum potestarie Bagnoni, 1491; Statuta et ordinamenta hominum Portusveneris et districtus 1370. Sforza, *Bibliografia* cit. Ugualmente gli Statuta datiaria, criminalia et civilia totius comunitatis Riperiae lacus Benaci. Venet. 1536.

(145) I privilegia Vallis Annaniae c. 30 stabilivano, quod homines dictarum vallium non teneantur ire ad aliquem exercitum extra episcopatum Tridenti. — Altre prerogative contenevano i privilegi concessi ai gentili e nobili rurali delle Giudicarie.

(146) V. il Breve officialium comitatus pisani del 1305 in Bonaini II. p. 1061. Gli statuti (costituzioni) del contado distrecto e forza di Lucca sono ricordati in un bando lucchese del 12 gennaio 1343. — D'uno di questi statuti del contado d'Imola (1347) « a buono e pacifico stato di tutto il contado di Imola, di tutte le comunitadi e singolari persone di quello, che è riforma de' vecchi statuti » riporta il proemio e una rubrica del 3° libro. Fantuzzi VI. 107.

(147) Nella biblioteca capitolare di Padova v'ha lo statuto di Pernumia, di cui Gloria pubblicò buona parte nelle sue *Leggi sull'agricoltura* I. p. 138 ss. È anteriore al 1234 recando a p. 35 un'aggiunta di quell'anno. Lo statuto di Costozza (Vicenza 1877) è del 1292, ed ha aggiunte di molti anni seguenti. Il Bollati pubblicò quelli d'Agliè 1355, di Pavone 1326, di S. Giorgio 1343 e di Strambino 1438. Ma a Clusone s'ha memoria di statuti del 1243, a Gromo del 1296. E il comune di S. Giorgio dichiarava nel 1343 d'aver sempre vissuto, da tempi antichissimi, secundum ipsorum statuta et bonas consuetudines. *Arch. st. it.* XII. 2 p. 85. Esistono poi gli Statuta et jura consulum de Bolano del 1204, e lo statuto di Ponzanello del 1233, le quali terre erano soggette al vescovo di Luni, quelli dati da Genova agli uomini di Rio di Groppo nel 1249. Sforza, *Bibliogr.* cit. — Circa alla differenza che correva tra borgo e villa, merita d'essere ricordato come nel 1527 il vescovo di Trento concedesse alla villa di Vezano, in premio della sua fedeltà, nome di borgo, con proprio stemma (vocabulo honoratiore burgum appelletur), in cujus burgi ingressu et egressu super stratam publicam construi possint due porte; con proprio *sindico*, mentre prima era soggetto al sindaco Pedisgazie, il quale insieme cogli altri officiali del Com. devono eleggersi dal Comune stesso: qui tamen, ut reliqui sindici, in manibus n. jurament. solitum facere teneantur. Bonelli IV. 180. V. anche ib. 228.

minava in mano di chi doveva stare il governo e la giustizia nella villa, quale e quanta era la giurisdizione di lui, e soprattutto s'estendeva nel dettar norme di polizia campestre[148]. Codesto ordinamento si trova particolarmente nei comuni composti, vale a dire in quelli dove di fronte alla personalità del comune conservavano una distinta personalità e propri interessi anche le singole frazioni che concorrevano a costituirlo (§ 50). Precisamente a tutelare i suoi particolari interessi, ogni villa manteneva una certa autonomia, e quindi componeva il suo statuto, subordinato a quello del comune, il quale aveva principalmente di mira di proteggere le private proprietà, di regolare l'uso e godimento dei beni comunali, e di determinare l'autorità e le incombenze de' propri consoli decani o merighi[149]. In Cadore siffatti corpi di legge prendevano nome di *Laudi*[150], in Tirolo di *Carte* o *Capitoli di Regola*[151]. E alcuna volta, uscendo dai confini della polizia rurale, s'accostavano all'importanza degli statuti de' comuni propriamente detti, dando disposizioni contro a certi delitti, disciplinando il modo di render giustizia, provvedendo all'istruzione e ad altri bisogni del popolo[152]. Queste laudi o carte di regola, dopo essere stati accolti

(148) V. p. e. lo stat. di Pernumia in Gloria cit. e principalmente quello di Costozza.

(149) Anche le ville della Riviera di Salò aveano di questi statuti. V. stat. crimin. Riperiae lacus Benaci c. 205. — Stat. Brix. 1313. IV. 108. Licitum sit cuilibet comuni et terrae districtus facere ordinamenta et statuta — inter se et in terris suis, de quibus duae partes vel plus viciniae fuerint concordes super vino, pane et tabernis — molendinis et aliis quae crediderint pertinere utilitati omnium ipsorum — Stat. Vercell. 1241. 312. Potestas teneatur providere ne comune alicuius ville faciat statutum aliquod quod noceat comuni Vercellarum vel alicui domino.

(150) Stat. Cadubr. f. 74. Ad maiorem utilitatem et commodiorem gubernationem communium sancimus, quod quaelibet regula et comune Cadubrii possit et valeat, convocato marico suo et aliis vicinis, disponere, et statuere, et lauda sua formare ac reformare; quibus factis, — ipsa comunia et regulae dicta lauda teneantur exhibere — d. vicario, petentes — ea confirmari. Et d. vicarius debeat, — si iuri consona, nec in aliquo statutis et consuetudinibus repugnantia fuerint, confirmare, et tunc — plenam obtineant roboris firmitatem. Secondo il Ciani II, 24, la legge è del 1456. Questi laudi sono parecchi e tuttora inediti. Saggi delle loro disposizioni v. al § 142, n. 165, 167, 170 ecc.

(151) Capitoli di Regola d'Albiano; Carta di Regola di Romeno; universitatis villarum Doni et Amblarii; di Fondo; di Casetz (1632); di Levico e Selva (1603); della comunità di Vas (1740); Statuto regolanare di Caldonazzo; Regula hominum de Tresio vallis Annaniae 1474, ecc. ecc. Si trovano con molti altri statuti nella biblioteca mazzettiana di Trento. Sulle regole v. § 142 n. 169 ss. e § 50 n. 462 ss.

(152) Così il laudo di Domegge in Cadore dà pene contra la bestemmia e lo sparo d'armi da fuoco, detta norme per prevenire gl'incendi, vieta le pianta-

ed approvati dalla radunanza della vicinia, avevano mestieri d'essere sanzionati dal governo dell'intero comune, come gli statuti de' comuni rurali generalmente da quello della città o del principe cui mettevano capo [153]; e in molti luoghi quest'approvazione era soltanto temporanea, tanto che doveva rinnovarsi o confermarsi di tempo in tempo [153a]. Per lo contrario altre volte, e forse solo quando toccavano la proprietà od altri più vitali interessi delle singole parti, questi statuti dopo essere stati deliberati dalla rappresentanza dell'intero comune, dovevano venir accettati e ratificati dalle diverse frazioni. In questa maniera si procedette nel 1738 nella valle di Fiemme alla compilazione dei nuovi ordini intorno al governo ed all'uso dei boschi del comune e delle varie regole, ond'era composto [154].

---

gioni troppo vicine alle case, e finalmente tratta dell'elezione de' maestri e dell'ordinamento delle scuole. V. inoltre § 50 n. 458. Anche le Carte di regola di Romeno e di Levico dànno pene per la bestemmia e per coloro che non santificano le feste; onde si vede come la religione stesse in cima di tutti i pensieri per quelle buone genti.

(153) In fine del Laudo di Domegge è scritto: 1768, in Pieve, avanti il vicario e giudice di questa spettabile comunità comparvero il merico e rappresentanti il magnifico Comune de' Domegge, i quali esposero essere stato da essi rinovato, — e all'ultima perfezione ridotto il pubblico laudo d'esso magnifico Comune, il quale per la sua antichità e lettera gottica e lombarda era tutto logorato ed incapibile; — domandando che resti interposto il giudiziale e pretoriale decreto per la sua approbazione — e perpetua esecuzione. Ciò che il giudice fa.

(153*a*) Gli statuti de' comuni rurali del Modenese dovevano essere riveduti e approvati ogni anno dal giudice del podestà di Modena. Stat. Mutinae 1327. I. 209. A Firenze e a Genova quest'approvazione si dava solo per cinque o dieci anni. V. gli esempi degli statuti di Collesino, Comano ed altri, nella bibliografia dello Sforza. Lo stat. di Vallerano fu approvato dapprima (1595) per 5 anni, poi (1600 ecc.) 4 volte per 10, finalmente nel 1641 senza determinazione di tempo. Ib. p. 337. — Le carte di regola de' comuni rurali del Trentino portano sempre l'approvazione di quel vescovo. Il Mandruzzo, nel sanzionare nel 1604 quella di Romeno ecc. dice: Notum facimus, quod (pro parte fidelium n. hominum tocius communitatis villarum Romeni etc.) nobis supplicatum extitit, quatinus infrascriptum eorum cartam regulae et ordinaciones circa modum regulandi eorum campaneas, montes, gazzia et bona, — antiquitus per ipsos et eorum antecessores observatas, quemadmodum ex quodam veteri instrumento sub anno 1459 constare dixerunt, — confirmare et — ratificare dignaremur. — Nel Vicentino da principio pare non fosse così. In fatto lo stat. di Vicenza IV. 2 dice, quod comunia castrorum et villarum non possint regulas, statuta *de novo* facere, sine licentia rectoris et sapientum Com. Vicentiae; ed anche lo stat. di Costozza non reca altra approvazione che quella della propria vicinia: In comuni convicina Custozze ad tabulam pulsatam, N. N. ad omnes de Custozza, quilibet per se, ad os requisiti laudaverunt — et sibi placere dixerunt omnia ista banna, ordinamenta, statuta, regulas et quizzas (v. § 142 n. 211), factas per dominos N. N. (cinque nomi) eisdem omnibus in dictam conviciniam perlectas.

(154) « Dopo avere con diversi congressi comunali — esaminato quest'affare,

I cittadini che temporariamente o stabilmente si erano trasferiti ad abitare le colonie marittime del Levante, continuavano a regolarsi colle leggi della patria [155]. Ma per ciò che si atteneva alle condizioni peculiari della colonia, e in particolare pel suo governo, v'erano speciali statuti, in parte dati dalla madre patria, in parte formati sul luogo dal governatore e dai consigli [156]. E, pel comodo così degli ufficiali come degli abitanti della colonia, si compilavano pure raccolte delle disposizioni delle patrie leggi civili, penali e marittime, cui si annettevano le norme dettate espressamente per la colonia. In questa maniera è stato composto il così detto statuto di Pera, che abbiamo dianzi nominato [157], il quale, incominciando collo statuto de' consoli

---

ed essendo dalle onorande regole e quartieri componenti la prefata comunità stati deputati li seguenti onorandi vicini (16 individui, cioè 4 per regola), e questi nuovamente comparsi oggidì avanti il nob. Sig. Antonio Riccabona scario della suddetta comunità e suoi onorevoli regolani di comune — con voto unanime furono statuiti li seguenti ordini, — salva la ratificazione delle onorevoli Regole, da essere alle medeme in proposito comunicati. — Essendo poi stati con ambasciata scariale mandati li presenti ordini a tutte le onorevoli Regole della Valle per avere la ratificazione, e trattato novamente quest'affare in un congresso comunale il 2 giugno 1738, coll'intervento non solo delli regolani di comune e deputati, ma anche delli altri ordinari regolani di Regola (20 persone), furono finalmente con pieni voti — ratificati ed approvati ». Dopo di che furono sottoposti alla conferma del vescovo di Trento.

(155) Stat. di Pera c. 253. Quia multociens potestates, consules et rectores ianuensium, qui sunt per diversas mundi partes extra Januam et districtum, dicentes se habere merum et mixtum imperium, vel ex commissione sibi facta a comune Ianue per literas, vel per capitulum, vel alio modo, non credunt se teneri ius facere et reddere alicui persone, vel iusticiam facere secundum iura civilia, vel secundum capitula comunis Ianue, sed possint de personis et rebus que sunt vel veniunt infra districtum ipsorum facere in omnibus secundum motum eorum proprie voluntatis. Ideo cum hoc non ita se habeat, et ad evitandum tale errorem, statuimus, quod eciam ipsi teneantur in omnibus suis processionibus et actubus observare et attendere capitula comunis Ianue, in hiis in quibus capitula inveniuntur, et leges romanas in hiis, in quibus capitula non sunt.

(156) Ib. p. 207. Ordinamenta facta per d. Gavinum tartaro vicharium in toto imperio Romanie (v. § 50 n. 477); e p. 217: Incipiunt ordinamenta facta in Ianua 1304.

(157) La prima parte di esso (art. 1-154) contiene il breve dei consoli dei placiti, o le materie di diritto e processo civile; seguitano (art. 155-205) le leggi penali, tolte dal breve de' consoli del comune (Conf. i c. 155, 157, 159, 178 coi c. 10, 11, 17, 19 dello Stat. Cons. *L. mun.* I. 243); vengono in terzo luogo le norme di diritto marittimo (art. 206-234); e finalmente quelle speciali delle colonie (art. 235-277). Quest'ultima parte pare avesse nome di volume piccolo, perchè in fine dell'altra è detto: expliciunt capitula magni voluminis Peyre, e in fine di tutto il codice si legge: expliciunt capitula que sunt in volumi-

de' piati, continua poi con le leggi penali e marittime e con quelle speciali pel governo della colonia.

Del resto, tanto nelle città libere, quanto in quelle soggette a principato, non tutte le norme giuridiche erano contenute nello statuto. Molte altre ve n'erano ne' *bandi* che si pubblicavano al popolo in diverse occorrenze. Con questi bandi appunto si principiò ad usare generalmente l'idioma volgare nella legislazione [158].

§ 68. *Legislazione veneta* (*a*).

Che Venezia incominciasse per tempo a dettar leggi non può esser messo in dubbio, ove si rifletta alla sua condizione politica, e noi abbiamo addotto parecchi esempi di norme date ne' suoi popolari comizi là dove descrivemmo la veneta costituzione (§ 53). E non solamente di disposizioni isolate, quanto anche di leggi complesse, anteriori a quelle che ci sono rimaste, serba memoria la tradizione. Domenico Morosini, che dogò dal 1148 al 1156, si racconta facesse leggi sulle doti e sulle testimonianze [1], e lo statuto delle materie civili pubblicato da Enrico Dandolo nel 1195, ricordato dal cronista Dandolo e veduto dal Sanudo, si dice fosse la terza revisione che si eseguiva di quella legislazione [2]; del che peraltro può dubitarsi, non trovando cenno di leggi scritte nella promissione giurata da quel

---

nibus Peyre. Deo Gratias. I più degli articoli del codice che si riferiscono al commercio di mare erano stati pubblicati anche dal Pardessus VI. 587 ss.

(158) V. i bandi lucchesi pubblicati dal Bongi. Bol. 1863, nella Collezione delle opere inedite ecc. Anche a Mantova sul declinare del secolo XIV i bandi sono scritti in italiano. V. i pochi dal 1369 al 1400 pubblicati nelle curiosità mantovane disp. 1. Invece a Milano la prima grida italiana è del 1433, Osio, *Doc. mil.* II. 150.

(*a*) Zuliani, *Analisi delle leggi civili dello stat. veneto*, pubblicata in appendice a ciascun titolo del Domat, *Leggi civili*, Venezia 1793. — Foscarini, *Della letteratura veneziana*, Venezia 1854, l. 1. — Daniele Manin, *Giurisprudenza veneta*, nell'opera *Venezia e le sue lagune*, I. 1. 277 ss. — Prof. Ant. Valsecchi, *Bibliografia analitica della legislazione veneta*, nell'*Archivio veneto*, 1871 e seg.

(1) Romanin, II. 69.

(2) Manin cit. Conf. n. 6 e Foscarini 16. — Una cronaca ven. riferita dal Foscarini p. 17, dice della legislazione del Tiepolo; in tempo di questo dose fu conzado el statuto e li ordeni de Venexia, e fo la quinta fiada, e fatto le correxion, perchè prima le era alquanto scure e scabrose.

doge all'assunzione al trono, nella quale è parola unicamente della consuetudine[3].

Ma certo esisteva ormai una legislazione penale. Tale è la promissione o legge (questo è appunto a Venezia il senso di promissione)[4] d'Orio Mastropiero del 1181, la quale è giunta fortunatamente fino a noi[5]. Con essa sono statuite pene a chi s'appropria robe di coloro che hanno patito naufragio od incendio; ai ladri, ai corsari e a chi toglie pegni ad uno straniero senza licenza del doge, o non adempie verso d'uno straniero al debito cui fu condannato; agli omicidi, ai venefici e a chi, ricevuto prezzo dallo stato, non tiene la promessa per cui gli fu dato; autorizza i giudici a prestar fede eziandio alle copie delle leggi, e chiude ordinando che coloro i quali non si prestano volenterosi alla compilazione del censimento vi debbano venire costretti. Anche la promissione del Mastropiero venne corretta da Enrico Dandolo nel 1195[6]. Ma le riforme del Dandolo non ci furono conservate.

Il primo legislatore di Venezia, il quale abbia rivolto le sue cure a tutto il campo della legislazione e la cui opera ci sia stata trasmessa inalterata nella serie dei veneti statuti, fu Jacopo Tiepolo. Poco dopo ch'ei fu assunto al governo, imprese la riforma della promissione del maleficio de' suoi predecessori e la pubblicò il 7 luglio 1232[7]. Dieci

---

(3) V. § 53 n. 53. Tuttavia nel trattato del 1167 col principe di Antiochia è conceduto a' Veneziani: facere judicia sua secundum legem et statuta eorum. Foscarini p. 25.

(4) 1226 P. Ziani al duca di Creta: Scire volumus prudentiam vestram, quia de voluntate nostra, ac nostri consilii minoris et maioris, cum collaudatione populi Veneciarum, huiusmodi statuimus promissionem, quod etc. Hanc itaque formam promissionis legi faciatis in publico, dantes omnes intelligere, quod cautelam habeant de non contraveniendo, quia promissionem ipsam duximus in omnibus plenius adimplendam. — Et statuimus nuper quoque per aliam publicam promissionem, ut si qui a modo in terra Egipti cum lignamine, ferro, pice vel aliis rebus de calumpnia iverint etc. — Volumus similiter, quod promissionis tenorem hunc faciatis in publico legi et exponi vulgarem, dantes intelligere, quod qui contravenire presumpserit, punientur, procul dubio in omnibus, secundum tenorem ipsius promissionis. *Fontes rer. austr.* XIII. 261 ss. Legge invece era la sentenza de' tribunali. V. § 53 n. 53 cit.

(5) Fu pubblicata a Bologna nel 1863 dal prof. E. Teza.

(6) Agli 8 aprile, v. Promiss. del maleficio di Tiepolo c. 28. — Il cronista Dandolo scrive: Dux (Enrico Dandolo) hoc anno (1195) statuta edidit, et promissionem maleficiorum a praedecessoribus conditam reformavit, qua, paucis additis, seu correctis, usque in hodiernum diem Veneti utuntur. *Script. rer. ital.* XII. 317. V. pure ib. XXII. 527.

(7) Dandolo, *Chron.*, in *R. I. S.* XII. 348, l'attribuisce all'anno 1233. Dux

anni più tardi, vale a dire il 6 settembre 1242, dava fuori gli statuti civili; e nel 1244 (16 marzo) gli statuti dei giudici delle petizioni, specie di codice di procedura. Lo statuto civile consta di cinque libri, che contengono 203 capi. Il primo libro tratta delle solennità da osservarsi nelle alienazioni dei beni di chiesa, della maniera di procedere davanti ai tribunali, delle prove e loro solennità, delle doti ed altri diritti delle mogli, dei modi di farli valere e d'altre speciali procedure. Il secondo si occupa delle tutele; il terzo delle società e comunioni dei beni tra estranei e tra fratelli, delle locazioni ed alienazioni dei fondi; il quarto delle delazioni delle eredità e degli esecutori testamentari; il quinto della aggiudicazione delle successioni e delle obbligazioni. Allo statuto premise un prologo in cui narra come, avendo trovate tanto confuse le leggi che spesso i giudici non sapevano risolversi ad un partito, ne commise la riforma a Pantaleone Giustiniani pievano di s. Paolo e ad altri tre cittadini, i quali raccolte ed ordinate le antiche disposizioni e aggiuntevene delle nuove, le distribuirono tutte ordinatamente in libri e titoli. E poichè ebbero l'approvazione del doge, del consiglio e della concione, il doge comanda al popolo e ai magistrati d'attenersi strettamente alle medesime. A questo prologo ne vennero innestati, nel corso di quel secolo[8], per certo da qualche privato, altri due, i quali non sono che brevi trattati delle qualità che deve avere il giudice, e delle regole che deve seguire nel sentenziare, ripetendo ambidue la teoria delle presunzioni[9].

Gli statuti del Tiepolo nella loro forma esteriore non vennero più ritoccati, ma non per ciò rimase stazionaria la veneta legislazione. I successori di lui, tra i quali principalmente il doge Francesco Dandolo[10], continuarono ad emanar leggi, e il doge Andrea Dandolo le fece raccogliere, correggere e distribuire coll'ordine tenuto dal Tiepolo, conservato nell'intestazione di ciascheduna il nome del principe, o del tempo in cui erano state date[11]. Le fece poi approvare dal mag-

---

(Jacob Teupolus) antique promissionis maleficiorum, paucis additis vel correctis, novam promissionem et alia statuta fecit.

(8) Perchè son citati 1329 da Franc. Dandolo. Ib. VI. 1.

(9) La descrizione dello statuto veneto e de' suoi principi, e così pure quella delle leggi posteriori dà Sandi II. 822-858, III. 228-246, IV. 617 ss. e VI. 723 ss. 1082 ss.

(10) Foscarini p. 27.

(11) Franciscus Dandulo Dux; Andreas Dandulo Dux. Alcune portano l'intestazione: vacante ducatu post obitum N. V. i c. 6 e 67 della parte civile, 4 e 5

giore e minor consiglio e dalla concione popolare (16 novembre 1346), e le aggiunse ai cinque libri del Tiepolo. Senonchè invece d'inserirle a' propri luoghi in fine di ciascun libro dello statuto civile, o alle leggi criminali e processuali, secondo la materia loro, ne compose di tutte un volume, cui diede nome di libro sesto, ad imitazione di ciò che aveva fatto Bonifacio VIII colla sua collezione di decretali [12].

Altre addizioni ancora si fecero posteriormente, le quali in parte fino al 1677 si raccolsero sotto il nome di *Correzioni*, intitolandole dal nome del doge sotto il quale erano state date [13]; onde v'ha la correzione del Barbarigo, del Grimani, del Gritti e d'altri principi; in parte invece, sia perchè state omesse nel compilar quelle correzioni, sia perchè sorvenute posteriormente, rimasero staccate: ma nell'una forma o nell'altra son disposte per ordine di tempo, e vennero annesse successivamente ad ogni nuova edizione di quella collezione cui fu dato nome di statuti e leggi venete [14]. Tuttavia non ne veniva raccolto e stampato di volta in volta che un picciol numero; altre, e probabilmente in numero anche più grande, rimanevano vaganti fuor dello statuto, sebbene talvolta unite insieme in altre raccolte [15]. Nè fa meraviglia, dappoichè le leggi aumentavano sempre maggiormente come crescevano i bisogni ed il numero delle autorità che potevano emetterle.

Le norme posteriori al sesto d'Andrea Dandolo non hanno più la forma di leggi nel vero senso della parola, cioè di precetti imperativi dati ai sudditi, ma invece sono deliberazioni dei consigli riferite talora per esteso, tal'altra solo per estratto, come quella parte della collezione che è intitolata *Consulta quaedam in diversis consiliis delibe-*

---

della criminale. L'anno che sta in margine fu probabilmente aggiunto più tardi. In tutto sono 77 capi nella parte civile, 7 nella criminale, de' quali 53 presi dalle leggi di Franc. Dandolo.

(12) Redigi jussimus in unum volumen, quod sextum volumus nuncupari. Ib. proem. Più tardi, quando lo statuto veneto fu diviso in due parti, se ne stralciarono le leggi criminali e si collocarono dopo la promissione del maleficio.

(13) Ma non esattamente: per es. nella correzione del Trevisan vi sono varie norme date dopo la morte di lui.

(14) Le norme che vengono dopo le *Correzioni*, portano la soprascritta: Leggi, ordini et decreti de' diversi consegli di Venezia, dall'autentico estratti, e in questa nuova edizione per ordine de' tempi disposti.

(15) P. e. i libri *Comune* che contengono leggi del maggior Consiglio. Nella prefazione è detto: 1283 Giov. Dandolo. Cupientes (statuta) in meliorem compositionem reducere, de voluntate et consensu minoris et majoris consilii elegimus 5 nob. et sapientes viros etc. Cicogna V. 202; Contarini p. 17.

rata et ex authentico excerpta. Anzi la parte che le tien dietro, ed è domandata *Pratica del palazzo veneto*, non è che lo scritto di un qualche privato sulla giurisdizione e la maniera di procedere di alcuni tribunali[16]. Anche le disposizioni poi che emanano direttamente dall'autorità non vengono tutte da una. Il maggior numero bensì n'è dovuto al maggior consiglio, ma ve n'ha ancora alcuna della concione[17] e non poche del consiglio dei pregadi[18] e di quello dei dieci[19], altre della quarantia[20], e d'altri magistrati anche minori[21]; perocchè ogni magistrato aveva facoltà di far leggi: il che era una conseguenza della veneta costituzione. Ed invero stando il potere sovrano nella nobiltà che lo esercitava direttamente nel maggior consiglio, ogni delegazione presa dal seno del medesimo si considerava esercitare la sovranità nelle materie che l'erano assegnate. Chè, sebbene i provvedimenti di queste magistrature venissero emanati in nome del Doge, ciò non era che pura formalità, mentre realmente partivano dai magistrati medesimi[22]. Pertanto la moltiplicità delle norme provenienti da diverse fonti d'autorità le esponeva a grave pericolo di smarrimento; il perchè un decreto del 1310 prescrisse che tutte le leggi passate e future dovessero venir raccolte in ordinati volumi da depositarsi nell'ufficio dell'avogheria[23].

Anche le leggi venete, come quelle delle altre città, furono redatte dapprima in latino; verso la metà del secolo decimoquarto vennero tradotte in dialetto veneziano, ma sulla fine del decimoquinto s'incominciò a scriverle in italiano[24].

---

(16) Fu inserita da prima, e non pare di pubblico mandato, nello statuto nell'edizione del 1528. Foscarini p. 35.

(17) Luglio 1361 in publica concione. Stat. 1729 c. 255.

(18) Consulta ex authentic. 18, 21, 28 ecc. Qualche volta il Senato riservava l'approvazione del M. C. 1558: Et la presente parte non si intendi presa, se la non sarà etiam presa dal nostro mazor consiglio. Capit. delle elezioni p. 32.

(19) Consulta cit. 37. e Stat. cit. c. 262 t., 263 t. ecc. Principalmente poi nella parte penale.

(20) Consulta cit. 30.

(21) Come provveditori di Com. consoli, cattaveri.

(22) La formola era: Il seren. principe fa sapere, ed è per parte dei signori... — Cap. de' sign. di notte c. 34: D. dux facit notum, et est ordinamentum dominorum de nocte. — Per simile, officiales de contrabannis etc. possint facere litteras ex parte d. ducis et majoris consilii rectoribus a Gradu ad Caput aggeris. Ibid. c. 179.

(23) Sandi III. 135. Ancora nel 1685 decretava il Cons. dei X, che venisse fatta esattissima copia di tutte le leggi del magg. Cons. Romanin VII. 545.

(24) Legge pisana delle appellation. Stat. c. 156 t.

Le difficoltà che venivano dalla grande quantità di leggi, di cui non poche cadevano in dissuetudine per opera del tempo, altre venivano espressamente abrogate, indusse presto la Repubblica ad ordinarne la revisione. Nel 1325 fu istituito il magistrato temporario dei correttori delle leggi, coll'incarico di esaminare, correggere e confermare gli statuti; di guisa che alle sue deliberazioni fu data la stessa autorità di quelle prese dal maggior consiglio. La creazione di simili officiali venne ripetuta poi varie volte, e già sin dal 1280 si trova un decreto che nomina un notaio per autenticare la cancellazione di quelle leggi che venisse deciso di eliminare[25]. Ma non era men necessario ordinare quelle che rimanevano in autorità, raccogliendole in un sol corpo e distribuendole per materia. La repubblica pensò anche a questo. Istituì all'uopo fino dal secolo decimoquarto (1348) una giunta di cinque savi[26]; ma non essendo essi riusciti nell'impresa, questa fu ripigliata per ben tre volte in quel medesimo secolo ed altre molte ne' susseguenti[27]. Nel secolo decimosettimo e decimottavo vi lavorarono intorno vari giureconsulti[28], alcuni de' quali presentarono eziandio dei progetti[29]; ma questi non conseguirono l'approvazione della repubblica pel complesso della legislazione e particolarmente per la parte civile; laonde la vagheggiata riforma rimase sempre un desiderio. Invece la penale si separò nel secolo decimottavo dalla restante legislazione, dividendo lo statuto in due parti, e nel 1751 venne anche pubblicata una collezione delle leggi criminali comprese e non comprese nello statuto, opera del Sabini[30],

(25) Sandi cit. IV. 716 ss. e Foscarini p. 30. V. anche Romanin VII. 480.

(26) Con facoltà di prender tutto a mano, cancellar li provedimenti abrogati o disusati, unir quelli che della stessa materia dispongono, riducendo il tutto in una sola compilazione. Sandi IV. 1029.

(27) Ib. Foscarini e Manin cit.

(28) Gio. Finetti per decreto 1609, il Co. Marino Angeli per decr. del 1667. Gli tennero dietro Giacomo Mozzi, Angelo Sabini, Giambattista Conti, e finalmente Giacomo Chiodo negli ultimi anni del veneto governo. Sandi, Romanin e Manin cit.

(29) Angeli e Chiodo. L'Angeli pubblicò eziandio per le stampe un indice: *Legum venetarum compilatarum methodus*, in due volumi, di cui il primo comparve nel 1678, il secondo nel 1688. Essi comprendono un generale sistema di tutto il veneto diritto pubblico, privato e penale colle relative procedure. La collezione delle leggi, che l'Angeli aveva eseguito secondo questo sistema, constava di 200 e più volumi pel diritto pubblico, e di 20 pel privato, che conservavansi nell'ufficio dei compilatori delle leggi. Foscarini p. 34 e Manin cit.

(30) Leggi criminali del seren. dominio veneto in un solo volume raccolte e per pubblico decreto ristampate. 1751, Pinelli.

che non è meglio che un affastellamento di esse in ragione di tempo, fatto poco accuratamente e però non rispondente al bisogno, onde si pensò in breve a sostituirvi un miglior lavoro[31]. Parimenti fu stampata nel 1780 una raccolta di leggi relative alla materia de' feudi, sotto il titolo di *Codice feudale della serenissima repubblica veneta.* Ma anche questo non fa che riportare le norme per esteso disposte in ordine cronologico, anche per tacere che non poche di esse norme non hanno colle cose dei feudi nessuna attinenza.

Più fortunate furono le materie marittime, per le quali fu compilato a cura dei cinque savi alla mercanzia, approvato dal Senato il 21 settembre 1786 e pubblicato il *Codice della veneta mercantile marina*, che non è una semplice collezione, ma una nuova legislazione, cioè veramente un codice nel senso moderno[32].

È ben naturale che le cose di mare richiamassero per tempo le sollecitudini del veneto governo. E in fatto ancora al principio del secolo decimoterzo il Doge Pietro Ziani (1205-1229) promulgò una brevissima legge che domandò *Capitulare navium*, nella quale dispone del modo di savorrare e caricare le navi, della maniera di stivare le merci, di ciò che i marinai ponno prender seco, e del nolo[33]. Anche questa come le altre parti della veneta legislazione, anzi prima delle altre, cioè ancora nel 1229, venne riformata dal Tiepolo, il cui statuto nautico consta di 52 capitoli[34]. L'opera di lui fu riveduta e corretta non guari dopo (1255) dal D. Rainieri Zeno, sostituendovi gli *Statuta et ordinamenta super navibus et aliis lignis*, in 128 articoli: legislazione che creduta a lungo smarrita, fu ritrovata e pubblicata sulla fine del secolo scorso sotto il titolo di *Capitulare nauticum* dal Canciani nella collezione delle leggi de' Barbari[35]. Lo statuto dello Zeno

---

(31) Quest'incarico era stato demandato nel 1784 a Vincenzo Ricci, che presentò anche il piano dell'opera, e n'ebbe l'approvazione dal governo. V. il suo Ragionamento intorno alla collezione delle venete leggi criminali. Venezia 1785.

(32) Il decreto di pubblicazione dei cinque savi alla mercanzia ordina a tutti i capitani di nave di leggere e spiegare il codice al proprio equipaggio, ad ogni nuovo viaggio, ed invita ogni capitano, ufficiale e commerciante a presentare a loro entro due anni le osservazioni che gli si offrissero sul codice stesso.

(33) È stato pubblicato per la prima volta dal Romanin II. 441.

(34) Manin cit. p. 278. Questo statuto si trova nella prima stampa dello statuto veneto che fu fatta nel 1477. Vi accenna il Tiepolo stesso nella Prom. mal. c. 26.

(35) Vol. V. p. 341 ss. È stato poi riprodotto dal Pardessus V. 20 ss. e nelle *Fontes rerum austriacarum* vol. XIV. — Il nome datogli dal Canciani pare

ebbe poi varie aggiunte[36]: il perchè nel 1302 venne prescritto eseguirsi una nuova raccolta delle leggi e degli ordini relativi alle navi e al commercio marittimo, comandando che a comune notizia la si dovesse leggere ogni s. Michele a Rialto e a s. Marco[37]. Ciò dimostra non essere credibile quello che gli storici veneti, appoggiandosi alla falsa notizia che s'accompagna comunemente al consolato del mare (§ 66), ritenevano, vale a dire che i Veneziani avessero accettato sin dal 1215 questo libro giuridico; chè ove ciò fosse, non avrebbero continuato così a lungo e ripetutamente a disciplinare queste materie: il che fu già dimostrato dal Pardessus[38]. E veramente anche Andrea Dandolo nel suo sesto libro tra le altre aggiunte alla veneta legislazione ne fece pure intorno al diritto marittimo[39]. Tuttavia era impossibile, che la continua pratica in porti e con genti che obbedivano al consolato a lungo andare non lo rendesse familiare anche ai Veneziani, e che essi non venissero a poco a poco conformandovi i loro atti, persuasi dell'utilità d'attenersi alle medesime regole, a cui si attenevano le nazioni colle quali avevano i maggiori affari. In questo modo avvenne che s'insinuò anche tra loro quel libro, e v'acquistò tale autorità da far dimenticare le patrie leggi.

Per timore che avvenisse dei commenti delle leggi venete quello ch'era avvenuto della glossa de' libri di Giustiniano, onde si sarebbe aumentata la mole della legislazione e la difficoltà d'applicarla, il governo veneto vietò di aggiungere in margine delle leggi stesse postille, ma inutilmente[40]. Quanto all'interpretazione, ne' dubbi che occorressero, il Tiepolo la riservò pel corso d'un anno a quei mede-

---

essere statò arbitrario: officialmente si chiamava anche *Statuta navium* v. n. seg. — Dandolo cit. 363. Tertio anno (1255) dux (Raineri Zeno) navigantes congruis legibus regulare cupiens, Nicolaum Quirino, Petrum Baduario et Marinum Dandulo elegit, qui utilia statuta condiderunt, et illa duci exhibita, auctoritate maioris et minoris consilii et publice concionis approbata sunt. — La notizia è tolta dal prologo dello statuto.

(36) Cap. de' signori di notte c. 272. Cum ad corrigendum et supplendum statuta navium, in majori consilio, capta fuisset quedam pars in 1281 etc. Altre disposizioni di diritto marittimo si trovano ib. c. 113, 225, 267, 270 ecc.

(37) Sandi II. 743; Romanin III. 341.

(38) II. 9. — Romanin II. 186 crede all'accettazione del Consolato, ma solo pei rapporti esteriori, non per gli interni.

(39) C. 68 ss., ai quali è premesso: Sequuntur additiones et correctiones super statutis navium et navigantium.

(40) Manin cit. p. 282 e Ricci, *Ragionamento* ecc. p. 21. Il divieto è del 3 maggio 1401.

simi che avevano redatto lo statuto[41]; Dandolo per due anni al maggior consiglio[42]: oltre que' termini deve credersi fosse devoluta alla concione del popolo, cui per anco si apparteneva il potere legislativo. Ma Rainieri Zeno volle che, riguardo allo statuto marittimo, l'autorità d'interpretarlo risedesse costantemente nel doge unitamente al maggiore e minor consiglio[43]; il che diventò regola comune per ogni sorta di leggi, come il popolo fu spogliato della sovranità[44]. Nei difetti poi della legge doveva ricorrersi dai giudici per supplirla anzitutto all'analogia, poscia alla consuetudine approvata, finalmente al proprio convincimento[45]. E per questa via s'apriva la porta eziandio al diritto romano, il quale, come abbiamo veduto (§ 63), non aveva autorità di legge a Venezia.

Per ciò di tanto maggiore v'era l'importanza della consuetudine; la qual cosa indusse anche quivi uomini esperti della medesima a scriverla. S'è già fatta menzione della pratica del palazzo accolta nello statuto. Lavoro di molto maggior lena è lo *Splendor consuetudinum civitatis Venetorum*, opera di Jacopo Bertaldo, stato per molti anni cancelliere ducale, e nel 1314 dal papa creato vescovo di Veglia nell'Istria. Il libro, che è mentovato eziandio da Apostolo Zeno[46], dal Foscarini[47] e dal Manin[48], si trova a Vienna nella biblioteca imperiale, e fa parte della collezione trasferita colà dal castello d'Ambras nel

---

(41) Stat. V. 18.

(42) Stat. VI. 77.

(43) C. 129. Si in his statutis aliqua obscuritas fuerit, potestatem habemus nos dux, cum n. consilio minori et maiori, reformandi et declarandi, — sicut bonum videbitur.

(44) Quanto alle leggi del magg. Cons., una parte 22 maggio 1440 dichiara che non potevano esser sospese, revocate o interpretate da nessun altro consiglio, posta pena di 1500 duc. a chi facesse proposta contraria a questa disposizione. Valsecchi cit.

(45) Stat. prol. 1 § 4. V. § 42 n. 18. — Anche il giudice posto a Treviso tra Veneziani e Trevigiani (1198), legem dicet secundum ordinamentum et pactum inventum inter D. Ducem et potestatis Tarvisii; et ubi ordo ille sive pactum defecerit, dicet secundum usum, si usum scieret; et ubi usus sibi defecerit, dicet secundum suam conscientiam sine fraude. Egualmente quello del Friuli. Minotto, *Acta* I. 24. II. 24. — A questo proposito lo Zuliani osserva, che la norma delle decisioni dei veneti tribunali consisteva piuttosto nello sviluppare gl'inalterabili principî dell'equità naturale, che in leggi scritte. App. al Domat, I. 273.

(46) *Epistol.* II. 62.

(47) *Della letterat.* cit. p.

(48) Luogo cit. p. 290.

Tirolo. Il Bertaldo lo ha scritto nel 1311 e 1312[49], affine d'istruire della consuetudine non meno importante della legge scritta coloro che usavano ai veneti tribunali[50]. E pertanto è una esposizione della giurisdizione dei vari giudizi veneziani, e del modo di procedere appo i medesimi, esposizione resa più chiara ed efficace dalle formole ond'è accompagnata. Nel riferire poi i vari procedimenti l'autore è condotto più volte a trattare ancora del diritto materiale, come della prescrizione e de' suoi requisiti, dei casi in cui ha luogo la ripetizione della dote o degli altri diritti delle mogli e delle liti che possono insorgere a questo proposito, dei testamenti, delle alienazioni degli immobili e simili. Lo stile è nitido, piano, inelegante; ma i due soli codici che ne restano, il viennese e il vaticano, entrambi del secolo decimoquarto e forse trascritti poco dopo ch'era stato compilato il lavoro e ancor vivo il Bertaldo[51], son riboccanti di errori e, quel ch'è peggio, guasti anche per non poche lacune[52].

Oltre alle leggi comuni entro e fuori lo statuto, ve n'erano di particolari determinanti le norme e discipline delle diverse magistrature e de' consigli della repubblica, ovvero anche di alcune particolari funzioni, per es. delle elezioni. Queste leggi prendevano nome di capitolari, e constavano delle norme dettate all'istituzione medesima dell'ufficio, e delle diverse deliberazioni prese intorno al medesimo col volger dei tempi[53]; perocchè ogni magistratura fino da tempo an-

---

(49) Et illustris d. Marinus Georgii suis suffragiis trono ducali magnifice et honorifice dominatur. Nel nome del qual doge sono pure intestate le varie formole nel corso del libro. Marin Zorzi fu doge dal 20 agosto 1311 al 3 luglio 1312.

(50) Cum ego — animadverterem, vidi et nunc superhabundanter video quamplurimos vagantes per pallacium ducale et plateam venetam et rivaltinam, graviter errare in via morum rivaltinorum consuetudinum eorumdum, — cogitavi succurrere vagationi eorum, qui jam plus quam per triginta annos in ipsis undique continue sum revolutus, assiduis actibus de facto per experienciam ab omnibus senioribus approbatis. — Et quamvis ius scriptum quod est — statutum sit dignius et forcius consuetudine — quia constitutum est a principe, — nichilominus consuetudo, quae est jus non scriptum, est major et utilior statuto, et quasi lux eius intellectus.

(51) Che la copia sia stata fatta ancora vivo il Bertaldo, e quindi nel 1314 o 1315, si deduce dalle parole inserite ripetutamente nel proemio dopo il nome di Bertaldo, *nunc veglensis* (episcopus). — In base ai due codici suddetti è stata condotta la prima edizione a stampa curata dal prof. Schupfer, Bologna 1895.

(52) Dell'*avvocato* di Franc. Sansovino, dell'*Instituta civile e criminale ad uso del palazzo* di Alessandro Zilioli e d'altre *pratiche* v. Foscarini p. 36.

(53) L'estratto di parecchi di questi capitolari pel potestatem Turris Baibe o Bebiarum, del declinante secolo XIII, s'ha in Minotto, *Acta* III. 1. 57, 89, 92, 103 ss.

tico aveva l'obbligo di registrare nel proprio capitolare tutte le leggi e i decreti che ad essa riferivansi e tutti gli atti che riceveva dalle autorità superiori[54]. E di tempo in tempo si destinava una giunta a rivedere e correggere il capitolare di questo o quell'ufficio o consiglio[55]; nel 1761 poi si decretò dal maggior consiglio la elezione di cinque correttori affine di rivedere tutti i capitolari de' consigli e dei magistrati[56]. E già sin dal secolo decimoquarto era stata introdotta un'importantissima riforma nel modo di tenere codesti capitolari. Giacchè nel 1376, osservando come i medesimi si rimpinzassero di molte disposizioni che non avevano valore di norma per l'avvenire, onde la soverchia materia rendeva meno facile e meno utile l'uso delle collezioni, e però ne veniva meno lo scopo, decretossi che in ogni ufficio si tenessero, in vece di un solo, due libri o registri: in uno, cui vien dato nome di quaderno, dovevano essere trascritti i provvedimenti od ordini superiori dati per bisogni del momento o riguardanti singoli casi; mentre nell'altro, cioè nel capitolare, dovevano esser raccolte le norme destinate a durar sempre[57]. Era la ripetizione d'una istituzione che noi abbiamo trovata ancora sotto a' re longobardi (§ 13). Alcuni de' suddetti capitolari de' veneti magistrati

(54) V. n. 57 e Ferro v. Capitolar. — Quanto all'antichità dell'istituzione, ordina 1256 il magg. Consiglio: D. Dux et consiliarii teneantur hoc addi facere in capitulari venet. consiliariorum. Thomas, *Capit. del fontego dei Tedeschi* p. XX.

(55) Capitolare del magg. Cons L. 1577. Havendo li clariss. signori correttori delle leggi — sopra la correzione del capitolar del M. C., per esecuzione della parte d'esso maggior Consiglio 9 giugno p. p., — maturamente considerato esso capitolar, l'anno corretto ut intus, ordinando che nel primo giorno che si ridurrà M. C. s'abbia a leggerlo e pubblicarlo, — con dar il giuramento a cadauno giusta l'ordinario, dovendosi poi d'anno in anno fare il medesimo giusta il consueto. — 1328. Delibera il maggior Consiglio: cum capitulare Consilii de X sit valde confusum, et sint multa, que illi de Consilio de X observare tenentur et non sunt scripta in eo, vadit pars, quod cancellarii — recolligant que X debent observare; et firment capitulare, et scribi faciant de bona littera. Minotto cit. I. p. XXIII.

(56) Ferro cit.

(57) 1376, 1 aug. Cum in capitularibus judicum et officialium venetorum scribantur omnia praecepta et gratiae quae sibi mittuntur a curia maiori, tam illae quae pertinent specialibus personis, quam comuni, et multa alia quae statim, vel per breve tempus expirant, et in tantum multiplicant, quod inducunt confusionem in capitularibus: vadit pars, quod de cetero omnes iudices et officiales veneti teneantur habere ad sua officia unum quaternum de pergameno ordinatum de tempore in tempus cum suis millesimis, in quo scribi et registrari faciant omnia pertinentia specialibus personis et quae non sunt perpetua; ea vero quae fuerint perpetua, ponantur in capitularibus. Thomas, cit. p. VIII.

sono stampati; qualcuno ancora per cura dello stesso governo veneto, allo scopo d'agevolarne la cognizione a coloro ch'erano in dovere d'osservarli: così il capitolare del maggior consiglio[58] e quello delle elezioni che si facevano in esso maggior consiglio[59]; altri posteriormente da parte de' cultori delle patrie memorie. Di questo numero è il co. Filippo Nani-Mocenigo che pubblicò nel 1877 il capitolare dei signori di notte, magistratura che fu ad un tempo di polizia e giudiziaria. Il capitolare è preso da un codice del secolo decimoquarto, e consta d'una lunga serie di parti (trecendiciannove) del maggior consiglio, della quarantia, dei dieci, del consiglio de' 25, ordini del collegio, e persino deliberazioni della concione popolare, disposte in ordine di tempo dal 1259 al 1341. La parte 191 porta per titolo *capitulare et ordinamenta dominorum capitum sexteriorum.* È la conferma che di questa magistratura, creata in sussidio dei signori di notte, fu fatta nel 1320, cioè nel secondo anno dalla sua istituzione, colla descrizione degli obblighi della medesima; ma non il vero capitolare dei capi de' sestieri. Questo, che incomincia propriamente nel 1319 coll'istituzione del magistrato, ed esordisce col giuramento di codesti ufficiali[60], contenendo varie parti più vecchie date originariamente pei signori di notte, e quindi anche le aggiunte del 1320, è tuttora inedito[61].

Il capitolare degl'inquisitori di stato compilato nel 1669 dal loro segretario Angelo Nicolosi venne pubblicato dal Romanin[62]. Questa per altro non è la più antica raccolta delle norme riguardanti una tale magistratura: ve n'era un'altra scritta probabilmente poco dopo il 1584, di cui resta copia nell'archivio di casa Donà[63]; ed una nuova compilazione del proprio capitolare, non trovandosi più gli antichi, commisero gl'inquisitori nel 1755 al proprio segretario Domenico M. Cavalli[64].

---

(58) Capitolare del M. C. stampato ad intelligenza di cadaun nobile della seren. rep. ven. V. anche ib. L. 1595.

(59) Venezia 1776, 18 luglio. Acciocchè non vi sia o non s'infinga ignoranza, — la seren. Signoria ordina la ristampa delle seguenti leggi, con tanti esemplari, quanti possono essere sufficienti all'erudizione dei cittadini.

(60) V. qui avanti vol. V. § 204, n. 34.

(61) Copia ne fu tratta dal ch. avv. Ant. Gastaldis, donde ho preso i brani che si trovano al § 204 n. 8 e 34 cit.

(62) *Storia docum. di Ven.* VI. 109. ss.

(63) Ib. 104 e Fulin nell'*Arch. ven.* I. 7.

(64) Fulin ib. 9.

Moltissima importanza ha pure il *Capitolare dei visdomini del fontego dei Tedeschi* pubblicato di recente dal Dott. G. M. Thomas[65]. Esso è una serie di disposizioni risguardanti il governo del fondaco, che incominciano sulla metà del secolo decimoterzo (1268), ed arrivano alla fine del decimoquinto (1499), unite in un corpo e distribuite in due parti o libri. Il fondaco era il luogo dove scendevano, alloggiavano e deponevano le loro mercanzie i mercatanti tedeschi, polacchi, boemi ed ungari[66]. Esso era governato da tre visdomini, ed oltre agli scrivani ed inservienti aveva i propri sensali per assistere i commercianti nei loro traffici[67]. Pertanto serviva a promuovere il commercio, venendo in soccorso degli stranieri che lo esercitavano, ma ad un tempo eziandio ad assicurare sulle merci i diritti dello stato e ad agevolarne l'esazione. E però i visdomini riscuotevano i dazi, vegliavano a che i mercatanti non venissero ingannati, e avevano giurisdizione sopra le persone addette al fondaco[68]; ma era proibito tanto a queste quanto a quelli di comperare merce alcuna dai mercanti del fondaco, come pure di ricevere alcun dono o servigio per ragione del proprio ufficio e di mercatare per proprio conto[69]. I negozianti tedeschi poi non potevano vendere le loro mercanzie se non a cittadini veneziani, come dovevano comperarne solamente da loro[70]; non potevano albergare nè depositare le merci fuori del fondaco, nè dentro al fondaco era loro permesso di vendere se non all'ingrosso[71]. All'incontro i mercanti tedeschi avevano il privilegio ch'era negato ad ogni cittadino veneziano o suddito della repubblica, di recarsi in Germania a vendere o comperar merci[72].

L'autorità dello statuto veneto s'estendeva anche fuor di Venezia per tutto quanto lo stato come diritto suppletorio, ed anche come

---

(65) Berlino 1874.

(66) Capit. I. 231, II. 2, 13.

(67) Nel 1293 i visdomini furono recati a quattro (ib. p. XX); ma per poco, perchè nel capitolare se ne trovano sempre tre soli.

(68) Cap. I. 11, 15 ss. 29.

(69) Ib. I. 2, II. 2, 5, e p. XII.

(70) Ib. I. 206. Solum cives originarii veneti possint merchari cum Teotonicis, — sub pena perdendi id quod mercharetur.

(71) Ib. I. 5, 6, 90; II. 1. 9, 2. 2, 2. 17, 18 e p. XXIII. Per albergare i mercanti v'erano nel fondaco 56 camere. Ib. 1. 252, 269. L'obbligo poi del fondaco non valeva per piccole mercanzie. Ib. 207.

(72) Ib. II. 3, 10, II. 38 e p. XXI. — Oltre i predetti, il Capitulare massariorum monete del 1278 ss. fu pubblicato dal Padovan nell'*Arch. ven.* XX, 1880 p. 96 ss. e 274 ss.

diritto personale o legge ordinaria pei cittadini veneziani[73]. Ma, sebbene non poche fossero le leggi che la Signoria dava alle città e terre soggette, queste conservarono costantemente i propri statuti, la cui custodia ed interpretazione era demandata agli avogadori del Comune[74]. E non ebbero i propri statuti unicamente quelle che si ricovrarono sotto le ale del veneto leone dopo d'aver gustata la libertà comunale, ma quelle altresì che gli furono sottoposte sin da principio, quali le terre ed isole dell'estuario. Chioggia, a quanto narra Vettor Sandi, compilò il proprio statuto fino dal 1247[75]; Malamocco poco dopo il 1351[76]. Uno statuto antichissimo aveva Torcello[77], e non mancavano del loro proprio Cavarzere, Caorle, Murano, Burano, Mazorbo e persin Lido[78].

§ 69. *Statuti delle giurisdizioni feudali e Statuti signorili.*

Non erano soli principi e le città e terre sovrane, o almeno donate di municipali franchigie, a dettare leggi o statuti. Facevano il simile eziandio i minori feudatari soggetti a principe od a città, ai quali pure si apparteneva, come abbiamo veduto altrove (§ 32), insieme col diritto di render giustizia, il potere di far leggi pei territori della propria giurisdizione[1]. E veramente essi regolavano bene

---

(73) Foscarini p. 23 e Manin cit. p. 288.

(74) 1487, 1 apr. Magg. Cons. Quoniam quasi in omnibus primis promissionibus et privilegiis continetur, quod ipsis civitatibus — et locis debeant observari statuta et consuetudines eorum, captum est, quod attento quod cognitio hujusmodi statutorum est multum contentiosa inter litigantes, — observantia praedictorum statutorum committatur officio advocatorum Comunis. Cod. feud. p. 18. — L'istruz. 20 aprile 1491 al podestà di Rovigo dice: Omnibus a te petentibus jus et justitiam in Rhodigio equabiliter — in civilib. et criminalib. administrabis, secundum eorum statuta et consuetudines, dummodo sint secund. Deum, et justitiam, et honorem n. dominii, et bonum statum ipsius loci. Quod si statuta et consuetudines non supplerent, jus dices sicut tuae conscientiae aequum et justum esse videbitur. Durazzo, dei rett. ven. a Rovigo.

(75) Sandi II. 535. La notizia è tolta dal Foscarini p. 37. Ve n'ha anco di più antichi: quello del 1247 esiste nell'archivio di Chioggia. *Arch. ven.* X. 40.

(76) Sandi II. 543.

(77) Ib. 541.

(78) Romanin III. 356. Copia di quelli di Burano, Mazorbo, e Torcello si trova a Roma nella biblioteca del Senato. Manzoni p. 483. Il Sandi scrive (II. 547) che lo statuto di Murano venne riveduto e approvato dalla Signoria nel 1502. Di quello di Lido s'ha memoria ormai nel 1241. Foscarini p. 38.

(1) Lo Statuto di Tarso dichiara alla prima rubrica, che il vescovo ha ogni

spesso i rapporti giuridici dei propri sudditi, sia con isolati decreti, sia con leggi generali che domandavano essi pure statuti, e che, tanto in un caso come nell'altro, davano da sè medesimi di loro piena autorità. Esempi dell'una e dell'altra specie di norme si hanno nello statuto dei conti di Collalto del secolo decimosesto, che è legge imperativa dettata dai signori, ed è diviso in due libri, sul fine dei quali sono innestati vari decreti dei signori medesimi[2]; egualmente se ne hanno esempi nello statuto di Calice, giurisdizione dei Doria[3], e nei documenti della chiesa di Monza[4]. Altre volte lo statuto è dato bensì dal signore, ma non senza farlo accettare dal popolo[5], alla cui presenza

---

potere in Tarzo; che omne eius verbum — pro statuto habeatur, et observetur inviolabiliter, et quod statuta intelligantur semper ad beneplacitum ipsius episcopi. — E della signoria del capitolo di Monza sopra gli uomini d'una terra vien dato per prova (1210), quod inter eos d. Archipresbiter predicte ecclesie, tamquam dominus, sua statuta ad suam voluntatem condiderat. Frisi doc. 98. È lo statuto di Calpuno di cui a n. 25.

(2) Statuta Collalti cura Franc. Ferro edita, Treviso 1859. Hanno spesso la formola: volumus, o volumus et ordinamus. Ordinano poi i conti: fiat justitia secundum dispositionem ordinamentorum et statutorum nostrorum. — Dopo il c. 25 l. II s'ha: Noi conti di Collalto, havendo considerato ecc., con la presente nostra costituzione statuimo et ordinamo. — Anche lo statuto di Polcenigo è dato dai conti di loro autorità, senza concorso o accettazione de' soggetti. In Christi nomine amen. Haec sunt statuta ordinata per universos dominos de Pulcinico, sub potestate d. Fantuscii in anno 1356. — Dicasi il medesimo di quello dei signori d'Alliè del 1448 pubblicato dal Bollati, *Monum. leg. del regno sardo*, fasc. 1. Questi pure sono divisi in due libri: il 1° per le materie penali, il 2° per le civili. — Il vescovo di Concordia, ch'era anche signore temporale della sua diocesi, pubblicò statuti pel suo dominio. Si ricorda lo statuto del vescovo Fulcherio dato tra gli anni 1270-93, ma andò perduto. Esiste invece uno del 1450 dato dal vescovo Battista da Padova coll'approvazione del sinodo diocesano, ma senza concorso del popolo. Pubblicato dal sac. Degani nelle *Miscellanee* della Deput. ven. di st. patria.

(3) V. Sforza, *Bibliografia* p. 295.

(4) 1247. L'arciprete di Monza, radunati gli uomini di Biolzago, precepit omnibus per sacramentum et in banno sol. 60 etc. Frisi N. 125. Conf. n. 29.

(5) Gli statuti dati dai marchesi Malaspina agli uomini di Tresana ecc. furono « aprobati et confirmati con tutti gli homini e università comuni intra gli detti signori; — e anchora per i medesimi homini et università in legge e per legge municipale receputi, così che secondo quelli statuti et ordinamenti debbiano vivere ». Sforza cit. 334. — Lo statuto e privilegio dell'abate Roffredo per Pontecorvo (1190) dice: Bannum pro utilitate terrae statuat curia nostra de Pontecorvo, praesentibus aliquibus de militibus et de popularibus, et teneatur ab omnibus. Tosti II. 199. V. anche n. 29. — 1267. L'abate di Montecassino: Ordinamus ut statuta seu assisiae quae fiunt per curiam nostram in s. Germano, fiant de consilio hominum s. Germani nec eas rector, baiulus seu alius rumpere possit vel immutare, sine consilio hominum s. Germ., nobis tamen aut successoribus nostris, cum nobis placuerit, eos liceat immutare. Tosti III. 84.

ad ogni modo doveva venir promulgato[6]; laddove per ordinario anche questi signori seguitavano l'esempio de' maggiori principi, e lasciavano redigere lo statuto ai sudditi, riservato a sè il diritto dell'approvazione[7]. In questo caso la compilazione si faceva, come nelle città, da una giunta, cui susseguiva l'approvazione o il consenso di tutto il comune; e alcuna volta l'approvazione si dava ad un medesimo tempo dal signore e dal popolo, per modo che lo statuto prendeva l'aspetto d'una transazione[8]: carattere che in qualcheduno emerge anche più

(6) 1244, die dominico 6 intrante martio, in villa Sabloni, sub porticalia ecclesie s. Iohannis, — in publica vicinia Sabloni more solito ad vocem preconis et tabulam pulsatam congregata, venerabilis d. Vivianus, Dei gratia prior ecclesie et fratrum b. Georgii mart. in Braida, — pro honore et iurisdictione, comitatu et imperio quod ecclesia — b. martyris suprascripti habet, in tota curia et pertinenciis dicte ville, — supra ipsam curiam et supra omnes homines, habitantes, stantes et venientes in dicta villa, curia et castro, — talia banna, statuta etc. firmavit, statuit et laudavit, — ad hoc ut omnes homines et personas habitantes — et venientes in ipsa villa etc. possint et debeant iuste vivere, et alterum non ledere, ius unicuique tribuere. In primis, in nomine Patris, et Filii, et S. S. amen, si quis etc. — Similmente (1146) lo statuto dei canonici della cattedrale veronese per gli uomini di Poliano. Ficker doc. 401. — 1373. Congregata vicinitate hominum ville de Montenars ad sonum campane etc., et nominati — ad condendum — et faciendum statuta et ordinamenta, cum velle et consensu habencium iurisdictionem dicte ville, — D. Jul. Brugni pro anno presenti capitaneus dicte ville, — habita per suprascriptos Dominos ac per vicinos antedictos plena et matura deliberatione, — statuta et ordinamenta... (promulgavit).

(7) Statuta et banna fidelium Vallisumbrosae, composita et ordinata per D. abbates Thesaurum et Plebanum an. 1253 et 1263. In nomine Domini amen. 1253 ..... apud Castrum de Magnali Dominus ad ..... (advocatus?) eius congregationis, una cum Bandino — de Comuni Magnalis, Desta — de populo s. Martini, Benvenuto — de Caticiano, Mente — de Tosi; omnes isti, de consensu et voluntate ac parabola hominum et universitatis totius curie et districtus de Magnale, ad honorem Dei, — comunis Florentie, et ad honorem, ius et comodum monasterii Vallisumbrose, et castri, et curie memorate, statuerunt et ordinaverunt: In primis etc. 25 brevi articoli. — § 12. Et quia non possent ad presens omnia facienda et tenenda in scriptis per singula nominare, si qua sunt, vel fuerint huiusmodi institutionibus apponenda, remaneant in manibus et potestate d. Abbatis. — § 25. Et si qua ordinamenta per dictum d. Abbatem predictis ordinamentis aliquando fuerint addita, vel de predictis aliquid fuerit deminutum, abbia piena autorità. — Lo statuto delle tre giurisdizioni di Telvana, Juano e Castellalto, signoria della famiglia Giovanelli, Bassano 1720, redatto dagli uomini della giurisdizione, porta in fronte l'approvazione e riforma dell'arciduca governatore del Tirolo 1609.

(8) Hoc est statutum nobilium dominorum et vicinorum de Valvasono, approbatum per ipsos Dominos et omnes vicinos de Valvasono, super platea Valvasoni ad sonum campane, in plena regula more solito congregatos in 1369, die 24 april. — 1470. Comunitas et homines de Ponzanello, congregati in generali parlamento dicte terre, in quo parlamento deliberatum extitit, quod statuta dicte terre corrigantur, — ut placuerit infrascriptis viris ad hoc electis ac per dictum

spiccatamente[9]. Anche in quest'ultimi, il signore si riservava il diritto di farvi aggiunte per le materie non regolate; negli altri poi eziandio la facoltà di modificare le disposizioni già date, dovendosi lo statuto intender sempre a piacimento del signore[10]. Certe volte in fine lo statuto è unicamente opera del popolo, che ha messo in iscritto le consuetudini o il diritto locale, principalmente per ciò che riguarda i possessi, i diritti dei propri signori e i doveri verso dei medesimi[11].

Per quant'è del contenuto di questi statuti, ve n'ha di quelli che s'estendono più o men largamente a tutto il campo del diritto civile e penale colle relative procedure, non omessi i provvedimenti di polizia e di finanza[12]. Altri invece sono molto più ristretti, limitandosi a designare il modo e gli ordini con cui doveva essere governata la terra[13], ad assicurare la giurisdizione del signore[14] e gli altri suoi di-

---

parlamentum deputatis, videlicet etc. E in fine: Magnificus et potens d. Spinecta, marchio Malaspina de Veruclo, dominus terre Ponzanelli et ejusdem hominum et personarum, visis statutis, — ea approbavit. Sforza cit. p. 322.

(9) P. e. nello statuto di Revigliasco, prov. di Torino, il quale è una deci. sione arbitramentale. Chè lamentando gli uomini di Revigliasco, che i signori facevano eseguire statuti antichi, oscuri ed incerti, ed altri nuovi molto duri, se ne rimise lo scioglimento all'arbitrio di due giureconsulti. L'ultimo capo riserva ai signori la facoltà di farne degli altri nelle materie non previste, rimesso il giudizio sulla loro equità a due persone amiche. Duboin IX. 595.

(10) A s. Romolo e Ceriana, poterant domini (i Doria) addere et minuere, capitula ad eor. liberam voluntatem, — quia omnia capitula s. Romuli sint et esse debeant ad eorum voluntatem. *M. h. p., J. J.* II. 201. — Lo stat. di Sabbione termina: Et hec omnia valeant et teneant ad voluntatem d. Prioris, et ad voluntatem suam in addendo, minuendo, mutando, corrigendo ..... (et quod) ipse voluerit et sibi placuerit facere, ita facere possit etc. — 1577. Il marchese Malaspina approva gli statuti di Fosdinovo, « riservata però sempre a Noi e ai nostri successori la principale autorità n. marchionale di fare nove leggi — e alle fatte nelli statuti derogare ». Sforza, *Bibliogr.* p. 306.

(11) 1189 a Salerno dinanzi ai r. giustizieri, homines de Corneto eorum consuetudines in scriptis reductas curie ostenderunt, quarum quedam a dominis eorum Gofrido et Roberto concesse sunt. Del Giudice, *Codice dipl. di Carlo d'Angiò* I. app. p. 55.

(12) Così que' di Collalto, Telvana e Tresana cit. Così pure quello di Civenna e Limonta e quello di Polcenigo.

(13) Così lo stat. di Val d'ambra v. § 50 n. 440. Quel di Cremella: homines Cremelle non eligant aliquem decanum, vel consulem, nec camparium, — nec alium officialem in predicto loco, — sed contenti sint, ut ipse d. Archipresbiter eos eligat, et ab eo singulis annis eos recipiant. Giulini VII. 588. — Stat. di Arosio: Nullus ipsorum vicinorum venire contempnat ad rationem faciendam coram missis d. abbatissae, seu consulibus vel decanis ab ea electis, vel in vicinantia ad consilium, quando malliola sonaverit, vel preceptum fuerit a consulibus; et qui contrafecerit det eidem d. abbatissae pro banno solidos 60, si caput case fuerit. Ib. 574.

ritti[15]; ad impedire che alcuno rechi detrimento all'autorità di lui coll'alienare le terre ad estranei, o entrando nell'altrui vassallaggio[16]; a regolare il possesso de' fondi di lor proprietà concessi in godimento ai loro soggetti[17]; a vietare e punire i furti ed altri danni campestri[18]; e a statuir pene pei reati commessi contro la loro persona e la loro signoria, od anche per reati comuni[19]. Nel che corre gran divario tra statuto e statuto, a tenore del grado di giurisdizione di cui era investito il signore. Imperocchè, là dove egli aveva la piena autorità punitiva, lo statuto comminava persino la pena di morte[20], mentre se non

(14) Stat. Origii cit. Item statuit et ordinavit, ne aliqua persona illius loci deponat querimoniam de aliqua persona illius — territorii, nisi sub domino abbate vel eius misso, et qui contrafecerit, componat pro qualibet vice libras 3 terciolorum. V. anche lo stat. di Poliano cit.

(15) Ib. Non liceat alicui illius loci tenere tabernam, nec vinum vendere ad minutum in ipso loco, nisi primo ei mensura data fuerit ab ipso abbate vel ejus misso. — Item non liceat facere panem causa vendendi, nisi primo pensam a d. abbate vel ejus misso habuerit. — Stat. Collalti I. 2. Quilibet de comitatu, qui in domo sua tenet mensuras et stateras, teneatur illas bullari facere cum bulla curiae. Ib. c. 8 stabilisce la misura dei dazi: il decreto è del 1460.

(16) Stat. Origii cit. Non liceat alicui illius loci facere fidelitatem alicui persone, nec se alicui persone cumendare, nec dacium (?) aliquid alicui persone facere. Et qui contrafecerit componat libras 3 terciolorum, et de ipso loco expellatur, et sedimina et terras, quas ab ipso monasterio tenet, amittat. — Item statuit et ordinavit, quod aliquis illius loci non debeat — alienare sedimina, nec terras iuris ipsius monasterii, — nec proprias vel libellarias hominum illius loci alicui persone habitanti extra ipsum territorium.

(17) Ib. Si aliquis illius territorii — alienaverit sedimina et terras, que et quas tenuerit ab ipso monasterio, alicui persone illius territorii, ille, in quem facta fuerit — alienacio, non debeat se intromittere de illis sediminibus, — nisi prius investituram acceperit ab ipso d. abbate. — Item si quis steterit per annos tres, quod non solverit integraliter fictum d abbati — pro sediminibus — et rebus, quas tenuerit ab ipso monasterio, se non intromittat de illis sediminibus — et rebus, et ipsi monasterio ipso iure perveniant.

(18) P. e. quel di Fogliano cit.

(19) Lo stat. di Valvasone è tutto penale e di polizia, così pure quelli di Arosio e Cremella. Similmente quelli di Cordovado, di Vallombrosa, e quello più copioso di Sabbione; e, all'infuori de' capi de iuramento potestatis, de juramento hominum de consilio, de officio camerlengi e de officio notarii, quello di Valdambra. — Le pene pei delitti contro il signore non erano men severe di quelle che statuivano i maggiori principi e le repubbliche. Per lo statuto di Podenzana (signoria dei Malaspina), chi ammazzasse il signore « sia strascinato a coda d'asino fino al luogo della giustizia, e così strascinato sia a lui levata la carne, e tagliata a bocconi con la tanaglia e rasori, et al luogo della giustizia sia tagliato tutte due le mani e li piedi, la lingua, e il naso tutto, e poi sia appiccato per la gola, che mora ». Sforza cit. p. 318. V. anche Stat. di Treschetto ib. 337.

(20) Stat. Collalti. II 6: l'omicida ultimo supplicio puniatur. Ugualmente per lo stat. di Polcenigo c. 6, per quello di Valvasone, di Vitaliana del 1196 in Ficker, doc. 193. V. § 200 n. 42.

aveva che la bassa giurisdizione o la media, lo statuto anche per quei medesimi delitti non andava al di là delle multe, o della confisca e del bando dal territorio della signoria[21]. Finalmente v'hanno di codesti statuti che non abbracciano altra materia fuor della polizia rurale, vale a dire i danneggiamenti dei fondi, il tempo della vendemmia, il pascolo, le vie vicinali e simili: sono precipuamente quelli di coloro che stavano negli ultimi gradi della feudale gerarchia, e però avevano una giurisdizione più limitata. È di questa specie quello dato nel 1272 dal signor Uberto, figlio del signor Caprello di Carrè per la villa di Carrè nel Vicentino, nella quale aveva la mariganza[22]. I più ampî e meno antichi sono divisi in libri, gli altri no[23].

---

(21) V. stat. d'Origgio ai § 194 n. 38, § 200 n. 20, § 201 n. 4. Quelli di Arosio e Cremella non hanno nemmeno il bando; parimente quello di Montenars. — Stat. Sablonis c. 43. Nullus capiat, capere faciat, neque comburet, nec comburi faciat castrum Sabloni; et qui contrafecerit, totum suum amittat et in suprascripto d. priore deveniat, et insuper de ipsa terra expellatur et amplius in ipsa terra non permaneat. — lb. 1. Si quis premeditate et dolose interfecerit aliquem hominem, solvat pro banno d. priori 100 libras veronenses, et si aliter homicidium fecerit 50. In quello di Fogliano la massima pena (per l'omicidio) è di 25 lire.

(22) L'apografo esiste presso i conti Capra, ed è trascritto nel cod. dipl. vicentino del Maccà, che si conserva nella biblioteca di Vicenza. Esso incomincia: anno 1172 indict. quintadecima, die lune septimo exeunte ianuario in Carrade, in platea comunis, presentibus etc. Ma nel 1172 correva la indizione quinta, e il 25 gennaio non cadde in lunedì, sibbene in martedì; combina invece e la quindicesima indizione e il lunedì col 25 gennaio 1272. Nè può fare difficoltà ad emendare in questa maniera la data la circostanza, che in fine sia sottoscritto: Ego Marius Fayselli Dom. Fr. Rom. Imper. notarius interfui et scripsi, perchè altri notai nel tempo del grande interregno si sottoscrivono alla stessa maniera. V. Ficker IV. 452, 469; Lampertico, *Stat. di Vicenza* pref. 18 lo ritiene anteriore al 1272, perchè in quell'anno, dice, viveva Uberto di Olderico, del quale Olderico Uberto di Caprello era l'avo. — Continua poi: Hec sunt Statuta et ordinamenta facta et constituta per honorabilem virum Dominum Ubertum filium Domini Caprelli de Carade, pro sua marigantia, et pro jure marigantie, et pro suo jure, et occasione sui juris, et pro conservatione sui juris, quod ipse habet et exercet in terra de Carade, et inter homines et universitatem communis et hominum de Carade, et in ejus districtu et pertinentia, et quod dictus dominus Caprellus ejus pater, et sui antecessores et datores habuerunt et habere consueverunt in dicta terra de Carade et in ejus pertinentia, in faciendo Regulas et Guizas, et imponendo Decanum et Decanos, et Saltuarios, et Caniparios, et Consiliatores Decani, et Juratos, et Notarios, et Preceptores, et Rasonerios, et extimatores, et collectores Collarum, et Sindicos, et quoslibet alios officiales, qui debent poni et esse consueverunt in terra de Carade, et in ejus districtu et pertinentia, et in mutando predictos officiales et regulas et Guizas in anno et in annum ad suam voluntatem. Cujus Domini Uberti solius est proprium facere Regulas et Guizas et ponere et eligere omnes illos officiales qui poni et esse debent in dicta terra de Carade et in eius districtu et pertinentia

Com'erano molte queste feudali giurisdizioni in tutte le parti d'Italia, così assai ricca è presso di noi la fonte di cui discorriamo; e sebbene si faccia vieppiù feconda col progredire de' tempi, pure ci rimangono ancora non pochi di cotali statuti che risalgono al secolo decimoterzo, qualcuno anzi al duodecimo. Appartengono in fatto agli ultimi anni di questo secolo (1190-1195) quelli che dava l'abate di Montecassino agli uomini e fedeli di Pontecorvo, d'Atina e di s. Angelo in Teodice, nei quali è memoria eziandio di statuizioni più antiche[24]; e quel brevissimo dell'arciprete di Monza agli uomini di Calpuno del 1196, con cui vietava loro sotto pena di multa di giuocare alla biscaccia, ricettar ladri, banditi e meretrici, vendere vino al minuto, e portar liti civili dinanzi ai consoli di Milano[25]. Del secolo decimoterzo, e propriamente del 1208 sono gli statuti dati dal conte Guido Guerra per gli uomini di Val d'ambra[26]; del 1215 quelli della badessa del monastero maggiore in Milano pei sudditi di Rosio e

---

et mutare eos et eas ad suam voluntatem. E termina: Omnes suprascripte regule — stent et durent ad voluntatem predicti d. Uberti de Carrade; in qua convicinia interfuerunt etc. Sono 57 articoli, di cui solo 9 trattano dell'obbligo d'assumer gli uffici dati dal signore, d'ubbidire al decano, render conto del danaro del comune, di manifestare tutto il suo avere agli estimatori posti dal signore; di non suonar senza permissione di lui la vicinia, di non far pei battesimi regali d'oltre 7 soldi, del dovere che incombe ad uno per casa d'accorrere ad estinguere gli incendi e delle collette. Fu pubblicato a Vicenza 1879 per nozze Bianchini-Franco.

(23) Quelli di Collalto sono in due libri: il primo tratta della polizia rurale e delle materie civili, il secondo delle penali. Due libri hanno anche quelli di Telvana: il primo dispone del diritto e processo civile, il secondo del penale e materie di polizia. Quelli di Arquata, signoria degli Spinola in provincia di Novi, han quattro libri. Duboin IX. 570; quello di Podenzana, soggetta ai Malaspina, ne ha sei; quello di Ponzanello del 1470 ne ha quattro. Sforza cit. 318 e 323.

(24) In quel di s. Angelo è detto: Bone memorie predecessoris n. abbatis Dominici (1171-1174) sequentes exemplum, qui omnibus scripta vobis capitula suo privilegio noscitur indulsisse, aliorum quoque qui ante ipsum fuerunt abbatum cassinensium. Tosti, *Storia di Montecassino* II. 196-205.

(25) Si trova in Frisi, *Memorie storiche di Monza* doc. 82.

(26) Stat. Vallis ambrae, Proemio. In Dei nomine amen. Haec sunt statuta et ordinamenta facta ad honorem Dei, et b. M. V., omniumque Sanctorum et ad honorem illustris viri d. Comitis de Mutilliana, et suorum heredum, et ad bonum statum omnium fidelium d. Comitis nominati, et ipsarum terrarum — Vallis ambre, condita per d. Comitem suprascriptum. Nella fine poi dello statuto si legge: Factum fuit hoc statutum et completum per Bonaiutum de Ruginata, Bentiveniam Gilii de Bucino; Guidottum Bencivennem, Bencivenne Mancini de Turre s. Reparate, 2 de Caposelvi, 2 de Poge, 2 de Galatrona, 2 de Bennola, mandato d. Comitis Guidonis de Mutilliana, et correptum per dictum d. Comitem sub annis d. 1208.

Bigoncio[27]; del 1228 quelli dell'ab. di s. Ambrogio in Milano pel feudo d'Origgio[28]; del 1232 gli statuti dell'arciprete di Monza Berardo da Pozzobonello ai sudditi di Cremella[29] e di Biolzago[30], e del 1237 e 1246 quelli de' due suoi successori ai loro distrettuali di Monguzzo e Castelmarte[31]; del 1244 quello dato dal priore della chiesa di s. Giorgio in Braida per la villa di Sabbione[32]; del 1246 quello dei canonici della cattedrale di Verona agli uomini di Poliano; del 1253 quelli dell'abate Tesauro Beccaria pei fedeli di Vallombrosa[33]; del 1278 quelli dei signori di Coconato[34]; del 1280 quelli scritti dagli uomini di Montagutolo[35]; del 1298 gli statuti della curia di Virolo e Posara[36]. E de' secoli

---

(27) Si trova in Giulini VII. 573.

(28) 1228. D. Ardengus de Vicecomitibus, Dei gratia monasterii b. Ambroxi, abbas, — ad quem nomine monasterii honor et districtus castri, et loci, et terrarum de Oleoductu sive de Urigio pertinet, ad honorem Dei et monasterii, — pro bono statu dicti loci, tale statutum et ordinamentum fecit. — Fu pubblicato dal prof. Berlan, Venezia 1868. Giulini VII. 466 accenna anche allo statuto 1232, dato dal medesimo abate agli uomini d'Inzago.

(29) Giulini cit. pag. 586. 1232 4 aug. Cum d. Ber. de Puteobonello archipresbiter de Modoetia advenisset ad locum de Cremella et convocasset ante se omnes homines loci — et totius suae curtis de Cremella, — praedicti omnes homines de Cremella juraverunt ad s. evangelia corporaliter tacta fidelitatem archipresbytero et fratribus suis, — sicut districtabiles suo domino, videlicet quod erunt fideles, quod non erunt in consilio nec in facto, quod — amittant sensum, neque membrum, vel vitam, vel possessiones, — et si scirent aliquem facere velle, — prohibebunt, et — manifestabunt etc. His peractis jamdictus d. Archipresbiter, ad quem honor et districtum et jurisdictio loci et castellantiae et curtis de Cremella pertinent, statuit, et decrevit, et precepit predictis omnibus hominibus et comunibus locorum, ut etc. — Et ibi omnes isti homines omnia statuta receperunt, et eis omnibus consenserunt, et rata, et firma se velle habere omni tempore — protestati sunt. — Anche quelli di Monguzzo e Castelmarte lecta sunt coram eis, et recepta, et approbata ab eis. — Gli statuti di Cremella furono ripubblicati da Berardo II da Pozzobonello nel 1262. Frisi 150.

(30) Frisi cit. doc. 107.

(31) Ib. doc. 115, 116 e 124. Giulini IX. 78 ricorda anche quelli dati dall'arciprete di Monza nel 1202 agli uomini di Colciago.

(32) Si trova a Venezia nell'archivio di Stato.

(33) V. n. 7.

(34) Duboin IX. 580.

(35) 1280. In nomine Domini. Questo ene il breve, e li statui, e li ordinamenti del Comune e delli uomini di Montagutolo, facto, et ordinato, et composto per li massari del decto comune, sotto gli anni di n. S. 1280 — ad onore del Comune di Siena e dei Conti di Civitella. *Collez. di opere inedite de' primi tre secoli.*

(36) 1298. Omnes homines de villa Posarae et Viroli, in via pubblica, more solito, congregati — ad honorem Dei, b. M. V., omnium sanctorum et sanctarum Domini, et ad honorem et bonum statum nobilium de Castello, tale ordinamentum contulerunt. Sforza cit. 540.

successivi gli statuti della Riviera di s. Giulio, suddita del vescovo di Novara[37]; que' di Masserano incominciati sotto la signoria del vescovo di Vercelli[38]; di Polcenigo, di Cordovado e di Montenars nel Friuli[39]; della contea di Tarzo sottoposta al vescovo di Ceneda[40]; di s. Paolo presso Oderzo, feudo della famiglia Gabrieli[41]; di Valmareno e Soligheto, feudo della famiglia Brandolini[42]; gli statuti del comune di Lacima presso Menaggio « fatti per ordine e sotto il governo di Giovanni Rusca conte della valle di Lugano e Locarno, come di Lacima e di altre terre signore degnissimo »[43]; gli statuti di Civenna e Limonta, giurisdizione spirituale e temporale dell'abate di s. Ambrogio in Milano[44], e molti altri che sarebbe troppo lungo il voler nominare[45].

Ma, oltre la giurisdizione attribuita loro dai privilegi del principe, altre due ne spettavano a questi feudatari come ad ogni altro signore per diritto comune: sopra i propri servi, cioè, e sopra i propri vassalli. Quelli vi furono sottoposti fino ab initio in ogni materia, esclusi come erano dal diritto civile e privi della personalità che ne è la condizione essenziale; questi vi si vennero a poco a poco assoggettando per ciò che si atteneva al possesso del feudo e anche in altri argomenti, collo svolgersi del diritto feudale (§ 24). E quando scomparve la servitù, non iscomparve con essa la giurisdizione dell'antico padrone. I tribunali poi ch'erano chiamati ad esercitarla, applicavano anzi tutto la consuetudine, che si era formata in proposito tra gli uomini del signore, e che coll'andar del tempo venne del pari messa in iscritto sull'esempio dei comuni. Queste redazioni costituirono gli statuti signo-

---

(37) Duboin cit. p. 595.

(38) Ib. 587.

(39) Quello di Cordovado, terra del vescovo di Concordia è del 1337; quello di Polcenigo è del 1356; e quello di Montenars, giurisdizione dei signori di Prampero, del 1373. Furono stampati ad Udine nel 1875 e 1877.

(40) È del 1444; ma questo stesso è una riforma facta per infrascriptos homines. — de mandato D. Episcopi et Comitis, tamquam veri domini et gubernatoris dicti comitatus et gastaldiae Tartii. Ferro, *Bibliografia*, p. 36.

(41) Fu promulgato da Donà Gabrieli l'11 agosto 1596. Ib. p. 30.

(42) Fu scritto da 12 uomini della valle col decano della gastaldia nel 1590, ed è revisione d'uno più antico. Ib. 52.

(43) Li ho veduti a Vienna nella biblioteca della suprema corte di giustizia. Incominciano col solito giuramento del podestà o vicario.

(44) Sono del 1640, e furono scritti dai deputati delle terre di Limonta e Civenna.

(45) Ughelli VI. 187 ricorda quelli dell'arcivescovo di Napoli Giovanni Orsini (1335 c.); altri si trovano nominati in Duboin IX. 566 ss. e nella citata bibliografia della Lunigiana dello Sforza.

rili, o il *jus curiae, vel curtis*, che è la legge che vale nel tribunale del signore per gli uomini dipendenti da lui a titolo di diritto privato, sia poi per assoggettamento della persona, sia per la proprietà delle terre su cui abitano[46].

Il contenuto e l'indole di codeste norme dovevano necessariamente diversificare, secondo che riferivansi all'una o all'altra condizione di persone; il perchè si possono convenientemente distinguere in diritto feudale o diritto di vassalli liberi, diritto de' ministeriali e diritto de' contadini[47].

L'esistenza di particolari consuetudini nelle materie dei feudi e la loro moltiplicità o varietà è attestata dai libri dei feudi e dalle consuetudini di Milano[48]; e più volte si trovano redatte in iscritto codeste consuetudini[49], più volte disposizioni particolari date nell'argomento de' feudi da questo signore o da quello[50]. E se fra le fonti italiane a noi non è concesso d'indicare veruno di tali particolari statuti feudali, se ne trovano in altri paesi[51]; onde non andrebbe probabilmente molto lungi dal vero chi argomentasse che abbiano esistito anche presso di noi, ma o siano andati perduti, o giacciano ancora sepolti nei privati archivi delle famiglie della nostra nobiltà.

Il medesimo siamo costretti a ripetere circa gli statuti dei ministeriali. Di essi pure v'ha parecchi fuori d'Italia, come quelli dei ministeriali della chiesa di Worms, scritti intorno al 1024; lo statuto

---

(46) Curia era originariamente il luogo dove si rendeva giustizia, più tardi si domandò da esso il diritto che nel medesimo seguitavasi. In un doc. 1162, della badia di Arona, pubblicato dal Zaccaria, s'ha: actum in curia monasterii Aronae. In altro documento, poi, pubblicato dallo stesso, e posteriore di 6 anni, si dà dall'abate l'investitura di alcune terre per hereditatem ad usum curiae Aronae. Giulini VI. 291.

(47) Così li divide anche Stobbe. V. Heusler, *Institt.* I. 26 ss.

(48) L. Feud. II. 1 pr. Quae (regni consuetudo) quam varia, quamque secundum diversorum locorum, aut curiarum mores sit diversa, nec breviter potest dici, nec hoc libello facile comprehendi. — Cons. Mediol. II. 27. Nunc videndum est de feudis, quae diversarum curiarum vel civitatum more deciduntur.

(49) V. § 131 n. 14; § 163 n. 86.

(50) Stat. 1200 del vescovo di Luni (v. § 65 n. 83). Si plures fuerint consortes in uno castro, vel in pluribus, et de ipso castro, vel castris nostri fideles et vassalli fuerint, si contigerit quod unus ex hiis consortibus, vel plures de uno ex consortibus, vel pluribus de castro, vel castris tradimentum fecerit, vel fecerint, ille vel illi, qui ipsum tradimentum fecerint, honore et beneficio de ipso castro, vel castris omni modo privetur, et domno si heredem habuerit vel habuerint, aperiatur, si autem heredem non habuerint, consors vel consortes ei vel eis in dicto honore et beneficio succedant.

(51) Parecchi ne adduce Stobbe I. 577 ss.

de' ministeriali di Bamberga; i diritti de' ministeriali di Colonia, di Magdeburgo, Hildesheim, Basilea ed altri[52]. E ve n'ebbe certamente anche nella nostra patria, se a proposito di loro non di rado vengono accennati i particolari usi delle diverse curie, contrapponendoli ai comuni[53], e se la loro è la condizione di persone nella quale fra tutte regna la massima diversità di rapporti nei tempi di mezzo[54]; anzi una qualche traccia di statuti. o almen privilegi per questa fatta d'uomini resta anche appo di noi[55].

Fuor d'ogni dubbio poi ci restano statuti della terza categoria, cioè pei contadini. Appartiene al numero di essi quello dato nel 1058 dall'abate di Nonantola Gotescalco, che ricordammo nel precedente periodo (§ 43); come pure vi appartengono quelli della Badia di Montecassino per gli uomini di s. Elia[56], dell'abate di Terra Maggiore[57], del conte Alberto di Bergamo agli uomini di Levate[58] e dell'abate di Moggio nel Friuli pei coltivatori delle terre del suo monastero[59]. Anzi l'Italia avrebbe il più antico esempio di questa specie di fonti nelle leggi che sarebbero state date ormai nell'835 dal capitolo di Cremona pegli uomini di Castelvecchio oltre Po, e che formano parte del codice diplomatico cremonese raccolto dal canonico Dragoni, se quel documento non fosse una delle tante falsificazioni con cui il famoso canonico stimavasi crescer lustro alla propria città natale[60].

La prima cura di questi statuti è di assicurare le persone e le cose de' popoli dalle vessazioni e dagli arbitrî del signore e de' suoi ufficiali; quindi di garantir loro il possesso e la ereditarietà delle terre di ragion del signore che hanno in conduzione od in enfiteusi, di fissare come e quando potevano venire da essi alienate e quando esser loro ritolte, di stabilire i confini e i diritti che spettano a ciascheduno

---

(52) Come il Rotulus officiorum Hainoiensium, e le Leges feudales Tecklenburgicae. Quelli di Worms e Colonia si trovano in Walter, *C. J. germ.* III. 775, 799, gli altri in Fürth, *Die Ministerialen*, p. 509 ss.

(53) V. § 93 n. 20, 26 e 78; cfr. n. 48 del presente §.

(54) V. § 93 n. 44.

(55) Ib. n. 29, 50, 66.

(56) Tosti, *Montecassino* III. 69 ss.

(57) *Monum. archivii neapolit.* N. 531.

(58) Lupi, *C. dipl. eccles. bergam.* II. 909. V. n. 64.

(59) Sono due brevi ordinanze o statuti pubblicati in Udine 1878 dal dottor Vincenzo Joppi. Che sian dati pei contadini non v'ha dubbio: venerandus abbas statuit — et bannum posuit inter massarios suos ubique locorum sub districtu suo. V. anche n. 62 e 63.

(60) Il falso documento si può vedere nell'*Archivio stor. it.* 1855, v. I p. 38.

su quelle lasciate all'uso comune di tutta la popolazione, di determinare nell'interesse della signoria e dei soggetti i censi e servigi cui questi sono tenuti in verso di quella, come pure le pene che quella poteva loro imporre per le mancanze verso di essa o per reati comuni[61].

Gli statuti di cui stiamo occupandoci, alcuna volta vestono la forma di libera concessione o d'una ordinanza del signore[62], tal'altra quella

---

(61) Tale il privilegio 1276 dell'abate cassinese Bernardo agli uomini di s. Germano e di s. Pietro a monastero (Tosti III. 84), e così pure il primo di quelli dell'abate di Moggio.

(62) Lo statuto dell'abate di Nonantola dice: Ut nec ego qui supra Goteschalchus Abbas, neque aliquis e meus successor, nec Prepositus, aut Avocatus, sive Vicedominus, aut Gastaldio, seu Portonarius, vel Decanus, neque aliquis noster, vel eorum Missus, seu nostra, vel illorum submissa persona, audeat vel presumat aliquem hominem habitantem, vel habitaturum — in Castro Nonantula, et infra istos fines — apprehendere, neque assalire, vel percutere, aut occidere, neque sua bona per vim ei tollere, vel pignorare, neque domum aliquam frangere, nisi secundum quod Lex precipit, salva tamen donnicata justitia. Insuper etiam statuimus concedere cuncto predicto Populo Nonantulensi, sicut supra legitur, omnem terram constitutam infra suprascriptos fines, a nobis vel a nostris antecessoribus concessam, vel a nobis seu a nostris successoribus concedendam: ut si aliquis eorum sine filio, vel nepote aut pronepote ex filio legitimo mortuus fuerit, tunc filiae et nepciae legitimae habeant; et si filium, aut nepotem vel pronepotem, seu filiam aut nepciam, ut supra legitur, non habuerit, et fratrem legitimum, vel filium fratris legitimum habuerit, ipsi habeant. Et si aliquem de supradictis non habuerit, ipsi qui proximior ei est cum minori precio, quam alicui concedere debeamus: salvo tamen omni bono usu, quem prefatus Populus nuper habuit. Quin etiam placuit nobis concedere omni iamdicto Populo, qualiter supra legitur, omnem terram, silvas et paludes, atque pascua super se habentes, que nunc est donnicata nostra, que in his subter scriptis finibus sunt constituta; scilicet a mane etc.: ad communem utilitatem suprascripti Populi, ut supra legitur, utendum et pabulandum, atque ligna incidendum, seu eorum fines defensandum, salva tamen donnicata justitia. Tali vero ordine, ut nec mihi, cui supra Gotescalco Abbati, neque alicui meo successori liceat, de predicta Terra — nunc donnicata, alicui neque per feudum, neque per precariam neque per libellum, neque aliquo modo dare vel tradere seu concedere, nisi ad communem utilitatem suprascripto Populo, sicut supra legitur. Pro quibus suprascriptis omnibus rebus idem vero Populus promittit et obligacionem facit pro se suisque heredibus mihi suprascripto Gotescalcho Abbati, meisque successoribus in predicto castro tres partes cum muro et fossato circumdare, prout unicuique pars pertinuerit; quarta vero parte cum duabus Turribus, scilicet a Meridie et a subto, mihi, cui supra Gotescalcho Abbati, meisque successoribus faciendum reservata: in his sex annis venturis adimplendum; atque predictum castrum et cortem infra suprascriptos fines adjutorem et defensorem esse contra omnem hominem per rectam fidem. Muratori, *Ant. ital.* III. 241. — Anche nello statuto 1267 dell'abate Bernardo per s. Germano era detto: Confirmamus vobis ut iniuste non capiamini, nec detrimentum corpori patiamini, neque depredationem rerum vestrarum sustineatis, sine manifesta

di un atto bilaterale o d'una convenzione tra lui ed i suoi dipendenti[63], non mancando neppure in questi atti le transazioni[64]. Ma altre volte non hanno nè questo nè quel carattere; sono invece il tracciamento della consuetudine, vale a dire di ciò che si era fin là praticato, quale veniva a risultare dalle deposizioni degli uomini più vecchi del luogo interrogati all'uopo dalla signoria[65], secondo il costume che di solito si seguiva per mettere in chiaro e garantire da alterazioni uno stato

---

et judicata culpa; — facultatem habeatis ipsas res vestras donandi, vendendi, judicandi cuicumque volueritis infra terram s. Benedicti etc. Tosti II. 85. — 1337. Stat. di Moggio cit. In primis statuimus, quod nullus massarius bona, que tenet a monasterio, vendere, donare, locare, in testamento, in dote vel donatione propter nuptias dare possit alicui persone extra canalia (casalia?) monasterii residenti, sine nostra licentia. — Si quis se absentaverit a possessione monasterii super qua residet, — et publice proclamatus non venerit infra 6 menses — ad residentiam faciendam, dominus abbas — potestatem habeat disponendi de bonis et possessionibus illis, nisi se absentans filios legitimos vel filias super bonis residentes dimitteret. — Item si aliquis interficeret hominem etc., omnes ibidem presentes debeant interfectorem capere, et in fortiam gastaldionis monasterii tradere.

(63) Il surriferito documento nonantolano finisce: De quibus omnibus causis penam inter nos posuimus, ut si quis ex nobis aut heredibus nostris se de hac conveniencia removere quesierit, — componat pars que non servaverit — argenti — libras 100. Unde due carte convenientie uno tinore sunt scripte. — Stat. di Moggio cit. Nos Gibertus — mosacensis abbas — intendere cupientes ne bona monasterii in possessores extraneos ultra morem transferantur, aut inculta et domus inhabitate remaneant, infrascripta capitula de consensu nostri capituli et omnium nostrorum sudditorum — duximus ordinandum. — Dello stesso genere è il documento del 1534 in *Arch. stor. sic.*, contenente i capitoli convenuti tra Antonio Gravina, barone di Ganzaria, ed i coloni albanesi che s'impegnavano a dimorare in quel feudo.

(64) Così, nel 1120, tra Alberto conte di Bergamo e gli uomini di Levate determinasi ciò che questi devono corrispondere per le terre, quas nunc habent aut (a modo) in antea adquisiverint in loco Levate, — quia receperunt ab eodem Alberto comite finem et refutationem de omni conditione, et fodro seu pasto, et albergaria, et uso, et obsequio, excepto denario de pasto s. Alexandri, et castillantia de Castello, si in ipso loco Levate se levaverit, et de districtu, furto, adulterio, atque testarotura, et ipse..., si ei venerit lamentatio, non debet dare bandum supra sol. V, quia sic inter se convenerunt. Lupi II. 909. Quegli uomini dal medesimo conte Alberto in atto del 1117 sono chiamati *mancipia*. Ib. 899.

(65) Inquisitio facta in s. Helia, — ex mandato cassinensis abbatis, per magistrum Nicolaum judicem et advocatum cassinensem — super juribus et conditionibus debitis ab hominibus eiusdem castri eidem monasterio, — que denuntiatio facta est coram his testibus, — D. Leonardus archipresbyter Cardeti, habitator s. Heliae, juratus et interrogatus de juribus et conditionibus debitis generaliter ab hominibus s. Heliae, dixit. — Interrogatus quomodo

di cose che non era raccomandato ad alcun documento (§ 43). È questa la forma con cui sorsero più comunemente i diritti de' contadini in Germania[66].

---

sciret predicta dixit, quod a tempore sui recordii, quod est de 50 annis usque ad praesens tempus, vidit — exigere et percipere jura praedicta. — Landus Corvus iuratus et interrogatus dixit; — Petrus de Cervario juratus et interrogatus dixit etc. Tosti cit.

(66) V. la raccolta dei Weisthümer di Grimm, Gottinga 1840-1842. Parecchi ve n'ha anche in Kindlinger, *Geschichte der deutschen Hörigkeit*, appendice N. 7 e ss.

PERIODO MODERNO

Epoca delle dominazioni straniere.

DALLA FINE DEL MEDIO EVO ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE E ALLA CODIFICAZIONE

§ 70. *Il periodo moderno in generale* (*a*).

L'impresa di Carlo VIII aprì le porte d'Italia alla dominazione straniera, la quale cangiò profondamente non pure la politica ed il diritto pubblico, ma altresì i costumi e la intera vita degl'Italiani. Poichè, spento ogni grande interesse nazionale, le menti eran rivolte là dove si decidevano colle generali d'Europa anche le nostre sorti, o d'onde venivano le leggi al nostro paese ed ai suoi abitanti. Nè per questo era viva la tensione degli animi. I nostri costretti a contribuire denari e uomini per le altrui guerre, vi si sobbarcavano mal volentieri seguitando con indifferenza i casi di quelle, da cui non poteva dipendere tutt'al più che un cangiar di padrone. La qual cosa non avveniva soltanto nelle provincie soggette immediatamente a stranieri governi, ma più o men pienamente eziandio nelle terre rimaste sotto gli ordini antichi; dappoichè tutte si risentivano della condizione generale, e sia per la piccolezza degli stati, come per la scarsezza dei mezzi, non potevano nè mantenersi veramente libere e padrone di sè, nè esercitare una decisiva influenza nelle lotte fra i grandi stati.

Frattanto lo spirito nazionale consumavasi in frivolezze di cerimoniale, di titoli e privilegi, come la pretesa della nobiltà napoletana

---

(*a*) L. Ranke, *Fürsten und Völker von Südeuropa im* 16 *und* 17 *Jahrhundert.* Berlin 1857.

di tener coperto il capo alla presenza del re, in gare di lusso e di precedenza [1], in duelli e nello svenevole cicisbeismo. Al vestir nazionale e all'antica semplicità di costumi sostituivansi le vesti ed il fasto spagnuolo, e, mentre si trattavano con alterigia i minori e gli eguali, persino a prezzo dell'onore e della morale comperavasi il favore dei rappresentanti di Spagna [2]. Nè col governo v'era servilità che paresse soverchia. Fino alla lingua, quest'ultima àncora della nazionalità, erasi rinunciato. Le leggi si davano in ispagnuolo [3]; in ispagnuolo era tenuta la corrispondenza degli uffici [4]; in ispagnuolo si redigevano gli atti dei parlamenti [5]: anzi si giunse a segno da sconfessare la patria comune, domandandosi dalla Sardegna nel 1565, che le antiche leggi dell'isola, scritte in lingua italiana, si voltassero in sardo o spagnuolo! [6] Tristi effetti, che non cessarono di farsi sentire nemmeno quando nelle Due Sicilie e in Sardegna sottentrarono nuovamente

---

(1) Nel 1636 i baroni siculi ricorsero al supremo consiglio d'Italia per il diverso trattamento che il vicerè teneva con loro e coi grandi; e il principe di Butera ricorse alla sua volta perchè il vicerè l'avea ricevuto in piedi. *Siculae Sanctiones* I. 29 e 33. E il parlamento del 1720 non seppe chiedere di meglio a Carlo VI, che la dignità di grande di Spagna pel pretore e senato di Palermo. Mongitore, *Parlam. del R. di Sicil.* II. 152. — Il 12 febbr. 1573 il governatore di Bologna si trovò indotto a pubblicare il seguente bando: Per obviare alle contese et alterazioni che facilmente possono nascere, come per esperienza s'è visto molte volte occorrere, così nell'andare come nel scontrarsi le persone, a questi tempi troppo sensitivi per causa della precedenza, et per levar l'abuso della banda del muro; — Mons. Rev. — dichiara e statuisce, che nell'avvenire la precedenza nel camminare — s'intenda esser la man destra in tutti i luoghi, — a piedi, a cavallo, in cocchio, et che nell'incontrarsi non sia luogo alcuno a precedenza, stante che non si può dare nè l'una nè l'altra mano a chi si sia, che chi la dà non piglia per se la medema.

(2) A Napoli donne delle primissime case non isdegnavano di essere le palesi drude dei vicerè. Cantù, *St. degli Ital.* V. 716. — Pel vestire e il costume v. anche Belgrano, *Della vita privata dei Genovesi*, in *Atti della soc. lig. di storia patria*, IV. 2. 205 ss.

(3) V. p. e. Pramm. napol. 23-31 *de officialibus et his quae eis prohibeantur*. E ancora qui sotto § 73 n. 57 ecc. ecc.

(4) V. per esempio Pramm. sic. 8, 9 *de offic. proreg.* III. 2 ediz. tit. 3; Pr. 1 *de offic. consultor.* ib. tit. 4 ecc., e tutte quante le Siculae sanctiones e i Dispacci del Gatta.

(5) V. n. seg.

(6) 1565. Cap. sard. I. 4. 2, Domanda lo stamento militare che per quant en lo present regne, hi ha algunes ciutats, com es la villa Deglesias y Bosa, que tenen capitol de brev, ab lo qual se regexen, y son en llengua pisana o italiana, y per lo semblant la ciutat de Sasser te alguns capitols en llengua genovesa o italiana, — sia decretat, que dits capitols sian traduits en llengua sardesca o cathalana. Fu approvato, ma non eseguito, come nota il Dexart ib.

governi nazionali, e la Lombardia passò sotto il saggio regime di Maria Teresa e di Giuseppe II[7].

I vicerè spagnuoli si permettevano ogni arbitrio: serva d'esempio il Mondejar (1575-1579), che a Napoli fece strappare armata mano una ricca erede dal chiostro per maritarla nella propria famiglia[8]. Vendevano le cariche principali, e quelli che le avevano comperate facevano lo stesso coi subalterni: tutti poi se ne rifacevano sul popolo, e avendo piccoli stipendi, in breve accumulavano grandi ricchezze. La giustizia ed ogni cosa erano venali; non si poteva avere un'udienza, se non ottenendola dal portiere per danaro; i pubblici ufficiali ricevevano danaro dai delinquenti che dovevano condannare[9]. Per ciò riguardavasi come una guarentigia che le più alte magistrature, quali il senato di Milano, il consiglio di s. Chiara a Napoli, fossero composte parte d'italiani e parte di forestieri[10]. A tenere poi docili i popoli, il governo ebbe cura di dividerli eccitando l'una contro l'altra le varie classi sociali e le varie terre; il che accadde nel Napoletano principalmente coi favori concessi alla capitale, la cui rappresentanza venendo considerata come rappresentanza di tutto lo stato, gravava sulle altre città e sulle provincie[11]. Nè guari diversamente accadeva in Sicilia tra Palermo e Messina[12].

Se i ministri regi volevano per sè tanta licenza, quanta s'è veduto testè, non potevano al certo usar rigore coi baroni i quali avevano grandi ricchezze, tenevano in proprio i gradi nella milizia, le cariche di corte, le più alte magistrature; e però insolentivano, strappavano i rei dalle mani della giustizia, opprimevano il popolo, negavano la

---

(7) Sono redatte ancora in ispagnuolo molte prammatiche e molti dispacci sotto Carlo VI, Carlo di Borbone e suo figlio Ferdinando. V. p. e. pramm. neap. 14-16 *de off. justitiar.*; Pr. sic. vol. IV p. 75, 81, 195, 283. — Anche a Genova si davano leggi e si predicava in ispagnuolo. Belgrano cit. p. 266.

(8) Ranke cit. I. 474.

(9) Ib. 476.

(10) Ib. 35 e Grimaldi, VI. 166. Il medesimo valeva pel sindacatore della s. R. Coscienza. Ib. 313.

(11) Galanti, *Descrizione delle Due Sicilie* I. 209. — I Napolitani non poteano essere torturati ex processu informativo, cioè senza difesa; i beni loro non si potevano confiscare se non per delitti di lesa maestà; erano immuni da pene contumaciali, da pedaggi, dai dazi sulle contrattazioni detti di piazza, da buonatenenza, che è quanto dire dal contribuire ai tributi per le terre ed industrie che possedevano nelle provincie e non si potevano carcerare, nisi servato juris ordine. Pr. 3, 4, 5 *de immunit. Neapolitan.*

(12) Mongitore cit. I. 494 ss.

mercede agli operai ed aprivano nelle proprie case asilo ad ogni fatta ribaldi. Per questa maniera mancava affatto ogni pubblica sicurezza [13].

E ciò accadeva eziandio in que' paesi dove la giustizia era meglio mantenuta, come a Venezia. Lo mostrano a sufficienza le frequenti leggi e le severissime pene contro il porto d'armi, gli omicidi ed i bravi. In un decreto del consiglio dei Dieci del 30 ottobre 1682 è detto, che dal marzo di quell'anno in qua erano mancate di morte violenta, a Venezia e in Terraferma, poco meno di 700 persone [14]. In Romagna si ricorse contro codesto disordine ad una istituzione da medio evo, fondando associazioni che si domandarono dei pacifici, i cui membri giuravano di non turbare la pubblica quiete, e d'assistersi l'un l'altro contro ogni violenza [15].

In grado minore si verificavano simili disordini nel Piemonte, il quale, ricuperata nella seconda metà del secolo decimosesto l'indipendenza per opera d'Emanuele Filiberto, ebbe inizio quella politica nazionale, destreggiandosi tra Francia, Spagna ed Austria, che doveva finire col metterlo alla testa della nazione; quivi più forti gli animi, maggiore autorità nei principi, meglio ordinate le finanze, più numeroso e meglio disciplinato l'esercito. Tuttavolta anche in questo stato, come negli altri, il governo assunse forme assolute, con cui si affogarono e ridussero a pura apparenza le istituzioni nazionali, e con esse eziandio gli ultimi avanzi dell'autonomia comunale. Affinchè poi i popoli, dovendo obbedire ciecamente al principe, non conoscessero altro signore che lui, nè ci fossero più partecipi ai diritti della sovranità, continuossi la lotta contro dei feudatari, per privarli finalmente anche di quei diritti lasciati loro nel periodo precedente, quando si era mirato soltanto ad assoggettarli al potere del re, senza peraltro sottrarre il popolo alla loro oppressione.

Se non che l'eccessiva autorità concentrata nei monarchi e l'abuso che ne veniva fatto, non poterono a meno d'eccitar la reazione, la quale si manifestò nelle teorie filosofico-giuridiche e nelle rivoluzioni dei secoli decimosettimo e decimottavo. Per questi moti che furono

---

(13) Giannone 31, 6. I deputati di Corsica lamentavano nel 1588 che l'isola fosse oppressa da coloro che più potevano, e fosse chiusa la strada alla giustizia. Gregori II. 55.

(14) V. § 173 n. 71 e Lampertico, *Scritti storici* I. 352. — Molto fece per la pubblica sicurezza Sisto V distruggendo i banditi. Leggi severe diedero all'uopo anche altri papi. V. Bull. XXIV. 28.

(15) Ranke II. 396. A Fano avea nome di *Sant'unione*.

non poco promossi dal principio del libero esame propagato dalla Riforma, non solo si domandavano mutazioni negli ordini dello stato, ma ancora, — abbandonato il sistema del diritto divino, da cui secondo il concetto del medio evo traeva origine la sovranità, e non riguardata più la civil società quale istituzione provvidenziale e necessaria, — si misero in discussione il fondamento di essa e del suo potere direttivo, derivando questo e quella dal libero volere degli aggregati, e cercando quindi determinare i diritti della sovranità unicamente con criteri speculativi, senza alcun riguardo all'individualità dei popoli ed alla loro storia.

Ad una medesima meta, come nel diritto pubblico, miravasi anche negli altri rami della legislazione, nei quali pure volevansi sostituire al diritto storico codici desunti dal razionale.

Ma lo stesso trasmodare delle teoriche e della loro applicazione suscitò una nuova opposizione; la quale si appalesò dapprima nel tentato ritorno del diritto pubblico alle massime del medio evo[16], e nello stringere più fortemente le redini del potere, che fecero i principi non appena valsero a signoreggiare la rivoluzione e le sue conseguenze; da ultimo poi col riconoscere il valore della storia e della sua influenza nel diritto pubblico e nel privato, e col ristabilire quegli ordini di limitata monarchia, i cui germi erano stati soffocati in sul nascere dal feudalismo, e quindi nuovamente dall'opera dei re per distruggerlo.

§ 71. *Il potere regio.*

In fatto il potere dei re in questo periodo era divenuto potere assoluto. Il concentrarsi di tanta autorità nel principe e ne' vari stati d'Italia e presso le altre nazioni d'Europa, vuol ripetersi dagli avvenimenti di Francia e dal diritto che per essi si era colà stabilito; il quale risultamento, come tornava accetto ai dominanti, e pareva crescere la potenza della nazione dandole maggior unità di volere e maggiore rapidità di movimenti, venne in breve accolto eziandio dagli altri stati. È bensì vero che presso di noi, nel regno siculo, era stato costituito fortemente il governo ancora sotto ai Normanni ed agli Svevi (§ 55); ma quell'ordinamento era stato scomposto sotto le dominazioni posteriori pei fatti che accompagnarono e seguitarono lo

(16) Colle opere di Haller, Demaistre, Stahl ecc.

spegnersi della dinastia degli Svevi, e spianarono la via anche colà al trionfo del feudalismo. Negli altri stati poi tenevano depressa l'autorità regia, oltre la poco minore potestà dei baroni, i diritti delle città; onde la ricomposizione del potere governativo non accadde qua e là se non se sull'esempio di Francia.

Quivi il movimento ascendente del potere reale aveva incominciato bensì più tardi e patito qualche ritardo per le lotte interne e le guerre cogli Inglesi, ma non si arrestò più. Esso seppe elevarsi a poco a poco dalla condizione di parità coi baroni, in cui trovavasi nei primi tempi della dinastia capetingica, per modo da far rispettare da prima ai signori feudali la propria giurisdizione, quindi anche assorbire nella sua ogni altra giustizia, e finalmente imporre ai grandi feudatari la propria volontà e le proprie leggi. Al qual termine riuscì col sostenere anche in faccia ai più potenti l'autorità del suo giudizio [1]; coll'istrumento dei regi impiegati, continuamente intenti non pure a mantenere, quanto anche ad allargare le regie prerogative; col trarre a sè e ai suoi tribunali a poco a poco quasi tutte le cause di cui conoscevano un tempo i tribunali signorili ed ecclesiastici, e far presente [1a] da per tutto la sua suprema autorità giudiziaria per mezzo delle generali assise, cui venne dato nome di gran giorni, e soprattutto colla creazione dei parlamenti a Parigi e poi anche nelle province; finalmente coll'entrare in rapporti diretti col terzo stato, chiamandolo a parte delle assemblee nazionali, in cui fino allora non erano concorsi che i feudatari ed il clero. Con questi mezzi, sull'appoggio delle teorie del diritto romano, si potè elevare il concetto astratto della potestà reale al disopra della concreta persona del re, e fornire la regia autorità dei diritti maestatici: diritti essenziali, discendenti dal concetto medesimo della sovranità, e che però dovevano necessariamente spettarle in tutto quanto lo stato, coi quali essa si svincolava dalle pretese dei baroni, e riduceva nel principe tutta la somma dell'autorità [2]. Miravano a quest'intento le massime, che ogni potere giu-

(1) Come accadde nel 1206 nel celebre giudizio di Filippo Augusto contro Giovanni Senza Terra. — Sull'incremento del potere monarchico sui grandi vassalli vedi I. D. Meyer, *Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires des principaux pays de l'Europe*, II. p. 345, ss.

(1*a*) Cfr. Esmein, *Histoire de la procédure criminelle en France*, p. 21 ss.

(2) Come l'idea dello stato cominci a levarsi al disopra della persona del re, si vede nel *Livre au roy* 1. 29, dove è detto che il re non può chiamare fuor del regno il suo vassallo ligio per proprio vantaggio, ma bensì pel bene del regno.

diziario emana dal re[3]; che il diritto di amministrar la giustizia non è inerente al conseguimento d'un feudo[4]; che concedendosi ad un barone la giurisdizione, gli se ne concedeva soltanto l'esercizio, ma non gli si trasmetteva diritto, e quindi poteva venirne privato per disposizione del re[5]; che al re spetta il diretto dominio su tutto il regno[6], che il re è l'autor della legge, che la sua autorità non dipende che da Dio solo[7], e che egli non ha alcun socio nella medesima[8].

Le quali massime, dopo aver servito ottimamente agli interessi nazionali contro la feudalità e i privilegi, vennero di leggieri abusate in danno del popolo. Chè il re, conseguito tanto di potestà e di forza, da rendere impossibile ogni pretesa di partecipazione o di resistenza in altri, ruppe la sua alleanza col popolo e con quegli ordini che lo avevano aiutato a montare sì alto, e a poco a poco non conobbe altro interesse che il proprio ed altra legge che il suo volere[9], sciolto come si riteneva sui testi del diritto romano da ogni altra[10]. Restava ancora un'ultima autorità capace di sostenere dinanzi ai re le ragioni dell'eterno vero. Quest'era l'autorità pontificia; ma avendo la Riforma riu-

---

(3) Loysel, *Institutes coutum.* 4.

(4) Fief et justice n'ont rien de commun. Ib. 271.

(5) Così leggesi in un decr. del 1745. Sic. Sanct. V. 459.

(6) Le roi est le souverain fieffeux du royaume.

(7) Loysel 20. — Carlo le Bret scriveva: La première marque de la souveraineté c'est de ne dépendre que de Dieu seul. — Il n'appartient qu'au roi de faire des lois, de les changer, de les interpréter. Bardoux cit. 174. — Già gli Stabilimenti di S. Luigi contengono la massima (I. 78, II. 13, 19): Le roi ne tien de nullui, fors de Dieu et de lui; et il garde droit à sei et à autrui. L'antico adagio inglese era: ex Deo rex, ex rege lex. Laferrière VI. 143. — Come i giureconsulti si facessero campioni dell'onnipotenza dei principi, v. in Catalanus, *Tractatus amnistiae* etc. c. 22 n. 43 ss.

(8) Le roi n'a point de compagnon en sa majesté royale. Loysel 2. V. su tutto questo Stein, *Franz. Staats-und R. Gesch.* III. 367 ss. e Bardoux, *Les legistes, leur influence sur la société française.* Paris 1877.

(9) Questa (car tel est notre plaisir) era la sola motivazione dei decreti e delle leggi. — Loysel 19: Qui veut le roi, si veut la loi. — Originariamente la formola era: quia tale est nostrum placitum, e volea dire la decisione dell'assemblea dello stato. Ducange ad v. placitum.

(10) 1517. Lagnavasi Carlo III cogli Stati di Vaud, que ceux du dit pays disent notre très-rédouté seigneur et ses biens du dit pays être sujets à la coutume, tellement que quant on demande ses censes etc., et l'on fait gager ceux qui ne veulent payer, ils viennent vers le bailli — et les châtelains, qui — veulent qu'on le fasse — plaider à la forme et par les dilations de coutume; — laquelle chose semble être bien étrange, là où le prince doit avoir quelque prééminence sur ses sujets, et n'est pas à croire que les libertés et franchises le rendent sujet à la coutume. Bollati, *Comit.*, I. p. 729.

nito nelle mani dei principi anche la potestà ecclesiastica, nel mentre cresceva d'assai il loro potere nei paesi protestanti, metteva eziandio nei reggitori dei cattolici desiderio d'avvicinarsi, per quant'era possibile, a quel sistema. Ciò condusse dopo vari fatti isolati a pronunciarlo in una maniera formale nel 1682 nella famosa dichiarazione delle libertà gallicane.

L'influenza di questi fatti e di queste teorie si fece naturalmente sentire anche in Italia. Anche qui v'erano province che nelle materie religiose seguitavano le massime della chiesa gallicana[11], o in cui si volevano almeno sottoposti all'exequatur le bolle e gli altri provvedimenti venienti da Roma[12]; nelle civili poi non era meno incontestata e assoluta l'autorità del principe che al di là delle Alpi[13]. Nè mancavano le adulazioni dei legulei, i quali piallavano l'onnipotenza del principe, sostenendo ch'egli poteva fare tutto ciò che credesse sia conforme, sia contro il diritto[14]; e derivando unicamente dal beneplacito o favore di lui i più sacri diritti dei privati[15], difendevano che

---

(11) Duboin V. 517, 518, 690; e perciò al senato di Savoia spettavano le appellazioni tanquam ab abusu. Ib. III. 339; V. 198, 653, 667 e 690. Anche nel celebre sinodo di Pistoia (1786) si proclamarono i quattro articoli del 1782. Zobi II. 407.

(12) Una Pramm. 1493 di Ferdinando il cattolico vieta di presentare per qualunque effetto bolle pontificie, se prima non abbiano ottenuto il regio exequatur, por los grans abusos que a causa dels notaris se seguexen. *M. h. p., Cod. dipl. Sard.* II. p. 413. — Uguale massima negli altri paesi spagnuoli, ib. 286, e Ranke I. 333. — A Napoli era il cappellano maggiore che doveva giudicare se gli atti pontificî si riferivano unicamente a materie spirituali od anche a temporali. — L'exequatur e il registro all'ufficio della revisione per ogni bolla proveniente da Roma erano stati introdotti e confermati a Venezia da leggi 1517, 1612, 1768. Romanin VIII. 101. — In Piemonte venne decretato il medesimo nel 1719. Duboin I. 589. V. pure il concordato di Carlo Emanuele III in Carutti cit.

(13) Anche in Piemonte: Carlo I (1489) e la duchessa Bianca reggente per Carlo Giovanni Amedeo (1495) davano leggi « de nostrae plenitudine potestatis, etiam quia sic nobis fieri placuit et placet ». — 1570. Eman. Filiberto rimette la tratta foranea « di nostra piena possanza, et autorità imperiale et assoluta ». L'editto 1615, con cui Carlo Emanuele I metteva l'imposta personale del cotizzo, finisce colle parole: perchè così vogliamo. Altre leggi del medesimo principe e dei suoi successori non adducono altri motivi. Così 1619: che tale è nostra mente; 1623: che così ci piace; 1669: car tel est notre plaisir. Muratori, *Script.* XXIII. 759; Duboin VI. 110, XXIII. 946, 959, 965, XXIV. 1689.

(14) A Napoli il reggente Galeota sosteneva, che il sovrano poteva tutto che volesse al disopra del diritto contro al diritto e fuori del diritto. Bianchini, *Finanze*, 260.

(15) Disp. nap. 20 nov. 1750. È irrefragabile che la facoltà che hanno i privati di poter testare è un puro grazioso dono della civile sovrana potestà. Gatta, *Dispac.* III. p. 134.

gli era lecito sospendere le leggi o derogarvi, ogni qualvolta parevagli, nei casi speciali. Per la qual cosa il principe s'ingeriva in tutto, tutto voleva sapere, regolava le materie più minute, s'inframmetteva persino negli affari privati [16], non rispettando neppure il santuario della giustizia, ma sospendendone con regi viglietti il corso, creando tribunali speciali ed avocando le cause dai legittimi fori, dando efficacia ad atti invalidi od annullando i validi [17], interdicendo a taluno per rescritto l'amministrazione de' propri beni, dando o togliendo arbitrariamente la testamentificazione, ordinando ai giudici come dovessero pronunciare, e non peritandosi di punire i magistrati che con nobile resistenza avessero sentenziato diversamente dal volere del re [18]. I popoli generalmente vedevano volentieri questa ingerenza del principe, la quale d'ordinario raddrizzava torti, sosteneva l'equità e impediva le prepotenze dei grandi [19]; ma di qua trasse origine l'onnipotenza della polizia, che invadeva spiando lo stesso tetto domestico, violava il segreto delle lettere, e senza processo incarcerava e confinava i cittadini [20].

(16) V. le disposizioni date 1793 da Vitt. Am. IV per indurre tal Fr. Cavalli di Novara a celebrare il matrimonio colla figlia di Gaspare Marchesi, o per mettere d'accordo le parti circa i compensi in Duboin VI. 51. — Pietro Leopoldo, per provvedere agli abusi dei magistrati e alle lagnanze de' popoli, accorda udienza a tutti un giorno per settimana, e vuole che i direttori con i segretari, ogni mese, in una sessione adunata avanti di lui, gli diano conto di tutti gli affari pendenti presso i tribunali e ministri, dell'esecuzione degli ordini regi, de' reclami ecc. Cantini XXX. 76. V. pure *Arch. st. lomb.* I. 431.

(17) Sic. Sanct. III p. 339 ss. e 373. — 1740. C. Eman. III annulla la disposizione d'un testatore, che avea lasciato all'esecutore testamentario, senza resa di conto, l'amministrazione ed erogazione dell'usufrutto della propria sostanza legata all'ospitale di Biella. Duboin VI. 151. — Un decreto 1752 di Carlo di Borbone vieta ai vicerè di Sicilia « ingerirse en las materias de justicia ni acordar delegationes, por dever todo correr por el conducto del tribunal competente ». Sic. Sanct. VI. 100.

(18) Carutti, *Storia del regno di Vitt. Amedeo II.* p. 378, 395; *Storia del regno di Carlo Emanuele III*, vol. II. 172; Rosario Gregorio, *Consideraz.* § 207; Forti, *Istituzioni civ.* I. 431; Sclopis III. 215, e Pr. nap. 21 de prohib. locis piis bonor. adquisit. — A Napoli, Carlo di Borbone avea messo sotto amministrazione i beni di molte famiglie della nobiltà, che andavano in rovina per le soverchie spese. Pragm. neap. de baronibus et eorum officio 26. — 1598. Il senato di Savoia rappresenta a Carlo Eman. I: Qu'il plaise a V. A. de déclarer, que par ci-après le Senat ne sera tenu d'avoir égard aux procès — venans de la chancellerie de V. A. par patente ou bien lettre à cachet, si non en tant qu'elles seront fondées et conformes à la disposition du droit, et que ce soit par réitéré commandement. Il duca l'accorda. Duboin III. 327.

(19) Forti e Sclopis cit.

(20) Zobi II. 198 ss. 380; Carutti, *V. Am.* II. p. 394; Brougham I. 375 e 571.

Restavano da principio è vero ancora le assemblee nazionali e provinciali dei tre stati, che vedemmo nel precedente periodo, ma queste a poco a poco in vari paesi italiani e stranieri non vennero più convocate, perchè colle loro velleità e colle domande e riserve che facevano all'occasione di votare il sussidio, opponevano ancor troppo forte ostacolo alle assolute voglie del principe. Infatti Emanuel Filiberto cessò di radunare gli stati del Piemonte e della Savoia, i quali s'erano mantenuti in vita anche sotto la dominazione straniera[21], perchè contrariavano le sue idee di riforma principalmente circa le imposte[22]; e andarono in disuso i parlamenti di Napoli e di Sardegna, che non furono più convocati, quello dopo il 1642, questo dopo il 1699[23]. Avveniva il medesimo in vari stati di Germania, in Russia e Portogallo; e ognun sa come l'ultima raunata degli stati generali di Francia prima della rivoluzione sia stata nel 1614.

Ed anche fino a che quelle assemblee continuarono a convocarsi, come pure là dove perdurarono costantemente, eran ridotte ad una vana apparenza, o peggio ancora fatte strumento all'assolutismo del re. Lo prova il parlamento britannico sotto ai Tudor ed ai primi Stuardi, che cangia tante volte di religione a capriccio del principe, scioglie il matrimonio di Enrico VIII, e ne dichiara illegittimi i giusti figli e legittimi i bastardi.

Il parlamento siculo e le cortes di Sardegna, più che concedere, non facevano che distribuire tra i sudditi le imposte che esigeva il governo, e domandare in grazia quello che un tempo avevan diritto di stabilire: non usando nemmeno di questa facoltà per tutelare il bene e l'onore della nazione, ma a scopo di basso interesse, a sfogo di ambizioni, gelosie e gare municipali, o per sostenere i diritti dei feudatari a danno del popolo[24]. Alle domande del parlamento si ag-

---

(21) Sclopis, *Stati generali* 353, 356 ss.; Bollati 947, 958 ss. V. anche § seg. n. 13.

(22) Come scriveva l'ambasciator veneto Giov. Correr aver udito dal duca medesimo « perchè sempre vogliono avere più dal principe di che gli diano ». Sclopis, *Considerazioni* p. 170. — Gli stati del Genevese e della Savoia si trovano ancora radunati nel 1560; quelli di Nizza nel 1565 e 1614; i Comuni del marchesato di Saluzzo nel 1699 e gli Stati d'Aosta fino al 1766. Ib. p. 171.

(23) Tola, *Cod. dipl. sardo* II p. 243 e 439.

(24) Dapprima il re « pregava il Regno di soccorrerlo di conveniente donativo »; più tardi « esortava solamente a rinnovare il solito servizio e donativi »; oppure « me manda diga a VV. SS. la particular extimaçion, que hara, de que este fidelissimo Reyno le sirva con dos millones ». Mongitore I. 109, 400, II. 5, 161 ecc. V. anche ib. 350, 365 ecc. V. inoltre Gregorio § 223; Tola cit. e

giungevano quelle di singoli corpi o comunità e persin di privati[25]. Ciò non ostante, il parlamento di Sicilia nella sua forma antica rimase in vita fino al 1812, quando votò la nuova costituzione dell'isola, e si divise in due camere all'uso inglese. Anche i parlamenti provinciali dello stato pontificio non servivano che a provvedere agli speciali interessi e bisogni della provincia ed a ripartire tra i contribuenti il sussidio. Per questo si radunavano regolarmente ogni terzo anno, perchè anche il sussidio si rinnovava di tre anni in tre anni; e durarono così fino al principio di questo secolo[26].

A Firenze il consiglio vitalizio dei dugento, che doveva radunarsi una volta il mese, e il senato pur vitalizio dei quarantotto, che all'uso antico era sortito dal primo, istituiti quando lo stato venne alle mani d'Alessandro de' Medici, si andarono riducendo ad attribuzioni da nulla col consolidarsi della dominazione medicea, la quale non era meno assoluta di quella delle altre monarchie, sebbene per la costituzione del 1532 il granduca dividesse la sua autorità coi quattro consiglieri del magistrato supremo, ch'erano presi dal senato e si mutavano di tre in tre mesi[27].

---

p. 224, 312 ss.; Dexart, *Cap. sard.* II. 5. — 1560. Si domanda ed ottiene che i Sardi siano tenuti per Spagnuoli; che gli stranieri non possano essere naturalizzati nemmeno col consenso dei 3 bracci. Ib. II. 5. 2 e 5. — Nel 1615 si tentò di far vietare il commercio agli stranieri, ma il re si oppose. Ib. p. 479. — Ib. II. 6. 2 e 4, si domanda ed ottiene che i sudditi dei signori per essere sottratti alla giurisdizione dei medesimi, debbano non solo farsi cittadini d'una città, ma ancora abitarvi colla famiglia tutto il primo anno, e poi otto mesi l'anno. V. anche III. 5. 5. ecc. Quali arti poi usassero i vicerè per assicurarsi la concessione del donativo v. in Ranke I. 309.

(25) Nel parlamento sardo del 1688 vi sono a parte le domande di tutti e tre gli stamenti: quella dello stamento ecclesiastico, quelle degli stamenti ecclesiastico e militare uniti insieme; quelle degli stamenti militare e reale insieme; e finalmente quelle delle singole città, e de' capitoli. *Cod. dipl. Sard.* II. p. 345 ss. — Le domande dei Comuni e delle contrade si facevano dai loro procuratori. Ib. p. 367. Queste domande si presentavano da tutti i Comuni o corpi anche delle terre feudali, non solo da quelli che avevan posto nei parlamenti. V. ib. 339 e 369. Esempi di domande di privati sono quelle di Gius. Viridis e di D. Franc. Ruxoto, il qual ultimo domanda il grado di cavaliere. Ib. 372 a. 1688.

(26) Ranke II. 414; Ugolini, *Storia dei duchi d'Urbino* I. 6 ss.; Moroni, *Dizionario d'erudiz. eccles.* XXXIX. 257.

(27) Zobi IV. doc. 10; Cantini I. 5 ss.; Forti, *Istituz. civ.* I. 423. Nel magistrato supremo, che come gli altri consigli era preseduto dal Duca, e in cui questi solo avea diritto di proposta, deliberavasi a maggioranza di voti. I quattro membri di esso erano eletti dai dodici accoppiatori, mentre la sostituzione dei Dugento e dei Quarantotto si faceva dal Duca. Quando nel 1713 Cosimo,

Tuttavolta, cessando di convocare i parlamenti all'uso antico, si ebbe cura di sostituir loro un altro simulacro di nazionale rappresentanza, nella votazione delle imposte straordinarie in cui sarebbe stato necessario il lor voto. In Sardegna si radunarono di tre anni in tre anni a partire dal 1708, ad uno ad uno, i tre stamenti. Era una rappresentanza meno solenne, senza le formalità dell'apertura e della chiusa, la quale non poteva occuparsi che del donativo chiesto dal governo[28]. Nel Napoletano vennero surrogati al parlamento i seggi di Napoli, vale a dire la raunata dei nobili della città, secondo i diversi consorzi in cui erano distribuiti, insieme coll'eletto del popolo rappresentante della borghesia; i quali erano sì docili e pronti a secondare i desiderî del governo, che Campanella suggeriva al re di Spagna di introdurre un cotal comodo mezzo di governo anche negli altri suoi stati[29]. In Piemonte e Savoia si usò trattare coi feudatari e coi deputati delle singole comunità[30]: vale a dire, o cogli stessi consigli comunali, come facevasi nelle città maggiori[31], o radunando sotto la presidenza di un ufficiale regio i rappresentanti delle diverse divisioni territoriali[32], o raccogliendo insieme i mandatari dei comuni di tutto

---

sentendo avvicinarsi l'estinzione della propria dinastia, fece mutare dal Senato l'ordine della successione, ed asserire che esso aveva il diritto d'eleggere il nuovo principe, l'imperatore Carlo VI dichiarò nulli tutti questi atti. Leo V. 735.

(28) Carutti, *Vitt. Amedeo II.* p. 366.

(29) Ranke IV. 328; Campanella, *Monarchia hispanica* c. 14. Confr. Pramm. 41 de vectigalibus. Sui seggi v. § 95 n. 53. — Nel 1647, dopo la rivoluzione di Masaniello, fu reintegrato il fedelissimo popolo di Napoli nel privilegio di Carlo V, che l'eletto del popolo si facci ogni 6 mesi dai capi delle Ottine, e non piacendo al popolo detto eletto, ne possano fare un altro. — It. che l'eletto abbia tanti voti, quanti ne ha tutta la nobiltà, conforme li teneva avanti che re Federico ne lo privasse; e se occorrerà multiplicare le piazze dei nobili, si accrescano altrettante voci al popolo. Lunig II. 1369.

(30) 1572. Eman. Filiberto invita le comunità di Piemonte a mandare due membri del loro consiglio, ed i feudatari dello stesso paese un deputato del loro consortile, per trattare con essi degli occorrenti per la conservazione e tranquillità dello stato. Duboin XXII p. 1715. Le proposte fatte a questi vennero comunicate anche alla nobiltà d'Asti. Ib. 1717. — Così si faceva alcune volte anche a Saluzzo ancora sotto i marchesi. Bollati, *Congreg.* I. 319 ss.

(31) Duboin XXII. 1134 ss. riporta quelli di Lanzo, di Boves, di Riva, di Torino e di gran parte degli altri comuni.

(32) In Asti, sotto il vicario ducale, i rappresentanti delle varie terre dell'Astigiano: qui representantes totum capitaneatum astensem, cum sint plusquam due partes sindicorum et agentium terrarum, costituirono deputati a concedere il tasso. Ugualmente, lo stesso anno, sotto al castellano, gli uomini di Lanzo e della sua valle (1561), i rappresentanti de' Comuni del capitaneato di Santià, quelli di Susa e delle terre della sua valle. Duboin XXII. 1032, 1057, 1058 ecc.

lo stato. I comuni immediati eleggevano all'uopo liberamente i propri mandatari; e quantunque talora avvenisse così anche nelle terre feudali, in queste più comunemente la rappresentanza veniva assunta dal feudatario medesimo, il quale per altro aveva cura di provvedersi delle procure dei propri soggetti [33]. Queste radunanze si costumarono principalmente per mettere la nuova imposta del tasso, ma vi si ebbe ricorso anche in altre pubbliche necessità: l'ultimo esempio ne trovo nel 1623, quando Carlo Emanuele II convocò a Torino due deputati d'ogni Comune per cercar rimedio al disordine delle finanze [34].

Persino le innocenti franchigie del piccolo ducato d'Aosta tornarono insopportabili ai sovrani sabaudi, e nel corso del secolo XVIII le ridussero ad una vana ombra. Gli stati del ducato, radunatisi ogni sesto anno fino al 1766, dopo d'allora non si raccolsero più. E il con-

---

— 1560. Nella credenza generale di Lanzo e sua valle, dopo l'esposizione del rappresentante del Duca, havendo li sopranominati ogni cossa di sopra proposta inteso, si sono tutti ritirati insieme, et incontinenti ritornati hanno tutti, di uno animo et de una concordia, fatto far per il prefato speciale messer Giovanni Battista Carocio al detto signor Bernardo Castagna la seguente risposta per simili parole: Se siamo contentati et si contentiamo che Sua Altezza possi crescere il detto sale, come meglio a Sua Altezza parirà; Et se ne mettemo nelli piedi soi, che faci quello sarà utile di Sua Altezza, et utile nostro con la misura de soi bisogni, e de' nostra poverta faci quello li piace. Et quando il restante del paese non lo avesse accordato, non lo accordiamo; et quanto piacerà a Sua Altezza ordinare sol esso accrescimento observeremo et promettemo observarlo, et per il tempo che per Sua Altezza serà limitato. Duboin XXII. 1036.

(33) 1560. Nel castello di Rivoli, dinanzi agl'incaricati del Duca, i marchesi di Ceva e Vinc. Paolino, Giov. Barberi etc. procuratori del luogo di Ceva e delle terre del marchesato. Ib. 1052. — 1561. I feudatari dell'Astigiana si presentano essi stessi, come mandatari delle terre a loro soggette, ma facendone fede per autentiche procure. Ib. 1061. — 1623. Carlo Emanuele I ordina a tutti i Comuni d'eleggere due deputati da mandar subito a Torino, con autorità di trattare del modo di provvedere ai bisogni dello Stato. Ib. 1149. — 1560. Il rappresentante ducale a nome del duca, anzi lo stromento dice: il serenissimo signor duca ha promesso di attendere ed osservare l'abolizione del peso del sale, sotto l'obligazione de soi beni et refezione dei danni, e per maggiore cautione ha giurato nelle mani di me notaro. Duboin XXII. 1048.

(34) Egli scrive il 7 dic. ai Comuni: Desideriamo dunque che faciate elettione di due deputati fra di voi per arrivar subito sin quà, con autorità di trattare del modo, che questo si potrà metter ad effetto, assicurandovi che quello si potrà concertare con manco gravezza et incomodità pubblica, quello riuscirà anco a noi di doppio contento, poichè non habbiamo in ciò altro fine che di poter dar tempo a questo Stato di respirare et riempirsi di comodità, in riconoscimento dell'obbligatione che gli habbiamo delli sforzi fatti per noi nelle occasioni passate, et della gratitudine che gliene conserviamo, et conservaremo perpetua. E Dio di mal vi guardi. Duboin XX. 87 e XXII. 1149.

siglio de' commessi, che ne teneva il luogo durante le vacanze, venne ristretto a numero sempre minore[35], toltane a poco a poco l'elezione all'adunanza degli stati e riservatala alla corona; si sottoposero le sue sentenze ai magistrati supremi, lo si spogliò poscia di ogni giurisdizione fuori delle materie di sanità, e finalmente lo si ridusse a pura giunta consultiva, che in luogo di sedere costantemente adunavasi solo due volte l'anno: ciò che fu decretato da Vittorio Amedeo III col regolamento del 1773[36]. Alla stessa maniera andarono lentamente dileguandosi i privilegi del marchesato di Saluzzo[37], e scomparvero le sue congregazioni dei comuni, che per più secoli non avevano fatto altro che sterili rimostranze ad ogni nuova imposta ordinata dal principe e ad ogni lesione delle prerogative del paese, cedendo poi tosto dinanzi al reiterato comando del sovrano[38].

Ma, mentre i più de' principi avversavano le libere istituzioni e l'intervento de' sudditi nel governo, non mancavano però di quelli che mettevano la nazione a parte de' propri poteri. Fece così Francesco Maria II duca d'Urbino, il quale nel 1606, affine di apparecchiare un ben ordinato governo nella minorennità del proprio figliuolo, istituì una consulta di otto individui scelti dalle diverse parti dello stato, nelle cui mani ripose la somma delle pubbliche cose. E non solamente mantenne in vita il parlamento della provincia di Montefeltro, ma l'anno dopo l'istituzione della consulta, ristabilì anche quello della provincia di Massa Trabaria, ch'era andato in disuso[39]. Anche P. Leopoldo aveva in mente di mettere in cima allo stato un'assemblea di rappresentanti le varie provincie, i quali dovessero votare le leggi e stabilire d'anno in anno le imposte[40].

---

(35) Nel 1758 da 25 a 12; nel 1773 a 6 soli. Duboin III. 1338, 1350.

(36) Ib. 1298 n. e XXII. 1966, 1973 n. V. anche Carutti, *C. Emanuele III* vol. I. 162 e II. 278 ss.

(37) Come il diritto di presentare liberamente al principe la terna pel nuovo prefetto, e d'eleggere altri pubblici ufficiali, di rivedere i propri conti, di mettere imposte e simili. V. Bollati, *Congregaz. dei comuni di Saluzzo*, III. 109, 171, 191, 259, 284, 323, 327 e 368. Conf. ib. 308, 342. Nel 1606 la nobiltà aveva tentato d'ottener parte, insieme coi comuni, nella elezione del prefetto; ma questi resistettero. Ib. 49. Conf. § 57. Il prefetto nell'assumere l'ufficio doveva giurare le franchigie del paese. Ib. 149 ss.

(38) Ibid. 12, 31, 75, 89, 97, 128, 143, 188 ecc. ecc. Nel 1605 era stata ordinata la stampa di tutte le franchigie e i privilegi del marchesato. Ib. 24.

(39) Ugolini, *Storia* cit. II. 425 ss.

(40) V. Zobi II. 176 e Enrico Poggi, *Leggi sull'agricol.* II. 347. La cosa è stata asserita e contradetta, ma oggigiorno l'asserzione trova una riprova, che

L'ultimo freno che restava per anco all'assolutismo era il diritto di rimostranza che avevano i senati dell'alta Italia. Questo ci venne di Francia. Colà, andate in disuso le assemblee di primavera dell'epoca carolingica, s'erano mantenute in vita quelle dei grandi, che Carlo Magno era stato solito radunare d'autunno. Esse servivano ad un tempo a discutere affari di stato e a decidere cause, principalmente dacchè, per lo sviluppo dell'ordinamento feudale, le cause de' baroni dovevano venir giudicate dai loro pari sotto la presidenza del re. Col crescere del regio potere e con l'istituzione de' baliaggi crebbe altresì l'autorità giudiziaria di queste assemblee, chiamate a decidere anche le liti che venian mosse contro i governatori o balii regi. Fu d'uopo quindi renderle stabili ed ordinarie e però comporle di regi impiegati[41]. Al corpo che venne per questa maniera costituito rimasero, come la suprema podestà giudiziaria nello stato, così il nome di parlamento che originariamente erasi dato alla temporaria assemblea, alla stessa guisa che ad ogni radunanza in cui si discuteva delle pubbliche bisogne[42]. Ad esso, come a tribunale in cui s'incentrava la giurisdizione di tutto quanto lo stato, venivano mandate le leggi od ordinanze regie, perchè le annotasse nei suoi registri [onde l'atto si disse appunto registrazione (*intérination*)], e ne curasse la diffusione tra i giudici inferiori e la esecuzione; il che in mancanza di mezzi migliori teneva vece di pubblicazione. Se non che, per la grande autorità di che il parlamento godeva, per l'aiuto che dava al poter regio, e principalmente perchè memore come un tempo le leggi venivano discusse nell'assemblea da cui esso era uscito, si arrogò la facoltà di esaminare le regie ordinanze prima di registrarle, e quindi quella di rimostrare al re ogni qual volta non le trovasse conformi ai principî della giustizia ed atte a promuovere il pubblico bene. Il re soleva

---

la mette fuor d'ogni dubbio, nelle lettere di Leopoldo medesimo, segnatamente in quella che scriveva il 25 gen. 1791 alla sorella Maria Cristina, in cui diceva: Io credo che al sovrano spetta il potere esecutivo, il legislativo al popolo ed ai suoi rappresentanti; — credo che il sovrano non ha il diritto di imporre arbitrariamente tasse, gabelle o imposizioni; che il solo popolo ha questo diritto, dopo che il sovrano gli ha esposto i bisogni dello Stato, e che il popolo per mezzo de' suoi rappresentanti ne ha riconosciuta la legittimità, e che le imposte non possono accordarsi se non come sussidî e per un anno. *Arch. stor. ital.*, 1876 II. 435.

(41) Ciò si operò principalmente colle ordinanze dal 1318 al 1320.

(42) V. Ducange, *Parlamentum* e § 48 n. 102-6. — Loysel 3: Les lois doivent être librement verifiées en parlament.

dare ascolto a queste osservazioni, ma crescendo appunto per questo vie maggiormente l'uso della rimostranza da parte del parlamento, e minacciando di elevarsi a diritto il rifiuto della registrazione, i re alla lor volta, ricorsero al mezzo d'obbligarvi il parlamento con uno speciale comando[43]; e, quando resistesse anche a questo, oppure vi fosse timore che il medesimo non bastasse, indicendo una solenne tornata, nella quale essi comparivano in persona nel seno del parlamento circondati dalla lor corte ed ornati delle regie insegne, e là, seduti sul trono, comandavano che l'ordinanza venisse registrata: solennità che si domandò letto di giustizia e si tenne la prima volta nel 1563[44]. Ma nemmen questo mezzo bastava sempre a vincere la resistenza, e allora rompevasi ad aperta guerra; il parlamento veniva cacciato di Parigi, i suoi membri erano perseguitati con lettere regie *de cachet*, fino a che il governo vedendo il danno che ciò apportava all'amministrazione della giustizia, lo richiamava e ristabiliva[45]. Le medesime prerogative che spettavano al parlamento di Parigi, si ebbero anche quelli delle province, come a poco a poco vi vennero creati[45a].

L'occupazione francese di buona parte dell'Italia superiore al principio del secolo decimosesto procacciò anche ad alcune delle nostre magistrature, quali i senati di Milano, Torino e Ciamberì, la posizione e i diritti de' parlamenti francesi, compresa la facoltà di rifiutare la registrazione dei sovrani decreti: facoltà che conservarono anche dappoi, e che s'estese eziandio ad altri magistrati aventi la qualità

---

(43) In tal caso si indicava nella registrazione che era stata fatta de expresso mandato domini Regis.

(44) Per consiglio del cancelliere l'Hôpital, quando Carlo IX aveva bisogno dei beni della Chiesa per far la guerra agli Ugonotti, ed il Parlamento non voleva concederli prima che giungesse la permissione di Roma.

(45) Nel 1787 il Parlamento di Parigi fu cacciato a Troyes, perchè aveva rifiutato di registrare i nuovi editti sulle imposte. L'ambasciatore Contarini, quello che ebbe tanta parte nella pace di Westfalia ed è onorificamente nominato nel preambolo di essa, scrive (1648) essere pericolosi al sommo all'autorità del re di Francia i parlamenti, i quali le apparecchiano un esito come all'Inghilterra. Chè il Richelieu aveva avuto il torto di vendere, per far danari, posti di consiglieri nei parlamenti, che da 40 in alcuni luoghi erano diventati 200 e 300. Romanin VII. 396.

(45*a*) Secondo il Meyer, Op. cit. II. 350 pare che i Parlamenti di Tolosa e di Rouen siano stati instituiti contemporaneamente a quello di Parigi da Filippo il Bello. Il Parlamento di Parigi aveva però sempre una maggiore importanza di fatto. Esso dicevasi gli Stati generali *au petit pied*, e pretendeva esserne come una rappresentanza. Ib. 389. Cfr. F. Aubert, *Le Parlement de Paris de Phil. le Bel à Charles VII.* Paris 1886.

di supremi, vale a dire che non avevano sopra di sè altro tribunale cui si appellasse dalle loro sentenze[46]. Quelli della monarchia piemontese potevano per regola resistere fino al terzo comando, ma parecchie volte recarono con vantaggio della pubblica cosa l'opposizione molto più in là. E qui pure talora comparve il principe stesso in mezzo al senato ad ordinare la registrazione o ad eseguirvela[47]. Alcuna volta ancora il senato registrava la legge, ma facendovi delle modificazioni, le quali venivano osservate come se fossero emanate dal principe[48]. Ma nel secolo scorso parve insopportabile e lesivo della sovrana autorità anche quel lieve freno: Vittorio Amedeo II volle spogliare i senati della facoltà d'interinare gli atti sovrani, ma sulle rimostranze della magistratura desistette dal suo proposito[49]. Carlo Emanuele III poi eludeva la prerogativa de' supremi magistrati, facendo consultare le leggi e gli editti col presidente del senato di Torino, e spesso eziandio con quello di Ciamberì, con che veniva tolto di mezzo ogni pericolo d'opposizione ai regi ordini[50]. Tuttavia i senati della monarchia piemontese mantennero fino all'ultimo, cioè anche dopo la ristorazione del 1814, l'antico diritto di registrazione e di rimo-

---

(46) P. e. il consolato di Nizza interina (1702) il regolamento 1701 sui consolati e sul commercio, facendovi parecchie notevoli modificazioni, Duboin III. 837. — C. Emanuele I regolando cogli editti 1 e 12 novembre 1583 le prerogative del senato, aveva dichiarato: Venendo il caso che non paresse ragionevole di passare alla interinazione, manderà il Senato l'avviso a Noi colle cause che a ciò lo muovono, perchè gli possiamo provvedere. Ib. 425. — Pel senato di Milano, istituito ormai nel 1499 da Lodovico XII, v. il doc. di Francesco M. Sforza in Frisi, *Mem. di Monza* II. p. 237 ss. e Formentini p. 110 ss.

(47) Cibrario, *Istit.* II. 361; Duboin III. 815 n.; Borelli 1093 e Galli I. 732. La forma con cui si dava l'interinazione era: il senato visto ecc. abbiamo interinato, ammesso ed approvato, e per le presenti interiniamo, ammettiamo ed approviamo — l'ordine di S. A. R. Duboin II. 165; v. anche ib. 157. Più tardi invece dicevasi semplicemente: il senato manda registrarsi ed osservarsi (1730, Duboin II. 267), oppure interina. Ib. 272. Dapprima nelle giussioni si usavano modi imperiosi; più tardi si moderarono, e diceasi: S. A. R. gradisce l'avviso, e nondimeno dichiara esser sua volontà che si passi all'interinazione. Cibrario *Ist.* II. 401. Esempi di queste giussioni s'hanno in Borelli 246 e in Duboin VI. 272. — 1649 C. Emanuele II accorda al consiglio dell'ordine dei ss. Maurizio e Lazzaro eguale diritto d'interinazione dei decreti che riguardavano l'ordine. Borelli 250.

(48) Duboin III. 815. Il senato di Milano, nel registrare 1570 un'esenzione d'imposte data da Filippo II (v. § 76 n. 234), il fa salvo iure tertii. Neri, *Relazione dello stato del censimento* p. 192.

(49) Sclopis, *Stati generali* p. 379; Carutti, *V. Amedeo II* p. 371.

(50) Carutti, *C. Emanuele III*, vol. I p. 163.

stranza[51]. Invece Giuseppe II abolì il senato di Milano colle sue prerogative, alla stessa maniera con cui aveva tolto di mezzo, con passeggero tentativo, i parlamenti di Francia Luigi XV[52]. A Napoli poi non esistette mai simile istituzione; quivi le leggi e gli ordini regi si pubblicavano dal presidente del sacro real consiglio, come viceprotonotaro del regno, e dal segretario della camera di s. Chiara, come segretario del re[53].

Concentrato, per quel che si è detto, nelle mani del re tutto il potere nell'interno dello stato, tanto più doveva accadere ciò verso l'estero, cioè nella politica, la quale esige necessariamente il segreto. Perciò le relazioni internazionali erano dappertutto in balìa del principe; e come i grandi avvenimenti delle nazioni si preparavano ormai e svolgevano col mezzo della diplomazia, così ne rimasero esclusi il popolo e i suoi veri interessi, mentre la politica di gabinetto non aveva altro in mira che l'utilità del principe e della dinastia, e anzitutto il continuo aumento di territorio e di potenza. Ciò metteva a pericolo l'esistenza degli stati minori; laonde, ad assicurarli, s'immaginò il sistema dell'equilibrio, il quale, nato in Italia nel secolo decimoquinto per opera di Lorenzo il magnifico e di Cicco Simonetta[54], diventò generale ed ebbe la sua sanzione ufficiale nelle paci di Vestfalia e di Utrecht. Fallace sistema, che fondando la pubblica pace non sulla morale e sulla giustizia ma sul timore, non valeva a rattenere dal romperla e dal ledere il diritto nessuno che credesse di poterlo osare impunemente, per guisa che l'artificiale congegno era continuamente in pericolo di andarne distrutto.

Pertanto nulla vi avendo di santo, ogni mezzo era lecito per mantenersi o crescere in potenza dentro e fuori: massima che praticata

---

(51) Sclopis, *Legislazione ital.* III. p. 202.

(52) Anche il decreto 8 magg. 1788 che li aboliva dovette venir revocato tantosto; furono tolti invece senza contrasto dalla Costituente (28 febb. 1790). — Sui parlamenti francesi v. Warnkönig e Stein I. 141, 184, 262, III. 394, 451, 462 ss. V. inoltre Brougham, *Filos. polit.* I. 441; Bastard d'Estang, *Les parlements de France:* essai historique sur leurs usages, leur organisation et leur autorité. Paris 1858. — Sul senato di Milano e la sua ingerenza nel governo v. Landi, *Senatus Mediolanensis*, Mediolani 1637; Formentini, *Ducato di Milano;* Verri e gli altri storici milanesi del periodo moderno; Attilio Luigi Crespi, *Del Senato di Milano* (in corso), fasc. I, Milano 1898. Vedi pure Ranke I. 346 ss.

(53) Disp. 15 magg. 1751 in Gatta IX. 251.

(54) Era ministro di Francesco Sforza e di Bona tutrice di Giovan Galeazzo Maria: fu fatto decapitare dal Moro nel 1480.

dai principi e dalle rupubbliche, venne ridotta a sistema da Nicolò Machiavelli. Depravati i costumi, scemata la fede, la idolatria per la risorta coltura classica e per gli esempi dell'antichità aveva ricondotto il mondo nelle idee e nella pratica verso il paganesimo, e collocati gli interessi materiali o la ragione di stato al posto della morale cristiana. A queste teorie, a questi esempi s'inspirò il segretario fiorentino. Sebbene guidato dall'alto intendimento di giungere a liberar l'Italia dagli stranieri, egli non cerca che i mezzi onde un principe può conservare e aumentare lo stato. Per ciò, secondo lui, il principe deve attenersi a quello che è, e non proporsi quello che dovrebbe essere, e però studiarsi piuttosto di farsi temere che amare; non dubitare di romper la fede ogni qual volta gli torni utile; parere pietoso, fedele, umano, religioso, intiero, e però non dir mai parola contraria a queste virtù; ma, quando necessiti, rinnegare umanità, carità, religione. E mostrata l'incarnazione di queste teoriche in Cesare Borgia, lo propone per esempio ad un principe nuovo, non sapendo quali precetti dargli migliori delle azioni di lui[55]. Siffatte teorie trovarono pur troppo seguaci, e la ragion di stato valse a lungo a giustificare ogni scelleratezza[56]; fino a che, riformata la Chiesa per opera del concilio di Trento, e rinforzato il sentimento religioso, anche la politica tornò a poco a poco, prima nella scuola, poi nella pratica, a fondarsi sopra le massime della morale cristiana.

§ 72. *Ordini di Governo.*

Se da uno dei compiti e rami degli antichi consigli del principe si formarono i *Senati*, dall'altro sorse in Francia e tra noi il *Consiglio di stato*, destinato a discutere, sotto la presidenza del sovrano, le

---

(55) *Il Principe*, cap. 3, 5, 7, 8, 15-18; *Discorsi* I. 26, II. 2. 13 ecc. Gioda, *Machiavelli e le sue opere*, Fir. 1874; Villari, *Machiavelli e i suoi tempi* I. 1877; II. 1881; III. 1882; Angelini, *Nic. Machiavelli nel suo Principe*. Milano 1870 (o 71). V. anche *Arch. st. it.* 1883. 106 ss.

(56) 1618. Nella famosa congiura dell'Ossuna, i Dieci scrivevano al capitano di mare di tórre di mezzo prontamente, di quella maniera che per la sua prudenza stimasse più cauta e sicura, Giac. Pierre, Langlad e il loro segretario Rossetti, emissari dell'Ossuna entrati al servizio della Repubblica; ed il 31 giungeva risposta del Venier che erano stati spacciati. Romanin VII. 140. — Frà Paolo Sarpi suggeriva alla veneta repubblica, per tener soggetti i popoli del levante, di ricorrere al veleno per disfarsi degli uomini pericolosi, perchè il veleno è meno odioso del carnefice, ed il principe non può fare miglior atto di giustizia del mantenersi.

leggi, gli altri provvedimenti di generale interesse, ed anche i ricorsi portati al principe dai privati, così in cose d'amministrazione come di giustizia. Vi prendevano parte i capi dei singoli rami d'azienda e coloro che col titolo di consiglieri di stato vi chiamava la confidenza del sovrano; a Napoli aveva voto in esso anche la regina dopo che aveva dato l'erede alla corona[1]. Dicevasi anche *Consiglio privato* o *segreto*[2]: ma in qualche luogo questo si distingueva dal consiglio di stato come la parte dal tutto, in quantochè il segreto era l'ordinario consiglio del principe; quello di stato invece non si adunava che per istraordinarie emergenze, concorrendovi oltre a quelli del segreto altri consulenti[3]. Per altro il principe non era vincolato dalle deliberazioni del suo consiglio, e ve n'ha di quelli che rifuggivano perfino dal valersi dell'opera del consiglio medesimo, preferendo di consultare sulle pubbliche bisogne questo o quello come pareva loro più opportuno[4]. Talora poi il consiglio di stato acquistava una particolare importanza ed autorità, come quello ch'era investito della reggenza nell'assenza od altro impedimento del principe a governare. Dispose a questa maniera in Toscana Francesco di Lorena nel 1739, allorchè si recò a raggiungere l'esercito imperiale che combatteva contro dei Turchi; condizione che continuò a durare anche posteriormente avendo fissato, come ognun sa, quel principe la propria residenza a Vienna, onde a quel corpo fu dato propriamente nome di consiglio di reggenza[5].

A Milano il consiglio di stato esisteva già sotto gli Sforza, e Carlo V lo confermò[6]. A Napoli, con questo nome e come corpo addetto imme-

---

(1) Così almeno quanto alla regina Carolina, cui si asserì a torto resistesse il Tanucci. V. Ulloa, *Bern. Tanucci* p. 133.

(2) Privato a Napoli; segreto in Piemonte (Duboin III. 237) e a Milano, v. n. 6.

(3) Galanti, *Descrizione geografica e politica delle Sicilie* I. 240. Anche il Galli I. 144 e 146 parla dell'uno e dell'altro separatamente. V. pure Ricotti IV. 316. Lo nega per la Francia il Meyer II. 400.

(4) Così facevano C. Emanuele I e Vittorio Amedeo II. Ib. e Carutti p. 164.

(5) Cantini XXIV. 168 e Zobi I. 192. Anche C. Emanuele IV (1797) ordinava che il Consiglio di stato dovesse provvedere sugli affari in caso d'urgenza o d'impedimento del re. Duboin III. 290.

(6) Ordini di Vormazia 1545: In quello che tocca al conseglio segreto, fino a tanto che meglio informati se vederemo che convenga, comandiamo, il governatore userà delle persone che son solite radunarsi con lui per li negozi che in esso consiglio si devono trattare, li quali sono il presidente del senato, grani cancelliere, capitano di giustizia, tesoriere dello stato con un segretario. Secondo la riforma del 1622 poi venne composto del gran cancelliere, del castellano di

diatamente alla persona del sovrano fu istituito nel 1735 da Carlo III di Borbone, mettendolo in luogo dell'antico consiglio collaterale[7]. Nello stato pontificio mancava una particolare istituzione di questa specie, dappoichè il naturale consiglio dei papi nelle cose di stato era il collegio dei cardinali. Ciò non di meno solevano i pontefici, allorquando dovevasi prendere qualche grave provvedimento, consultare i principali magistrati ed altri personaggi autorevoli ed esperti[8]. Nella monarchia piemontese abbiamo trovato i principî del consiglio di stato ancora nel periodo precedente[9]; esso fu poi ripetutamente riordinato da Emanuele Filiberto, Vittorio Amedeo II, Carlo Emanuele III, Carlo Emanuele IV ed altri sovrani. Andato perduto sotto la dominazione francese, non fu ristabilito che da Carlo Alberto[10]. Sulla metà del secolo decimosesto i membri del consiglio erano sortiti tra gli ecclesiastici, i civili e i militari, affinchè fosse rappresentata ognuna delle categorie principali d'affari che vi si dovevano trattare[11]. Si adunava il lunedì, il mercoledì e il venerdì sul levar del sole, e, dopo udita la messa, discuteva per tre ore delle materie che cadevano giusta il turno in quella giornata[12]. Emanuel Filiberto gl'impose di radunarsi anche nel dopopranzo di que' medesimi giorni per le cose di giustizia[13]. Questo medesimo principe, affine d'ottenere più facilmente

Milano, di tre generali, dei tre presidenti del senato e dei magistrati ordinario e straordinario, del commissario generale e di altri quattro individui nominati dal sovrano. Rovelli III. 2. 170 n. Abolito con decr. 15 sett. 1745 il consiglio segreto, gli venne sostituito un consiglio di governo, costituito del gran cancelliere, del presidente del senato e del magistrato, del comandante generale della milizia, coll'aggiunta del commissario generale dello stato e di un avvocato fiscale, secondo le materie che vi si avevano a trattare. Ib. III. 3, 71 e 91.

(7) La parte esecutiva e giudiziaria dell'incombenze del collaterale fu affidata alla nuova camera di s. Chiara. V. Anche Pr. 4 *de off. r. cancellariae sublato;* Bianchini, *Finanze* 389, *Sicilia* II. 4; Capone I. 295.

(8) Nel proemio della Cost. 1 mar. 1612, con cui Paolo V riforma i tribunali di Roma, è detto: Omnes pene almae urbis magistratus, aliosque viros doctrina et usu praestantes, simul convenire, ac rem per eos diu examinari fecimus. *Bull.* XII. 59.

(9) Carlo Emanuele I. 1598, quasi ad accennarne la derivazione, lo dice il conseil d'état résident près notre personne. Duboin VI. 48. Similmente 1679 M. Giov. Battista. Ib. 312.

(10) Ricotti II. 381; Carutti, *Vittorio Amedeo II.* p. 372; Borelli p. 411 ss.; Duboin III. 237, 284, 290; Sclopis III. 272.

(11) C. Emanuele I aveva cresciuto durante la guerra per danaro il numero dei referendari del cons. di stato, ma nel 1619 li ridusse a sei. Borelli 416.

(12) Duboin III. 220.

(13) Ib. 227. — Nel 1749 decretava Carlo Emanuele III, che qualora si domandasse la revisione d'una sentenza proferita da un magistrato supremo, non

l'acquiescenza de' popoli all'abolizione delle assemblee nazionali, aveva introdotto nel consiglio di stato l'elemento rappresentativo, volendo che le singole province somministrassero ad esso due membri; cosa che in breve cessò, sostituendo di volta in volta il sovrano chi meglio sembravagli a coloro che venivano a mancare[14]. Oltre al consiglio di stato poi v'era quello dei memoriali, che sotto la presidenza del gran cancelliere esaminava i ricorsi presentati al principe e ne compilava la relazione; ma Carlo Emanuele III fuse questi due consigli in un solo[15]. Al contrario Vittorio Amedeo I aveva eretto (1639) uno speciale consiglio di stato per la Savoia, istituzione che venne confermata (1680) da M. Giov. Battista: esso stava sotto la presidenza del governatore della provincia e doveva cccuparsi degli affari del paese[16].

Ed ora per discendere dal campo della deliberazione a quello dell'azione, la somma del governo non era più in mano del cancelliere come nel precedente periodo. Questi si era ridotto alla custodia del regio sigillo ed alle funzioni dell'odierno ministro di giustizia; proponeva al principe le persone da eleggere a giudici, e poteva intervenire in tutti i magistrati, assumendone la presidenza[17]. Cessata la sua ingerenza negli altri affari, i segretari che un tempo li disimpegnavano sotto di lui, presero a spedirli in nome proprio, e però s'intitolarono segretari di stato[18]. Già Lodovico il Moro sulla fine del secolo XV ne aveva avuto quattro, per la politica, le cose ecclesiastiche, la giustizia e le finanze[19]. Ma sebbene ognuno de' suddetti segretari

---

venisse se non per gravi fondamenti delegata la causa al Consiglio di stato, dovendo generalmente le cause di revisione essere discusse dallo stesso magistrato che ne proferì la sentenza. Ib. 284. Conf. ib. 425.

(14) Tillier, *Dissertaz. histor. sur le duché d'Aoste*, p. 354, cit. dal Bollati, *Comit.*, I, 1217. Les provinces de Savoye, à la reserve du duché d'Aoste, furent mandées d'envoyer deux députés de chacune, pour former un conseil d'état, sur la réprésentation de l'incommodité et de la dépense de les envoyer si souvent en Piémont pour délibérer sur les affaires.

(15) Duboin III. 281.

(16) Ib. 230, 233. Pel diritto francese v. Warnkönig I. 338, 395, 518 ss.

(17) V. l'Istruzione 1730 di Vittorio Amedeo II, il Regolamento 1741 di Carlo Emanuele III (Duboin III. 248, 255), e le Costituzioni del 1723 ecc. al § 55 n. 20. — A Milano il gran cancelliere (v. n. 6) era stato istituito da Lodovico XII; venne abolito il 22 febbraio 1759. Verri II. 90 e *Arch. stor. lomb.* 1874 p. 49.

(18) L'esempio venne dagli Spagnuoli, e fu imitato dai Francesi a datare dalla pace di Castel Cambresis (1559). De Lucay, *Des origines du pouvoir ministeriel en France, Revue historique du droit* 1866 p. 570.

(19) Verri, *Storia di Milano* II. 78.

avesse il suo proprio dipartimento e desse in esso i provvedimenti in proprio nome, pure a lungo un di loro ebbe funzioni e titolo di primo ministro; per il che, oltre gli affari del proprio dipartimento, doveva rivedere le spedizioni degli altri, riferirne al sovrano e ricevere gli ordini di lui[20]. Anche questo sistema in genere cessò dopo che morto il Mazzarino, Luigi XIV dichiarò di voler governare da sè, e però dovè mettersi in diretta corrispondenza coi singoli segretari di stato[21]. Sull'esempio del gran re fecero il medesimo eziandio i nostri principi. Nel 1717 Vittorio Amedeo II, avuta dal marchese di S. Tomaso la rinuncia alla carica di primo segretario di stato, creò le segreterie di stato degli affari esteri e degl'interni, essendo stata fondata già fin dagli ultimi anni del secolo precedente quella della guerra[22]. Carlo III di Borbone istituì nel 1737[23] a Napoli quattro segretari di stato: di guerra e marina, casa reale ed affari esteri, di grazia e giustizia, dell'azienda (finanza) e del commercio, e finalmente degli affari ecclesiastici, che Ferdinando IV nel 1802 recò a sei[24]. Quattro, dell'interno, degli affari esteri, della finanza e della guerra, ne eresse anche P. Leopoldo nel 1770 dopo la dimissione del conte di Rosemberg[25]. V'era

(20) Nel 1587 Francesco I di Toscana regolò con motuproprio la sua cancelleria. Costituì un segretario in capite, che doveva conoscere tutti i negozi che passavano per mano degli altri segretari (che li mandino a vedere le lettere delle loro provincie, doppochè le haranno lette a S. A.), e aveva in particolare i negozi e le lettere di Roma, dello stato ecclesiastico, di Spagna e Mantova, i mandati e faccende della depositeria, i ruoli della casa e della banca, la elezione dei capitani delle bande, dei governi de' presidî, licenze d'armi, lo studio e collegio della sapienza di Pisa, la elezione degli offici che S. A. voglia negoziare per scrittura, la ruota e le cose di Siena. — Il secondo aveva i negozi di Francia, Genova, Napoli, Malta, Urbino, Lucca, delle galere del porto di Livorno e Ferraio, della religione di S. Stefano, e le materie ecclesiastiche. — Il terzo, i negozi della Corte cesarea e di tutti i principi oltramontani, eccetto Spagna e Francia, di Venezia, Milano e Ferrara e altri principi d'Italia, di Bologna; la elezione dei cancellieri dello stato vecchio, la sanità, abbondanza, legittimazione e privilegi di nuove arti. — Ciascuno aveva il suo particolare registro e il proprio sigillo. Cantini XII. 10.

(21) *Revue* cit. p. 583.

(22) Galli, *Cariche* III. 1-80; Carutti, *Vittorio Amedeo II* p. 372. V. anche il regolamento 1741 in Duboin III. 258 e 268.

(23) Rescritto 30 luglio, Pramm. 2 *de officio eorum qui sunt a sanctioribus regum consiliis*, e Gatta, *Dispacci* VI. 26. — Bianchini, *Finanze* 389, si riferisce alla divisione fatta (1759) da Carlo III prima di partir per la Spagna. V. Gatta VI. 35. Già prima (1734) era stato istituito il soprintendente della reale azienda. Pr. 85 *de off. procurat. Caesaris*.

(24) Decreto 31 lugl. Pramm. 5 ib.

(25) Cantini XXX. 76; conf. ib. XXIV. 170; XXVI. 233 e Zobi II. 34.

inoltre un consiglio di finanza, in cui dovevano venir discussi gli affari risguardanti l'economia dello stato[26]; i quali per questo non ebbero un proprio segretario di stato da Vittorio Amedeo, e cessarono per qualche tempo d'averlo anche a Napoli, quando nel 1782 vi fu istituito il supremo consiglio delle finanze[27]. A Roma la somma del governo, la quale già da molto tempo era passata dalle mani del primicerio in quelle del camerlengo di s. Chiesa, a partire dal secolo decimosesto si venne a poco a poco a trasferire nel segretario di stato, che fu a lungo il cardinal-nipote, e che aveva sotto di sè vari segretari, tra cui erano ripartiti per la trattazione degli affari i diversi paesi esteri e le province dello stato pontificio[28].

E fino a che era durato il governo spagnuolo nelle diverse parti d'Italia, fu supremo magistrato il rappresentante del re, che a Napoli, in Sicilia e in Sardegna, state già regni, prendeva titolo di vicerè; a Milano, quello più modesto di governatore. Nei primi tempi dell'istituzione di codesto governo, il mandato del vicerè non era limitato a decorso di tempo[29], dovendo egli durare in ufficio fino a che non venisse richiamato; ma a datare da Ferdinando il Cattolico i rappresentanti spagnuoli di regola non stavano in carica che tre anni, spirati i quali tuttavia non dovevano rassegnare l'ufficio se non nelle mani del loro successore; il perchè continuavano a condurlo fino alla venuta di costui, ogniqualvolta non fosse stato prescritto nell'atto della nomina a chi dovessero rimettere il governo dopo compiuto

---

(26) Sotto al consiglio, e membro di esso, v'era un generale delle finanze, cui nel 1730 fu aggiunto un primo ufficiale per le gabelle, cangiato nel 1742 in intendente generale delle gabelle. Galli II. 333 ss. Ed oltre all'intendente vi aveva in Piemonte un conservatore generale delle gabelle, come vi ebbe pure un sovrintendente generale, o generalissimo delle finanze, giusta gli ed. 23 lug. 1732 e 26 feb. 1756. Ib. I. 613, III. 127 ss. — Il Regolamento 28 giu. 1730 dice: Il cons. delle finanze, al quale appoggiamo la sovraintendenza generale al governo economico di tutte le aziende dei nostri Stati, sarà composto dal primo presidente della camera dei conti, dal primo segretario di guerra, dal controllore generale, dal generale delle finanze e dal contadore generale: avrà inoltre un segretario ed un usciere. Ib. III. 109. Del resto il consiglio delle finanze si trova fin dal principio del secolo XVII. Ib. 136.

(27) Galanti cit. p. 241 e 274. Ciò non pertanto i ministeri rimasero quattro: degli esteri, guerra e marina; di grazia e giustizia; delle materie ecclesiastiche; della casa reale. Quello delle finanze fu rimesso nel 1803. Conf. Bianchini cit. 461.

(28) V. Moroni, *Dizion.* cit. LXIII. 276 ss.

(29) Gregorio, *Consideraz.* § 173.

il triennio[30]. All'incontro era stabilito per legge chi doveva assumere la direzione della cosa pubblica allorchè il vicerè venisse a morire, ovvero si assentasse dallo stato[31], se il vicerè medesimo non designava la persona ch'ei voleva interinalmente surrogata in luogo suo[32]. La morte del re per sè non toglieva forza al mandato del vicerè, quantunque il successore solesse confermarglielo espressamente[33].

Il potere vicereale, apparentemente illimitato, in realtà era non poco ristretto dalle segrete istruzioni che lo accompagnavano[34], e ta-

(30) De Vico, *Pragmat. sard.* tit. 4, c. 1, N. 39. Conf. Manno, *Storia di Sardegna* III. 15. — Giannone 34, 3 dice, che Filippo II limitò a tre anni l'ufficio del vicerè di Napoli, ma molti vennero confermati per un altro triennio; il Miranda vi rimase 9 anni (1586-1595). Per festeggiare l'ingresso del vicerè si potevano spendere 500 ducati, recati nel 1591 a 1000, e nel 1626 a 3000 sc. Col tempo le feste si cangiarono in un donativo. Sic. Sanct. I. 23-25.

(31) In Sicilia erano il presidente della Gran Corte o Gran Giustiziere, col sacro real Consiglio (Pragm. sic. v. I. pr. 1. *de offic. proregis* a. 1475 e *Sic. Sanct.* VI. 144 ss.); in Sardegna la r. Udienza, col governatore del capo (di Cagliari o Sassari) in cui si trova la r. Udienza (Pragm. sard. I. 45 ripetuto dal Cod. di C. Felice art. 535); a Milano il consiglio segreto (Grida 26 lug. 1610 all'occasione della morte del Fuentes). V. anche Rovelli III. 2. 103 e conf. ib. 44.

(32) Pramm. *de off. proregis* v. III. t. 3. N. 6 e 7. La seconda di queste prammatiche, all'occasione che il march. di Castelrodrigo avea lasciata reggente dopo la sua morte la propria moglie (1677), vieta che per l'avvenire possa più essere scelta all'uopo una donna, come incompatibile col privilegio della monarchia sicula e colla qualità di legato apostolico. — V. pure *Sic. Sanct.* VI. 144 cit. — Invece, sotto la dominazione austriaca, cessando dal governo il governatore, si destinava di volta in volta una giunta. Rovelli III. 3, 30 ss.

(33) Pramm. sic. *de off. proreg.* v. I. tit. 1. n. 1. Conf. Mongitore I. 291.

(34) Gregorio cit. — L'atto 1640 con cui Filippo IV nomina D. Fabricio Doria, duca d'Avellana, in luogotenente generale di Sardegna, al luogo del defunto suo fratello Andrea Doria principe di Melfi, gli dà pieni poteri, come ad un alter ego ex latere nostro dextero sumptum, pel tempo che al re piacerà. Potrà far grazia, radunar parlamenti, scioglierli e approvar le loro deliberazioni; tamquam alter nos disponere, ordinare et statuere; pro libitu voluntatis tuae poenas crimin. remittere pro pecuniis; destinar ufficiali, revocarli, dar diplomi di dottore, legittimare illegittimi, dar tutori ecc. ecc., et alios quosvis actus dignitati nostrae reservatos, — quae nos ipsi faceremus facereque possemus si in eodem regno adessemus. Dexart p. 490. Un altro decreto dello stesso giorno lo nomina capitano generale: Ut, nostra voluntate durante, sis capitaneus generalis guerrarum, gentium et armorum, possisque convocare gentes ad bellum quodvis, illisque stipendia solvere et assignare. — Concedentes tibi talem et tantam potestatem, qualem et quantam, si ibidem personaliter essemus, haberemus. Ib. 500. E D. Giovanni d'Austria (1651) dà leggi « di nostra piena podestà legibus absoluta ». Pr. sic. *de assignatariis* (III. 21) § 1 e in f. — Nel parlamento approvato nel 1545 si domanda ed ottiene, a togliere moltissimi inconvenienti, che il luogotenente non funga da capitan generale se non in tempo di guerra o di sospetto di guerra. Ib. p. 517. Per Milano v. *Arch. st. lomb.* 1875 p. 204.

lora eziandio dalle leggi[35]. Se non che i vicerè o governatori mettevano spesso in non cale le istruzioni segrete ed anche gli speciali ordini del sovrano[36], e con danno dello stato e rovina del paese tutto regolavano ad arbitrio, non ad altro maggiormente intenti che a far danaro, al quale scopo non temevano nemmeno di conculcar la giustizia[37]. I popoli veramente di quando in quando reclamavano, e la corte mandava d'improvviso sindacatori a rivedere l'amministrazione del governatore, e talora anche lo richiamava a Madrid[38]: ogni venti o venticinque anni poi mandavasi un sindacator generale[39]; anzi Carlo V aveva istituito a Napoli a tal fine uno stabile visitatore del regno[40]. Dimettendo l'ufficio, il vicerè doveva fare al re una distinta relazione dello stato in cui lasciava il paese, degli affari più rilevanti occorsigli nel tempo del suo governo, e, se non fossero ancora risolti, del modo migliore di condurli a termine. Di questa relazione doveva lasciar

(35) Una pr. 1627 proibisce al vicerè di Sicilia di crear nuovi uffici, accordar nuovi stipendi o crescere gli antichi; e un'altra del 1630 di far grazia ai condannati alla galera. Pr. sic. cit. III t. 3 n. 2 e 8. V. anche Pr. nap. 71 *de off. procurat. Caesaris* e *Sic. sanction.* VI p. 316.

(36) È celebre la risposta d'un governatore: Il re comanda a Madrid, ed io a Milano. Il simile diceva e faceva l'Ossuna al tempo della famosa congiura contro Venezia (1617). V. Romanin VII. 120, 121 e anche Morbio, *Munic. ital.* III. 105.

(37) Pecchio, *Storia dell'Econ. pol.* Introd. Il governo spagnuolo, che durò 172 anni, trovò in Milano 200,000 abitanti e ve ne lasciò 100,000; trovò 70 fabbriche di lana e ve ne lasciò 5. La popolazione di Cremona in meno di 100 anni era discesa da 46 a 13,000 anime. Quale fosse lo stato della Lombardia sotto al governo spagnuolo si può rilevare dalla grida 23 apr. 1672 del duca d'Ossuna, per la terra di Colico « la quale, essendo la maggiore della provincia di Como, per le passate guerre è ridotta a totale esterminio, essendo rimasti in quel territorio da 40 in 50 uomini in tutto; i quali non essendo sufficienti a coltivare i terreni, rimangono quelli per la maggior parte incolti accumulandosi giornalmente i debiti pubblici e privati ». Offrirono perciò gli uomini di quel luogo di cedere i beni ai loro creditori, e il duca d'Ossuna promette salvacondotto a coloro che si porteranno ad abitare colà, cioè che non possano essere molestati per gli anteriori debiti del Comune. — Da grida 11 ag. 1679 risulta che il com. di Soncino non avea che 30 abitanti. — Quanto a Napoli, è celebre il detto del duca di Medina, che non vi aveva lasciato quattro famiglie in istato di mangiar un cappone. — Il Botta asserisce che si estrassero dal Napoletano in 13 anni (1631-44) 550 milioni di franchi, che al valor odierno de' metalli sarebbe più d'un miliardo. E il duca D'Arcos, a quelli che si lagnavano di non poter pagare l'imposte, rispose: Vendano l'onor delle mogli e delle figliuole. V. anche Cantù, *Storia univ.* V. 1344 ss. e *Comm. stor. ai Promessi sposi* 11 ss. A Milano poi il Fuentes imprigionava il vicario e i XII di provvigione.

(38) Così nel 1545 D. Ferrante Gonzaga. Rovelli III. 2. 44.

(39) Gregorio § 208 e Grimaldi VII. 146, 283.

(40) Pramm. 1539, 1 *de visitatore generali* e Grimaldi VI. 504.

copia, insieme ad una nota delle persone più meritevoli, per propria istruzione al suo successore, il quale poi alla sua volta, entro sei mesi, doveva far la propria relazione sullo stato in cui aveva trovato le cose[41]. Gli affari sottratti al regio governatore venivano portati a Madrid, dove per assistere il re nel governo delle cose italiane si aveva un *supremo consiglio d'Italia*, composto di un rappresentante di Sicilia, di Napoli e di Milano; il quale consiglio si trasportò a Vienna allorquando, nello smembramento della monarchia spagnuola all'estinguersi della stirpe di Carlo V, queste tre province italiane toccarono all'Austria[42]; e a Vienna si conservò per la Lombardia, dopo che Napoli e Sicilia riacquistarono l'antica indipendenza, fino a che nel 1757 Maria Teresa lo riunì alla cancelleria aulica[43]. Anche Vittorio Amedeo II aveva avuto presso di sè un *supremo consiglio di Sicilia*, pel tempo che tenne la corona di quell'isola, cui sostituì il *supremo consiglio di Sardegna* dopo che ebbe commutato quel regno con questo[44]. Fra gli oggetti riservati al supremo consiglio d'Italia eravi

---

(41) *Siculae Sanctiones* I p. 3 s.

(42) Giannone l. 40 c. 4. Atti del governo di Maria Teresa presso l'i. r. Ministero dell'interno in Vienna, Dispacci IV. 113. Da prima si disse consiglio supremo di Spagna, poi (1746) consiglio d'Italia: e constava d'un presidente, d'un consigliere di toga e spada, e di cinque reggenti togati, due stranieri e tre nazionali, cioè uno dello Stato di Milano, uno di Mantova ed uno di Parma e Piacenza. Rovelli III. 3. 56.

(43) 4 apr. 1757, Maria Teresa al Duca di Modena: Attesa la situazione delle nostre provincie di Fiandra e d'Italia, limitrofe a stati esteri e la connessione delle loro interne occorrenze colle esterne, abbiamo trovato del nostro sommo servizio e del vantaggio de' nostri sudditi di riunire alla nostra aulica Cancelleria di Corte e stato le ispezioni dei due sopradescritti consigli di Fiandra e d'Italia, giubilato il presidente loro Duca Sylva, e riuniti alla Cancelleria stessa gli altri impiegati. Atti del governo di Maria Teresa cit. Dispacci V. 113. — La stessa cosa comunica il Kaunitz al gran cancelliere conte Cristiani « contando sulla cooperazione di lui e del *Ministero* di Milano, ed incaricandolo di continuare ad informarlo delle emergenze più importanti di quel Governo, tanto nella sua qualità di plenipotenziario, quanto in quella di Gran cancelliere e Vicegovernatore di Mantova, come soleasi fare col presidente del Consiglio, distinguendo le materie riservate dalle non riservate; assicurandolo che sarà sempre sua cura di assecondare lo zelo di lui e di quel governo e ministero ». Ib. 114.

(44) 1721. Galli II, append. p. 34. Era composto d'un presidente, due reggenti, — uno di cappa e spada, ed uno di toga —, d'un consigliere togato, d'un avvocato fiscale, d'un segretario e d'un usciere. Carlo Emanuele III istituì il 12 settembre 1759 anche un'apposita segreteria di Stato per gli affari della Sardegna, che affidò primamente al Bogino. Ib. 47. ss. — Il supremo consiglio di Sicilia era stato creato con patenti 17 marzo 1717. Ib. III, app. IV p. 81.

la nomina alle dignità ecclesiastiche e ai principali uffici del regno, pei quali al r. governatore non ispettava che il diritto di proporre una terna[45].

Il governatore o vicerè era assistito nel proprio ufficio da un consiglio composto delle prime magistrature del paese e da persone appositamente a ciò destinate: il quale in Sicilia aveva nome di *sacro r. consiglio*, a Napoli di *consiglio collaterale e r. cancelleria*, a Milano di *consulta*, e in Sardegna di *r. udienza*[46]. A Napoli inoltre esisteva una specie di ministero nelle due segreterie di stato e guerra, e di giustizia[47]. Ma in generale il vicerè non era vincolato dal parere del suo consiglio, il quale non aveva che un voto consultivo[48]; però a Napoli venne disposto diversamente da una prammatica di Filippo II[49]. Eravi inoltre in Sicilia una giunta composta dai presidenti dei tre supremi tribunali, cioè della magna curia, del r. patrimonio e della r. coscienza, unitamente al consultore, ch'era un giurisperito stra-

---

(45) Pramm. sarde V. 2-4. Passata la Sardegna sotto la casa di Savoia venne istituito a Torino con r. vigl. 30 sett. 1721, un supremo Consiglio dell'isola, ad esempio di quello d'Aragona. Cod. Carlo Felice art. 464.

(46) Pramm. sarde tit. 4. c. 1: Mandamos a nuestro lugartiniente, que todas las cosas del govierno, antes de resolverlas, las haya de tratar con los doctores de nuestra audiencia, y la resoluçion la haya da despachar con firma del regente, el qual tenga a su cargo mirar si las provisiones que los escrivanos despachan son conforme a iusticia, y a las costituciones del reyno, y estando bien ordenadas las firme el primero, y despues el virrey. — Pr. napol. *de off. r. Cancell. sive collater. consilii sublato.* Il collaterale fu composto prima di due, poi di tre, poi di cinque membri. Giustiniani ib.; Grimaldi V. 130; Capone I. 272. — Per la Sicilia v. le varie prammatiche *de officio proregis*, e Mastrilli, *Tractatus de Magistratibus*. Palermo 1616, V, cap. 11. Ma i vicerè non chiamavano sempre a consiglio quelli che ne avrebbero avuto il diritto. Gregorio, *Consideraz.* § 173, 212.

(47) Bianchini, *Finanze* 240. — Le altre magistrature della capitale e delle provincie nel regno di Napoli sotto al governo spagnuolo si possono vedere nella Pr. 2. *de officiis ad reg. Maj. ecc. collationem spectantibus.*

(48) Pragm. sic. V. 1 p. 2. Le provviste di giustizia si faranno col voto, e l'altre di buon governo col conseglio; la qual parola *conseglio* altro non dinoterà che puro parere dato per considerationi pertinenti a buon governo del regno. V. anche Cod. di Carlo Felice art. 524, che si riferisce alle pramm. cit. a n. 46.

(49) Pr. neapol. 1593, 12 *de officialibus et his quae eis prohibeantur* c. 2. Por una instruction del 1559 esta ordinado, que en los negocios que se tratasen en mi consejo collateral, ansi de estado, como de justicia, govierno y hazienda del reyno de Napoles, se siguiese la mayor parte de los votos; — y mando que assi se haga y combla de aqui adelante, y que quando se ofreciere caso, en que à mi visorey parezca que no conviene, — siendo en negocio que se sufra dilacion, se me ambien los tales votos con sus motivos, avisandome el virey de las causas que le movieren a no conformarse con la mayor parte.

niero destinato, alla guisa dell'assessore del pretore romano, ad assistere col proprio consiglio il vicerè. Questa giunta aveva poteri più giudiziari che amministrativi, spettandole, oltrechè dar consulti al vicerè sull'opportunità delle transazioni nei delitti e su altri negozi di maggior importanza, l'ultima decisione delle cause riguardanti il fisco, la revisione delle sentenze capitali della magna curia, le questioni di competenza tra i supremi magistrati e tra questi e le curie ecclesiastiche[50].

Gli antichi sette grandi dignitari della corona (§ 55) o furono aboliti aggiungendo le loro funzioni a quelle di qualche altro ufficiale, ovvero rimasero con attribuzioni di molto ristrette; onde scaddero assai da quello ch'erano precedentemente. Così avvenne del grande ammiraglio, il quale dovette cedere il comando della flotta e la suprema cura delle cose marittime al comandante delle galere, pago di conservare la giurisdizione civile e criminale, con mero e misto impero sulle persone e cose di mare[51].

La gestione del pubblico danaro continuava ad essere riveduta in Sicilia dalla gran curia de' maestri razionali, cui sul finire del secolo decimosesto si diede nome di *tribunale del r. patrimonio*[52], il presidente del quale sottentrò in parte negli uffici dell'abolita dignità del gran camerario[53]. La stessa incombenza veniva disimpegnata a Napoli dalla *camera della sommaria*, nello stato pontificio dalla *camera apostolica*[54], a Milano dalla *camera dei conti*[55], in Toscana dai due uffici

---

(50) *Sic. Sanct.* I 259 ss. II. 1 ss. V. anche La Mantia II. 10.

(51) Ib. II 162 ss. Quest'ufficio era congiunto con quello di gran contestabile, veniva concesso in feudo ereditario, e si dava anche a donne; così nel 1677 a D. Giovanni d'Aragona e Pignatelli, donde rimase libero nel 1750 per la morte dell'ultimo chiamato. Ib. 226 e 317. — Fra i proventi del grand'almirante, oltre a certe contribuzioni delle navi che approdavano o partivano, v'era uno schiavo o schiava da dieci in su stati presi; un quinto delle prede e d'ogni altra cosa pigliata in mare; tutti gli avanzi di legni stranieri che hanno sofferto naufragio, dopo tre giorni dall'infortunio. Ib. 233 ss. a. 1695. V. anche Capone I. 272.

(52) Lo trovo dapprima in prammatica del 1582: Pr. 17 *de off. mag. ration.* Carlo di Borbone prescrisse 1734 che mese per mese gli si rimettesse il conto degli introiti e delle spese fatte nel medesimo. Gatta VI. 534.

(53) Gervasi in *Sic. Sanct.* I p. 134.

(54) 1562 e 1564. Pio IV diede tre regolamenti (reformationes) per la camera apostolica e pel tribunale di essa e dell'uditore delle cause camerali (*Bull.* VII. 203. 207. 310). La più importante di queste riforme, quella che riguarda più specialmente la parte amministrativa, è l'ultima. Essa contiene varie disposizioni sul modo di conchiudere i contratti camerali o fiscali, volendo che i loro capitula per thesaurarium prius conscribantur, eorumque exempla singulis —

dei *sindaci* e dei *soprassindaci*, fusi nel 1759 nell'unico dicastero di *revisioni e sindacati*[56]; e nella monarchia piemontese dalle *camere dei conti* di Ciamberì e di Torino, ridotte ad una sola nel 1720 (§ 55). Ma l'opera di questi dicasteri, obbietto di grandi cure e molti provvedimenti da parte dei governi, tornava poco efficace, lenta e confusa, mancando essi persino di ordinati registri delle rendite dello stato[57]; oltre di che le loro funzioni si vedevano mal regolate, non essendo soltanto contabili, ma insieme amministrative e giudiziarie. Perocchè dinanzi ad essi si trattavano tutte le liti interessanti il patrimonio dello stato, e per essi si punivano le malversazioni dei pubblici ufficiali ed ogni defraudazione delle gabelle[58]. Le camere de' conti della

---

cameralibus, tribus saltem diebus antequam de negotio tractetur, transmitti debeant, — statuto die in plena camera comprobanda, — e inoltre imprimi et publicari debeant. § 10. — Le sessioni della Camera devono durare per lo meno due ore. § 23. — Omnes thesaurarii, depositarii, et alii quicumque rerum et pecuniarum camerae administratores — rationes et computa in eadem camera singulo quoque anno; thesaurarius generalis singulo semestri: magister domus et gubernator, thesaurarius secretus, magistri viarum et alii officiales singulo trimestri reddere teneantur. § 45 e 46. — I conti poi dovevano approvarsi o disapprovarsi, facto prius verbo in plena camera. § 44. Sul camerlengo ib. XII. 520. V. inoltre Moroni, *Dizionario* v. XI. Pel Piemonte s'hanno le Regole camerali di Carlo II, 19 sett. 1522, e il regolamento 15 ott. 1577 di Em. Filiberto, in Borelli p. 448 ss.

(55) Fu istituita da Maria Teresa 1771. Aveva per capo un vicepresidente, il quale si ordinò il 10 genn. 1780 « deva avere lo stesso rango degli altri ministri di qualunque nostro tribunale o dicastero, salva sempre la precedenza de' consiglieri intimi, e de' presidenti d'altri dicasteri eguali in rango alla detta camera ». Vi erano inoltre consiglieri ordinari secondo la pianta ed in soprannumero; il soldo di L. 10,000.

(56) Regolamento 12 dic. 1759. Cantini XVIII. 213, XXVII. 264 e Zobi I. 370.

(57) Così deplorava 1612 il conte di Lemos della Camera della Sommaria. Pr. 70 *de off. procur. Caesaris.* — Clemente XII (1735) impone alla Camera apostolica di tenere oltre al registro delle entrate e delle uscite anche quello del patrimonio dello stato. Ogni primo mercoledì del mese, poi, vi doveva essere sotto la presidenza del tesoriere generale la seduta degli arretrati, in cui discutere il modo di esigerli. *Bull.* XXIV. 53 ss.

(58) 1379. Urbano VI. Cum saepe contingat, quod extra cameram apostolicam super rebus ac juribus ad eam pertinentibus — litigatur, et saepe coram judicibus de juribus ipsius camerae nullam vel modicam habentibus rationem, quique per fiscalem advocatum seu procuratorem vel alios ex officialibus ipsius camerae, qui circa ipsam habent insistere, non possunt commode super hiis informari, propter quod causae nimium protelantur et pereunt jura sua, ordina che tali cause devano decidersi unicamente dal camerario od altri da lui deputati, i quali devono trattarle summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura judicii. *Bull.* IV. 581. V. anche ib. V. 76, 108, le Pragm. neap. *de officio procuratoris Caesaris* e i Decr. 16 ottobre 1560 e 30 agosto 1661 in

monarchia piemontese concedevano persino lettere di nobiltà, o la facoltà di tener feudi nobili, e giudicavano così in appello come anche in prima istanza le liti che insorgessero in questo proposito[59]. Avevano inoltre circa i sovrani decreti in materie di finanza quello stesso diritto di registrazione e di resistenza, che spettava ai senati sulle disposizioni d'altro argomento; del qual diritto usarono ripetutamente con franchezza e tenacità ammirabili[60]. Eguale prerogativa godeva in Sicilia il *conservatore del r. patrimonio*, il quale per legge di re Alfonso doveva registrare tutti i decreti risguardanti le regalìe e gli altri beni e proventi del patrimonio dello stato[61]. Oltre poi alla camera dei conti,

---

Borelli p. 431, 456. — Ancora secondo le Costit. del 1770, VI. 1, la Camera de' Conti avrà la cognizione di tutte le cause concernenti il nostro demanio e patrimonio. Conoscerà e provederà sopra tutti i diritti nostri regali, feudi, beni enfiteutici dipendenti dal nostro diretto dominio, loro pesi, caducità o devoluzione dei medesimi, sui casi di rappresaglia per diritto di guerra, e quelli d'ubena o reciprocità. Interinerà gli editti e altri nostri ordini di materie economiche, ecc. ecc. Per questo duplice ufficio, Filippo II aveva prescritto che tre de' sei maestri razionali fossero giurisperiti, e che le cause si decidessero solamente da questi. *Sic. Sanct.* cit. 134, 149. Anche Clemente XII (1735) introduce nella Camera apostolica tre giurisperiti, quali soprintendenti delle computisterie. *Bull.* XXIV. 49. — Vittorio Amedeo I, poi (1632), la aveva divisa in due sezioni, una giudiziaria ed una contabile. Galli I. 380. Ma in Toscana Pier Leopoldo, lasciata la revisione all'ufficio dei sindacati, diede la cognizione delle cause fiscali alla camera granducale. Cantini XXIV. 254.

(59) Duboin III. 533, 552 e Costituzioni cit.

(60) Un caso de' meno osservati di forte resistenza della Camera de' conti si ha nel secolo XVII riguardo ai monetieri, gli eccessivi privilegi de' quali, cioè l'esenzione da ogni sorta di imposizioni, la Camera si rifiutò ripetutamente di interinare quanto ai carichi reali; e quando dovette farlo per obbedire alle tre giussioni del principe, sì il fece restringendone la franchigia pei beni affetti al registro alla somma di 100 lire pei novizi e 200 per gli altri (1666). Altro nobile esempio diede la Camera nel 1680, quando rifiutò di interinare il decreto di Vittorio Amedeo II, che, per far fronte alle spese del suo matrimonio coll'infanta di Portogallo, ordinava l'alienazione del Genevese e Faucigny. Ma avendone avuto ordine perentorio (que les présentes vous servent de première, seconde, troisième et peremptoire jussion), la Camera, pour y obéir seulement, a vérifié et interiné les dites patentes. Duboin XXVI. 60-75. — Diritto di registrazione aveva anche la Camera apostolica. Infatti trovo nei *Bandi bologn.* XXVI. 133: 4 novembre 1588, la sopradetta cedola di motuproprio di S. S. (Sisto V) fu presentata in piena Camera apostolica, et alli 14 dello stesso detta Rev. Camera l'ammesse, e comandò che si dovesse registrare nelli libri di essa Camera, siccome fu poi registrata al libro 3 delle signature di N. Signore al f. 168.

(61) 1420. Omnia privilegia, et provisiones assignationum pecuniarum et redditnum nostrorum per officium conservatoris nostri patrimonii — notanda decrevimus. Pr. 2 *de off. conservat. r. Patrim.* Invece, altra pramm. del 1436 attribuisce quel diritto alla gran corte dei conti. Pr. 1. *de rescript. r. patrim. concernentibus* — 1554. Pr. 8 *de off. conservat. r. patrim.* Liceat magistris ratio-

eravi nello stato sabaudo un *controllore generale delle finanze*, cui incombeva verificare l'entrata ed uscita di tutto il danaro dello stato e impedire gli abusi che avrebbero potuto verificarsi nel maneggio della publica pecunia[62]. Corrispondeva a quest'ufficiale nell'Italia meridionale il *soprintendente generale delle r. rendite* o *della r. azienda*[63]. Per ricercare poi e sostenere i diritti dell'erario, venne creato l'ufficio dell'*avvocato fiscale* collocandone e nel centro dello stato e nelle singole province[64]; e per promuovere la regolare esazione ed erogazione de' tributi, uno o più visitatori delle finanze[65].

Simigliante alla confusione delle attribuzioni delle corti dei conti era quella che aveva luogo in altre magistrature, come in quelle poste a promuovere il commercio o a tutela della pubblica sanità, nei soprintendenti alle strade, ai boschi, alle zecche e, in generale, dappertutto[66].

---

nalibus et conservatori consultare cum sua Maiestate super literis et provisionibus regiis, quas sibi non videbitur exequi debere propter aliquod praejudicium regiae curiae. V. anche *Sic. Sanct.* I. 217 ss. — La distinzione tra il conservatore del r. patrimonio e la sommaria era più nominale che reale, giacchè egli era assistito dai maestri razionali e facea parte della magna curia o tribunale del regio patrimonio. V. pramm. II p. 15, 17, 43, ecc.

(62) Edit. 1679 di M. Giovanni Battista. Duboin III. 581. Oltre a ciò Carlo Emanuele I, istituì nel 1622 il Magistrato straordinario, che doveva esercitare sulle rendite straordinarie de' donativi, delle multe ecc. le medesime incumbenze che per le ordinarie la camera dei conti. Borelli p. 480 ss. Ma durò poco.

(63) V. i decreti di Carlo di Borbone in Gatta VI. 531 ss.

(64) Galli I. 631 ss. e Gatta VI. 54 ss. — Pramm. sic. *de reform. tribunal.* (1569) stabilisce presso la m. Curia duos fisci patronos, quorum alter in causis justitiae, alter patrimonii patrocinentur, quemadmodum sub duce Medinecoeli institutum fuerat. Altri ve n'erano presso i tribunali minori. Un decreto 4 luglio 1774 dice che l'avvocato della Corona fa le parti della Corona, e però deve difendere le regie disposizioni, la legge comune, il sollievo dei popoli, il bene pubblico contro la rapacità e violenza dei prepotenti. Gatta VI. 620. — In Piemonte l'istituzione si trova già negli Statuti d'Amedeo VIII, l. 2 c. 50.

(65) Maria Teresa nomina consigliere sopranumerario presso il magistrato camerale di Milano il visitatore generale conte Odescalchi, con che però conservi la carica di visitatore generale delle finanze, del commercio e del censo, nel modo ch'era annessa altre volte a quella di consiglier camerale. Dispaccio 10 gennaio 1780. — Finalmente v'erano regolatori di finanza: questo dispaccio ne nomina un quarto per le regalie redente e da redimersi.

(66) 1658. Il Giudice, intendente o sovrintendente e conservatore delle strade, ha piena facoltà di provvedere, sovrintendere, giudicare e definire ogni e qualunque lite, che per conto di esse strade — occorrerà, sommariamente e senza processo. Galli III app. 5 p. 5 p. 56. Egualmente i maestri delle strade a Roma per le costit. di Martino V, Sisto IV, Innocenzo XII ecc. v. *Bullar.* XX. 432. — 1579. Em. Filiberto creò il magistrato de' conservatori e giudici delle zecche, « il quale ha d'aver particolar cura delle zecche nostre e di tutte le monete

Il *consolato* o *tribunale di commercio* di Nizza, sebbene fosse anzi tutto un'autorità giudiziaria e però gli spettasse la decisione delle cause di commercio e di cambio, pure aveva ancora la sorveglianza sull'andamento generale del commercio e sull'osservanza delle leggi ond'era regolato, e doveva suggerire i mezzi più opportuni per farlo prosperare. Era suo obbligo di visitare di tempo in tempo le fabbriche, esaminare le merci, abbruciare quelle che gli paressero difettose e invigilare per impedire i monopoli[67]. Ed anche allorquando Vittorio Amedeo II istituì nella monarchia piemontese il *consiglio di commercio* (1729), quantunque fosse di sua natura un dicastero amministrativo per invigilare su ciò che concerneva il traffico e le arti e studiare i mezzi atti a promuoverle; pure doveva ancora tener l'occhio sui consolati affinchè amministrassero retta giustizia, per modo che in qualche caso le costoro sentenze vennero sottoposte alla revisione di esso consiglio[68]: anzi nel 1791 si unirono in una sola persona la presidenza dell'una e dell'altra magistratura[69]. Alla stessa maniera il *supremo magistrato di commercio*, eretto a Napoli ed a Palermo (1739) da Carlo III di Borbone, non solo aveva per còmpito di promuovere il miglior andamento di quest'importantissimo fonte di sociale benessere, quanto altresì di decidere in ultima istanza tutte le cause commerciali, cambiarie e marittime, nonchè le cause civili e penali dei matricolati delle diverse arti, dipendendo ancora da esso fissare le tariffe delle dogane e i diritti che dovevansi riscuotere dalle navi[70].

---

che si fabbricano e spendono ne' nostri Stati; come pure di tutti i lavori d'oro e d'argento, con giurisdizione criminale per le falsificazioni e per le cause civili delle persone addette alle zecche e a tali lavori ». Fu abolito tosto dopo (1588) da Carlo Emanuele I, restituendo l'autorità di esso alla Camera de' conti. Borelli 479; Duboin III. 543; XX. 159 e 166. V. anche Galli II. 195 ss.

(67) Costit. piemont. 1729 II. 34 e 1770 II. 16.

(68) Duboin XVII. 16, 19. Già Emanuele Filiberto aveva istituito nel 1566 una giunta per soprintendere a tutti quelli che introducevano arti e manifatture, dar loro prerogative e privilegi, ed essere supremo giudice di dette arti e di tutte le persone e cose di esse. Ib. 1. Nel 1687, poi, Vittorio Amedeo II aveva creato il conte Garagno presidente delle r. finanze, e sovrintendente generale del commercio, arti e manifatture. Ib. 14 e Galli II. 133.

(69) Galli cit. 141.

(70) Pr. 1 *de offic. supremi magistrat. commercii*, Gatta, *Disp.* VI. 354-359 e sic. Sanct. I. 543 ss. Bentosto (1742) il Parlamento siculo dimandò la soppressione di questo magistrato, asserendo che per esso erano cresciuti i fallimenti e non pochi si erano ritirati dal commercio. Ib. 551 e Mongitore 197 e 281. Anche nelle Costit. piemontesi del 1723 v'era un titolo del consiglio di commercio, titolo che venne omesso in quelle del 1729 e 1770.

Anche Venezia, allorchè vide venir meno il traffico che s'era levato un tempo da sè stesso a tanto splendore, istituì nel secolo decimosesto il magistrato dei *cinque savi alla mercanzia*, cui aggiunse due secoli dopo l'altro dei deputati alla regolazione del commercio [71], e *camere di commercio* ad imitazione di ciò che aveva fatto Colbert in Francia [72].

I magistrati, *savi* o *tribunali della sanità*, eretti da prima all'occasione dell'una o dell'altra delle tanto frequenti pestilenze [73], diventarono poi stabili, ed ebbero i propri organi nelle diverse province, segnatamente ne' porti di mare; e in momenti di maggior pericolo si mettevano particolari deputati di sanità in ogni città e in ogni comune [74]. Al magistrato della sanità spettava principalmente, per ragione della sua origine, preservare lo stato dai contagi, e perciò visitare ed ammettere alla libera pratica i bastimenti che venivano dall'estero; quindi estese le sue cure a tutto ciò che poteva interessare la pubblica salute, con potestà di giudicare tutte le cause civili o criminali che a questa si riferissero [75]. Giustizia civile e penale nelle materie da lui dipendenti amministrava eziandio il *protomedico*, il quale coadiuvava l'ufficio della sanità col proprio avviso e colla propria opera, esaminando ed approvando prima d'ammetterli all'esercizio medici, chirurghi, speziali e levatrici, e visitando almeno una volta l'anno nel

---

(71) Questo durò soltanto dal 1708 al 1756. Provvedimenti dei due magistrati si trovano in Gloria, *Agricolt.* n. 971-984.

(72) Furono istituite con decreto 29 novembre 1703. Romanin IX. 81; conf. ib. VIII. 153. — In Lombardia furono create da Giuseppe II nel 1786 (Rovelli III. 3. 137), ma esistevano già tempo prima le Camere del mercimonio. Raccolta degli editti ecc. della R. Giunta del Censim. p. 237, 248 ecc. — In Piemonte aveva tentato introdurle Carlo Emanuele II nel 1673. Ricotti VI. 341; Duboin XVII. 899.

(73) Quello di Torino fu fondato per la peste nel 1576, e per lo stesso bisogno, cioè jusqu'il aie plet à Dieu faire cesser la contagion, fu eretto l'anno dopo quello di là dai monti. Duboin XII. 1 ss. Per simile occasione fu istituito nel 1656 a Napoli il Tribunale della general salute (Pramm. 1 *de off. deputationis pro sanit. tuenda* e Galanti I. 252), e il 1743 la Deputazione generale della salute della città di Palermo, che nel 1746 diventò la suprema autorità sanitaria della Sicilia e delle sue isole. Sic. Sanct. I 564 ss. Il medesimo accadde a Venezia, dove tuttavolta i tre savi della sanità diventarono magistratura ordinaria fino dal 1485. V. Ferro, *Sanità*.

(74) Duboin XII. 5 e 7, Sic. Sanct. cit.

(75) Duboin cit. p. 2; Pramm. nap. *de officio deputationis pro sanitate tuenda;* Galanti e Ferro cit. Così ancora pel cod. di C. Felice art. 659 ss. — A Venezia le sentenze dei savi alla sanità erano inappellabili. Oltre, poi, al magistrato de' savi alla sanità residente a Venezia, v'erano provveditori alla sanità nelle province. V. Gloria, *Agricoltura* n. 1017, 1019.

luogo di sua residenza in persona, negli altri pel ministero de' suoi agenti e rappresentanti, le spezierie[76]. Pel migliore e più sicuro esercizio di esse si pensò per tempo a provvederle d'un ricettario od istruzione sulle medicine che ogni farmacista doveva tenere e sul modo di comporle[77], come pure a dare una tariffa dei medicinali, nel mentre dall'altra parte per compenso si fissava il numero delle farmacie[78]. Si vietò ai medici tener medicine ed ogni società cogli speziali; si proibì l'esercizio della medicina a coloro che non vi erano debitamente auto-

(76) Bolle 1530 di Clemente VII, 1575 e 1576 di Gregorio XIII (*Bullar.* VI. 149, VIII 119 e 152); L. toscana 1561 (Cantini IV. 192); Ed. 1565 di Emanuele Filiberto (Borelli, 968, Duboin XII, 22); Pregone sardo 1771 (*Editti* II. 141). V. anche Galanti I. 256. — In Sardegna, pel cod. di C. Felice art. 654, il protomedico non aveva che voto consultivo nel magistrato di sanità! Anche a Venezia c'era il protomedico (Pasqualigo cit. II. 88), il quale doveva visitar le farmacie tre volte l'anno (Romanin VII. 541); a Bologna e in Sardegna quattro volte, ridotte più tardi a due (Cap. sard. II. 4. 2 e 9) e due anche in Piemonte pei decreti 1568 di Em. Filiberto e 1618, 1623 di C. Emanuele I. Borelli 967 ss. e Duboin cit. 48. lb. 57 è stabilita la tassa da pagare ai visitatori. — Siccome il protomedicato dava non pochi proventi, così nel Napoletano affittavasi quell'ufficio al maggior offerente. Bianchini, *Finanze* 299, 442. — In qualche luogo (p. e. a Venezia), e da prima probabilmente da per tutto, la visita delle spezierie si faceva da membri dell'arte. Stat. mercat. Brixiae et Cremae 1429. c. 90. Per consules mercantiae extrahantur quolibet mense de numero speciariorum civitatis duo speciarii, — qui teneantur quolibet mense ire ad stationes speciariorum, — ad circandum si contrafecerint, — (vel fecerint) rem falsam vel contrafactam. — Simili disposizioni per l'esercizio della medicina e della farmacia aveva dato ormai Federico II. Const. sic. III. 44, 45, 47. — A Milano Francesco Maria Sforza istituì nel 1534 il tribunale della sanità, e Carlo V (1536) il protomedico. Rovelli III. 1 p. 489 e 2 p. 15.

(77) Terminazione 9 dicembre 1608 del Provveditorato alla sanità, Pasqualigo II. 99. — Del ricettario fiorentino, altro dei testi della Crusca, s'ha un codice del secolo XV; altro del Piemonte del 1611 in Duboin XII. 37. — La riforma 1581 alla moderatione sopra li speciali del 1567, a Bologna, dice che gli anni passati fu composto dal collegio de' medici di Bologna un antidotario di tutti li medicamenti, a fine che tutti li speciali guidati da esso comporre debbano le medicine. V. pure l'*Index medicinalium in pharmacop. Bon. existere debentium* 19 gennaio 1605, Bandi bol. V. 236 ss. ed anche Const. D. Urbini c. 95. — A Napoli, Carlo III restrinse nel 1752 la competenza del protomedico alla sorveglianza dell'esercizio della medecina ed alla visita delle spezierie, togliendogli la decisione delle liti. Gatta VI. 561.

(78) 1611. Il protomedico riforma la tassa dei medicinali, che si rivede poi continuamente. Duboin XII. 37, 70 ecc.; Borelli 979. — Il numero delle farmacie venne stabilito a Torino nel 1581, e nel 1696 per tutte le terre dello stato. Duboin cit. 30 e 89. — In Sardegna era prescritto che ciascun medico tassasse le medicine che aveva ordinato a' propri malati. Cap. II. 4. 8. Nel 1738 si compilò anche lì una tariffa. Editti ecc. II. 339.

rizzati, e agli speziali di dar medicine senz'ordine medico[79]. E per tacere delle quarantene, dei lazzaretti e de' frequenti provvedimenti diretti a impedire la introduzione o diffusione del contagio ad ogni notizia che questo si fosse manifestato in qualche paese anche molto lontano[80], si diedero disposizioni contro l'idrofobia[81], altre per sorvegliare le fabbriche di materie pericolose alla pubblica sanità[82], ed altre ancora per mantenere la salubrità dell'aria, proibendo la tumulazione de' cadaveri nell'interno della città[83] e la formazione di risaie vicino all'abitato[84].

La cura della pubblica moralità e sicurezza vegliando alla prevenzione dei delitti, che comunemente si dicono di polizia, qua era affidata ai tribunali o ai comandanti della milizia, là ad appositi ufficiali, che a Torino prendevano nome di *cavalieri di virtù*[85]. Ma Madama Giovanna Battista, reggendo lo stato per Vittorio Amedeo II, pose a Torino nel 1679 un *sovrintendente generale della politica e polizia*, ufficio che tosto dopo (1786) venne immedesimato con quello di vicario o podestà di Torino, e più tardi, per poco, con quello di prefetto della provincia[86]. Anche Ferdinando IV, spinto dalle speciali condizioni del tempo, creò nel 1798 per la città di Napoli il magistrato di polizia. Nel granducato di Toscana la direzione superiore di questo ramo della pubblica azienda, per le istituzioni di P. Leopoldo, era affidata

(79) Bolla 1575 cit.; L. Veneta 1615 in Romanin cit.; Bando bolognese 4 giugno 1604 sopra quelli che senza licenza dell'ecc. collegio di medicina danno, ordinano ed applicano medicamenti: Const. Urb. cit.

(80) V. Editti ecc. per la Sardegna II. 223 ss. e i frequentissimi bandi sulla peste che si trovano nella raccolta de' bandi bolognesi.

(81) 1738 a Firenze, 1786 in Savoia. Cantini XXIV. 123; Duboin XII. 736.

(82) P. e. le acquavite. V. Editti cit. II. 257 ss.

(83) Duboin I. 104 ss.

(84) Ib. XII. 744, 805. A simili provvedimenti aveva pensato già Federico II; v. Const. sic. III. 48. — Carlo Emanuele III con Pregone 13 febbraio 1768 istituì in ciascuna città di Sardegna una congregazione di ecclesiastici e laici per l'amministrazione degli spedali. Editti ecc. I. 86.

(85) 1568. Emanuele Filiberto istituisce un cavalier di virtù e della polizia che deva visitare le meretrici e persone vili, e le meretrici infette non meno che i mendicanti capaci di lavorare mandar fuori di città: egli deve avere gli onori e diritti che spettano agli altri cavalieri di virtù e polizia. Duboin XIV. 250.

(86) Ib. III. 1462 ss. Borelli 920, e Galli II. 216-232. Anche prima del decreto 15 dic. 1679 di Maria Giovanna Battista la cura della polizia era affidata al vicario e giudice delle prime appellazioni della città di Torino, il quale però intitolavasi ancora conservatore degli ordini politici e bandi campestri della medesima e suo mandamento. Galli ib. 215.

al *magistrato* o *presidenza del buon governo*, da cui dipendevano i giusdicenti, vicari, podestà del contado, e i quattro commissari di polizia dei quartieri della città[87]. Le suddette magistrature avevano autorità di punire senza processo di carcere e d'esilio i malviventi, e nel Napoletano persino di relegarli per tutta la vita nelle isole di Tremiti e Lampedusa[88].

Altro ufficio centrale fu quello di *direttore delle poste*. In Piemonte venne istituito da Emanuele Filiberto nel 1561, e si disse dapprima *maestro generale*, od anche semplicemente *generale delle poste*, titolo che Vittorio Amedeo II cangiò in quello di *direttore generale*[89]. Perocchè, volendo ciascun ministro avere un tale ufficio sotto la sua dipendenza, Vittorio Amedeo II finì le gare erigendo la direzione delle poste in ufficio immediato, cioè soggetto direttamente al sovrano[90]. Di poco più antico era quest'ufficiale a Napoli, dove gli era dato nome di *corrier maggiore*[91], e dove la carica nel tempo borbonico, a quanto narra il Bianchini, era congiunta con quella di primo segretario di stato[92]. Dipendevano dal direttore i maestri di posta delle singole città[93].

Siccome poi i governi avevano tratto a sè la direzione di tutto ciò che poteva toccare il pubblico interesse, vale a dire anche di ciò che un tempo era lasciato alla locale autonomia od alla cura individuale, così vennero istituiti eziandio magistrati per soprintendere alle strade, e magistrati per regolare e invigilare l'istruzione. Provvedevano al primo còmpito i *giudici delle strade*, che dovevano visitarle più volte l'anno e curare che i comuni le tenessero in buon assetto; i quali giudici mettean capo ad un *giudice* e *conservatore generale delle strade*, come si disse nell'alta Italia[94], o ad una *giunta* e *deputazione dei ponti*

---

(87) Erhard, *Leopoldin. Gesetzgeb.* 86; Zobi II. 197.

(88) Pragm. 15, 19 e 25 *de off. magistrat. politiae*, e § 190 n. 40.

(89) Nei bandi bolognesi ve n'ha uno del 25 aprile 1593 del generale delle poste di N. S., con cui si prescrive la tassa da osservarsi pel porto delle lettere ecc. dal mastro della posta di Bologna.

(90) Galli II. 406 ss. III. 219 ss.; Duboin XXV. 621. Dal 1777 al 1794 la direzione di Torino constava di 22 impiegati, e nelle provincie ne aveva altri 17.

(91) Pramm. *de officio praefecti cursorum:* la prima è del 1559. A Milano si ha (1532) il maestro delle poste ducali, che teneva i suoi ufficiali nelle diverse città. Rovelli III. 1. 476.

(92) Bianchini, *Finanze* p. 478.

(93) Bull. X. 707. V. pure n. 89; Galli I. 407 e Rovelli cit.

(94) Duboin III. 1216 ss., XXVI. 1601 (a. 1572), e, per la Lombardia, Gride 4 aprile 1590, 27 novembre 1662, 6 settembre 1679. — A Roma v'era un ma-

e delle strade, come si domandò quest'autorità centrale nell'Italia meridionale[95].

Pel secondo còmpito la veneta repubblica pose fino dal 1517 i *riformatori dello studio di Padova*, cui incombeva la suprema direzione degli studi e la censura degli stampati[96]; ed Emanuel Filiberto il *magistrato della riforma degli studi*[97]. E molto fecero in bene degli studi i successori di lui, sopra tutti Vittorio Amedeo II, riordinando l'università, ed erigendo istituti d'istruzione media[98] e collegi per questa e per gli studi superiori, così nella capitale, come nelle province, al doppio scopo di sottrarre ai pericoli della corruzione la gioventù che doveva vivere lontana dal tetto paterno, e di venire in soccorso ai meno facoltosi[99]. Nel 1677 madama reale M. Giov. Battista fondò l'accademia reale, che stava sotto la direzione del grande scudiere; nella quale dovevano educarsi a vita comune i principi e i figli della maggior nobiltà, distinti in due classi od appartamenti, con trattamento diverso e diversa spesa a seconda del grado e delle fortune[100]. Un'accademia pei nobili esisteva anche a Venezia[101].

---

gister viarum urbis, il cui ufficio antichissimo fu ristabilito da Martino V ed ampliato da' suoi successori. *Bullar.* IV. 716, VIII. 88. Le pramm. sarde VIII. 22 ordinano, che ogni anno si debbano riattare le strade, e che si pongano sulle medesime scritte indicanti ai passeggeri la direzione.

(95) Gatta VI. 421 e Bianchini, *Finanze* p. 479.

(96) Ferro h. v.

(97) Aprile 1571. Galli II. 16. Secondo il Cibrario, *Istituz.* II. p. 335, sarebbe avvenuto già il 15 ottobre 1567. Del resto, il magistrato dei riformatori dello Studio torinese era stato istituito ancora da Amedeo VIII; Em. Filiberto non fece che riordinarlo recandone da 3 a 9 i membri. Vallauri, *Stor. delle univ.* 212. — Riformatori dello studio esistevano anche a Roma. Denifle I. 313. Erano 4, e furono istituiti come consiglio del rettore nel 1433 da Eugenio IV.

(98) V. le costituzioni 1729 per l'univers. in Duboin XVI. 1261, e Vallauri p. 406 ss.

(99) Galli III. 271 ss.; Fabroni II. 17 ss.; Gatta, *Dispacci* IX p. 553. Di tali collegi vennero eretti anche presso università forestiere, a fine d'accogliervi i giovani dello Stato che le frequentavano, ai quali per questo si dava esenzione dal divieto di studiare all'estero. Ve ne furono a Pisa, Bologna, Pavia, Avignone e Lovanio. Duboin XVI. 857, 893, 1046-1243; Gatta VIII. 431. I collegi erano le più volte fondazioni private, v. § 60 n. 130.

(100) Duboin cit. 790, 856.

(101) L. 18 febbraio 1639, Cod. feudale della seren. Rep. Ven. p. 197. — Pasqualigo, *Giur. crim.* II. 110, dice che fu fondata per legge 1619. Dapprima erasi rimessa alle contribuzioni spontanee dei nobili, ma essendo queste troppo poche vi si aggiunse del publico aumentando di 2 soldi per lira ogni condanna pecuniaria. Nel 1724, per farla rifiorire, fu affidata ai padri somaschi. Ib. 258. Alla prima, destinata ai nobili poveri, si decretò nel 1622 d'aggiungere una seconda pei nobili facoltosi. Ib. 252.

Simili disposizioni a pro della pubblica istruzione superiore e inferiore, e per la fondazione di collegi in cui i giovani venissero educati gratuitamente diede nel Napoletano Ferdinando IV, dopo ch'ebbe tolto nel 1768 l'insegnamento di mano ai gesuiti[102]. Si regolò uniformemente in tutto lo stato l'ordine e la durata degli studi, si prescrisse che nessuno potesse insegnare senza essere stato approvato dal governo, nessuno adoperasse nell'insegnamento libri che non fossero stati riveduti ed ammessi dalla pubblica autorità[103]. A Napoli tutte le scuole sottostavano al *prefetto degli studi*, ch'era il cappellano maggiore del re, nelle province alla locale autorità di governo; al di sopra di tutti v'era un *protettore degli studi:* dignità che un tempo era propria dei membri del consiglio collaterale, i quali vi si succedevano per turno, ma dopo che poi la bass'Italia cessò di far parte della monarchia spagnuola venne data dal re a chi meglio sembravagli[104]. In Lombardia la direzione e sorveglianza della pubblica istruzione sotto al governo spagnuolo rimase affidata al senato. Maria Teresa, affine di promuovere lo zelo per un'azienda di tanta importanza, la pose (1763) in mano ad un' apposita deputazione di cinque membri, sotto la presidenza del conte Firmian, alla quale nel 1771 venne dato nome di *magistrato generale degli studi*[105].

Si pensò pure ai boschi ed alle miniere, erigendo altri uffici destinati ad aver la cura e soprintendenza di quelli, promuovere e dirigere lo scavo di queste[106]. Ed affinchè l'opera di queste magistrature fosse più efficace, si fondarono, così per l'un ramo come per l'altro, anche proprie scuole, nelle quali si educassero coloro che dovevano dedicarsi al servizio dei medesimi[107]. Finalmente vi era un *avvocato generale*, il

(102) I collegi erano 10, a Napoli, Aquila, Bari, Capua, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Matera, Salerno. Pr. 4 *de regimine studiorum* a. 1770.

(103) Pramm. 28 *de scholaribus* ecc. a. 1794.

(104) Pramm. 28 *de scholar.* cit. c. 14.

(105) *Arch. stor. lomb.* 1880 p. 46 e *Memorie per l'univ. di Pavia* II. 22-25.

(106) Pei boschi, furono a Venezia i provveditori sopra legne in Piemonte, gli ispettori forestali (v. § 147 n. 57); per le miniere, in Piemonte, pose Carlo III il maestro e procuratore generale delle miniere, detto più tardi governatore generale, intendente ispettore delle miniere. Duboin XXVI. 910. Anche questi uffici erano ad un tempo amministrativi e giudiziari. Un ispettore generale delle miniere v'era pure pel regno delle Due Sicilie, sotto Carlo di Borbone. Sic. Sanct. III. 289.

(107) A Venezia v'era una scuola di architettura navale e scienza boschiva (Béranger, *Saggio storico sulla legislaz. veneta forestale* p. 111). Carlo Emanuele III fondò nel 1752 a Torino la scuola di mineralogia. Duboin cit. V. anche Vallauri cit. 481.

quale aveva diritto d'intervenire alle sessioni d'ogni magistratura, doveva invigilare sul buon governo dello stato e sopra la osservanza delle leggi, e riferire al principe tutti gli abusi o inconvenienti che scoprisse, affinchè vi si potesse metter rimedio [108].

Quella parte al governo che negli altri stati avevano i sunnominati dicasteri centrali, nel pontificio era affidata, nel maggior numero de' casi, alla *consulta* ed alle altre congregazioni di cardinali e prelati, istituite già da lungo tempo e cresciute di numero da Sisto V, e poi successivamente da altri pontefici a tenor dei bisogni [109]. Ognuna era preseduta da un cardinale e provveduta di un segretario, e avevano tutte periodiche tornate nelle quali si discutevano gli affari; nei casi più gravi radunavansi davanti al Pontefice o almeno riferivano a lui il loro avviso [110]. Oltre queste congregazioni stabili, il papa ne poneva delle altre all'uopo, ogni qualvolta tornasse necessario esaminare un fatto o suggerire qualche provvedimento [111].

Ora, quantunque il governo avesse tolto sopra di sè la direzione di quasi tutti gl'interessi e di questa maniera introdotto una certa uniformità nella pubblica azienda, pure la condizione dei poteri, di cui abbiamo finora discorso, non vuol essere confusa coll'accentramento governativo e coll'unità d'ordinamenti in tutto quanto lo stato, che venne in moda colle riforme del secolo scorso e principalmente colla rivoluzione francese. Si camminava, è vero, ormai in quella direzione,

---

(108) 1668. Carlo Emanuelo II elegge Carlo Felice Malletto consigliere, senatore e avvocato generale, con facoltà d'intervenire in tutte le sessioni ordinarie e straordinarie, sì di cause civili e private, che patrimoniali, fiscali e criminali, tanto in consiglio di Stato, Senato e Camera, quanto nel consiglio di stato delegato, magistrato della sanità, abbondanza, che avanti qualunque altro magistrato, — sì creato, che da crearsi in avvenire, invigilando anche sopra il buon governo politico ed utile del paese, e sopra la pontual osservanza degli ordini e decreti nostri, e, seguendo abusi o inconvenienti degni di provisione, li debba riferire. Galli I. 500. Ugualmente ib. 504 a. 1703. V. anche Cost. 1770 II. 13.

(109) Sisto V istituì quelle sulla grascia e l'annona; sulla fabbrica, armamento e mantenimento delle galere; per sollevare dagli aggravi lo stato; sulle strade, acque e ponti; sulla stamperia vaticana, e sullo studio romano. La s. Consulta era più antica, così pure la Congregazione del terrore degli ufficiali di Roma, e quella degli arcigogoli. Vi fu ancora la Congregazione sulla zecca, e più tardi furono fondate quelle dei confini, di Fermo, di Ancona, del buon governo, la Congregazione economica, quella del censo, della revisione dei conti e la sanitaria. De Luca, *Il Cardinale pratico*, Roma 1580 p. 288 ss.; Moroni, *Dizionario*, XVI. 233-289.

(110) Walter K. R. § 134; *Bullar.* XVII. 387, 427; Vitale, *Storia dei senatori* II. 538 e Moroni cit.

(111) V. p. e. *Bull.* XIV. 524.

sempre più avvicinandosi verso quel segno, principalmente nelle monarchie secolari[112], col ristabilire ordini amministrativi simili a quelli che già assai per tempo vedemmo introdotti nel regno normanno; ma pure durava ancora buona parte delle anteriori varietà locali, dappoichè le città e le province conservavano gli antichi usi e qualche avanzo d'autonomia sotto ai capi che il governo mandava a reggerle, e che non di rado erano rivestiti di podestà amplissima[113]. Questi in qualche stato erano diversi per le cose di giustizia e per quelle di governo e finanza, come nella monarchia sabauda, dove le prime, per istituzione di Emanuele Filiberto (1560), erano devolute ai *prefetti*, le seconde, per ordinamento di Carlo Emanuele I (1624), ai *referendari*, chiamati più tardi *intendenti*[114]. Nella Lombardia austriaca, sotto

(112) Emanuele Filiberto, nel decreto con cui istituisce le prefetture, dice: Siccome nostra mente et intentione è che tutti i sudditi nostri vivano sotto una medema norma et forma di leggi; così giudichiamo conveniente che i magistrati, deputati per eseguirla, habbiano da ordinarsi in ogni parte delli nostri stati di una istessa maniera et regola uniforme.

(113) I legati dello stato pontificio potevano persino conchiudere trattati internazionali. Nel 1606 il cardinale Giustiniani, legato di Bologna, convenne coi duchi di Mantova e di Parma, pel tempo della sua legazione, un trattato d'estradizione dei delinquenti. Bandi bol. VI. 10, 13.

(114) Borelli 472 e 482; Duboin III. 1445, 1814 e VII. 6. Conf. Cibrario, *Torino* I. 443, *Istit.* I 277 s. Il decreto d'istituzione delle prefetture e il riparto dello stato fra le medesime si ha in Bollati, *Congr. de' com. di Saluzzo* II. 396. I prefetti si nominavano sopra una terna proposta dalla provincia (almeno per Saluzzo), ma il governo vi faceva comprendere chi voleva nominare (ib. III, 109): duravano in carica 3 anni, e poi sottostavano al sindacato (III, 51). Spesso, però, le rappresentanze del paese stato governato assolvevano o dispensavano il governatore dal sindacato, III. 173. — Cost. 1770 VI. 1 c. 4: Degli intendenti delle province e loro autorità (Vittorio Amedeo II: ed. 1720, Duboin III. 609). Gli Intendenti sottostanno al generale delle finanze. Verificano le imposizioni, ne ordinano il ripartimento, ne approvano i ruoli e decidono le controversie che vi potessero nascere. Spetta loro costringere le comunità e gli esattori a fare il pagamento al tesoriere, e i privati a pagare agli esattori, decidendo sommariamente le quistioni che in ciò potessero insorgere: far render conto agli esattori, ricevitori e agenti delle Comunità, far loro pagare ciò che avranno esatto (per esse), e punire gli abusi o malversamenti di questi officiali; rimettendo però la cosa al giudice ordinario, se si tratti di cosa che porti il nome di uno speciale delitto, come furto ecc. Provvedono sopra le differenze che nascessero al mutarsi dei consigli delle Comunità e nell'elezione degli officiali di esse: e possono crescere o diminuire il numero de' consiglieri e rimuoverne gli inabili. Hanno la cognizione delle differenze de' territori fra le Comunità, e fra Comunità e particolari per la catastazione de' beni. Se le differenze sono fra due diverse province, la decisione spetta all'intendente più vicino. Provvedono alla misurazione dei territori, quando stimino necessaria la rinnovazione dei catasti. Conoscono tutte le controversie fra Comuni e particolari per cor-

Maria Teresa, si provvide anche meglio alla direzione delle materie politico amministrative e di finanza, istituendo propri organi per queste e quelle. E in fatto non solo v'erano per la parte amministrativa *magistrati camerali* in ciascuno dei due governi di Milano e di Mantova, ma eziandio per gli affari di finanza un *intendente generale* ed *intendenti camerali* in ogni singola provincia [115]; laddove l'azienda amministrativa e politica nelle province era affidata ad un *regio assistente* o *regio delegato* [116], detto più tardi intendente politico. E non si ometteva di mandar i capi delle province od altri in giro pei territori, allo scopo di esaminare lo stato della cosa pubblica e dare i provvedimenti che apparivano necessari od opportuni al suo miglior andamento [117]. Nel maggior numero degli altri stati invece ogni sorta d'affari era riunita nelle mani d'un unico capo, e vi rimase fino agli ordinamenti introdotti dalla rivoluzione francese [118].

Le province avevano propri beni, proprie rendite e proprie spese, tanto pei servigi provinciali, quanto per quello ch'erano tenute di contribuire al governo: in alcuni paesi, come nello stato pontificio, continuavano anche ad avere il loro parlamento, ben distinto dal consiglio delle singole terre per trattarvi dei comuni interessi [119]; alla

---

rosioni o alluvioni in aumento o diminuzione del registro, o altre derivanti dai cadastri: ma se la controversia cadesse sul dominio o possesso, rimetteranno le parti al giudice competente. Provvedono alla manutenzione degli argini ed alla conservazione dei boschi punendo ogni azione in contrario. — Ib. VI. 9. Possono stabilire multe a quegli officiali delle Comunità che ricuseranno di venire ai consigli e altri affari. Su tutto ciò procedono sommariamente, senza formalità d'atti, udite le prove, fatta la visita dei luoghi, se necessaria, ed accennando nelle loro ordinanze le cause per le quali hanno così giudicato. Dalle loro ordinanze non è lecito d'appellare: ma se taluno se ne crede gravato, ricorrendo a Noi, ci riserbiamo di permettergli l'appellazione. — In Savoia v'era sopra degli intendenti un intendente generale. Duboin VII. 111 a. 1738.

(115) V. anche Rovelli III. 3. 130, 137. — Disp. 10 gennaio 1780. L'intendente camerale di Cremona viene promosso ad intendente camerale della città e provincia di Milano, e a Cremona viene trasferito quello di Como.

(116) Rovelli III. 3. 100 e 118, e *Raccolta degli editti ecc. della r. Giunta del censimento dello stato di Milano*, p. 235, 245, 261 ecc.

(117) V. tra gli altri quelli molto estesi dati il 2 aprile 1771 dal vicerè di Sardegna conte Hayes. Editti ecc. II. 129 ss. Vedi pure le regole camerali di Carlo II c. 27. Borelli 451.

(118) Sclopis IV. 489; Bianchini, *Finanze* 463. Per la Sardegna v. ancora il Codice di Carlo Felice art. 667 ss. 680 ss.

(119) V. § prec. n. 39. — 1586. Sisto V erige la provincia o praesidiatum Montis alti, concedendo ipsis civitatibus ac terris gubernium distinctum et separatum; liberantes easdem — a gubernio et regimine provinciae Marchiae, ita

stessa maniera che perdurò il parlamento nella patria o provincia del Friuli[120]. Talora conservava i suoi propri interessi, distinti ad un tempo da quelli della città e della provincia, e il suo particolare consiglio a proteggerli e regolarli, anche il contado, cioè il territorio intorno alla città[121]. Simili istituzioni si trovano nell'ordinamento dato alla Lom-

---

ut — praedictae civitates — nec congregationi provinciali, nec contributioni expensarum per dictam provinciam Marchiae faciendarum adstringantur, ac provinciales dictae provinciae suas expensas solvant — dumtaxat, quae ordinabuntur in eorum congregationibus apud eandem civitatem. Montis alti fiendis, eisdem modo et forma, quibus ibidem antiquitus factum fuit. — Notarii civiles et criminales — debeant syndicatui stare, et de administratis syndicis ab ipsa praesidiatus congregatione deputandis rationem reddere. — Praeterea cum civitates et terrae dicti praesidiatus salarium gubernatori et officialibus ejusdem gubernii persolvant, ipsas — a solutionibus custodiarum ab ipsis fieri solitis pro mercedibus gubernatoris et officialium Maceratae liberamus.

(120) 1584. Domandava la città d'Udine a Venezia: Che, giusta l'antica consuetudine, il Parlamento si abbia a convocare dal clarissimo Luogotenente a richiesta di cadauno dei tre membri, ed anche di ciascheduno che ha voce in detto Parlamento, quando che esso clarissimo conoscerà essere materia importante senza che siano nominati nelle lettere i deputati della Patria; facendo però menzione nelle lettere delle materie che avranno a trattarsi. — Che debbano precedere nel Parlamento i prelati, poi i dottori, e dopo i più vecchi indifferentemente. — Che ognuno, il quale ha voce nel Parlamento, possa proporre e metter parte, siccome si accostumava anticamente. — Che tutte le parti ecc. si debbano ballottare per membri e non per capi. Venezia risponde che sia osservata la consuetudine. Cod. feud. p. 80. — It. Che nel Parlamento si debbano chiamare prima i prelati, dopo le comunità e ultimamente i castellani. — R. sia osservata la consuetudine. Ib. 81 — Che al membro dei castellani non si possano aggiungere altre voci senza citare gli altri membri. — R. Che non si possano aggiungere voci al Parlamento senza licenza del Consiglio di Dieci e Zonta, presa colli due terzi delle ballotte. Ibid. — Il Parlamento constava di 72 membri, 14 prelati, 41 castellani, 17 comunità. Oltre al Parlamento v'era il corpo della contadinanza, cioè la rappresentanza delle ville immediate, che componevasi di 8 sindaci eletti dai nunzi delle ville medesime. Romanin IV. 80, VI. 478.

(121) 1589. Sisto V, definendo le questioni insorte fra la città di Jesi e varie terre del contado specialmente per la spettanza di alcuni fondi, ordina che fructus terrarum, silvarum, et bonorum, super quibus lites — vertuntur, et omnes introitus, — tam civitatis, quam universitatum castrorum dicti comitatus, — deveniant — ad manus unius communis camerarii — forensis, (qui) eligi semper debeat per consilium generale civitatis et comitatus. — Declarantes tamen quod fructus terrarum, quos vocant del Comune, castri massarii etc. in partem per comunitatem civitatis et comitatus assignati, sint proprii et particulares cujusque castri, secundum illam portionem terrarum, quas possidet unumquodque dictorum castrorum. — Onera, collectae, datia, spinae vini, denarii pro libra et aliae exactiones, quae exiguntur in ipsa civitate tantum, non possint exigi in castris, ubi de praesenti non exiguntur. — Camerarius ex dictis introitibus in communi bursa redigendis debeat solvere singulas expensas pro

bardia da Maria Teresa, secondo cui v'aveva pure in ogni provincia un consiglio composto de' rappresentanti della città e della provincia, il quale sceglieva dal proprio grembo una giunta (congregazione dei prefetti al governo o al patrimonio), cui incombeva l'ordinaria amministrazione della provincia medesima e l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio [122].

Se non che v'erano non pochi nè lievi ostacoli che non lasciavano fruttare debitamente i suddetti ordini. Il primo stava in ciò, che le giurisdizioni delle diverse magistrature erano male determinate [123]; il secondo, nella breve durata del maggior numero degli uffici [124] e nella

---

manutentione pontium, viarum, fontium et cloacarum, tam civitatis quam castrorum; et quod liceat magistratui et consilio credentiae civitatis tantum praedicta restaurare — in ipsa civitate et territorio ejusdem, exceptis pontem fluminis Esini, et — de la Granita, in quibus debeat provideri per consilium generale civitatis et comitatus; et similiter in castris liceat consilio et IV ac capitaneo cujuslibet loci praedicta restaurare etc. Item per eundem camerar. debeant solvi expensae quae fiunt in ipsa civitate, videlicet salarium et aliae expensae gubernatoris; expensae magistratus et ejus familiae, judicis, medicorum, chirurgi, magistri scholarum, cancellarii, et aliorum officialium et salariatorum ejusdem civitatis et comitatus. — Item illa portio, quam singula castra de trimestri in trimestre contribuere solent pro subsidio triennali: salaria et sumptus castrorum, videlicet capitaneorum, bajulorum, sindicorum etc., medicorum, magistrorum grammaticae etc. — Sylvae et alia bona, existentia in civitate et castris et eorum territoriis, nullo unquam tempore possint dividi, nec inter cives, nec inter comitatinos, sub gravissimis poenis arbitrio nostro. — Ac etiam volumus, — quod ceteri quoque introitus bursae communis (cioè della provincia) sint applicati — pro solutione onerum cameralium sedi ap. debitorum. — Quatenus dicti introitus non sufficerent, imponatur collecta pro summa deficienti, dividenda inter civitatem et comitatum et castra, — prout hodie servatur. — Semper quod per consilium credentiae et generale civitatis et comitatus, legitime coadunatum, fuerit aliquid resolutum, — illud exequi semper debeat: nec possit sola civitas vel castra — contrarium resolvere; nec dictae resolutioni se opponere. — In aliis autem negotiis particularibus solius civitatis, ac — singulorm castrorum, consilia cujuslibet loci provideant et resolvant, prout cuilib. eorum placuerit. — Conf. § 57 n. 170 ss. *Bullar.* IX. 109. V. anche ib. 158 ss. e il consiglio del contado d'Alessandria in Duboin IX. 41.

(122) Raccolta degli editti, ordini ecc. della r. Giunta del censimento dello stato di Milano, e Czörnig, *Die lomb. Gemeindeverfassung* 71 ss. V. § 75 n. 118. — Anche nelle terre venete (almeno a Verona) v'era un consiglio provinciale, o, come dicevasi, del territorio, che era preseduto da due sindaci generali, assistendovi il capitano quale rappresentante del governo. Questo consiglio governava gli interessi del territorio. Pare si componesse dei rappresentanti dei singoli vicariati. *Miscell.* I, 176 (atti deput. ven.), e G. G. Dionisi, *Notizie storiche e geograf. appartenenti alla prov. veron.*, Verona 1875.

(123) Cantini XIX. 370.

(124) P. es., nel Napoletano, i governatori delle province per 3 anni, gli uditori per 2, i capitani ed assessori per uno, e poi doveano vacare per altrettanto

vacanza cui erano pur sempre costretti coloro che li avevano deposti prima di potervi venire riassunti[125]; il terzo, e più grave d'assai, nel modo con cui si provvedeva alle cariche. Perciocchè non solo perdurava in vari stati l'uso de' tempi comunali di darli a sorte[126], e quell'altro che fosse del capo scegliere e pagare i suoi subalterni[127], ma era venuto in moda anche tra noi il costume ancor peggiore di venderle[127a]. Esso fu un'importazione degli Spagnuoli, ma non rimase circoscritto ai paesi da lor dipendenti, sebbene ne facessero traffico

---

tempo. Pr. 1 *de offic. judic.* 1518. — In Sicilia molti uffici erano annui o biennali (Sic. Sanct. I. 105, 166); in Piemonte, non pochi biennali e triennali. V. Galli I. 611, II. 219 ss. ecc. e Cost. 1770 II. 5. 16. — L'editto 13 marzo 1759 per la Sardegna ordina che gli ufficiali, i quali fino allora erano stati annuali o biennali, sieno triennali. Editti ecc. I. 284. — In Sicilia i giudici continuarono ad essere annuali o biennali fino alle riforme del 1819. Lamantia II. 303.

(125) Ciò si faceva anche negli uffici meno influenti. — L. 1648 ordina che in Corsica chi avrà servito per sottocancelliere, o giovane al criminale, abbia vacanza per tempo di due governi (4 anni). Gregori, *Stat. di Cors.* II. 138. — Quanto poi alla durata dell'ufficio, prescriveva (1627) Francesco Maria II d'Urbino, che gli officiali, in fine del semestre, ciascheduno debba dimandar la riferma dieci giorni prima, altrimenti l'officio s'intenda vacante. Const. Urb. 6.

(126) Un editto 1682 del granduca di Toscana ordina la formazione delle liste o borse da cui dovevano trarsi. Que' cittadini che veniano sortiti alle giurisdizioni provinciali, dovevano prender seco un ministro di professione legale, e secondo il suo voto decidere gli affari contenziosi che si agitavano al lor tribunale. Cantini VII. 268, XIX. 270, 274,

(127) Galli I. 606, 615. Perchè in ciò avvenivano molti abusi, leggi tosc. 1579 e 1627 proibiscono ad ogni rettore di fare convenzioni coi suoi officiali, ministri, dottori e notai di non dare loro il salario, che per legge e consuetudine è obbligato a dare, — o di partecipare de' loro guadagni o emolumenti; e siagli inoltre proibito di dare o ricevere imprestiti o donativi di qualsivoglia somma, dichiarando nulle tutte queste convenzioni, alle quali si impone anche pena di 100 sc. Cantini IX. 158; XVI. 10 ss.

(127 *a*) Paolo Biondo vendette, a' tempi di Leone X, per assisterlo di danari nella guerra di Parma e Piacenza, segretariatus officium et illius pretium (Pontifici) persolvit. Ed il papa, ne dictus Paulus et officio et fructibus careret, eid. gubernium civitatis Benevent. concessit tenendum, donec eidem ducatus 6000 auri, ac fructus dicti officii tunc decursi restituerentur. — Eadem camera (apostolica) successive fructus dicti officii liquidavit, et eidem Paulo gabellam carnis et alia jura ejusdem civitatis — concessit. Clemente VII poi, per compensarlo vieppiù, unum officium regentis in eadem civitate instituit, ac eidem ejusque heredibus in perpetuum contulit. Bolla di Gregorio XIII. 1584. V. anche *Bullar.* VII. 60, IX. 92 e 155. Certi uffici s'eran venduti molto prima tra noi: Rizzardo da Camino comperò da Enrico VII per 16,000 ducati quello di vicario imperiale in Treviso. Verci 526, e re Ladislao di Napoli (1386-1414), secondochè narra il Giannone (24.8), vendette molti uffici per far danaro per le sue guerre.

scandaloso specialmente i governatori di quella nazione[128]; i quali davano per danaro anche gli uffici più importanti[129], non curando le limitazioni che a quel sistema avevano stabilito le leggi, che ne eccepivano i più gelosi, come quelli cui incombeva l'amministrazione della giustizia e del pubblico danaro[130]. Nè si vendevano soltanto gli uffici vacanti, ma altresì l'aspettativa dei coperti[131].

La vendita si faceva privatamente o in pubblico al maggior offerente[132], ed era fatta a tempo, a vita ed anche a perpetuità, o ereditariamente, per modo che le cariche diventavano il patrimonio di

---

(128) Perfino un'udienza dovea comperarsi. Ranke I. 476. Il duca di Medina e sua moglie fecero tale traffico delle cariche del regno di Napoli, che il duca d'Arcos suo successore diede l'esempio di destituire tutti i magistrati creati dal medesimo per la presunzione della venalità. Winspeare, *Abusi feud.* p. 65. — La vendita sistematica degli uffici fu introdotta nel Napoletano da Carlo V nel 1535 (Bianchini, *Finanze* 310): in Sicilia la si trova già sotto Alfonso, Cap. 357 e 429. — Anche Vittorio Amedeo II vendette non pochi uffici; e questo modo di conferirli era ammesso ancora dalle Cost. del 1770 (V. 22 c. 5 § 2). P. A. Testone avea comperato (1676) per 20,000 lire l'ufficio di segretario ai criminali presso il senato di Piemonte. Galli I. 571; e molti altri es. ibid. passim. L'origine della vendita delle cariche, come sistema di governo e generale applicazione dai presidenti dei parlamenti agli uscieri, è francese, principalmente di Luigi XIV. Meyer l. 4 c. 17. Il metodo per altro contribuì a mantenere la indipendenza dei parlam. ib. — Sul danno della vendita degli ufficii di giustizia V. Esmein, *Histoire de la procédure crim.* Paris 1882, p. 182.

(129) P. e., a Milano, il conte Trotti comperò dal duca d'Ossuna per 80,000 scudi la carica di generale. Anche l'ufficio di protomedico, pei molti redditi che gittava, veniva venduto od appaltato. Bianchini cit. 299.

(130) Cap. 429 R. Alphonsi cit.; Pramm. 1535. *de official. et his.* etc. 2. 3, e Cap. 12 del 1536; Grimaldi VI. 209. Una Pramm. napol. del 1540 prescrive che gli eletti prestino giuramento dinanzi a 10 persone di non aver dato nè promesso alcun che per l'ufficio. Pr. 4 tit. cit. — Una Pr. 1593 di Filippo II proibì anche di vendere le cariche di sollecitatore e avvocato fiscale. Grimaldi IX. 55. A Milano: Carlo V vietava (1545) di vendere gli uffici biennali. Anche in Sardegna i posti di giustizia non si potevano vendere. Pramm. VIII. 6 e Dexart cap. p. 305 (v. n. 134). Parimenti nello Stato pontificio, *Bullar.* VII. 950. — V'erano poi leggi severe contro coloro che corrompevano con danaro o simili mezzi i collatori degli uffici, e coloro che si lasciavano corrompere. V. pr. sic. 1632, ut officiales regni sine quoquo suffragio fiant. III. 14, I. ediz.

(131) Nel 1756, avendo la giunta governativa di Milano proposto un interesse del 4 per 100 dal giorno del nuovo piano, per que' futuristi (compratori d'uffici coperti) di uffici stati soppressi col nuovo piano 1749, l'imperatrice sente su questa consulta il conte Cristiani. Dispacci V. 26.

(132) Stat. di Corsica 1571 I. 53. Le scrivanie alla corte del vicario si debbano vendere ogni anno in publica callega al maggior offerente. — Anche la pramm. napol. 73 *de off. procurat. caesar.* c. 129, del 1634, ordina che gli uffici venali si subastino.

certe famiglie, senza garanzia d'idoneità nelle persone chiamate a coprirle, e talora neanche col requisito di un'attitudine esteriore e formale[133]. Di più, tanto se gli uffici erano acquistati a tempo che in perpetuo, considerandoli coloro che li avevano acquistati come qualunque altro privato diritto, li rivendevano, naturalmente non senza vantaggio; il che aggravava la condizione degli amministrati, i quali tanto più dovevano contribuire, quanto più di danaro era stato sborsato dall'ufficiale[134]. Ed anche conservando l'ufficio que' medesimi che lo avevano comperato dal governo, prendevano un collega cui dovesse

---

(133) A Napoli, l'ufficio di grand'ammiraglio era stato dato (1614) da Filippo III al duca di Sessa e sua discendenza, estinta la quale nel 1750, tornò alla libera disposizione del re. Gatta VI. 547. Là stesso il gran cancellierato dell'università era proprietà dei principi d'Avellino: talora la successione cadde in donne, le quali facevano esercitare l'ufficio da un sostituto; poichè era il cancelliere che conferiva tutti i gradi accademici. Bianchini p. 343. — Sulle questioni cui dava occasione questa maniera d'alienazioni v. Grimaldi X. 418. — Del resto l'ereditarietà poteva essere concessa per danaro o per grazia. Nel 1613 Filippo III accorda a D. Didaco d'Aragal diritto di succedere al padre nell'ufficio di governatore de' capi di Cagliari e Gallura, dopo la morte di quello (D. Giovanni Zapata) che veniva destinato allora in governatore, attesa la minore età di D. Didaco. Che se il Zapata venisse a morire prima che questi raggiungesse aetatem et sufficientiam ad illum exercendum, si destinerà un amministratore. Dexart cap. sard. p. 507. — Nel 1688 chiedono gli stamenti, que en adelante no se concedan futuras successiones de ningunos officios. *C. d. s.* II. 349. V. anche Duboin III. 433, 436 e Galli I. 572 ecc. — Ancora del suo tempo scriveva il Gregorio, *Consideraz.* p. 474, che dell'officio di baiulo in Messina era investita fin da tempi antichissimi la famiglia degli Alifi, la quale tuttora, conservando gli avanzi di quella giurisdizione, conosce le cause infra le 5 once.

(134) 1507. Ferdinando il Cattolico ordina: Informats som que alguns que de nostra Magestat — obtenen officis de jurisdicio — en Serdeña (y), no volent aquells tenir, fan partit, ó venen aquells, — de ques sequex que la justicia no es com se deu administrada. — Perço — statuim que officis alguns de jurisdicio nos puguen en manera alguna vendre, sens expressa licencia nostra, sots pena de privacio dels dits officis. *C. d. S.* II. 171. — Chiede la Sicilia nel 1515 che, usando molti che hanno comperato offici annuali, rinunziarli ad altri con paga (verso danaro), e li officiali che hanno tal officio ottenuto mediante pecunia, fanno molte estorsioni e aggravi, si ordina che chi acquista a danaro per se o per submissa persona di tali officii annuali sia dichiarato infame, e incapace perpetuamente di coprire altri offici; ed egualmente chi glieli ha venduti. R. Placet omnino. Cap. 100 Ferdinando II. — Per Napoli v. Grim. XI 155. — Come questo costume duri tuttavia in Inghilterra, v. in Brougham I. 325. — 1528. Rimostrano gli Stati di Savoia, che plusieur accensent les offices si ault quil ne peulent sautirer sens mengier et oppresser les poures subgetz; (ce) qui met souvent les poures gens au desexpoir. Bollati, *Comit.*, I, 1270.

rimanere la carica alla loro morte o cessazione[135], sostituivano un altro ad esercitarlo in lor vece[136]; e in generale facevano dell'ufficio medesimo a talento senza curarsi degli ordini che ricevevano dalle autorità superiori[137].

Si fu quindi salutarissima riforma quella del secolo scorso, che venne restringendo, e tolse poi finalmente del tutto un tal metodo[138], in uno con quello di trarre le cariche a sorte[139]. Allora si fissarono anche meglio le condizioni per l'ammissione ai pubblici impieghi, in

---

(135) Nel 1698 Vittorio Amedeo II, avendo il consigliere e auditore delle nostre fabbriche, G. E. La Riviera, disposto della medesima carica per scrittura delli 28 gennaio — et nominato per succedergli in essa l'avv. Giuseppe La Riviera suo figliuolo, coll'esercizio intanto fin di presente a titolo di coadiutoria durante la sua vita, — et essendo a quest'effetto l'istesso audit. La Riviera ricorso alla Camera (de' conti), la medesima per suo arresto del giorno d'oggi ha ammesso detto avv. La Riviera a detta carica, e mandato spedirseli le opportune patenti; Noi pertanto etc. Galli II. 292. Similmente 1627 per l'avvocato generale Pastoris, pel segretario del Senato Simeoni ecc. Ib. I. 532, 549.

(136) Del resto, quest'era cosa legale. Nel 1561 Emanuele Filiberto nomina Fr. De Ramus controleur général de comptes, pour devoir exiger — et duement exercer ou faire exercer par commis et substituts capables et suffisans, en cas de légitime empêchement. Galli III. 82. Fu proibito a Napoli 1735 colla Pr. 86 *de off. procurat. Caesaris*.

(137) Bianchini cit. 320. Codeste facoltà si davano talvolta anche ad uffici non comperati. 1703. Vittorio Amedeo II promuove il conte Giuseppe Castelli, presidente del Consiglio di stato, a primo del Consiglio superiore di Pinerolo. con facoltà di poter disponer di detta carica di presidente del Consiglio di stato. Galli I. 476. — Se erano uffici che davano redditi, si continuava talvolta a lasciar questi all'impiegato coll'obbligo d'una corrisponsione fissa allo stato. 1786. Il segretario per le cause delle gabelle a Torino debba pagare annualmente a titolo d'accensa alle n. finanze L. 1000. Galli I. 619.

(138) Nella Lombardia fu abolita sotto il conte Pallavicino (1750-1753). Rovelli III. 3. 91. — Cost. 1770. II. 1 (Carlo Emanuele I. 1588). Tutti gli ufficiali devono giurare di essere fedeli al principe, suggerire sinceramente il loro consiglio, di non aver dato niente ad alcuno per il loro ufficio (Vittorio Amedeo II) di esercitare fedelmente il loro ministero, in servizio di Dio, del principe, e del pubblico, e di osservare le Costituzioni. Per l'Italia meridionale v. Pr. 13 *de officio justitiarii* (1738); Pr. 86, 88, 96 *de officio procurat. Caesaris* (1735-37). e Gatta, *Disp.* V. 45 ss. — Montesquieu l. 5 c. 19 dice buona negli Stati monarchici la vendita delle cariche; tanta è la forza delle abitudini! — Nel 1692 e 1698 Innocenzo XII abolisce la venalità degli uffici di camerario, d'uditore generale delle cause della Camera apostolica, di tesoriere generale e di presidente della Camera stessa incamerando i redditi loro assegnati, fuori di quello del sigillo, e volendo che quind'innanzi non siano più creati a vita, ma ad nutum del Papa. *Bull.* XX. 473 o 829.

(139) Ed. 10 luglio 1771 di P. Leopoldo. Zobi II. 111.

generale richiedendo la laurea in legge[140] ed istituendo commissioni per esaminar gli aspiranti[141]. Si proibì ad un solo individuo di abbinare nella propria persona due uffici incompatibili, o di dare a stretti parenti due uffici subordinati l'uno all'altro o concorrenti, come sarebbero due posti di giudice nello stesso collegio[142]. Si dichiararono ineleggibili gli ecclesiastici, come quelli che non soggiacevano alla giurisdizione dello stato[143]; e per certi impieghi più delicati, a mo' di esempio, quelli di giustizia o quelli cui era commessa la politica sicurezza, gli uomini della terra in cui si sarebbero dovuti esercitare[144];

---

(140) Cost. mod. 1771. I. 2. Chi vuole ottenere governi o giudicature nel nostro stato immediato, dovrà essere decorato della laurea dottorale, e far constare d'aver fatto la pratica legale, massime nel criminale, sotto qualche esperto professore. Dovrà poi presentarsi al nostro Consiglio di giustizia, per essere esaminato tanto nel civile quanto nel criminale. I giusdicenti dovranno vivere cristianamente, senza dar motivo di scandalo, ed invigilando perchè le loro famiglie non diano mal esempio: astenersi dal contrar debiti, dall'abusare dell'autorità e fare prepotenze in pregiudizio de' sudditi. Non potranno nella loro giurisdizione esercitare verun traffico. Siccome le loro patenti saranno ristrette ad un solo anno, così dovranno, due mesi prima della scadenza, chiederne la conferma, se piacerà a noi di concederla. V. anche Cost. piem. 1770 II. 5. 2. ss.

(141) A Napoli il Duca d'Alcalà istituì (1630) una giunta di tre ministri, che in un giorno di ciascuna settimana esaminassero quelli che intendevano entrare negli uffici di giudici ed assessori regi o baronali, o altri uffici d'amministrazione della giustizia, dopochè erano stati dottorati. Quell'esame dovea vertere sulla teoria e sulla pratica. Grimaldi X.

(142) De Vico, *Pramm.* 8. 2. Ninguna persona pueda tener dos officios incompatibles, ni de differentes jurisdiçiones, y que les provenchos de uno dependan del otro offiçio, ni que padre, y hijo, ni dos hermanos, o cuñados, ni tio y sobrino concurran juntos. Ripetuta nel Cod. di Carlo Felice art. 505.

(143) Ib. 1. En conformidad de una pragmatica del rey D. Pedro, 13 kalend. aprilis 1345, y de muchas constituçiones de nuestro Prinçipado de Cataluna, ninguna persona que huviere allegado corona (chierica, ordini ecclesiastici) y procurado eximirse del fuero de nuestra jurisdicion real, pueda tener ni administrar officio alguno real, ni de ciudad o señorio, y, si teniendolo ante desta nuestra pragmatica, allegare en qualquier manera exempcion de nuestro fuero. Ripetuto nel Cod. di Carlo Felice art. 504. Ugualmente a Napoli: Grimaldi VIII. 249.

(144) Un decr. 21 marzo 1496 prescriveva che i vicari, giudici, cancellieri, vicecancellieri, coadiutori ecc. delle cancellerie dei reggimenti dello Stato veneto non abbiano ad essere cittadini di quelle città o castelli, o abitanti nelle medesime con beni e famiglie. — Il che essendo poco esattamente eseguito, viene inculcato di nuovo da' X, il 30 marzo 1699. Cod. feud. p. 340. — 1612. Viene ordinato da Genova per la Corsica, che non possint eligi in capitaneos cohortum militum Bastitae, cittadellae Adiacii etc. oriundi eorundem locorum et jurisdictionum; — similiterque in locumtenentes, signiferos, sargentes et caporales dictorum militum. — Anzi admitti pro militibus in quei luoghi nequaquam possint aliqui Corsi. Gregori II. 126, 127.

in conformità di che si vietò a loro ed ai lor figli e figlie eziandio di contrarre matrimonio, e persino parentela spirituale con persone del luogo [145]. Si proibì ai pubblici ufficiali, sotto pena della privazione dell'ufficio, non pure l'accettar regali e raccomandazioni [146], quanto ancora, come cosa indecorosa, esercitare la mercatura [147], e si rimossero quelli che avevano contratto debiti senz'avere di che soddisfarvi [148]. Finalmente, dopo aver decretato che coloro che sostituivano altri nel proprio ufficio (cosa ritenuta lecita in que' tempi anche a quelli che non l'avevano comperato), dovessero star responsabili dell'opera dei sostituti [149], si tolse affatto la facoltà di tali sostituzioni, a meno che la sostituzione e la persona da sostituire non fossero espressamente approvate dal sovrano [150]; e si vietò ai pubblici ufficiali d'assentarsi anche per poco dal loro posto senza licenza dei propri superiori [151].

Con altre leggi si cercò di por riparo agli abusi degli ufficiali in danno dello stato e dei privati; al qual intento si determinò con tariffe quello che potevano esigere pei loro atti, vietando rigorosamente ogni ulteriore estorsione [152]. Vennero dati ordini severi perchè non

(145) Const. duc. Urbini 10.

(146) Pragm. neap. *De official. et de his quae eis prohibeantur* N. 9 a. 1579, N. 20 a. 1612 Constit. Urbini 8.

(147) Pramm. nap. *de mercatura officialibus prohibita* a. 1566; Pr. sic. 1636 ne' regii consiliarii etc. (III. 15 1 ediz.). A Napoli ciò era stato domandato e decretato fino dal 1508. Grimaldi V. 185. V. per la Sardegna Pramm. I. 42, 46 e Cod. di Carlo Felice art. 510, 512. V. poi anche n. 140.

(148) Pramm. nap. *de servis ac viduis domus regiae* N. 2 a. 1767.

(149) Così ordinava il governatore spagnuolo Melgar, sopra consulta del visitatore del Milanese Moles, il 30 settembre 1680. Ancora 1681. — Vittorio Amedeo II concede ai pubblici ufficiali, fuori dei primi presidenti ecc., la facoltà di disporre per una volta tanto dei loro uffici fra vivi o per causa di morte, facoltà che passa, quando non siasene usato pel defunto, negli eredi di lui. Duboin III. 2. Ed in Sicilia un'ordinanza del 1740 accordava all'acquirente d'uffici venali facoltà di sostituire altrui, quando crescesse il prezzo del 5 %. Sic. Sanct. I. 179. In quella vece per gli uffici della città di Palermo la sostituzione era stata proibita fino dal 1476. De Vio p. 393.

(150) L. veneta 1586 e 1632. Stat. p. 188 e Pasqualigo II. 224. — P. Leop. (1784) fissò il numero degli impiegati e i loro soldi, proibendo le sostituzioni, le eredità ecc. come pure ogni incerto o assegno (fuor delle paghe) di cera, legna, tabacco, ghiaccio ecc. V. in Erhard 248. V. anche leg. fior. 1587, e 1613; Cantini XII. 8, XIV 402; Pramm. napol. *de administrator.*; Pramm. sarde VIII. 3 e Cod. dipl. II. 416; Sanct. sic. I. 174, 179; Const. duc. Urbini Decr. 4 a. 1571. — Già nel 1528 domandavano gli Stati di Savoia, que nul office ne se puisse exercer par lieutenant. Bollati cit., I, 1277.

(151) Const. Urb. cit. decr. 3; Gatta, *Disp.* VII. 43, 57 ecc.

(152) Const. duc. Urbini 9. — Per leg. ven. 1515 le tariffe dei ministri de' magistrati e offici dovevansi rivedere e stabilire dai sindaci ogni dieci anni. C. feud.

costringessero i privati a vendere loro le cose proprie[153]; non abusassero del diritto d'impor servigi e multare i renitenti[154]; non impedissero alcuno di recarsi alla presenza del principe[155]; non si prevalessero della propria autorità in danno della giustizia, assumendo la difesa delle cause o il disimpegno degli affari dei particolari[156]; non prendessero l'appalto dei dazi o d'altre pubbliche rendite, nè facessero società o comunque partecipassero cogli appaltatori delle medesime[157]; non potessero aver parte in contratti che si facessero pel governo, ovvero nelle tratte dei grani o dei legumi, nè concorrere ad aste giu-

---

201. La legge 27 marzo 1640 disponeva che chi esigesse o accettasse più dello stabilito dalla tariffa, anche a titolo di donativo, cascasse in pena di ducati 200, da essere dati all'accusatore che sarà tenuto segreto, e immediata privazione del carico, quando fosse il principale, e di pene corporali quando fosse sostituto. Ib. 203. — Pramm. sard. XVII. 5. Los alguasiles reales embiados par la lugartenençia o governador, no puedan llevar por sus dietas mas de 3 reales el dia dentro sa domiçilio, y fuera 6 reales; y el portero en su domiçilio 12 sueldos, y fuera 24. Gli inviati da giudici, o magistrati minori, 24 s. per giorno fuori, e 12 dentro il loro domicilio. — 8. Siempre que los alguasiles y porteros fueren por el reyno à hazer execuçiones por deudas de personas particulares, no puedan mandar ni tomar cavallos de los subditos, sino es pagando los alguileres. — Nessuno, poi, può esigere diete nel territorio del suo domicilio. — Ib. VIII. 18. Se ha entendido, que quando los offiçiales van à inventariar el ganado de los pupillos, y menores, o de algunos delinquentes, de mas del salario, que les toca por el inventario, que hazen, toman un ganado de cada rebaño (greggia); — ordenamos que de aqui adelante ne puedan tomar del dicho ganado, so pena de 25 libras y restituir el doble. V. anche ib. 7, 19, 25; XII. 24; Ordines senatus mediol. 51 e Rovelli III. 3. 91. — Un pregone 16 marzo 1737 vieta agli ufficiali di Sardegna di farsi somministrare gratuitamente gli alimenti. Editti ecc. I. 130. Il medesimo ripetutamente nel Napoletano. Gatta VII. 56 459 e passim. — Quivi, in quel di Capua, era persino vietato a' cittadini di portar bastoni per appoggiarsi, e fruste per guidare i cavalli, senza licenza del governatore, cioè tasse. Ib. VII. 307. — 1698 Vittorio Amedeo II abolisce le regalie che la Camera de' conti godeva sui contratti di tutte le gabelle, sostituendovi 150 lire per cadauna delle porzioni che erano ripartite tra gli officiali di quel magistrato, in aggiunta degli stipendi. Galli I. 334. Le Pr. nap. imponevano agli attuari d'annotare in calce agli atti i diritti percetti. Pr. 17 *de offic. et his etc.* a. 1655.

(153) Cod. di Carlo Felice art. 1049.

(154) Un pregone 15 marzo 1737 del vicerè di Sardegna ordina, che i regi ufficiali d'Oristano non possano comandare un numero di persone maggiore del necessario secondo le occorrenze, e non possano multare i disobbedienti, ma ragguagliarne il vicerè. Editti ecc. I. 127.

(155) Pragm. sard. VIII. 4. — Nel ducato d'Urbino dovevano dar sicurtà di stare al sindacato. Const. Urb. 17 a. 1647.

(156) Gatta, *Disp.* VII. 474-497; *Sic. Sanct.* I. 105 ss.

(157) Cost. piem. 1770 Il. 1.

diziarie o fiscali, il tutto sotto pena della privazione dell'ufficio[158]; e si obbligarono a dar cauzione pel retto disimpegno delle proprie incumbenze[159]. Continuava poi sempre, anzi continuò fino all'ultimo, essendo sancito ancora da pregoni sardi del 1751[160], dalle riforme di M. Teresa per la Lombardia del 1755[161], dalle costituzioni modenesi del 1771[162], da prammatiche sicule del 1780[163] e persino dal codice di C. Felice[164], il costume di sottomettere i pubblici funzionari al *sindacato*, appena deposto l'ufficio, se erano a tempo, ed ogni anno, tre o cinque, se erano perpetui[165]. A rendere poi più efficace questo provvedimento, l'opera dei sindacatori non venne più limitata, come un tempo, a far ragione delle lamentanze che venivano sporte ufficialmente da qualcheduno contro la gestione dell'ufficiale, ma doveva allargarsi a prendere informazioni d'altronde e ad esaminare i registri e gli atti dell'ufficio[166]. Se non che cotesta costumanza era poco vantaggiosa, anzi bene spesso in luogo di riparare agli abusi commessi ne generava di nuovi, non avendo altro effetto che di crescere le estor-

(158) Pr. sic. 1550, 1561. V. Pr. sic. *ne regii consiliarii* cit. e Pr. del Colonna p. 82.

(159) Pr. nap. 2 *de commissariis* ecc. e Bandi bol. 20 agosto 1697.

(160) Editti ecc. I. 138.

(161) Riforma al governo delle comunità dello stato di Milano § 243, 296.

(162) Cost. mod, I. 3.

(163) Pr. *de sindacatu* (V. 5. 5), e prima in quelle del Colonna (1583) p. 175, e in altre del 1726 e 1727; inoltre *Sic. Sanct.* V. 393. V. anche Pr. nap. *de syndicatu officialium* (1447-1770) e Gatta, *Disp.* V. 1 ss.

(164) Art. 749-772. — In Corsica, il sindacato fu regolato da legge 1571, e si faceva per 2 cittadini genovesi e 6 isolani eletti dalle pievi. Statuto, addiz. p. 190.

(165) Una Pramm. sarda VIII. c. 5 ordina che ogni ufficiale reale o baronale, acabado el tiempo de su officio, aya de tener tabla y estar a residencia por termino de 40 dias continuos: 20 per ricever le lagnanze e gli altri 20 per iscolparsene. Y los governadores y assessores, que tienen los officios por vida, sean obligados à tener tabla de cinco à cinco años, de manera que, acabado el quinquennio, cesse el ejercicio y administracion de sus officios ipso iure, y no buelvan a ellos hasta que hayan purgado la tabla. — L. 1751 di Francesco di Lorena conferma l'uso del sindacato, e vuole che que' magistrati, che restano in ufficio più di tre anni, siano tenuti di rimettere alla fine d'ogni triennio il loro ufficio e sottoporsi a sindacato, pena dell'immediata privazione dell'impiego. Cantini XXVI. 313. V. anche le pramm. sicule 1583 del Colonna, e 1604 del duca di Feria. Gregorio § 213 e Pragm. II p. 498. Pr. neapol. 1 *de offic. judic.*, e 12 *de official. et his* cit. Qui il sindacato durava ancora 50 giorni all'uso romano. V. anche Rovelli III. 2. 35. — Carlo III di Savoia ordinava (1540), sopra domanda degli stati d'Aosta, che i pubblici ufficiali si sindacassero ogni tre anni. Bollati cit. 971.

(166) Cod. di Carlo Felice 754, 755, 767, 768, 770.

sioni a carico de' popoli[167]. Giovavano meglio i visitatori straordinari, che di quando in quando continuavansi ancora, sebben più di rado, a mandare dal governo centrale per rilevare lo stato delle province[168], od esaminare la gestione di questo o quel dicastero[169], e gli stabili ufficiali per sorvegliare la condotta dei magistrati, ricevere le querele sporte contro i medesimi e farne ragione, quali furono per qualche tempo i *conservatori delle leggi* a Firenze[170].

Ma mezzo anche migliore e più efficace per avere buoni impiegati e far camminare ordinata la pubblica amministrazione, fu quello di dotare i posti di maggiori stipendi, dappoichè la tenuità di essi non era stata fino allora l'ultima delle cause da cui erano proceduti gli abusi dei magistrati[171]. Si provvidero inoltre di case in cui abitassero[172], in quanto non erano obbligate le città dove risedevano di

---

(167) Si lagna infatti ripetutamente (1567 e 1573) il senato di Milano che i sindacatori dei magistrati biennali nihil minus, quam quod sui muneris proprium est praestent, id tantum studentes, ut pecunias undique congerant, e dà severe leggi contro i loro abusi. Ordines Sen. p. 50 e 58.

(168) Sisto V. 1590. Ab hinc fere triennium certos camerae apostol. clericos, visitatores et commissarios ad civitates, oppida et loca (status eccles.) visitandum, eaque ordinandum, et quidquid in eis reformatione indigeret nobis referendum, ut salubrius ordinari possint, misimus; ed ora conferma le disposizioni date da questi visitatori, disposizioni che erano state esaminate da una congregazione istituita ad hoc. *Bull.* IX. 158. — Una relazione dei sindaci veneti di Terraferma, che avevano posto due anni nella loro ispezione, si ha del 1772. Si rileva da essa come ricevevano le doglianze od i ricorsi de'popoli nelle materie di giustizia, avevano la suprema podestà nelle criminali, provvedevano alla miglior distribuzione delle pubbliche gravezze, e al maggior vantaggio del fisco, avevano cura dell'agricoltura, delle arti, della salute pubblica, degli spedali ecc., in somma di tutto che potesse interessare lo Stato, i popoli e la pubblica economia. Risulta ancora dalla medesima, che un altro sindacato aveva avuto luogo nel 1721, ma dicevano essi, che troppo lungo tempo è scorso, ed è caduto quasi in disuso il sindacato. Romanin VIII. 565-591. Si vedano ancora le pramm. napol. *de visitatione officialium* e Grimaldi X. 542, XI. 183 ss.

(169) L. tosc. 1678. Udito il parere dei signori deputati eletti per visitare la cancelleria del supremo magistrato e altri magistrati di Firenze, a fine di conoscere gli abusi che potessero essere stati introdotti, se le leggi si adattino ai tempi presenti, e se i ministri facciano con puntualità il debito loro. Cantini XIX. 57. Nel 1680 era stato mandato visitatore generale degli uffici dello stato di Milano il reggente Moles: sotto il 30 settembre d. a. s'hanno i provvedimenti dati da lui in proposito.

(170) Erano stati creati nel 1428, ma i Medici (1532) li ridussero a giudici dei miserabili. Zobi II. 203.

(171) V. Bianchini. *Finanze* p. 325 ss. e 466 ss., e i decreti di nomina riferiti dal Galli.

(172) Contarini, *De republ. venet.* l. 5.

somministrare loro gratuitamente il conveniente alloggio [173]. E affine di liberarli pure da ogni preoccupazione dell'avvenire, si assegnarono pensioni ad essi, alle loro mogli ed ai figli, da principio concedendole di caso in caso, quindi decretandole con norma generale [174]. Finalmente si provvide che non andassero dispersi gli atti, ingiungendo ad ognuno dei cessanti di doverli consegnare bene ordinati al proprio successore [175].

Se non che erano viziosi i metodi governativi. Oltre all'arbitraria ingerenza della polizia, di cui abbiam detto più sopra, il governo si immischiava legalmente in ogni cosa per un esagerato sistema di tutela. Per non esporre la nazione al disagio, senza permissione del governo non si potevano esportar grani, altre derrate, animali, ori ed argenti [176], ed egualmente, affine di promuovere le industrie del paese, le sete, i lini, le lane [177]; ed era severamente proibito d'introdurre o

(173) Una convenzione di Torino con Em. Filiberto (1567) determina la quantità dei locali e letti che devono somministrarsi ai r. Magistrati. Duboin XXII. 1085. — 1599. Clemente VIII, istituendo la Rota di Ferrara, ordina, ut Commun. Ferr. locum, in quo rota fieri debeat, et domus, in quib. auditores commode et honorifice habitare valeant, gratis assignare teneatur. *Bull.* X. 513.

(174) Bianchini, *Finanze* 486; Pr. nap. 1 *de servis ac viduis domus regiae.* — 1782. Norme date da Giuseppe II per le pensioni delle vedove degli impiegati. Hanno diritto a pensione le vedove d'impiegati, che hanno servito per 10 anni almeno, che facciano constare la totale mancanza di beni di fortuna d'ogni sorta. La pensione è di $^1/_3$ del soldo del marito, ma non può essere mai minore di L. 300. Atti cit. Disp. 1782. 309. V. anche Rovelli III. 3. 131. — 1741. Avendo Maria Teresa, colla riforma del Consiglio d'Italia, ridotto a 2 i 3 segretari, uno per le spedizioni di Milano, l'altro per quelle di Parma, Piacenza e Mantova, mette in giubilazione il terzo segretario più moderno Riccardo Grüner, che aveva 42 anni di servizio, colla pensione di 3000 fior. (pare la sua paga intera), e colle onorificenze, facoltà e privilegi finora goduti. Atti cit. Segret. Mil. II. 522. — 1742. Viene giubilato coll'intero soldo di 3000 fior., per la grave età e per gli acciacchi, e con tutti gli onori, prerogative ecc. il direttore generale delle finanze del ducato di Mantova, march. Odoardo Valenti. Ib. Segret. Mant. II. 56. — In tempo più antico a Venezia (a. 1361) il senato rimovendo tal Pietro Schiavo dall'ufficio di massario del fondaco dei Tedeschi quia est in etate decrepita, gli assegna la continuazione della sua paga per tutta la vita. Simonsfeld 189.

(175) Const. duc. Urbini 12 a. 1627.

(176) Pr. sic. 1762 ordina agli ufficiali delle dogane di non permettere veruna estrazione per fuori Regno di qualunque genere, tanto soggetto, quanto non soggetto al r. diritto di tratta, senza prendere l'espresso e particolare ordine nostro (del vicerè). Pr. 4 *de doganis et portor.* (IV. 7. 1). V. anche ib. Pr. un. *de auri et argenti mercat.* IV. 6. 4, e Grimaldi VIII. 271, X. 272. A Milano ci volle speciale licenza perfino per esportare i vini guasti. Grida 5 marzo 1680.

(177) Grimaldi VIII. 271 cit., Cantini XXVI. 54. Una pram. 1647 ordina che non si possa tessere la seta fuorchè nella città di Napoli, e i telai dovevano

vendere merci forestiere che potessero far concorrenza alle nostrali[178]. Anche nell'interno era strettamente regolato il commercio del grano (v. § 141) e d'altri oggetti di prima necessità[179]; e non soltanto di questi, ma d'ogni cosa, potrebbe dirsi, e persino delle mercedi degli operai era fissato il prezzo dalla pubblica autorità, e guai a chi ne avesse preteso di più[180]. Minutissimi erano i regolamenti delle diverse arti, dati apparentemente e in origine per assicurare la bontà dei prodotti, ma che il più delle volte ottenevano l'effetto contrario ostando ai miglioramenti, e affievolendo, qualora non la distruggessero affatto, la molla della concorrenza[181]. Innumerabili poi erano le leggi regolatrici del vestire delle singole classi sociali, determinanti il numero de' servi permessi a ciascuno, il numero e la forma dei cocchi, e limitanti il lusso che ognuno poteva sfoggiare in occasione di nozze, battesimi o funerali[182]; per modo che n'era inceppata in tutto l'attività individuale, e gli uomini parevano avvezzi in tutte le bisogne a farsi condurre per mano dal governo e dalle sue ordinanze.

---

darsi in nota, acciocchè potessero venir visitati. Grimaldi X. 316. V. anche grida milanese 27 agosto 1679.

(178) Pr. sic. *de panor. sericor. immissione* (IV. 6. 8). Anche il grano medesimo per legge toscana 1723. Cantini XXIII. 9.

(179) Le constit. Mediol. p. 26 vietano il trasporto delle biade ed altre derrate, non solo extra dominium, ma eziandio de uno in alium districtum dominii, sub poena amissionis bladorum, risium, leguminum etc. — A Napoli una pram. 1679 ordina ai proprietari di vendere il proprio grano nel pubblico magazzino. Grimaldi XI. 125. — A Firenze il magistrato dell'abbondanza raccoglieva il grano dei proprietari dei fondi, e poi, quando temevasi deteriorasse la sua bontà, obbligavansi i privati a ricomprarlo al prezzo che determinavasi dal magistrato medesimo. Cantini VIII. 57.

(180) V. Grimaldi VII. 46; VIII. 147; IX. 272; X. 165, 177, 316; XII. 129; Cantini VIII. 182; Duboin III. 32 ss.; XIX. 821-879; Borelli 1004.

(181) Bianchini, *Finanze* 376 ss., Grimaldi X. 202 e le molte disposizioni relative all'industrie in Borelli 935 ss. e Duboin XVIII. Tra le quali noto (p. 291) la proibizione ad ogni tessitore di seta di tenere più di 4 telai (a. 1730). Una legge fior. 1576 vieta ai lanaioli dicomperare cose inservienti alla loro arte, senza l'intervento dei sensali dell'arte. Cantini VIII. 286. V. inoltre ib. gli statuti delle varie arti. — In Piemonte si ordina ai visitatori d'esaminare tre o quattro volte l'anno i lavori degli artisti, osservando se sono fatti di buona materia, e denunziando i difetti all'autorità che deve punirli. Duboin III. 32. Nel 1641 si ordina che a Torino non ci possano essere più di 60 piazze di ciabattini. Borelli 1096. — Pr. sard. XLIII. 1 toglie il costume che erasi introdotto, di obbligare i pastori a vendere le carni ai macellai delle città, pel che scemò di tanto la quantità del bestiame, che un bue il quale valeva 18 a 20 lire, ne vale ora 70 e 80.

(182) V. Borelli 685 ss., le Pr. sic. 1640 e 1692 *de pompa et luxu*, e *de pompa funerali moderanda* III, 1 ediz. 8, III, 2 ediz. 36 e § 198 qui sotto.

§ 73. *Avanzi di feudalismo e sua finale abolizione.*

Se i mezzi riferiti nel precedente periodo (§ 32) avevano tarpato le ali alla feudalità rendendola più o meno impotente in faccia al sovrano, la lasciavano pur sempre sussistere a danno del popolo con certi diritti, ch'erano una usurpazione sulla naturale libertà dei cittadini, o con l'esercizio di un'autorità che sarebbe dovuta spettare al governo [1]. Anzi in qualche paese, come nel Napoletano e in Sicilia, i diritti dei baroni sui loro sudditi erano venuti nuovamente crescendo [2], e l'abolizione della feudalità non fu tentata che sullo spirare del periodo di cui ci occupiamo attualmente, e venne compita solamente al principio del nostro secolo.

E per cominciare dall'impero, ch'era riguardato siccome il centro e la fonte d'ogni diritto feudale, la sua supremazia non era cessata collo spegnersi del medio evo nelle terre italiane, dove la maggior parte de' principi riconoscevano i loro stati in feudo dall'imperatore e continuavano a prestargli i relativi doveri. Non solo Lodovico il Moro e Francesco II, l'ultimo degli Sforza, ma eziandio Lodovico XII re di Francia ebbero dall'imperatore l'investitura del ducato di Milano [3]. Fecero il medesimo de' propri stati Filippo (1497) e Carlo III (1505) di Savoia, e persino Vittorio Amedeo II e C. Emanuele III; Emanuele Filiberto poi si dovette giustificare presso l'imperatore, a cui era stato accusato dal marchese del Finale, delle imposizioni messe sopra i suoi sudditi; ed essendosi fatto prestare da' suoi popoli omaggio ligio, acquietò le rimostranze di Cesare riferendosi alla sua qualità di vicario imperiale, per cui rimanevano salvi i diritti dell'impero sopra gli stati di lui [4]. Non guari diversa era la condizione di

---

(1) La royauté depouilla peu à peu les seigneurs de toutes les prérogatives politiques, que la constitution féodale du royaume leur attribuait; mais elle leur laissa la jouissance des droits pécuniaires, qu'ils avaient jusque là perçus sur leurs vaissaux et leurs hommes. Beugnot, *Ass. de Jerus.* Intr. I. 3. — Pure Vittorio Amedeo II scriveva nel 1729: i feudi del Monferrato hanno con sè prerogative esorbitanti, contrarie al pubblico bene e lesive dell'autorità del sovrano, che vanno moderate. Duboin XXVI. 426.

(2) Gregorio, *Consideraz.* p. 491 ss. e Bianchini, *Finanze* 249. Qui ottennero titolo di principi e le prime e seconde appellazioni.

(3) Verri II. 72, 113, 237; Leo IV. 412.

(4) Leo IV. 254 n.; Cibrario, *Istit.* I. 317; Lunig I. 964 ss.; Carutti,

Monferrato, di Mantova, di Firenze, e persino di Venezia riguardo alla terraferma [5]. Da questa condizione conseguiva che i nostri principi continuassero ad intervenire nelle diete dell'impero, come nel 1566 a quella d'Augusta [6]; che l'imperatore e la camera imperiale decidessero le questioni di successione e le altre controversie che sorgevano tra i principi italiani o tra le città libere [7], e che esigessero dagli stati della penisola soldati e contribuzioni per le guerre dell'impero: cosa che si verificò ripetutamente fino agli ultimi anni del secolo decimottavo [8]. Che se giuristi ed altri scrittori nostrali di quel secolo e del precedente riconoscevano l'universale potere dell'imperatore e lo speciale che gli apparteneva sopra l'Italia [9], Carlo V aveva asseverato quest'ultimo a Bologna nel 1530 cingendo il giorno prima dell'imperiale la corona dei re longobardi.

Oltre i maggiori feudi che abbiam nominato, eranvi poi in Italia, segnatamente nelle terre piemontesi e sugli Appennini, molti altri

---

Carlo Emanuele III. vol. I. 49 e 52. V. anche le capitolazioni di Francesco I e Giuseppe II in Senkenberg p. 908. 909.

(5) Essa ne ricevette 1437 a Praga l'investitura dall'imp. Sigismondo, dichiarato il doge, che prestò giuramento di fedeltà ed omaggio a Cesare, vicario perpetuo dell'imperatore. V. il doc. in Romanin V. 484. L'investitura fu rinnovata da Federico III; venne riproposta dal Senato a Massimiliano e a Carlo V dopo le battaglie d'Agnadello e di Novara (1513), ma dopo d'allora non se ne parlò più. Ib. 323, 359.

(6) Leo IV. 535, Cibrario *Istit.* I. 156.

(7) Così Carlo V a Bologna. Quindi ripetutamente l'imperatore e il consiglio aulico nella successione del Monferrato, nelle liti tra Lucca e il duca di Modena per la Garfagnana ecc.

(8) Così nella guerra per la successione spagnuola, e in quelle coi Turchi e contro la repubblica francese. Per questo l'ambasciatore di Cosimo ottenne dagli elettori che s'inserisse nella capitolazione, che l'imperatore non potesse esigere dai gran vassalli tributi maggiori di quelli stabiliti nelle leggi dell'impero. Cibrario, *Istit.* II. 209, 535; Leo cit. 723, 731, 732; Tommasi, *Storia di Lucca* l. IV c. 6. ecc. — Nel 1525 Carlo III di Savoia era messo al bando dell'Impero per non aver pagato la biennale colletta imposta dalla dieta di Norimberga.

(9) P. e. il piemontese Lodovico Tesauro (Sclopis, *Ant. legisl. del Piemonte* p. 4) e Muratori, *Ant. it.* diss. 50. Per Lucca v. Tommasi cit. l. 3 c. 5 e *Mem. lucch.* IV. 1 p. 137. — L'antico principio dell'Impero, d'essere la protezione della Chiesa e del Pontificato, si è mantenuto fino all'ultimo. Nella capitolazione dell'elezione di Leopoldo II (1790) art. 1 si legge: Zum ersten, dass Wir in Zeit solcher Unserer Königlichen Würde, Amt und Regierung, die Kristenheit, den Stuhl zu Rom, päbstliche Heiligkeit, und Kristliche Kirche, als derselben Advocat in gutem, treulichem Schutz und Schirm halten sollen und wollen. Duncker, *Reallasten* n. 379.

feudi imperiali minori, avanzi o divisioni di antiche contee, o private signorie, i cui dinasti avevano ottenuto titoli di vicari imperiali e di principi, come i Dal Carretto, i Malaspina-Cibo, i Pico, i Landi, gli Appiani [10]; altri erano feudi pontifici, come nel Vercellese il principato di Masserano e Crevalcore [11]; altri ancora avanzi dell'antica sovranità vescovile, come il dominio del vescovo di Ceneda sulla sua città e quello del patriarca aquileiese sulle terre di S. Vito e di S. Daniele [12]. Molti più erano i feudi dipendenti dai governi locali, non solo monarchici ma anche repubblicani. E in vero feudi cui andavano annessi titoli di nobiltà e diritti regali concessero fino all'ultimo la veneta repubblica e gli altri governi italiani in premio di benemerenze, ma più sovente vendendoli [13]. Fra le terre dello stato veneto, segnatamente nella provincia del Friuli, la feudalità era tanto estesa, che di ottocento e più ville solo cinquanta, sul cadere del secolo XVI, erano

---

(10) Leo cit. 555, 572, 665, 728 ss. — Un'enumerazione dei feudi imperiali ai tempi di Rodolfo II si ha in Lunig I. 2417-2432. Un elenco dei medesimi al 1782 nell'*Arch. stor. lomb.* I. 480. — Nel 1697 l'imperatore Leopoldo fece pubblicare un editto, in cui, supponendosi in Italia molti feudi imperiali usurpati, s'intimava a tutti i possessori di feudi d'esibire i titoli del loro possesso e di prendere l'investitura nel termine di tre mesi. L'editto fu poi revocato ad istanza del Papa e delle corti di Madrid e Torino. Muratori, *Ann.*, Lunig I. 223, 226.

(11) V. *Bullar.* XVII. 622.

(12) Fino dal 1575 la repubblica veneta aveva tentato di trarre a sè il governo di Ceneda mandandovi un podestà; ma avendo desistito allora per le rimostranze del Pontefice, ripetè il colpo nel 1611, e più non indietreggiò.

(13) 1645 31 ottobre. Nelle angustie e bisogni presenti, — trovandosi nel Friuli un patrimonio della signoria nostra, il quale consiste in censi chiamati *affitti di corte*, che al presente rende ducati 4460 l'anno, sia questo con tutte le ragioni ed azioni ad esso unite e da esso dipendenti eretto in contea nobile, e venduto jure pheudi per linea mascolina di legittimo matrimonio in perpetuo. — Siano inoltre incamminate pubblicamente le vendite delle castaldie di Fagagna e Tolmezzo, e capitaniati di Tricesimo e di Gemona. Cod. Feud. 215. — 1649. 29 ag. Siano al pubblico incanto deliberate tutte le vendite di beni feudali. — I due feudi, cioè di Tolmezzo, che consiste in 145 ville, dovrà essere ripartito in quattro corpi e cadauno separatamente incantato; quello di Tricesimo in due medesimamente. — E poichè le giurisdizioni sono varie, sia a cadaun feudo applicata la sua particolare giurisdizione, non potendosi eccedere il titolo di conte, nè concedere più che il criminale minore colla prima istanza, riservata l'appellazione al luogotenente di Udine. Ib. 215. — Ancora nel 1747 la signoria deplorava la renitenza al concorso negli acquisti dei feudi vacanti. Ib. 403. — Simili vendite nei paesi spagnuoli e sabaudi. Leo IV. 720, Duboin XXII. 1751; XXVI. 110 ss. 225 ss. 261, 302, 348, 353, 381, 491 e Borelli 858-873. — Alienazioni di terre del Comasco nei secoli XVI e XVII v. in Rovelli III. 2. 14 e 194 ss.

soggette immediatamente alla Signoria[14]. Anche in Toscana la feudalità era risorta sotto i Medici, quantunque si allargasse assai meno che nelle altre parti d'Italia[15]. Maggiore estensione aveva in Romagna, in Lombardia, in Piemonte, dove ancora ai tempi di Carlo Emanuele III esistevano 5800 vassalli della corona[16]; ma ancor maggiore d'assai nel Napoletano e nelle due isole di Sardegna e Sicilia. In quello Carlo di Borbone, quando ne assunse il governo, trovò ben 10,000 feudatari, i quali aveano soggetti a sè quattro quinti dei comuni, con 3,376,504 abitanti, mentre sulle terre demaniali non ve n' erano che 1,004,868[17]. In Sardegna sulla fine del secolo passato, soltanto sette città e qualche villa dipendevano direttamente dal principe[18];

---

(14) Relazione d'Alvise Grimani, Roman. VI. 470. Venezia poi aveva istituite molte signorie feudali nelle terre del Levante v. § 53 e Sandi II. 596-609.

(15) Il Zobi I. doc. 20 novera 94 feudi tra imperiali e granducali a mezzo il secolo XVIII. — 1637. Il granduca Ferdinando II conferma ai Nicolini il marchesato di Ponsacco e Monte Giove, eis et descendentibus masculis ex linea masculina de legitimo matrimonio ordine primogeniturae, cum mero et mixto imperio, gladii potestate, et omnimoda jurisdictione, causar. civil. crimin. et mixtar. cognitione, — primis appellationibus, penis, multis, confiscationibus, venationibus et piscationibus. — Feudum praedictum et ejus jura semper integra et indivisibilia remanere volumus; — reservantes nobis secundas vel ulteriores appellationes, nec non vassallis et personis ejusdem marchionatus jure ad nos recurrendi et supplicandi. — Declarantes quod dictus Marchio et ejus successores non possint nova onera, vectigalia, collectas vel servitia comunitati vel hominib. praedicti marchion. imponere, — nec gravare transeuntes per marchionatum novis pedagiis. — Nobis pariter reservamus obedientiam militarem in homines dicti marchionatus descriptos, et describend. in n. equestri vel pedestri militia. Cantini XVIII. 267. ss.

(16) Carutti, *C. Emanuele III* v. 2 p. 187. Conf. *Vittorio Amedeo II.* p. 12. — In tutto lo stato di Milano, scriveva il Neri della seconda metà del secolo scorso (Relazione dello Stato in cui si trova l'opera del Censimento p. 40), solo dieci sono i giusdicenti regi, e tutti i rimanenti sono giusdicenti feudali; ed invero, al principio del secolo XVII v'erano in quello Stato 1359 feudi. *Milano e il suo territorio* I. 52. — 1589. Il sopraintendente generale delle fortezze del duca di Savoia era stato investito del castello e terra di Sanfront con tutte sue dependenze, redditi prima e seconda cognizione di tutte le cause civili et criminali, mero et misto imperio. Bollati, *Congregazioni di Saluzzo* I. 509.

(17) Bianchini, *Finanze* p. 405 ad a. 1786; Cantù, *St. Ital.* VI. 32. Nel 1586, di 1913 comuni soli 67 appartenevano al governo regio. Ib. 257. Della fine del secolo scorso scriveva il Galanti (I. 332) che v'erano ancora 1300 giurisdizioni baronali.

(18) Carutti cit. II. 242. — Un decreto del 26 agosto 1434 aveva autorizzato il procuratore regio a dare in feudo, senza il concorso dell'approvazione sovrana, a quelle condizioni che meglio pareagli qualunque parte dell'isola. Manno, *Storia di Sardegna* III. 382.

in Sicilia poi forse tre quarti del comuni erano infeudati fino dal tempo degli Aragonesi[19]. E i signori di questi luoghi avevano pur sempre la giurisdizione col diritto d'infliggere le relative pene, o di commutarle e far grazia[20]; osando persino di non permettere sui loro territori l'esecuzione di sentenze ed ordini dei supremi magistrati e tribunali regi, se non erano stati veduti da loro o dai loro giudici, e non ne avevano riportato l'*exequatur*[21]. Essi tenevano in chiesa il trono, incontrati e ricevuti dal clero a mo' di principi[22]; deputavano impiegati a rendere giustizia e a governare il feudo: i quali impiegati rilevavano per tal maniera il proprio potere da loro, e ad essi prestavano eziandio il giuramento nell'assumere l'ufficio[23]; potevano creare dot-

---

(19) Bianchini. *Sicilia* I. 134. Il solo Francesco Ventimiglia tenea signoria feudale su 19 comuni. — Alfonso per sopperire alle spese della guerra con Napoli, mandava un suo procuratore generale con facoltà di vendere città e castella e le più notabili popolazioni, anche in libero e franco allodio, senza obbligo di militar servigio e con piena giurisdizione civile e criminale.

(20) Pram. Sarde XVIII. 7. Las penas impuestas por nuestras Pragmat. o pregones generales en los delictos, no siendo casos de regalia, se den y apliquen a la señoria de lugar del distrito donde se cometieren. — 1690. Carlo II dà in feudo, col titolo di principato, al conte Mansfeld il territorio di Fondi, cum 4 literis arbitrariis, — cum potestate componendi delicta, poenasque commutandi de corporalibus in pecuniarias, — vel indulgendi, praecedente tamen partis laesae remissione; — cum potestate cognoscendi de delictis dictorum vassallorum etiam extra territorium delinquentium, — exceptis tamen criminibus laesae majestatis, haeresis et falsae monetae; — facoltà di giudicare ed infliggere ogni pena, etiam mutilationis, fustigationis et ultimi supplicii, cum potestate furcas erigendi, et aliis meri et mixti imperii signis, justitiae executionem deno tantibus, carceres publicas tenendi, contumaces — forjudicandi, et confiscandi; capitaneos, assessores — et alios officiales creandi. Lunig II. 1397.

(21) V. la Pram. sic. 1765 un. *de provisionibus et literis magistratuum* (IV. 3. 3), che vieta un tale disordine.

(22) *Bullar.* XIV. 50. — Un dispaccio napoletano 2 luglio 1763 vieta loro il trono, permettendo solo sedia ornata con tappeto e spalliera alta sette palmi. Altro 30 giugno 1767 dichiara, che così il barone, come sua moglie, nell'entrare in chiesa, devano essere incontrati dal clero coll'acqua benedetta, avere l'onore dell'incenso e il bacio della pace. Gatta, *Disp.* I. 18. 9 e III p. 315.

(23) 1472. 19 agosto in pregadi. Ex vicariatibus agri nostri Veronensis maior pars confertur civibus per Regimen (cioè non è infeudata); nonnullos autem ex venditionibus factis per cameram, et alios diversimode conferri permissum est per emptores, et alias, tam saeculares, quam ecclesiasticas personas; scilicet tamen omnes qui jusdandi capessunt munera, ut tamen dominum recognoscant, et illius jure jus dicant, et recte agant, quae ad munera ipsa pertinent, dominium vero mediate, immediate autem potestatem nostrum Veronae. Hac ratione jurare omnes debent in manibus potestatis nostri, et — appellationem ad ipsum solum devolvi, ut qui solus repraesentatur, et unius ejus vice ea ministrantur officia. Et tamen introducta est quaedam — non admittenda corruptela, quod

tori e cavalieri[24], come pure vietare l'ingresso sulle loro terre a qualunque ufficiale del governo[25]; avevano proprie leggi esclusive di quelle dello Stato e propria milizia[26]; esigevano decime ed altre tasse legali od arbitrarie dai proprî sudditi[27]; dazi e pedaggi da sudditi e da stranieri, tanto per ragione delle persone quanto per ragione delle merci che entravano, uscivano, transitavano pel territorio feudale[28];

---

vicarii, qui ab aliis quam a Regimine et communitate instituuntur, vel injurati ad officium accedunt, vel in constituentium ipsorum manibus jurant: et ab ipsis constituentibus usurpata est appellatio actuum hujusmodi vicariorum, quasi plura essent Veronae dominia. — Idcirco vadit pars: quod vicarii qui eligentur in villis territorii ver. — jurare debeant in manibus potestatum nostrorum Veronae sicut jurant vicarii qui a Regimine et a communitate quotannis constituuntur. — Actuum appellationes ad ipsos nostros potestates devolvantur. Cod. feud. p. 11. Ripetuto 24 dicembre 1592. Ib. 110.

(24) 1509. Massimiliano I, ai signori di Piombino, investendoli dei loro feudi: Possint veros — milites et equites auratos, et doctores in jure civili et septem artibus liberalibus, nostro nomine ac vice, facere: qui, ubique locorum, illis honoribus, — juribus, insignibus, — prerogativis — gaudeant, quibus ceteri milites — aurati et doctores — gaudent. Leggi minerar. p. 545. Parimente 1496 ai marchesi del Carretto: possint creare milites auratos — et facere doctores in iure civili et canonico. Lunig I. 2147.

(25) 1656. Pattuivano i Doria sui feudi del Milanese comperati dal re di Spagna: ullo unquam tempore liceat quibuscumque officialibus seu executoribus a tribunalibus majestatis suae dependentibus ingredi memorata feuda. Duboin III. 1772.

(26) V. n. 42. — 1598. Francesco Ferrero Fiesco, marchese di Masserano, conte di Crevacuore ecc. Ad ognuno facciamo manifesto che nuoi, veduti gli infrascritti capitoli, li approviamo, accettiamo, confirmiamo, comandando a tutti i nostri ministri, officiali e sudditi che gli osservino et facciano osservare, per quanto stimano cara la gratia nostra. Che tale è nostra mente. Duboin XXIII. 1328.

(27) Un decreto 11 luglio 1772 abolisce, come abusiva, la tassa che esigevano i baroni sotto titolo di presente o strenna al Natale. Gatta V. 392. V. anche n. 41 e 55. — Nel 1775, la Camera dei conti di Torino conferma al conte Arese il diritto di esigere certe tasse ivi specificate per le licenze di tagliar roveri d'alto fusto nel distretto di Gambolò; nel 1779 al marchese di Grattarolo i dazi dell'imbottato, del pristino, dell'osteria e del macello, e nel 1797 al conte Celebrini dazi d'osteria, pristino e ritaglio in Predosa, per cui nessuno poteva colà, senza sua permissione e un diritto da convenirsi, far pane venale, esercitare osteria o vendere vettovaglie al minuto. Duboin XXIV. 1556, 1572 e 1641. V. anche Bianchini 261. — Molti arbitrii avvenivano nei censi dei fondi. In Sardegna, un marchese di Moras pretese l'aumento d'1/16 nei grani, per rifarsi di quello potevano consumargli i sorci nel granaio.

(28) 1602. Carlo Emanuele I conferma ai signori di Verzuolo questo castello, con tutti i beni, gabelle, pedaggi, molini, forni, decime, laudemi, pascoli, vigne, boschi, acque, danni campestri, segreterie, pene, confiscazioni, facoltà di eleggere il podestà sulla rosa presentata dal comune ecc. Duboin XXVI.

aveano diritti fiscali, bannalità di molino, forno, torchio per le olive, macello, osteria[29], privativa nella vendita delle derrate, privativa della caccia, della pesca e nell'esercizio di altre industrie[30]; diritto a dati servigi dai proprî sudditi[31]; alcuni battevano ancora moneta[32]:

---

245. V. anche ib. 241, 507, 1300-1644 (dove si hanno molti esempi di dazi e pedaggi feudali fino al 1797), e costit. 1770 VI. t. 3. — 1697. Una dichiarazione dei diritti de' sigg. Malaspina nel feudo di Filatteria dice che la circonferenza di esso è di 15 miglia, che comprende 136 fuochi, che gli spetta la gabella per l'entrata ed uscita dal feudo, la quale importa 20 piastre l'anno; inoltre due forni pubblici feudali, importanti 10 p. l'anno. In quella vece le cacce e pesche e i molini li gode la comunità, e per essi paga un censo di 20 p. Lunig II. 373. V. inoltre Galanti, *Descrizione* ecc. I. 354 ss., che fa tristissima pittura dei pesi e della condizione degli uomini dei feudi.

(29) 1772. La Camera dei conti di Torino riconosce e conferma al conte Costa della Trinità l'investitura 1733 del feudo della Trinità, colla ragione del fornatico, e di proibire a chichessia di andare a cuocere altrove che alli forni di lui; — ed inibiamo ad ognuno di introdurre nel detto luogo pane forestiero, cioè non cotto ai forni feudali, pena d'un scuto per ogni contravvenzione. Duboin XXIV. 1462. — 1734. Il senato di Torino inibisce agli abitanti delle città e luoghi dell'appanaggio del principe di Carignano di macinare granaglie e cuocer pane altrove che nei molini e forni del principe. Ib. XXVI. 714. — Al marchese di Caravaggio spettava ne' suoi feudi il diritto esclusivo di vendere vino al minuto. Una gr. 16 aprile 1664 vieta per ciò a tutti, e specialmente ai soldati, di venderne senza accordo col marchese o coi suoi agenti, o senza che sia stato prima daziato e sigillato dagli ufficiali di lui. — Pr. sarda 45. 2 dà facoltà ai baroni di far molini da olio, obbligando i sudditi a pagar loro per i medesimi la decima dell'olio che fanno spremere in essi. Non facendoli i baroni, sono autorizzati a farli i sudditi stessi, i quali, in tal caso, restano naturalmente liberi dall'obbligo della decima. V. inoltre Galanti cit. — Pragm. 1536 di Carlo V. Barones vassallos prohibent, ne possint advenas in eorum domibus hospitari, nec tabernas vel hosterias teneant, et si qui tenent, ne hospites recipiant donec hosteriae seu tabernae dominorum sint plenae. — Di tali bannalità o diritti proibitivi ne avevano anche i comuni. Così pei molini Torino. Duboin XXVI. 1481, an. 1745. — Il 26 maggio 1689 ordinano gli Assonti al governo delle comunità del contado di Bologna: che ogni persona di ciascun comune sia obbligata andare a macinare la sua robba al molino del comune, sotto pena della perdita di essa robba.

(30) E però emanavano bandi in cui erano minacciate pene pecuniarie a tutti quelli che avessero osato cacciare o pescare senza loro licenza, delle quali pene $^1/_2$ o $^2/_3$ erano devoluti al fisco baronale, $^1/_2$ o $^1/_3$ ai campari o guardacaccia. Duboin XXVI. 1261, an. 1769 e 70. — La privativa della caccia e della pesca entro ai confini del feudo era riservata ai feudatari anche dalla legge 1749 di Francesco di Lorena. Cantini XXVI. 143.

(31) Pr. Sic. 1. *de seminerio* (III. 13, a. 1646). Nessun titolato e barone possa accollare per forza terre di loro stati alli loro vassalli, — ad effetto di seminarli, e meno possano proibirli di poter seminare e coltivare fuora delle terre d'essi baroni. — Nessun pregiudizio, però, generato a quelli titolari e baroni, che pretendessero trovarsi in possessione legittima di poter costringere li vassalli a seminare — le loro terre, o d'esigere da quelli che vanno a seminare

e per tanti privilegi e per l'antico sangue erano superbi[33] e facinorosi[34], alla stessa guisa che si facevano prepotenti per l'asilo che aprivano nei loro palazzi ai delinquenti, per la compiacente connivenza dei magistrati e per le numerose schiere di bravi che tenevano al loro soldo[35]. Di qua da un lato quella rigorosa divisione tra le diverse

---

fuora dei loro Stati certa ragione, chiamata di terragiolo od altro nome. — Perocchè si davano in feudo anche gli uomini, ed erano obbligati a certi lavori ed opere annue. Di tali operai, asserisce Liruti, *De servis* 231, ne esistono ancora (adhaerent) sui feudi del Friuli. Anzi mea familia 70 hujusmodi annalium operarum vel operariorum jus possidet, concessum (ei) a principe una cum dominio et jurisdictione feudi nostri Villaefreddae; quae operae quotannis ab habitantibus praestantur ad libitum. V. anche G. Fr. Capobianco, *Tract. de iure et auctoritate baronum erga vassallos burgenses* Ven. 1603, Nap. 1666 ecc.; G. Mar. Novario, *De vassallorum gravaminibus tractatus*, Neapoli 1634-42.

(32) Leopoldo I concedeva nel 1698 questo diritto agli Odescalchi, creandoli duchi di Sirmio, e nel 1704 ai marchesi del Vasto. Lunig II. 448, 667. — Dei signori di Valfenero, Masserano, Desana ed altri baroni piemontesi v. Duboin XXI. 371-396 e *Bullar.* cit. Per questo diceva il Mastrilli che ducatus et baroniae sunt quaedam provinciolae, quae sua habent regimina et jurisdictiones de per se. Gregorio p. 547. Cfr. Salvioli, *Diritto monetario ital.* p. 60.

(33) Per ciò comperavano a gran prezzo titoli quanto potevano più alti. A Napoli nel 1675 v'erano 119 principi, 156 duchi, 173 marchesi e innumerevoli conti. Ranke I. 324; Cantù, *St. Ital.* V. 709. — Il priore di S. Stefano, che aveva la giurisdizione civile, pretendeva che nel suo primo ingresso il governatore regio e il sindaco della terra tenessero le redini della sua cavalcatura. V. Gatta *Disp.* V. 347 a. 1758.

(34) Appendevano i loro stemmi su osterie e botteghe, nelle quali poi sotto pretesto dell'immunità baronale si commetteva ogni ribalderia. Perciò proibisce sotto grave pena una grida 18 gennaio 1669 del cons. segr. di Milano di appendere in alcun luogo altre armi che quelle del re. V. inoltre Cantù, *Comm. ai Promessi sposi* p. 38 ss.

(35) Basta citare in prova gli esempi della principessa Trivulzio e del conte Dugnani a Milano, ed ancor meglio quello del barone di Nardò nel Napoletano, che, in lotta col Capitolo del luogo, fece recidere la testa a 24 canonici. V. Cantù cit. e Giannone 31. 6. — Per assicurarsi meglio contro il potere dello stato, i baroni si mettevano sotto il foro del s. Ufficio. Gregorio p. 537. Ancora pramm. sic. 1757 riconoscono nei baroni il diritto di tener gente armata. Pr. 2 *de armis vetitis* IV. 4. 6. V. pure la leg. toscana 29 aprile 1749. — 1528. Domandano gli stati di Savoia: Aura advis mondict seigneur a son auctorité, la quelle est mespryses, et les parties en ycelle se confiant est — maultrye. — Comment au seigneur de Laugyn, le quel estant — en saulve garde, — ce non obstant le filz du seigneur de Montfort az prins et bastu le chastellain et les serviteurs du dict seigneur, en tenant sa court, et despuys 15 jours leurs tyre des coups dacqueboutes. — Et le dict seigneur de L. estant en ceste ville de Chambery, — sont venus les serviteurs des dames de Beuffavent accompaignees de gros nombre des gentz a heure de mynuyt, et ont rompu le Chasteault de Laugyn, et bastu ses seurs, enmene ung presonnyer, et emporte tout ce que estoyt au

classi sociali per leggi, tribunali, vesti e professioni, persino nel carcere e sul patibolo, che si protendeva anche fuori della gerarchia feudale, i confini della qual divisione a nessuno era lecito di valicare[36]. Di qua ancora dall'altro lato, ed era inconveniente ben più grave di molto, l'oppressione del popolo, cui, come scrive il Cutelli, rimaneva appena tanto da trarre il fiato[37].

Pessima era principalmente la condizione della giustizia, scarseggiante di sorveglianza e di magistrati[38], e posta in mano di giudici ignoranti e mal pagati, intenti unicamente ad andare a' versi al feudatario, del cui favore vivevano, ed a cavar danari dai governati. Dappoichè, sebbene gli uffici nelle giurisdizioni feudali non dovessero durar più d'un anno, diventavano nel fatto perpetui, a guardarli soggettivamente, per coloro che li coprivano, per l'incessante passare che facevano da un feudo all'altro: cosa che non avrebbero potuto sperare di conseguire senza la protezione e raccomandazione del signore al cui servizio erano stati precedentemente. Codesta protezione rendeva illusorio altresì il sindacato che dovevano sostenere dopo deposto l'ufficio[39], e i giudici sapevano comperarsela sacrificando

---

dict Chasteault. De quoy on en a faict plainctifz a monseignieur, — (et) ce non obstant il nez az peust avoyr nulle iustice. Bollati, *Comit.* II. 1274. — 1747. Il vicerè di Sicilia condanna « l'abuso di farsi carcerare dai giudici certuni della bassa gente, al solo riflesso — dell'ambasciata che lor s'avanza da nobili, prepotenti o altri che si dichiarano offesi per qualche pretesa inciviltà, — senza che pria si esamini se la supposta offesa sia stata vera — e meriti castigo ». *Sic. Sanct.* II. 443. — Quanto ai bravi, i bandi bolognesi 31 marzo 1662 e 8 gennaio 1663 ritenevano per tali coloro che avevano commesso alcun homicidio o attentato di commetterlo, o hanno assistito appensatamente per farlo commetter da altri, o sono diffamati d'haver commesso delitti, o esser facinorosi e di male qualità, e stanno a servitio d'altri.

(36) Bianchini, *Finanze* 250; Cantù, *St. Italiani* VI. 197. V. anche § 95.

(37) Adeo a dominis emunguntur, ut vix precarium spiritum possideant. Cutelli, *Cod. sic.* p. 323; Gregorio p. 550. — Ed in prova dell'oppressione dei baroni, narrasi come nel terremoto delle Calabrie (1783), avendo Ferdinando IV mandato colà i diversi signori dei luoghi perchè soccorressero i poveri, essi ne fecero tal governo, che il re fu costretto di richiamarli al più presto in Napoli. Sugenheim p. 241.

(38) Pregone 1755 del vicerè di Sardegna. Siamo accertati che i più frequenti abusi nell'amministrazione della giustizia sogliono accadere nelle baronie, — dove i reggidori non fanno la residenza nella loro giurisdizione, o, anche risedendovi, non vegliano perchè gli ufficiali delle ville adempiscano i loro doveri. — Possedendo alcuni baroni in contrade o partiti molto distanti, dovranno deputare in questi un delegato. Editti ecc. 142 s.

(39) Pr. neap. 5 *de baron. et eorum officio.* Barones provideant quod eorum officiales sint annales, et finito anno debeant parere sindicatui. — 11 agosto

agli interessi del signore i proprî amministrati. Pertanto alla mercè del signore e dei suoi giudici erano abbandonati tutti i più preziosi diritti degli abitanti dei feudi. È vero che qualche governo non soleva accordare ai baroni per nuove concessioni che la giurisdizione civile di prima istanza, limitando talora questa pure ad una data misura, e al più aggiungendovi la bassa giustizia penale: così faceva Venezia[40]. Ma anche in questo stato restavano pur sempre in piedi le più ampie investiture antiche; e poi i più non temevano di comprendere ancora, anche nelle nuove concessioni, la media giustizia e l'alta, accordando ai feudatari il mero e misto impero ed ogni sorta di giurisdizione tutt'al più eccettuati i delitti di maestà[41]. Ed alla prima istanza ap-

1753, si decreta che i giudici baronali non possano venir confermati oltre l'anno, se non coll'assenso del parlamento, a voti secreti e nemine discrepante. Gatta VII. 344. — Per la legge 1749 di Francesco di Lorena i giudici dei feudatari non potevano star in ufficio più di due anni, doveano vacarne tre, e stare al sindacato. — I giudici non avrebbero potuto essere rimossi dall'ufficio prima che avessero fornito il lor tempo; ma i baroni, nell'assumerli, si facevano dar rinunzia, come pure ricevuta del soldo, per cui potevano rimandarli ogniqualvolta volevano. Abuso che venne vietato ripetutamente. Gatta VII. 339, 345. V. ancora Filangieri l. 3 c. 17; Galanti I. 332 ss.; Gregorio 550.

(40) 12 settembre 1647 in Pregadi. Nella necessità sempre maggiore di provvedere di danari, — l'anderà parte che si formi un proclama invitando quelli che desiderassero acquistare alcun titolo specioso, o ridurre in giurisdizione, contea o altro maggior grado alcun fondo, villaggio o beni, a presentare scrittura della domanda e dell'offerta e a trattare le condizioni coi deputati sopra la provisione del pubblico denaro; potendo anche acquistare autorità di giudicare fino ad un limitato segno, e inoltre qualche annua entrata da alcuna camera. — E tali concessioni debbano continuare nelle linee mascoline colle ordinarie obbligazioni, come dispongono le leggi feudali. Cod. feud. ven. p. 223. — 31 dicembre 1647. Sia commesso ai provveditori sopra i feudi di udire le proposte che li venissero fatte, di concedere in feudo le prime istanze delle ville nella patria del Friuli, con autorità anche di prometterle fino ad una limitata somma, a proporzione dei luoghi e delle giurisdizioni, salva sempre l'appellazione al luogotenente. Ib. 221. — Che molte siano state domandate e concedute risulta dal decreto 1649 a p. 231. Sebbene qui non si conceda che la giurisdizione civile di prima istanza, il Grimani diceva che i feudatari friulani avevano il mero e misto impero, ed alcuni anche la seconda istanza.

(41) 1514. Carlo II concede in feudo al fratello Filippo la contea del Genevese e del Faucigny, cum omnibus hominibus, homagiis, feudis mobilibus et immobilibus, mero et mixto imperio, omnimoda jurisdictione, superioritatibus, ressortis, directis et utilibus dominiis, facultatibus, talliis, censibus, servitiis, juribus regalibus et tributis personalibus et realibus, decimis, prediis, venationibus, piscariis, aquarum cursibus, pedagiis, pontanagiis, feriis, nundinis, leydis, juribus, patronatus ecclesiasticorum beneficiorum, ceterisque dominiis, preeminentiis, prerogativis etc.: comitatum, villarum, castrorum etc. quibus Comites gebennenses utebantur, — excepto — quod omnes subditi — resortiri debeant domino duci Sabaudie suique successoribus per viam recursus et secundarum

paiavano ancora pur sempre le prime appellazioni, e talora eziandio le seconde[42]; in guisa che ai popoli non rimaneva aperta fuori del

appellationum, in quibuscumque causis, tam civilibus quam criminalibus, — (ita) quod tam ipse d. Philipus et sui heredes, quam barones et bannereti ejus subditi, habentes jurisdictionem et imperium, habeant suos judices ordinarios, qui de causis civilibus et criminalibus primam habeant cognitionem, dehinc vero a (dictis) judicibus, — seu a sententiis per eos ferendis appelletur immediate ad ipsum dominum Comitem, seu ad ejus consilium, — a cujus quidem ordinationibus et sententiis appelletur et recurratur — ad illustrem d. nostrum Ducem et eius successores, — seu ad eius Camberiaci residens consilium. — In quibuscumque subsidiis per Sabaudie Ducem imponendis, — Comes habeat medietatem eorundem subditorum quoad homines suos immediatos, seu de rata ejusdem (eisdem) contingentium: quo vero ad subditos suos mediatos, videlicet homines ecclesiasticos, baronum, banneretorum et nobilium etiam jurisdictionem non habentium — d. Dux ipsa subsidia percipiat, — quemadmodum hactenus solitus est, et hoc absque eo quod prefatus Comes aliquid in eis consequatur. Duboin XXVI. 20 s. — 1571. Emanuel Filiberto concede al duca di Nemours il marchesato di Saint Sorlin, con facoltà de constituer un juge de première appellation, qui jugera — avec même autorité que nos juges d'appeaux. Ib. 223. — 1767. Nella convenzione fra il governo regio ed il principe di Masserano fu pattuito, spettare a questo la giurisdizione col mero e misto impero, prima e seconda cognizione di tutte le cause civili e criminali, eccettuati i delitti di lesa maestà divina ed umana di primo e secondo grado, e così pure le cause della r. Camera. Dalle sentenze di seconda istanza non si potrà appellare, salvo nelle civili eccedenti scudi d'oro 150, e nelle criminali portanti pena maggiore del bando dalle terre del principato. Ib. III. 1816. V. pure XXVI. 241, 244, 246, 507, 556. Lunig II. 381.

(42) 1767. Convenzione fra Carlo Emanuele III e il vescovo di Novara intorno alla Riviera di S. Giulio, Orta, Gozzano, Pieve, Sorriso, di giurisdizione secolare di quel vescovo. Questi ne cede il supremo dominio con tutti i diritti regali al re, conservando il titolo di principe di s. Giulio ed Orta senza doverne ricevere investitura dal re; resta signore temporale di detti luoghi colla totale giurisdizione, mero e misto imp. e cognizione privativa di tutte le cause, colla prima e seconda, ossia ultima appellazione, salvo solo dalle sentenze d'ultima appellazione il ricorso al senato, nelle cause eccedenti lire piem. 250. Continuerà ad appartenere al vescovo la libera elezione dei castellani e giudici di prima istanza, di prima e seconda appellazione, dei sindacatori ed altri officiali. Continuerà ad esercitare per mezzo di questi officiali la giurisdizione criminale in tutti i delitti comuni, fuor solo quelli di lesa maestà; però nelle cause di morte o galera le sentenze devono portarsi alla conferma del Senato. Conserverà la facoltà di far grazie di pene pecuniarie e corporali minori d'anni 10 di galera, e una volta l'anno una grazia di galera perpetua. Riceverà il giuramento di fedeltà degli uomini delle suddette terre e quello degli officiali. Godrà di tutti i mezzi per l'esercizio della giurisdizione, e per far eseguire le sentenze di corda, berlina, e simili. Spetteranno ai vescovi le multe, pene e confische per i delitti comuni, e così i beni tolti agli indegni. Potrà creare venti notai. Le leggi di S. M. lascieranno sempre in osservanza gli statuti dei luoghi della riviera, che si sono fatti e confermati dai vescovi, onde avranno solamente luogo nei casi che per detti statuti, o per il presente stabilimento non siasi provveduto. Si riterrà in dette terre la milizia che vi è stabilita per onorare i

feudo che la via del ricorso alla persona del principe, non essendo nemmeno permesso dappertutto di rivolgersi ai supremi tribunali dello Stato[43]. Anche là poi dove le leggi consentivano ai baroni una giurisdizione meno estesa, questi sapevano allargarsela abusivamente, ponendo in non cale le leggi[44].

Oppresse dai mali di questo sistema si ribellarono anche in questo periodo varie popolazioni contro i proprî signori, non temendo di tingersi le mani nel sangue loro, e in quello dei loro figliuoli[45]; ma molte più furono le terre nelle Due Sicilie, in Sardegna, in Piemonte ed in Lombardia, le quali chiesero ed ottennero di potersi riscattare dalla signoria baronale, per sottostare immediatamente al governo regio[46], al che qualche volta il re prestava loro le necessarie somme[47].

vescovi, mantenervi la tranquillità ed inseguire i delinquenti. Continueranno i vescovi a godere i dazî per l'introduzione, estrazione e transito delle merci e dei mercati; la ragione dei laghi, fiumi ed acque, il diritto delle miniere di metalli, pietre, calce; il diritto dei forni e dei molini, quello della caccia e pesca, colla ragione di proibirle, e tutte le altre regalie minori. Duboin I. 910. — Prammatica del 1738 (Pr. 19 *de ordine iudicior.*) di Carlo Borbone: Non sia fatta alcuna innovazione nelle appellazioni di quelle giurisdizioni le quali tengono le prime, seconde e terze istanze.

(43) 1656. Era stato concesso ai principi Doria sui loro feudi: in quocumque genere causarum civilium et criminalium non valeant subditi illarum jurisdictionum adire gubernatorem huius status, vel suprema tribunalia per viam recursus, sub praetextu alti dominii reservati, sed possint tantum recurrere ad suam Maiestatem in Hispania. Il che nel 1691 fu modificato, permettendo il ricorso al governatore di Milano. Ed il Regol. 1752 vi sostituisce, nei casi che occorressero di manifesta ingiustizia, notorio gravame o denegata giustizia, il magistrato regio deputato appositamente a quest'uopo. Duboin III. 1771. ss.

(44) Pramm. sarde VIII. 17. Como los barones tengan solamente una judicatura allora sea declarando las causa ellos mismos o por sus officiales, y algunos dellos por via de revision o de otra manera se usurpan la segunda judicatura en prejuizio de nuestra r. jurisdiçion ordenamos que no se hagan, ni admitan por los dichos offiçiales y barones de tierras feudales para ante si mismo ninguna appellaçion en causa civil ni criminal, sinò que aquellas hagan da admitir para ante los governadores de los cabos, y à la real Audiençia, conforme ha sido ordenado en otra pragm. de Rei D. Fernando.

(45) Vedine vari esempi nell'*Arch. stor. napolet.* 1877 p. 270 s. Conf. § 32 n. 74 qui sopra.

(46) In Sardegna quelli di Cabras si riscattarono per 6000 scudi (Manno III. 196); nel Napoletano il comune di Montesantangelo, ancora nel 1802, per 243,000 duc. Bianchini, *Finanze* 405, dove v. anche altri es. e Winspeare, *St. degli abusi feudali* n. 83. — 1550. Como ottiene di redimere le terre infeudate nel suo contado. Rovelli III. 2. 38. Nel 1647 si domanda un elenco delle terre che intendevano riscattarsi dalla signoria feudale. Ib. 190 e Gridario gen. Resta ancora l'iscrizione che posero quei di Galbiate per essersi riscattati nel 1554 dal feudatario. Cantù, *Comm. ai Prom. Sposi*, p. 319. — Tant'era l'ese-

Ma, dopo che con ingenti sacrifizi eransi affrancate da quell'incomportabile giogo, il governo medesimo, spinto dalle continue necessità dell'erario, le rivendeva nuovamente ai baroni[48]; mentre altre, non valendo a pagare i debiti incontrati per liberarsi, si vedevano costrette ad invocare l'antico signore perchè le riprendesse un'altra volta sotto di sè, il quale naturalmente per vendicarsi della tentata defezione aggravava maggiormente la mano sopra di loro[49]. Alcune fiate ancora era il governo stesso che, come s'è veduto nei precedenti periodi, redimeva i territori e diritti feudali, o comperandoli per libero accordo dai dinasti[50], o restituendo loro le somme a sicurezza delle quali erano stati investiti, o finalmente a titolo di caducità per aver questi mancato ai loro obblighi[51].

Ma già la triste condizione delle popolazioni soggette a' feudatari moveva anime nobili e generose, e talvolta le stesse nazionali rappresentanze a domandare ai governi di provvedervi[52], e questi a dare disposizioni atte a restringere il potere dei baroni ed a cessarne gli abusi. Si proibì loro d'impedire i matrimoni de' proprî sudditi e delle

crazione del feudalismo, che quando si trattò di francare il comune di Campobasso, le donne corsero ad offrire persino le loro vesti. Del Re, *Descrizione* ecc. — In Piemonte si riscattarono dalla soggezione feudale Dronero (1749), Busca, Trino ecc. (1762), che vennero erette in città da C. Emanuele III, colla prima e seconda cognizione di tutte le cause e facoltà di eleggere i giudici, potere di far bandi campestri e politici, e giurisdizione feudale sul territorio di esse, con promessa di non essere mai alienate o date in feudo, fuorchè in appannaggio ai principi. Duboin XXVI. 185 ss.

(47) Fece così 1774 Ferdinando di Napoli pel comune di Pescocostanzo. Gatta V. 254.

(48) Alcuna volta i venduti si opponevano anche colla forza all'esecuzione del contratto. Così fecero quelli di Patti dal 1655 al 1662, tanto che il governo si vide costretto a rivocare la vendita. Gregorio p. 578.

(49) Winspeare, p. 54 ss. e n. 83 cit.; Bianchini, *Finanze*, 259 ss. — Per garantirsi contro le rivendite da parte dello stato, le terre inserivano nell'atto d'affrancazione la clausola di potersi impunemente ribellare contro chi le comperasse ed ucciderlo. In Sicilia, le rivendite da parte del governo furono meno frequenti. Bianchini, *Sicilia* I. 149. — Sugli abusi o prestaz. ch'esigevano i baroni del Napoletano V. Racioppi, *Storia dei popoli di Lucania* p. 173 e 180.

(50) Operò di tal maniera Pier Leopoldo con vari feudi della Lunigiana e dei Ginori. Zobi II. 464.

(51) Così particolarmente Gregorio XIII: Ranke II. 432.

(52) V. p. e. la succitata relazione d'Alvise Grimani (Romanin VI. 470 ss.) e i reclami della Corsica 1584. Gregori, *Statuti* II. 37. A Napoli, dove il governo stesso favoriva questo movimento, oltre a quelli del Filangieri, e del Galanti (v. n. 89) s'ebbero gli scritti di Angelo Masci e Domenico Moscettini, e le opere di Pietro Napoli, Signorelli e Melchiorre Delfico. Bianchini p. 406.

figlie o sorelle dei medesimi[53], come anche di trasferire il proprio domicilio fuori dei confini del feudo[54]; si ordinò la consegna delle tariffe delle gabelle, vietando d'esigerne a coloro che non ne avevan diritto, e a tutti d'imporre nuovi balzelli o aumentar gli esistenti[55]; si vietò ai signori di maltrattare i popoli, di obbligarli a vender ad essi le loro derrate[56], o d'impedir loro di venderle ad altri, come e quando, e per che prezzo volevano[57], di prendere a coltivare gli altrui

(53) Pragm. neap. cit. 9, a. 1536.

(54) Cod. di Carlo Felice art. 337 (Cap. sard. VIII. 4. 2). Potranno i vassalli di qualunque barone liberamente trasferire il loro domicilio e la loro famiglia a qualunque parte del regno, senza che possa il barone opporre alcun impedimento, sotto pena di sc. 500. V. anche pram. sarde XIX. 1. Similmente Cost. moden. III. 2. — Bianchini, *Finanze*, 306, dice, che l'uomo era considerato come cosa immobile pertinente al feudo e dal medesimo inseparabile.

(55) Pragm. neap. *de baron. et eor. offic.* 10 (L. 1536 di Carlo V). — 1583. Carlo Emanuele I, essendo informati siccome in molti luoghi et terre si scodano da vassalli et particolari daciti, pedaggi, gabelle per le robbe et merci che per essi luoghi passano, senza che di ciò fare abbiano legittimo titolo o concessione; e molti fanno eccessive et insolite esationi oltre solito antico, mutando li dadi, ossia tariffe, et esse accrescendo, da che anco ne avviene che si sminuiscano li commerci et traffichi, ordina la consegna delle tariffe. Duboin XXIV. 1227. Frequenti sono dappoi gli ordini di comprovare i titoli di tali diritti di dazi ecc. (p. e. 1724. ib. 1312) e la proibizione di esigerne a coloro che non ne hanno titolo. Ib. 1257. 1261 an. 1664-5. — 1455. Appanaggio al principe Amedeo: il ne pourra imposer es dites terres et segneuries aucunes tailles, impositions ou subsides extraordinaires sans nos congié et permission. Duboin XXVI. 537. V. anche ib. XXV. 16. — Stat. di Corsica 1571. II. 70. I signori i quali hanno giurisdizione non possano gravare i loro vassalli in alcuna cosa, più di quello che importano le concessioni ad essi signori fatte, sotto pena di sc. 50. V. anche Bianchini cit. 404 ss. (Rescr. 6 febbraio 1773 e 20 ottobre 1775). — Anche la famosa bolla in coena Domini vietava ai feudatari imporre nuove gabelle: quella di Pio V dice: excomunicamus eos qui in terris suis nova pedagia seu gabellas ad id potestatem non habentes imponunt vel exigunt.

(56) Bianchini cit. — Altra volta questi abusi si toglievano per transazione tra le parti interessate. 1622, si pattuisce fra gli uomini di Solferino e i signori Gonzaga, che essendo stata tolta la gravezza dei cento solii d'uva l'anno, quelli venderanno ai signori l'uva pel bisogno della loro cantina $^1/_2$ sc. meno; che i signori non possano astringere nessun suddito a dargli qualsivoglia quantità di roba, sotto nome di vendita, nè di prestito, nè altro, e pretendendo detto suddito qualche aggravio essergli fatto, la comunità possi ricorrere a S. M. Cesarea et defendere detto particolare. Lunig II. 63.

(57) Pramm. nap. 47 *de feudis* a. 1759. — Una serie di prammatiche sarde, che il Dexart p. 981 ss. raccoglie sotto il titolo: *ne officiales vel alii vassallis gravamina inferant*, dà norme contro gli abusi dei Baroni. Fra esse re Giovanni prescrive 1459: Barones vel hereditati — non audeant a vassallis alia iura, dacia — exigere, neque vassallis onera alia imponere, neque eos in aliquo male tractare, neque in terris ipsis preter res eorum victui tantummodo necessarias,

fondi, o di prestar ad altri i proprî animali[58]. Ancora si prescrisse, che non fosse lecito ai signori costringere i vassalli a comperare o prendere in conduzione i loro beni o le loro rendite, dazi, forni, mulini[59], nè adoperare i vassalli a proprî servigi senza somministrar loro cibo e bevanda[60], o senza pagar loro la mercede, se il servizio che se n'esigeva era al di là dei loro obblighi[61]. Di più venne fissata la

genus commertii aliquod exercere, neque vassallos ipsos ad vendendas eorum res aliqua ratione compellere, neque ne vendantur eis interdicere, neque illarum exitum a dictis terris aliquatenus prohibere, poena 1000 florenorum auri. Ib. p. 983. Pragm. XVIII. 2. — 1698. Ordina il vicerè, que los barones no puedan quitar a sus vassallos la libertat, y el comerciar sus frutos, segun las leyes del reyno, y quando pretenden hay necessitad en sus lugares para detenerlos, lo representen a S. Excell. paraque de las ordenes convenientes, y no las den los dichos barones. *C. d. S.* II. 383. — 1524. Clemente VII. Quia barones et domicelli — oppidorum eorum subditis ne frumentum et alia blada ad urbem deferre praesumerent interdicebant, et ab illis subditis — vili pretio habere, illudque eis, cum frumentum aliis vendidissent, persolvere nolebant, quo (subditi) ab agriculturae exercitio — desistere compellebantur, Giulio II vietò che così si facesse, e Clemente conferma. *Bull.* VI. 58. — Cost. mod. cit. Non possono i feudatarî vietare ai loro sudditi di condurre fuori della giurisdizione, senza licenza, grani, uve, vini, legna, bestiami, e di poter far contratto di grani, legna ecc. delle loro giurisdizioni e feudi. — V. anche la pramm. 1536 di Carlo V, Pragm. neap. *de baron. et eorum off.* 1, 2, 15, 20 e Bianchini cit. — Già nel 1190 concedeva l'abate Roffredo a Pontecorvo: Frumentum, vinum et merces suas unicuique vendere et dare liceat, ubi voluerit, nisi emergente necessitate. Tunc curia bannum mittat, et in ipso castello res ipse vendantur. Tosti II. 199.

(58) 1600. Clemente VIII vieta ai feudatari, sub penis amissionis feudorum et statuum, prohibere ne possint (vassalli et subditi eorum) quascumq. terras, possessiones et casalia, etiam extra eorum statum et jurisdict. conducere, colere et seminare, seu aliis cum eor. bovibus et animalib. inservire. *Bull.* X. 622.

(59) Pramm. di Carlo V cit., Pragm. neap. *de baron.* 13.

(60) Pramm. 1564. c. 13. Com sian grans y moltas quexas, que se donan per los vassals dels barons, dels excessivos commandaments que dits barons y officials fan — a dits sos vassalls, sans darlos cosa alguna, ni pera menjar, ni pera beure, y lo que pijor es — no manan sino als pobres, y mat a llurs parents ni pastors; si ordina: com manaran als dits vassals que vajan à part alguna à peu o cavall, o que dexen los cavalls, serven ygualdat en manar axi als principals, com als mitjans y menors, — y no sien exemptos los pastors, parents, ni amichs del official, — y sean obligats a darlos pera menjar y beure competentment, axi à ells com à llurs cavalls. E nessuno possa essere chiamato nuovamente a servire prima che tutti abbiano prestato il servizio. Dexart, Cap. p. 257.

(61) Pr. sarde XIX. 12. Para quitar las molestias, que los barones y feudatarios podrian hazer à sus subditos, sirviendose dellos en differentes ocasiones, y para differentes partes del reyno, sin pagarlos el justo stipendio, mandamos que en todas las demas ocasiones, que los barones se servieren de sus subditos, no tocantes el derecho dominical, sean obligados pagarles los dias, que los ocuparen; — es à saber, el hombre de à pie à real, y al de cavallo à dos reales

quantità di servigi che si potevano domandare a titolo di signoria[62]; e si volle che nell'esigere questi servigi si serbasse un'eguale misura tra i sudditi, non gravando maggiormente gli estranei per risparmiare quelli che si trovavano in rapporti speciali col feudatario. E per fare che questi provvedimenti fossero più efficaci, s'inculcò caldamente agli ufficiali regi di venir in soccorso dei vassalli ogni qual volta fossero domandati della lor protezione[63]; anzi, all'oggetto di rendere più certo il soccorso, s'impose ai regi ufficiali di visitare ogni anno le terre soggette a feudal signoria[64]. In Toscana ed a Modena poi si

---

el dia de yda, y otro tanto de retorno. — Cod. di Carlo Felice art. 342, 343, 345, 346, 350.

(62) Cod. cit. art. 342. Nessun vassallo baronale potrà essere sottoposto al comandamento dominicale più d'una volta nell'anno. — 349. Nel caso solamente che il barone voglia recarsi nel suo feudo, o dal feudo restituirsi nel suo domicilio, potrà precettare i villici per accompagnarlo, a titolo di servigio dominicale.

(63) 1559 Filippo II al vicerè ed ufficiali regi: Havemos entendido, que algunos de los barones y personas que tienen vassallos, los maltratan en grande manera, y que quando algunos dellos recurren à vosotros, no hallan el recogimiento y remedio que seria menester, antes se quedan con el mismo agravio, injuria y maltratamiento. — Por ende — mandamos, so incorrimiento de nuestra ira y mil flor — de oro, — no permitais que ningun baron — los maltrate y opprima, y si algunos de los dichos vassallos recurieren à vosotros, — los amporareis y recogereis — con toda la brevedad possible. Dexart p. 986, e *Cod. d. S.* II. 207. — Anzi, per proteggere i popoli contro le prepotenze dei baroni, Carlo V aveva istituito il 29 marzo 1536 una speciale magistratura, coll'incarico di esaminare tutti i reclami che venissero prodotti contro di loro e provvedervi sollecitamente, ma fu lettera morta, che è stampata in Winspeare n. 80. V. anche Bianchini 261. — I vassalli, poi, non osavano ricorrere alle autorità dello stato: metuunt enim, ne, proditi, perpetuos sibi potioresque inimicos querant, ac proinde maius in malum incidant. Cutelli, l. cit. Il medesimo scriveva della Sardegna il vicerè conte di Rivarolo. Carutti, *Carlo Emanuele* v. II. p. 247. — Se anche ricorrevano, non conseguivano alcun provvedimento, venendo rimessi alle vie giudiziali, lunghe, dispendiose e però impossibili a loro. — Nel 1678 rappresenta la villa di Siliqua que despues que entrò en possession de aquel estado D. Felis Brondo, han introducido de tener los marqueses de Palmas una curia mayor de esta de Caller, con la qual causa excesivos gastos a los pobres vassallos, en tanta manera que, si quieren un mandato de poca importancia, hazen pagar a la parte que lo pide 40 sueldos; y que assi — se haya de quitar dicha curia, que se den los despachos a las partes, conforme lo tenian al tiempo del marques D. Alfonso Guebles. R. Que lo pidan por justicia; e così non si rimediava mai alle oppressioni! *C. d. S.* II. 340. — Carlo III di Borbone proibì persino ai presidi delle province di restituire la visita ai baroni delle medesime senza permissione del re. Gatta VII. 58.

(64) Pr. sar. XVIII. 3. D. Juan con su pragm. 8 henero 1459 mandò que lo lugartinente general y governadores de los cabos fuesse visitando cada año por sus personas, no solamente las ciudades y tierras reales, però aun las encontradas

spogliarono a dirittura i signori della facoltà di mettere imposte o di esigere dai loro soggetti qualunque prestazione, che non avesse la propria ragione in un titolo di diritto privato[65]; come pure del diritto esclusivo di forno e mulino[66]; finalmente venne proibito ai baroni di fabbricare sui loro feudi nuovo borgo o castello senza la permissione

---

y lugares de los magnates y feudatarios, para desagraviar à sus subditos de qualquier maltrattamiento y vexaçion, violencias, extorsiones y otros excessos, — assi instandolo la parte agraviada, como de officio; y porque esto trae con sigo impossibilidad y muchos incombenientes, gastos y incomodidades excessivos à los mismos subditos, y juezes ordinarios, ordina che le visite si facciano solo all'occorrenza. De Vio ib. 5: la pena degli ingiusti aggravi è la perdita del feudo. — Una legge veneta 1596 imponeva ai rettori di mandare ogni tre anni sindaci a rivedere i territori infeudati. Cod. feud. p. 114. — 1775. Carlo Emanuele III ordinava agl'intendenti di prender nota di tutti i vassalli giusdicenti, e di esaminare se pretendano dal pubblico o dai particolari cose indebite, se usino di prepotenza, se assumano il despotico maneggio delle comunità, cagionando vessazioni ai loro abitanti, per opporvi l'adeguato rimedio. Lo stesso si dovea fare anche cogli altri particolari, « i quali quando giungono ad un dato grado di ricchezza o appariscenza, sogliono usare predominio e formarsi partiti in detrimento dei meno potenti ». Duboin XI. 236.

(65) L. di Fr. di Lorena cit. Sono obbligati i feudatari a mantenere agli uomini del feudo illese tutte le libertà, franchigie ecc., nè ardiscano imporre loro qualsivoglia aggravio reale o personale. V. anche n. 70. — 1742. Anche Carlo Emanuele III ordinava che nelle nuove concessioni di feudi devoluti all'erario non si comprendesse tra gli altri diritti quello dei pedaggi, quantunque lo avessero goduto precedentemente. Duboin XXVI. 464. — Cost. moden. 1771 l. 3 t. 2. Alla stessa invalidità soggiaceranno tutte le gride, ordini, commissioni, rescritti, fatti da feudatari, o costumanze a loro favore introdotte, mediante cui siano astretti li sudditi, ed abitanti nelle loro giurisdizioni a fare alcun carreggio, o condotte con bovi, cavalli, asini ed altri animali, con carri, carrozze, barozzi ed altri strumenti, ed a prestare alcun'opera di persona, o a concorrere ad alcun carreggio, condotta ed opera mediante alcuna contribuzione di denaro, e ciò per servigio ed interesse particolare di detti feudatari. loro case e famiglie. E maggiormente dichiariamo nulle ed invalide quelle gride, ordini, rescritti e commissioni, imposizioni o altri atti, in virtù di cui venissero obbligati ed astretti i loro sudditi ed abitanti a contribuire alcuna colletta, o prestazione, ancorchè leggiera, o sia per servigio del feudatario, o per altra causa, benchè pubblica, dovendosi in tal caso ottenere il beneplacito nostro, come anche a dare uve alle loro cantine, fieni alle stalle, ed ogni altra cosa per servigio delle case loro. — Un decreto ven. nel 1755 ordinava di riservare allo Stato nelle nuove investiture i dazi stati imposti dopo il 1517. Cod. feud., 410. — 1568. Le Sénat de Savoie fait inhibition à tous seigneurs ayants jurisdiction en ce ressort, à peine de 10.000 livre et confiscation de leur jurisdiction, de cottiser, ny faire contribuer leurs sujets pour choses que ce soit, sans permission du Sénat. Duboin XXVI. 220.

(66) L. 11 dicembre 1775 di Pietro Leopoldo, Poggi, *Leg. sull'agricolt.*, I. 139. La prammatica di Carlo V aveva condannato soltanto quei diritti di bannalità che si erano introdotti abusivamente. Pragm. neap. cit. 14.

del re[67]. Si esautorarono tutte le leggi dei territori feudali che derogassero alle leggi dello stato[68], e si decretò che le norme che dessero quind'innanzi i baroni, fossero approvate dal principe o da un suo rappresentante[69], là dove il principe non riservò interamente a sè solo la facoltà di dar leggi[70].

Quanto alla giurisdizione venne dichiarato che i feudatari non la tenevano per proprio diritto, sibbene come rappresentanti del principe[71]: e però generalmente venne ristretta la loro potestà coll'escluderne certi delitti di cui fino allora avevano potuto conoscere[72]. Per questo rispetto in qualche stato essi furono ridotti alle sole pene pecuniarie[73]; in altri furono spogliati affatto di ogni giurisdizione penale, lasciata loro unicamente quella su materie civili, e anche in essa non più della prima istanza[74]. Giuseppe II poi volle che tutta la

(67) V. *Sic. Sanct.* III. 90.

(68) L. 1749 di Francesco di Lorena cit. — Pragm. Sard. XVIII. 25. Ningun baron pueda — mudar con sus pregones lo que en nuestras pragmaticas se contiene.

(69) 1731. Il senato di Torino proibisce a' feudatari di pubblicare bandi campestri che non siano stati approvati dal senato. Duboin III. 365 e XXVI. 429. — Clemente VIII avea vietato (1600) ai baroni di far edicta et bannimenta ad annonam et agriculturam pertinentia (*Bull.* X. 624); e il Guzman ordinava a Milano che i feudatari non potessero far bandi intorno alla caccia senza permissione del governatore. Grida 11 dic. 1640. All'incontro, permettevano ad essi le Cost. moden. III. 2, ogni ordine e ogni pena per l'esercizio della loro autorità.

(70) Legge di Francesco di Lorena cit. Riserviamo a noi il mero e misto impero, la podestà legislativa, la scelta ed obbedienza delle milizie, e tutte le regalie maggiori e minori, come imposizioni, gabelle, miniere, ecc., che perciò staranno sotto il governo dei nostri officiali, indennizzatine quelli che fossero investiti di tali diritti.

(71) Rescritto 1 agosto 1759 di Carlo III di Napoli. Bianchini, *Fin.* 404.

(72) Così Francesco II di Modena nelle costituzioni del 1771. IV. 15 confermando le leggi dei suoi predecessori e segnatamente del D. Borso. Conf. ib. III. 2, IV. 1.

(73) L. 11 aprile 1749 di Franc, di Lorena. Cantini XXVI. 141.

(74) 21 marzo 1776 in Pregadi. Per massima ferma si stabilisce, rispetto alle giurisdizioni feudali che sono già devolute e che in avvenire si devolveranno alle disposizioni del fisco, che siano esse sempre concesse e vendute, detratto il privilegio d'esercitare in nessun modo giurisdizioni in criminale. Cod. Feud. p. 444. — Ib. 27 luglio 1780. Il senato stabilisce in massima l'assoluta soppressione delle seconde istanze di tutti i feudi, col dichiarare per altro: che, abolite affatto le arbitrariamente introdotte e non convalidate dalla pubblica concessione, debbano le altre, che risultassero in qualunque modo derivanti dalla Sovrana autorità, sussistere, duranti però sole le linee beneficate, mancando le quali, seguir abbia anche per esse l'abolizione medesima. Ib. 452. — Anche la L. 1749 cit. di Francesco di Lorena e le costit. piemontesi

ingerenza de' feudatari nell'amministrazione della giustizia si limitasse all'elezione dei giudici[75]; nè molta più ne consentivano loro le costituzioni piemontesi di Vittorio Amedeo II[76]. E tutti i governi prescrissero modo a quest'elezione, esigendo che nelle persone, cui veniva affidata l'amministrazione della giustizia sui territori feudali, concorressero quelle medesime condizioni che lo stato richiedeva pei proprî giudici, e pertanto che fossero cittadini dello stato, ma non sudditi del barone[77], avessero compito gli studi giuridici e inoltre fossero esaminati ed approvati dalle autorità governative[78], prestassero a questo il giuramento[79], esercitassero il loro ufficio in persona[80] e non venisse

---

II. 5 limitavano l'autorità de' feudatari alla prima istanza: diversamente le costit. modenesi del 1771. III. 2. E già, nel 1622, C. Emanuele I, nell'istituire in ogni provincia i prefetti per giudicare in seconda istanza, spoglia del giudizio d'appello tutti i feudatari che lo avevano ottenuto dai suoi predecessori, riservando solo le prime appellazioni a quei vassalli che n'erano investiti prima di sottomettersi alla corona sabauda. Borelli 483. — Le leg. 1773, 1775, 1782-1785 per ristringere la giurisdizione criminale dei baroni nelle Due Sicilie non ebbero il desiderato effetto, perchè i contadini erano per tal modo in mano di baroni, che non aveano il coraggio di ricorrere ai tribunali regi contro le oppressioni dei propri signori. Sugenheim, 241; Bianchini, 404.

(75) Sartori, *Storia dei feudi*, p. 150; L. 28 ottobre 1785.

(76) Le Cost. 1723 II. 10 dànno ai feudatari il diritto di nominare i pubblici ufficiali e di tener carceri. V. anche Costit. 1770 II. 5.

(77) Gatta, *Dispacci* VII. 389, 342, 347 ss.

(78) Leg. 1749 cit. di Fr. di Lorena, L. 1771 e 1774 di Pier Leopoldo. Cantini XXX. 126, XXXI. 171; Cost. piem. 1723 e 1770 II. tit. 5 e Pramm. nap. 25 e 26 *de official. et his quae eis prohib.* — L. ven. 9 sett. 1631. De caetero non possano i feudatari ammettere in alcun carico che ricerchi giurisdizione o governo di qualsiasi sorta, soggetto di che condizione si voglia, che non sia suddito, e quelli che vi fossero al presente — rivocare, pena a quelli che fossero trovati dopo la pubblicazioue del presente ordine, di bando, galera e altre ad arbitrio, e ai feudatari d'immediata sospensione del feudo, onde più non possano esercitare giurisdizione fino ad altr'ordine. Cod. feud. p. 174. — 23 nov. 1780. Per l'avvenire nessuno abbia ad essere ammesso all'officio di vicario nei feudi, quando non sia esaminato e riconosciuto capace dal Corpo dei giuristi della città ove n'esiste, o non sia stato insignito della laurea dottorale nell'università di Padova, ovvero sia prodotto all'esame del rappresentante capo di provincia colla sua corte, e riconosciuto idoneo all'impiego. Ib. 458. V. anche Cost. piem. 1723 II. 10 e 1770 II. 6. 14. Talvolta si concedevano esenzioni da queste limitazioni: così nel 1752, confermando al principe Doria gli antichi privilegi, si dichiara che gli ufficiali ch'esso deputerà non saranno tenuti a riportare l'approvazione d'alcun magistrato. Dubois III. 1774.

(79) Cost. piem. 1770 II. 6; conf. n. 41. — Giuseppe II con legge 1781 vietò il giuramento di fedeltà che i vassalli prestavano ai proprî signori. Sartori cit. — 1789. Un manifesto senatorio vuole che i giusdicenti dei feudi devano prestare ogni anno, all'apertura dei tribunali, giuramento dinanzi al consiglio di giustizia o al prefetto della provincia. Dubois III. 201. — 1623. Quia a multis

trascurato il rimedio del sindacato[81]; intanto che si vietava anche nei feudi l'alienazione degli uffici di giustizia[82]. Un'altra limitazione alla giurisdizione signorile recavano i tribunali regi, avocando quante più potevano, sotto un pretesto o l'altro, cause dal foro baronale al proprio[83]; oltre di che venne permesso in generale ai sudditi dei feudi, nelle questioni coi proprî signori, di citarli davanti al più prossimo giudice dello stato[84].

Finalmente si restrinsero per guisa l'esazioni permesse ai feudatari per l'esercizio del potere giudiziario, che, venuto a mancare ogni incentivo d'interesse pecuniario, essi medesimi domandarono d'essere dispensati da quest'incombenza[85]. Ciò accadeva in Toscana: invece in Sardegna la giurisdizione baronale, colle limitazioni che abbiamo testè riferito, era riconosciuta e confermata ancora dal codice di Carlo Felice[86].

Si resero massimamente benemeriti per questi provvedimenti nella bassa Italia da prima Carlo V con una prammatica del 1536, e più tardi Carlo III di Borbone e suo figlio Ferdinando, che fu aiutato in Sicilia dal vicerè Caracciolo[87]; varî pontefici negli stati romani[88]; Francesco di Lorena e P. Leopoldo in Toscana; M. Teresa

---

feuda in hac Montisferrati ditione possidentibus contingit in auditores eligere non peritos homines, neque integrae etiam vitae, unde ignorantiae vel malitiae eorum causa subditi injuste plerumque vexati mala patiuntur, idcirco placuit ut in posterum quis eligi a quocumque vassallo in auditorem non possit, qui prius in hoc statu per quadriennium advocatus non extiterit, atque idoneus ut id munus auditoratus exerceat a senatu, habita prius ratione habendorum, approbatus non fuerit. Placuit insuper dictos electos iurare non tantum fideliter munus suum administraturos, verum non passuros ut quid principis supremi iurisdictio damni experiatur. Saleta III. 44.

(80) Pramm. Sarde III. 5.

(81) Pr. Sic. 1782 *de sindicatu* V. 5. 5.

(82) Ib. XVIII. 10. — La prammatica che viene dopo, vieta d'affittare i proventi della giustizia penale. V. anche ib. III. 28; Pragm. neap. *de baronib.* ecc. 4, 23, e Pragm. sic. *de ambitu* 1.

(83) Cortes 1698 c. 33. Domanda. Sobra la suplica tocante a assumirse los concejos en primera instancia las causas baronales, con pretexto de bandosidad. R. He mandado dar la providencia combeniente. *C. d. S.* II. 377.

(84) Circol. 24 febbr. 1786 di P. Leopoldo. Zobi II. 464.

(85) 1790. Così fecero i march. Nicolini nel feudo di Ponzacco, in seguito alle leggi di Francesco di Lorena e di Pietro Leopoldo. Poggi, *Leg. dell'agricolt.* I. 139.

(86) Art. 669, 686, 708 ss. e Cost. piem. cit.

(87) Le disposizioni di lui v. in Orlando p. 172 e Bianchini, *Sicilia* II. 16 ss.

(88) Il Consiglio di stato di Francia dichiarava (1809) d'aver riconosciuto

e Giuseppe II in Lombardia; e nelle province piemontesi, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III. Ma già i desideri dei popoli e le domande degli scrittori miravano più alto, vale a dire alla totale abolizione della feudalità[89]; ed essa fu anche realmente decretata nella monarchia piemontese nel 1797 da Carlo Emanuele IV, sull'esempio datone dalla Costituente di Francia nella famosa notte dal 4 al 5 agosto 1789. Già fin dal 1734 Carlo Emanuele III, spinto dai continui bisogni della guerra, aveva offerto ai vassalli della corona l'allodializzazione de' loro possessi mediante proporzionata finanza[90]; poscia riscattò per convenzioni da varî signori secolari ed ecclesiastici le giurisdizioni e gli altri diritti di che erano investiti[91]; nel 1771, con decreto

---

dalle relazioni dei governatori di Roma, ch'ivi n'existait point, lors de la réunion à l'empire français de regime féodal et de droits véritablement féodaux: qu'on n'y connaissait point le vasselage, le servage, la mainmorte, la sujection d'un domaine à un autre en fief ou en censive, la saisie féodale, le retrait, la commise, les successions féodales; — que les seigneuries n'y étaient que des domaines titrés, ayant justices, avec des honneurs et des prérogatives, comme de nommer à certaines places et fonctions: que les feudataires du S. Siège n'étaient que des seigneurs justiciers, et les domaines appelés fiefs, des justices; que les droits casuels ou fixes, — laudemi, quindenni, rinovazioni étaient attachés aux emphyteoses trés-nombreuses dans les états romains. En fin, que ce que l'on appellait cens, dans ce pays, n'était point cette redevance recognitive de la directe féodale, — mais d'une part un tribut payable au fisc romain, de l'autre des rentes constituées. On a reconnu ancore qu'il n'y existait point de bannalité et de corvées seigneuriales, non plus que des droits de péage etc. Poggi I. 259.

(89) La totale abolizione della feudalità venne proposta (1772) a Pier Leopoldo dalla Giunta del Neri, Piccolomini, Querci e Pelli. Zobi II. 115. — Galanti, *Descrizione* ecc. I. 364, domanda « la distruzione del mostro feudale », e già prima avevano espresso lo stesso voto il Cutelli, l. cit. ed il Filangieri l. 3 c. 18. — Pare che nel marchesato di Saluzzo fosse stato tentato per tempo di sopprimere i feudi. Lo stat. 1583 c. 253 dice: ad hoc, ut honor et utilitas serenissimi domini domini nostri regis marchionis Saluciarum in perpetuum augeatur et observetur, ut — sine aliquo consorte universalis dominus Saluciarum perpetuis temporibus habeatur, et quod renunciationes feudatariorum feudorum antiquorum et fictuum valeant perpetuo, et quod sententia recolendae memoriae illustris marchionis Saluciarum observetur, — quod aliqua persona de Saluciis non audeat in perpetuum petere aliquem fictum seu servitium eorum quae consuevit tenere in feudum, et etiam quod non possit peti aliqua successio, occasione alicuius feudi, sive consortitus feudi olim habiti in Saluciis. — Nel 1795, poi, i Sardi si ribellarono per ottenere l'abolizione dei diritti baronali. Lamarmora, *Voyage en Sardaigne* I. 311 n.

(90) Duboin VII. 514.

(91) Così 1767 dal vesc. di Novara la riviera di s. Giulio ed Orta; 1768 le giurisdizioni e i diritti dell'abate di Susa; 1770 il marchesato di Voghera; 1784 i feudi delle mense vescovili di Tortona e di Asti, come pure la sovranità che

19 dicembre autorizzò lo svincolamento dai doveri feudali ed enfiteutici dei fondi della Savoia, ordinando che, ogni qualvolta lo domandassero due terzi dei possessori, il riscatto fosse da anticiparsi dai comuni, i quali entro dieci anni dovevano esserne rifusi dagli affrancati[92]. Fino poi dal 1751 aveva istituita la cassa di redenzione per mettere insieme le somme necessarie all'effetto di ricuperare alla corona terre feudali ed altri diritti alienati, visto che fino allora il danaro raccolto a questo effetto era stato distratto per altri bisogni[93]. Ma Carlo Emanuele IV nel suddetto anno 1797 sciolse dapprima dal vincolo feudale le terre, che non erano ancora state affrancate e che non costituivano gli appannaggi de' principi del sangue, cangiandole in allodi, salvo per tre passaggi lo special ordine di successione cui per avventura fossero state sottoposte dai fondatori, e un adeguato compenso ai direttari[94]: e poscia dichiarò gli antichi feudatari decaduti senza veruna indennizzazione da ogni diritto e giurisdizione signorile, così in confronto del principe come dei popoli[95]. Se non che la invasione fran-

---

il vescovo di Savona esercitava sul luogo di Lodisio. Galli, *Cariche* III app. IV p. 106 ss. V. anche n. 42 e Duboin XVIII, 810 ss,

(92) Duboin VII. 467. Il decreto incontrò grande opposizione e fu di poco frutto.

(93) Ib. XXVI. 120, 142, 149. Ma il provvedimento non fu efficace.

(94) Eccettuava dall'abolizione i forni, molini, pedaggi, ed altri simili dritti, li quali si trovano annessi ad una qualche giurisdizione. Decreto 7 marzo Duboin IX. 525, XXII. 403. Ancora Vittorio Amedo III aveva sottratto alla immediata dipendenza della corona varie terre e giurisdizioni dandole in appannaggio ai proprii figliuoli. Galli, app. cit. 120 ss.

(95) Decreto 29 luglio 1797. Carlo Emanuele, abolendo totalmente la feudalità, richiama a sè la nomina dei giudici nei luoghi in cui veniva esercitata dai feudatari, che scioglie dal peso delle spese di giustizia, le quali saranno a carico delle regie finanze. — Aboliamo la privativa di caccia spettante ai feudatari, e così pure ogni loro prerogativa di pascoli o fidanze, le roide ed altre opere personali a cui fossero tenuti gli abitanti verso al feudo. — Soppressa, quanto ai forni feudali, ogni specie di bannalità, si sopprime pure riguardo ai molini ed altri edifizi feudali la bannalità coattiva, cioé quella che obbligava i particolari a non potersi prevalere d'altri molini ed edifici fuorchè di quelli del feudo. — Riduciamo all'allodio i forni, molini ed altri edifizi d'acqua, pedaggi, dritti di porto — e così pure le annualità sì in generi che in danari, e generalmente tutti gli altri effetti, dritti e redditi che erano stati eccettuati nel decreto 7 marzo. Per promuovere gli affranchimenti aperti coll'editto 7 mar. — la Camera — debba, nella fissazione del prezzo (compenso), attenersi a quanto i vassalli giustificheranno d'aver pagato per l'acquisto delle prestazioni e dritti da affranchirsi, ed al reddito depurato risultante dai consegnamenti dei feudatari. — Non intendiamo però con quanto sopra di fare veruna innovazione intorno ai titoli dei quali hanno essi finora goduto. Duboin. IX. 526 ss.

cese gli tolse di menare ad effetto cotesti provvedimenti: e l'attuazione dell'antico voto di abolire la feudalità in Italia era riservata ai governi istituitivi dalle armi francesi.

La repubblica cisalpina fino dal 10 giugno 1796 aveva soppressa ogni feudale autorità, richiamati allo stato quei diritti che sono proprî della sovranità, e restituiti ai privati quelli di cui erano stati spogliati per limitazioni arbitrariamente poste alla natural libertà di ciascuno[96]. Queste massime furono estese man mano alle province che vennero a formare la repubblica e poscia il regno d'Italia[97]; coloro che erano legittimamente in possesso degli aboliti diritti, quando li avessero acquistati per denaro o in correspettivo di somministrazioni o prestazioni valutabili a danaro, dovevano esserne indennizzati con titoli di credito sul monte Napoleone[98].

---

(96) L. 22 pratile an. 4 art. 4. Sarà abolita ogni feudale autorità ed ogni caccia riservata. Cod. feud. ven. append. p. 3. — L. 5 prat. an. 6 (24 magg. 1798) art. 1. Sono richiamati alla nazione tutti i diritti così detti fiscali o regali, tutti i diritti di esazione di qualsivoglia dazio o imposta, sotto qualunque denominazione possa essere compresa, anche il pedaggio, transito, passaggio di ponti, fiumi, laghi ed altri simili, in qualunque modo e tempo alienati. — Art. 16. Sono totalmente aboliti tutti i privilegi di esenzione, come pure tutte le privative di osteria, di forno, di molino, di macello, di torchio ecc. anche annesse ai già-feudi, o concesse per qualsivoglia titolo. Ib. 4. — L. 9 nev. an. 9. art. 6. È confermata la legge 6 (leggi: 5) prat. an. VI, risguardante l'abolizione dei diritti cosidetti altre volte feudali o regali. Ib. — Anche la costituzione 30 giugno 1797 della Rep. cisalpina rendeva incompatibile la feudalità. V. specialmente art. 352.

(97) L'11 febbraio 1797, il Senato di Bologna decreta: Sebbene il reggimento feudale fosse contrario al nuovo ordine, pure avendo i pochi feudatari di questo territorio riconosciuto fin dal suo nascere il nuovo governo provvisorio, e prestato in sue mani il giuramento di fedeltà, e d'altronde essendo noto al governo come per la lenità dei proprietari dei feudi non gravitava punto sopra quei vassalli la giurisdizione feudale; così che lasciarla temporaneamente nelle loro mani non li diversificava punto dagli altri cittadini (la lasciò sussistere). — Ora il Senato abolisce in tutto il dipartimento di Bologna qualunque feudale giurisdizione, politica, criminale e civile, applicando all'erario pubblico tutti gli emolumenti che sono indivisibili dall'esercizio della stessa giurisdizione. Si preserva però le ulteriori providenze rapporto agli altri diritti e fondi feudali; e preserva, all'incontro, ai cessati feudatari le ragioni di compenso che sia loro dovuto in causa degli emolumenti perduti. Conferma poi a suo beneplacito gli attuali governatori dei cessati feudi, in figura di podestà locali, colle facoltà che competono agli altri podestà del territorio, alla forma delle nostre leggi, prestato che abbiano il giuramento. Bandi bolognesi. — 8 aprile 1797. Si dichiara che ciò deve applicarsi anche ai feudi imperiali di Castiglione, Sparvo e Baragazza, ma che, nonostante l'abolizione della giurisdizione feudale, restano intanto in vigore le antiche leggi del luogo. Ibidem.

(98) Decreto 15 apr. 1806, che avoca allo stato i diritti feudali e regali nelle

Con simili vedute la feudalità fu distrutta per leggi del 1806 e 1809 anche nel regno di Napoli[99]; e venne posta una giunta che determinasse i compensi dovuti ai feudatari in luogo degli anteriori diritti, dei quali non si lasciavano sussistere che le rendite e prestazioni legate ai fondi, in quanto si basavano sopra titoli di legittimo acquisto, ed un'altra giunta che decidesse le liti pendenti in materia di diritti feudali[100].

In Toscana la feudalità con tutti i suoi diritti e tutte le sue prerogative fu tolta di mezzo per decreto 8 aprile 1808[101]; e con altro del 21 del mese successivo si operò il medesimo nelle province tolte al pontefice[102].

L'esempio del continente non poteva non influire sulla Sicilia, sebbene questa non dividesse le sorti politiche di quello, ma rimanesse pur sempre soggetta all'antica dinastia. Il parlamento del 1810 e la costituzione del 1812 dichiarono cessata la feudalità, ed estinti senza compenso tutti i diritti introdotti dalla prerogativa signorile[103]: l'ese-

---

provincie venete. 1. La giurisdizione, i dritti di privativa, i dazi e diritti regali d'ogni natura annessi ai feudi, o per qualunque altro titolo posseduti od esercitati dai Comuni che dai privati, sono e s'intenderanno col primo giorno di maggio 1806 avocati allo Stato. — 2. I beni e le rendite feudali indipendenti dall'esercizio d'un dritto regale rimarranno presso i possessori attuali, conservate per ora le obbligazioni inerenti ai detti beni, tanto a favore dei chiamati che dello Stato. — 3. L'indennizzazione dei possessori dei dritti avocati allo Stato sarà verificata e liquidata secondo i principi e le forme prescritte dalle leggi generali del regno. Bollett. 1806 N. 59. — Questo decreto nel 1810 fu esteso pure al Trentino comprendendovi anche le poste. Boll. 1810 N. 173. Per l'indennizzazione degli ex-feudatari v. Lorenzoni, *Instituzioni di diritto pubblico interno del R. Lombardo-veneto* § 2039, 2044 e n. 23.

(99) Lì ed a Roma l'abolizione delle feudalità e dei fedecommessi era stata decretata già nel 1798. Coppi, *Annali* V. 81.

(100) Bianchini, *Finanze* 540 ss.; Maffei I. 208; Sugenheim cit. 249; Raumer, *Ital.* II. 317.

(101) Poggi G., *Del sistema livellare* I. 259; Zobi III. 674.

(102) Bollett. detto anno N. 147.

(103) La costituzione diceva: Non vi saranno più feudi e tutte le terre si possederanno in allodio; — cesseranno le giurisdizioni baronali, — conservando però le famiglie i titoli e le onorificenze. — Le angarie e perangarie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore. Sono ugualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi per non molire i cittadini in altri trappeti e molini, fuori che in quello dello in-avanti barone, di non cuocer pane se non nei forni dello stesso, di non condursi altrove se non nei

cuzione del qual principio venne regolata con legge del 25 maggio 1813[104].

Ristabilito l'antico ordine di cose collo sfasciarsi dell'impero napoleonico, le riforme attuate in questa materia vennero riconfermate nei diversi stati italiani, così di qua, come di là del Faro[104]. Imperocchè, quantunque la ristorazione tentasse di ristabilire in vari stati buona parte de' vieti sistemi, nol fece anche della feudalità; e se Pio VII volle restituire pel momento ai baroni il diritto di render giustizia[105], fu costretto a privarneli nuovamente due anni dopo[106]. Ciò non di meno, parte per l'imperfezione delle leggi, parte per le difficoltà e tergiversazioni incontrate nell'eseguirle, duravano ancora in varî paesi non pochi degli antichi disordini del regime feudale; laonde fu mestieri di molte leggi per farlo realmente cessare del tutto, là pure dove n'era già stata decretata l'abolizione[107].

Nell'isola di Sardegna per altro, rimasta immune dalla dominazione francese, la feudalità si trovava a quel tempo tuttora in pieno vigore, essendone stata di poco ristretta da un pregone dato nel 1800 da Carlo Felice, col quale si abolivano i servigi personali già dovuti ai feudatari a puro titolo signorile, non che le contribuzioni surrogate

---

di lui albergi, fondachi ed osterie; i diritti di zagato per non vendere commestibili e potabili in altro luogo che nella taverna baronale e simili, qualora fossero stabiliti dalla semplice prerogativa signorile e forza baronale.

(104) Per Napoli e Sicilia colla legge 11 dicembre 1816; in Toscana colle disposizioni del 1814 (Forti I. 554); nella monarchia sabauda coll'editto 18 nov. 1817. — Francesco di Modena volle che coloro ch'erano stati spogliati dei diritti feudali dal governo francese, venissero compensati ordinando che i beni acquistati con questo compenso avessero natura feudale. Sclopis III. 409.

(105) Decreto 30 luglio 1814. Sclopis ib. 431.

(106) Motuproprio 6 luglio 1816. Sclopis ib. 434.

(107) La soppressione della feudalità pronunziata in Sicilia dai decreti del 1810 e dalla Cost. del 1812 era imperfetta: tantochè Franc. I dopo la rivol. del 1820 decretò nuovamente (11 sett. 1825) l'abolizione dei diritti feudali ancora esistenti. E quantunque avesse precisamente determinato il modo di eseguire questo decreto, i baroni seppero impedirne l'effettuazione, provocando un decr. r. 20 dicembre 1829, che rendeva impossibile il primo. Fra gli altri diritti che tenevano ancora i signori di là, era il monopolio della vendita delle derrate. De' quali inconvenienti fattosi persuaso Ferdinando II, visitando più volte l'isola (1834-38), diede il decreto 19 dicembre 1838 che li aboliva insieme con ogni altro diritto feudale e di bannalità. Pure nemmen questo ebbe esecuzione, come appare dal decreto 11 dicembre 1841, nel quale il re dichiara essersi dovuto persuadere dalle assunte informazioni, esistere pur sempre colà molti degli abusi degli aboliti diritti feudali; e prescrive che vengano tolti via, facendone responsabili gl'intendenti delle provincie. Sugenheim 255. V. anche Bianchini, *Sicilia* II. 95 ss.

ad essi servigi; ma la giurisdizione e tutti gli altri diritti baronali rimanevano ancora intatti. La gloria di redimere anche quelle popolazioni dalla servitù baronale era riservata a Carlo Alberto e al suo ministro Villamarina, che l'operarono (non ostante la forte opposizione della nobiltà dell'isola, la quale non temette d'interporre perfino gli uffici di potenze straniere), con una serie di leggi dal 1832 al 1840. Se non che ad ottenerla praticamente più che le leggi e le vie giudiziali, giovarono le transazioni che la delegazione, istituita per la liquidazione dei redditi feudali sotto la presidenza del vicerè, seppe conchiudere tra i baroni e il governo, per le quali quelli rinunziavano ai loro diritti, e questo si obbligava a dar loro un determinato correspettivo, che poi esigeva dalle popolazioni, a cui beneficio tornava la rinuncia dei singoli feudatari; laonde può dirsi che la soppressione della feudalità in Sardegna si operasse per via di riscatti[108].

L'abolizione della feudalità, di cui abbiam tenuto parola, nella maggior parte dei casi riguardava unicamente il lato politico di essa, come a dire i diritti che si esercitavano sopra terzi, dipendentemente dalla investitura feudale; ma non si estendeva anche ai feudi, quali istituti di diritto privato, nè ai rapporti che pei medesimi si costituiscono tra chi li dà e chi li riceve, e tra gli aventi causa da loro. La estinzione di questi rapporti e lo svincolo dei beni tenuti in tal maniera, commutando il possesso feudale in piena proprietà, fu operata recentemente nei nostri paesi con la legge austriaca 17 dicembre 1862 per il Veneto e con le leggi del regno italiano 5 dicembre 1861 per la Lombardia e 12 aprile 1870 per Mantova e Venezia[109].

§ 74. *Condizione dei Comuni.*

Colla capitolazione di Firenze, colla istituzione della monarchia medicea (1530) e coll'acquisto di Siena fatta da Cosimo I (1557), può dirsi che si spegnessero in Italia gli stati comunali, non sopravviven-

(108) Sclopis III, p. 317 ss. Musio, *Sugli adempriví* e Lamarmora cit., p. 307 ss.

(109) L'11 settembre 1859 venivano aboliti i feudi nelle provincie di Parma, Modena e Romagna con riferimento alla L. sarda 18 febbraio 1851. — Già fino dal 1353 proibiva il Comune di Moncalieri castrum, casale, domum seu possessionem, sul territorio di Moncalieri, alicui persone concedere in feudum nobile seu rusticum (nec in feudum a quocumque recipere) sine expressa licentia Communis Montiscalerii sotto pena di 1000 o 300 lire e confisca del bene infeudato: eccettuati que' beni, quae a 50 annis elapsis fuerint concessa. *L. mun.* I. 1493.

done che quello di S. Marino. Rimanevano bensì ancora alcune poche repubbliche, ma queste avevan mutato in governo aristocratico l'antico reggimento a comune. Accadde così, per tacer di Venezia la cui costituzione abbiamo già esposto nel periodo precedente, di Genova e Lucca.

Genova dopo provate le vicende comuni alle altre città italiane, fuor della tirannia cittadina, e il dogado popolare a vita, e la monarchia forestiera dei marchesi di Monferrato, dei duchi di Milano e dei re di Francia, scosso nel 1528 per opera di Andrea Doria il giogo degli ultimi, si compose a governo aristocratico, che venne dato in mano ai ventotto alberghi, in cui fu distribuita e aggruppata la vecchia e la nuova nobiltà. Da questi si traeva il senato o maggior consiglio di 400 membri, presso cui risedeva la somma del potere col diritto di eleggere a tutte le cariche, e il minor consiglio dei cento, ciascun dei quali rimutavasi ogni anno. La presidenza e rappresentanza dello stato era affidata ad un doge biennale, il quale era assistito, come a Venezia, dalla signoria, composta di dodici governatori, due dei quali dovevano stare continuamente a palazzo presso di lui. Un collegio di otto procuratori, sotto la presidenza del Doge, era specialmente incaricato dell'interna amministrazione, ed uno dei cinque supremi sindacatori doveva invigilare sulle azioni del senato e del doge e censurarle se condannevoli. Se non che le gelosie tra la nobiltà primitiva e quella aggregata successivamente agli alberghi, e il rifiuto di molti alberghi di raccogliere ogni anno nel proprio seno, come ne avrebbero avuto il dovere, un dato numero di nuove famiglie[1], partorirono la divisione e lotta del 1575; in seguito di che, modificata la primiera costituzione col sopprimere gli alberghi, venne stabilito che l'autorità dello stato si appartenesse in comune e senza differenza a tutta la nobiltà d'allora, antica o nuova, non esclusa quella che si sarebbe venuta formando col tempo; dalla qual nobiltà tutta insieme dovevano essere eletti i consigli e le diverse magistrature. E allo scopo di poter conseguire la fusione della nobiltà antica colla recente fu posto un magistrato avente per ufficio di promuovere tra l'uno e l'altra i matrimoni. Due conservatori delle leggi, sull'esempio dei veneti avogadori del comune, avevano da intervenire alle elezioni del doge, dei magistrati e degli elettori dei consigli, che erano trenta, designati nel dicembre di ciascun anno dal consiglio minore. La

(1) Dovevano esser dieci, sette della città e tre del contado.

spedizione degli affari ordinari era commessa al doge e ai due collegi dei dodici governatori e degli otto procuratori: le modificazioni poi della costituzione dovevano venir approvate da questi collegi con quattro quinti de' voti, e dal medesimo numero di membri del consiglio minore, dopo di che si recavano al maggiore[2].

Lucca dopo che si fu liberata dalla tirannia di Uguccione della Faggiuola, di Castruccio Castracani e d'altri signori, ultimo dei quali fu Paolo Guinigi, era vissuta a democrazia, tantochè nel 1545 Francesco Burlamacchi potè concepire il disegno di restituire alla libertà e alla medesima forma di governo tutte le città della media Italia, che sarebbersi dovute unire insieme a comporre una federazione di stati. Ma poco dopo fallito il costui tentativo, venne stanziato per insinuazione di Martino Bernadini, onde la si disse la legge martiniana, che non si ammettessero quind'innanzi alle cariche della repubblica lucchese i discendenti da progenitore forestiero o del contado, eccettuate le famiglie del contado che si trovavano a quel tempo in possesso di tale onore, e que' forestieri ch'erano stati ascritti per pubblico decreto alla cittadinanza originaria. Questa legge preparò la concentrazione dell'autorità nel patriziato; ciò che fu poi sancito di diritto nel 1628, allorquando venne decretato che si scrivessero in un libro, detto volgarmente il libro d'oro, le famiglie che da 70 anni in qua avevano partecipato al governo, aggiungendovi di tempo in tempo gli individui d'altre famiglie che ottenessero per grazia o in altro modo di parteciparvi. E nel 1711, affine di mantener pura la nobiltà, si vietarono ai suoi maschi le nozze con donne del popolo o del contado, ed anche quelle con cittadine non nobili. Le prime escludevano da ogni ufficio ed onore chi le aveva contratte e la sua discendenza; sulle seconde decideva il Consiglio quali effetti traessero dietro a sè. Alla testa della repubblica stavano nove anziani e il gonfaloniere; essi rimutavansi ogni due mesi, e durante la carica, abitavano nel pubblico palazzo, trattati a pubbliche spese, serviti da numerosa corte e protetti da decorosa guardia di Svizzeri. Gli anziani vestivano toga nera, il gonfaloniere toga rossa con berretta alla ducale. Tutti insieme

(2) Canale, *Storia di Genova*, vol. III e IV passim; Leo III. 437 ss. e V. 400 ss. 545 ss. La riforma si trova nelle *Genuensis reipublicae leges anni* 1576, *cum declarationibus et reformationibus ab eo anno usque in* 1616. Genuae 1617; in Graevius, *Thesaurus*, I. 1471 ss. ed in Lunig, *Cod. Italiae diplomat.* II. 2155 ss. — Nelle giunte agli Statuti del 1590 i governatori e procuratori son chiamati sempre due collegi.

domandavansi il supremo magistrato, ed era desso che riceveva e spediva gli ambasciatori, e presedeva in trono al maggior consiglio o senato. Questo constava dapprima di 90, poi dopo il tumulto degli straccioni (1531), di 120 consiglieri presi per egual numero da ciascuno dei terzieri della città: duravano in carica un anno e avevano divieto d'un altro. Dal senato si traevano di sei in sei mesi 36 nomi a comporre il consiglio minore, i quali pure non potevano essere rieletti prima che fosse passato un anno dal deposto ufficio[3].

La caduta della libertà nelle altre città avea messo queste ultime repubbliche in natural diffidenza che qualche cittadino tentasse impadronirsi della sovranità, cosa che poteva riuscire tanto più agevole, dacchè il governo delle medesime era ristretto in poche mani. Per timore della qual cosa l'una e l'altra introdussero una specie d'ostracismo, bandendosi per tre anni da Lucca come discolo e malvivente, per legge del 1482 che si domandò la legge del discolato, chiunque fosse designato come tale dai consiglieri, vale a dire chiunque si elevasse al disopra degli altri[4]: e da Genova per legge del 1607 chiunque si trovasse indicato come pericoloso per la patria su quattro schede dei Quattrocento[5].

Tutte le altre città, fuori delle suddette, si erano subordinate ad un altro governo, il quale teneva distinti i propri interessi da quelli della città; il che vuol dire che scese dall'antica altezza di liberi comuni, si erano cangiate in municipi, come un dì sotto Roma, e in questa veste entrarono a formar parte degli stati moderni.

Quanto è della loro condizione, può dirsi che in genere l'ordinamento degli stati d'Italia consistesse in una limitazione maggiore o minore dell'indipendenza cittadina[6], con varietà però di grado e differenze speciali da stato a stato, anzi da città a città; il che dipendeva dai privilegi che i singoli comuni avevano ottenuto dal governo, o dai patti con cui eransi aggregati allo stato di cui facevan parte, e dalla fede onde i patti e privilegi medesimi erano osservati. Per questo rispetto ebbero lode sugli altri il papa[7] e Venezia[8]. Pertanto tutte

---

(3) Tommasi, *Storia di Lucca*, IV. 3 ss. e doc. 22 ss. (*Arch. stor. it.*, I serie, vol. X), e Lunig II. 2251.

(4) Tommasi cit., doc. 43.

(5) Cantù V. 690.

(6) Ranke cit., II. 386.

(7) Nella bolla con cui Sisto V conferma queste franchigie e gli Statuti ad Ancona (1585), sono riferite altre simili costituzioni di Paolo III e IV, Pio IV e

le città conservavano i propri statuti, i propri consigli ch'eleggevano le solite magistrature pei singoli rami d'azienda, con una certa autonomia nell'amministrazione della giustizia e nel governo dei propri

Pio V, in cui erano confermati statuta, ordinationes, consuetudines et reformationes ipsius civitatis; la facoltà di estrarre frumento absque tractae aut resignae solutione; l'uso che pecuniae ex maleficiis dictae civitatis provenientes pro duobus tertiis partibus ad vos pertinerent, vietando gli abusi in contrario che si permettevano i governatori. — Pius IV omnia nova vectigalia contra solitum imposita sustulit. Ordinò che il judex appellatum in civilibus per vos eligendus statuta civitatis in omnem casum observare teneretur, (et omnia cetera) reintegravit. — Mandavit quod gubernator provideret, ne procurator fiscalis et bariselli suis abuterentur officiis (esaminando i rei senza la presenza del giudice). E Sisto V conferma e rinova omnia decreta, statuta, concessiones, privilegia, exemptiones, immunitates, favores. *Bull.* VIII. 604. — 1587. Eugenius IV causas vestras (degli Anconitani), nec non hominum et insularum districtus hujusmodi, tam civiles quam criminales (criminibus laesae majestatis, haeresis, falsitatis litterarum apostolicarum exceptis) in prima et secundis instantiis vobis et vostris rectoribus — cognoscendas, decidendas fineque debito terminandas concessit. Il che non essendo stato esattamente rispettato dagli officiali pontifici, Sisto V ordina che venga fedelmente osservato e mantenuto. Ib. IX. 271. V. anche ib. XI. 51 e XXIV. 300. Ugualmente conferma nel 1492 Alessandro VI tutti i suoi privilegi a Bologna. *Bull.* V. 351. — Quando Ferrara venne sotto l'immediata sovranità del pontefice, vi furono abolite molte gabelle, e molte altre ridotte generalmente della metà. *Bullar.* X. 592. V. anche Theiner I. 691 II. 219; *Bullar.* XIII. 328, XVII. 463, XXIV, 369 ecc. Conf. tuttavia Ranke II. 399-404. Il rapporto d'immediata soggezione della città al governo pontificio diceasi la libertà ecclesiastica. Conf. § 49 n. 14.

(8) 1486 in magg. Cons. Quanto a cura della Signoria nostra debba essere la inviolabile osservanza dei privilegi concessi ai fedelissimi sudditi delle città e luoghi dello Stato nostro, sì nell'ademption di quelli come poi, — ognuno di questo Consiglio lo intende. E perchè occorre che per molti di continuo si cerca — interrompere detti privilegi, — le quali cose non intervenivano quando tale osservazione era commessa al Consiglio nostro dei X; l'anderà parte che l'osservazione di tutti i predetti privilegi sia ex nunc ricommessa al Consiglio n. di dieci. Cod. feud. p. 13. — 1487. 1° aprile. Restringe quest'incombenza dei dieci ai primi privilegi dati al momento delle annessioni, i posteriori vadant ad cognitionem officii advocatorum nostrorum Communis, sicut fiebat ante suprascriptam partem, — vigore partis 1468. Ib. 17. — 1545. 17 febbraio il Consiglio dei X al luogotenente d'Udine. Abbiamo udito – gli ambasciatori di quel magnifico parlamento, che si dolevano di alcuni mandati fatti da Voi per vedere le giurisdizioni, privilegi e dazi suoi, — e vi commettiamo che non dobbiate venire all'esecuzione dei mandati prefati, ma conservare i sopranominati in quelle giurisdizioni e antiche consuetudini, che sono stati fino al presente. Ib. 32. — V. ancora le tante conferme dei privilegi ed esenzioni da dazi ed altre imposte pattuitesi dai Sette Comuni nella loro dedizione, conferme che vengono fino agli ultimi anni del veneto governo, anzi si prolungarono eziandio ai primi del governo austriaco 1798-1800. Privil. ecc. 88, 96, 104, 257 ecc. — A proposito della quale condotta del governo veneto, scriveva nel 1491 il senato al podestà di Rovigo: Prout scis mentis nostre esse, quod in omni actione tua erga cives et subditos

interessi[9], sotto la presidenza e direzione del capo che vi mandava il sovrano, come abbiamo veduto nel periodo precedente (§ 57); ma alcune mantenevano in faccia allo stato anche più dell'antica indipendenza, eleggendo esse stesse il proprio capo[10], conservando tutta intera la podestà delle imposte, mentre allo stato contribuivano soltanto un dato censo annuale[11], e battendo propria moneta[12], e taluna tenendo persino propria milizia[13]. Questo diverso trattamento, soprattutto poi la diversa partecipazione ai pubblici pesi metteva in opposizione tra loro gl'interessi delle singole città, e le staccava l'una dall'altra, isolandole, invece di cementarne l'unione con comuni rapporti, onde con organica unità si svolgesse la personalità dello stato. Anzi le città eran fatte pressochè estranee allo stato medesimo, qualora non fossero poste con esso in antagonismo, ciò che accadeva principalmente pei limiti della rispettiva giurisdizione[14]. Se certi ordina-

---

nostros Rhodigii, uti debeas omni humanitate atque dulcedine; ita ut ipsi, — sentientes clementiam et benignitatem in se nostram, in dies magis laetentur venisse, caeterisque — inflamment ad veniendum sub umbra dominii nostri, degustaturi eandem n. in se dulcedinem. Durazzo, *Dei rettori veneti a Rovigo*. V. anche Sandi III. 365 ss. — Molte conferme de' suoi privilegi ed esenzioni ebbe anche il Cadore; per lo contrario nel 1441 venne tolta al consiglio locale l'elezione del capitano del paese, quale era stata pattuita nella dedizione del 1420, Ciani II. 54; conf. ib. 34, 45, 254, 441, 459. Tra gli altri provvedimenti a tutela della libertà delle città soggette, fu la legge del 1491, che nessun nobile veneziano potesse entrare nei consigli di esse. Piloni p. 253. — Come poi altri governi eludessero i diritti e reclami delle città contro le violazioni dei loro patti, si veda p. es. in Borelli 1147.

(9) Stat. Romae 1580. I. 4. Da quattro cittadini debeat fieri inquisitio gravissimorum et sapientum juris utriusque peritorum in Italia, qui antea per novennium fuerint in publico collegio doctorati, et aliquod judicandi officium exercuerint, et ab urbe per 50 millia distent; e, posti i nomi in un'urna, cavatine tre a sorte e presentatili al papa, questi sceglieva da essi il primus collateralis curiae capitolii et locumtenens senatoris. — Ib. 5. Fatta simile imborsazione di dottorati da 12 anni, distanti 60 miglia, se ne estrae il capitaneus appellationum. — I provvedimenti dei legati pontifici a Bologna sono dati sempre « con partecipazione e consenso degli eccelsi Sig. Antiani e consoli, e degli illustriss. sig. Gonfaloniere di giustizia e Signori del Reggimento ». B. bol. 20 ottobre, 8 novembre 1651 ecc. ecc.

(10) Come Albona e Fano il podestà, Perugia i priori (Cod. d. istr. a. 1420 e Ranke cit.), Messina il proprio senato di quattro nobili e due cittadini. Cantù V. 1036. V. anche *Bull.* IX. 255. Col tempo la durata della carica di podestà s'allungò: a Como fu recata a due anni, e poscia (1750) a tre. Rovelli III. 3. 82.

(11) Facevano a questo modo Messina, Bologna, Perugia.

(12) P. e. Messina e Bologna.

(13) Così Bologna. Ranke cit.

(14) S. Remo ebbe per ciò varie volte questioni con Genova cui era sog-

menti odierni spengono ogni individualità e vita nei comuni, facendoli muovere meccanicamente entro l'orbita dello stato, il sistema d'allora cadeva nel vizio opposto di legar troppo lentamente le città alla nazione, non subordinando la vita e i movimenti di quelle alla vita e ai movimenti di questa, e non immedesimandole nelle sue sorti[15]. Non vi erano istituzioni che collegassero gl'interessi dell'una e delle altre; i quali si vedevano regolati da patti come tra popoli diversi, e con modi simili si sostenevano e modificavano all'occorrenza; dappoichè le città avevano propri nunzi od ambasciatori al centro dello stato per corrispondere col governo e trattarvi le proprie bisogne[16]. Nella

getto, questioni che nel 1753 proruppero in aperta guerra. Coppi, *Annali*. — Anche nell'Italia meridionale le città sono più o meno staccate dallo Stato e fra loro, onde le rappresaglie, le leghe, guerre e tregue, le maggiori imposte per quelli d'altre città, la loro esclusione, il non render loro giustizia, ecc Su di che v. Ciccaglione, *Il diritto esterno dei municipi napolitani*, Napoli 1884.

(15) Già l'accademia padovana rappresentava il 4 febbraio 1789 l'inconveniente che non esistesse nessun rapporto fra i comuni e il Governo. V. Gloria, *Agric.* p. 932. Il medesimo ripetono Bianchini, *Finanze* 463, Galanti, *Descrizione* I. 270 e Carutti, *Vittorio Amedeo II*, p. 22. I Comuni, poi, per tal modo si consideravano l'uno all'altro stranieri che, fino a mezzo il secolo XVI, i membri dell'uno non potevano succedere od acquistar beni stabili sul territorio dell'altro, nel che erano posti alla medesima condizione come i cittadini d'un altro stato. V. § 98 n. 37.

(16) Così le città venete e le pontificie. Riunita (1599) allo Stato Ferrara, Clemente VIII le concede unum oratorem ad nos et apostolicam sedem mittere, et in rom. curia detinere. Qui orator apud nos residere, et locum in cappella nostra et aliis actibus solemnibus, in quibus nos cum curia nostra et principum ac aliarum civitatum oratoribus adesse solemus, locum habere et privilegiis etc. quib. alii civitatum nobis subiectarum oratores, — frui debeat. Theiner III. 447. — Per le città venete v. Morpurgo, *Le rappresentanze delle popolazioni venete di terraferma presso il governo della Dominante*. Atti del ven. Ist. ser. 5 v. 4. — Anche le città di Lombardia tenevano in Milano un agente od un rappresentante (oratore) per trattare i loro affari e sollecitarne la spedizione. Rovelli III. 2. 14, 64. — Simile pratica v'era pure in Toscana. Cantini VI, 279, XXX. 293. — Avevano inoltre avvocati e procuratori presso i diversi tribunali. Pragm. neap. *de administr. universit.* 7. — In Sicilia una città teneva nelle altre consoli per giudicare i propri concittadini. Un diploma del 1330 dichiara che quei di Palermo, come già quei di Messina, non siano obbligati a stare in giudizio in altre terre, se non vi abbiano colà loro consoli. De Vio, *Privil. Pan.* p. 124. — L'uso dei rappresentanti alla capitale era antico. Stat. di Milano del 1396 c. 159: Quod potestas et eius judices possint et debeant dare licentiam tribus hominibus cuiuslibet burgi, et duobus cuiuslibet loci, quod ipsi possint stare in civitate Mediolani pro negotiis et causis burgorum et locorum suorum. Ita quod, occasione alicuius debiti pubblici vel privati, de quo teneretur commune burgi vel loci sui, non possint capi nec detineri per aliquam personam exercentem jurisdictionem in civitat. Mediolani, et si caperentur, potestas et eius judices debeant facere relaxari. Berlan, *Stat. di Varese*, p. 87.

sola Lombardia, dopochè furono generalmente disusate le nazionali assemblee, esisteva fino ad un certo segno la desiderata istituzione nella *Congregazione* dello stato o degli oratori, e in parte eziandio nel *Senato*. Infatti quella era composta dei rappresentanti (*oratores*) che le singole città teneano a quest'uopo in Milano, i quali si raccoglievano di tempo in tempo sotto la presidenza di quello della capitale, allo scopo di far presenti al principe i bisogni e desideri dei popoli, e di ripartire le imposte governative: la quale istituzione stata abolita da Giuseppe II, fu ristabilita, sulla domanda del paese, con lievi modificazioni dal fratello e successore di lui Leopoldo II[17]. Quanto poi al senato, oltre che dalla sua qualità di suprema autorità giudiziaria di tutto lo stato, il nesso comune vi era mantenuto da ciò che ogni capoluogo di provincia aveva tra i giudici di esso uno dei suoi concittadini[18]. Ma, anche qui mancavano poi gli organi subalterni che legassero i contadi delle singole province alle città e, per esse, allo stato, fino a che non vi provvide il governo di Maria Teresa[19].

Ad ogni modo, pur conservando la costituzione delle città più o meno dell'antica autonomia e delle primiere sue forme esteriori, sostanzialmente essa s'era mutata di molto; nè fa meraviglia, giacchè era troppo natural cosa che ai governi monarchici od aristocratici, alla cui obbedienza stavano le città, non garbasse gran fatto la forma democratica del loro ordinamento. Scomparve pertanto nella massima parte di esse la concione popolare[20], e se la si continua a tro-

(17) Rovelli III. 3. 137, 148 ss.

(18) Rovelli III. 2. 23; Ranke I. 360, 363. Secondo il Verri (*Milano* II. c. 27), la congregazione fu istituita nel 1543. Anche per le riforme di Maria Teresa ogni provincia continuava a mandare a Milano il proprio oratore alla Congregazione dello Stato, ed un sindaco che prendeva parte coll'oratore alla congregazione, e sosteneva presso i tribunali le liti della sua città e provincia. Riforma di Cremona c. 25 e 26; Rif. di Pavia 29 ecc. e Czörnig, *Die lomb. Gemeindeverfassung* p. 73. — Quanto al Senato, anche in quel di Piemonte v'erano membri delle diverse province (v. la concessione fatta nel 1604 da Carlo Emanuele I ai Comuni di Saluzzo di deputarne uno del Marchesato, in Bollati, *Congregaz.* II. 400), e tra i giudici della Rota romana ve n'era uno di Bologna, ed uno di Ferrara. Istituzione simile alla congregazione milanese dello Stato aveva introdotto il medesimo Carlo Emanuele I, ordinando (1619) che ognuna delle sedici province di qua dai monti tenesse un oratore a Torino, per unirsi insieme a deliberare sotto un capo eletto dal duca; ma nel 1623 l'ordine venne revocato ad istanza delle comunità, mediante pagamento di somma uguale a sei anni di stipendio di detti oratori. Duboin XI. 325, 349 e Ricotti IV. 311.

(19) Neri, *Relazione* ecc., p. 41 e legge comun. 30 dicembre 1755.

(20) 1732. Le congreghe generali dei consegli per capi di casa — ripugnano

vare, in difetto di consigli, generalmente nelle città delle Due Sicilie, ciò non è punto argomento di maggior libertà[21]. Quanto poi ai consigli, in alcune città si mantenevano tuttavia ambedue gli antichi, il maggiore cioè ed il minore[22]; nella più parte delle altre si ridussero ad uno solo. Il quale sebben portasse ancor nome di generale, pure s'era gradatamente assai ristretto nel numero dei suoi membri da quello che era una volta[23]. E in vero questi erano da 50 a 100 nel Veneto[24] e nello stato pontificio[25], da 40 a 60 in Lombardia[26]; 36 a Saluzzo sotto

alle buone massime d'un governo ben regolato, e devenendo ad esse con abuso intollerabile senza la previa licenza nostra e dei nostri magistrati, — proibiamo ad ogni comunità di devenir alle dette congreghe, altro che a quelle per annuale mutazione degli ufficiali di comunità, nelle quali però non si tratti altra materia; e negli altri casi nei quali fossero necessarie, dovranno le comunità chiamarvene la licenza con spiegarvi i motivi. Duboin XI. 422. — Il regolamento 1733 abolì affatto il consiglio generale per capi di casa. Ib. 424. Però un biglietto 1748 permise agl'intendenti di convocarlo per la nomina dei parrochi e le altre cose non prevedute dal regolamento 1733. Ib. 530. Conf. § 57 n. 165.

(21) Pragm. neap. *de admin. univ.* 14, 15, 24, 25. — Anzi a Cosenza il vicerè Moncada sostituì nel 1509 al consiglio il parlamento. Giusta le prammatiche, v'erano 11 casi ne' quali si doveva convocare la unione popolare. Rinaldi, *Il comune e la provincia*, Potenza 1881, p. 302, 312.

(22) Come nel generale delle terre venete. — 1698 domanda la città d'Alghero: Que los conselleres y trezena escojan (scelgano) en el pueblo el numero necessario de sugetos mas capazes por el concejo general. R. Arreglesse el concejo general de Alguer a lo que se estilla en Sacer, y la nomina para aprovar, y quitar se presente por los jurados que dejan (cessano) de serlo. *C. d. S.*, II. 388. — La trezena era la giunta, o meglio il consiglio minore.

(23) Il consiglio d'Asti fu ristretto primamente da 180 ad 80, e poi a 60. Duboin XI. 773. — A Milano, nel 1512, il Consiglio era ancora composto di 900, giusta il ristabilimento fattone nel 1412; ma nel 1516 era già ridotto a 150 (25 per porta), e nel 1518 il Lautrec lo restrinse a 60 nobili nominati da lui, il perchè ebbe dal popolo nome di Cameretta. Conf. Formentini, p. 114 ss. — A Como, fu ridotto nel 1583 da 75 a 60, nel 1614 da 60 a 50, e nel 1638 a 40. Fra questi traeansene dodici per l'amministrazione ordinaria e chiamavansi i XII di provigione. Rovelli III. 2. 66, 109, 153 e 181 e Ranke cit. I. 362.

(24) Feltre ne aveva 70: nel 1556, a Rovigo, furono recati da 50 a 61. A Verona ne contava 12 il minore, il maggiore 50. Stat. 1450, I. 51. Ad Udine, il minore componevasi di 15 nobili e 2 popolani, il maggiore di 154 nobili e 80 popolani, che votavano separatamente. Romanin IV. 80. V. inoltre § 53 n. 159.

(25) V. n. 31 e 40. — 1717. A Recanati si delibera di recare il consiglio a 60 per averne facilmente 30 presenti. *Bull.* XXI. 776. Questi 60 erano presi dalle famiglie che avevano avuto già parte al reggimento, o da coloro che vi venivano aggregati di nuovo, li quali dovevano essere di natali legittimi, vivere civilmente ed avere un patrimonio di 2000 scudi. — Il Consiglio di Perugia sotto Paolo III, dopo la rivoluzione di quella città, da 600 membri venne limitato a 40. *Arch. stor. it.* XVI. II. pref. 43.

(26) V. n. 23 e Ranke I. 363 cit.

la dominazione francese[27]; ancor meno nel più de' casi nelle città piemontesi[28] e della bassa Italia, in quanto erano dotate di consiglio[29]. Di più i consiglieri in genere non erano più presi da tutta la cittadinanza, ma solo dalle classi migliori, con esclusione degli esercenti arti meccaniche o piccolo commercio e delle condizioni ancora più basse[30]. In qualche luogo toglievansi anche unicamente da determinate famiglie, le quali formavano per ciò un corpo chiuso; e queste talvolta erano

---

(27) *Stat. consuetudinesque inclitae civitatis Saluciarum*, Torino 1583 c. 47. Consilium Saluciarum consistat personis 36, videlicet de quolibet burgo 12. — Ib. 46. Quolibet anno, in ultimo consilio mensis decembris, eligantur in consilio 6 homines de dicto consilio, de quolibet burgo 2, qui provideant super facto consiliariorum, et faciant electionem ad brevia, ita ut quolibet anno mutentur 12 de dicto consilio; — et eorum loco ponantur alii 12, de quolibet burgo 4.

(28) Mortara avea 2 consoli, 2 sindaci e 3 consiglieri, in tutto 7 amministratori: Duboin XI. 494. — I consiglieri di Novara, che un tempo erano stati ridotti a 15, nel 1775 furono recati a 20, di cui metà nobili o decurioni, metà ignobili. Ib. 670, 854. — Nel 1745 fu concesso a Cuneo, in compenso della resistenza ai Gallo-ispani, un consiglio di 18 individui. Ib. 503. — Nel 1746 ad Alessandria sonvi 14 consiglieri comprese le cariche (Ib. p. 504), nel 1747 a Valenza 12. Ib. 520. — 1749. Castelnovetto in Lomellina aveva 5 consiglieri fra gli estimati maggiori di 25 anni. Ad ogni consiglio prendeano parte inoltre 4 de' maggiori estimati, ed un deputato del personale (dei soggetti al testatico), ma con solo voto consultivo. Ib. p. 533 e 539. — 1764. A Monbercelli, 12 consiglieri estimati pure d'anni 25. Ib. 571. — 1775. Nizza contava 21 consiglieri, tolti $^1/_3$ dai nobili dottori e possidenti, $^1/_3$ dai negozianti, $^1/_3$ dagli agricoltori e artigiani. Ib. 667. — In Lombardia, Piemonte e nel Napoletano i consiglieri dicevansi decurioni.

(29) V. § 57 n. 87. Vero consiglio si trova a Taranto, dove constava di 60 individui, 20 nobili, 20 civili e 20 del popolo. Duravano in carica 5 anni, e la scelta se ne faceva dalla camera di s. Chiara. Gatta, *Disp.* VIII. 489. — A Teramo i decurioni erano 48 presi tra i nobili, cioè tra le antiche famiglie decurionali. Ferdinando IV il 1770 li ridusse a 36, e li volle tratti per metà da quelli dell'ordine civile, per metà dai popolari. Eleggevansi dal parlamento e duravano tre anni. Ib. 497. — A Bari i consiglieri furono ridotti da 30 a 24 e poi a 16. Bonazzi, *Statuti e provvedimenti intorno all'antico governo di Bari*. Napoli 1876, p. 5-9, 40. — Anche a Salerno da 36 sono ridotti a 6, 3 nobili, 3 popolari, col sindaco alternante fra questi e quelli. Abignente, *I seggi dei nobili e la platea dei popolari di Salerno*, Napoli 1886. I seggi andavano sempre più assottigliandosi, quantunque vi si aggregassero di quando in quando nuovi membri. Ibidem.

(30) Per es. coloro ch'erano all'altrui servizio. Atto 1651 del comune di Alessandria. Duboin XI. 514. — Anche a Belluno l'esercizio d'arti meccaniche rendeva inabili al consiglio. Alpago cit. — Il Consiglio di Torino, per la riforma del 1687, si trae parte dalle persone più notabili per nascita, dignità o vassallaggio con giurisdizione; parte dagli altri vassalli, dai migliori cittadini e più accreditati negozianti. Quella del 1767 v'aggiunge anche gli avvocati. Lo stesso ordinossi (1725) a Casale. Duboin XI. 370, 411, 581.

nobili e popolane, ma più comunemente soltanto famiglie nobili[31], sia perchè da esse fosse stato tratto originariamente il consiglio, sia perchè si considerasse causa e fondamento della nobiltà l'appartenere al medesimo; onde il consiglio prendeva anche nome di consiglio dei nobili, e le famiglie che vi venivano ascritte, in mancanza delle antiche o per concessione che facevasi al popolo, conseguivano per ciò stesso la nobiltà[32]. V'erano poi terre, in cui a certe famiglie era riservata anche una parte maggiore nel governo del comune[33]. E delle famiglie ammesse al consiglio si sortiva un individuo per casa, talchè il consiglio non constava propriamente di un dato numero di individui, ma di famiglie, che vi prendevan parte per mezzo dei loro rappresentanti[34]. Coloro poi che vi aspiravano dovevano esser nati di legittimo

(31) Rovelli III. 2. 78, dice che si adduceva come prova della nobiltà di taluno l'aver appartenuto al corpo dei decurioni. Conf. ib. 109. — Anche il consiglio de' XL, o Senato, istituito nel 1506 da Giulio II a Bologna, era riservato a certi casati. Sismondi XIII. 402. — Chioggia operò nel 1401 la serrata del proprio consiglio. Ugualmente nel 1451 Belluno, quando in ambidue i luoghi fu decretato che non potesse essere ammesso al consiglio se non chi provasse che vi avevano già appartenuto due suoi ascendenti per linea maschile. Piloni p. 234 t. e *Arch. ven.* X. 326. Ed anche prima, a Parenzo, nessuno può essere del Consiglio se non vi fu suo padre o suo avo. Stat. 1363 II. 84. — Per simile nel 1672 il vicerè di Napoli approva la deliberazione del consiglio dell'Aquila di chiudere il corpo della nobiltà. Gatta IX. 573. A Bari ed in altre città del Napoletano l'eleggibilità spettava eziandio ad un certo numero di famiglie popolane, che per tal modo vennero a costituire una specie di seconda nobiltà. Bonazzi cit., p. X ss. e n. 66 qui sotto. — Contrariamente in Sardegna: Los militars no heretats puquen entrar en lo regiment de la ciutat de Caller. Per questo suplica lo dit stament (militar), que en los drets imposadors par los consells de las ciutats, ab consentiment del Virrey — haia esser lo consentiment de la major part del Bras militar en lo Cap. — Cap. sard. II. 3, 7 e 8.

(32) Rovelli III. 3. 114. — A Recanati è detto: la nobiltà che porta seco il nostro reggimento, *Bull.* XXI. 775. — Così a Belluno: estinta una famiglia nobile si aggregava al Consiglio colle stesse prerogative una famiglia del popolo. Inoltre nel 1547 per sopire questioni sorte in città vi si ammisero quattro casate popolane. La veneta signoria, nell'approvare questo provvedimento, esprimeva il desiderio che vi venissero ammessi più popolani. Alpago cit. — Nel 1816 la i. r. Commissione araldica invitava i Comuni che sotto la Repubblica veneta avevano il diritto di trasfondere la nobiltà nelle famiglie componenti i loro consigli ad addurne le prove. In seguito di che, con sovrana Risoluzione 26 dicembre 1817, fu anche riconosciuta la nobiltà alle famiglie consigliari di Brescia, Bergamo, Crema, Verona, Padova, Udine, Treviso ed Oderzo. Decreto aul. 30 dicembre 1817 N. 16882.

(33) Nella Riforma del Comune di Tortona 1776, è detto: nella prima classe di coloro dai quali deve scegliersi il consiglio si porranno i soggetti degli otto casali onde estraeansi i presidenti al governo. Duboin XI. 673.

(34) A Bari deputavasi un elettore per famiglia, Bonazzi cit. 28. — Stat.

matrimonio[35], e tale che non fosse reputato disonorante[36]; ed anche là dov'erano ammesse tutte le condizioni sociali, era mestieri si trovassero iscritti per una data somma nell'estimo del comune[37], nè si fossero fatti rei di delitti infamanti[38]: in Sardegna era inoltre prescritto che sapessero leggere e scrivere[39]. Che se nella più parte dei luoghi dove il consiglio costituivasi per elezione, questa stava nelle mani de' cittadini, in qualcuno essa apparteneva, almeno in parte, al governo[40]. Ma il carico di consigliere non era più annuale, come un

di Cuneo 1535. Ciascheduno dei consiglieri che ogni anno (per una quarta parte) usciano a sorte del consiglio nominava due persone possibilmente della sua agnazione per surrogarlo. Su questi votava il consiglio; ma venendo a morire un consigliere in funzione, il più prossimo agnato gli era subrogatus sine aliqua electione consilii. Duboin XI. 803. — Stat. Feltriae I. 23. Consiliarii decedentis filius, si solus, ipso iure succedat in locum sui patris in consilio. Si vero plures extabunt de dictis filiis, ille qui maior aetate erit succedat in locum patris.

(35) A Belluno si decretò (1447) che agl'illegittimi non potesse giovare nessun rescritto di legittimazione papale od imperiale. Alpago cit.

(36) 1558 a Belluno: nessun nato da madre infame, serva o contadina. E con decisione del 1733 si esclusero eziandio i mariti di tali donne, e di più coloro che avevano l'appalto dei dazi. Alpago cit.

(37) Ad Alessandria e a Valenza almeno per 6 soldi. Duboin XI. 514, 520. Vedi pure ib. 546, 601. Qualche volta era prescritto saviamente che fossero rappresentate le diverse fortune. Il Senato di Milano ordina (1554), che il Consiglio di Trecate sia composto di 8 ricchi (cioè descripti in libro extimi a soldis 20 supra), 8 mediocri (da 10-20 s.) e 8 poveri (meno di 10 s.) *Ordines sen.* p. 27, 28. — Nel 1634 Vittorio Amedeo I comanda che i sindaci e consiglieri si scelgano tra i ricchi (del migliore o mediocre registro). Borelli 1102, 1108.

(38) Sic. Sanctiones V. 108.

(39) Domandollo nel 1688 la città di Bosa, e nel 1698 quella d'Alghero. Il re rispose: Se haga como se suplica. Cod. dipl. s. II. 360, 387.

(40) 1598. Riunita Ferrara allo Stato pontificio, Clemente VIII v'istituisce pro bono ejus regimine consilium 100 virorum, di cui doveva mutarsi un terzo all'anno. La prima volta 82 ne nomina il Papa, gli altri 18 devono eleggersi dai mercatanti ed artisti. Per le successive elezioni, i 27 consiglieri del primo ordine (nobiltà) si scelgono dal Papa, i 55 del secondo dal consiglio stesso, gli altri 18 dalle corporazioni delle arti. Due della stessa famiglia non poteano ad un tempo essere consiglieri. Dal corpo del Consiglio si traeva il magistrato dei savi, composto di 9 membri ed un capo (giudice dei savi). Questi doveva esser preso dal primo ordine, e degli altri membri, 7 dal secondo e 2 dal terzo. Il consiglio non poteva convocarsi, nè tenersi senza saputa precedente e intervento del governatore pontificio. Le proposte si facevano dal magistrato per mezzo del suo segretario. Era del consiglio eleggere a tutte le cariche, mandare ambasciatori al Papa, fissare le spese e rendite del comune e amministrarle, e in generale tutti gli affari più importanti del governo della città. — Stat. di Vigevano 1532. 10. Interveniente potestate, eligantur ad sortem 16 viri, quorum quilibet possit eligere tres, de unaquaque prole nisi tres; — alios vero duodecim

tempo; laonde la rinnovazione del consiglio si poteva eseguire ogni anno per parte[41]. Era poi ancora costume d'aumentare il numero dei consiglieri negli affari di maggior momento[42], e di punire di multa coloro che non si recavano alle sedute, quando v'erano stati debitamente invitati[43].

Il consiglio non si poteva radunare senza darne avviso al governatore e senza il suo intervento[44]. Radunato, deputava per elezione

usque ad numerum 60 potestas Viglevani eligere teneatur de melioribus civitatis. Duboin XI. 889. — Per lo statuto di Fossano 1511 si eleggevano per due mani 5 individui, i quali nominavano i consiglieri. Ib. 818. — Stat. d'Asti 1379 c. 50: Per 12 sapientes eligantur 24, qui tradantur in manibus domini potestatis, qui de ipsis 24 eligat 12.

(41) A Mondovì usciva ogni anno un terzo, e ciascheduno degli uscenti nominava due a sostituirlo; questi nomi sottoponevansi quindi al ballottaggio del Consiglio. Stat. 1548 c. 40, Duboin XI. 843. In tre anni si rimutava anche ad Alessandria e a Fossano; a Cuneo in quattro. Ib. 802, 818.

(42) 1435. Amedeo VIII a Nizza. In maioribus negotiis, cum majori consilio — convocentur — consilium vetus, id est qui de anno preterito fuerint sindici, de consilio de 6, et de consilio de 40, et ita erunt 104. Duboin XI. 663. Vedi anche ib. 780 per Asti. — Stat. di Cuneo 1589: in expensis a lib. 60 supra citentur illi (consiliarii) de villis. — Stat. di Vigevano 1543. 10. Carlo V: liceat unicuique parochiae civitatis eligere unum pro qualibet parochia, qui intervenire possit in Consilio quando tractatur de imponendis taleis, vel de obliganda comunitate vel de alienatione facienda. Ib. 897. — Regol. 1775: dovendosi trattare nei Consigli affari di grande importanza, potrà l'intendente permettere od ordinare che per tale affare si raddoppi il consueto numero degli amministratori (consiglieri). Ib. 600. — Cost. mod. 1771. III. 7. Ove occorra (pei locali statuti) chiamare oltre i consiglieri o anziani ordinari uno per casa, o certo numero di famiglie, o le arti devono esserne avvertiti a tempo. V. anche n. 49. — L'uso si trova pure nell'Italia meridionale. V. *Arch. st. nap.* 1880, p. 700 e Bonazzi cit., pag. 7.

(43) 1580. Stat. di Bene, la multa è di uno scudo. Duboin cit. 303. — Una legge piemontese del 1686 prescrive che restino privi di voce attiva e passiva i sindaci e consiglieri che non intervengono almeno ai $^2/_3$ de' Consigli dell'anno. Ib. 370. — Nei Consigli delle città venete s'introdusse, sull'esempio della capitale, l'oppositore (contradictor) ex officio. V. es. in Morpurgo cit. — 1634. Urbano VIII vuole che a Ferrara al principio d'ogni consiglio s'eleggano due contradittori per opporsi alle proposte. *Bull.* XIV. 425.

(44) Decreto 1756 della segreteria di Stato piemontese. Duboin XI, 215; v. pure ib. 323 e 599. — Ugualmente in Lombardia (Rovelli III. 2. 33 s., 3. 100, 118), nelle Due Sicilie (Pragm. neap. cit. 8, 12, 15; Stat. di Molfetta c. 29) e nello stato pontificio V. n. 40 e la bolla 1598 per Comacchio: Consilium, addito tamen semper interventu gubernatoris dictae civitatis, sine quo etiam congregari non possit, neque deliberationem aliquam suscipere, — confirmamus. *Bull.* X. 460. — Cost. mod. cit. A tutti i consigli delle città e terre intervenga il governatore o giusdicente del luogo: nè si potrà discorrervi o trattarvi cosa alcuna senza la presenza di lui; ed ha facoltà di rigettare o moderare le proposte che gli paressero degne. V. pure la L. 1772 di Leopoldo. Cantini XXX. 17.

o per via della sorte la delegazione o giunta per la trattazione degli affari correnti, che in Lombardia era di dodici, e le altre cariche cittadine[45]; le quali come cadevano sui consiglieri, avveniva che là dove il consiglio non era aperto che ai nobili, erano riservati ai nobili tutti gli uffici, e spesso di soli nobili si componeva eziandio il collegio dei dottori[46] e il capitolo della cattedrale[47]: esclusività che i popolari, come è naturale, tolleravano a malincuore, profittando d'ogni opportuna occasione per cercar di distruggerla e di conseguire parte eguale coi nobili nei consigli e nel governo della propria città[48].

(45) L. piem. 1625. Tutti gli uffici comunali si metteranno ogni anno a sorte per bollettini. Duboin cit. 317. — Il medesimo si fece a Belluno, dopochè nel 1423, per insinuazione del b. Bernardino da Feltre, furono bruciati i rotoli, secondo cui si solevano distribuire fin là le cariche, i quali erano causa di molte inimicizie. — Ma in Piemonte, nel 1704, fu eretto in ufficio perpetuo alienabile mediante finanza il diritto di nominare i sindaci delle comunità, ufficio che passava in dominio degli acquisitori e loro successori, con facoltà di alienarlo e disporne a piacere. Ciò che fu abolito col regolamento del 1733. Duboin cit. 380, 421. — Nel Napoletano era il sindaco che proponeva il suo successore al consiglio o parlamento; il medesimo facevano gli eletti od assessori. Rinaldi cit. 311, e Pr. 2 de administr. univers., che confermava ordinem et modum in ipsa universitate servari consuetum.

(46) Come a Milano, Como, Vercelli, Belluno, dove fu decretato nel 1424 quod nullus qui non sit de numero consiliariorum admittatur ad concursum officiorum, sed solummodo ipsi consiliarii. Ille cui contigerit aliquod officium possit illud dare alicui alteri de dicto consilio. Piloni 222. — Invece nel 1698 Cagliari domanda: Que no se conceda a los estamentos lo que piden, de poderse ensacular cavalleros nobles en las bolzas de jurados en cabo y segundo, por haverse esto siempre prohibido. R. Tender presente su representacion llegando a esse caso. *C. d. S.* II. 381. — Similmente nel 1597 Clemente VIII. Cum — plurimum intersit ad civitatis bononiensis conservationem, ut cives ad magistratuum officia ibidem assumendi a ceteris curis liberi sint, quo commodius in commissorum sibi munerum tractatione versentur, cives qui marchionatus, ducatus,vel principatus titula decorati sunt non possano essere assunti ai detti uffizi (reformatorum status libertatis, vexilliferatus, antianorum tribunatus plebis, seu gonfalonieratus populi etc.). *Bull.* X. 352.

(47) Fra gli altri luoghi, a Milano fino al decreto 1782 di Giuseppe II. Rovelli III. 1. 238 e Calvi, *Il patriziato milanese*, in *Arch. st. lomb.* I. 416, 435 ss.

(48) 1510. In episcopali palacio civitatis Belluni, convocata universitate populi dicte civitatis, — N. N. tamquam nobiles et representantes totum consilium, pro bono pacis, — cum civibus de populo fuerunt contenti unanimiter, quod ipsi de populo esse debeant una cum eis ad gubernationem et regimen dicte civitatis et territorii in omnibus, ut alias erant sub imperio sacratiss. Cesaree Maiestatis, non obstante quod fuerunt expulsi ab ipsa gubernatione civitatis per magnificum dominum Nicolaum Balbi potestatem civitatis predicte. Pellegrini, *Memorie dei fatti di guerra dal* 1508 al 1516 *registrati nel libro dei sacristi di Belluno.* 1880 doc. 17. — Nel 1638 i mercadanti di Como domandarono a Filippo IV di far parte, come un tempo, del Consiglio, ma ebbero un rifiuto. Rovelli III. 2. 181.

Si fu una conseguenza del carattere proprio testè rilevato, dell'ordinamento degli stati italiani, che le città e i loro consigli avessero in generale sull'azienda cittadina quella medesima podestà che tenevano nel periodo precedente. Se non che bene spesso questi poteri dei municipi vennero assai limitati coll'andar degli anni, massime sul finir del periodo. In fatto, senza autorizzazione governativa non potevano mettere imposte[49], alienare od obbligare i propri beni e le rendite di essi, anzi nemmeno locarle oltre un certo tempo[50]. Egualmente non potevano prendere danaro a mutuo[51], fare spese straordinarie[52]

(49) Gr. 3 settembre 1611. Il Velasco assolve le città e terre del Milanese, che hanno d'uopo d'imporre nuove taglie, dall'obbligo introdotto nel 1566 d'impetrarne la licenza dal magistrato ordinario, volendo invece che s'invitino a radunarsi a quell'uopo, oltre al Consiglio del luogo, altri 24 dei principali estimati, e si avvisi inoltre pubblicamente in giorno di festa tutto il popolo del bisogno di questa taglia straordinaria, avvertendo che ognuno che voglia può intervenire al Consiglio che si terrà per questo motivo, e in esso ognuno può opporsi a questa nuova imposizione, la quale si avrà per stanziata allora solamente che intervengano al Consiglo almeno 40 uomini oltre ai consiglieri ordinari; e le partite di spesa che venissero contradette dalla terza parte dei congregati non possono ammettersi senza l'approvazione del Magistrato. Nelle terre minori poi dove non esiste Consiglio, si avvertono di questa radunanza tutti i capicasa, nè sono ammesse le spese di cui si tratta se non sono approvate da $^2/_3$ delli congregati, e li consoli e congregati non saranno più della metà delli capicasa del Comune, e vi siano 3 o 4 delli più interessati di maggior estimo. Confermata 16 marzo 1643, 26 giugno 1663 e altre volte dappoi. — All'incontro, un decreto 26 agosto 1660, ad istanza della città di Cremona, che non le sia imposto da alcun ministro carico nè colletta, residendo tal facoltà presso di essa, come vogliono tutti gli ordini, et legi, et osservanza mai sempre seguita, dichiara non intendere S. E. che la facoltà che tengono le città di dar le imposte per le gravezze dovute alla r. Camera o per gli alloggiamenti dei soldati, sia conservata al consiglio generale della città supplicante.

(50) Sisto V nel 1586 proibisce che ulla comunitas, sine pontificis vel camerae ap. licentia, bona sua immobilia, fructus, redditus, proventus annuos vendat, hypothecet, aut super illis census ann. creet, vel illa alias quam ratione locationis, nec ultra decennium, obligationi supponat, — aut aere alieno se obstringat. Tutto ciò che si fa contro questo divieto è nullo. *Bull.* VIII. 759. — Similmente Cantini XXXI. 17; Pragm. neap. 8, 12 *de admin. univ.;* Pragm. siculae *de moderat. expensar. Messanae* 1574; Cost. mod. III. 7. — Pel Codice di Carlo Felice art. 844, ogni locazione dei terreni comunali era soggetta alla approvazione dell'intendente.

(51) Per la legge veneta 1627 richiedevasi il consenso del consiglio dei Pregadi; e questo con $^2/_3$ dei voti. Stat. ven. p. 323, 235. — Similmente in Piemonte (Duboin XI. 286 n.), a Napoli (Pramm. 10 *de administr. univers.* 1605) e in Sicilia. Pramm. *de moderat. expensar. Messanae* cit.

(52) Cantini XXXI. 268; Galanti I. 260; Rovelli III. 3. 129; Cost. mod. III. 7; Cod. di Carlo Felice art. 842. — L'approvazione del magistrato del buon

o assumere liti[53]. In Toscana e nel Modenese avea mestieri della conferma od approvazione dell'autorità dello stato persino ogni destinazione d'impiegati o inservienti municipali[54]; le costituzioni piemontesi poi attribuiscono agl'intendenti delle province niente meno che la facoltà di crescere o diminuire il numero dei consiglieri comunali[55]. Per questa scemata importanza ed autorità degli uffici comunali e per le enormi imposte che gravavano sopra i comuni, gli uffici medesimi si erano tramutati in un puro peso, laonde i migliori studiavano di cansarsene; cotalchè reputavasi generalmente un favore l'esserne esenti[56], e i governi si videro obbligati ad infliggere pene a coloro che non accettavano le cariche comunali[57].

Le suddette limitazioni nei poteri dei comuni, se talvolta erano dettate da un giusto pensiero di tutela, più spesso dipendevano da ciò che i governi fatti forti e assoluti, per la massima parte, non rispettavano le pattuite e giurate franchigie[58], desiderosi principalmente di trarre a sè per intero la nomina dei magistrati e d'uguagliare nei pubblici pesi tutte le parti dello stato. Diedero l'esempio di ciò, nell'alta Italia, il governo spagnuolo ed Emanuel Filiberto, i quali mandarono a reggere le terre ed amministrare giustizia nelle cose più gravi propri ufficiali o governatori in luogo degli antichi podestà o vicari, ridotti in generale a sole funzioni di minor importanza[59]. Fece

---

governo a Modena era necessaria solo allorchè la spesa toccasse le 20 lire. Vedi anche n. 68.

(53) Rovelli cit.; Costit. piem. II. 3 e Cod. di Carlo Felice art. 600; Cantini XXXI. 17 e Cost. mod. cit.

(54) L. 1772 di Pietro Leopoldo dispensa le Comunità dall'obbligo di domandare l'approvazione del soprasindaco e camera delle comunità per la elezione e conferma dei medici e chirurgi condotti, dei campanai, orivolai o temperatori di orivoli, organisti, fontanieri, deputati sopra alle strade, spazzini, donzelli dei magistrati comunitativi, cherici di sacristia, portalettere. — Restando però eccettuati gli impieghi di provveditori, camerlenghi, maestri di scuola, messi e cavallari. Cantini XXX. 257. Conf. Cost. mod. III. 7 e per la Lombardia, Neri, *Relaz.* p. 44.

(55) Cost. 1770 VI. 1. c. 2 § 8.

(56) V. al § seg. i privilegi concessi in Piemonte alle milizie.

(57) Così in Piemonte 1634. Borelli 1102 e Ricotti VI. 250. Ciò non ostante, in molti luoghi non v'erano più consigli.

(58) In De Vio, *Privileg. Panormi*, p. 417, 422, s'hanno i giuramenti dei privilegi e delle consuetudini di quella città prestati da Carlo V e da Filippo II. Riconoscimenti e conferme delle franchigie e consuetudini della stessa per tutto il secolo XVII. Ib. 443 ss.

(59) Carutti, *Vittorio Amedeo II*, p. 13; Cibrario, *Istituz.* A Torino il

il medesimo nella meridionale il vicerè di Sicilia conte di s. Stefano, il quale spogliò ad una ad una tutte le città dell'isola del diritto che avevano ottenuto da Federico III d'eleggere i propri giurati e ministri, e lo trasferì nel governo[60]: onde la nomina degli ufficiali maggiori nelle città demaniali venne ad appartenere al protonotario del regno[61]. Tale esempio venne seguitato dai successori dell'uno e degli altri, e così pure da altri principi[62]; ma non di rado le città resistevano, dichiarando illegale e però di nessun valore il decreto[63], e qualche volta altresì prorompendo ad aperta rivolta, onde più fiate i governi si videro costretti a desistere[64].

I provvedimenti del vicerè spagnuolo trovavano almeno un pretesto nelle intestine discordie che fervevano da lungo tempo nella popolazione delle città di Sicilia[65]. Giacchè è cosa che pare al tutto strana, e potrebbe ben dirsi caricatura di quanto era avvenuto nell'Italia superiore ai bei tempi della libertà comunale, la divisione in parti nobile e popolana e le conseguenti lotte e violenze prorompenti

---

podestà venne ridotto a giudice dei danni campestri ed altri minimi negozi. V. Editto 1613 in Duboin III. 1459. Pel governo spagnuolo, Rovelli III. 1. 467.

(60) Gregorio, *Considerаz.* § 211 a. 1679. — E si continuò su questa via anche più tardi. Nel 1749 si sospende l'ammissione delle famiglie alla mastra giuratoria della città di Milazzo, perchè si oppongono alli reali ordini del 1735, coi quali furono espressamente aboliti a Milazzo il titolo di Senato e tutte le prerogative al medesimo annesse; volendo che si osservi nella suddetta mastra giuratoria lo stesso sistema che si è praticato fino al tempo di Filippo V. Inoltre si ordina che l'ammissione alla mastra giuratoria suddetta di nuovi soggetti, per supplire il numero prescritto di 50, si faccia per le vie e i modi praticati fino al riferito tempo del dominio della corona di Spagna; e che finalmente da oggi in avanti in quelle città, ove finora non si sono stabilite mastre giuratorie, non possano assolutamente introdursi, coll'eseguirsi in ciò la lettera reale del 1681, che le proibisce. E se mai occorra che qualche Università formi nell'avvenire simile pretensione, non possano i vicerè e magistrati ammetterla senza r. permesso. Sic. Sanct. VI. 79.

(61) Sic. Sanct. VI. 418.

(62) L. 1545 di Cosimo I toglie, o sospende almeno per tre anni la esenzione da gabelle spettanti ai vari comuni, anche se l'avevano ottenuta per legittimo patto. Cantini I. 334. Altra 1580 di Francesco I abolisce definitivamente le esenzioni pattuitesi da alcune terre aggregandosi allo stato fiorentino, o concedute ad esse dalla Repubblica o dai Granduchi. Ib. X. 147.

(63) Così soleva fare Messina, e la deliberazione domandava *eulogio*. V. Gregorio cit. § 208. Fino dal 1432 re Alfonso, su istanza dei Palermitani, dichiara di niun valore ogni rescritto contrario ai privilegi della loro città. De Vio p. 199.

(64) Come accadde (1680-1681) sotto la reggenza di Madama Giovanna Battista a Mondovì, ribellatasi per la imposta del sale tentata introdurvi. Carutti, *Vittorio Amedeo II*, 59-75.

(65) V. il decreto riguardo Catania, in Gregorio § 211 cit.

bene spesso in formali battaglie, per trarre ciascuna a sè la interna amministrazione, che si incontrano nelle città sicule e napoletane nei secoli decimoquinto, decimosesto e decimosettimo, sotto il governo spagnuolo, il quale le favoriva e ne faceva suo pro: dalle quali divisioni e lotte dipende che in molte città di quelle province l'autorità comunale si trovò equamente ripartita fra nobili e popolani[66]. I medesimi fatti si ripeterono dal decimoterzo al decimosesto secolo anche nelle città dello stato pontificio, e in particolare a Benevento, dove le diverse fazioni coll'aiuto dei circostanti baroni vennero ripetutamente ad aperta guerra dentro e fuori della città, senza che a tôrre il fomite del rinnovellarsi delle lotte bastassero paci e restituzioni degli esuli fino alla concordia del 1530; al mantenimento della quale papa Clemente VII ordinò una milizia cittadina di 300 uomini, domandati difensori dell'ecclesiastica libertà, con 12 capitani che mutavansi ogni anno, il cui officio era di conservare la pubblica sicurezza e tranquillità[67].

Molto minore di quella che abbiamo trovato nelle città era la libertà consentita ai comuni rurali[68]. Di questi pochi erano soggetti direttamente al governo, i più dipendendo da un barone o da una città. Dappoichè queste conservavano ancora l'antica giurisdizione sul loro contado, continuando a mandare a governarne le terre qualcuno de' propri concittadini[69]. Pertanto alla città si pagavano le contribu-

---

(66) Gregorio cit. § 184 ss.; Nic. Santamaria, *La società napoletana dei tempi vicereali.* Napoli 1863; Rinaldi cit. 312 ss; Volpicella, *Gli statuti dei secoli XV e XVI intorno al governo municipale della città di Molfetta*, Napoli 1875. Qui v'erano due sindaci, un nobile ed un popolano, un consiglio maggiore di 36 composto, ora per due terzi ed ora per la metà, da' popolani, ed un minor consiglio di sei ordinati o priori, formato dai due ceti nelle medesime proporzioni del maggiore. Tuttavolta tanto fra' nobili, quanto fra i popolani, col tempo almeno, il governo venne in mano soltanto di alcune famiglie. Nel 1574 le nobili erano 53, le popolane 82. Non molto diversamente a Bitonto ed a Giovinazzo. *Arch. stor. nap.* 1880 p. 699 ss. Conf. § 57 n. 87.

(67) Borgia III. 410, 456, 471, 480, 483. Per le altre città, principalmente ai tempi di Gregorio XIII, v. Ranke II. 436.

(68) I Comuni del Bolognese non poteano far lite alcuna, nè spesa straordinaria che eccedesse 20 lire, affittare anche per breve tempo beni del Comune, senza la permissione degli Assunti al governo del contado, ai quali apparteneva pure rivedere ed approvare i conti della loro gestione. V. il bando citato a nota 74.

(69) Così Belluno, oltre mandare i capitani in Agordo e Zoldo, ne mandava ancora alla Rocca di Pietore, sul confine del vescovado di Bressanone, sulla quale aveva ottenuto il mero e misto impero da Giovan Galeazzo Visconti (1395). — Brescia dava i suoi podestà alla Valcamonica, a Salò, Chiari, Lonato e ad

zioni, e dalla città partivano od almeno dovevano venir approvati tutti i provvedimenti che riguardavano l'amministrazione di questi comuni[70]; la quale dipendenza in Sicilia, per le terre che si fondavano di nuovo, doveva durare fino a che avessero raggiunto il numero di cinquanta fuochi[71]. Codesta soggezione dei territori esterni alle città era cagione di molti aggravi degli uomini del contado, per le soverchie esigenze di cose ed opere da parte dei cittadini[72], non meno che di molte e lunghe liti sulla misura con cui dovevano partecipare ai pesi dello stato; a togliere le quali questioni e a provveder meglio al governo delle terre di fuori, Carlo Emanuele I prescrisse, che tutte quelle dei suoi stati, che fino allora erano unite nel governo e nell'estimo con città o altre terre principali, se ne separassero e si costituissero a sè con propri capi e propri consigli[73]. E già, in generale, gli ordinamenti dei comuni rurali restavano nella condizione che abbiam veduto nel periodo antecedente, conservando in particolare il consiglio ed anche il general parlamento dei capi di casa per discutere dei locali bisogni e promuovere gli opportuni provvedimenti[74];

---

altre terre (Romanin VI. 449); Ferrara a Porto Bondeno, Figarolo, Massa Fiscalia ecc. *Bullar.* X. 450 cit. E similmente ogni altra città. — 1512. Giulio II conferma ai Romani la giurisdizione e gli altri diritti che avevano ab antico sui Tiburtini. *Bull.* V. 514. V. anche Ranke II. 389. — Anche in Sicilia, Acireale aveva ottenuto per danaro che il capitano di Mascali dovesse essere un Acitano: ma nel 1754 que' di Mascali se ne francarono, pagando al governo 4000 scudi. Sic. Sanct. VI. 133.

(70) Provisione 21 novembre 1547 del legato e comune di Bologna c. 1. Tutte le gravezze ordinarie e straordinarie (del contado) — si paghino in la città di Bologna, levando del tutto tal governo di mano ai contadini.

(71) V. decreto 23 febbraio 1737, Sic. Sanct. 1. 140.

(72) V. il ricorso 1580 delle dieci pievi del contado bellunese alla veneta signoria contro le enormi esigenze della città, nell'*Arch. ven.* XVIII. 341.

(73) Ed. 24 dicembre 1621. Radunato il popolo per capi di casa, eleggano un consiglio in cadaun luogo col numero de'consiglieri che a loro parerà necessario, e quello rinovino di tempo in tempo, secondo li capitoli sotto li quali sarà eretto; eleggano sindici, ragionieri ecc. Borelli, 858.

(74) Provisione 1547 di Bologna cit. c. 2. Le comunità non possono fare altro official che un massaro et un saltaro per li danni dati, — e l'ordine di crearli sia che in li comuni si habbi a far una imbussolazione suso l'arengo publico, a sono de campana, di tutti li capi di famelia richi, meggiani e poveri. — Ib. c. 11. L'arengo generale sia conselio. — 1642. Ordini del capitano Bragadin pei Sette Comuni: Ogni anno, ai soliti tempi e luoghi, sia congregata la convicinia generale di cadaun comune, e debbano intervenirvi tutti i capi di famiglia da 20 anni in su, che sostengono le fazioni reali e personali; dovendo essere ridotta almeno nelli $^{9}/_{3}$ di quelli che si ritroveranno alle case loro, et siano creati li sindaci e consiglieri. Privilegi ecc. de' Sette Comuni p. 74. —

ma non potevansi radunare dappertutto senza esservi autorizzati dal rappresentante del governo[75]. Anche qui poi, e più che nelle città, si trovava difficilmente chi volesse assumere d'anno in anno, o di semestre in semestre, la direzione del comune, onde fu mestieri deputarvi qualcuno per via della sorte; e siccome anche l'eletto in questa maniera cercava sottrarvisi, assegnargli uno stipendio, e infliggere una pena a chi rifiutava o rinunciava[76].

Duravano pure qua e là i consigli del contado, come è stato detto di sopra, per trattare delle cose di generale interesse di tutte le comunità che lo componevano[77]; e Maria Teresa, colla legge o riforma del 1755 di cui diremo tantosto, legò opportunamente tra loro intorno a minori centri, i comuni rurali della Lombardia, dividendo le province in distretti, alla cui testa era posto un ufficiale (*cancelliere delegato*) eletto dai comuni medesimi del distretto, il quale era ad un tempo e rappresentante ed esecutore degli ordini del governo, e destinato a sorvegliare e dirigere l'amministrazione comunale. Sceglievano inoltre i comuni d'ogni distretto due sindacatori, che esaminavano i loro bilanci e controllavano l'opera dei cancellieri, e un

---

Anche a Murano fu ordinato nel 1546 che si adunasse uno per casa. Sandi II. 546. — 1790. 12 aprile, il generale parlamento di Valerano (nel Genovesato) istituisce un Parlamento di soli 18 membri, da eleggersi ogni anno nella radunanza generale di tutti gli uomini di Valerano, con autorità di eleggere alle cariche, e fare le spese necessarie. *Atti della Deput. mod. di st. patria* VI. 337. Il parlamento di Montignoso s'ha ib. 316. Egualmente in Sardegna. Carutti, *Carlo Emanuele III* v. 2 p. 262. V. anche n. 49.

(75) 1678. Domanda l'encontrada real de Barbagia, Belvy, que tratandosse de las combeniencias de las comunidades, en conformidad de los reales privilegios, puedan los vassalls de cada universidad ajuntarse con assistencia del mayor de cada villa. R. Se guarde lo a costumbrado. *C. d. S.* II. 327.

(76) 1636. Provis. dei Sign. presidenti et assonti all'ufficio del governo delli massari del contado di Bologna. Ordiniamo, che tutti quelli che saranno estratti all'ufficio della massaria, siano tenuti fare personalmente detto ufficio, nè possano sostituire altro. — Quando voglia liberarsi da quello, mentre non habbi causa legittima, debba — pagare incontinente tutta quella quantità di danari che per tal comunità suole pagarsi a tali massari; e dalla borsa sia estratto un altro, quale accettando tale ufficio guadagni la soprascritta somma — oltre il suo salario; e così si seguiti finchè si trovi chi accetti tale ufficio, e quello accetterà guadagni tutti li salari che saranno depositati per tale ufficio di massari. Anche in Piemonte gli uffici comunali non potevano venir rifiutati. Rovelli 1108.

(77) Nell'Alessandrino era composto degli ufficiali deputati dalle comunità del contado medesimo. Duboin XI. 41. Consiglio del territorio nel Bresciano V. § 77 n. 1.

deputato (*vocale*) alla congregazione o rappresentanza generale della provincia [78].

Anche nei comuni soggetti a feudatari, come erano per lo più i comuni foresi, perduravano i consigli e parlamenti. Ma fossero di città o di campagna, i comuni che avevano interposta tra sè e il governo la signoria feudale, si trovavano in condizione molto più triste degli altri. Perocchè, o non avevano propri magistrati fuori del vicario o delegato del signore [79], o, se ne avevano, la elezione dei medesimi stava onninamente nella balia del signore, comechè non di rado la proposta si facesse dall'università [80]. Il barone disponeva arbitrariamente delle imposizioni e dei fitti, non meno che delle stesse proprietà comunali, obbligando gli amministratori del comune a stipulare con esso lui que' contratti che meglio gradivangli, e non di rado usurpandole [81]. Per contro i baroni si sottraevano al pagamento delle imposte, cui sarebbero stati tenuti per ragione dei loro beni allodiali [82]. e di più ancora esigevano pagamenti o donativi per loro privati motivi, estorcendone anche fuori de' casi ammessi dagli usi feudali, e coonestandoli col dar loro nome di spontanei [83]. Non si poteva radunare la comunità a consiglio o a parlamento senza la permissione del barone, nè, radunatasi, poteva deliberare che sotto la presidenza del rappresentante del signore e sulle proposizioni di lui [84]. E non solo in propri territori, ma anche nelle città demaniali

---

(78) Editto 30 dicembre 1757 § 244-298.

(79) Stat. Collalti I. 9.

(80) Con orrore, scrive nel 1776 il Tanucci, il Re ha ascoltato essere tra li dritti e iussi baronali anche questo di confermare li governanti delle università, essendo una violenza contraria alle leggi del Regno, e alla libertà con la quale devono le popolazioni eleggere i loro governanti. Gatta IX. 535. V. pure Gregorio, *Consid.* § 186; Sic. Sanct. VI. 418. Su queste condizioni dei comuni nel Napoletano v. Racioppi, *Storia dei popoli della Lucania* ecc. p. 163 ss.

(81) Gregorio cit. § 211; Bianchini, *Finanze*, p. 345 e *Bull.* XXI. 202.

(82) Pragm. neap. 19 e 21 *de admin. universit.* e *Bullar.* cit.

(83) Gregorio l. c. Una pramm. sicula del 1572 ordina che nissun — barone possa per qualunque causa domandare nè ricevere dai suoi vassalli donativo alcuno, — se non quelli che per leggi, capitoli e costituzioni del regno sono permessi.

(84) Gregorio ib., che cita il Mastrilli, e Ranke I. 310. — Cap. 64 R. Joannis. Supplicat universitas totius regni, quod vassalli marchionum, comitum et baronum, aliqua quacumque causa, non possint sine licentia et consensu eorumdem se ipsos congregare. — R. Placet, quod non possint congregari sine licentia regie maiestatis vel viceregis, — qui, si visum fuerit interesse concerni baronis, non concedat licentiam nisi audito barone. — Anche nei Comuni im-

la nobiltà feudale rifiutavasi di concorrere alle spese del comune, sotto pretesto che nemmeno i cittadini non contribuivano nelle spese incombenti al corpo della nobiltà, e che la nobiltà feudale non era ammessa alle cariche civiche[85].

I governi, a vero dire, si adoperavano a tutto potere e colle leggi e col mandare revisori all'amministrazione comunale di por rimedio agli arbitrî dei signori nel governo delle comunità e alla conseguente ruina cui queste correvano incontro; ma le più volte i loro provvedimenti riuscivano vani per la inerzia od opposizione dei baroni[86]. Al tempo medesimo davano provvedimento anche per gli altri comuni, così per ciò che si attiene al loro ordinamento governativo[87], come precipuamente per quello che riguarda le finanze: perchè di questi pure erano poco felici le condizioni economiche, sia per le molte spese che accollava loro il governo, sia per quelle inconsulte che facevano essi medesimi[88]. Clemente XII venne in soccorso dei comuni, mettendo (1738) a loro profitto una gabella sui

---

mediati, concentrandosi l'amministrazione nelle mani dei più potenti, avvenivano molti abusi, persino la falsificazione degli estimi. Neri cit. p. 42.

(85) Cap. sard. VI. 7. 2. Attes que no es raho que los barons y heretats de la ciutat de Sasser contribuescan en las taches de sindicats, ni altres despeses de la ciutat, puix dits barons y heret. contribuexen en lo sindicat y taches de dit stament militar, y los del stament real no contribuexen en los del militar, ni los predits barons y heret. gozan dels offizis de dita ciutat; supplica a V. S. I. dit stament, mane provehir, que no degan los predits ser forsats contribuir en ditas tachas, y altros gastos de la dita ciutat de Sasser, com no ho son los barons y heretats de la present ciutat de Caller. — R. Se fassa come se supplica. 1598, Filippo II.

(86) Bianchini e Gregorio l. c. La pramm. 1536 di Carlo V, § 29, proibisce ai baroni di nominare arbitrariamente i sindaci dei comuni, ed ordinan che questi eligantur libere per cives ipsarum civitatum, — secundum ordinem et modum in ipsa universitate servari consuetum. Pr. neap. *de admin. univ.* 2. — V. Ciccaglione, *La legislazione economica finanziaria e di polizia nei municipi dell'Italia meridionale* (estratto dal *Filangieri*) 1886.

(87) V. i provvedimenti dati nel 1634 da Urbano VIII per Ferrara. *Bullar.* XIV. 424.

(88) Fra queste spese sono segnatamente condannate quelle che si facevano per mandare, anche per lievi motivi, deputazioni alla capitale a trattarvi comunali interessi; il che si vieta di fare senza gravi necessità, e senza averne ottenuta la permissione del governo, sotto pena di obbligare i consiglieri che li hanno spediti, a pagare del proprio. Pramm. neap. *de admin. universit.* 1, 4, 7, a. 1509 ss.; Bolla 1586 di Sisto V, *Bullar.* VIII. 760; Grida milan. 13 apr. 1655; pramm. sarde III. 8. I. — Un disp. napol. del 1736 diceva che quasi tutte le università del Regno sono ridotte a stato miserabile, e inabilitate a soddisfare i loro pesi, — per la mala amministrazione delle medesime. Gatta V. 206.

panni e sulle sete forestiere[89]; e già fino dal 1592 Clemente VIII, sull'esempio che ne avevano dato per Bologna Pio V (1568), Gregorio XIII (1573) e Sisto V (1587), aveva ridotto al sette per cento tutti i censi delle comunità, che spesso erano più elevati montando fino al dieci[90]; inoltre diede varie disposizioni per la migliore amministrazione delle finanze dei comuni. Ogni comune deve compilare al principio d'ogni anno, coll'intervento dell'intero consiglio, il preventivo delle spese ordinarie e straordinarie, il quale, dopo aver riportata l'approvazione del governatore della provincia, deve stare esposto al pubblico nell'ufficio comunale; nè senza la superiore approvazione può essere fatta verun'altra spesa, fuorchè in casi di così urgente necessità, che non permetta indugio. Tutti gli ufficiali dei comuni sono obbligati a render conto della loro gestione entro dieci giorni dacchè l'hanno deposta. Prescrive inoltre il pontefice, che non si possano locare beni del comune, se non con buona fideiussione e col patto, che per nessun titolo o caso abbia a pretendersi diffalcazione della somma pattuita. Finalmente revoca tutte le esenzioni da contribuzioni concesse dalle comunità, e conferma la costituzione di Sisto V, che proibiva di vendere, ipotecare o gravare di censi i beni o redditi comunali. A sorvegliare poi costantemente l'amministrazione economica dei comuni, e decidere delle rimostranze e liti che venissero promosse in questo od altri argomenti dai comuni o contro i comuni, istituisce una commissione di tre cardinali, che domandossi la *Congregazione del buon governo*[91]: la quale sorveglianza e le quali disposizioni Clemente XI, con bolla del 1704, volle estese eziandio alle città e terre baronali[92]. Di quando in quando poi mandavansi speciali visitatori a rivedere la gestione

(89) *Bullar.* XXIV. 351.

(90) *Bullar.* IX. 552. Pio V aveva ordinato la redenzione del monte Giulio della città di Bologna, e Gregorio XIII quella dei monti dell'aumento del quattrino della carne e residuo, o, per quelli che non volevano ritirare il loro capitale, la riduzione dell'interesse al 7 per 0[0]. Sisto V estese questo provvedimento a tutti i monti redimibili di Bologna, riducendo l'interesse al 6 0[0] per coloro che non volevano riscuotere il proprio capitale. Innocenzo X fece una nuova riduzione al 4 $^1/_2$. V. Bandi bol. 12 novembre 1568, 27 marzo 1573, Breve 31 gennaio 1587 e Bando 24 luglio 1647.

(91) *Bull.* IX. 594 e le posteriori bolle di Paolo V, Innocenzo XII e Clemente XII, *Bull.* XXIII. 584 ss. V. anche i provvedimenti dati da vari legati, e in particolare dal cardinale Barbarini per il buon governo delle comunità di quel ducato nelle Const. duc. Urbino p. 268 e 801 ss.

(92) *Bullar.* XXI. 202.

dei Comuni, e provvedere alle lamentanze delle popolazioni che si credessero troppo gravate[93].

Simili provvedimenti diedero posteriormente anche gli altri governi. Un editto del 1636 del governatore della Lombardia ridusse al cinque per cento tutti i debiti dei comuni: misura che pei più aggravati si abbassò più tardi (1671) al due e mezzo[94]; e C. Emanuele II restrinse (1627) al sei per cento gl'interessi dei comuni dei propri stati[95]. Nel Napoletano poi ed in Sicilia una prammatica del 1650 fissò al cinque per cento, non ostante qualunque patto, l'interesse di ogni debito di tutti quanti i comuni, fossero demaniali o baronali, e dei prezzi avuti dalla vendita delle gabelle, dando insieme disposizioni pel riscatto di queste rendite[96]. Inoltre l'amministrazione dei comuni del Napoletano venne assoggettata alla Camera della Sommaria, la quale nel 1626 stabilì la quantità delle rendite e delle spese di ciascuna terra[97]. Ma nel 1728 Carlo VI pose una giunta di cinque per la reintegrazione del patrimonio dei comuni e per provvedere alla loro migliore amministrazione[98]; mentre i maestri giurati percorrendo la provincia a sè commessa, rivedevano la gestione del danaro dalle singole città e terre demaniali, e ricevevano i conti dai lor tesorieri[99]. In Toscana presedeva al governo dei comuni il *magistrato dei nove conservatori del dominio fiorentino*, cui più tardi fu sostituita la *camera delle comunità*[100]; a Venezia i *capi dei venti savi*[101]; nel ducato di Modena

---

(93) *Bull.* XVII. 696 a. 1668. Vedi pure § prec. n. 64.

(94) Carli, *Del censimento di Milano* 38; Rovelli III. 2. 169 e 211. Ma l'alleviamento dei Comuni fu scemato dalla parte ($^1/_2$ lira per 100) che ne volle l'erario. Una ritenuta del 7 $^1/_2$ per 100 sull'interesse doveva costituire il fondo per estinguere i debiti, ciò che poi non si fece.

(95) Borelli p. 1150.

(96) Pragm. neap. 17 *de administrat. universitatum.* Pragm. Sic. 1 *de censibus super bonis universitatum* (III. 20).

(97) Galanti I. 270. Le pramm. sicule 1650 e 1671 obbligavano i giurati dei Comuni a pagare del proprio le spese dell'anno, ogni qualvolta non potessero dimostrare essere state le rendite inferiori alla previsione. Pramm. *de censibus* cit. e *un. de solutionibus tannarum* (III. 22).

(98) Pragm. 22 *de admin. univ.* Conf. disp. 17 dicembre 1740 § 7, in cui è detto essere cura particolare del tribunale del r. patrimonio la sopraintendenza del maneggio economico delle Università e la revisione dei conti di ciascuna. Sic. Sanct. I. 171.

(99) Sic. Sanct. III. 284.

(100) Cantini VI. 279; XXIX. 277 e Zobi II. 168.

(101) Ferro, *Dizionar.* v. Comuni.

il *magistrato del buon governo*[102]; a Milano il *magistrato delle entrate ordinarie*, che Maria Teresa unì in uno solo con quello delle straordinarie domandandolo *magistrato camerale;* ma fino ai tempi della grande imperatrice quel magistrato ebbe ad esercitare una giurisdizione criminale e contenziosa, piuttostochè a tutelare gl'interessi e l'amministrazione delle comunità[103]. In Piemonte C. Emanuele II istituì nel 1661 al medesimo intento una giunta, che si intitolò *delegazione generale sul buon regolamento delle comunità*, e poi (1663) prese nome di *consiglio di stato delegato*, alla quale incombeva la revisione ed approvazione di tutti i bilanci dei Comuni. Sciolta anche questa cinque anni dopo, per opposizione dei comuni, cui tornava incomoda quella tutela, fu ristabilita nel 1697 da Vittorio Amedeo II sotto nome di *delegazione generale.* Essa doveva curare principalmente la elezione di buoni sindaci ed amministratori, il mantenimento e la reintegrazione dei beni e redditi comunali, l'alienazione dei quali non poteva esser sanata da verun lasso di tempo, e la formazione di esatti ruoli per le imposizioni comunali[104]. I comuni poi non potevano intraprendere alcuna lite senza l'approvazione ed autorizzazione dell'avvocato generale[105]. Finalmente i governi presero cura di provvedere altresì all'abbondanza delle vettovaglie[106], e insieme alla salu-

(102) Cost. Mod. III. 7.

(103) Rovelli III. 3. 80 e 129; Neri, *Relazione* cit. pag. 40. Un ordine 19 aprile 1679 del governatore di Milano decide, contro alla pretensione del magistrato ordinario, che alla congregazione generale solita farsi dalli sindaci del contado di Como non abbia ad intervenire alcun officiale o rappresentante (questore) governativo.

(104) Borelli 1107 ss., Duboin XI. 360, XXII. 82. Dal 1668 al 1697 fu posta, invece della generale, una delegazione speciale con attribuzioni più ristrette, assegnando a ciascun membro di essa una data provincia. Ib. XXII. 101, 149. — Nel 1790, poi, venne istituita un'altra giunta per sovraintendere all'economica amministrazione dei pubblici (Comuni). Duboin XI. 735. V. anche Ricotti VI. 252; Claretta, *Storia di Carlo Emanuele II*, v. II. p. 95. Simili delegati generali, e delegati provinciali e generali supremi di Nizza, si trovano ancora nel 1623 e 1633. Borelli, 1139 e 1152.

(105) 1588. Sisto V istituì un fondo di 200.000 scudi ad parandam annonae copiam in Urbe, affidandone l'amministrazione alla congregazione dei cardinali sull'annona, e ordinando che non possa mai essere convertito ad altri usi, nè diminuito; data facoltà a' successori de' papi, che l'avessero distratto, adversus pontificis derogantis et contrafacientis, atque cardinalium, posteros seu conjunctos, quibus — bona — ex testamento vel ab intestato delata fuerint, (haec) apprehendere, donec quidquid ex summa praedicta imminutum fuerit. *Bull.* VIII. 1020.

(106) V. il decreto 1703, con cui Vittorio Amedeo II nomina l'avvocato genesale Riccardi. Galli I. 503 s.

brità, al comodo ed ornamento sopratutto dei luoghi principali[107], volendo destinati a quest'uopo appositi ufficiali[108]. Una prammatica sarda prescriveva che la spesa per le opere pubbliche si sostenesse per una terza parte dall'erario della città, e per due terze parti dai vicini, che traevano dalle opere medesime il maggior vantaggio[109]; ed un capitolo accordava ai consiglieri delle città privilegio di non poter esser messi in prigione[110].

Quando poi le franchigie pattuitesi dalle diverse comunità parvero derogare soverchiamente alla cresciuta podestà assoluta del principe, e pregiudicare al benessere nazionale, e d'altro canto invalse il concetto di regolar tutto razionalmente e in modo uniforme si diede opera anche a riformare l'ordinamento dei comuni, in guisa da ridurli, senza tener conto delle ragioni storiche e togliendo di mezzo ogni reliquia della indipendenza di un tempo, a pure amministrazioni economiche.

Fu il primo Carlo Emanuele III col regolamento dato nel 1733 ai comuni del Piemonte, cui tennero dietro nel 1738 quello per la Savoia e nel 1762 quello pei comuni del ducato d'Aosta[111]; i quali atti furono fusi tutti in uno nel regolamento del 1775, rimasto in vigore fino al 1848[112]. Giusta le sue disposizioni tutto il governo comunale era concentrato nelle mani del sindaco e di pochi consiglieri[113],

---

(107) La Pr. sard. XXXVI. 6 raccomanda la derivazione di acque e costruzione di fontane nelle città, per comodo e ornamento delle medesime, e particolarmente a Cagliari, Sassari, Alghero e altre, accordando a questo fine una special tassa di 4 s. per lira en la nieve ò otra cosa.

(108) Pr. sarde XXXVI. 7. Ordina que todas las calles de las ciudades y arrabales se hayan da empedrar dentro de uno año, la primera vez a gastos comunes de los dueños de las casas de todos los de la vezinidad; y, en falta de ellos, de los inquilinos de las dichas casas, con que se les compensen y admitan en descargo del aquiler y arrendamiento de dichas casas; — la segunda, ò mas vezes, a gasto de la comunidad. — Ib. 1. Ogni città tenga uno o due cittadini, da eleggersi ogni anno al tempo che si estraggono i consiglieri, per sorvegliare o attendere alle strade, piazze e opere pubbliche.

(109) Ib. c. 2.

(110) Cap. Sard. IV. 2. 7. Domandano i tre stamenti, que ningun conseller de las ciutats, durant lo temps de la consellaria, puga ser posat en preso per alguna causa, ara sia civil o criminal, conforme axì està otorgat a la ciutat de Barcelona. Si accorda pel civile, e pel criminale si no en casos urgents.

(111) Duboin XI. 422, 558. Erano escluse da questi regolamenti le città principali, Torino ed Aosta.

(112) Ib. 598 ss. e Carutti, *Carlo Emanuele* I. 169.

(113) 2, 4, 6 in Piemonte; 3, 6, 9 in Aosta, in ragione della popolazione dei Comuni.

che si eleggevano dal consiglio medesimo e si mutavano pochi per anno, in guisa che in due anni e mezzo, tre, o tre e mezzo, secondo l'importanza dei luoghi, si rinnovasse l'intero consiglio: gli uscenti non potevano esser rieletti che dopo scorsi cinque anni. Il sindaco, al quale ufficio era deputato il più anziano dei consiglieri, aveva uno stipendio e durava in carica un anno nei luoghi maggiori, sei mesi nei minori. I consiglieri si radunavano di regola in aprile e in dicembre, e straordinariamente semprechè fosse d'uopo. In casi molto gravi il sindaco poteva pure raddoppiare il numero de' consiglieri; ma se gli fosse sembrato d'uopo radunare la concione generale di tutti i capicasa, doveva riportarne la permissione dal re. Alla medesima guisa venne disciplinata l'amministrazione in Sardegna col r. editto 24 settembre 1771: se non chè qui i consiglieri dovevano essere presi in misura eguale dalle tre classi sociali dei maggiorenti, mezzani e minimi, tra le quali alternava anche il sindaco, ch'era il più anziano consigliere della sua classe[114].

Similmente operò nella Lombardia M. Teresa colla ottima legge 30 dicembre 1755[115], dopo che la giunta del censimento con opportune aggregazioni e disgregazioni avea meglio ordinata la configurazione dei singoli comuni[116]. Lasciate in disparte le città, la cui amministrazione si ordinò poscia in vario modo con singole leggi, a tenore dell'importanza, delle condizioni e degli statuti di ciascheduna, la suddetta legge 30 dicembre ebbe in mira di disciplinare in una maniera uniforme il governo dei comuni foresi immediati o mediati, cioè soggetti a signoria feudale; il che fu fatto nella seguente maniera. Scorgendo giustamente in essi sopratutto un'amministrazione economica, la attribuì a coloro che dovevano sostenerne pressochè interamente il dispendio, vale a dire ai proprietari dei fondi inscritti nel catasto (*estimati*). La radunanza di essi formava il *convocato*

---

(114) Editti ecc. II. 81 ss. I consiglieri dovevano essere 3, 5, 6, 7 o 9.

(115) Portava per titolo: *Riforma al governo ed amministrazione delle comunità dello stato di Milano.* La si trova nella Raccolta degli editti, ordini, istruzioni ecc. della real Giunta del censimento. Milano 1760 p. 185. Della quale Raccolta v'ha una nuova edizione del 1802.

(116) Istruzione 20 aprile 1751 ib. p. 57. Vi si dice che quest'aggregazione era stata fatta senza pregiudizio di quei comuni, che, attesa la disuguaglianza dei debiti locali, giustificheranno la ripugnanza di contrarre fra loro una società universale, essendosi riservata la Giunta di provvedere sopra i ricorsi delle parti. E nel 1759 decretò che ognuno conservasse gli speciali suoi obblighi. Ib. 458. V. inoltre il compartimento territoriale 10 giugno 1757 ib. 275.

comunale, cioè l'assemblea che eleggeva gli amministratori e gl'impiegati del comune, stanziava le imposte comunali, rivedeva l'erogazione delle medesime e deliberava sugli affari più importanti del comune. Ma, siccome anche i non proprietari di stabili potevano esser tenuti a concorrere nelle spese del comune per mezzo della tassa personale, o, se erano commercianti od artisti, per quella del mercimonio, anche questi e quelli, radunati in separate convocazioni, sceglievano un rappresentante (*deputato*) per sostenere le ragioni del proprio corpo. Deputati (dell'estimo o di governo) chiamavansi anche gli amministratori eletti dal convocato, ch'erano tre, e di diritto stavano in carica un anno, ma potevano venire rieletti, il primo dei quali doveva esser trascelto fra i tre maggiori estimati del comune, e doveva rispondere all'erario dell'imposte là dove non si fosse trovato un esattore[117]. I deputati destinavano un sindaco, o anche più di uno dove l'ampiezza e le circostanze del comune lo esigessero, a fare le loro veci negli affari quotidiani e a rappresentare il comune. Alle radunanze dei tre deputati all'estimo, come altresì a quelle del convocato potevano intervenire eziandio i deputati dei non censiti (corpo personale) e dei commercianti, non già per prender parte alle deliberazioni, ma unicamente per tutelare gl'interessi del proprio corpo, e ricorrere al caso all'autorità superiore, se non venissero accolte le loro rimostranze. Il convocato si raccoglieva in sessioni ordinarie di gennaio per stanziare l'imposta, e d'autunno per eleggere i deputati, i revisori dei conti e gl'impiegati del comune; in sessioni straordinarie poi ogni qual volta ne fosse mestieri, ottenutane la permissione della *giunta del censimento*, ch'era l'autorità tutoria de' comuni. Il convocato è preseduto dai deputati, e vi assiste come rappresentante governativo il capo del distretto. Le deliberazioni si prendono a scrutinio segreto, nel quale ha un voto ogni censito presente, o che vi si faccia rappresentare da un legittimo procuratore; qualunque numero d'intervenuti è atto a deliberare. Il bilancio comunale aveva mestieri della approvazione della giunta del censimento, di cui era pur necessaria la permissione perchè i comuni potessero assumere obbligazioni o contrar debiti.

In alcuni dei più grossi, come pure nelle città, le veci del convocato, che sarebbe riuscito troppo tumultuoso pel gran numero dei

(117) Raccolta cit. p. 480.

censiti, erano tenute da un consiglio; il quale, preso per base l'antico, giusta lo statuto del luogo, differiva da terra a terra nella quantità de' suoi membri, ma quasi dappertutto era formato di membri vitalizi[118], e si contemplava per propria elezione, non essendo eleggibili ad esso se non persone che avessero un determinato censo variante questo pure secondo le terre[119]. A questi consigli potevano intervenire, non altrimenti che ai convocati, i deputati del personale e del mercimonio. Nelle città capoluoghi di province, questo consiglio era composto degli antichi decurioni e di un rappresentante d'ogni distretto della provincia, talvolta anche di dottori di collegio e di rappresentanti dei commercianti, e però si domandava anche consiglio generale della città e provincia[120]. Il medesimo sortiva dal proprio seno la congregazione dei prefetti al governo della città e della provincia, detta pure congregazione del patrimonio, composta di vario numero di membri a tenore dell'importanza dei luoghi[121], alla quale, sotto la presidenza di un ministro regio, incombeva la cura d'eseguire le deliberazioni del consiglio, e l'ordinaria spedizione degli affari della città e della provincia[122]; in guisa che e nelle borgate più grosse e nelle città si era mantenuto intero il

---

(118) A Soresina duravano soltanto 6 anni; a Busto Arsizio 4. Ib. 330, 388.

(119) A Cremona eran richiesti 6000 scudi d'estimo; a Casalmaggiore, 2000; A Lodi, 4000; a Codogno, 1000; a Castelleone, 700; a Treviglio e Varese, 600; a Monza, 500; a Gravedona bastavano 150 ed a San Colombano 100. Raccolta cit. 234, 254, 313, 351 ecc. Ad Abbiategrasso e Canzo metà dei consiglieri doveva avere almeno 1000 scudi d'estimo, l'altra metà almeno 200 o 300. Ib. 361, 369. Il Consiglio di Pizzighettone si traeva da tre classi, di scudi 600, 400 e 200; quello di Borghetto da tre, di scudi 2000, 1200 e 600. Ib. 394. A Castiglione, otto consiglieri dovevano avere un estimo di 1000 scudi, e quattro solo di 400 (ib. 399); a Maleo otto 1000 e sei 500. Ib. 422. Altrove l'estimo era necessario soltanto per far parte della Congregazione: così a Pavia e a Como. Ib. 243, 258. Quanto al numero dei consiglieri, a Monza erano 60, a Castelleone 36, a Busto Arsizio 32, a Codogno e San Colombano 24, a Borghetto e Pizzighettone 18, ad Abbiategrasso 16, a Maleo 14, a Castiglione, Gravedona e Canzo 12. A Treviglio poi tutti gli estimati da 600 scudi in su. Monza aveva anche in luogo di tre, quattro deputati dell'estimo. — Le adunanze del Consiglio erano segrete; ma in quelle nelle quali si dovevano fissare le spese, ogni censito aveva diritto d'assistere. Ib. 330, 390 ecc.

(120) Riforma al governo della città e provincia di Cremona 9 gennaio 1756 c. 12. Id. di Pavia, 27 detto c. 2. Citata Raccolta p. 235, 243. — In Francia, i Consigli provinciali furono istituiti solo nel 1787.

(121) A Casalmaggiore erano 4; a Pavia e Lodi 8; a Cremona 10; a Milano 16. Ibid.

(122) Riforma al governo di Cremona e Pavia cit.

filo della storia[123]. Questa legge comunale, dopo essere stata esautorata e richiamata in vigore nelle vicende politiche, cui andò soggetta la Lombardia alla fine del secolo passato e al principio del presente, venne ristabilita dal governo austriaco nel 1816[124], fattevi piccole modificazioni e completatala con aggiungervi norme uniformi anche per l'amministrazione delle città, e stette in vita nelle province lombardo-venete fino alla loro aggregazione al regno d'Italia.

Agli stessi principî, benchè applicati in maniera alquanto diversa, s'attenne Pietro Leopoldo, che ordinò in modo uniforme dapprima (1772) con leggi speciali Volterra, Arezzo ed altre comunità dello stato, poscia (1774) con un regolamento generale tutti i comuni del contado e poi anche del distretto fiorentino[125], e quindi a poco a poco tutto quanto lo stato[126]. Stava alla testa della città, il magistrato, composto del *gonfaloniere* e di un diverso numero di *priori* a tenore della importanza del luogo, i quali gonfalonieri e priori dovevano esser presi tra que' comunisti che avevano una determinata rendita, duravano in ufficio un anno, e poi ne vacavano un altro. Ma nel consiglio sedeva insieme col magistrato, ad approvare i bilanci e deliberare sulle altre bisogne del comune, anche un numero ragguardevole d'individui tratti a sorte dalla borsa dei nomi de' minori proprietari di fondi, coloni ed artisti, che si dissero deputati del popolo, affinchè fossero convenientemente difesi anche gl'interessi di queste classi[127]. Le deliberazioni del consiglio erano senza più perfette ed efficaci, ogni volta non importavano alienazioni dei

(123) A Lodi, oltre ai deputati all'estimo, v'era anche il minor consiglio, il quale a Treviglio e Varese prendeva nome di Reggenza. Ib. 313, 335, 375. Invece, a Borghetto, il Minor Consiglio, composto di sei deputati biennali, teneva luogo dei deputati dell'estimo. Ib. 411. I deputati erano sei anche a Gallarate. Ib. 359. A Treviglio era detto che il secondo e terzo deputato si estrarranno a sorte a tenore degli statuti del Castello. Ib. 378. A San Colombano, poi, sembra esistere oltre il consiglio il convocato generale degli estimati. Ib. 428.

(124) Patente 12 febbraio. Lorenzoni, *Istituzioni di diritto pubblico lombardo-veneto*, Padova 1835, I. 68 ss. V. su questo argomento anche Czörnig, *Die lombardische Gemeindeverfassung, nach ihrer Entstehung und Ausbildung, ihrem Verfalle und ihrer Wiederherstellung*, Heidelberg 1843.

(125) Cantini XXXI. 16, 52 ss.; XXXII. 109 e Zobi II. 170 ss.

(126) 23 gennaio 1775 per Val di Nievole; 17 giugno 1776 pel territorio pisano; 2 giugno 1777 per la provincia superiore di Siena; 20 novembre 1781 per la città di Firenze; 17 marzo 1783 per la Maremma ecc. Cantini e Zobi cit.

(127) Nelle prime norme tutto il governo era riservato ai proprietari di fondi. Sulle modificazioni recatevi dalla ristorazione v. Enr. Poggi II. 383 ss. e Zobi V. 187.

beni comunali o aumento d'imposte; nel caso contrario dovevano conseguire l'approvazione del granduca[128].

A Napoli nel 1800 Ferdinando IV abolì, perchè aveva defezionato dalla causa del re nell'insurrezione della città e nell'invasione delle armi francesi, il governo comunale dei sei deputati dei sedili della nobiltà e di un popolano (l'antico eletto del popolo) nominato dal re, e vi sostituì un senato, composto d'un presidente e d'otto senatori, che dovevano essere scelti dal re d'anno in anno; quattro, insieme col presidente tra la nobiltà, e degli altri quattro, due tra gli uomini di legge e due tra i commercianti[129]. Ma i comuni del regno non ebbero una costituzione uniforme che sotto il governo di Giuseppe Bonaparte, per legge 8 agosto 1806[130]. Tuttavia anche Carlo III e Ferdinando IV eransi adoperati per introdurre nelle città di colaggiù una certa eguaglianza di ordini, col distribuire la popolazione in due o tre classi, e prescrivere che si prendesse da ciascheduna un egual numero di decurioni. Ma nell'ordinaria amministrazione era data una parte preponderante alle classi superiori: qua prescrivendo che il sindaco dovesse essere costantemente della prima classe, cioè de' nobili; là attribuendo ai maggiorenti un numero più grande di eletti, cioè dei membri della giunta municipale[131], e, dove le classi eran tre, sortendo dalle due prime quasi tutti gli uffici comunali[132]. Anzi Ferdinando IV il 17 giugno 1897 aveva prescritto la compilazione d'un piano generale d'amministrazione civica, da attuare successivamente nei comuni che ne avessero fatto domanda[133].

---

(128) Poggi cit. II. 298.

(129) *De officio decurionum urbis* pr. 3 e Bianchini, *Finanze* 402.

(130) Maffei, *Institutiones* I. 276; Bianchini, *Finanze* 525. Già il Galanti II. 226, avea domandato un tale provvedimento pei Comuni. Nel 1770 era stato ordinato solamente che gli amministratori di tutte le università entrassero in carica il 1° settembre. Gatta, *Disp.* V. 253.

(131) Così a Teramo, Disp. 1° dicembre 1770. Gatta VIII. 496.

(132) V. Disp. 24 dicembre 1774 per la città di Terlizzi, in Gatta IX. 575. Qui è detto: Volendo il re che vi sia costà divisione di ceti, come si osserva nelle altre città principali del Regno, — ha comandato ecc. V. anche decreto 8 agosto 1759 per Giovenazzo (*Arch. st. nap.* 1880, pag. 712) e Rinaldi cit. p. 328 ss.

(133) Ib. 330, e Bonazzi, *Statuti ed altri provvedimenti intorno all'antico governo municipale di Bari*, Napoli 1876 p. 49.

§ 75. *Degli ordini militari.*

L'uso delle armi da fuoco generalizzatosi nel secolo decimoquinto, cangiando totalmente la maniera di guerreggiare, fece molto più numerosi gli eserciti; e scemata d'assai l'importanza della milizia a cavallo, venne nuovamente in onore la fanteria. Questa, meno costosa, più facile ad aversi e più sollecita ad istruirsi, rese possibile il ritorno agli eserciti nazionali, e il gran numero d'uomini, diventato indispensabile, necessariamente l'impose. Pertanto le milizie nazionali, ch'erano incominciate a risorgere sulla fine del precedente periodo (§ 58), si fanno generali nel presente, e i condottieri scompaiono affatto, restando, come ultimi avanzi delle compagnie di ventura, ancora le lance spezzate, composte spesso di banditi e di bravi, le quali a poco a poco vennero esse pure cessando[1], e i drappelli di volontari che arruolavansi all'uopo da capitani, i quali sebbene avessero mandato dal governo, non di rado assumevano quest'ufficio per proprio conto, perocchè s'obbligavano a somministrare una determinata quantità di soldati[2]. È bensì vero che s'incon-

(1) Lancie spezzate dicevansi, al tempo dei condottieri, que' nobili che militavano col proprio seguito senz'unirsi ad una compagnia. Leo V. 634; Reumont, *Gesch. Roms* III. 244. — Nel 1431 Filippo Maria Visconti voleva dare 1000 uomini di queste lancie a re Sigismondo pel viaggio di Roma. Osio, *Doc. mil.* III. 54. — 1448. Guglielmo di Monferrato, abbandonando i Milanesi, entra agli stipendi di Francesco Sforza con la condotta di lancie 700, a ragione di cavalli 3 per lancia, e con fanti 500. Muratori, *Script.* XXIII. 719.

(2) B. bol. 16 aprile 1601. G. Francesco Aldobrandini, capitano generale di s. Chiesa, apre un arrolamento, a nome del pontefice, per soccorrere l'Imperatore e l'arciduca Ferdinando contro il Turco. Si daranno ai capitani, che saranno eletti, le patenti solite per poter assoldare liberamente, etiam delle militie ordinarie dello Stato pontificio, ciascuno 200 fanti; e si daranno 1000 sc. a ciascun capitano che si obbligarà d'assoldar questi 200 fanti, e condurli a proprie spese a Zagabria (sbarcando a Trieste, Fiume o Buccari). Al luogo dello sbarco saranno pronti carriaggi per trasportar le salmerie, e si consegneranno alle milizie le armi. Lo stipendio alle milizie (da parte del governo) comincerà a decorrere dal 1° luglio. — Ib. Editto 3 settembre 1635 per i soldati a cavallo del capitano Sarti, pel servizio di N. S. e in particolare della legazione di Bologna. Ognuno deve aver proprio cavallo, archibugio, pistole ecc., fare due mostre l'anno, arrolarsi per un anno almeno, ed essere pronto ad ogni chiamata. Ibid. vi sono altri arrolamenti per la Repubblica veneta: ma senza licenza del governo, gli arrolamenti per altri stati erano puniti di morte e confisca. V. Bando 5 settembre 1656 ib. e § 196.

trano ancora alcuna volta eserciti composti alla guisa di quelli dei condottieri, quali furono quelli dei Frundsberg in Italia, e quello del Wallenstein in Germania, ma correva tra questi e gli antichi notevole differenza. Imperocchè non erano truppe raccolte per una professione, destinate a far della guerra un mestiere prestando i propri servigi a chiunque li richiedesse e pagasse, sibbene unicamente uomini assoldati da un privato per venir in soccorso ad un principe in una speciale impresa. Egualmente si differenziano dalle compagnie di ventura, quantunque se ne possano considerare siccome una derivazione, i corpi di truppa straniera, che si trovano in molti stati nel periodo di cui ci occupiamo, e durarono fino ai dì nostri[3]. Questi corpi erano il più frequentemente di Svizzeri, ma non rade volte anche di Tedeschi[4]; nè mancano quelli d'altre parti d'Italia[5]; e talora non sono composti di una sola nazionalità, ma misti di più, sia di forestieri di diverse nazioni, sia anche di nazionali e stranieri[6]. Forestiera d'ordinario era anche la guardia del corpo[7]. In questo caso pure la condotta generalmente facevasi trattando col capitano, che assumeva d'assoldare il numero d'uomini pattuito[8]; ma spesso eziandio convenendo su ciò coi governi, che si obbligavano di fornire un determinato corpo dei propri sudditi[9].

Col diffondersi delle milizie nazionali se ne perfezionò l'ordinamento. Dapprima furono una milizia generale che si raccoglieva al bisogno, più tardi si mutarono in eserciti permanenti. Nella prima forma, se si eccettui forse la Sardegna[10], consistevano ancora principalmente, in qualche luogo anzi esclusivamente, nella fanteria; ma ebbero una migliore organizzazione, il modello della quale pare sia stato attinto dagli ordini della milizia fiorentina, quale fu istituita nel

(3) Il primo esempio che ne porta il Duboin XXVIII. 1073 ss. per la monarchia di Savoia, è del 1591, e poi ne seguono molti fino al 1797.

(4) Esempi in Duboin cit. p. 1087, 1148 e Galli, *Cariche* II. 593.

(5) Duboin cit. 1265, 1301, 1327.

(6) Ib. e XXVIII. 190.

(7) Quella del duca di Savoia, al tempo d'Emanuel Filiberto, e ancora un secolo dopo, era formata di Svizzeri de' cantoni cattolici. Duboin cit. 1098. Quella dei vicerè spagnuoli, di Tedeschi. Pr. neap. *de re milit.* 11. c. 5; Grida mil. 5 dicembre 1678.

(8) Duboin cit. 1082.

(9) Esempi di tali trattati coi cantoni svizzeri ib. 1073, 1241, coll'elettore di Baviera, con quello di Brandeburgo e col principe di Baden, ib. 1112, 1124, 1238.

(10) V. § 58 n. 110. Disposizioni per le milizie dell'isola, la loro distribuzione ecc. si hanno nel *Cod. dipl. Sard.* II. p. 278 ss.

contado e distretto di Firenze dal Machiavelli nel 1506, dopo cacciati la prima volta i Medici; della quale il Machiavelli aveva preso probabilmente il concetto da Cesare Borgia[11].

Si distribuivano all'uopo in bandiere o compagnie da cento a trecento, in ragione dell'opportunità dei luoghi, tutti gli uomini atti alle armi dai quindici anni ai sessanta, ed anche i volontari al di qua e al di là di quelle due età[12]. Ogni compagnia aveva più caporali (d'ordinario uno ogni dieci uomini), e le compagnie d'una provincia o vallata componevano un battaglione sotto gli ordini d'un conestabile. Ogni festa si radunavano ad esercizi gli uomini di ciascun comune o popolo: una volta il mese d'estate, e per tre volte da ottobre a febbraio, tutti quelli d'un battaglione sotto il proprio conestabile, che avea obbligo di rassegnarli uomo per uomo, e tenerli tutto il giorno negli ordini e in esercizio. In febbraio poi e in settembre, si doveva per commissari dei Nove dell'ordinanza e milizia fiorentina fare la mostra generale di tutte le bandiere o compagnie, raccogliendole a corpi, come parea più opportuno: nella quale, celebrata la messa, il commissario leggeva loro i regolamenti, ed, esortatili all'esatto adempimento dei loro doveri, ne dava ad uno ad uno giuramento sopra i Vangeli; ed erano poste severe pene a chi non si presentasse agli esercizi o alle mostre, ovvero mancasse altrimenti alla militar disciplina[13]. Tuttavolta in caso di guerra non si chiamava tutta la milizia, sibbene in generale soltanto un terzo per fiata. Nel 1512 si aggiunse all'ordinanza a piedi un corpo di cavalleria, che fu decretato di cinquecento cavalli almeno, divisi pure in bandiere, e queste in isquadre di venti cavalli, con conestabili, capitani e caporali o capisquadra, come la fanteria, scelti a piacimento dai Nove d'ordinanza, i quali dovevano corrispondere a ciascheduno quando stavano a casa dodici ducati l'anno pel mantenimento del cavallo, e un ducato per paga, salvo il mantenimento e le paghe, come agli altri cavalleggeri, in tempo di guerra. Siffatti ordini non vennero accolti senza opposizione, onde fu d'uopo ridurre in qualche luogo il numero degli arrolati[14]; ma ciò non ostante gitta-

(11) Alvisi p. 385, che lo dice il primo del suo tempo ad istituire una milizia paesana.

(12) Più tardi l'età fu ridotta dai 18 anni ai 36, che nel 1529 si recarono a 40. Canestrini cit. 337.

(13) Provisione 6 dicembre 1506 dei Dieci per istituire la milizia a piedi.

(14) 1511. Venne concesso al comune di Marradi che, dove sono 4 huomini in una casa, non se ne scriva più che duo, et dove ne son tre, ne scriva uno,

rono radice per guisa, che si conservarono con piccole modificazioni anche dopo il ritorno de' Medici, non meno che dopo la loro seconda cacciata e il secondo ritorno[15]. Nel 1528 l'istituzione venne estesa anche alla città di Firenze, in cui si formarono sedici compagnie[16].

Era appena creata la fanteria nazionale a Firenze, che la s'introduceva con notevoli miglioramenti, per ricordo d'Altobello dei Manderini da Pieve di Sacco[17], nella terraferma veneta. Qui esistevano già da lungo tempo le cerne di tutto il contado, come s'è veduto nel precedente periodo[18]. Ma pel decreto del 1507 si trascelse da esse per ogni provincia, a cominciare da quella di Verona ed allargandosi quindi alle altre, un certo numero d'uomini, cui venne dato nome d'ordinanze od anche cernide dei contadini, che, distribuiti per compagnie ed esercitati nelle armi, fossero pronti ad ogni chiamata[19]. La

---

et dove ne è uno, s' egli ha donna et figliuoli, non lo si scriva. *Arch. stor. ital.* serie 1. XV. 434; v. anche ib. 437.

(15) V. legge 1554 di Cosimo I in Cantini II. 355.

(16) Sugli ordinamenti fiorentini del Machiavelli e più tardi, v. Canestrini, *Documenti per servire alla storia della milizia italiana*, in *Arch. st.* cit. p. CVIII e 379 ss., e gli scritti inediti del Machiavelli, Firenze 1856.

(17) Piloni, *Storia di Belluno*, p. 245.

(18) Della durata di queste cerne non può dubitarsi. Nel 1409, scrive il doge al capitano di Padova: Describi debeatis (singulis duobus annis) omnes districtuales villarum, et caballas, et equos, — et quamlibet mulam. Insuper advisare debeatis quis modus videretur posse teneri in dando talem regulam, quod omni vice, qua vellemus aliquem numerum de dictis districtualibus, pro operando eos ad defensionem vel offensionem, in districtibus vestri regiminis, vel aliis — locorum nostrorum pro aliquibus paucis diebus, possemus ipsos habere, dando eis aliqualem subventionem pecunie. Morpurgo, *Nuovi docum. di demografia ven.* in *Atti Istit. ven.* serie V, vol. VI. Nel 1447 poi scriveva D. Francesco Foscari: Vidimus et examinavimus provisiones factas per fideles communitatem nostram Paduae, circa factum Cernedarum, vastatorum, equorum et plaustrorum, et illas in totum laudavimus, et tenore praesentium approbamus. Stat. Paduae 1767 I. VI. rubr. 1 c. 32. — E nel 1494 i Cadorini ricorrevano a Venezia, domandando che, non il cancelliere del capitano, ma gli ufficiali delle centurie (de' comuni) descrivessero le cerne, e che i capitani, uscendo alle mostre, non aggravassero d'angarie e di spese i comuni. Ciani, *Storia del popolo cadorino* II. 42 s.

(19) 1507. 10 iunii. Si come, per la gratia de Dio, li territorij nostri sono referti de numero de valenti homenj, quali in le occorrentie del stado nostro, essendo disciplinati nel arte militar, se potriano utilmente adoperar, cussi è da dar ogni opera de instruirli in la dicta arte, aço de quelli el necessario fructo conseguir se possi. E adonque da dar principio in far far election de qualche numero de homenj cum quel modo et forma qui sotto annotada, da esser instructi et exercitadi dal fidelissimo nostro Lactantio Bongo da Bergamo, come

istituzione prosperò per modo che nel 1509 alla Ghiaradadda erano

---

el se ha offerto, Homo peritissimo, del qual, et in questo, et in ogni altra mazor cosa, sperar se puol optimo fructo, per la grande practica che è in lui nel militar exercitio; perhò l'anderà parte che per li Rectori de quella cità nostra del territorio, de la qual sera deliberato per la Signoria et collegio n. far effecto suprascripto insieme cum el dicto strenuo Lactantio, pro nunc far se debia de presenti election de valenti homeni 600 de esso territorio nostro, de la etade, che a loro parerà, tra li qual tuor debino quel numero de schiopetieri de li, che sera iudicato esser bisogno, che sono provisionati nostri, oltra li qual alezano etiam sie altri, che siano per contestabili, a 100 per uno, li qual habino quatro caporali per ogni cento homeni, da esser electi ut supra. Et siano tuti continuamente instructi, et ordinadi a la militia dal predicto D. Lactantio, sì che da esso documento i pervegnano periti et practici ne la militar disciplina; debano tuti obedir al prefato Lactantio, come suo capo et maestro, et prestarli la debita Reverentia che se conviene. Et açio cadauno electo habia causa de metersi a questo exercitio cum bono et aliegro animo, per auctorità de questo conseglio preso et statuido sia, che in tempo de pase li suprascripti 600 homeni, insieme cum li contestabili et caporali, siano exempti da ogni angaria personal, et li contestabeli per le loro condictione habino le taxe de uno cavallo per cadauno in quel territorio nostro. In tempo veramente de guerra, siando mandati in campo, sian levate le taxe de li cavalli a li contestabeli, et in loco de esse taxe, habiano de stipendio ducati quatro al mese, li caporali ducati tre, et li homeni ducati do, durante la guerra: la qual finita li sia levato el stipendio, et ritornino al modo suprascripto. Siali etiam provisto de tutte le arme necessarie dal nostro Arsenal, et da le munitione nostre de Verona et Bressa, da esser poi pagade come parerà a la Signoria nostra, le qual non possino ne vender, ne impegnar sotto pena ecc. Et azò el sopradicto numero de 600 resti sempre perfecto, ogni volta che ne mancherano, debano esser messi altri in loco suo, electi de li miglior et più apti che si troveranno, et de la etade idonea et conveniente. — De parte 144; De non 7; Non sinceri 0. Ex deliberatione exellentissimi collegij scriptum Rectoribus Verone fuit, pro executione suprascripte deliberationis Illustrissimi Consilij Rogatorum, circa electionem 600 hominum ex illo territorio. Senato Terra Reg. 15 c. 161 tergo. — 1508. 1 aug. Nela preterita espedition germanica fo tolto à li stipendij dela Signoria nostra grande numero de provisionatj: et precipue deli territorij nostri: li qualj non essendo exercitati nel arte militar, pocho fructo da assi se veniva a recever, cum errogation perhò de grande summa de danarj: Et essendone molta quantità de homeni de li territorij nostrj, de li quali la Signoria nostra se ne potria valere in ogni occurrentia, siando in essa arte militar disciplinatj, come per propria experientia se ha veduto, per la ordenanza facta dal strenuo Lactantio da Bergamo de 600 homeni del territorio nostro Veronese, juxta la deliberation de questo consiglio, sotto di X zugno 1507; E da proseguir in far far esse ordenance in tutti li territorj nostri, come utele, et fructuose, et che sono per ritornar à benefitio, et honor del stado nostro, perho: L'anderà, parte che per Auctorità de questo Conseglio siano facte tal ordinance in tutti li territorj nostri da terra ferma, facendose election de quel numero de homenj che serano judicati esser apti, et idonei à tal exercitio militar: si che pro nunc i siano sino al numero de Xmilia, et ponendoli sotto quelli contestabelj che per i do terci del collegio nostro, a bossoli et ballote, sera deliberato: quali habiano ad instruirli, et disciplinarli ne larte militar: cum tutj i muodi et condiction contenute ne la parte suprascripta de

raccolti 15,000 fanti di queste ordinanze[20]. Ma non vi fecero buona prova, onde e per questo e pei rovesci della repubblica le ordinanze furon lasciate andare in disuso fino al 1525, quando vennero ristabilite primamente nel Bresciano, poscia ad una ad una nelle restanti province, non esclusa nemmeno l'Istria[21]. Dovevano dare 24,000 uomini, che nel 1537 si ridussero a 15,000 impiegando gli altri 9000 come galeotti[22]. Gli uomini delle ordinanze erano tutti armati d'archibugio[23].

Per formar questo corpo si descrivevano tutti i sudditi delle campagne capaci di portare le armi, da 18 anni a 34, non prendendo che un solo individuo per casa[24], e si distribuivano sotto appositi caporali, capi di cento, sergenti, capitani, sergenti maggiori e colonnelli[25]; i primi de' quali dovevano raccogliere ed esercitare ogni domenica i propri uomini nel rispettivo comune, mentre poi una volta al mese, per dieci mesi dell'anno, radunavansi sotto il comune capitano più centurie a mostre ed esercizi, che perciò dicevansi distrettuali o particolari[26], ed in certi anni facevasi la mostra generale dinanzi al colonnello di ciascun corpo o reggimento. Essa doveva durare almeno quattro giorni, in uno dei quali le genti eran tenute in campagna, prolungandosi il tempo di un giorno o di due, se vi fosse presente il generale. Anche nelle altre mostre poi era dovere di abituare i militi a chiuder le file, camminare con ordine, fare evoluzioni, porsi in battaglia ed anche simulare un combattimento[27]. Inoltre si mandavano

---

10 zugno 1507 hora lecta à questo conseglio. — De parte 150; De non 9; Non synceri 1. Senato Terra Reg. 16 c. 28 tergo. V. anche Bembo. *Istor. ven.* l. 7. Gli abitanti delle città non si levavano per rispetto ai patti della loro aggregazione.

(20) Piloni 265 t.

(21) *Venezia e sue lagune* I. 2 p. 255.

(22) Deliberazione del senato 18 settembre d. a.; vedila negli *Statuti ordini e parti concernenti il territorio veronese.* Verona 1613, p. 72. Secondo l'opera, *Venezia e sue lagune*, il decreto sarebbe del 15 settembre 1533.

(23) *Leggi per la patria e contadinanza del Friuli*, Udine 1686, p. 435.

(24) Legge 15 maggio 1593 ib. Così avea fatto anche Cesare Borgia.

(25) I colonnelli erano sette, che sulla fine del secolo XVI furono ridotti a quattro. Leggi per la patria del Friuli p. 440.

(26) Nel 1549 le mostre vennero ridotte a cinque, una ogni due mesi. Statuti ordini ecc. di Verona pag. 93. — Ancora oggigiorno resta ai luoghi dove soleansi tenere nome di campi delle mostre o delle cernide.

(27) Decreto dei pregadi 25 giugno 1593. — Leggi per la patria cit. p. 447 ss. A Firenze per gli ordini del 1514 la mostra durava da un lunedì all'altro. Canestrini cit. p. 331.

di quando in quando appositi visitatori ad esaminare lo stato di queste milizie[28]. Le armi erano somministrate dai comuni, che le ritiravano quando uno veniva a morte o mutava di domicilio. Il milite poi era obbligato a non cangiarle (al qual uopo venivano bollate del bollo di s. Marco), e a tenerle in buono stato e pulite; mancando a questo dovere, o presentandosi alle mostre con abiti diversi dai prescritti, era punito a danaro o coll'arruolamento nei galeotti; giacchè fin dal secolo decimosesto era stata imposta a codeste truppe una certa uniformità di vestito e di copertura del capo[29]. L'obbligo del militare servizio durava quattordici anni. Se non che delle milizie non avevano soldo stabile che gli ufficiali ed i tamburini: ai soldati si dava soltanto quando dovessero lasciare la propria casa, per cagione delle mostre generali o di guerra[30], nel qual ultimo caso una parte de' militi era tenuta a presentarsi alla prima chiamata, un'altra serviva come di riserva[31]. Oltre poi alla milizia che abbiam descritta, rimanevano i *provisionati*, detti pure milizia pagata od ordinaria, che si prendevano da' sudditi e dai forestieri, e i cui ufficiali si trasceglievano per concorso ed esame tra i migliori di quelli delle ordinanze[32]. Finalmente nelle maggiori necessità restava la leva di tutta la popolazione[33].

---

(28) A questi visitatori si solevano fare cospicui doni. V. Ciani cit. II. 451. — Una legge 29 giugno 1593 prescrive che si mandi ogni anno in Istria alla mostra delle milizie un savio di Terraferma. Leggi pel Friuli cit. 460.

(29) L. 25 giugno 1593 cit. Se alcuno venirà alle mostre con colletti o altri habiti di panno, sia ammonito a comprarli di corame, — e gli sia in tutto prohibito portar in capo cappelli di paglia, o altra cosa che non sia da soldato giusta la terminazione 9 marzo 1548. Leggi pel Friuli cit. 449. — Per tenere in assetto le armi e i corsaletti, v'erano appositi armaiuoli in ogni reggimento. I. 446. — La milizia di Monferrato avea giacco e maniche di maglia; e di quella a cavallo era prescritto (1598), che il capitano, d'accordo col generale, ordinassero li colori et forma delle casacche che havranno da portare li soldati e loro sottoposti. Saletta, *Decr. civili e misti*, p. 52 e 56. — In Aosta l'armamento stava a carico dell'intero ducato. Bollati, *Congregaz. d'Aosta* II. 230.

(30) Ib. 453. La paga stava a carico dei Comuni. Ib. e Statuti ecc. del territorio veronese p. 93, 175. Parimenti altrove. Nel 1581 dagli stati d'Aosta a este resolu, que les communes payeront les soldatz pour la venues de S. Altesse, lors quilz sortiront de leurs parroisses, et ce a raison de 8 solz le jours. Bollati, *Congregaz. d'Aosta* II. 11. V. pure ib. 239.

(31) Ricotti IV. 113.

(32) Legge pel Friuli cit. 424, 428, 464. Le truppe o compagnie ordinarie mutavansi di presidio ogni due anni. Statuti ecc. del territorio veron. cit. 288. Provisionati anche a Milano nell'esercito ducale 1472. *Arch. st. lomb.* 456-509.

(33) Nell'occasione della lega di Cambray i Bellunesi descrissero tutti gli

Codesti ordinamenti di Firenze e di Venezia si estesero a poco a poco per tutta Italia. Carlo V se ne valse a disciplinar meglio le milizie della Sardegna[34]; i duchi di Mantova e Monferrato a crearsi un esercito a piedi e a cavallo, che richiedesse poco dispendio[35]; Siena ad armarsi contro Cosimo de' Medici e Carlo V[36]; Lucca e Genova a tutelare la propria libertà[37]. Siffatta milizia istituirono a Parma e Piacenza Ottavio Farnese, nel ducato d'Urbino Francesco Maria I della Rovere[38], a Ferrara dove venne in molta riputazione, era stata creata fin dal 1479 dal duca Ercole I, ma fu rinnovata e perfezionata da Alfonso II sul declinare del secolo decimosesto[39]. La si trova pure nello stato pontificio[40], nel ducato di Massa e Carrara[41] e nella repubblica di S. Marino[42].

---

atti alla milizia tra 20 anni e 50. Piloni. 263 t. Nel 1508 Venezia ordinava in tutto lo Stato anche la coscrizione dei cavalli atti a tirare l'artiglieria. *Arch. ven.* VIII. 380.

(34) Manno III. 27. V. anche il pregone 1639 del vicerè Doria. Dexart, *Cap.* p. 512 ss.; *Cod. dipl. Sard.* II. 296.

(35) Ordini et privilegi della milizia a piedi et a cavallo dello stato di Monferrato 1598. Saletta II. 48 ss.

(36) Vedi i capitoli della milizia di Siena del 1547 in Canestrini cit. p. 492.

(37) Ricotti IV. 108.

(38) Ugolini, *Storia dei conti e duchi d'Urbino* II. 329 e Ricotti IV. 107.

(39) Contava 27000 uomini. Ranke III. 257 e Ricotti III. 355, IV. 109.

(40) V. gli ordini et capitoli della milizia del contado di Bologna, stabiliti il 18 agosto 1598 dall'ill. sig. card. Montalto, ed i bandi 22 febbraio e 20 marzo 1664 per la rassegna delle tre compagnie di cavalleria. — V'era inoltre anche qui una milizia ordinaria, o di presidio, formata per via d'ingaggio. V. editto del leg. di Bologna per li soldati a cavallo del capit. Sarti cit. Erano 200 uomini. Nel 1662 trovo a Bologna due compagnie di soldati corsi. Bando 5 sett. e Ranke II. 388. Ricotti IV. 112.

(41) Capitoli delle milizie di Massa e Carrara. Sono 11 capi, divisi in §§. Il 1° tratta dell'ufficio, autorità ed esenzioni del colonnello; il 2°, del modo di eleggere e descrivere i soldati; il 3°, dell'ufficio, autorità ed esenzioni del sergente maggiore; il 4°, dell'ufficio e autorità del luogotenente del colonnello, ed altri capitani e ufficiali; il 5°, dell'obbedienza dei soldati; il 6°, delle armi dei soldati; il 7°, delle mostre generali e particolari; l'8°, delle esenzioni dei soldati; il 9°, dell'impedimento degli ufficiali, e quanti devono essere per compagnia; il 10°, di quelli che saranno descritti nelle compagnie; l'11°, degli ordini da osservarsi quando si darà allarme generale. Furono pubblicati per la prima volta nel 1602. Il codice contiene molte correzioni ed aggiunte fino al 27 aprile 1778. *Atti della deputaz. stor. patr. mod.* VI. 314. — Capitoli da osservarsi per gli uomini dell'ordinanza di Montignoso (Sforza, *Mem. di Montign.* p. 311). L'ordinanza di Montignoso fu istituita nel 1554; era una milizia paesana, di cui il governo si valeva in caso di bisogno. Ib. 316.

(42) Ordina quello statuto (I. 37), che il capitano scelga homines qui exercitio armorum sint apti ab anno 16 usque ad 55, eximentes ab hac electione

Non potè dispensarsi dall'introdurre questi ordini nemmeno il governo spagnuolo, a Milano, a Napoli e in Sicilia. Ma, tra pel minor bisogno che ne aveva, solendovi tenere un presidio stabile di fanti spagnuoli e di cavalleggieri stipendiati, tra pel timore di armare il popolo su troppo larga scala, non fece iscrivere in questi paesi alla milizia tutti gli abili, ma solo un certo numero di essi tratti a sorte; e questo numero, a Milano era di otto su cento uomini posti tra 18 e 50 anni[43]; a Napoli di cinque uomini su ogni cento fuochi, i quali erano obbligati a servire per otto anni[44]; in Sicilia di 1600 soldati a cavallo, 9000 a piedi e 1000 archibugieri, presi dai singoli luoghi in ragione della loro popolazione: al qual uopo s'introdusse nell'isola intorno al 1550 la generale numerazione delle anime[45]. A cavallo dovevano servire quelli che aveano una sostanza di 300 once, che il parlamento del 1566 domandò venissero recate a 500[46]. A questa truppa davasi nome

---

doctores, scholares, officiales et ministros ipsius comunitatis, durante eorum officio. De qualibet familia seu domo, in qua sint duo homines, debeat describere unum, de tribus duos, et si sint plures medietatem illorum. — Si regolano quindi a lungo gli esercizi.

(43) La milizia fu istituita nel 1614 dall'Hynojosa, Rovelli III. 2. 152. — Una grida 24 luglio 1635, del cardinale Albornoz, dichiarando fallace la regola che si teneva fino allora nel formare le milizie a rata di cavalli di tassa, ossia stara di sale, col parere d'una Giunta creata a tal effetto, ordina che si descrivano tutti gli uomini abili alle armi, da 18 a 50 anni, e se ne tassino 8 per 100, i quali servano come soldati di milizia: questi 8 si eleggono dal giudice delegato. Dei descritti si formi un libro distribuendoli per parrocchie. I deputati dei Comuni, morendo uno degli eletti, o venendo a mancare per entrare in religione, andare ad abitare altrove ecc. dovranno sostituirvene un altro. Ogni compagnia è formata di 200 uomini. — Una grida 30 maggio 1637 del marchese di Leganes vuole che tutto il corpo della milizia si riduca a 8000 fanti; il Toledo (1644) la ridusse a 7430; e il Velasco (1646), vedendo che non si era mai potuto ottenere il numero prescritto, a 5000. Gli eletti a servire nella milizia doveano tenersi pronti ad ogni chiamata; in ciascuna provincia si facevano due mostre l'anno: quando non v'erano fazioni nè mostre, le armi si deponevano presso il capitano. Rovelli III. 2. 200 dice che questa milizia avrebbe dovuto servire unicamente alla difesa delle città.

(44) Pramm. 2 *de re milit.* 1563. Per ciò si faceva ogni nono anno la coscrizione. Pramm. 12 *eod.* Secondo Bianchini, *Finanze* 332, questa milizia poteva giungere a 30,000 uomini. Ranke I. 338, scrive che si calcolava di 24,078.

(45) Gregorio § 217 e *Instrutione della milizia ordinaria del regno di Sicilia* del conte Olivares 16 aprile 1595 (Pramm. II. 435 ss.). Al c. 7 è detto: Tutta la suddetta milizia stia sempre pronta con l'armi e cavalli descritti, e ciaschedun soldato si presenti ad ordine degli sergenti maggiori alle mostre generali, — et alle particolari, et a qualsivoglia sospetto di guerra, debbano, ad ogni semplice comandamento nostro, andar a servire sotto i stendardi dei loro capitani.

(46) Gregorio § 217. Era stata istituita dal Vega nel 1548. Mongitore,

a Napoli, di milizia del battaglione, in Sicilia, di nuova milizia del regno.

Nè tale ordinamento delle milizie nazionali rimase limitato all'Italia: altri paesi lo imitarono, e si fu appunto in questi stati più grandi che acquistò maggiore importanza. Lo tentò in fatto nel 1448 Carlo VII colla creazione dei franchi arcieri, e più felicemente sul cadere del secolo Massimiliano I in Germania[47].

Nella monarchia piemontese fu Emanuele Filiberto che, appena rientrato nel possesso degli aviti dominii, e propriamente con editto del 28 dicembre 1560, ordinò la milizia a piedi (*compagnie d'ordinanza*), formata di tutti gli uomini tra 18 anni e 50. Essa era divisa in reggimenti di sei compagnie l'uno, ciascuna delle quali era composta di quattro centurie, e la centuria di quattro squadre, radunandosi agli esercizi la squadra ogni festa, ogni quindici dì la centuria, ogni due mesi la compagnia, due volte l'anno il reggimento[48]. Poco stante (1567) il medesimo principe vi aggiunse la cavalleria[49]. Carlo Emanuele I (1594) allargò l'istituzione comprendendovi gli uomini fino a 60 anni, e la migliorò traendo fuori dalla generale milizia, per ogni terra in proporzione della sua popolazione, un corpo meglio istruito e disciplinato, che domandò milizia scelta, ed era obbligata ad accorrere ad ogni chiamata[50]. Da questa truppa scelta Vittorio Amedeo II attinse

---

II. 151. L'Istruzione della milizia c. 2 dice solo i più facoltosi. Similmente a Napoli (pragm. cit. 6 c. 1) ed in Toscana. Cantini XVI. 121. — Tuttavia Bianchini, *Sicilia* I. 257 asserisce trovarsi milizie nazionali in Sicilia fino dal 1534.

(47) Boutaric, *Institutions militaires de la France*, e Walter, *R. G.* § 369.

(48) Duboin XXVIII. 2 ss. n. e 793. Conf. Carutti, *Vittorio Amedeo II*, p. 19. In Aosta v'erano 12 compagnie d'ordinanza, che gli Stati ottengono (1591) di ridurre a 200 uomini per ciascuna. Bollati, *Congreg. d'Aosta* II. 247, 295. Ma le milizie nazionali esistevano certamente prima anche nella monarchia sabauda. Nel 1522 domandavano gli Stati di Savoia que lon doive faire une foys lanne, au moys de may, les monstres par tout le pays. Bollati, *Comit.* I. 771.

(49) Cibrario, *Istit.* I. 37; Guichenon II. 261. — Anche Cosimo I aggiunse (1566) a quella a piedi la milizia a cavallo: era divisa in compagnie secondo le province del granducato: a casa, in pace, avea ciascuno 2 scudi e $^1/_2$ al mese. Cantini VI. 159; XVI. 136. Istituì ancora (1568) una guardia nobile, a cui non dovevano venir ammessi che i gentiluomini. Ib. VII. 22.

(50) Borelli 761; Duboin cit. 23. L'editto 1618 ordina che deva star pronta al primo tocco di tamburo. Carutti, *Vittorio Amedeo II* p. 19 e Ricotti IV. 337. dicono che contava 18,000 uomini. Carlo Emanuele, per altro, l'aveva fissata in 8000 soltanto. Nel 1618 egli divise la milizia in tre gruppi, e dichiarò che, venendo chiamato al servizio un terzo, non vi starebbe che un mese, sostituendovene poi un altro terzo. Per istruire questa milizia, Vittorio Amedeo I prescrisse che servisse per un anno nei reggimenti stanziali; Maria

il concetto de' reggimenti di provincia, che si sortivano d'infra gli uomini da 18 a 40 anni della provincia di cui portavano il nome, ricevevano dallo stato il vestiario e l'armamento e parte della paga [51], anche rimanendo alle case loro, come avveniva in via ordinaria. Ciascun reggimento era composto di sei compagnie da 100 uomini: in tempo di pace raccoglievasi sotto il proprio colonnello ogni anno, per sei giorni, nel mese di maggio, e la compagnia si radunava tre volte l'anno, per un giorno, sotto il suo capitano: in tempo di guerra poi a qualunque momento secondo il bisogno. Mentre stavano ai lari domestici deponevano le armi presso il comune. L'obbligo di questa milizia durava da prima 20 anni, poi fu ridotto tra 12 e 16, variamente nelle diverse province [52]. Finalmente si avea pure, come dappertutto, la milizia stanziale, detta anche milizia di leva o di ordinanza, che stava continuamente sotto le armi, al presidio delle città e delle fortezze, preparata a combattere ogni qual volta venisse comandata [53], e reclutata per coscrizione, o più frequentemente per ingaggio [54].

Cristina, invece, vi surrogò esercitazioni di 45 giorni la volta. Duboin cit. 28. — Nel 1589 Carlo Emanuele ordina in Aosta une levée de 1000 hommes, pour s'en servir là ou il lui playra. A quelli se ne aggiunsero tosto molti altri. Bollati, *Congreg. d'Aosta* II. 214, 239. Del Milanese narrava il Guarino nella sua descrizione: Le milizie dello Stato consistono in uomini d'arme e cavai leggeri, perchè di fanteria non v'è descrizione alcuna, sì come suol essere in tutto il resto degli Stati d'Italia. In luogo di questa sorte di milizie, si tengono per le fortezze dello stato abbondanti presidî e tutti spagnuoli. *Arch. st. it.* 1867. II. 26.

(51) Un soldo al giorno.

(52) Editti 24 settem. 1713, 8 giugno 1714 e posteriori. Duboin XXVIII. 440-610. Conf. Ricotti, *Storia* VI. 271 ss.

(53) Bandi bol. 26 giu. 1642, 17 giu. 1643 e De Luca, *De jurisdict. supp.* disc. 107, n. 13, e, sulle sue traccie, Campello in Const. d. Urbini, p. 703, che differenziano la milizia di leva da quella della banda o del battaglione. Invece nell'editto 25 nov. 1641 c. 17, ugualmente che in quello 15 lug. 1669 di Carlo Emanuele II (Borelli 777), quest'ultima è detta milizia ordinaria. Nella monarchia piemontese si distinguono soldati di ordinanza e di milizia. Alla prima categoria apparteneva anche il battaglione di Piemonte istituito da C. Eman. II coll'editto testè citato, il quale battaglione era composto di dodici reggimenti, e possibilmente doveva completarsi per ingaggio. Borelli 778-807.

(54) 22 lug. 1708. Il legato di Bologna ordina la descrizione di tutti gli uomini non ammogliati ed atti alle armi da 20 a 40 anni, coll'obbligo d'arrolarne uno per cento. Da questo numero verranno diffalcati in ogni comune quelli che si arrolassero spontaneamente. Ib. in B. 23 sett. 1697 ed altri posteriori è detto che quelli che vorranno essere ammessi per soldati nelle milizie di questo contado, debbano abitare vicino alla squadra dove intendono d'essere arrolati; e debbano osservare in principalità il cap. 21 della milizia, cioè che non si dovranno arrolare per soldati capi di famiglia; ed alcun arrolato diventando tale, deve fra un mese far istanza d'essere cassato. Cio non s'intende però

Se non che codeste milizie, in generale e se si eccettui il Piemonte, davano risultamenti di molto inferiori a quanto potrebbe per avventura imaginarsi. Perchè bene spesso gli uomini stavano soltanto sui ruoli, e minore d'assai era il numero d'armati che poteva effettivamente raccogliersi all'uopo[55]. Anche questi poi non di rado erano inabili al servizio[56]; ed anche se v'erano atti esercitati così alla spicciolata, non avvezzi ad una stabile disciplina e ai disagi della guerra, ma in quella vece attaccati ai lari domestici, mancavano in gran parte di quelle condizioni, dal cui complesso risulta un buon soldato[57]. Aggiungevasi a tutto ciò l'imperizia dei comandanti, giacchè i gradi nella ufficialità non erano conferiti al merito, ma dati di diritto alla nobiltà, o venduti a danaro, o distribuiti per votazione del popolo: e ognun sa che buon giudice sia[58]. Finalmente non si poteva usare della mi-

---

de' capitani e officiali, nè di que' soldati che hanno ormai servito nella milizia dieci anni interi.

(55) 1652. Scrive Carlo Emanuele II: La maggior parte degli ufficiali, a luogo di far servire effettivamente li soldati (della milizia scelta) che sono nominati dalle Comunità, concordano con essi e ricevono danari per esimerli dalla servitù, e si fanno anco dare dalle comunità le paghe di essi soldati, — da che ne deriva che le compagnie restano piccolissime. Borelli 804. Vedi anche il ricorso 1629 dello Stato di Milano in Cantù, *Commento storico ai Promessi Sposi* p. 192.

(56) 1587. Scrive il ven. senato: Intendendo noi che sono stati cassi da esse ordinanze degli huomini migliori et più atti, et rimessi degli inutili et stroppiati, vi commettemo ecc. Statuti ecc. del territorio ver. p. 192.

(57) Scriveva 1626 il ven. senato: Vedemmo dalla relazione del cav. Caldogno lo stato di poca disciplina in che s'attrovano le milizie dei Sette Comuni. *Privilegi etc. de' Sette Comuni* p. 72. — Riferivano (1772) i sindaci inquisitori sullo stato della terraferma: Le cernite costano una summa, — che aggrava, oltre le paghe della cassa pubblica, il restante dei popoli per il danaro che pagano a quest'oggetto, e per l'esenzione di molto numero d'uomini, che ricade sopra degli altri. Vi si aggiunge il privilegio delle armi. — Perdoni V. Seren. se vinti dal dolore pronunciamo, che in massa, nella sua condizione presente, sono inutili e di grande aggravio. Romanin VIII. 477.

(58) Disp. nap. 20 giu. 1763 dichiara riservati alla nobiltà i gradi nella milizia. Gatta V. 316 ss. — 1586. Condizioni e patti del pod. di Vicenza coi Sette Comuni per l'erezione della milizia: 1. Che tutti i capi delle ordinanze siano delli medesimi luoghi loro, da essere eletti dai Sette Com.: 2 Che le armi li siano donate, et per sempre mantenute dal pubblico, cioè del danaro di S. Serenità: 3. Che non possino mai esser levati da quelle montagne ad alcuna fatione, ma che sempre star debbano nelli detti luoghi de' Sette Comuni come rocca del paese: 4. Che il capitano, alfiero, sergenti, tamburo et altri ufficiali siano tutti stipendiati dal danaro pubblico di S. Seren.: 5. Che il capitano di Vicenza non possa fare che una mostra generale all'anno, il giorno di San Bortolamio o di San Mattio: 6. Che la descrition debba durar dui anni, quali finiti, sia in libertà ovvero di continuare nella presente ordinanza, o di lasciarla: 7. Che in questa

lizia sempre e dappertutto dove facesse mestieri, dappoichè quella di certi luoghi aveva privilegio di non dover esser mossa dal proprio paese, alla cui difesa unicamente era obbligata ad accorrere[59]. Per questi motivi s'incominciò ad accordare esenzioni o commutazioni di un tal dovere[60], oppure si ridussero le milizie ad un semplice servizio di riserva o di custodia locale, affine di poter più liberamente disporre delle altre truppe[61]; poi, col volger del tempo, in vari stati vennero anche abolite[62], in altri si lasciarono andare in dissuetudine[63], e cessarono universalmente sotto la dominazione francese, essendo stato passeggero il tentativo di ristabilirle che venne fatto qua e là dopo caduto Napoleone[64].

---

prima descritione non possa essere descritto alcuno se non volontario, et passati li detti dui anni, non possa essere descritta più di una persona per casa, dovendo sempre star liberi i capi. Priv. 53. V. ancora § 72 n. 129.

(59) Una ducale 28 nov. 1761 confermava ai Cadorini il privilegio di non essere tenuti al servizio militare fuori del loro territorio, conforme a ciò ch'era stato convenuto nella dedizione del 1420. — Anche Carlo Emanuele I prescrisse che le ordinanze non dovessero uscire della propria provincia; e il duca di Medina Torre a Napoli 1639, che la milizia del battaglione non potesse mai essere chiamata a servire fuori del regno. Pragm. cit. 16. Vedi anche nota precedente.

(60) Cap. sard. VII. 3. 2. Si domanda ed ottiene esenzione dal servizio di cavalleggeri, cui erano tenuti i baroni di Sardegna per alcuni mesi dell'anno con un numero maggiore o minore in ragione della qualità del feudo, commutandolo nel mantenimento di dodici alabardieri per guardia d'onore del vicerè. A. 1605. — Ripetuto e confermato dopo un tentativo di ristabilir quel servizio. C. 5. ib. a. 1633.

(61) Nel 1757 Maria Teresa, ordinata già la riforma delle truppe nazionali del duca di Mantova, prescrive lo stesso per Milano, « ove sentiamo trovarsi in piedi molti ufficiali senza alcun soldato. Ne incarica dunque il duca di Modena, avvertendolo non essere sua intenzione di valersi giammai di dette milizie in campagna, ma solamente di farle servire nelle occorrenze di pace e subentrare alla truppa regolata nei presidi in tempo di guerra, per portare intera la detta truppa in faccia al nemico. — Da ciò risulterà anche un vantaggio alle provincie, le quali non saranno più costrette, come per l'addietro, di raccoglierle per via d'incanti, e d'asta fiscale e di deliberazioni al maggior offerente, formando così un aggregato di uomini indisciplinati, molto costoso per lo stato, e più nocivo che utile alle occorrenze militari ». Atti ecc. Disp. V. 109. Confronta anche Rovelli III. 3. 68 ecc.

(62) Così a Napoli sotto Carlo III nel 1743 (Gatta IX. 528; conf. Bianchini, *Fin.* 335), ed in Toscana sotto Francesco di Lorena (Cantini XXVII. 36). Nel 1720 il Parlamento siculo domandava l'abolizione di questa milizia. Il re prese tempo. Mongitore II. 159.

(63) Come nella più parte della monarchia piemontese dopo l'editto del 1713, fino a che non vennero richiamate in vita nel 1792. Duboin cit. 793 n.

(64) Così in Piemonte e nelle Due Sicilie. Coppi XII. passim.

In loro vece vennero poste le truppe stanziali reclutate tra i cittadini. E già Carlo Emanuele I e suo figlio Vittorio Amedeo le aveano introdotte, pur senza smettere l'uso delle milizie. Carlo Emanuele II ampliò (1664) l'istituzione, creando i cinque reggimenti di fanteria di linea, detti d'ordinanza, di Savoia, Aosta, Piemonte, Monferrato e Nizza[65], oltre a tre reggimenti di cavalleria. Que' corpi, che nel 1671 ebbero anche un abito uniforme[66], ed erano armati per due terzi di archibugi e per un terzo di picche[67], si componevano per mezzo della coscrizione e dell'ingaggio, e il servizio di quelli che vi venivano arrolati durava da principio due anni[68]; ma in breve venne ridotto ad uno, nella speranza che i coscritti vi accorressero meno a malincuore[69]. Man mano poi che i popoli si andavano abituando a un tal dovere, e che si vide alla prova come un tempo così breve desse un numero troppo scarso di uomini e non fosse sufficiente a farne dei buoni soldati, lo si venne nuovamente allungando: nel 1701 fu recato a quattro anni, e nel 1736 ad otto[70]. Simili istituzioni introdussero nel proprio stato Carlo III di Borbone e suo figlio Ferdinando IV[71], come pure il governo austriaco nella Lombardia[72]. Finalmente a dare ai reggimenti maggiore omogeneità e consistenza, si generalizzò, dopo

---

(65) Duboin XXVIII. 46. Conf. ib. 193.

(66) Cibrario *Ist.* I. 42. Duboin XXIX. 494 ss. Similmente a Napoli nel 1683 per le armi stanziali. Pragm. *de re milit.* 25. — Nel 1680 si invitano coloro che volessero assumere la fornitura dei panni pei soldati stipendiati dello stato pontificio « che devono vestirsi d'una casacca o giubba nel modo che si ordinerà », a presentare la mostra dei panni e il prezzo. Bandi bol. XXVIII. 32. Già Cesare Borgia avea dato ai fanti un giubbone uniforme. Alvisi 386.

(67) Decreto 1675 di M. Giov. Battista, Duboin XXVIII. 72.

(68) Ib. 18, 24. 192.

(69) Ib. 25. Però in generale la coscrizione coattiva non venne introdotta che dai governi fondati dalla Repubblica francese. L. 13 ag. 1802. Conf. anche Rovelli III, 3. 160. Anche il reggimento dei dragoni di Sardegna si reclutava per via d'ingaggio tra nazionali e stranieri. Editti ecc. II. 317.

(70) Ib. 138. 192.

(71) Ordinanze 5 luglio 1749, 25 genn. 1782 e 12 luglio 1800. Pragm. neap. cit. 39, 47 e Bianchini, *Fin.* 470. — La truppa di leva dicevasi reggimenti provinciali. Gatta, *Disp.* V. 284. E nel 1746 il Parlamento siculo supplicava il re a non permettere la novità di formarsi reggimenti provinciali. Mongit. II. 301. Nel 1799 si reclutano in Sicilia sulle terre baronali, per offerta dei baroni, 9000 uomini per servire cinque anni, da presentarsi da ciascun barone in ragione delle sue sostanze feudali. In rapporto colle truppe fornite dovevano stare i gradi militari da conferirsi sulla proposta dei baroni « a soggetti del distinto e fedele loro ceto ». Pr. sic. V. p. 75.

(72) Rovelli III. 3. 99 e n. 24b.

che fu accolto nel 1733 da Federico Guglielmo I di Prussia, il costume che vedemmo introdotto già da Vittorio Amedeo II, di reclutarli ciascuno in un determinato distretto d'una o più province [73].

Gli ordinamenti, che abbiamo descritti, erano stati resi necessari anche tra noi dai metodi attuati presso le maggiori nazioni. Infatti già Francesco I di Francia aveva cominciato a tenere continuamente sotto le armi parte dei franchi arcieri; per opera di Lodovico XIV poi invalse il sistema della pace armata [74], che, allargato anche più da Federico II, dovette per necessità imitarsi dagli altri stati anche piccoli, e diventò la causa dell'universale rovina delle finanze.

Erano esenti dalla milizia chierici, studenti, dottori di collegio, notai, medici, oltre ai capi di numerosa famiglia e ai figli unici, perchè, come s'è già notato più volte, in generale non v'era obbligato altro che un uomo per casa [75]. Ma i popoli avevano sempre recalcitrato contro il militare servizio; onde i governi, i quali dapprincipio per crescere la riputazione della milizia ne avevano escluso i banditi, i mendici, gli scandalosi, gli infami ed anche i bastardi [76], si videro poscia indotti a reclutare i malviventi [77], accordare l'impunità ai ban-

---

(73) Walter § 369 cit. e Rovelli III. 3, 99.

(74) Egli aveva costantemente sotto le armi un esercito di 140 mila uomini, laddove Enrico IV ne aveva tenuto solo 14 mila.

(75) Stat. Mediol. 1505. 351. 2; Pragm. neap. de re milit. 3 c. 4; L. toscana. 1554. Cantini II. 355. Cf. n. 42 — La Pr. sic. 1 de seminario (III. 13. a 1646), per promuovere l'allevamento del bestiame, dichiara esenti dalla milizia pedestre gli arbitrianti che tenevano 20 vacche, e dalla equestre quelli che ne tenevano 300; prima ne volevano 30 per la prima, 400 per la seconda.

(76) Editto 25 nov. 1641 per l'esercito pontificio c. 4; Cost. 1677 di Maria Giovanna Battista (Borelli 165); Ricotti IV. 104, 106, 109. — Disp. nap. 27 aprile 1737. Niuno si condanni per qualunque sorte di delitti a servire nelle regali truppe; — perchè il servire in qualità di soldato è solo permesso alle persone onorate e non già agli uomini facinorosi. Gatta X. 483. Similmente ib. XI. 436. Il succitato editto del cardinale Montalto ne escludeva i banditi, quelli che erano sotto processo di delitto grave, gli uomini di mala vita, i mendici e quelli che erano al servizio altrui.

(77) 1596. L'infanta donna Caterina ordina che tutti quelli che non hanno mezzi di sussistenza abbandonino lo Stato, o si arruolino nella milizia. Borelli 714. — 1767. Si comandò una leva per compiere il reggimento reale toscano, ordinando si forzassero al servizio militare coloro che conducevano vita licenziosa. Cantini XXIX. 96. — Già i Francesi nel 1705 avevano ingiunto in Lombardia la leva forzata, ma invano; e quando Maria Teresa ritentò d'introdurla, i giovani fuggirono. Onde anche Giuseppe II tenne esente quella provincia da tal peso. Cantù, *Parini*, 104; *Mil. e suo territorio*, I. 69. Nel 1793 si offrirono 100,000 fiorini annui finchè durava la guerra, in luogo delle 1300 reclute che il governo aveva domandato. Ib. 160.

diti e ad altri delinquenti che s'ascrivessero all'esercito[78]; anzi persino far del servizio militare una pena, cui si condannavano i rei di certi delitti men gravi[79]. E siccome molti di quelli ch'eran tenuti al servizio fuggivano dalle bandiere, si dovettero dar leggi severe contro di essi e contro quelli che li soccorrevano[80], promettere premi a coloro che li pigliassero[81], ed anche stipulare colle altre potenze trattati per la loro consegna[82].

Eppure tutti gli stati, evocando le memorie dei Cesari romani, largheggiavano di privilegi coll'una e l'altra sorte di milizie, affine di acquistare favore alle medesime presso coloro che vi erano obbligati. Pertanto godevano d'un foro privilegiato[83]; erano esenti dalla tortura, fuorchè nei delitti atroci; sotto la stessa riserva, non potevano venir condannati a pene ignominiose, nè all'esecuzione personale per debiti, ed era risparmiata loro l'infamia dove avessero dovuto ricor-

---

(78) Duboin VIII. 316, 625, 628; XXVIII. 34, 101; Grid. mil. 17 lug. 1635, 14 mar. 1659, 20 giu. 1665; Pragm. neap. *de re milit.* 6 c. 5. La Pr. sic. 1792, *ut rei non damnentur ad militiam* (V. 5, 4) vieta ai giudici di commutare la pena nel servizio militare, riservando questo diritto al Re per coloro solamente che non siano incorsi in pene infamanti. Anche il 7 agosto 1642 il generale dell'esercito pontificio, nella guerra con Odoardo Farnese, promette pieno indulto ai banditi che si arruolino. Il medesimo fa Clemente XI con bando 4 luglio 1708. — 1678 domandano gli stamenti di Sardegna que ningun regnicolo pueda ser sacado por soldado, sino es que, hecho processo, concurren delitos, por los quales deva a lo meno ser desterrado. R. Setendra consideracion a lo que se representa. C. d. s. II. 317. — Già nel 1391 re Martino, passando in Sicilia a sostenervi le ragioni del figlio, prometteva amnistia ai delinquenti che si arruolavano sotto le sue bandiere. *Arch. st. it.* 1867 I. 69. V. anche Gatta, *Disp.* V. 281.

(79) Ed. 12 ag. 1778 di Ferdinando IV. Chi tiri pietre senza recar danno, soggiaccia alla irremissibile pena di due anni di servizio nella truppa; e se colpisca con recar danno o ferita, di sei anni di servizio militare. Gatta XI. 475. Conf. n. 76.

(80) Il governatore di Milano Perez richiama i soldati agli stendardi entro sei giorni, pena della vita e confisca, data ad ognuno facoltà di ammazzarli impunemente. Grida 4 agosto 1658. A quelli che contribuivano alla diserzione, un editto nap. 28 ott. 1741 dava pena di 6 anni di galera. Gatta XI. 331.

(81) Decr. 29 nov. 1735 di Carlo di Borbone. Gatta XI. 328 ss.

(82) Nel 1723 tra i re di Francia e di Sardegna, ciò che questi poi convennero con Genova, Lombardia e altri stati limitrofi. Duboin XXVIII. 1722 ss. Il medesimo venne pattuito 1757 tra Austria e Francia (atti ecc. disp. VI. 4) e 1767 tra Toscana e Modena. Cantini XXVIII, 335.

(83) V. § 213 e Gatta, *Dispacci* V. 124 ss. Questa ed altre esenzioni pei cannonieri pontifici v. in *Bullar.* XXIII. 438. — Ma v'erano lamentanze sul trattamento che i soldati ricevevano in campagna. — Nel 1591 recommandent a S. Altesse les dicts soldats, a ce quilz soient mieux traictez quilz non este par le passé. Bollati, *Congreg. d'Aosta*, II. 257.

rere alla cessione dei beni. Godevano in molti luoghi dispensa più o meno estesa da imposte pei loro beni, e da per tutto esenzione dagli oneri personali[84], dall'obbligo di rispondere pei debiti delle proprie comunità, di fare testimonianza in materie civili o penali, dalle tutele o curatele, come pure dagli uffici comunali. Ancora sono dati loro termini più lunghi degli ordinari; finchè sono in servizio, non si può agire contro di loro per cause civili, o intraprendere esecuzioni, nè corre a lor danno la prescrizione; accettando eredità senza inventario, non rispondono *ultra vires hereditatis;* nelle pene pecuniarie e nelle tasse giudiziali non pagano che la metà, nei debiti civili non più di quel tanto che possono comodamente fare, per tacere che non possono venir colpite le loro armi e i loro cavalli[84a]. Finalmente è loro permesso di portar armi, d'andare a caccia, e talvolta eziandio di percuo-

(84) Emanuele Filiberto accordava loro soltanto esenzione dagli ultimi; laddove Cosimo I l'estendeva a tutte le gravezze reali, personali e miste, ordinarie e straordinarie, tanto pei beni loro, quanto per quelli dei loro padri, eccetto le gabelle e il sale: esenzione che la legge 1741 ridusse alla metà per le tasse imposte dai comuni sui beni. Cantini XXIV. 303. — In Monferrato erano esenti da tutte le gravezze solite ed insolite, di qualunque sorte, per le persone loro; e gli iscritti per la guardia delle città e terre di presidio anche da 1/4 di ogni imposizione, che loro toccasse pagare in detti luoghi per ragion d'arte o negozio. Saletta cit. p. 54. — L. ven. 1593 dichiarava esenti i soldati delle ordinanze da ogni fazione e servitù personale, e di quello pagassero sopra l'estimo delle loro persone. Leggi del Friuli p. 456. — Invece, a Firenze non erano immuni da alcuna gravezza nè fazione, ma solamente dalle condannagioni pecuniarie incorse prima di venir descritti, e dal divieto di portar armi. Canestrini, pag. 421 e 460 anno 1507. Ma ben tosto s'incominciò ad allargare. Ib. 450.

(84*a*) Bando bol. del legato Antonio Barberini, 1 marzo 1644. I soldati della milizia civile di Bologna: 1° Non potranno essere astretti a pigliare tutele o cure se non pei soldati o figliuoli di soldati. — 2. Possono portare armi. — 3. Per le cause civili e anche per cause privilegiate (fuorchè della camera apostolica e della Camera di Bol.) non si possi far contro loro esecuzione reale per colonnelli, capitani e alfieri se il mandato non sarà sottoscritto dal legato o vicelegato, e pei soldati e ufficiali minori se non sarà nel mandato l'ostendatur per 8 giorni avanti. — 4. Arrestandosi per armi proibite, sono impuniti, e all'esecutore si paga loro metà della cattura — 5. Nissun per causa civile o criminale può esser fatto prigione in corpo di guardia o dov'è unita la soldatesca. — 6. Non potranno i soldati esser condannati a pene infami se non per delitti infami, nel qual caso dovranno prima esser cassati dalla milizia. — 7. Mentre staranno nell'attuale servizio, ed 8 giorni prima e dopo le rassegne generali, non potranno esser molestati personalmente nelle cause civili o esecuzioni, eccetto per le Camere. — 8. Non si può fare esecuzione sulle armi e vesti del soldato. — 9. Il soldato a 55 anni, purchè ne abbia servito 15, resta libero dalla milizia, conservando i privilegi militari. Il medesimo è di quelli che hanno servito 24 anni e di quelli che si resero inabili per causa del servizio stesso.

tere e ferire impunemente chi li ingiurii, al quale del resto s'infligge pena doppia dell'ordinaria[85]. Inoltre si promisero ad essi avanzamenti ed altri premi[86]; si accordarono soccorsi alle famiglie che soffrian danno per la loro assenza[87]; si diedero provvedimenti pei veterani e per gl'invalidi, non pure concedendo loro di durare tutta la vita nel godimento dei privilegi militari[88], ma accordando ad essi pensioni, delle quali Vittorio Amedeo II (1683) costituì il fondo con una ritenuta sulle paghe de' militari in servizio. Egli assegnò agli invalidi, oltre la paga, alloggio e vitto, e li organizzò militarmente, destinandoli al presidio delle piazze[89]. Altri favori vennero concessi alle famiglie dei morti in guerra: e furono, dapprima la continuazione per

---

(85) Stat. S. Marini cit. In militia descripti nequeant condemnari in poena fustigationis, infulae aut stigmatum, vel aliam ignominiosam. — Et si aliqua de praedictis paenis foret exequenda, ille intelligatur ex tunc a militia dimissus. — Et militibus debitoribus alicuius in militia non descripti terminos et dilationes duplicatas concedimus. — L. 1560 e 1603, Duboin cit. 796, 798, 816; Ordini e privilegi della milizia di Monferrato 1598, Saletta cit.; Grida milan. 30 maggio 1667; Leg. tosc. 1548, 1549, 1555, 1646, 1706, 1741; Cantini II. 9, 127, 373; XVII. 256, XXI. 338; XXIV. 306; Pregone sardo 1639; Pr. nap. *de re mil.* 2, 6, 7, 9 ecc.; Istruz. della mil. di Sicilia cit. § 41 ss.

(86) Pregone cit.; Grida mil. 14 luglio 1611. Tra l'altro, erano promessi 300 ducati a coloro che avevano servito per 20 anni. Inoltre vi doveva essere alla corte un protettor dei soldati, per assistere quelli che vi si recassero per le loro bisogne. — Un'altra grida 20 aprile 1646 dichiara che coloro i quali abbiano servito per 25 anni, debbono continuare a godere i privilegi della milizia come durante il servizio.

(87) 1589. Gli Stati d'Aosta deliberano una taglia pour le support des soldats qui sont foibles, lesquels sont allez a la guerre, ou bien de leur familles. Bollati, *Congregaz. d'Aosta*, II. 223.

(88) Stat. S. Marini cit. Quum primum aliquis de descriptis 55 annos attigerit, — volumus ei concedi posse honoratam — missionem, — et nihilominus fruatur, vita durante, omnibus honoribus et privilegiis — militum. V. anche Statuti ecc. del territor. veron. p. 287.

(89) 1517. Leone X aumenta la pensione di tre ducati d'oro al mese, concessa da Alessandro VI a Vincenzo Avenes, che ad romanae ecclesiae stipendia militans, pluribus vulneribus susceptis, — sinistro brachio pene mutilatus fuerat, adeo ut uxorem et liberos alere non posset. Arch. st. 1866. I. 223. — Filippo III ordinava: En los lugares maritimos desto reyno aya 60 plazas, 20 de a 12, 20 de a 8, y 20 de a 5 ducados, y que estas se proman en soldat de honorata y christiana vida di an. 60 d'età e 20 di servizio. Gr. mil. 14 lug. 1611 cit. — In Piemonte, nel 1708, vi erano sei compagnie d'invalidi per servire nelle piazze di Cuneo, Ceva, Demonte, Mirabone, Bard e Torino. Duboin XXVIII. 1502. Conf. Bianchini p. 470. — Le costituzioni degli Arabi per la Sicilia assegnano ad ognuno che fosse divenuto storpio nelle guerre, una porzione di terra per coltivarla, quanta ne può girare intorno un uomo, camminando a piedi con passo giusto, senza correre, per lo spazio di un'ora. Canciani V. 315.

un certo tempo delle esenzioni e privilegi militari[90], poi pensioni alle vedove, educazione gratuita e dote ai figli ed alle figliuole[91]: cose tuttavia che, se non per regola generale, almeno di caso in caso, solevansi fare coll'una e coll'altra categoria di cittadini danneggiati dalla guerra, anche nel precedente periodo[92].

Oltre gli ordini militari finora descritti eravi anche in qualche città una guardia locale o cittadina, che istituita originariamente in momenti di particolare pericolo, diventò poi cosa ordinaria[93]. A Torino per l'editto del 1708 questa guardia era composta di tutti gli abitanti della città, fuor dei membri del consiglio e degli ufficiali del senato e della camera; l'editto 1742 ne esentava anche i nobili, gli studenti ed altri[94]: a Milano v'erano obbligati tutti i cittadini abili tra 18 e 60 anni inclusivamente. In Sicilia essa era stata introdotta solo nelle città e terre marittime, a difesa delle mura e del littorale[95]. Oltracciò, in Lombardia i cittadini avevano l'obbligo della guardia o ronda notturna nell'interno della città[96].

Finalmente si aveva l'armamento generale di tutti gli abitanti dello stato, capaci delle armi, i quali erano obbligati a marciare muniti di fucile da guerra per respingere i nemici, quando la campana

---

(90) Pragm. neap. *de re milit.* 21; L. tosc. 1706. Cantini 343.

(91) A Napoli, Carlo III avea fondato (1752) un monte per le vedove dei militari, e (1784) un collegio per le figliuole. Pr. 4 *de off. scribae portionis* e Bianchini, *Fin.*, 486. V. pure Duboin XXVIII. 2371 legge 1794.

(92) 1265. Carlo d'Angiò a Giacomo Rustico, che aveva perduto la mano sinistra in battaglia: panem nostrum sibi, dum advixerit, in domo nostra concessimus donec alias eidem duxerimus providendum. Del Giudice, *Cod. Dipl.* I. 77. — 1309. Il Maggior Consiglio di Venezia ordina che Nicolò de Florio, che perdette un braccio nella guerra di Ferrara, habeat officium communis pro substentatione vite sue. — 1310. M. Faber, qui fuit percussus in exercitu in 22 locis in persona, sit puer ad officium becharie. — Florius Battioro, cui mortuus fuit filius ad exercitum Ferr., sit custos ad canipam fontici Theutonicorum. Ed altri. Minotto, *Acta* III. 2, 8, 18 ss. — Essendo stato morto Bartolomeo Miari, capitano dei Bellunesi contro gli Austriaci del Tirolo, la signoria veneta (1439) esonera il figlio di lui dalle custodias et excubias diurnas vel nocturnas, e dichiara quod eius filiabus dentur dotes, quando maritabuntur.

(93) La si trova a Torino a partire dal 1704, a Novara nel 1746, a Milano fu istituita nel 1614, e rinnovata nel 1636 nella guerra colla Francia. Grida 16 giugno d. a. e Verri II, p. 296, 317. Per Napoli v. Grimaldi XI. 233.

(94) Duboin XXVIII. 946, XXIX. 1389.

(95) Istruzione cit. c. 3.

(96) Nel 1572 la città di Como domandò d'essere esonerata da questo peso, dicendo che era ormai la sola che lo sostenesse, e che alla guardia notturna bastavano i soldati del presidio. Rovelli III. 2. 86.

suonava a martello. Codesta leva in massa si vede organizzata nella monarchia piemontese nel 1745 e poi nel 1792 pei pericoli che soprastavano da parte di Francia[97]; pare esistesse pure in Sicilia[98].

Tutto ciò per la comune dei cittadini. In quanto ai vassalli restava pur sempre l'obbligo del servizio feudale, il quale tuttavia veniva domandato di rado, esigendosi in quella vece piuttosto il tributo in danaro[99]. Ciò non ostante si hanno non pochi esempi dell'effettiva prestazione del servizio feudale ancora per entro al secolo decimottavo. In Sicilia fu richiesto l'ultima volta nel 1733: esso importava 1600 cavalli e 900 fanti[100], e ancora nel 1714 Vittorio Amedeo II, confermando le prammatiche de' suoi predecessori, imponeva al conservatore del r. patrimonio di tenere un registro del numero dei cavalli che doveva presentare ogni barone, quando gli venia domandato il servizio feudale, per poter aver presente in ogni caso il debito di ciascheduno[101] Le Costituzioni piemontesi del 1770, che riconoscono pur sempre il dovere del servizio personale, stabiliscono che, quando piaccia al principe esigere in luogo di esso il pagamento della cavalcata, i feudatari portanti titolo di duchi o principi debbano contribuire ogni anno L. 375, i marchesi L. 187,10, i conti L. 112,10, i baroni L. 75, i semplici vassalli la metà dei baroni, cioè L. 37,10[102]; ed oltracciò ognuno la sesta parte del reddito dei beni annessi alla giurisdizione, e la quarta di

(97) Duboin XXVIII. 965, 992.

(98) Gregorio cit. § 217.

(99) 10 giugno 1684. Il peso gravissimo della guerra coi Turchi obbliga di esigere dai feudatari quel concorso a che sono tenuti. Però l'anderà parte, che dal magistrato sopra feudi sia fatto sapere ai feudatari tutti, ai quali è dichiarata la tassa militare, di contribuire all'obbligo loro; concorrendo il Senato — di lasciarli in libertà di ridurre il servizio personale alla corresponsione di ducati 5 mensuali per ogni fante, e ducati 14 per ogni cavallo, come si è benignamente praticato con alcuno l'anno 1645 con decr. 23 giugno senza pregiudizio delle pubbliche ragioni. Cod. Feud. p. 321. Conf. ib. 87, 129 ss. e vedi ancora le leggi 1616, 1643, 1645, 1649, 1660, 1664, 1684 ib. — Nel 1629 il vescovo di Verona, ricevendo la investitura de' suoi feudi, prometteva alla veneta signoria: in occasione d'aperta guerra, senza aspettare di essere chiamato, offerirà prontamente, secondo la pubblica volontà, — il debito servitio et obsequio. Ughelli I. 1065.

(100) Gregorio, *Cons.*, § 216. Nella guerra pel Monferrato (1613-1617) l'Hynoiosa chiese ai feudatari della Lombardia il servizio feudale. Rovelli III. 2. 150.

(101) *Siculae Sanctiones* I. 235.

(102) In questa tassazione v'è una proporzione alla stregua di ciò che usavasi un tempo tra classe e classe in ogni altra cosa (v. § 94), senonchè il rapporto non è uniforme.

quelli che non vi sono annessi[103]. Invece per editto del 1614 la cavalcata era stata di 100 ducatoni per uomo[104]; nel 1623 del ventesimo del reddito[105]; a Milano era ancora d'un'annata o mezz'annata dei frutti del feudo[106]; nel Veneto nel 1645 fu fissata a 5 ducati al mese per ogni fante, 14 per ogni cavallo[107]. A chi non adempiva nell'una o nell'altra maniera il proprio dovere talora confiscavasi il feudo[108], tal'altra si imponeva soltanto una multa[109].

A fornire le navi di remiganti, in quanto non bastavano i condannati e quelli che vi si consacravano spontaneamente, si provvedeva per via della coscrizione e della sorte[110]. I marinai venivano reclutati per ingaggio[111]. Nel secolo decimosesto si pensò da Cosimo I eziandio ad istituire un corpo particolare di soldati di mare[112]. Fece il medesimo un secolo dopo Vittorio Amedeo II, creando un reggimento di truppa marina (1663), ma pare fosse destinato unicamente alla custodia dei porti; più tardi (1714) invece ebbe ingiunzione anche di servire sulle navi[113]. Tasse speciali somministravano i fondi ai bisogni della marina[114].

Nè si omisero le necessarie cure per le armi speciali e per la formazione degli ufficiali. Venezia sceglieva ed esercitava i cannonieri

---

(103) Costit. VI. 3. 4. L'ultima volta in cui fu bandita l'oste feudale nella monarchia piemontese, sembra essere stata nel 1637. Duboin XXIII. 869.

(104) Duboin XXIII. 844.

(105) Duboin XXVI. 262.

(106) Decreti 1441, 1541 e 1542.

(107) V. n. 99. In quell'occasione fruttò 234,271 ducati. Cod. feudale 342. Anche a Napoli 1745 si convertì in danaro, e si disse la contribuzione del cavallo montato. Gatta, *Disp.* IX. 37 ss.

(108) Duboin XXVI. 257; L. ven. 13 dicembre 1586 c. 9. Codice feudale, pag. 87.

(109) L. ven. 1616: perde tre annate del feudo. Ib. 133.

(110) Statuti ecc. del territorio veron. p. 71-73. — Il decr. ven. 6 dicembre 1537 ordinava che dalla terraferma si prendessero 12,000 galeotti per armare 66 galere; nel 1563 si ridussero a 10,000 per 50 galere. Il riparto per le singole province s'ha nelle leggi pel Friuli p. 481. V. anche Romanin VI. 474.

(111) Bianchini, *Finanze* 474.

(112) Cantini VII. 72 a. 1568.

(113) Constava di 12 compagnie da 80 uomini. Duboin XXIX. 1187. — A Napoli la fanteria di marina, alla fine del secolo scorso, era di 2128 uomini. Bianchini cit.

(114) 1688. Sisto V, oltre il sussidio di 78,000 scudi imposto all'uopo a tutto lo Stato, mette una tassa speciale di scudi 12,000 sui redditi di tutti i benefici ecclesiastici. Confermata e ripubblicata dalla Camera apostolica il 5 giugno 1608. V. anche B. bol. 14 maggio 1704 e 29 luglio 1706.

alla stessa maniera delle altre milizie, assegnando pensioni vitalizie ai migliori tiratori[115]; e il Fuentes fondò a Milano al principio del secolo XVII una scuola d'artiglieri, affine di non doverli ritirar più di Germania, come con troppo grave dispendio erasi fatto sin là. Questa scuola era per 200, che il Velasco nel 1642 ridusse alla metà[116]. Egualmente ve n'era negli altri paesi[117]. Non mancavano neanche un corpo per le costruzioni militari, o, come dicesi oggigiorno, del genio[118], e collegi o accademie, dove si educavano od istruivano i giovani destinati alla direzione di esso, e in generale ai posti di ufficiali dell'esercito[119]; per riuscire ai quali, altri prendevano piuttosto la via d'entrare come cadetti nei reggimenti[120].

Alla difesa dei confini e delle coste erasi provveduto con molti castelli e fortificazioni di città e con squadre di navi che si tenevano costantemente armate e pronte a combattere[121]. E notiamo come Napoleone tentasse a quest'uopo nel 1803 la formazione di colonie militari sul Reno e in Piemonte, dando (all'uso romano e ad imitazione di ciò che aveva fatto il principe Eugenio per difendere i confini austriaci contro dei Turchi) terreno ai veterani, coll'obbligo di risedere nel medesimo, di coltivarlo e d'accorrere alla difesa delle vicine piazze di confine[122].

---

(115) Leggi del Friuli cit. p. 466.

(116) V. Grida 26 giugno 1646. Gli artiglieri tedeschi non costavano per testa meno di 20 scudi il mese.

(117) Pragm. neap. cit. 24; Pr. 12 regnum Neapol. et Sicil. ecc.; Carutti, *Carlo Emanuele III*, I. 172. — Nel 1544 fu istituita a Cattaro dal veneto governatore una scuola di bombardieri sotto un maestro tedesco. Simonsfeld, *Fondaco*, II. 342.

(118) Bianchini p. 470. Per le armi speciali nella monarchia piemontese v. Duboin XXIX. 1-224.

(119) Ve n'erano a Napoli e a Verona. Bianchini cit. 470; Romanin VIII. 374.

(120) Nel 1738 Vittorio Amedeo II ordinò d'accettarvi i nobili e i figli d'ufficiali, nel 1741 anche altri giovani di nascita civile. Duboin XXVIII. 205.

(121) Cap. Sard. VIII. 9 a. 1598. Si domanda che si fortifichino le città di Cagliari, Alghero, Castel Aragonese e Oristano, e si mette una tassa speciale pella costruzione e pel mantenimento delle torri. — Ib. 10. 1 si domanda, vi abbia nel regno una squadra costante di 6 galere, prendendole 2 dalla flotta di Spagna, 2 da quella di Napoli, 2 da quella di Genova; e si suggeriscono i mezzi coi quali potrebbe conservarsi, senza nuovi aggravi dei sudditi. — B. A comensar, bastarian tres a quatres à despeses y gastos de dit regne. A. 1605. Segue c. 2, la proposta 1624 per la squadra di 8 galere, che si trova anche in Tola II. 252. V. anche Bianchini, *Fin.*, p. 329.

(122) Coppi, *Annali d'Italia*, VII. 116.

Per la suprema amministrazione delle cose militari E. Filiberto, sull'esempio dei paesi spagnuoli, istituì nel 1560 un *contadore*, che era il capo dell'ufficio del soldo, e un *pagatore* o *tesoriere generale di guerra*, e nel 1561 un *ispettore*, detto alla spagnuola *veedore* generale della milizia. A questo incombeva l'ispezione periodica, la sorveglianza e direzione della parte tecnica delle truppe; al contadore quella della amministrativa; del tesoriere poi era pagare i soldati e fare le altre spese militari[123]. Per simile, negli eserciti pontifici vi erano il *soprintendente generale*, il *commissario generale*, il *collaterale*, *pagatori* ed altri ufficiali della Camera apostolica[124]. Il veedore generale scomparve sulla fine del secolo XVII, per far luogo alla segreteria di stato e guerra, istituita nel 1692[125]. Si abolirono le piazze morte di cui godevano gli ufficiali, e si tolsero loro gli emolumenti che avevano oltre il soldo, aumentando in quella vece le paghe[126]. Commissari di guerra, che si trovano in questo medesimo tempo, curavano presso i singoli corpi l'acquartieramento delle truppe e la fornitura dei viveri, sorvegliando ancora l'armamento dei soldati e la esattezza dei quadri[127].

Somiglianti uffici ed incumbenze si trovano anche nell'Italia meridionale. Quivi i ruoli delle milizie, colle annotazioni dei mutamenti che si verificavano nelle medesime, si tenevano dal *magistrato della scrivania di ragione*, la revisione delle spese dalla *ruota dei conti*[128].

---

(123) Galli III. 185 ss. e app. 5 p. 37 ss.; Borelli 769; Duboin XXVIII. 1824 n. e 2341; XXIX. 309. Conf. ib. X. 491. Conf. pure gride milanesi 29 agosto 1594. 14 luglio 1611 cit., e. per la Sicilia, le sic. Sanct. I. 147, 203, 204 ecc. Il contadore aveva sotto di se all'ufficio del soldo vari commissari di guerra. Vi erano inoltre dei sovrintendenti alle munizioni da vivere e da guerra.

(124) Editti 4 giugno 1597 e 1664 ecc. del soprintendente generale dell'esercito pontificio ne' bandi bolognesi.

(125) Duboin XXVIII. 2341; XXIX. 311 n. e Galli I. 159; III. 68 ss. Per altro nelle guerre del secolo seguente s'istituirono ispettori generali delle singole armi. Vedine le prove in Galli II. 604 ss.

(126) Capitoli e leggi da osservarsi per ordine espresso di N. S. da ufficiali e soldati. B. bol. 14 agosto 1708. Infine vi sono le paghe dei vari gradi nelle diverse armi.

(127) Duboin XXIX. 328. Nel 1752 vennero destinati per le provincie sette di questi commissari di guerra. Nel 1607 Carlo Emanuele I aveva creato un commissaire général des étappes, avec autorité de connaître de tous différens, qui naîtron du fait des dites étappes, passages, logement et dépenses, pour raison d'iceux. Duboin III. 553. — B. bologn. 17 luglio 1663. Vincenzo Lomellido nobile genovese, referendario ecc. e commissario generale delle armi, nelle legazioni di Bologna, Ferrara, Romagna e ducato d'Urbino, dà ordini ai vicecommissari ed altri ufficiali che hanno cura delle biade e foraggi.

Carlo di Borbone poi concentrò in un unico capitan-generale supremo il comando di tutte le truppe di terra e di mare, ponendogli al fianco una giunta di guerra, la quale per altro non aveva che un'autorità consultiva[129].

A Firenze il governo delle cose militari apparteneva agli *otto di pratica*, cui nel 1560 venne sostituito il *magistrato dei nove*, e agli *ufficiali delle bande*[130]. A Venezia avevano quelle incombenze gl'*inquisitori* sopra i ruoli, preseduti dai *cinque savi del collegio* cui erano commessi i negozi risguardanti la milizia[131]. Per la marina invece vi erano i tre *provveditori* e cinque *pagadori all'armamento*, quelli destinati ad aver cura delle navi e a reclutare la ciurma, questi a pagarla. Fornire le navi di remiganti era còmpito dei presidenti ed aggiunti alla milizia da mar[132]. Nella monarchia di Savoia l'amministrazione delle forze di mare era al tutto conforme a quella dell'esercito, avendovi un veedore delle galere ducali, un tesoriere e un commissario. Più tardi Vittorio Amedeo II istituì in Villafranca una direzione della marina, che fece poi luogo al ministero di questo nome[133].

Si diedero norme per l'accantonamento delle truppe, al qual uopo erano state destinate già da lunga pezza apposite case o caserme[134]. Le città doveano somministrar loro gli alloggi, colle relative suppellettili ed utensili, ed occorrendo, anticipar anche loro le paghe, colle quali i soldati provvedevano comunemente da se medesimi al proprio mantenimento[135]: doveri che alcuna volta erano accollati ai proprietari

---

(128) V. Pragm. neap. *de officio scribe portionis*. Un Regolamento 1 ottobre 1708 del commissario generale dell'esercito pontificio, per quel che si deve osservare dai soldati di N. S. nelle marchie e nei luoghi di tappa, si ha nei Bandi bolognesi vol. XXXVI n. 301.

(129) Disp. 14 aprile 1737 in Gatta VI. 431 ss.

(130) Cantini XIX. 288.

(131) Romanin VIII. 373.

(132) Ib. 371.

(133) Duboin XXIX 1163 n.; Ricotti VI. 267; Rovelli III. 2. 113.

(134) A Firenze nel 1394. Canestrini cit. p. XXXIII.

(135) Pr. neap. *de re mil.* 3 a. 1580; Bollati, *Comit.*, 1214; Borelli 783 ss., Duboin XXIII. 563 (editto 23 ottobre 1591) e 582: Rovelli III. 2. 58 n. e III. 3. 16. Bando 10 febbraio 1632 del cardinale camerlengo (B. bol. XXI. 152). — Ma non di rado i soldati esigevano, oltre all'alloggio e alla paga, anche il mantenimento: ai primi tempi di Carlo V, questo peso fu così grave, che a Como molti proprietari abbandonarono le case e si diedero alla fuga (Rovelli III. 1, 445, 449, 458); nè fruttarono gran che le norme date 15 settembre 1836 dal vicegovernatore cardinale Caracciolo. Ib. III. 2. 7.

delle case in cui la milizia era albergata[136]. Per correspettivo d'un tal onere le città scelte a stazione militare andavano esenti dalla tassa per gli alloggi militari, che nel Napoletano era di 17 grani per fuoco, e ricevevano inoltre un compenso in ragione di nove ducati per uomo all'anno. Ma i soldati non si stavano paghi ai suddetti provvedimenti, ed esigevano dai loro ospiti e dalle città ben più di quello cui erano tenuti, come si permettevano ogni altra soperchieria[137]. Sono frequenti in fatto gli editti che proibiscono loro di molestare i rappresentanti od agenti delle città[138], d'impedire questo o quel pubblico ufficiale nelle sue incumbenze[139], d'ingerirsi in materie che a loro non si appartengono e simili[140]; e tante erano le costoro ribalderie, che una

(136) Le città del Milanese dovevano dare ai capitani delle truppe di passaggio l. 12; agli alfieri l. 8; ai sergenti l. 4; e ai soldati da 48 a 15 s. il giorno, secondo le diverse armi. Grida 15 dicembre 1657. — Il 3 gennaio 1637 è ordinato ad ognuno, il quale possieda beni in qualche città, di provvedere in essa casa capace di ricevere i soldati, habitata da persona che provveda a loro di quanto conviene; et non facendo, sia tenuto di pagare di 3 in 3 giorni tutta la importanza dell'alloggiamento, che, a spese pubbliche o private, sarà necessario provvedere. — E la grida 22 marzo 1597 aveva stabilito, che ognuno che avea soldati in alloggio, dovesse dar loro i mobili ed utensili (da cucina) necessari; i soldati poi erano obbligati, avendo danari, a pagare il vitto al prezzo corrente: non avendone, doveva somministrarlo loro la comunità, ad arbitrio del soldato, per il valore di 8 soldi al giorno. Questi danari e viveri bisognava darli in mano dei padroni di casa, i quali erano tenuti di spesar con essi i soldati; non pagando il comune, i padroni stessi erano obbligati di dar le vittovaglie ai soldati giorno per giorno nella forma suddetta. — 1637. Per l'alloggiamento delle truppe, dove non sono caserme, si provvede distribuendole nelle case dei privati, con ciò, che quelli che non hanno case comode, devano contribuire in danaro a quelli presso ai quali vengono acquartierate. Du bo in XXIII, 621.

(137) Pragm. neap. cit. — 1560. Dicevano i Comuni di Saluzzo, che locus Carmagnolie est pronunciatus pro terra de presidio, et exceptus ab oneribus militaribus. Bollati, *Comit.* 1325. — 1546. Il re di Francia sulle rimostranze dei Piemontesi, faceva ridurre le contribuzioni alle truppe a 10 sols pour homme d'armes, et 6 sols pour cheval leger par jour, sans soufrir — qu'il soit payé aucune chose pour les hommes d'armes et chevaux legers morts et absens; — a quoy j'entends que vous fassiez contribuer également toutes les villes et habitans du Piemont, sans — qu'en demeurent exemptes si non celles ou il y aura actuellement garnison. Les dits habitans m'ont aussi fait plainte, qu'on les contraint à payer plusieurs estats aux capitaines et officiers des dits hommes d'armes et chevaux legers, qui est chose que je n'ay jamais entendu. Bollati, *Comit.* 1026. V. anche ib. 1035, 1041, e, per la Lombardia, Rovelli III. 2, 51 e 63.

(138) Grida milanese 18 febbraio 1658. V. anche Rovelli III. 2. 94.

(139) Grida 1° gennaio 1660.

(140) Grida 7 maggio 1658. V. anche L. tosc. 1706. Cantini XXI. 355.

legge piemontese del 1598 autorizza il popolo a radunarsi e correre dietro ai soldati che commettessero stupri, violenze e saccheggi[141].

Del resto erano comminate severe pene per questi ed altri delitti dei soldati: a mo' d'esempio, il comandante d'un corpo o il governatore d'una terra che trattasse d'arrendersi al nemico, incorreva pena della vita[142]. E invero, affine di mantenere la disciplina e impedir gli atti di viltà, si erano resi più comuni quei codici penali militari di cui abbiamo trovato esempi ormai nell'epoca comunale (§§ 58 e 65). Ve n'ha in Toscana uno del 1643 di Ferdinando II e due di Francesco di Lorena; dei quali ultimi il primo del 1739 è per la milizia di terra[143], il secondo del 1750 per le navi da guerra[144]: quello ha 68 articoli, questo 36, ed ambedue minacciano pene severissime. quasi ad ogni trasgressione, la morte (v. § 196). In Piemonte v'ebbe fino dal 1613 il severo codice penale, col titolo di Ordini per la conservazione della disciplina militare di Carlo Emanuele I, riformato e ripubblicato dal medesimo nel 1630[145]; quindi l'Ordinanza di marina, in 87 articoli, data da Vittorio Amedeo II il 16 febbraio 1717[146]. Contemporaneamente si lavorava intorno alla compilazione delle costituzioni militari, e molti progetti vennero fatti a partire dal 1714 così sotto Vittorio Amedeo II, come sotto Carlo Emanuele III, ma non ottennero mai la reale sanzione[147]. Codici penali militari furono anche gli ordini pel presidio della cittadella di Casale, e quelli per la fanteria e cavalleria dati nel 1604 e 1625 dai duchi di Mantova e Monferrato[148].

Oltre i suddetti stanziamenti a pro dell'esercito, s'istituirono appositi ospitali per ricoverare e curare i soldati infermi[149], e perchè non

---

(141) Duboin XXVIII. 1563. V. ib. molte altre disposizioni per mantenere la disciplina delle truppe.

(142) Sub poena capitis, non debes tractare de reddendo te, vel locum tibi commissum, hostibus nostris; immo cavebis accipere litteras vel nuntios ab hostibus praedictis. Istruz. 20 aprile 1491 al podestà di Rovigo. Durazzo, *Dei rettori veneti a Rovigo.*

(143) Porta per titolo *Articoli di guerra.* Si trova in Cantini XXIV. 160-167.

(144) Cantini XXVI. 218 ss. Quello del 1643 è citato in legge del 1646 ib. XVII. 256, ma non v'è riferito.

(145) Duboin XXVIII. 1564 e 1576, e IV. 339.

(146) Vedila in Duboin XXIX. 1215.

(147) Ib. III. 877 n.

(148) Vedila in Saletta, *Decreta Montisferr.*, III. 19 e 23.

(149) V. il Bando 1630 c. del commissario generale dell'esercito pontificio pel buon governo di questi Ospedali. Bandi bologn. XII. 428.

mancasse loro, principalmente sul campo di battaglia, il servizio spirituale e sanitario, si posero nei singoli reggimenti cappellani e chirurghi. Sulla fine del secolo decimosettimo incomincia eziandio a trovarsi nei medesimi la musica[150].

Migliorò poi non poco nel corso di questo periodo il diritto di guerra, massime di quella marittima, e il trattamento dei prigionieri[151].

§ 76. *Degli ordini finanziarî* (*a*).

L'insieme degli ordini finanziari di questo periodo fin verso il suo termine ci presenta poche varietà da quelli del precedente. Solo si vede un assiduo studio d'aumentare le fonti dell'entrate[1], causato dai sempre maggiori bisogni dell'erario, i quali erano cresciuti non solo in grazia dello sviluppo d'ogni ramo della pubblica cosa, quanto anche pel triste governo che veniva fatto del pubblico danaro, e per l'alienazione che, non ostante il divieto della legge, erasi operata dei beni della corona[2]. Egli è perciò che, quantunque il provento principale stia tuttora in questa epoca nelle contribuzioni indirette, si dà

---

(150) Duboin XXVIII. 2135. Secondo gli ordini di Filippo III, v'era un cappellano per compagnia, e per ogni reggimento o terzo un cappellano maggiore. Grida milan. 1611 cit. — 1590. Gli stati d'Aosta deliberano de donner quelque chose au pere prescheur qui suivy le regiment de ce pays en Savoie. Bollati, *Congregazioni d'Aosta*, II. 233.

(151) Per la guerra marittima, v. la celebre dichiarazione della neutralità armata di Caterina II, 26 febbraio 1780; e, riguardo ai prigionieri, il trattato 1785 tra la Prussia e gli Stati Uniti d'America, in Wheaton, *Histoire des progrès du droit des gens*, I. 361 e 370.

(*a*) Oltre la bibliografia al § 59 nota (*a*) vedi: C. Gir. Cavazio della Somaglia, *Alleggiamento dello Stato di Milano per le imposte e loro compartimento*, 1665. — P. Verri, *Memorie storiche sull'economia pubblica dello stato di Milano* (nella *Raccolta del Castodi* 1804, v. XVII). — B. Cecchetti, *Sistema tributario nello stato veneto sulla fine del secolo XVIII* (in *Atti dell'Istit. veneto*, III. 1874). — P. Sitta, *Saggio sulle istituzioni finanziarie del ducato estense nei secoli XV e XVI*, Ferrara 1891. — A. Zobi, *Manuale storico degli ordinamenti economici vigenti in Toscana*, 1858. — M. P. Vergani, *Importanza e pregi del nuovo sistema di finanza nello stato pontificio*, Roma 1794. — Coppi, *Discorso sulle finanze dello stato pontificio dal secolo XVI al principio del XIX.* — L. Bianchini, *Storia delle finanze del regno di Napoli*, 3ª ediz., Napoli 1859. — Lo stesso, *Storia economica civile di Sicilia*, Napoli 1841.

(1) Si veda in proposito il vol III. 2. della storia del Rovelli, il quale può dirsi che ad ogni seconda pagina porti una nuova tassa o l'aumento d'una tassa già esistente.

(2) Vedine le prove in Ranke I. 391.

opera a rendere ordinarie e stabili le imposte fin là straordinarie dei donativi e del tasso.

Donativi erano propriamente quelle contribuzioni che accordavano le assemblee degli stati o parlamenti all'occasione di eccezionali bisogni, alla stregua di quello che solevasi fare, a tenore del diritto feudale, nei casi regali, nei quali la contribuzione prendeva propriamente nome di colletta o sussidio[3]. Giacchè, sebbene in questi casi il re potesse di diritto esigere tali contributi senza bisogno di una concessione del parlamento[4], e facessero realmente così ripetute volte i re di Sicilia, dov'era fissata per legge la quantità che si poteva richiedere per questi titoli[5]; pure anche là stesso molte volte per deferenza verso dell'assemblea nazionale[6], e negli altri stati poi costantemente voleasi, che anche la colletta o il sussidio e la sua quantità fossero votate dal parlamento; onde si applicò e all'una e all'altra contribuzione nome di donativo[7]. Pertanto s'ebbero donativi per ogni avvenimento occasionante dispendio, verificantesi nella famiglia del principe o nello stato: come per successione o incoronazione di re[8]; per matrimoni del sovrano, di principi e principesse[9]; per la nascita dell'erede

---

(3) Cap. regis Jacobi 7; v. anche Duboin XXII. 1699 ss.

(4) Cap. sard. VII. 8. 2. Si domanda che no pugen esser exigides coltes en Sardenya, maridatges, coronatges, ne algunes altres exactiones. — R. Placet regiae majestati, preterquam in casibus coronationis, maritagii, redemptionis personae suae et notabilis invasionis regni. Alfonso.

(5) Gregorio § 192. — Avendo nel 1417 gli ambasciatori di Torino offerto 20,000 fiorini in luogo dei 60,000 stati richiesti, pel maritaggio della nipote del principe d'Acaia, il principe fece tener in arresto i deputati e scrisse alla città: Intendimus procedere contra eos ad penas per eos commissas, pro eo quod consilium et monopolium inierunt, sine nostri scitu et mandato, consulendo et nobis respondendo cum diminucione nostri honoris. — Mandamus vobis quatenus eligatis duos alios ambasciatores quos ad nos huc transmittatis, — cum plena potestate concedendi nobis dotem postulatam, quam tenetur solvere de iure, nec potest recuxare quin solvatur. Bollati, *Comit.*, I. 132.

(6) Gregorio, § 220; Mongitore, 1586, 1630, 1661, 1664 ecc.

(7) Mongitore cit. Nei cap. Alphonsi 488, 497, 498. Ib. c. 484 e 500 si distingue ancora la colletta dal donativo.

(8) Parlam. 1443 cit. — Vittorio Amedeo III, coll'editto 15 marzo 1773 per la Sardegna, rinunzia allo straordinario donativo cui avrebbe diritto nella sua assunzione al trono. Editti ecc. II. 393.

(9) Gregorio § cit.; Duboin XXII. 1699 ss. e Bollati 90, 128 ecc. anni 1316, 1403, 1408, 1417 ecc. — A Firenze, il Senato nel 1661 votò 100,000 scudi pel matrimonio di Cosimo III, e nel 1760 il governo chiese lo stesso donativo pel matrimonio dell'arciduca Giuseppe. Cantini XXVII. 310. Intorno a che dice il medesimo Cantini III. 132: il governo granducale introdusse imposte straordinarie a perdita, mentre fin allora le imposte straordinarie erano

della corona[10]; per l'uscita del principe dall'età minore[11]; per soldar truppa[12]; per una guerra o una pace[13]; per l'acquisto d'una provincia o d'altre terre[14]; per erigere fortezze[15]; per fabbricare od armar navi[16]; per costruire strade o ponti[17]; per pagare i professori della università[18]; per la venuta dell'imperatore, o per l'andata del principe alla corte di lui e simili[19]. In Sicilia poi e in Sardegna, come già fu detto nel periodo precedente, i donativi erano diventati il sistema unico e regolare d'imposta, vale a dire tutta l'imposta doveva venir votata (sotto questa forma) dal parlamento, di tre in tre anni, ovvero di dieci in dieci (§ 56). La somma ordinaria di codesto donativo in Sicilia era di 300,000 fiorini per un triennio, cioè di 100,000 per anno[20]; in Sardegna, a partire dal 1625, di 80,000 scudi l'anno, che vennero successivamente ridotti a 70,000 e poi a 60,000[21]. Il medesimo avveniva nel ducato d'Aosta, dove il donativo votavasi ogni sei anni, ed oltre ad esso non v'era altra imposizione che quella del sale[22].

Ma le suddette somme ricevevano le più volte notevole aumento per qualcuna di quelle straordinarie occasioni, che abbiamo notato testè, come nascite, matrimoni, guerre, e persino per il maggior ser-

---

a titolo di prestito. — Il donativo esigevasi così nelle prime come nelle seconde nozze del sovrano; anzi talora anche per matrimoni soltanto disegnati, come fu quello di Vittorio Amedeo II coll'infanta di Portogallo. Duboin cit. 1764, 1796. — E quanto alle principesse, non pure per le figlie e sorelle, come un tempo, ma anche per le nipoti. Ib. 1803. Era domandato il donativo della dote. Mongitore II. 45, 51.

(10) Duboin ib. 1771 e 1801; Gregorio § 220 cit. Dicevasi il donativo delle fasce. Mongitore II. 47 ss.

(11) Come nei casi di Carlo Emanuele II e Vittorio Amedeo II. Duboin citato 1776.

(12) Bollati, *Comit.*, I. 58-61, 77 ss.

(13) Gregorio cit.; Bollati, I. 82.

(14) Così in Savoia (1403) per l'acquisto della contea di Ginevra. V. anche Bollati, I. 91, 105, 219. E in Sicilia (1447) per ricuperar il demanio dello Stato. Gregorio cit.

(15) Gregorio cit.; Bollati, I. 116.

(16) Gregorio ib.

(17) Ib.

(18) Bollati, I. 108, 110 a. 1412, 1413.

(19) Ib. 118. Il principe d'Acaia domanda un sussidio al Piemonte (1408) pro expensis per eum factis pro adventu ill. Dom. n. Sabaudie comitis. Ib. 99.

(20) Gregorio cit. Alcuna volta eran molto più forti: p. e. nel 1798 fu concesso un donativo di 2 milioni. Pr. sic. V. 73.

(21) Nel 1641 e 1698, Manno, *Storia*, l. 12; v. anche n. 47 in fine.

(22) Duboin cit., p. 1823, 1924, V. anche § 57.

vizio del principe e per le pianelle della sovrana[23]: il qual procedimento era contrario alla massima dell'antico diritto, secondo cui in un anno non si poteva mettere che un donativo soltanto, sebbene si fossero verificati più titoli pei quali sarebbe potuto domandarsi[24]. E, quel che è più singolare, concesso una volta siffatto aumento non veniva più tolto via: per guisa che diventava parte integrante ad ogni nuova votazione del donativo, il quale così andava di necessità continuamente crescendo[25]. Il simile s'incontra eziandio nel Piemonte, dove pure il donativo, a quanto sembra, erasi fatto cosa ordinaria sullo spirare del secolo decimoquinto[26]; e a Napoli, il cui ordinario donativo biennale, a partire dal 1564, si fissò in 1,200,000 ducati[27].

Nè bastavano i donativi ai sovrani: altri se ne facevano ai loro figli, anche illegittimi, ed alle loro amanze[28]; altri ai principi ed alle principesse; altri ancora ai ministri[29] e persino ai loro servitori[30]. E

---

(23) Gregorio cit.; Bianchini, *Finanze* 279. — 1539. Si conchiuse per lo baronaggio, se comprano li ciappini per l'imperatrice nostra signora, spendendo fino alla somma de ducati 25,000. *Arch. stor. nap.* 1877 p. 562.

(24) Cap. Honorii. Nec, concurrentibus etiam aliquibus ex praedictis casibus, collecta in uno et eodem anno, nisi una tantummodo imponatur. E similmente Cap. Jacobi 7. — Contrariamente nell'Alta Italia: 1456. Patenti di Lodovico di Savoia: Cum pridem dilecti fideles nostri Bannereti totius patriae et ballivatus nostri vallis Augustae eorumque homines per thesaurarios receptoresque et alios officiarios nostros compellentur ad solutionem trium subsidiorum nobis hactenus per tres status ditionis gratiose concessorum: primi videlicet pro dote illustrissimae filiae nostrae carissimae, dominae Delphinae Viennensis; secundi, vero, ad causam accessus ad serenissimum dominum Francorum Regem de anno Domini millesimo quadrigentesimo quinquagesimo secundo facti; et tertii in subventionem expensarum, quas propter guerram nobis per Delphinenses et Mediolanenses pridem motam substinuimus, dicti bannereti se eorumque praedictos homines non teneri, tum ex forma franchisiarum, consuetudinum, privilegiorum et libertatum dictae patrie vallis Augustae, tum quia ipsi Bannereti ad hujusmodi subsidiorum concessionem per ipsos tres status, ut premittitur, factam non fuerunt vocati. Duboin XXII. 1810.

(25) Gregorio § 227; Bianchini, *Sicilia* I. 237, 253; Ranke I. 340 e Duboin cit. Vedi anche esempi in *Bullar.* XVI. 7, XVII. 659; F. G. Lamantia, *I parlamenti del regno di Sicilia*, pag. 43 ss. — Il donativo d'Aosta ch'era di l. 100,000 nel 1682, crebbe a 250,000 nel 1694, nel 1712 a 290,000, nel 1730 a 310,000, nel 1736 a 490,000.

(26) Duboin cit., 1605 n. Nel 1492 fu di 80,000 fiorini; nel 1496 di 120,000; nel 1499 e 1509 di 180,000; nel 1514, 1518 e 1522 di 200,000.

(27) Bianchini, *Finanze* 281.

(28) Così 1574 a D. Amedeo figlio naturale d'Emanuele Filiberto e alla contessa di Pancalieri. Bollati, *Congregazioni* I. 804 ss. 826.

(29) P. e. 1518, dagli Stati di Piemonte 200,000 fiorini al duca, 25,000 a suo fratello Filippo, 5000 alla sorella duchessa di Nemours, 4000 alla duchessa

non andavano immuni da sussidi o donativi nemmeno i popoli soggetti a governi repubblicani, i quali nel prorogarli e farli perpetui non tenean modi diversi dagli altri governi. Così i popoli della terraferma ne pagavano a Venezia[31], i Corsi a Genova[32]. Nello stato pontificio chiese dapprima (1543) Paolo III un sussidio o donativo, abolendo per correspettivo l'aumento dell'imposta del sale e tutti gli altri pesi straordinari. Questo sussidio doveva durare tre anni; ma, prorogato di triennio in triennio, diventò, non senza opposizione però, imposta stabile ed ordinaria. La somma n'era di 300,000 scudi, che il governo ripartiva tra le diverse province, radunando poi il parlamento di ciascheduna per accettarla e distribuirla per le varie città[33]. Invece nella Lombardia i donativi, benchè non mancassero, non divennero imposta ordinaria, concedendoli solamente, qual cosa eccezionale, all'assunzione al trono del nuovo principe, per maritaggi, per la venuta di principi o principesse, pei ministri, all'occasione di una

---

Bianca, ed altri 11,454 ad altri. Similmente nel 1522, Bollati, *Comit.*, I. 737, 763. Talora esigevalo lo stesso governo; v. ib. 845. — Nel 1581 non solo se ne fa al Duca, al cancelliere e ai segretari ducali, ma ancora aux huissiers, trompettes, valets de chambres, lacquais et autres de la maison de S. Altesse. Bollati citato II. 9. Per simile, nel Saluzzese ai governatori e ai presidenti del tribunale o senato. Idem, *Congregaz. di Saluzzo* III. 92, 241, 248. — Al vicerè di Sicilia si solea fare in ogni parlamento un donativo di 2500 ducati, che dal 1557 andò gradatamente crescendo fino a 60,000. Filippo II lo proibì, ma la pratica ciò non ostante continuò, e venne anche sancita per legge 1612; v. siculae Sanctiones I. p. 14 e Mongitore I. 78. 96 ecc.

(30) A partire dal 1586 si trovano assegnate in fine d'ogni parlamento siculo 200 once al camerero di S. E. (del vicerè). Mongitore I. 409 ss.

(31) V'era il sussidio ordinario, cui naturalmente avranno corrisposto gli straordinari. Sandi IV. 764.

(32) 1598. Esponevano alla signoria i deputati dell'isola: sono parecchi anni che è finito il donativo che gli uomini di là dai monti fecero alle signorie vostre al tempo che si fabbricò la torre della Sanguinaria, e ciò non ostante non manca di riscuotersi continuamente, e domandasi che cessi. — Ma la signoria rispondeva essere questo negozio, che merita maggior ponderazione. Gregorio II. 88, 106.

(33) 1543. Paolo III: Ad sustinendam expensarum molem hoc tempore, pro orthodoxae fidei ac status S. R. E. tutelam nobis incumbentem, subsidium CCC millium scutorum auri in auro, annis singulis, per dilectos filios subditos dictae Romanae Ecclesiae, ad tres annos proxime futuros, Camerae Apostolicae persolvendos exigere, et interim ab augmento salis ac omnibus aliis extraordinariis exactionibus abstinendum decernimus. Provinciaeque nostrae Romandiolae, exarcatus Ravennae, Marchiae, Umbriae, Perusiae et Patrimonii onus hujusmodi cum summa alacritate acceptaverunt. Bullar. VI. 365. Vedi anche Ranke II. 414.

guerra, o per ottenere dal governo un favore od una esenzione[34]. Ed anche più rari si conservarono in Toscana[35].

L'importare del donativo si stabiliva in genere dall'assemblea degli stati, i quali qua solevano concedere quello che domandava il governo, là una somma minore[36]; e, affine di ottenere il più possibile, si blandivano i membri del parlamento e si promettevano loro ricompense, non escluse nemmeno le pecuniarie; talora si poneva mano eziandio alle minacce[37]. Alcuna volta peraltro il principe non proponeva veruna somma, dichiarando di rimettersi per intero al buon volere e all'affetto de' suoi popoli, ma senza che l'esempio potesse pregiudicare ai casi avvenire[38]: altra volta invece i re esigettero di più del concesso, o a condizioni più gravose di quelle stabilite dal parlamento[39]. In qualche luogo, come abbiamo già detto altrove (§ 57), era mestieri che la somma del donativo fosse accettata a parte dal terzo stato[40], perchè cadeva interamente sopra di esso, mentre gli altri due n'erano immuni; il clero, per massima generale del medio evo, e i feudatari, perchè per diritto comune già tenuti a prestar il servizio

---

(34) Così se ne fece uno di 25000 scudi nel 1548 a D. Filippo, quando recossi a Milano a prender possesso dello Stato (Rovelli III. 2, 31); nel 1511 alla sorella di D. Filippo, e al Vargas segretario di Carlo V. Ib. 36. Altro donativo di 200,000 scudi nel 1575 per essere esenti dall'alloggiare i soldati che tornavano dalle Fiandre. Ib. 95. Altro uguale nel 1589. Ib. 115. Altro di 70,000 fiorini nel 1741 per la nascita di Giuseppe II. Ib. III. 3, 63. La congregazione dello Stato vota (1771) pel matrimonio dell'Arciduca governatore della Lombardia un dono di 100,000 zecchini. Ib. 119. — Un milione di fiorini per la guerra colla Francia 1791. Ib. 160. E nel 1795 altro dono di 20,000 lire per lo sposalizio della figlia dell'arciduca Ferdinando coll'elettor palatino. Ib. 163.

(35) V. n. 9 e Zobi I. 377.

(36) Mongitore I. 406, 415; II. 110 ecc.; Duboin cit., 1718, 1871. Nel 1492, la duchessa Bianca avendo chiesto agli Stati di Piemonte 200,000 fiorini, questi, post aliquas exceptiones et oppositiones, gratiose ac mero dono, obtulerunt 80,000 fl. Ib. 1560.

(37) Vedi le istruzioni date nel 1699 da Vittorio Amedeo II al suo delegato presso gli stati d'Aosta. Duboin cit. 1906. Nel 1584, all'occasione del donativo chiesto pel matrimonio di Carlo Emanuele I, scriveva il Granmaestro Claudio di Challant agli Stati d'Aosta « quil fault prevenir, sans fere a la fin de necessité vertu ». Bollati, *Congreg. d'Aosta*, II. 84. V. anche Gregorio § 192.

(38) Così fecero Carlo Emanuele II alla nascita di Vittorio Amedeo II, e Maria Giovanni Battista all'uscita di questo dalla tutela; similmente Vittorio Amedeo II nella nascita del principe di Piemonte. Duboin cit. 1777-1801. Così era d'ordinario anche in Sicilia. Mongitore I. 424, II. 120 ecc.

(39) Cap. Alphonsi 401, 488, 542, Ferdinando II c. 11 e Gregorio § 197.

(40) V. p. es. Bollati, *Congregaz. d'Aosta*, II. 85 ss.

personale o l'adiutorio in danaro nei casi appunto in cui dovevasi dal popolo la colletta o il sussidio, che furono, come s'è detto, il tipo del donativo; e però essi non potevano essere obbligati a contribuire in doppia misura[41]. Negli altri paesi invece si ripartiva in una determinata proporzione tra la nobiltà ed il terzo stato; talvolta anzi tra tutti e tre[42]; la qual cosa in Sicilia si venne col tempo a stabilire come regola costante; dappoichè in Sicilia il clero non godeva esenzione di imposte (v. § 96), sebbene, a partire dallo scorcio del secolo decimoquinto, domandasse di venir autorizzato di volta in volta dal pontefice a contribuire[43]. Al clero toccava un quinto del donativo, che a cominciare dal 1548 venne ridotto ad un sesto[44]; il resto andava diviso in porzioni eguali fra la nobiltà e il terzo stato[45]. E con questo ultimo contribuivano quei feudatari che non erano tenuti al servizio militare, e gli ecclesiastici privi di feudi, i quali pagavano per le rendite dei loro benefici; ma i più poveri n'andavano esenti[46]. Pertanto

---

(41) Grida milanese 26 ottobre 1646: per la durata della guerra si rinnova l'obbligo di tutti i feudatari di pagare un'annata dei beni o diritti per loro goduti: cosa stata usata, come dice la grida, già dai duchi di Milano, e che si trova ripetuta tante altre volte. Un'annata dei redditi era stata imposta ai feudatari e tenenti beni o redditi dello stato dal Velasco, 12 aprile 1593. — 1450. Lodovico di Savoia: Cum barones et bannereti vallis Augustae et eorum homines dicerent se minime teneri ad solutionem subsidiorum, tam virtute suarum franchisiarum, libertatum et consuetudinum eisdem, ut asserunt, observatarum, etiam quia ipsi Barones et Bannereti habent super eorum hominibus, nedum merum et mixtum imperium et omnimodam gladii potestatem, sine aliquo medio, sed etiam talearum et aliorum subsidiorum, ab ipsi suis hominibus exigendorum iura, ita ut duplici onere ipsi homines sui gravari non debeant. Duboin XXII. 1826. Spesso concedevano ciò non ostante e di grazia speciale il sussidio. V. Bollati, *Congr. d'Aosta*, 476.

(42) 1626. Il clero di Sardegna domanda al papa di poter concorrere nel donativo. *Bullar.* XIII. 493 (v. Cap. dipl. sud.).

(43) Cap. Alph. 518, Mongitore, I, 214 ss. e Gregorio, § 196. Soleva anche mettere la condizione d'andar esente dalla colletta, se nel frattempo avesse esatto contribuzione il papa. V. Cap. Alph. 402, 441. — Il Br. apost. 14 agosto 1582 ordinava che il Re deputasse a collettore del donativo degli ecclesiastici un ecclesiastico. Vi venne destinato l'arcivescovo di Palermo. Pr. Colonna p. 14; *Bullar.* XIII. 240, XIV. 4, XVI. 7 ecc.

(44) Mongitore I. 177, 182, 251 ecc. La prima divisione in 5 parti è del 1531. Gregorio § 198.

(45) Mongitore I. 230, 233 ecc. Conf. ib. 148, 152, 160, dov'è detto che i baroni devono pagare de bonis burgensaticis, e i prelati dei lor benefici.

(46) Per Breve apostolico 14 agosto 1582 è stato dichiarato, che gli ecclesiastici, i quali di rendite ecclesiastiche abbiano fino al valore d'once 10, che sono scudi 25 di questo regno, non debbano contribuire al pagamento dei donativi. Pr. Colonna p. 14 e Mongitore I. 230, 234 ecc.

in questi paesi era compreso nel donativo anche il servizio o adiutorio feudale. Nel Napoletano la quota de' feudatari era d'un quarto; in Piemonte della metà o terzo. Le restanti quote cadevano sul popolo, vale a dire sui sudditi immediati. e in Savoia anche su quelli dei signori ecclesiastici[47]. Se non che la porzione de' feudatari, e quindi anche del clero, in quanto avea feudi e giurisdizione, non era pagata effettivamente da loro, sibbene dalle popolazioni soggette e che si reputavano da loro rappresentate nelle nazionali assemblee[48]. Perciò

---

(47) 1457. Subsidium fuit concessum pro dote ill. D. marchionisse Montisferrati ad rationem 29 den. gr. pro quolibet foco hominum Domine immediatorum et ecclesiasticorum, et ad racionem 14 den. et oboli grossi pro quolibet foco hominum banneretorum. Et est sciendum, quod bannereti, pro suis iuribus, solvere soliti sunt pro quolibet foco medietatem huius, quod solvunt iudiciarii immediati Domini. — Più sotto è detto: bannerets (soit vassaux) ayant pur mixte empire — et le droit du dernier supplice. Bollati 273, 325 e 471. Anche ivi 305 si ha che i nobili contribuivano soltanto per un terzo. V. inoltre Bianchini, *Finanze* 281. — Muta VI. p. 33, n. 53. Licet verum sit, quod de rigore juris nobiles barones non debeant participare in contributionibus et oneribus plebeiorum et popularium, ne duplici onere pergraventur, tamen in hac materia donativorum participant. — Dexart, Cap. II. 3, 7 N. 3: An nobiles de iure ab impositionibus immunitate fruantur pertractat cum multis Jo. Gars, *De nob. Hisp.*, sed latius Flores de Mena, *Variar. resolut.* l. 2. 1. — In nostro autem regno liquidum est, militares ad nullam collectarum, gabellarum seu cuiuscumque alterius generis iurium solutionem adstringi, eis dumtaxat exceptis quae pro donativo, seu servitio extraordinario, ab anno 1625 assignata fuere dom. regi ad rationem 80,000 scut. singulis annis ad quae omnes indistincte concurrere debere stabilitum est.

(48) Gregorio § 198 cit.; Sclopis, *Stati generali* p. 256, 265. — 1559. A consenty le seigneur de Challant, au nom de tous ses subgects, la taille de troys florins par focaige. It. a consenty le seigneur de s. Martin pour ses subgects et ceulx des seigneurs ses consors: e così di seguito. Boll., *Comit.*, 1178 ss. Parimente ib. 1164 ecc. Invece, pour le seigneur de Sarre, Claude Rossaire a respondu estre venu seulement pour aouyr ce que se proposeroit, et puis en faire la relation aux subjects naiant pouvoir deulx de condescendre a aulcune taille. Dont les seigneur bailly a respondu pour le seigneur de dicts lieux, quil fera que le subjectz rendront leur debuoir. Ib. — 1402. Computus Amedei Einardi De Chamberiaco clerici, secretarii et commissarii domini nostri Sabaudiae Comitis de receptis et libratis per eum, de et super dono seu subsidio domino graciose facto per homines et alios subditos domini, hominesque ecclesiarum et nobilium, ac aliorum nullam iurisdictionem super suis hominibus habentium in anno Domini 1402, ad rationem 18 denariorum grossorum pro quolibet foco, duobus terminis persolvendi; medietatem videlicet in festo beati Michaelis, et aliam medietatem in festo beati Illarii immediate sequenti, 13 die mensis ianuarii anno 1403. Item etiam de et super dono seu subsidio graciose facto per prelatos et banneretos super hominibus suis, in et super quibus omnimodam habent jurisdictionem, ad rationem 12 denariorum grossorum pro singulo foco duobus terminis etiam persolvendi, divite pauperem adiuvante: pauperibus,

essi si mostravano proclivi a concedere facilmente il donativo, andandone esenti del tutto per le loro persone e i loro beni allodiali [49]; a meno che non facessero il proprio lor dono a parte, come soleano talora in Aosta [50] e d'ordinario a Nizza [51], l'uno e l'altro stato, o non si tassassero d'una piccola quota anche i feudatari, come accadeva talora in Sicilia [52].

Nè per essere la quota incombente ai feudatari e per essi ai loro soggetti minore di quella dei sudditi immediati, gli uomini dei feudi si trovavano gravati meno degli altri: essi pagavano il medesimo, ma lo stato ne riscuoteva solo la metà, l'altra andando al loro immediato signore, per fornirlo de' mezzi onde sostenere il servizio feudale [53]. Anche nello stato pontificio dovevano contribuire al sussidio

---

vidnis et miserabilibus personis dumtaxat exceptis, in baillivatibus Sabaudiae, Bressiae, etc., in subventionem aquirimenti comitatus Gebennensis, seu certorum iurium eiusdem per dominum emtorum ab egregio et potente domino Oddone de Villariis, et expensarum fiendarum pro iucundo adventu illustris Principissae dominae nostrae, dominae Mariae de Burgondia, Sabaudiae comitissae consortis Domini.

(49) 1538 in Aosta. Dominus Marescallus remonstravit causas, propter quas clerus et nobilitas non tenentur contribuere in dictis oneribus. Bollati, *Comit.*, I. 939. — 1559. Les dicts seigneurs du clere et de la noblesse ont dict quils ne consentent a point de taille pour leurs personnes, pour non estre taillables; — bien consentent ils que leurs subgets soient taillez en rate de focaige. Ib. 1206. Ma talvolta i comuni si rifiutavano di contribuire, se non contribuivano gli altri stati. — Il clero si tassava il doppio de' nobili. Duboin cit. 1823, e gli esempi in Bollati cit., I. 870 ss. Nel 1538 quelli di Villanova e di Valsavaranche consentiunt (taliam fieri) si clerus contribuat. Duboin cit., 943. E 1556: ceulx de la Vauldaigne ne consentent a aulcune taille, que les gentilzhommes de la dite Vauldaigne ne saident a contribuer pour leur rate des biens quilz tiennent comme le popular. Ib. 1137, 1150.

(50) Per esempio, nel 1554, messa une taille generale sur le commung peuple et gens taillables — de six escuz pour chascun focaige, ont voulsu de leur bon gre les seigneurs ecclesiastiques, banneretz, gentils hommes non taillables faire ung don gratuit de 1500 escuz. Bollati, *Com.*, I. 1106 e Duboin cit., 1555. Offersero le gentilshommes non taillables 200 escuz, oultre l'escu par focaige paiable par leurs subgetz. Bollati cit., I. 1126. V. pure ib. 1165. E alcuna volta il terzo stato tentò a dirittura di spogliare gli altri due del loro privilegio. Bollati, *Comit.*, II, 1204 e *Congregazioni d'Aosta*, II. 529 ss.

(51) V. Bollati 420, 723, 840, 951, 1025 ecc.

(52) Gregorio, § 220 cit.

(53) 1551. I feudatari di Aosta dichiarano non intendere aliqua dona fieri per eorum subditos, nisi de medietate subditorum immediatorum, cum alia medietas eisdem dominis competat ex antiqua consuetudine. Bollati, *Comit.*, I, 1072. Vedi anche n. 47, 57 e § 32 n. 34. — Qualche volta, in via d'eccezione e non senza protestare, assumevano anche i vassalli pei proprii sudditi la stessa contribuzione degli immediati. Bollati, *Comit.*, I, 1067, 1179.

tutti i laici, nobili e ignobili, feudatari e non feudatari, non esclusi gli ecclesiastici pei loro beni patrimoniali e per le rendite dei beneficî[54]. Ma molti sapevano esimersene: onde bene spesso non poteasi riscuotere più della metà della somma[55]. In qualche terra o provincia la esenzione dai donativi s'estendeva anche al terzo stato, o era addirittura generale: tuttavia, anche questi paesi in casi di gravi necessità sapevano rinunciare al lor privilegio dando spontaneamente quello cui non potevano venire costretti[56].

Il donativo veniva votato o determinandone la somma complessiva, o ad un tanto per fuoco, ossia designando la quota da imporre ad ogni unità tassabile[57]. Nell'ultimo caso era stabilito ad un tempo il

---

(54) Cost. 1543 cit. Volumus quod omnes exempti et quantumcumque privilegiati saeculares, etiam si curiales civitatis maceratensis existant et regimini civitatum presint, ac almae urbis et quarumcumque aliarum civitatum et locorum cives, vel quicumque nobiles, barones, feudatarii — contributionem subsidii hujusmodi simpliciter et omnino; clerici vero pro bonis ad eos ex parentum et propinquorum successione delatis, vel per eos acquisitis; ac clerici ipsi et religiosi pro fructibus et bonis — ecclesiarum etc., etiam si episcopali dignitate praefulgeant, in gabellis — pro aliqua honesta parte dicti subsidii — dicto triennio durante contribuere teneantur.

(55) 1559, Paolo IV: Nobis innotuit quod — Paulus III, — cunctis impositionibus extraordinariis sublatis, unum unicuique subsidium 300,000 scutorum per totam ditionem ecclesiasticam pro triennio solvendum et exigendum imposuerit, et impositio hujusmodi de triennio in triennium successive prorogata, et semper exacta fuit, nihilominus exactio hujusmodi, causantibus diversis exceptionibus — a solutione ipsius subsidii, — vix ad dimidium summae 300,000 scutorum ascendit, ex quo eidem Camerae — maximum succedit detrimentum. Quapropter — omnes et singulas exemptiones — a solutione subsidii hujusmodi, quibusvis comunitatibus, universitatibus vel singularibus personis concessas, — revocamus, ac viribus penitus evacuamus. *Bull.* VI. 557.

(56) Del parlamento del 1476 è detto: donum factum fuit, non consentientibus civibus Montisregalis, incolis Cherii, Chunei, comitibus Valpergie etc., nobilibus Azeglii etc., advocatis Ceridonei etc., ac prelatis Thaurini etc., et aliis abbatibus, nobilibus et communitatibus non solitis contribuere. Bollati cit., I. 387. — 1539. Gli stati di Nizza, etsi ex forma immunitatum — civitati et patrie ad nullum donum, seu subsidium teneantur, — fecerunt donum gratuitum de flor. 6 pro singulo focagio. L'anno dopo, un altro di 3000 florini. Ib. 952, 977. Nel 1452 lo stamento militare del parlamento sardo offre al re Alfonso V 21,000 ducati. Egli li accetta, ma obbliga lo stamento medesimo a pagarne 32,000, che tanti ne doveva a' mercanti per patto di prestito avuto!! *C. d. S.* II. p. 70.

(57) 1422. Subsidium ad rationem de uno floreno pro quolibet foco patriae Pedemontis. Bollati, *Comit.*, I. 142. — 1487. Cum in congregatione trium statuum patrie nostre ultramontane fuerit nobis concessum subsidium ad guerram nobis motam per marchionem Saluciarum, florenorum 6 pro singulo foco hominum nostrorum et ecclesia sticorum, baronum vero, banneretorum et aliorum nobilium merum et mixtum imperium et omnimodam jurisdictionem cum ultimo supplicio habentium, medietas eorundem 6 florenorum Duboin cit., 1541. La

modo di esigere da ciascun contribuente; nel primo era lasciata comunemente ad ognuno degli stati, e per quello demaniale ad ogni città o terra, oltre al carico della riscossione, anche la scelta del modo per mettere insieme la quota che gl'incombeva[58]; talvolta per altro si determinava il metodo di riscossione dallo stesso parlamento[59]. E d'ordinario la somma si raccoglieva per via dell'imposte dirette, ciò che nel Napoletano chiamavasi vivere a colletta[60]; al qual uopo ora la si distribuiva fra ognuno in ragione degli averi, ora invece la si ripartiva in grandi quote fra tutti i corpi sociali: contribuivano pertanto la propria gli ecclesiastici, i nobili, i pubblici ufficiali, i mer-

---

stessa misura di 8 fiorini per fuoco dei primi, e 4 dei secondi, è seguìta dagli Stati savoini del 1508. Ib. 1605. Nel 1477 si concedono 3 $^1/_2$ soldi per fuoco; nel 1486, nel Bugey e nella Bressa, 2 s.; nel 1517, 2 fiorini per fuoco per sette anni. Ib. 1502 ss. La distribuzione delle somme votate nell'insieme si veda in Bollati, *Comit.*, I, 305, 329 ecc.

(58) Mongitore I. 145, 227 ecc.; Gregorio § 198. — V'erano di quelle le quali avevano privilegio che non si potesse impor loro oltre una data somma. Federico II. 1221 al monastero della Cava: Statuimus perpetuo, ut homines — qui sunt vassalli ipsius monasterii, — in n. generalibus subventionibus imponendis pro tempore de mandato nostro, et exigendis ab aliis hominibus regni, auri uncias 100 tantum nostre camere exsolvant; — in aliis vero exactionibus, pro rata communicent cum aliis hominibus n. demanii, juxta quantit. superius pretaxatam. Huillard III. 260. — 1410, a Torino: Eligantur 9 probi viri, videlicet 3 ex maiori registro, de tribus excaris gradatim, tres ex mediocri etiam gradatim, et reliquos 3 de minori registro similiter gradatim. Qui 9 habeant omnimodam potestatem — reperiendi omnes modos et vias, per quos et quas quantitas comunitati Taurini ad solvendum expectans de 10,000 florenis — haberi possit. Bollati, *Comit.*, I. 107; v. anche ib. 159, 163, 246 ecc. — 1566. Emanuele Filiberto concede alla città di Chambèry di introdurre alcune nuove imposte per concorrere al pagamento del sussidio. Duboin XX. 1067. — 1472. Gli Stati del Piemonte, quia de antiquissima consuetudine — subsidia et dona — consueverant per tres status — inter se dividi pro rata cuiuscumque loci, et eligi receptor qui sit de patria, domandano il mantenimento di questa costumanza. Bollati, *Comit.*, I. 366.

(59) Gregorio § 222, Mongitore I. 236, 266, 308 ecc. Nel 1638 fu ordinato tra gli altri mezzi che ognuno dia una giornata delle proprie rendite. Ib. II. 6. — I donativi si pagavano d'ordinario in due o tre rate l'anno, che chiamavansi *dande regie*, e corrottamente *tande*. Mongitore I. 86. — Nello Stato pontificio il sussidio si doveva pagare dalle rendite ordinarie della provincia, e se non bastavano, si metteva la colletta. V. Const. 1589 per Jesi. *Bull.* IX. 110. — 1533. Carlo III domanda agli Stati piemontesi, ut velint eligere duos de patria pro exatione dicti subsidii, — quia vult omnino, quod exactio fiat per eosdem, ut videant qualiter dispensabuntur pecunie. Bollati, *Comit.*, I. 845.

(60) Pragm. neap. *de administr. universit.* 14 c. 13. — In Sicilia, 1642. si impose il donativo sui facoltosi, che avevano 100 once di facoltà. Mongitore II. 22. V. anche ib. 41. Nel 1661 è detto che si esige per via di tassa secondo le facoltà d'ognuno. Ib. 46.

catanti e le altre corporazioni delle arti[61], la propria gli esteri che avevano beni nello stato senza abitarvi[62], la propria eziandio gli israeliti[63]. Dai singoli poi la si poteva ripetere o sotto forma d'imposta personale a un tanto per testa o per fuoco, in guisa che la parte dei nulla abbienti fosse sostenuta dai facoltosi[64], o in ragione dell'avere o reddito di ciascheduno[65]: il che potea farsi, sia avendo riguardo unicamente ai beni fondi, sia tenendo conto anche degli altri capitali e delle industrie, giusta la stima che ne faceano i giurati a ciò deputati[66]; il qual sistema di contribuire nel Napoletano dicevasi a battaglione[67]. Altre volte il donativo raccoglievasi per mezzo dell'imposte

(61) Mongitore II. 133, 205 ecc.; Gregorio § 198. — Nel 1643 i mercadanti ed artisti del Piemonte concorsero al donativo per 36924 lire. Duboin cit. 1746.

(62) Mongitore cit. 135 ecc.

(63) In Piemonte nel 1607 per 4114 lire. Duboin cit. 1739. — Gli ebrei della Marca anconitana nel 1342 contribuirono per 500 fiorini. Theiner II. 190 (v. § 59 n. 136). Alcuna volta si esigeva da essi uno speciale sussidio. Il 14 gennaio 1533 Clemente VII, a fine di opporsi ai Turchi, impone agli Ebrei dimoranti negli Stati della Chiesa un sussidio equivalente alla ventesima parte dei loro beni. *Arch. stor. it.* 1877 II. 411. — La distribuzione del donativo degli anni 1521 e 1522 tra le singole terre demaniali e feudali del Piemonte si può vedere in Duboin XXII. 1521.

(64) 1688. La città di Oristano domanda que el real donativo no se reparta ante los moradores, sinò que salga de las rentas de la ciudad. — R. En quanto a ripartir per capita, se tendrà la concideracion devida. *C. d. s.* II. 355. — 1698. Domandano la villa di Domusnova ed altre, que en derechos comunales y demas contribuciones feudales, no se nombre sinò el padre de familias o dueño de la casa, y no los hijos, y mossos que estan bajo la podestad del padre o dueño. — R. Ya se han dado las ordenes necessarias. Ib.

(65) Cap. sard. VI. 7. 5. Per quant en alcune viles, axi reals com de barons, se fan los repartiments, axi del parlament com de les demas quantitats comunals, igualment entre tots los vassalls, en dafiy dels pobres que pagan tant com los richs; se servesca V. Ex. decretar que tots compartiments comunals se hagian de fer segons les calitats de les haziendas de cada qual, fent per lo meins tres grans de persones, y repartir dites coses segons dits grans. — R. Placet. A. 1615 ad petit. milit. — In Lombardia, i sussidi straordinari si mettevano sulle persone, sui fuochi o sulle tavole dell'imposta del sale o dei cavalli (v. n. 79). Neri, *Relazione* ecc., pag. 2.

(66) 1698. Domandano le ville di Campidano, Milis c. 20: Que no se compute en estimo de la reparticion del real donativo el ganado, por ser ropa mortal, solo que se haga de los bienes sitios de cadauno. — R. Observese lo acostumbrado. *C. d. S.*, II. 393.

(67) Disp. 27 novembre 1754, Gatta IX. 488 e Bianchini, *Finanze*, 423. — 1692. Cosimo III impone a tutti i suoi sudditi, in occasione de' sussidi richiesti dall'Imperatore per la guerra che aveva in Italia contro il re di Francia, un sussidio del mezzo per cento sulla rendita che ciascuno ritrae da' suoi beni stabili, da censi, livelli, frutti di monti, traffichi, negozi, cambi, provvigioni, denari

indirette, il che nel Napoletano domandavasi vivere a gabella[68], sia che si accrescessero le esistenti, sia che se ne creassero di nuove. E già il parlamento medesimo, in decretando il donativo, decretava altresì l'introduzione d'un nuovo dazio con cui pagarlo, e che per far danaro vendevasi; onde invalse in Sicilia la persuasione, che non si potesse mettere nuova gabella senza il consenso del parlamento[69]. Tutto ciò poi che riferivasi all'esazione del donativo nell'isola di Sicilia spettava esclusivamente alla deputazione del regno[70].

Il donativo doveva entrare intero nelle casse del governo, il quale pretendeva esser rimborsato delle spese di riscossione: a tale intento si soleva anche elevare d'un tanto la contribuzione che sarebbe toccata ai singoli[71]. Era poi vietato agli amministratori delle città di fare spesa alcuna quantunque necessaria, prima di aver pagato il donativo e le altre contribuzioni dovute al r. erario[72]. Ma tanta era la frequenza e grandezza dei donativi, che bene spesso le terre, non valendo a sopperirvi colle entrate ordinarie e straordinarie, erano costrette a prendere denari a mutuo, a pignorare il loro patrimonio e persino alienarlo, e finalmente a fallire[73]. Pel motivo medesimo era d'uopo

---

contanti, e da altri lucri e guadagni, etiam industriosi di qualunque sorte: prescrivendo perciò a ciascuno la denunzia di tutte le sue rendite. Cantini XX. 250.

(68) Pramm. *de administr. univers.* 14 c. 13.

(69) Gregorio § 222 cit. Esempi in Mongitore I. 234, 300, 305 ecc.

(70) Sic. Sanct. V. 350.

(71) 1546. Chiedono gli stati di Nizza: Placeat Sue Excellentie illos exhimere a solutione quarti pro collectura eiusdem subsidii, quod satagunt exhigere a communitatibus receptores seu exactores subsidiorum. Item illos immunes reddere a quacumque alia solutione expensarum pretextu exactionis illius. Ma il duca rispose: S Excell. entend que la costume soit en ce endroict observee. Bollati, *Comit.*, I. 1029.

(72) Decreto 1640 nelle sic. Sanct. III. 3.

(73) Gregorio § 198 cit.; Bianchini cit., 344; Pragm, neap. *de administr. universit.* 5 ss. — Nel 1650, Carlo Emanuele II, all'occasione del matrimonio di sua sorella Adelaide, ordinò ai comuni di dare in feudo i proprii beni per comporre la loro quota di donativo. Duboin cit. 1750. — Erano tanti i donativi in Sicilia, che perfino il vicerè spagnuolo duca di Macqueda si vide indotto a proporre al re di *moderare tanta profusione.* — Serie più o meno ampie dei donativi de' varî stati s' hanno in Duboin vol. XXII, 1600, 1740 e passim; Manno, *Storia* III. 36 n.; Galanti II. 130 ss.; Bianchini, *Finanze* 278 ss. 422; e Winspeare, *Storia degli abusi feudali* n. 81. Egli riporta tutti i donativi del regno di Napoli dal 1504 al 1748, che fa ammontare a 90,784,000 ducati, di cui 14,893.000 a carico dei baroni. 14,020,000 a carico della città di Napoli e 61,869,000 a carico degli altri comuni. — Che più? Non si davano donativi al re solo, ma anco ai vicerè per casi analoghi della loro famiglia. 1610. Fi-

accordare talvolta per legge ai privati facoltà di vendere od oppignorare beni soggetti a vincolo feudale o fidecommessario[74]. Ed in vero non si aspettava nemmeno d'aver riscossa tutta la somma concessa prima di richiederne un'altra: contro al qual metodo tuttavia i parlamenti cercavano premunirsi ed ottenerne rinuncia dai re[75]. Usavano ancora gli stati nel concedere il donativo mettervi condizioni, o almeno domandar la conferma dei loro privilegi, degli usi e delle buone consuetudini del paese, e inoltre favori e grazie; e, se la concessione del donativo era fatta fuor dei casi dovuti dichiaravano che ciò non avesse a costituire un precedente per altra occasione[76]. Siccome poi le dette grazie non erano sempre attese, o venivano ritrattate da regi decreti, così non di rado soggiungevano eziandio la clausola che non potessero essere mai revocate[77].

Alcuna volta s'impose uno special donativo ai soli mercatanti[78], agli stranieri che avevano beni nello stato, o ad altre persone soggette a questi straordinari donativi[79]. Fuvvi poi caso in cui il donativo non

---

lippo III: Tenemos entendido, que es costumbre antiga, quando mis lugartinientes generales casan sus hijas, y en otros casos offrecerles cierta cantidad de dinero, para ayuda de su casamiento; e vieta che si faccia più senza regio assenso. *C. d. S.*, II. p. 258. Sulla frequenza de' donativi e delle imposte nella monarchia piemontese, vedi le *Congregazioni degli Stati d'Aosta* pubblicate dal Bollati.

(74) Pr. sic. V. p. 73.

(75) Chiedono gli stati piemontesi 1509, quod durante tempore dicti subsidii, non possit patria arctari ad aliud donum seu subsidium, nec ad aliud onus extraordinarium. Duboin cit. 1619. — Cap. Alphonsi 497. Placet reg. Maiestati, quod donec collectae, quae de praesenti impositae sunt, fuerint exactae, et durante tempore praedicti donativi, aliae non imponantur.

(76) V. § 56: Duboin cit., 1538, 1566 ecc. e XIX. 86; Bollati, *Comit.*, I. 65, 119 ecc.; Cap. Alphonsi 408 ss. e in generale ogni atto di parlamento. — Dexart, *Cap. Sard.* I. 3, 3 N. 2: Hoc praecipuum de donativis in parlamentis factis colligunt doctores ad favorem capitulorum quae in eis provisa sunt, quod contractus naturam sortiantur, cum pro pretio et donativo concessa fuerint. Item Muta II. p. 79 N. 8. Infatti fin dal tempo di re Alfonso (di Sardegna), il parlamento offre il donativo con queste parole: per impetrar del dit sefior las dites gracies è privilegis, los dits barons è heretats oferiren graciosament à sa Magestat 21,000 ducats. Dexart, ib. p. 21. Vedi anche § 56 n. 29.

(77) 1514. Gli stati di Piemonte chiedono quod non concedantur alique litere que habeant premissis derogare — R. Placet quod non concedantur, — et si concedantur, habeantur pro non concessis. Bollati, *Ass.* 714.

(78) Così 1579 in Aosta in luogo del decretato aumento dei dazi. Bollati, *Congregaz. d'Aosta*, 871 ss. Conf. § 56 n. 5.

(79) 1749. Si vieta a' regnicoli l'acquisto di beni di forestieri, respecto de que todos los effectos de forasteros, à mas del valimiento, estan sugetos a los donativos extraordinarios. Sic. Sanct. VI. 65. — Nel Milanese, le imposte straor-

si richiese al parlamento, temendo d'incontrarvi troppa resistenza ed opposizione, sibbene direttamente ai singoli comuni[80]: la qual pratica diventò ordinaria nella monarchia piemontese come si cessò dal radunar gli stati generali[81].

L'uso de' donativi si mantenne in vita in Sicilia fino al principio del nostro secolo e in Sardegna anche più tardi[81a]: invece nella terraferma rimise Carlo Emanuele I nel 1643 al Monferrato, aggiunto di fresco alla monarchia, l'obbligo di pagare i donativi delle nozze; e nel secolo decimottavo si lasciò tramontare in tutto lo stato il costume di richiederli per gli avvenimenti della famiglia reale: l'ultimo esempio se n'ebbe nel 1699[82]. Non si domandarono quindi nemmeno per altri motivi o bisogni, supplendovisi colle imposte che decretavano di loro piena autorità i principi, e segnatamente col *tasso*[83].

Questo era stato introdotto, originariamente da canto ai donativi, nel 1561 da Emanuele Filiberto in luogo dell'aumentata gabella del sale[84]. Si distribuiva fra i diversi comuni, ciascun dei quali doveva raccogliere la propria quota col guadagno che faceva rivendendo il sale che riceveva dallo stato, e con dazi sulle mercanzie, sulle carni e sui prodotti dei fondi, ovvero con imposizioni sull'estimo dei beni stabili[85]. Ma essendosi successivamente (1567) il governo appropriate le rendite dell'aumentato prezzo del sale e delle gabelle del vino e delle carni, venne a cadere quasi del tutto sui beni fondi, e poi anzi del tutto[86]. L'accettazione del tasso si ottenne dalle singole comunità

---

dinarie si ripartivano sopra le persone o i fuochi, ovvero sulle tavole del censo del sale e sopra quelle della tassa dei cavalli. Neri, *Relazione* cit. p. 2.

(80) V. l'esempio del conte di Cardona in Sicilia 1478 (Gregorio § 192) e Cibrario, *Istit.* II. 216, 219. Gli stati protestavano contro questi tentativi. V. Duboin XXII. 7 e 1578.

(81) Vedi § 71 n. 34. Come si procedesse all'uopo nelle terre feudali, mostrano i comuni di Valdegno e Vigliano nel 1584, dove, radunata la credenza dinanzi ai signori del luogo, questi vi fanno la domanda del donativo a nome del principe, e il consiglio il concede e ne determina l'ammontare. Duboin XXII. 1720.

(81*a*) In Sardegna i donativi durarono sino alla legge 15 aprile 1851.

(82) Ib. 1803.

(83) Sul finire del regno di Carlo Emanuele III si agguagliò in questo pure anche la Valle d'Aosta. Vedi editto 1794 di Vittorio Amedeo III. Duboin XXIII. 106.

(84) Cibrario, *Istituzioni* I. 289; Duboin XXII. 1055.

(85) Vedi editto 6 maggio 1564 in Duboin XXII. 17-24.

(86) Editto 24 dicembre 1567. Ib. 21 e 1096. V. anche ib. 1073 n. ed Editto 1591. Per le patenti del 1606 doveano contribuirvi tutti i beni non feudali ecclesiastici e comunali. Ib. 42 e 1074.

e dai signori feudali non senza difficoltà, e solo a tempo; ma pure si ottenne in guisa, che essendo stato confermato più volte alla scadenza, trent'anni dopo la sua istituzione era considerato ormai come un'imposta costante[87]. In origine era stato fissato a 200,000 scudi, ma andò quindi rapidamente crescendo, a un dipresso nella stessa maniera onde crebbero i donativi[88].

Nè accadde guari diversamente del *mensuale* onde Carlo V nel 1536 aggravò il Milanese, e fu detto così perchè doveva pagarsi a mese. Ogni rata importava originariamente 12,000 scudi, che andarono via via aumentando, fino a che nel 1547 vennero recati a 25,000, cioè a 300,000 per anno. Il mensuale da prima venne richiesto come peso straordinario pei bisogni della guerra, e solamente per quattro mesi; poscia di proroga in proroga divenne stabile. Esso era distribuito tra le diverse province in ragione del loro estimo, e queste raccoglievano ciascuna la propria quota dai rispettivi abitanti nel modo che reputavano migliore, parte sulle teste, parte sui beni di ognuno, secondo l'estimo particolare d'ogni città e l'arbitrio de' suoi amministratori[89].

Al tasso lombardo corrispondevano nelle terre venete il *campatico*, istituito nel 1665 pei bisogni della guerra di Candia e ch'era distribuito in ragione della qualità dei terreni e dei loro prodotti[90], e l'imposta, detta *dadìa* o *colta* di qua dal Mincio, e *taglia ducale* di là, la qual'imposta era proporzionata al valore dei beni e alla loro rendita[91].

Ma v'erano lì e negli altri stati molte altre contribuzioni che cadevano sopra gl'immobili. Tale era l'*imbottato*, cioè la tassa sul raccolto del vino, del grano e d'altri prodotti del suolo, che abbiamo trovato

---

(87) Cibrario cit. e Ricotti IV. 577. Le accettazioni di molte terre e giusdicenti s'hanno in Duboin cit. 1028. Dapprima furono comunemente per 7 anni, poscia per 12. Ib. 1096 n.

(88) Il tasso nelle diciotto provincie di qua dai monti importava nel 1653 L. 220,659. In tutto lo stato nel 1666 L. 1.645,583: nel 1732 nelle provincie del Piemonte L. 3,046,211. Duboin cit. 1175 e ss.

(89) Duboin XXIII. 1210 ss.; Carli, *Il Censimento di Milano*, 1851 p. 4. Il mensuale venne assorbito dopo il 1617 dall'imposta dei soccorsi e paghe dei soldati, e poi dal governo austriaco (1707) rimpiazzato colla *diaria*, consistita originariamente in 22,000 lire al giorno. Duboin III. 3. 16; Neri, *Relaz.* ecc. p. 4, 23, 36, 38; Rovelli, III, l. 8 ss., 68, 84.

(90) Sandi II. 734; *Venezia e lagune* I. 348. N'eran fatte due classi: arativi, e prati o boschi.

(91) Sandi cit.

nel precedente periodo e in Lombardia durò fino al 1780[92]. Tale l'imposta che riscuotevasi in Piemonte del riso, ed era la *cinquantesima*, cui venne aggiunta la *decima*, e ancora un ducatone per ogni giornata di terreno coltivato a risaia[93]. Tale era pure la gabella che si esigeva dai proprietari e possessori de' fondi in ragione della quantità di semente che affidavano annualmente alla terra[94]. Tale l'*annata*, vale a dire il valore delle rendite d'un anno, che in occasione di straordinari bisogni si domandava da coloro che avevano dallo stato feudi, pedaggi o giurisdizioni[95]; e l'altra che si pagava da chi derivasse acqua dai fiumi pubblici o godesse delle rive o degli argini loro, e qua era essa pure imposta straordinaria d'una annata di rendita, là invece peso ordinario commisurato alla quantità della cosa utilizzata[96]. Tale quella d'un tarì ogni cinquanta piedi di vigna, quaranta d'ulivi e trenta di gelsi, tentata introdursi in Sicilia nel parlamento del 1642[97]; quella di sei baiocchi per ogni porta di casa e bottega in città di Bologna, ordinata nel 1759[98]; e finalmente quella di due baiocchi per ogni tornatura, messa nel 1770 da Clemente XIV nelle Romagne per provvedere ai lavori delle acque[99].

Un'altra e gravosa si fu nel Piemonte quella del *comparto dei grani*, stabilita da prima (1572) nel due per cento di questi, recata quindi (1619) al tre, e pressochè raddoppiata nel 1696. In origine temporaria per istraordinari bisogni, rinnovossi di tempo in tempo quasi senza interruzione, e, diventata imposta ordinaria, durò fino

---

(92) Decreto 31 ottobre di Maria Teresa. Atti ecc. Dispac. p. 295. L'ultimo Sforza aveva ordinato anche l'introduzione d'una tassa per ogni pertica di terreno, ma l'ordine non ebbe esecuzione. Rovelli III. l. 472. L'imbottato si trova anche nel Veneto. Un decreto 1581 nomina l'imbottadura delle biave. Vedi Morpurgo, *Le inchieste della repubblica di Venezia*, 1879, p. 50.

(93) Ricotti, *Storia della Monarchia piemontese* VI. 309.

(94) Nel 1738 s'introdusse nel Bolognese questa tassa in ragione di 2 bolognini per ogni corba di seminagione di frumento, in correspettivo della chiesta diminuzione del dazio sui combustibili. Bandi bol. 4 e 28 giugno 1738.

(95) Rovelli III. 2. 17. 120, 180, 199 ecc.

(96) Il 2 settembre 1593 ordina il vicelegato di Bologna che chiunque ha terreni in confine e dietro le ripe del fiume Savena, et che goda gli argeni e ripe di detta Savena, paghi ogni anno per pertica di dette ripe quattrini 10, et tutti quelli che si servono dell'acque di detto fiume per maceratori da canape, quattrini 6 per chiusa ovvero posta.

(97) Mongitore II. 17. Precisamente per le vigne la tassa era ogni 50 vigne alte o 1000 basse. Fu dovuta levare tre anni dopo. Ib. 26.

(98) Per la spesa delle pattuglie notturne. Bando bol. 29 dicembre 1759.

(99) Rescritto 26 agosto 1770; Bando bol. 25 febbraio 1771.

alle riforme di Vittorio Amedeo II[100]. Altre furono le imposizioni per provvedere all'alloggio, al vitto, alle paghe dei soldati[101], e in Piemonte quella per somministrare il vitto e il soldo ai militi di giustizia, istituiti nel 1614 sull'universale lamentanza della nessuna pubblica sicurezza, ad inseguire ed arrestare i malfattori[102]; giacchè il sistema economico di que' tempi era di mettere una nuova imposta ad ogni nuovo bisogno[103]. Ciò valeva segnatamente riguardo all'esecuzione d'opere pubbliche, la cui spesa si costumava accollare a coloro che aveano da risentirne il vantaggio[104].

All'imposta fondiaria nel Napoletano davasi nome di *buonatenenza*[105]. Nel 1683 se ne aggiunse una nuova, che si disse *valimento*, e doveva ricavarsi dai beni dei forestieri o dei sudditi dimoranti all'estero: era d'un terzo della rendita, ma spesso importò la metà ed anche l'intero[106]. Per impedire poi che i proprietari di codesti beni cercassero di sottrarsi all'imposta con alienazioni reali o simulate a nazionali, si dichiararono nulli tutti codesti contratti salvo che se ne

(100) Duboin XXIII. 138-386. Simile imposta si tentò nel 1615 anche pel vino. Pel riso le fu sostituita nel 1610 la decima, allo scopo di porre un argine al dilatamento delle risaie, e nel 1621 un ducatone per ogni giornata di terreno messo a riso. Ib. XII. 748-756.

(101) Vedi n. 265, Duboin cit. 406 ss. — Nella monarchia di Savoia erano parecchie, e prendevan nome di quartiere d'inverno, soccorso militare, paglia per i cavalli, fornitura delle caserme; le quali tasse furono concentrate (1659) nel sussidio militare, abolito nuovamente compenetrandolo nel tasso, nel 1731. — Nel Napoletano ogni città raccoglieva questi mezzi alla stessa maniera con cui raccoglieva gli altri. — Il viscontado di Ravenna pagava il sussidio triennale, il quarto dell'aumento della carne porcina, la tassa del porto d'Ancona, delle galere, degli utensili ed alloggi militari e la foglietta. *Bullar.* X. 446.

(102) Duboin cit. 395.

(103) V. n. 169. — Il medesimo era accaduto nelle Romagne della tassa pel porto d'Ancona; nel Monferrato del tasso della cittadella, introdotto dal duca Vincenzo di Mantova per far fronte alle ingenti spese occorse per la costruzione di un nuovo castello nella città di Casale (1599), ma che poi divenne stabile. Duboin XXIII. 1232. Similmente nello Stato veneto, e dappertutto.

(104) Duboin XXIII. 1203 n.

(105) Pragm. neap. *de vectigal.* 26; Bianchini, *Finanze* 285; Winspeare pag. 57.

(106) Bianchini 286; Galanti II. 127. — Simile tassa si aveva nello stato pontificio. Il 9 gennaio 1777 il legato di Bologna apre il concorso all'appalto della gravezza detta volgarmente del triennale ed annona, imposta sopra i terreni posseduti dai forestieri in questa legazione. — A Milano, il Velasco avea messo un'imposta (tassa d'assenza) sui nazionali dimoranti all'estero, in compenso dei carichi personali che avrebbero dovuto sostenere se fossero in patria: ripetuta da Giuseppe II, ed abolita da Leopoldo. Rovelli III. 2. 189; e 3. 142, 148.

fosse ottenuta la permissione dal re [107], o almeno si obbligò l'acquirente a continuare nel pagamento di quell'imposta [108]. Dai proprietari delle case s'esigeva una tassa in ragione della pigione che ne riscuotevano, o che avrebbero potuto riscuotere qualora le abitassero essi medesimi [109]. In Lombardia il governo spagnuolo aveva messo imposta su tutti i camini delle case e cascine, ordinando a quest'uopo la descrizione dei medesimi [110]; il perchè taluni, affine d'evitare la gabella, facevano le case senza camino [111].

Di rincontro all'imposta fondaria e per alleggerirne i pesi, si introdusse una tassa sui censi e sugl'interessi de' prestiti. In Piemonte fu opera di Carlo Emanuele I nel 1604, in Lombardia del conte di Siruela (1642): da principio fu temporanea, ma si fece perpetua, come tant'altre, colle ripetute rinnovazioni [112]. Inoltre eravi nella terraferma veneta la tassa sull'industria e sul traffico dei negozianti [113]; a somiglianza di cui venne introdotta nella Lombardia la tassa del *mercimonio* [114]. Sotto il governo austriaco dapprima fu esatta dai commercianti ed industriali in mezzo per cento sul valore del capitale impiegato da ciascheduno, rimanendone esenti le arti che non aveano un vero capitale in commercio. Più tardi, per la difficoltà della valutazione del capitale, la tassa si assise sovra un'altra base: vale a dire, distribuiti tutti i commercianti ed artisti in sei classi, s'impose una tassa fissa che doveva pagarsi da ciascuno in ragione della classe che gli era stata assegnata [115]. Il simile operò a Napoli Carlo III di Bor-

(107) Pragm. sic. 1743 *de bonor. transl.* (IV. 6. 3), che riferisce una legge 27 marzo 1714 di re Vittorio Amedeo. Anche sui beni che si ereditavano da stranieri venne imposta dal governo spagnuolo (1652) una tassa del 10 %. Rovelli III. 2. 199.

(108) Sic. Sanct. VI. 62 a. 1745.

(109) Pragm. neap. *de vectig.* 16 a. 1645: la tassa era del 10 per %, ma non potè attecchire. V. § 59 n. 23.

(110) Grida 2 marzo 1647. La tassa fu di 300,000 scudi.

(111) V. la Consulta 9 maggio 1733 della Giunta del censimento in Neri, *Relazione* ecc. p. 36.

(112) Duboin XXIII. 790 n. Conf. Borelli 1144 e 1150. Incominciò col 2 per %; e giunse al 50, un momento anche all'intiero. Ricotti VI. 316. — A Milano era del $^1/_2$ per %; che prima s'accollò al proprietario del fondo, poi al creditore del censo. Gr. 2 gennaio 1642 e 1 maggio 1651. Come si cercasse eluderla v. in Gr. 20 marzo 1646. Per Napoli v. Galanti II. 143.

(113) Sandi IV. 764.

(114) Pare ideata dai commissari posti nel 1546 per la compilazione dell'estimo, e fu regolata coll'estimo del 1599. Neri cit. p. 6. La trovo nominata in grida 5 giugno 1663.

(115) Raumer, *Italien* I. 168. — I sensali di Livorno doveano ogni anno

bone[116]; nè diversamente accadeva in Piemonte, dove un editto del 1732 imponeva ai mercatanti ed industriali una tassa che saliva da 6 a 15 lire[117]. Anzi qua era stato tentato di estendere la tassa sull'industrie anche ai contadini, mettendo un'imposta di 40 fiorini su ogni aratro; ma l'era troppo gravosa e dovette abolirsi tantosto[118], sostituendovene una molto più mite su ogni paio di bestie da giogo, tassa ch'ebbe perciò nome di *gioatico*[119].

Per il medesimo titolo si proseguì a ritenere parte degli stipendi de' pubblici ufficiali: ciò che nel Napoletano sotto il governo spagnuolo, come anche a Venezia, facevasi comunemente nella misura del dieci per cento, ma qualche volta giunse fino al cinquanta[120]. Si ristabilì pure e continuò a lungo, più in uno stato che nell'altro, la turpissima tassa sulle meretrici. La quale, introdotta sotto il pretesto di tenerle separate dalle donne oneste e farle abitar nel postribolo, mancò affatto al suo scopo, in quanto che gli appaltatori della gabella per

---

2500 scudi al monte di Firenze, che ripartiano tra loro in ragione de' guadagni di ciascheduno. Cantini XXVII. 218, a. 1758.

(116) Lo speziale ed il droghiere furono tassati per once 16, cioè ducati 96 di capitale. Il sarto, il calzolaio, il panettiere ecc. per 14 once, o per 84 ducati di capitale; il vetturale, l'oste, il beccaio, il lavoratore, per 12 once o per duc. 72. Galanti II. 141; Bianchini 424. Dicevasi l'imposta delle once personali, o anche semplicemente le once. — A Venezia s'esigeva un bagattino per lira sull'utilità dei pegni de' monti di pietà. Romanin VIII. 386.

(117) Duboin XXIII. 985. Per le altre provincie della monarchia vedi ibid. 941 n., XVIII. 2, 3 ecc. A questa tassa erano soggetti anche i notai. Ib. XXIII. 960. — La tassa (cotizzo) sui negozianti ed artisti introdotta nel secolo XVII era stata abolita in Piemonte coll'editto 1731 sulla perequazione dei carichi. V. anche Ricotti VI. 313.

(118) Fu istituita nel 1618, abolita nel 1620, ristabilita nel 1625. Duboin XXIII. 954, 962. — A Ferrara, sotto i duchi, i contadini pagavano invece la dadia, che sommava a 16,000 lire: fu abolita quando la città venne sotto l'immediata sovranità del Pontefice. *Bull.* X. 592.

(119) Duboin cit. 941. Per l'editto 1732 era di lire 2.50 per ogni paio di buoi; lire 1.25 per ogni paio di vacche. Ib. 985.

(120) Bianchini cit. 308; Galanti 65. Conf. sic. Sanct. V. 341 ss. — Decreto ven. 15 maggio 1617. Che oltre la decima degli offici posta l'anno 1572 — che tuttavia continua, — ne sia posta un'altra per le presenti occorrenze, e mentre durerà la presente guerra, da essere pagata in ragione di anno — da tutti i consiglieri, avvogadori, censori e altri nobili nostri; da tutti i ministri, notari, ecc. — rettori e rappresentanti publici da terra e da mare, camerlenghi, castellani ecc. Cod. feud. p. 68. — In Piemonte (1566) Emanuele Filiberto ordina una ritenuta su tutti gli stipendiati e pensionari di 4 grossi per ogni lira. Duboin XXV. 11. Nel 1575 fu di 6 o 10 denari per lira. Ib. 12. Il 1796 tale ritenzione fu decretata di nuovo, ma pei soli giubilati, e fu fissata nel terzo del loro assegno. Ib. 162.

aumentarne il provento, lasciavano a quelle la massima libertà, agevolando la via del vizio; il perchè s'elevava di continuo il numero delle femmine di mala vita. Al qual disordine s'aggiungeva l'altro, che gli appaltatori medesimi tentavano d'assoggettare alla gabella quante più femmine potessero, compromettendone il buon nome e provocando processi e scandali[121]. Nè bastava ad adonestarla, l'aver rivolta codesta tassa a qualche pio scopo[122].

Altre imposte colpivano ad un tempo ed egualmente tutto l'avere de' cittadini, come nel precedente periodo, sia che si prendesse di mira il capitale, sia che si prendesse la rendita. Era di questa seconda specie la *decima*, che si trova sul declinare del secolo decimoquinto a Venezia, ed era messa sopra ogni sorta di rendita degli abitanti della città e del dogado[123]. Alla prima specie invece appartengono le

---

(121) 1575. Gregorio XIII, nella riforma del tribunale del maresciallo (de Sabellis): Exactiones illas, quae a mulieribus inhonestis singulis annis, singulisque sex mensibus, sub nomine tributi, fieri solebant, omnino prohibemus, proposita marescallo illas attentanti poena privationis officii. *Bull.* VIII. 108. Anche a Ferrara fu levata questa gabella come venne sotto la S. Sede. *Bull.* X. 592. — La tassa sulle meretrici, che pare andata in dissuetudine sotto gli Aragonesi, fu introdotta di nuovo a Napoli coi capitoli e grazie del 1505, e si alienò dai vicerè insieme colla giurisdizione sulle persone soggette al vettigale. La gabella, che prima era un tanto per settimana, fu ristretta con pramm. 1589 a 2 carlini al mese, e due presenti a Natale e Pasqua; in tutto 27 carlini l'anno. Se ne ottenne (1635) l'abolizione col donativo di 1 milione. Galanti II. 35 e Bianchini 302.

(122) A Bologna era detta la tassa della bolletta, come quella dei forestieri. Un bando 3 febbraio 1693 invita tutte le meretrici e i ruffiani a presentarsi personalmente all'ufficio delle bollette a pagare la solita tassa, acciò si possa formare il campione a beneficio delle reverende madri convertite. Ugual tassa pagavano anche gli ebrei. — A Venezia, 23 marzo 1627, fu ordinato che una retribuzione di 1000 ducati fosse data alle povere monache convertite della Zuecca, a carico delle pubbliche meretrici. Conte d'Oxford, *Leggi e memorie venete sulla prostituzione.* Venezia 1870-72 (*Arch. ven.* 1876 p. 422).

(123) Sovra tutti gli affitti di case, molini, beni posseduti da cittadini di Venezia in città, nel dogado o altrove, sia nello Stato come sotto signorie straniere, dichiarandosi con altro decreto dello stesso anno « esservi soggetti i capitali alle camere pubbliche d'imprestiti, per li pro che se ne riscuoterano, li noli de' navigli, le mercanzie tutte con qualche minorazione di peso inferiore alla decima; che fossero tassate tutte le botteghe degli artisti, gli avvocati di Venezia e dogado, esclusi però li patrizi eletti a tale ufficio dal maggior Consiglio, i cambi e tutti gli ufficiali e ministri sui loro salari ». Erano eccettuate solo le merci condotte pel fondaco dei Tedeschi, e quelle di mare per la via di Portogruaro. Questa decima non fu decretata in modo stabile, nè limitata ad una volta per anno, ma lasciata alla balìa del maggior Consiglio. Sandi, II. 728-30. La decima colpiva tutti, laici ed ecclesiastici, beni secolari e benefici, pei quali se ne ottenne (1464) anche breve dal papa. Ib. 730. Il Sandi crede intro-

fiscali funzioni del Napoletano, giusta le disposizioni date in proposito da Ferdinando I[124]. Queste funzioni fiscali erano una generale imposta, che dovea corrispondersi dalle terre demaniali e feudali, la quale sotto Alfonso I nel parlamento del 1443 era stata sostituita alle collette ordinarie e straordinarie e al sussidio feudale, eccettuati i tre soli casi dell'incoronazione del re, del riscatto della persona di lui dalla cattività e de' matrimoni della sua casa. L'imposta venne fissata ad un ducato, ossia dieci carlini per fuoco o famiglia, in correspettivo dei quali dieci carlini il governo si obbligava di dare a ciascheduna famiglia un tomolo di sale. Se non che sei anni dopo la gratuita distribuzione del sale si convertì in una vendita coattiva, aggiungendone il prezzo alle fiscali funzioni d'ogni fuoco, che vennero recate a 15 carlini e 2 grani[125]. Pel più esatto stanziamento di tale imposta, ogni tre anni si doveva rinnovare la numerazione dei fuochi; e secondo il numero di essi si distribuiva l'imposizione per le singole terre. E da principio la si riscuoteva anche realmente a quel modo, cioè ad un tanto per famiglia, onde tornava tanto più gravosa, quanto meno teneasi conto delle diverse fortune; il perchè Ferdinando I ordinò (1467) che, abbandonato quel metodo d'esazione, nella parte toccata ad ogni terra in ragione del numero dei suoi fuochi ognuno contribuisse in proporzione delle proprie sostanze[126]. Più tardi invece ciascuna terra la raccolse come meglio sembravale, per imposte dirette

---

dotta la decima nel 1463 per la guerra coi Turchi: almeno, è di quest'anno il più antico documento ch'egli ne vide. Conf. tuttavia § 59, n. 26.

(124) Similmente la tassa del 2 % posta a Napoli il 1680 su tutte le entrate di qualunque sorta per provvedere grano. Pramm. 48 *de vectigal.*

(125) Grimaldi IV. 279 ss. e Bianchini 192 ss. Invece, secondo la descrizione statistica del reame di Napoli del 1444 (*Arch. stor. nap.* 1877 p. 752), la distribuzione del sale prima del 1449 si sarebbe fatta separatamente, pel prezzo di carlini 5 e gr. 2, quest'ultimi per spese di misurazione e trasporto. Conf. ib. 1876 p. 226. — Per questa gratuita distribuzione del sale, che si faceva anche altrove, domandava (1688) il capitolo d'Iglesias que se de a cada capitular y ecclesiastico en caro de sal cada afio. R. Que la ciudad reparta iqualmente la sal, tanto a los ecclesiasticos, como con los demas ciudadanos. *C. d. S.* II. 363.

(126) Pragm. *un. de appretio.* Capitaneus seu officialis uniuscuiusque civitatis et terrae, una cum 6 — probis viris — nobilibus, — totidem ex mediocribus, et totidem ex minoribus, — bona omnia stabilia et mobilia — cujusque ibi bona tenentis fideliter (describant et extiment), et quemlibet juxta facultates suas taxare studeant, et procurent; ut juxta dictum appretium et taxationem predictam, unusquisque contribuat in fiscalibus functionibus et collectis.

od indirette, alla stessa guisa che abbiam veduto testè riguardo ai donativi [127].

Convien poi notare, che nel tassare le diverse fonti della ricchezza individuale non si teneva una giusta misura. Nel Napoletano, per esempio, dei beni stabili e delle annue rendite richiedevasi il cinque per cento, mentre dei capitali consacrati alle industrie il dieci, quasichè, come dice il Galanti, si fossero volute punire le persone industriose.

Oltre a quelle sul capitale e sulla rendita, non mancavano neanche le tasse sul lusso, come quelle sul servidorame [128], sulle parrucche [129], e, in parte almeno, quella sui cavalli e sulle altre bestie dal piè tondo, che si trovano tutte e tre nello stato mediceo [130]. La tassa sui cavalli si ha anche a Napoli, ed era del tre per cento del prezzo dei medesimi [131]. Altra cosa era la tassa dei cavalli che s'incontra nel Pontificio, in Toscana ed in Lombardia. Nei primi due paesi era questa un'imposta sostituita all'antico dovere della cavalcata [132]; nel terzo il correspettivo del dovere, ch'era stato condonato, d'alloggiare e mantenere la milizia a cavallo: l'una e l'altra poi cadevano direttamente sopra i comuni, che se ne rivalevano sui propri abitanti [133]. Ancora, quando scioglievasi qualche compagnia di cavalleria, obbligavansi questi o quei cittadini a comperarne i cavalli pel prezzo che veniva

---

(127) Bianchini, *Finanze* 423. V. inoltre ib. 193, 277 ss. e Galanti II. 42 ss.

(128) Ed. 1693 e 1697 impongono ad ognuno l'obbligo di dare in nota il numero dei cocchieri e altre persone che tiene al proprio servizio; e insieme il numero delle bestie dal piè tondo, coll'indicazione dell'uso cui servono. Cantini XXI. 9.

(129) Mise questa tassa (1692) Cosimo III, per soddisfare alle contribuzioni richieste dall'esercito imperiale: era di 4 ducati pei gentiluomini, di 2 pei cittadini e terrazzani benestanti; d'1 per gli artieri ed altre sorti di persone. Cantini XX. 258.

(130) Per l'ed. 27 giugno 1692, cavalli e muli pagavano 5 lire per capo l'anno; asini, 1 lira. Cavalli e muli serventi all'uso di soma o per carrette di un sol cavallo, l. 2. Cantini XX. 264.

(131) Bianchini, *Finanze* 300. V. anche Morbio, *Cod. dipl.* N. 180.

(132) Cantini I. 140. Per lo stato pontificio vedi *Bullar.* IX. 145.

(133) In Lombardia era distribuita assai inegualmente, non essendosi presa per base la popolazione o la ricchezza, ma l'ampiezza dei quartieri esistiti in ciascun luogo nel 1493, quando venne fissata questa imposta, introdotta primamente nel 1442. Essa era di 50 soldi il mese per cavallo, e cadeva in generale sopra il contado, andandone esenti le città. Duboin XXII. 1211; Carli, *Censimento* p. 24; Neri, *Relazione* cit. p. 1 e 21.

fissato dalle autorità[134]. A Ferrara, sotto gli Estensi, v'era il dazio delle carrozze da nolo, che fu abolito quando la città venne sotto la s. Sede[135]; a Milano quello su ogni sorta di veicoli, soppresso cogli statuti del 1502[136].

Durava ancora altresì l'imposta personale (taglia) per fuochi e famiglie[137], e molte volte anche per teste o per bocche, onde prendea nome di *testatico* o *boccatico*[138]. Nel primo caso, sebbene non man-

---

(134) Bando bol. 5 gennaio 1627. Dovendosi di comandamento di N. S. distribuire i cavalli delle due compagnie di corazze, che sono per sbandarsi in Bologna, agli osti, postieri, vetturini, stalladighieri e carrozzieri, si notifica a te N. N., che sabbato mattina pross. debbi personalmente comparire avanti il suo auditore, per ricevere quel cavallo o cavalli che ti saranno assegnati, e intendere il prezzo d'esso o d'essi, che dovrai pagare incontinente, e in caso che tu non comparischi, si metteranno i cavalli che ti saranno assegnati sul stallatico a tue spese, e cascherai in pena di tre tratti di corda e di scudi 50.

(135) *Bullar.* X. 592.

(136) De caetero non imponatur nec imponi possit aliquod datium rotarum, plaustrorum, nec carrettarum. Stat. Mediol. 1502. c. 478.

(137) 1598. Si lagna il deputato di Corsica presso la signoria di Genova: Essere stato sempre per antico solito nell'isola di Corsica, che non si dovesse pagare alla Camera eccetto che una taglia sola per fuoco; ora da alcuni anni in qua, contro l'antica usanza, non mancano alcuni, che stanno con padre e fratello, di essere astretti a pagare più taglie, per il che i popoli ne sclamano, venendone ad essere gravati fuori del giusto; perciò ricorrono ai piedi delle VV. SS. pregandole a volerli mantenere nel modo che li hanno mantenuti fino a qui, con decretare non essere lecito, che quelli che stanno insieme col padre o fratello o zii, debbano nè possano essere astretti nè obbligati a pagare fra tutti, mentre staranno insieme, che una sola taglia. — R. Si osservino gli statuti. Gregori, *Statuto* II. 102. — 20 aprile 1645. Pregadi. In conformità di quanto è stato altre volte deliberato, sia imposta una tassa straordinaria, per una sol volta, da essere pagata da tutti gli abitanti in questa città e dogado, che sia capo di casa, — e sia la tassa di carati 40, e ogni carato di ducati 10. — I più facoltosi possano essere tassati fino a carati 24, che saranno ducati 240. e quelli solamente che non pagano al presente tassa, o di poco momento, possano essere formati debitori sopra 24 carati fino alli carati 40. Gli altri di condizioni diverse, secondo il più o meno delle loro facoltà, possano essere tassati dalli 24 carati in giù fino a $^1/_2$ carato, come sarà terminato conveniente da quei nobili nostri che saranno sopra ciò deputati: dichiarando però in conformità delle parti 1629 e 1635, che siano esenti dalla detta contribuzione quelli solamente che pagassero da 12 ducati in giù di affitti. — (A chi paga in tempo si rimette il 10 %, a chi non paga entro il termine prescritto si aggiunge pena del 10 %). Cod. feud. p. 104. — 1648, 24 ottobre. Sia imposto un taglion da essere pagato in conformità della tassa e dei libri formati per quello imposto addì 20 aprile 1645. Rinnovato ancora 1649, 21 giugno. Sia imposto un *taglion perso*. Ib. 112. V. anche Duboin XXIII. 908.

(138) L'imposta personale fu introdotta a Como nel 1536 per concorrere a raccogliere il mensuale. Rovelli III. 1. 11. Maria Teresa ordinava (1756) che

cassero abusi, l'imposta avrebbe dovuto rimanere inalterata qualunque fosse il numero dei componenti la famiglia[139]; nel secondo invece si moltiplicava pel numero degl'individui che vi eran soggetti, e soleva comprendere tutti da sei o sette anni in su[140]. E circa alla unità di misura, conviene osservare che qualche volta essa era proporzionata all'avere dei singoli, ma il più di frequente la si trova eguale per tutti gli obbligati[141]; d'altra parte non da per ogni dove v'erano soggettati tutti i cittadini[142]. Il focaggio nella monarchia sabauda fu ripetutamente tolto e ristabilito, ed era inviso per modo, che il governo si vedeva costretto a prendere speciali disposizioni per la sicurezza degli esattori di esso, i quali erano frequentemente minacciati dai popoli[143].

Imposta personale diretta continuava ad essere quella del *sale*, sul cui smercio stettero generalmente in vigore fino all'ultimo le mas-

venisse indilatamente deciso se il carico personale si doveva esigere a teste o a focolari. Dispac. V. 70. Vedi anche Ricotti VI. 310.

(139) V. n. 135. Cap. Sard. VI. 7. 3. Si domanda che los fochs no se haian de contar per vassalls, si no per cases, y que cada casa ab sa familla no se entenga ser mes de un foch. R. Placet.

(140) A Como (1639) fu di 20 s. per testa, per le femmine da 10 a 60 anni, e pei fanciulli da 10 a 15; invece pei maschi da quest'età in su fino ai 70, di soldi 40. Rovelli III. 2. 179.

(141) Pr. sarde XX. 1. Todos repartimientos entre los vezinos de lugar se hayan a repartir segun el numero de los fuegos, y calidad, y cantidad de la hazienda de cada uno dellos, y que para esto se hayan de hazer tres grados de personas, conforme al c. 69 del Parl. del Duque de Gandia; y porque (esto) — se pueda azer con satisfacion de la comunidad, — ordenàmos que el Justiçia del lugar cada tres anos estè obligado a juntar el pueblo, y con voto de todos nombrar 9 personas, — para que hagan entre los vezinos la division de dichos tres grados, à saber es la mayor, mediana, y infima. — In Piemonte, nel 1615 furono imposti due scudi per testa; nel 1636 due lire e mezzo alla pianura, due alla montagna; nel 1732 una lira dappertutto. Duboin XXIII. 795, 967, 985. — Lire 1 per testa impose (1774) anche Pietro Leopoldo. Cantini XXXI. 227. — Invece, nel 1794, Vittorio Amedeo III distribuì a quest'uopo la popolazione in otto classi, e il testatico di ciascuno saliva, in ragion della classe, da l. 5 a 300. Duboin cit. 1002. — In Piemonte, il testatico, abolito come tassa erariale nel 1731, fu ristabilito l'anno dopo in favore dei Comuni, ed usato poscia anche dallo Stato per istraordinarie necessità. Ib. 943 n. — Nell'Italia meridionale Carlo di Borbone ritenne il testatico.

(142) Per esempio, nella Lombardia austriaca gli abitanti delle città. Nel Napoletano, quelli che vivevano nobilmente portavano solo tanto di tassa, quanto ne sopravanzava, dopochè quelli che professavano arti meccaniche avevano contribuito 10 carlini per testa. Neri, *Relazione*, 51; Bianchini 424.

(143) Vedi editto 1622. Duboin cit. 915. Il focaggio, abolito nel 1624, fu rimesso nel 1635; tolto di nuovo nel 1639, fu ristabilito nel 1640, e così ripetute volte in appresso. Ib. 918, 925, 930.

sime e vessazioni che abbiamo veduto nell'epoca precedente[144]: anzi i governi si adoperavano d'introdurre questa gabella anche là dove non esisteva, come fece (1560) Emanuele Filiberto in Savoia e nel ducato d'Aosta[145]; il che talora avveniva col consenso dei popoli, tal'altra contro la loro volontà e contro i patti stipulati con essi[146]. E per accrescere il reddito dello stato, il prezzo del sale si andava continuamente rincarando, essendo questo d'ordinario il primo mezzo a cui ricorrevano i governi nelle loro necessità: così a Milano nel 1524 il sale fu recato da lire 3 ad otto lo staio[147]. Ciò faceva di necessità aumentare il contrabbando; onde Francesco M. Sforza, affine d'avvantaggiare ad un tempo l'erario ed alleggerire i popoli, ridusse nel 1534 il prezzo del sale nelle città a sei lire lo staio, ed abolito il sistema dell'obbligato riparto del sale, diede a tutti facoltà d'acquistarne liberamente quella quantità di che abbisognavano, purchè non l'acquistassero che dai fondaci ducali. Pei comuni foresi il prezzo venne fissato a quattro lire lo staio; ma per converso il duca mise ad ogni comune un'annua imposta corrispondente a due lire per ogni staio di sale, che ciascuna terra, giusta i registri o tavole del sale (come dicevansi), era stata fino allora forzata a levare dall'ufficio

(144) Duboin XXIII. 1236 n.; Bianchini, *Finanze* p. 440 ss.: Pragm. neap. *de sale vendendo per universitates* 1 e 5. — Nello Stato pontificio dicevasi la distribuzione di sale a *cartella*. Vedi la bolla 8 ottobre 1737 con cui Clemente XII approva i provvedimenti del consiglio comunale di Ancona per questa distribuzione del sale, permettendo di procedere contro i renitenti per via di mano regia, prescrivendo che *nessuno* della città e del contado possa accampare eccezioni, ma che il sale non possa mai vendersi che ad 1 baiocco la libbra. *Bull.* XXIV c. 296 ss. — In Toscana tra le altre industrie della finanza, perchè non si vendesse sale di contrabbando, fu anche quella di tingerlo. Là stesso si proibisce l'uso dell'acqua salata di Dovadola (nel Pontificio), di cui soleano servirsi i poveri contadini, perchè non si faccia danno alla gabella del sale. Cantini XV. 372. — A Napoli, sotto Carlo di Borbone, la gabella del sale fruttava 1,300,000 ducati.

(145) Duboin cit. e Bollati, *Comit.* 1213 ss. Vedi le transazioni tra il duca e gli Stati della valle in Bollati, *Congreg. d'Aosta* I. 618 ss.

(146) Così a Mondovì e in altre terre, sotto la reggenza di Maria Giovanna Battista (1682), ciò che diede luogo a resistenza, anzi a ribellione, onde il governo fu obbligato a desistere. Carutti, *Vittorio Amedeo II*, p. 69, 74 s.

(147) Duboin XXIII. 1768 n. — Nella monarchia piemontese fu accresciuto nel 1568, 1587, 1595. 1605, 1624 ecc. ecc. Ib. 1285 ss. V. anche § 71 n. 32. — I rapidi aumenti nel Napoletano, dove triplicò quasi in nove anni (1635-1644), vedi in Bianchini p. 294 e 441. — Nel 1769 Benedetto XIV aumentò il prezzo del sale, diminuendone il peso. Decreto 21 gennaio 1774 del cardinale camerlengo. — Alcuna volta poi il sale mancava: se ne lagnano gli Stati d'Aosta del 1572. Bollati, *Congreg. d'Aosta* I. 712, 736 ss.

della gabella del sale, alla quale imposta diede nome di *censo del sale*[148]. Anche P. Leopoldo, sulla fine del periodo, sciolse i popoli dall'obbligo della forzata compera del sale[149].

Non solamente il prezzo del sale forzato, ma ancora il suddetto censo[150], ed anzi tutte quante le imposte dirette, reali o personali che fossero, andavano sempre crescendo d'intensità, come abbiamo già veduto superiormente del tasso e dei donativi; dappoichè ad ogni nuova occasione, anche per futili pretesti, vi si faceva una aggiunta che poi non toglievasi più mai o quasi mai. Per darne un esempio, le fiscali funzioni del Napoletano appena sei anni dopo ch'erano state introdotte, vennero aumentate d'oltre la metà (52 grani), sotto il pretesto d'un nuovo tomolo di sale, al cui acquisto venne obbligata ogni famiglia; nel 1470 poi vi s'aggiunsero altri 26 grani per correspettivo d'un altro mezzo tomolo di sale. Sotto il governo spagnuolo altri aumenti per la guerra con Lodovico XII, pel sale ed aceto dell'insalata dei soldati, pel pretesto di mantenere un esercito stabile anche in tempo di pace, per la milizia di pubblica sicurezza, per strade e ponti, per la difesa dai pirati, per provvedere allo smaltimento delle acque stagnanti, per la promessa non attenuta di alleviare le comuni dall'alloggiamento dei soldati ed altri ancora: cosicchè questa contribuzione ai tempi di Carlo III s'era più che sestuplicata, passando da per tutto i 6 ducati per fuoco, e in Terra di Lavoro toccando 6 ducati e grani 57 e mezzo[151]. Ne veniva di conseguenza che i redditi del suolo non bastassero a pagarne le imposte, onde i proprietari e gli agricoltori abbandonavano i fondi per non gettare inutilmente la fatica di coltivarli. Così accadeva in Piemonte nel secolo decimo settimo[152]. E in Lombardia, dove le rendite della terra non agguaglia-

---

(148) Duboin cit., Rovelli III. l. 483 e Neri, *Relazione* p. 1 e 20. Le tavole del censo del sale vennero fatte giusta il riparto o le condizioni dei singoli luoghi nel 1462.

(149) Così (1773) la città di Arezzo. Cantini XXXI. 46.

(150) Nel 1545 e 1558. Duboin XXIII. 1768 cit.

(151) Bianchini cit. 193, 282 ss. V. anche Carutti, *Carlo Emanuele III*, II. 68; Cibrario, *Istit.* I. 294. — La tassa sui censi, che ordinariamente era della sesta parte d'un'annata, venne raddoppiata e triplicata (sesta e doppia sesta), e talora (1621, 1640) recata ad un'annata intera. V. Duboin cit. 791-825. — Anche il legato di Bologna, a fine di poter ridurre il dazio sui combustibili, cresce di 3 bolognini ogni 100 libbre di beni la imposta sull'estimo dei fumanti. Bandi 4 e 28 giugno 1739 cit.

(152) V. ed. 12 dicembre 1633 di Vittorio Amedeo I in Borelli 1151 e Cibrario, *Istit.* I. 319. — A Dronero, tra 1640 e 1650, l'imposta annua fu

vano nemmeno la metà dei pesi ond'era gravata, e dove persino i braccianti erano obbligati a pagare taglia di 10, 15, 20 scudi l'anno, operai ed agricoltori emigravano in massa [153]; nel mentre che gli abitanti del Napoletano si gittavano alle strade per vivere di ladronecci [154]. Ed ora si addizionino alle dirette ricordate fin qua le infinite imposte indirette.

Governativo o comunale, ad ora ad ora abolito e ristabilito, l'inviso dazio della *macina* andò prendendo sempre più largo piede, così ne' paesi monarchici, come nei repubblicani [155]; e se generalmente gli

---

di l. 62 per giornata di terreno, mentre il fitto che se ne traeva era di l. 6. L'abbandono dei fondi accadde anche più tardi nel Veneto sotto il governo francese. Sclopis IV. 186.

(153) Ciò deplorava anche la Giunta del censimento (Neri cit. p. 167), e dicevano sopratutto le istruzioni date (1627) al marchese Visconti, mandato dalla città di Milano a Madrid per esporre l'infelice condizione del paese. La città di Cremona diceva che era diventata un deserto. A Como il reddito dei fondi non arrivava a 3 lire per pertica, e pel solo mensuale bisognava imporne, 3. 17. 4. Carli, *Censim.* p. 30 ss.; Salomoni, *Memorie degli ambasciatori che Milano inviò ai principi dal* 1550 *al* 1796. Milano 1800. — Morbio, *Milano* p. 100, dice che in qualche luogo i coloni pagavano perfino 29 scudi per testa, e che la media dell'imposta era di 70 lire per individuo.

(154) 1559. Scriveva di Napoli l'ambasciatore veneto Soriano: Non si può imaginare alcuna via di cavar dinari dai popoli che non sia in uso in quel regno. Onde i regnicoli per la maggior parte sono falliti e disperati, e molti si mettono alla strada per non aver altro modo di vivere, onde nasce tanto numero di ladroni e fuorusciti, che non ne sono altrettanto in tutto il resto d'Italia. Alberi, I. 1. p. 348.

(155) 1589. Sisto V, pel contado di Jesi: ad solutionem pauli macinatus volumus etiam ipsum comitatum (non la sola città) et castra teneri et subjicii *Bullar.* IX. 110. — 1622. Viene pattuito fra gli uomini di Solferino ed i signori di Gonzaga (per por fine alla ribellione dei primi), che quelli siano esenti da ogni gravezza reale e personale, fuori della macina, per la quale siano tenuti pagare 5 copelli per ogni soma di biada che macineranno, pigliandone bollettino dal deputato del signore; per converso, il signore doveva cedere il molino al Comune. Lunig, II, 63. — A Venezia, il macinato si ha nel 1572, *Bullar.* XII. 437 e 444. — A Bologna, fu abolito 1632 da Urbano VIII, sostituendovi un quattrino per libbra sulle carni che si vendevano al minuto. *Bandi bolognesi* XIII. 145. Ristabilito in breve (1645), venne abolito nuovamente nel 1647 colla erezione del monte Innocenziano. Ib. XVIII. 439 e 449. — In Piemonte, l'imposta governativa della macina fu introdotta il 1614 e durò un anno. Ristabilita nel 1616, fu abolita nuovamente nel 1620: dopo di che rimase solo qua e là come imposizione comunale. Ed eziandio in questa forma non fu costante. Duboin XXIII. 1008, 1016, 1046 ecc. Nel 1633 Vittorio Amedeo I revoca dai Comuni allo Stato il diritto della macina. Borelli 1152. — Per la Savoia, Monferrato e la Lombardia, v. Duboin cit. 1149. Per l'importo del dazio, ib. 1018, 1116, 1137 ss. — Per la Sicilia si veda Mongitore I. 324. — Stat. Mediol. 1502 c. 477. De caetero nullo modo imponatur in civitate, nec ducatu mediolanensi datium macinae,

era conservato il carattere d'imposta indiretta, talvolta eziandio lo si tramutò in diretta, o mettendo una tassa sui molini [156], o esigendo, in luogo d'un tanto per misura di grano macinato, certa somma di danaro per ogni bocca [157]. Come la farina, erano soggetti a dazi le carni, il vino, l'acquavite, l'olio, le legna da ardere e il legname da lavoro, il corame, la paglia, il fieno, la seta, in una parola ogni genere di produzione e consumo, persino le pietre d'aguzzare e le frutta [158]. Che più? a Napoli v'era un particolar dazio sul maggior valore che le materie veniano acquistando per via del lavoro, e diceasi la *gabella dei minuti* [159]: de' quali dazi si moltiplicavano i nomi e le forme affine di farli cadere ripetutamente sopra il medesimo oggetto [160], onde

---

farinae mixturae; et quicumque proposuerit, vel consuluerit, vel consenserit contra predicta — puniatur in libras 500 imperialium alioquin amputetur ei lingua, et ulterius expellatur de civitate et ducatu tanquam bannitus de proditione patriae suae, et impune possit offendi in aere et in persona; nec unquam possit habere officium nec beneficium. — Nel 1796, al momento dell'invasione francese, aboliva Venezia il dazio della macina. Romanin IX. 317.

(156) Decreto 1691 di Vittorio Amedeo II. La tassa fu altrettanto di ciò che esigevano i proprietari dei molini. Duboin cit. 1093.

(157) 1692. Una lira per ogni persona maggiore di 6 anni. Ib. 1099. Nel distretto di Ferrara era di bolognini 18 e $^5/_6$ per bocca, pe' cittadini; di 13 e $^1/_2$, pei contadini. Fu abolita quando si riunì allo Stato pontificio. *Bullar.* X. 592 cit. A Bologna, nel 1738, vi si aggiunsero bol. 4 e den. 6 per corba di frumento per poter diminuire il dazio sul combustibile. Bando 4 giugno 1738 cit.

(158) Capasso, *La famiglia di Masaniello*, Napoli 1875 p. 15 s.; Bianchini 291 ss.; 439 ss.; Duboin XXIV. 683, 739, 961, 1119 ecc.; Cantini I. 340, ecc.; *Bullar.* X. 592. — 1633. Vittorio Amedeo I introduce una tassa di 3 soldi per ogni brenta di vino, da pagarsi sul raccolto e ad ogni passaggio di mano in mano. Borelli 1152. Si sa come a Napoli l'attivazione del dazio sulle frutta fosse quella che determinò la rivoluzione di Masaniello. La gabella del corame in Piemonte fu posta nel 1585, sotto vista di promuovere l'industria della conciatura: abolita poco stante (1589), fu ristabilita nel 1620; la tariffa andò crescendo a grado a grado. Savoia ed Aosta ne furono esenti. Duboin cit. 1119 n. — Per esigere più agevolmente il dazio, ed evitare che si frodasse la finanza, le suddette merci dovevano vendersi in unico luogo, punito chi le comperasse altrove. Vedi Pragm. neap. *de vectig.* 5. Non era poi necessario che il dazio si pagasse all'atto della introduzione della derrata in città; bastava che se ne desse pegno, il quale poteva riscattarsi fra 30 giorni pagando il dazio, o dando prova che la merce era per persona esente. Così in bando bolognese 3 febbraio 1652. — La veneta signoria ordina che si denunzino i torchi d'olio, il dazio dei quali dal 1° dicembre 1684 si doveva esigere per conto della signoria, mentre prima era affittato. La tassa sui fornelli da trar seta venne ridotta (1742) a dieci ducati per fornello. La seta poi non poteva trarsi che di giorno, a 2 soli fili, e fino al 14 agosto. Gloria, *Agric.* nn. 969, 971, 974.

(159) Bianchini 302. Fu abolito nel 1778. Ib. 431.

(160) Duboin XIII. 234 nota i vari pesi che colpivano il pane, cioè la

avveniva non di rado che agguagliassero il valor della cosa, od anzi lo superassero [161].

Questo inconveniente si faceva ancor maggiore per quegli oggetti che venivano da fuor dello stato, o si trasportavano da un territorio all'altro pur senza varcarne i confini; chè, oltre a' dazi d'uscita (*tratta foranea*) e d'entrata, duravano in vigore anche gl'interiori [162], e si pagavano non solamente quando le cose venian trasportate da luogo a luogo per consumarle, ma anche per la semplice dislocazione. Così

---

ragione privativa di tener forni propri di molti feudi e d'alcuni Comuni; la gabella della cotta del pane; il dazio sul pane al minuto; il dazio sul pane venale; il dazio della macina; il dazio del pristino; la gabella sulle biade che escono dal luogo. — A Ferrara sotto gli Estensi v'era il dazio del vino a mastello, del vino a castellata, del vino che entrava in città, del vino a spina, e della malvasia. *Bullar.* X. 592. E nel chirogr. 25 ottobre 1780, di Pio VI, è detto: I viveri più minuti e vili pagano il dazio d'entrata in città, il posteggio, il dazio di piazza, il dazio d'isola e il campione d'ornato. — In Piemonte, la gabella delle carni da prima era di $^1/_4$ di grosso per libbra, nel 1614 fu recata a $^2/_4$ (4 den.), e in Torino ve n'era una seconda di 2 den. per libbra, una terza di soldi 14 per rubbo di carne, den. 3 per capo delle bestie e soldi 32 sul corame. — A Bologna, il quattrino per ogni libbra di carne, imposto da Paolo IV 1556, fu recato a 2 nel 1632 ed a 3 nel 1709. — Anche l'olio e la seta sottostavano nel Napoletano a tre o quattro diverse gabelle: il dazio del 3 % sulle contrattazioni esigevasi in Puglia per ben tre volte. Bianchini 433. Là pure, oltre al solito dazio, si esigeva sulle merci che si estraevano in sacchi un diritto per ogni sacco (saccaria). Galanti II. 257. — A Casale, cadevano per gabella all'accensatore le pelli delle bestie macellate. Duboin cit. 965. Che cosa rendesse all'erario l'appalto di questa gabella si può vedere ib. 967.

(161) La gabella del vino che si vendeva al minuto era a Napoli della metà del prezzo del vino, per cui si disse terziaria. Ma nel 1577 s'imposero altri carlini 2 per botte, per cui il dazio era del 66, e, calcolati altri dazi intermedi, del 90 %. Vi fu poi aggiunta la gabelluccia di 12 carlini per ogni botte grande, e di 9 per le piccole, e quindi ancora un ducato per botte sul vino che si consumava a Napoli. Bianchini 300 e Pragm. 28 *de vectig.* — Aggiungi le limitazioni al libero uso delle cose proprie: p. e., la citata prammatica vieta adoperare le uve (di vendemmia) altrimenti che per farne vino. — Nel Bolognese nel secolo passato il vino che si vendeva all'ingrosso pagava 9 quattrini per corba; quello che si vendeva al minuto, quattrini 44 $^1/_2$; quello che veniva importato, quattrini 26; quello che vi transitava, quattrini 52. Notif. del tesoriere del dazio del vino.

(162) Cantini I. 353. Così i Cadorini, costretti a provvedersi di grani e vini nel piano, o trasportando dal piano in patria i prodotti delle proprietà che avevano colà, passando per Capo di Ponte, dovevano pagare dazi a' Bellunesi, e questi li aumentavano continuamente. Ciani II. 104 ss. — Nel 1626 era stato posto un dazio sui formaggi e latticini, che da Aosta e Nizza si portavano negli altri Stati. Fu abolito presto nel 1627, sostituendovisi una tassa sui lanuti che andavano colà a pascolo. Duboin XXV. 27. Abolito anche questo (1629) per somma offerta dal paese. Ib. 33.

pagava ogni carro che entrava in Firenze [163], e similmente ogni carro, ogni asino, ogni bue o vitello che mettea piede in Napoli [164]; nel quale stato il 1751 si sottoposero ad un dazio del due per cento tutte le merci che passavano dall'una all'altra provincia del regno [165]; per tacere dei molti pedaggi sulle vie e sui ponti, ch'esigevano principalmente i baroni, e nel Napoletano si chiamavano passi, ond'era mestieri comperare persino la libertà di camminare per le pubbliche strade [166]; e per tacere ancora del dazio delle *bollette*, vale a dire della tassa che continuavasi ad esigere dagli stranieri che transitavano pel territorio delle diverse città o vi si trattenevano per qualche giorno [167], ed anche di quello d'un tanto per capo di bestia grossa o minuta che pagavano que' pastori forestieri che venivano a passar l'invernata nel Ferrarese [168]. Negli stati sabaudi poi era stata messa una gabella sopra ogni forestiero e sopra ogni bestia da trasporto che pernottasse nei pubblici alberghi [169].

---

(163) Cantini XXVI. 18. La tassa che originariamente era di 6 soldi, fu ridotta nel 1734 a 4; e più tardi recossi a 10.

(164) Bianchini cit. 301.

(165) Ib. 432.

(166) Bianchini 300. Vi venivano obbligati anche le donne ed i bambini, e vi fu persino questione se non vi fossero tenuti i cadaveri. Molti di tali passi furono successivamente tolti di mezzo, fino a che li abolì tutti Ferdinando IV, nel 1792. Galanti II. 192; Bianchini 449. L'esempio era stato dato prima da Pio VI. Vedi il libro *Dell'importanza e dei pregi del nuovo sistema di finanze dello stato pontificio*. Roma 1794. — Tra i bandi bolognesi trovo (XXIII. 347) una Nota della tassa che si paga al passo della torre di Verga dei signori conte senatore G. Francesco e fratelli Isolani. Ciascun forestiero a cavallo Bol. 2; a piedi 0.3. Ciascuna bestia grossa che sia a voto B. 1; ciascun carro ovvero carretta carica B. 5; ciascun carro ovvero carretta vuota B. 3. Esenti: gli ambasciatori, ovvero famigliari di S. S., dell'Imperatore, re, principi, baroni, signori di città e di comunità amica del comune di Bologna, cardinali, preti, frati, chierici, podestà di Bologna o di città amica di Bologna e scolari (tutti coi loro famigliari), soldati, dottori che abbiano letto a Bologna, peregrini, cavallari, messi e mendicanti.

(167) V. i Bandi bolognesi fino alla rivoluzione francese. A Bologna, la tassa era applicata in via di ritorsione, ed era quella medesima che esigevasi dai Bolognesi nella città del forestiero. Il pedone pagava meno di chi viaggiava a cavallo o in vettura.

(168) *Bullar.* XII. 782. Fu concesso da Gregorio XV nel 1623.

(169) 1619, Carlo Emanuele I: Essendo stata ordinata dagli editti nostri e dei nostri serenissimi predecessori la consegna dei forestieri, acciò quelli che da noi saranno sopra dette consegne deputati abbino un honesto trattenimento, mandiamo a tutti li hosti et altri che alloggiaranno e spesaranno forastieri, d'esigere da essi per ciascuna notte che si fermeranno nelli Stati nostri per cadun huomo a cavallo grossi 4, per caduno a piedi grossi 2, e per cadun mulo o

La tassa della dogana per le mercanzie ch'entravano nello stato fu determinata da Emanuel Filiberto (1563) nel sette per cento, che Carlo Emanuele I ridusse al sei e poi (1697) anche al tre[170]: quella delle merci che uscivano dal Napoletano sotto gli Spagnuoli era generalmente del dieci per cento[171]. Più tardi si comprese come la dogana, oltre che al vantaggio delle finanze, poteva servire a proteggere l'industria nazionale[172], ad ottenere il qual intento fu d'uopo venire alla specificazione delle merci e al sistema delle tariffe. Se non che esse furono per più o men lungo tempo, secondo i vari stati, così poco specificate, e perciò tanto ambigue, che lasciavano ancora maggior largo all'arbitrio dei gabellieri; laonde era mestieri discendere a patti con essi[173]. Tuttavolta quella del governo sabaudo del 1633 comprendeva oramai, disposti per ordine d'alfabeto, 280 articoli[174], e successivamente, ma specie nel secolo scorso, le tariffe si vennero facendo sempre più sviluppate e precise[175]. Sui dazi poi imposti dal governo si innestarono a lungo gli abusivi, come quelli che vi aggiungevano di lor talento, sotto lo specioso titolo d'onoranze, i gabellieri[176], e

---

cavallo carico grossi 1 oltre l'huomo. Duboin XXIII. 1197. Fu abolita nel 1621, sostituendovi un pagamento fisso e, pare, per una volta tanto. Ib. 1201.

(170) Duboin XXIV. 1645 ss. — Un regolamento (statuti) della dogana fiorentina del 1577 s'ha in Cantini VIII. 347.

(171) Bianchini 288. Altra e maggiore era la tassa delle merci proibite estrarsi, quando ne veniva permessa la tratta. Il Galanti II. 63, dice che i dazi doganali sotto gli Spagnuoli raggiunsero il 21 %.

(172) Rovelli III. 2. 180. Grida 10 gennaio 1637. Anche Maria Teresa tra gli altri scopi che si proponeva colla tariffa del 1764, aveva quello di favorire i prodotti e le manifatture del paese ed allontanare le estere. Ib. 3. 109. — 1603. Il re Filippo III, su domanda del Parlamento sardo, accorda franchigia d'ogni dazio alle lane e ai drappi di lana che si esporteranno dall'isola per 20 anni a fine di promuovere questa industria. *C. d. S.* II. p. 255. — Strano era il sistema del Napoletano, dove pei tanti dazi interni, le merci nazionali erano molto più caricate delle estere, quelle pagando ducati 2.26 e $^1/_2$, queste 1.45 ad oncia. Galanti II. 271.

(173) Bianchini 436 e Cibrario, *Finanze.*

(174) Vedila in Duboin cit., dove ve ne sono anche delle altre. Una tariffa per alphabetum, compilatam per quamplures personas, que dictum pedagium (maius civitatis Cumarum) exigerunt — usque ad an. 1463, cita il Bianchi, *Il dazio sulle consumazioni*, p. 16. — Il costume di mettere marche di piombo sulle merci venne preso da Costantinopoli. Gfrörer, *Gesch. Venedig's*, p. 294.

(175) Così la surricordata di Maria Teresa. Una buona tariffa diede per le dogane pontificie Pio VI. Vedi il libro *Dell'importanza e dei pregi* ecc.

(176) Rovelli III. 3. 109 s. e Pr. nap. 78 *de off. procurat. Caesaris.* Nel 1698 domandano gli Stamenti sardi c. 38: Que el amostazen de esta ciudad de Caller no pueda tomar derecho alguno de los forasteros que van con ropas y otras mercadurias, sinò solamente lo que le toca. — R. Placet.

quelli che pretendevano in Sardegna di tutte le mercanzie che vi venivano importate i pesatori della dogana[177] e i consoli delle diverse nazioni[178].

Non vennero meno, anzi si allargarono ed elevarono sempre più (nè fa meraviglia se i crescenti bisogni faceano aggravare le imposte esistenti e inventarne di nuove) il dazio della pesa o misura sulle cose che si vendevano all'ingrosso od anche al minuto[179], e quello di chi tenea banco sulla piazza[180], od occupava comunque l'area, momentaneamente o stabilmente, p. e. con una fabbrica, dazio che nel Napoletano dicevasi *portolania*[181]. Accadde il medesimo dei diritti di tasse, suggello, spedizione, stampiglie e simili per ogni rescritto o grazia sovrana[182]; delle tasse che si esigevano da coloro che succedevano nei feudi, ottenevano pubblici uffici, beneficî ecclesiastici od altre pubbliche rendite[183], o che s'inventarono pel conferimento di

(177) Ib. c. 39. Que cesse el abuso que han introduzido en las ciudades el pesador y escrivano de los quesos, tomando una pieza de cada carro. — R. Placet, ma sin prejuyzio de mis reales derechos. *C. d. S.*, II. 377. Vedi pure il brano di contratto d'appalto del 1740 riferito dal Bianchi cit. p. 31.

(178) Cap. sard. III. 12. 30. Si domanda ed ottiene, che si tolga l'abuso que los consols de totas las nacions volen pendre la mealla (una tassa) per liura de totas las mercadurias que entran en aquest regne.

(179) Cantini XXI. 308. — Bandi bolognesi 11 febbraio 1597 e 7 marzo 1695 ecc.: Nessuno venda suso la piazza lini, mazzolle, stoppe, filati e simili, o alcuna quantità di quelli, — senza farli appesare alla stadiera del daziero del dazio della stadirolla del lino, pagando il dazio di denari 12 per ciascun peso.

(180) Dicevasi il dazio della piazza di scranne e stuoie. Vedi Bando bologn. 17 aprile 1648 e altri molti, e conf. § 59 n. 372. V'era poi anche il dazio delle frutta; e tra tutti e due importavano 60 bol. per ogni 4 piedi quadrati di suolo occupato, per coloro che tenean banco tutto l'anno, e 30 per coloro che non lo tenevano per più di tre mesi. Bando 29 gennaio 1653.

(181) *Archivio storico napoletano* 1879 p. 241 e Bianchini 302. V. anche § 59 n. 22.

(182) Quali e quanti fossero, e che importassero, v. p. e. in Cantini IV. 248 e Pr. sic. 1797, V. p. 130. E siccome tutto era question di danaro, il Senato di Piemonte, 22 novembre 1658, decretava: Non si ammetterà più alcuna grazia (per delitti), se prima non ci consterà che l'impetrante habbi pagata nelle mani del tesoriero del criminale una finanza proporzionata alla qualità della persona e del delitto. Borelli p. 143. — 1742 viene dichiarato fra l'altro che quanto a las legitimaciones de los hijos naturales, si estas fueren solamente ad honorem (v. § 116), paguen dies ducados, y si para heredar, ademas de los dies duc. el uno por ciento de todo lo que rentaren en lo que sucedieren. Sic. Sanct. VI. add. ad Supplem. tit. XI. p. 6. Pella permissione d'alienar feudi si pagava il $13\frac{1}{2}$ %, ed il $2\frac{1}{2}$ % sovra il detto 13 e $\frac{1}{2}$ a titolo di mezza annata. Ib. 1 ss.

(183) Cantini XXI. 263. Nei paesi spagnuoli fu introdotto nel 1631: per gli uffici che duravano più di 3 anni consisteva in mezza annata di soldo; per gli

titoli di nobiltà[184]; e dei doni o delle offerte che facevano i popoli per ottenere qualche favore o privilegio derogante al diritto comune[185]. Vi ebbero ancora, oltre la tassa sulle pigioni delle case già mentovata[186], quelle sulle liti e gli atti giudiziali[187], sui contratti, sui testamenti e su tutti gli atti civili[188]; non meno che quella sulle eredità; dalla quale si tenevano esenti la linea retta e talora anche i primi gradi della obliqua ed i coniugi, ma pure senza commisurarla, negli eredi che n'erano colpiti, all'indole de' rapporti che aveano costituito il fondamento al diritto di successione[189]. Che se nel periodo ante-

---

altri, meno. Ne erano esenti i proventi che non passavano i 50 ducati l'anno. Doveva pure detrarsi dalla tassa quello che si pagava a titolo di suggello. Grida mil. 9 maggio 1646; Sic. Sanct. III. 426 ss. VI. 316 e add. cit. p. 1. — In Lombardia Leopoldo II abolì questa tassa per le cariche civiche. Rovelli III. 2. 172, 188, 222; e III. 3. 148. Nel 1794 Francesco II mise anche una tassa sui soldi e sulle pensioni. Ib. 161. In Sicilia, dei benefici ecclesiastici pagavasi il frutto di un mese (la mesata). Sic. Sanct. III. 195.

(184) V. Pramm. nap. 5 *de patricior. curiis* a. 1800, e Disp. V. 490 a. 1739. Avendo ottenuto il conte Goffredo Castiglione di trasferire i feudi di Appiano, col titolo di conte, a D. Carlo Litta, gli viene imposto il pagamento della mezza annata. Dispacci etc. Segreteria di Milano II. 154. — 1740. Essendo stata conceduta al Metastasio la cittadinanza di Milano, essa paga all'erario la mezza annata Ib. 236. — 1740. Carlo VI permette al conte Brizzo di vendere a P. Agneri e suoi discendenti di primogenito in primogenito, secondo le Costituzioni milanesi, il feudo di Montevecchio, di 50 fuochi, purchè questi paghi all'erario l. 10 per fuoco per la grazia ottenuta, e l. 3 per il diritto « in dicto feudo proclamandi ». Ib. 318. — 1750. Maria Teresa sopra proposta del governo di Milano, a fine di rendere più rare le domande di titoli di nobiltà, accresce le tasse per le concessioni di essi: sono per titolo di principe fiorini 4500, di marchese 2500, di conte 2000, di barone 1200, di cavaliere e nobile fiorini 1000. Segreteria Milanese I. 62.

(185) Bollati, *Congregaz. dei Comuni di Saluzzo* III. 13, 22, 47, 81, 171, 191, 264 ecc.; *Bullar.* XXIV. 370.

(186) V. p. 334 n. 109.

(187) La duchessa Bona avea posto a Lodi un dazio sui pegni che apprendevansi dagli esecutori di giustizia. Una grida 29 dicembre 1653 lo conferma.

(188) Pr. neap. *de vectigalibus* 12, 14. La tassa pei contratti e testamenti era dell'1 %; sulle assicurazioni, era del ½ %; per le cambiali, di 10 grani se tratte coll'interno, di 20 se coll'estero. Bianchini 298. — A Ferrara, sotto gl'Estensi d'ogni contratto dovea pagarsi il 10 %. Ranke III. 255.

(189) Pragm. neap. cit. 12 c. 5. — Nel 1631 Vittorio Amedeo I mise imposta della vigesima parte sulle eredità devolute negli anni 1630-1631, eccettuate quelle che si trasmettevano in linea retta. Questa imposta temporanea non si trova venisse più ripetuta prima del 1797, nella qual occasione fu portata al 10 %. Duboin XXIII. 934. V. anche § 59 n. 75. — Il 10 settembre 1652 il Benadives impone a tutti i forestieri che ereditano da sudditi milanesi di pagare una decima di tale eredità.

riore abbiamo incontrato la tassa che si doveva per l'affrancazione degli schiavi, nell'attuale il governo napoletano ne esigeva una per la redenzione dei Turchi ed altri infedeli [190].

Nuova gabella fu quella della *carta bollata*, introdotta sull'uso spagnuolo primamente in Lombardia nel 1637 dal marchese di Leganes pei libri di tutti gli uffici civili e criminali, delle amministrazioni pubbliche e private, dei banchieri, mercanti e bottegai [191]; quindi nel 1639 in Sicilia dal parlamento dell'isola sopra proposta del conte d'Assumar [192]; a Napoli nel 1640 dal duca di Medina Torre; il quale obbligò ad adoperarla in tutti i documenti pubblici e privati, pena la nullità dell'atto [193]. Se non che questo peso riuscì tanto odioso che fu giocoforza rivocarlo in breve [194]. Il medesimo accadeva contemporaneamente in Sicilia [195], e poco stante in Toscana [196]. Pure in quest'ultimo paese la carta bollata fu anche (1749) riattivata [197], e nel 1655 l'accolse la repubblica genovese [198]; nel 1694 Vittorio Amedeo II, dapprima pel Piemonte, due anni dopo anche per la Savoia, e a poco a poco per tutte le province dello stato [199]. Allo stato pontificio non l'estese che Benedetto XIV nel 1741 e per poco [200].

Nè fu solo alla carta che si applicasse il bollo; se ne vollero muniti anche i cuoi [201], le carte da gioco [202], il pane [203] e le candele [204]. Restava

---

(190) Bianchini 291.

(191) *Gridario del Leganes* p. 66.

(192) Mongitore II. 11.

(193) Pragm. neap. cit. 11. I bolli erano di 4 gradi. Anche i libri dei negozianti, quelli delle comunità e dei giudizi dovevano essere bollati. Grida milanese 16 luglio 1649. — I primi ad usare carte bollate si dice essere stati i conti di Provenza, ma ad ogni modo è incerto se fosse a scopo di finanza o di guarentir meglio l'autenticità di ciò che venia scritto su quel foglio, come già nell'impero romano. Duboin XXIII. 422.

(194) Parlam. siculo 1642. Mongitore II. 16.

(195) 1639-1642. Gregorio § 224; Bianchini, *Sicilia* I. 281. Il medesimo si ripetè nell'isola nel 1820. Lamantia II. 300.

(196) 1645-1647. Cantini XVII. 228 e 316.

(197) Abolendo la regalia della carta e dei cenci. Cantini XXVI. 174.

(198) Duboin XXIV. 423.

(199) Ib. e seg. Dapprima il bollo fu di un soldo per foglio; poi (1742) variò da 1 a 4. Ib. 476.

(200) Editti 27 febbraio e 22 aprile 1741; Bando bol. 14 ottobre d. a. La carta era di mezzo baiocco, 1, 2 e 10 baiocchi. N'erano esenti soltanto i frati mendicanti. A Bologna venne abolita col chirogr. 4 marzo 1743 per compenso dell'aumentato prezzo del sale.

(201) Cantini XVII. 220, 224.

(202) Ib. XV. 127 a. 1619. Il papa lo fissò (1645) a 4 bolognini per mazzo.

inoltre la tassa sui pesi e sulle misure, e, a renderla più profittevole, si ordinò che la revisione di essi venisse fatta, anzi che ogni anno, di sei in sei mesi[205]. E restava ancora l'obbligo di dar alloggio alle milizie e agli ufficiali o inviati del governo[206]; quello di somministrare paglia, fieno e crusca ai cavalli della milizia[207]; come pure quello sconfinato e sommamente abusato dei servigi personali, non solamente pei bisogni dell'esercito o per altre pubbliche necessità[208], ma anche per la esecuzione di pubblici lavori; e non fu che sulla fine del secolo scorso, quando si generalizzò il costume di dar codeste opere in appalto, che un tale dovere venne rimesso ai cittadini[209].

Il peso di tante gravezze era fatto ancor più intollerabile dalle molteplici esenzioni accordate per legge o per privilegio, le quali

---

Bando bologn. 28 febbraio 1652. — Una gabella sulle carte da giuoco, ad uso di Spagna, era stata votata dal Parlamento siculo fino dal 1582. Mongitore I. 398.

(203) Cantini XVII. 220 a. 1645.

(204) V. n. 330.

(205) V. § 59 n. 83.

(206) P. e. le ronde per la peste. Editti sardi II. 281.

(207) Bando bologn. 5 novembre 1795. Conferma ed inculcazione dell'obbligo delli stallatichieri di somministrare 800 libbre di fieno mensilmente di buona qualità ad ognun dei cavalleggeri assegnati al rispettivo loro stallatico, ricevendo dai soldati medesimi in correspettivo soldi 18 per ogni cento libbre. — Ogni fornaio da scaffa in città e nella cerchia sia tenuto somministrare senza verun pagamento al soldato, al suo forno destinato, una conca di semola al mese.

(208) 1584. La Corsica domanda che i popoli non possano essere gravati d'altro, solo che di alloggiamento de qualsivoglia persona stipendiata dalle VV. SS. Serenissime, ma che per quello che importerà il vitto loro e dei cavalli l'abbiano a pagare a prezzi convenienti. Gregório II. 22.

(209) La provis. bolognese 21 novembre 1547 cit. c. 12 prescriveva, che per queste opere ciascuna villa facesse una imbussolazione generale de tutti li homini del suo comune, da 18 an. fino a 60, e de tutti li boi, e le opere o carrigi si habbino a dispensare per estractione di dette imbussolationi. Alcuna volta si permetteva ai singoli di dispensarsi dall'opera personale, pagando una tassa. V. p. e. ib. Bando 8 ottobre 1638. — Soltanto con legge 1786 e 1791 fu tolto l'uso delle roide o corvate nella costruzione delle grandi strade del Piemonte e di Savoia, volendo invece che venissero date in appalto. Duboin XXVI. 1835, 1868. — Francesco di Lorena introdusse in Toscana l'uso di far compiere per appalto tutti i lavori pubblici civili e militari. Cantini XXVI. 19, 224, 327, 330, 354 ecc. — Anche i sindaci veneti di terraferma proponevano (1771) l'abolizione di queste corvate, che dipingevano gravosissime. Romanin VIII. 168 ss. — 1590. Sisto V nella riforma del contado di Cesena prescrive: non teneantur comitativi Caesenae praesidi provinciae aliisque officialibus cum vecturis seu carrigiis, ultra id quod importat eorum territorium, inservire. *Bullar.* IX. 163.

spesso veniano abusate, estendendole, per violenza o per frode, a persone o ad imposte che non vi si sarebbero dovute comprendere[210]. Oltracciò v'erano di quelli che pur essendo soggetti all'imposte, sapeano sottrarsene portando altrove il proprio domicilio, e segnatamente passando dalle terre regie alle baronali o viceversa[211].

La più larga esenzione aveano pur sempre gli ecclesiastici[212], i nobili e i feudatari, sia perchè nobili, sia perchè (come è stato già

(210) Neri, *Relazione* 121 ss. — Ib. 184 dice, che le esenzioni che si godono, con o senza titolo, sommano a metà delle imposte. — Grida milanese 23 luglio 1649: ripartendosi le gravezze solamente sovra i più deboli, poveri e persone osservanti degli ordini, mentre ne restano esentuati li potenti ed altri che con violenze evitano il pagamento, si ordina di presentar nota de' debitori de' pubblici pesi. — 1613. È tale il cumulo degli esenti, che — i pesi cascano per il più sopra contadini e poveri, che, non potendoli sopportare, si risolvono molte volte di spatriare. Const. Urb. 26. — Decreto 13 febbraio 1739 del vicerè di Sicilia: Las universidades se hallan destruidas — por alcunos prejuicios, que se han introducido por personas ecclesiasticas, por barones feudatarios, o por ciudadino (palermitano) y otros, que pretenden la ymmunidad de las gabellas. Sic. Sanct. I. 167. — Per maggior infelicità fecesi cadere tutto il fardello delle gravezze sul popolo minuto. I baroni non solo ne andarono nella massima parte immuni per raggiri o connivenza de' regi ministri; ma, per la strana maniera di esigere i tributi, i ricchi vassalli tennero a loro pro altrettanto o la metà più della somma che si mandava alla Spagna. Del Re, *Descrizione dei reali domini di qua del Faro*, I. 145.

(211) Cap. Sard. VI. 7. 6. Domanda lo Stamento militare che fondandosi ville nuove presso ai feudi, le quals vilas se son habitadas de vassals circumvehins, per rao en aqueles nos pagan parlament ni altres tachas reals, les quales totes se carregan en la vila o baronia vehina, lo que no reparantse per que se van à les viles noves que son franques, en avant se aniran aqueles despoblant, V. Exc. se servesca decretar que los vassals des dites viles noves contribuescan per lo que lis tocara en la cantitat de dit real parlament y altres taches reals. — R. Placet. — Ib. 7. En molts viles dels señors se son retirats tants vassalls reals de les ciutats ab sas families, y han comprat en ellas casas, viñas y terras, per raho, que no sol se fan exempts de feu y semblants rentes de señor, però ancora del real parlament, y altres contribucions reals, y en particular dels soldats, y se carregan à los demes vassals los fochs que en elles ocupan; supplica V. E. se servesca decretar, que dits vassalls reals contribuescan llur part — segons los fochs que ocupen. — R. Se fassa com se supplica, exceptant los parlaments y taches, que paguen las ciutats de hont son naturals los dits habitadors (1625). — Id. Pramm. XIX. 4. Muchos vassallos de barones, por eximirse de su jurisdiçion y de las contribuçiones, a que estàn obligados los demas del pueblo, se hazen vassallos reales, è empetran patentes de habitadores de las ciudades, y, sin vivir en ellas, pretenden gozar de los privilegios de las dichas ciudades; portanto — estatuymos que, — para poder gozar de sus privilegios, tengan obligation de vivir con sus mugeres, hijos y familia todo el primer año intero en la dicha ciudad, y los años consecutivos 8 meses continuos, segun el c. 67 del Parlamento de D. Antonio de Cardona.

(212) Pr. sic. 1754 e 1755, 1 e 2 *de vectigalib. moliturae* ecc. (IV. 7. 3) dichia-

notato superiormente) erano obbligati in quella vece al servizio e alle altre contribuzioni proprie dei feudi, le quali tuttavia non istavano punto in corrispondenza con quello che contribuivano gli altri e coi bisogni dello stato; il perchè quasi tutto l'onere cadeva sul popolo minuto[213]. Ma la massima era applicata diversamente ne' diversi stati. Qua si limitava alle imposizioni reali, là abbracciava anche le personali[214]; qua valeva solo per le dirette, là anche per le indirette[215]; qua comprendeva anche le imposte straordinarie, là solamente le ordinarie[216]. Si perseverò poi a cercar titoli per restringere

rano esenti dalla gabella della macina o del testatico, che in qualche luogo si esige in sua vece, soltanto i padri di 12 figli e gli ecclesiastici, colle sorelle nubili e i genitori che fossero poveri e vivessero insieme con loro. Pei benifondi v. la rimostranza 1712 de' Napoletani. Pramm. XII. p. 349. ss. — Ordin. r. 1562, Officials y familiares de la s. Inquisicion y Cruzada, exceptat lo inquisitor y un commissari llochtinent de inquisidor, sian obligat pagar tots drets, axi reals, com de les ciutats, viles y llochs, de la manera que serian obligats no sent officials ecc. de la s. Inq. y Cruxada. Dexart p. 719. V. anche ib. 713.

(213) Nel 1743 per la nascita della figlia di Carlo III, si decretò donativo di ducati 525,000, dei quali i baroni pagarono solo 50,000, tutto il resto le comuni demaniali e feudali. Bianchini 422. E così già prima p. e. 1541 di 800,000 ducati i feudatari ne pagarono solo $^1/_4$, nel 1539 di ducati 260,000 i feudatari contribuirono solo 65,000 e molti altri esempi, chè si ripete lo stesso fatto ad ogni nuova concessione o imposizione. — Bianchini 279. ss. I beni feudali, secondo i calcoli del Galanti, II. p. 203, rendevano al suo tempo allo stato, per adoa, relevio, jus tappeti e devoluzione (cioè il quindennio in luogo delle eventuali devoluzioni) il 7 %, laddove i beni degli altri cittadini pagavano il 30, 40 e fino il 60 %. — Alcuni feudatari, poi, redensero l'adoa e tutti quei diritti, e si esonerarono così da ogni contribuzione allo Stato. Ib. 204. — 1627. Filippo IV ordinava si provvedesse in Sicilia ad un'equa ripartizione degli alloggiamenti e delle altre gravezze fra le terre regie e le baronali, pues por grangear todo el peso sobre los vassallos de la tierras realengas, es ocasion que las desabiten, y se vajan a vivir en las de barones. Sic. Sanct. l. 20.

(214) Duboin XXV. 243. L'esenzione dei feudatari non s'estendeva ai tributi personali. — 1629. Scrivono gli Stati d'Aosta a Carlo Emanuele I: Quant aux biens des vassaux, l'observance plus generale a estée, que pour les biens dependents de la directe des jurisdictions quilz tiennent de V. A. ils ne payent rien, et pour les autres ils contribuent aux charges reelz comme les autres du peys: la quelle observance V. A. est suppliée de confirmer. Bollati, *Congregazioni di Aosta* II. 798.

(215) In Piemonte, alla gabella delle carni furono assoggettati anche i feudatari, ma ne erano esenti gli ecclesiastici. Altrove, gli ecclesiastici aveano macello proprio; e così pure a Torino il nunzio del Papa e gli ambasciatori di Francia e degli Svizzeri. Duboin XXIV. 961 n. — Similmente, non valeva per gli ecclesiastici il divieto d'esportare i loro grani. Cap. sard. VII. 9. 5.

(216) 1582. Domandano i Corsi: Provvidero le VV. SS. per gli anni passati, che i caporali e gentiluomini, che innanzi i tumulti soleano essere franchi dalle taglie ordinarie, fossero nell'avvenire mantenuti nelle solite franchigie, e commessane la cura ai signori governatori di Corsica; e perchè i signori governa-

una tale franchigia. Per gli ecclesiastici, oltre al mantenere le imposte messe fino a che i fondi erano ancora laicali[217] e al separare i beni patrimoniali dei chierici dai beni di chiesa, si distinsero fra quest'ultimi gli acquistati dopo una certa epoca dagli anteriori: quelli vennero assoggettati al tributo al pari dei laicali, mentre questi continuarono a godere più o meno largamente dell'antica esenzione[218]. Quanto alle contribuzioni reali dei nobili, talora erano ritenuti immuni solamente i beni feudali[219], talora anche gli allodiali[220]; ma l'esen-

---

tori difficultano osservare le dette franchigie ai gentiluomini franchi di là dai monti, per non esser caporali; ma perchè di là dai monti non si usa questo nome di caporale, ma si chiamano gentiluomini, dai quali sono discesi i caporali, perciò si dovrà dichiarare che nel detto decreto si intendano compresi i gentiluomini franchi del di là dai monti. — 1584. Si ripete la stessa domanda, aggiungendo che i caporali di qua dai monti dipendono dai nobili di là dai monti, fatti da loro in tempo di fazioni e discordie civili dell'isola. Per onde i nobili di là dai monti, sotto correzione delle VV. SS., non devono aver peggior condizione che si abbiano i caporali; e perciò si supplica che si vogliano commettere al magnifico commissario d'Ajaccio, pro tempore, che prese le debite informazioni, provveda in maniera, che quei gentiluomini che erano franchi prima dei disordini, lo siano al presente ancora; poichè fra tutti non eccedono il numero di cento, la maggior parte dei quali sono vassalli di signori particolari, dai quali la Camera delle VV. SS. non riscuote pagamento di taglia alcuna. Gregori II. 13 e 24. — Secondo le Cost. piem. 1770. VI. 4, i beni feudali non sono (di regola) soggetti ad altri pesi che a quelli de' laudemi, delle cavallate ed altri doveri del vassallaggio. E Vittorio Amedeo II dichiara che solo in quelle provincie nelle quali concorrono ad un qualche pagamento di tributi ordinari e straordinari in sollevamento del re, continueranno a concorrervi.

(217) Sic. Sanct. III. 81. Conf. § 59 n. 246. — 1689. Alessandro VIII riduce ai termini del diritto comune le maggiori esenzioni state concesse ai chierici. *Bullar.* XX. 16.

(218) Vedi § 96 n. 23 ss. — Pio IV (1562), ad istanza del duca d'Urbino, obbliga gli ecclesiastici di quello stato a pagare le imposte pei beni patrimoniali ed acquistati da laici. Campello, in Const. Urb. I. 205. — Quanto alle imposte personali, conferma (1750) Carlo di Borbone la esenzione da quella della macina o del testatico per gli ecclesiastici, i loro genitori e le loro sorelle nubili e povere. Sic. Sanct. III. 457. — Nel concordato del 1757 fra la Santa Sede e Maria Teresa si lasciò esente la porzione dominicale dei beni acquistati prima del 1755: per gli acquisti posteriori dovevano pagare ugualmente dei laici. Raccolta ecc., p. 309. — A Modena si prese a regola l'anno 1620. Decreto 7 giugno 1686 di Francesco III.

(219) Pragm. neap. *de vectigalib.* 26. Bianchini, *Finanze* 425. Vedi anche n. 221. — Ma i nobili cercavano d'estendere la franchigia anche fuori di quei beni 1503. Chiedono gli Stati piemontesi a Filiberto: Quia plures nobiles et domini castrorum et villarum acquisiverunt et acquirunt bona immobilia allodialia et rusticalia, — quod teneantur ad illa registrandum in registris comunitatum, et ad solvendum taleas et alia onera, prout erant affecta. Duboin XXII. 1597.

(220) Editto di Carlo Emanuele I, 24 marzo 1584. Dans les tailles, aydes, et

zione era molto varia nella sua misura, perchè non sempre valeva per tutti i pesi della stessa categoria, nè sempre s'estendeva a tutto l'ammontare dell'imposta[221]. Ma non mancavano per altro dei fondi che, per essere stati originariamente feudali, erano esenti dal contribuir cogli allodi, e per essersi nel corso dei tempi staccati dalla feudale giurisdizione, si sottraevano del pari alle prestazioni dei feudi: al quale disordine cercavasi riparare coll'imporre a codesti fondi speciali contribuzioni[222], fino a che non si venne alla regola agguagliatrice di far contribuire cogli allodi tutti i beni che non contribuivano coi feudi[223]. Clemente XI poi nel 1704 ordinò che venissero descritti

---

gabelles du sel et vin, nuls puissent pretendre s'en dire exempts, sauf seulement les ecclesiastiques pour les biens anciens du patrimoine de l'eglise, — comme aussi les biens des gentilshommes nos vassaux issus d'ancienne race, et autres de qualité noble. Duboin XXII. 25. — Cap. sard. II. 3. 21. Que qualsevol militar sin franchs de drets y taches tant del rey come de les ciudat. — R. Sian franchs de drets reals y en los demes se guarde lo acostumat. V. anche Dexart ib. II. 3. 7.

(221) 1563. Il senato milanese in causa pheudatariorum praetendentium immunitatem bonorum ipsorum feudalium, — ordinavit — bona feudalia debere describi super libro particulari, et pro eis solvi debere onera mensualis impositi ab an. 1556, nec non aureorum 500 millium impositorm de anno 1559, ac onera mensualis in futurum imponendi, et alia onera imponenda ex causa belli vel conservationis status: ita tamen, quod pro bonis praedictis solvatur cum diminutione tertiae partis eius, quod solveretur ubi bona predicta essent mere allodialia. *Ordines*, p. 38. Quest'ultima massima venne confermata per le province della Lombardia acquistate dal Piemonte, coll'editto 1775. Duboin XXII. 804. — Decr. veneto 1635: Ci è stato espresso dalli signori consorti Manfredini, che possedendo come vassalli, con titolo di feudo giurisdizionale, — per investiture, — in virtù delle quali sono tenuti prestare come vassalli il solito servizio, alcuni beni feudali — nel Padovano, quali beni, come tali e differenti dalli beni allodiali degli altri sudditi, non sono stati mai per lo addietro allibrati alle gravezze e condizioni reali e personali, — come fu statuito per decreto 7 dicembre 1417 intorno ai beni stati dei marchesi d'Este, si riconosce e conferma tale prerogativa. Confermata nuovamente 1683, 1757 e 1772. Le suddette esenzioni però non s'estendevano alle nuove imposizioni che venivano introducendosi dal veneto governo, ma solo alle antiche (gravezze e fazioni reali e personali, e dazi di vecchia data: decreto 1757). Stampa della fam. Manfredini.

(222) Annate o mezze annate del reddito. Duboin XXII. 75 e 843, a. 1621. V. anche ib. 510 e n. 95 qui sopra.

(223) Un decreto di Carlo Emanuele I, 4 marzo 1606, dichiara soggetti alle imposte tutti i beni: E tutti i beni dello Stato per ciò, tanto mediati che immediati, essere o feudali o allodiali, e così soggetti o al feudo o al catasto, abolita ogni esenzione, ed ogni altra specie di beni, quelli cioè che, non soggiacendo nè alld obbligazioni del vassallaggio nè quelle del catasto, vengono ad essere oltremodo onerosi al pubblico. — I beni feudali soggiaceranno ai pesi del feudo, come i laudemi, le cavallate ed altre obbligazioni del vassallaggio. Borelli 856; Duboin XXII. 43 e Cost. 1770. VI. 4.

nel censo, anche i beni dei baroni e degli ecclesiastici, e che questi e quelli sostenessero per ragione dei medesimi i pesi camerali al pari di tutti gli altri cittadini[224].

Franchigia da oneri reali e personali si ebbero i maggiori ufficiali dello stato e della corte[225]. Altri pubblici ufficiali, e n'era grande il numero, non avevano l'esenzione che pei dazi[226], altri ancora per le sole imposte personali[227], altri per quelle straordinarie, non per le ordinarie[228], altri finalmente per soli servigi personali[229]. Delle quali esenzioni partecipavano anche i capitani delle milizie e i soldati[230], i

---

(224) *Bullar.* XXI. 201.

(225) L'editto 24 marzo 1584 cit. continua: Comme aussi ceux des conseillers du corp souverain, notre controlleur des guerres, et nos sécretaires servans actuellement près notres personnes. — Un decreto 1586 conferma la esenzione ai consiglieri di stato, senatori e maestri uditori della camera dei conti. XXV. 270. Molti altri impiegati esenti v. ib. 292. Conf. l. 11. Cod. Just. *de prof. et med.* (10. 52). 1735. Clemente XII crea notai pontifici e conti palatini alcuni suoi famigliari, concedendo loro piena esenzione da ogni imposta personale e reale, diretta ed indiretta, *Bullar.* XXIV. 76. Il simile aveva concesso (1732) ai conclavisti. Ib. XXIII. 21.

(226) 1589. Auditores (della rota di Macerata), eorum officio durante, a quibusvis gabellis et datiis — liberi et exempti esse debeant. *Bullar.* IX. 89. — 1692. Vittorio Amedeo II: Gli officiali dei nostri magistrati sono per disposizione della ragion comune sempre andati esenti dai pedaggi, diritti di porto, transito, dazi ecc. Duboin III. 34. 1688. Domanda la città di Castel Aragonese, que los militares, artilleros, soldados, y torresanos paguen sin exemcion alguna los derechos, que por la ciudad se impusieren sobre los vivares que entran y salen para la paga del real donativo. — R. Que los soldados militares, y que gozan sueldo, y los artilleros — y torresanos deven pagar los derechos — en las cosas que no fuessen necessarias para su uso proprio, y de su casa. *C. d. s.* II. 367. V. anche pragm. neap. *de vectigal.* 3. a. 1470.

(227) Così, per decreto 1608, di Carlo Emanuele I, i cavalieri dei Ss. Maurizio e Lazzaro. Borelli 245. — 1693. Gli attuari del Senato sono esenti dal cotizzo e ogni altro carico personale. Duboin cit. 486. Similmente il podestà e dodici deputati di Corsica, secondo lo statuto dell'isola, I. 51. Pel medesimo, le vedove e gli orfani pagavano metà della taglia.

(228) Così in Piemonte i maestri delle poste. Duboin XXV. 629, a. 1607. — Nel 1563, a Como, i medici perdettero, per sentenza del tribunale, l'esenzione dai carichi straordinari. Rovelli III. 2. 67.

(229) I contadini e bovari della diligenza. Duboin XVII. 743.

(230) 1546. Chiedono gli Stati piemontesi al re di Francia, che ogni capitanio et soldato, de qual condizione sia, et ancor qualunque official regio, non obstante qualsivogli privilegio, debbino per loro ratta di registro pagar le tagle senza exceptione alcuna. Bollati, *Comit.* 1038. — Bando bol. 29 dicembre 1779. Si giubilano i soldati che hanno servito 15 anni nella cavalleria, 25 nella fanteria, dichiarando che conservano le medesime esenzioni che avevano durante il servizio. — Carlo di Borbone abolisce (1750) la franchigia della gabella del macino che godevano i capitani d'armi, i governatori, giurati, segreti, sindaci,

professori, i dottori, i medici, i notai, gli speziali[231], gli appaltatori delle imposte o dei monopoli[232], i fabbricatori di polvere, i lavoratori delle miniere e gli esercenti certe altre arti[233], i fondatori di fabbriche, o assuntori d'altre imprese che si volevano favorire perchè ritenute principalmente utili alla nazione[234]. Per lo stesso motivo si accordarono parecchie franchigie da dazi ai costruttori di nuove navi[235]. Nelle ville di Sardegna s'era introdotto abusivamente il costume d'esentare dai servigi personali e dalle imposte dirette coloro che vestivano panno, i principali delle ville e quelli che sapevano leggere e scrivere[236]. Anche gl'insigniti d'ordini equestri andavano immuni nella monarchia sabauda da dazi, gabelle ed oneri personali[237].

---

campieri, gabellotti e gli stessi baroni ecc. delle città e terre demaniali e baronali. Sic. Sanct. III. 453 ss.

(231) Duboin VII. 627; Borelli 1175; Galanti II. 141; Neri, *Relazione*, p. 184 parla dell'esenzione che spettava ai dottori, giureconsulti, notari e medici del collegio di Milano, ai professori dell'università di Pavia e a diversi altri collegi dello Stato. V. anche n. 251 e 256.

(232) Prag. neap. *de vectigalib.* 24. Si concede all'arrendatore generale (del tabacco), agli affittatori particolari ed altri subordinati tutte le esenzioni da pesi personali ed alloggiamenti solite concedersi ai regi ufficiali.

(233) 1602. Gli accensatori delle miniere, con li lavoranti, operanti, soprastanti et officiali non potranno essere disturbati in altri servigi, guardie in tempo di guerre o peste, ma resteranno esenti da esse, come anche li muli e bestie destinate al servizio delle miniere. Duboin XXVI. 869. — Per legge toscana 1744 i lupai erano esenti da gabelle, pedaggi e tasse. Cantini XXV. 139. — Nel 1581 la città di Como concesse esenzione da tutti i carichi personali e patrimoniali, eccettuati quelli sui benifondi allo stampatore Girolamo Prova. Rovelli III. 2. 108. — In Sardegna la si concede (1763), per le cose della sua arte, ad un fabbricatore di cappelli. *Editti* II. 188.

(234) 1670. Carlo Emanuele II accorda ai fabbricatori di polvere esenzione d'ogni carico personale, focaggio, cotizzi, imbottato, macina, sussidi militari, levata di soldatesca, guastadori, nuova riforma, alloggiamento di soldati, guardia, servitù di guerra e altro simile. Borelli 834. — Nel 1681 è data esenzione dai carichi personali ai soci e agli agenti della r. compagnia pel commercio col Portogallo. Duboin XVII. 211. — E Como concedeva (1752 e 1755) l'esenzione ventennale dalla tassa del mercimonio, dai dazi civici, e dalle tasse sugli edifici agl'introduttori del setifizio e del lanificio. Rovelli III. 3. 83 e 93 s.

(235) 1747. Carlo di Borbone accorda ai costruttori di navi di almeno 1000 salme franchigia pei materiali adoperati, e, pel primo viaggio, esenzione dal dazio d'uscita e dai diritti di dogana nel ritorno. Sic. Sanct. VI. 69 ss.

(236) V. il pregone 2 aprile 1771 del conte Hayes, che abolisce questo uso. Editti II. 140.

(237) I cavalieri di Malta e dei ss. Maurizio e Lazzaro. Duboin XXV. 255. 283. Vedi anche n. 227. Altrove si comprendevano tra gli ecclesiastici. Capasso, 112.

S'ampliarono i favori concessi precedentemente alle famiglie aventi dodici figli o nipoti; perocchè, da un canto la dispensa, ch'era ristretta prima ai soli pesi ordinari o straordinari, si applicò senza distinzione agli uni e agli altri, estendendola anche dagli oneri personali ai reali pei beni acquistati avanti la concessione della franchigia[238]; dall'altro poi questa non fu ritolta dopo la morte dei genitori ai figli che si fossero divisi[239]. Continuava l'esenzione temporaria ai forestieri che si trapiantavano nello stato per esercitarvi l'agricoltura o qualche altra arte[240], e ai proprietari di fondi disertati dalla gragnuola[241];

---

(238) Una sentenza 1642 del Senato di Piemonte dichiara che l'esenzione si estende a tutti i carichi ordinarî e straordinarî, etiandio militari, ma non ai carichi locati, per quella parte che al padre, ai suoi figli, casa e beni può essere profittevole, nè a ponti, strade, diversione del Po ecc. Borelli 1131. Quali siano i carichi locali è spiegato meglio e minutamente ib. 1133. — Giusta decreto 10 ottobre 1654 l'esenzione abbraccia tutti i carichi reali, personali e misti, patrimoniali, ducali, militari, pubblici e comuni, ordinari e straordinari. Duboin XXV. 173. V. anche ib. 181, Maria Cristina (1648) limita la franchigia ai beni ed alle merci e vittuaglie necessarie al mantenimento della famiglia. L'esenzione doveva valere solo pei beni acquistati avanti la nascita del decimo figlio, e per quelli ereditati anche poi ab intestato. Costit. 1770. VI. 5. Le Costit. modenesi III. 5 la restringono ai soli dazî ducali per le cose servienti alla famiglia. — Per la Toscana v. L. 1675 in Cantini XVIII. 381. In Sicilia, un'ordinanza 1713 di Carlo VI dichiara i padri di 12 figli esenti anche dalle contribuzioni straordinarie. Sic. Sanct., III. 6 e 9. Conf. § 59 n. 270.

(239) A Milano, l'immunità per 12 figli valeva pei beni acquistati prima di ottenere l'immunità, cioè prima della nascita del dodicesimo figlio, e durava tutta la vita del padre, ancorchè fossero morti nel frattempo tutti o parte dei figli. — Dopo la morte del padre, riducendosi i figli a 6, la immunità si riduceva a $^2/_3$, e restando meno di 4, alla $^1/_2$. Grida 4 aprile 1658. In altre terre del Milanese seguitavansi altre massime, talchè anche nel medesimo Stato vi era in ciò gran varietà. Neri cit., p. 121. — La legge 15 luglio 1757 restrinse la franchigia al solo caso di 12 figli di primo grado, d'un medesimo padre, conservandola per la tassa personale e mercimoniale al padre, alla madre ed ai figli per tutta la vita di ciascheduno, anche dopo venuto a mancare un numero maggiore o minore di figli. Nell'imposta reale l'esenzione era solo di 9 soldi per lira, e ai figli, dopo la morte del padre, mantenevasi soltanto pei beni ereditati da questo. Raccolta ecc. p. 292 ss. — In Sardegna, con assurdo consiglio, erano esenti dall'imposta personale i capi di famiglia nubili, pagandola i maritati. Carutti, *Carlo Emanuele III*, II. p. 241. — Un dispaccio napoletano 10 settembre 1757 dichiara, che l'esenzione dei padri onusti si limita ai dazi delle università, per le robe che necessitano loro per proprio uso, e non comprende i doganali. Gatta V. 414.

(240) 20 aprile 1561. Emanuele Filiberto concede loro esenzione piena dai carichi pubblici e comunali, da qualunque contribuzione, carichi reali, personali, misti, ordinari e straordinari, ducali, militari, da imporsi da noi o dalle comunità, durante il termine di 6 anni prossimi. Duboin XVIII. 11. — A Milano, l'esenzione era data ai forastieri che venivano ad esercitare le

come pure quelle de' settuagenari pei servizi personali [242], degl'israeliti [243], quella spettante di pien diritto ai territori soggetti a giurisdizione feudale [244], e quelle concesse per patto, per particolari benemerenze o per favore agli uomini di certe città o terre nazionali [245] o

---

arti meccaniche e l'agricoltura. — 1594. Clemente VIII concede a' mercatanti che si stabileranno in Ancona esenzione ab omnibus impositionibus, oneribus, gabellis, collectis, subsidiis, contributionibus, ad quae cives anconitani, alias quam ratione mercium venalium, tenentur, illis exceptis, quae camerae apostolicae debentur. *Bullar.* X. 104. — Sisto V, per favorire l'arte della seta, concesse esenzione alle sete lavorate che si esportavano dallo Stato ecclesiastico, e richiese modicissima tassa sulle sete greggie che vi venivano importate. *Studi e documenti di storia e diritto*, Roma, II. 152. — Una Grida 4 agosto 1658, confermando altre anteriori, promette esenzione per tre anni piena, e per altri tre dalla metà, di tutti i carichi personali ai forestieri che vengono ad esercitare qualche arte nello Stato di Milano.

(241) Duboin XI. 156; Grida milanese 28 luglio 1583. Simile esenzione concedevasi in occasione di guerre o pestilenze. Duboin XXII. 1054.

(242) Stat. di Bonifacio (Corsica) 1619 c. 11: Ciascun minore d'anni 17 e maggiore di 70 sia immune dalle angarie e carichi personali del Comune. E così pure gli anziani e il loro cancelliere.

(243) Un decreto 1614 dà agli Israeliti che vengono ad abitare nello Stato esenzione dai carichi reali, personali e misti, fuor solo dei prediali. Duboin XXV. 285.

(244) 1619. Paolo V annulla il dazio della macina imposto dal senato veneto sulle terre di s. Daniele e di s. Vito, spettanti al patriarca d'Aquileia, ed a Ceneda; quum episcopus cenetensis jus et dominium liberum habeat in civitate Cenetae, nec alicuius, praeterquam sedis apostolicae, superioritati subjaceat, et dictum jus ac temporalem omnimodam jurisdict. ab antiquissimo tempore annorum 700 exercuerit, et ad praesens exerceat; ac exegerit semper, et ad praesens exigat omnia datia, quae a comunitate et hominibus dictae civitatis solvuntur, ipsique nunquam fuerint comprehensi in impositionibus datiorum ducis et senatus Venetiarum. Quin immo de anno 1572, cum, occasione belli contra Turcas, datium macinae in statu eorumdem impositum fuisset, in eodem senatu veneto deliberatum fuerit non esse datium hujusmodi in praedicta civitate exigendum, ex quibus apparet non totuisse nec ad praesens datium macinae publicari in eadem civitate. *Bullar.* XII. 437 e 444. — Anche i feudi imperiali delle Langhe, in Piemonte, non pagavano verun tributo. Duboin XI. 211. a. 1750. — 1629. Il vescovo di Verona riceve l'investitura di Bogolon, Monteforte e Pol, con l'immunità et esentione di ogni e qualunque gravezza, reale, personale, mista, ordinaria et straordinaria, et ogni altra fatione o impositione, così di gabella come anche di datii. Ughelli, V. 1065.

(245) La città di Napoli era esente dalla tassa sui fuochi. Galanti II. 42. — 1622. Nei patti fra Cristoforo di Gonzaga e gli uomini del feudo di Solferino, coi quali patti si pose fine alla ribellione di questi, vien pattuito che que' di Solferino non sopportino alcuna gravezza, nè reale, nè personale, eccetto la macina di 5 copelli per ogni soma di biada. Lunig, II. 63. — Nell'alto Novarese, l'Ossola superiore non pagava (1750) alcun tributo, ma solo una semplice ricognizione annua. Duboin cit. 181. — Quei di Palermo, Messina, Catania ed altre città e terre di Sicilia continuavano a godere esenzione dei dazi d'entrata

di stati esteri [246], a cause pie o ad istituti d'educazione [247], o a qualche particolare [248]: e non di rado accadeva che tali dispense fossero comperate a danaro, ottenendosi dal governo di francarsi da una data tassa col pagare una volta tanto una certa somma [249]. In Piemonte era

---

ed uscita. Pr. sic. *de privilegiis commercii* (IV. 6. 5) e *de doganis et portoriis* (IV. 7. 1).

(246) Gli Svizzeri, nella monarchia piemontese, erano liberi dal focaggio, dai cotizzi e carichi personali. Duboin XXV. 285. — Esenzione perpetua dai focaggi concesse (1561) Eman. Filib. a Cuneo ed alle valli di Gesso e Vermenagna, pel valore dimostrato nella guerra (1559); ed altra da ogni carico per tre anni ne accordò a Cuneo per simile titolo nel 1691 Vittorio Amedeo II. Ib. 250 ss. Quelli di Chieri, aggregandosi allo stato (1347), avevano pattuito esenzione ab omnibus pedagiis, taleis, maletoltis, gabellis ubique locorum; esenzione che venne loro riconfermata nel 1566. — 1705. Si riconosce agli uomini della Valle di Lanzo l'antica esenzione dai dazi e pedaggi per le merci e vettovaglie che mandano negli Stati di qua dai monti. Duboin XXV. 262, 312. — Simile esenzione godevano sotto Venezia i Sette Comuni. Nel 1687, pretendendo il conduttore del dazio dell'acquavite nel territorio vicentino di obbligare i popoli dei Sette Comuni a comperar l'acquavite da lui ed accordarsi seco, come più a lui piace, una ducale dichiara che siano loro salvi i privilegi di comperarla ove più loro aggrada. Privilegi ecc. p. 280. — Decreto 28 gennaio 1755 dei Dieci vieta che gli uomini dei Sette Comuni, che si trovano al piano coi loro animali, siano obbligati a pagar decime, colte reali e personali, dazi e macina, o altra fazione, contro i loro privilegi. Ib. p. 323. V. pure p. 297 ecc.

(247) 1514. Guglielmo marchese di Monferrato dichiara l'ospitale di Casale, res et bona sua, — ministrum et servitores ejusdem — libera et franca immunia a quibuscunque oneribus realibus, personalibus, mixtis, angariis, talleis, fodris, collectis ordinariis seu extraordinariis, impositis et imponendis. Duboin XIV. 481. — Altre esenzioni godevano quasi tutti i luoghi pii: accenneremo, solo a mo' d'esempio, come le patenti r. 1646, le quali imponeano per le orfane di Torino un tributo sulle maschere e sui balli, concedevano loro esenzione dalla quarta dei censi. Duboin XV. 101. Le orfane di Saluzzo tenevano esenzione dalla gabella sulla carne pel loro uso (1759); queste, e gli orfani di Vercelli, (1678) ricevevano gratuitamente il sale dal governo. Ib. 136 e 194. Le fabbriche di stoffe degli orfani di Tortona aveano privilegio di introdurre senza dazi le materie prime (1780-91). Ib. 196 ecc. V. ancora ib. XXV. 249 n. — 1570. Filippo II, ad istanza di Pio V, concede che il monastero del Bosco, fondato dal Pontefice, e tutti i suoi coloni e dipendenti, fratres, conversi, familiares, ipsorum molinarii, pensionantes, massarii, bebulci et fictabiles sint immunes ab omnibus taleis, impositionibus, factionibus, oneribus realibus, personalibus atque mixtis, et quibuscumque contributionibus — operum quorumcumque, et singulis angariis et perangariis. Neri, p. 192.

(248) 1698. Vittorio Amedeo II concede esenzione vitalizia d'ogni taglia ordinaria e straordinaria a coloro che avevano combattuto per la difesa della città e del Castello di Montmellian. Duboin XXV. 311. Il governatore di Milano avea conceduto ai conti Arrigoni immunità da imposte pei loro beni; Carlo Emanuele III la conferma il 3 giugno 1749.

(249) 1590. Sisto V. Cum fuerit a Gregorio XIII concessa licentia comitatui Caesenae se affrancandi a solutione onerum rusticalium, nempe taxarum

stata accordata dispensa quinquennale dalle imposizioni reali e personali ai Valdesi che si facevano cattolici[250].

Codeste esenzioni erano naturalmente tanto più invise ai contribuenti quanto più estese: per la qual cosa domandavano ai governi che le sopprimessero[251], e questi in fatto cercavano modi pei quali, nelle imposte dirette, le quote degli esenti non avessero a cadere sugli obbligati, diminuendo di quel tanto l'imposta, ovvero aumentando fittiziamente l'estimo del corrispondente importo, ciò che

---

equorum mortuorum, et taxarum barisellorum, paleae et lignorum pro legato provinciae, ascendentium in totum ad libras 1708, fuerintque, ad effectum dictae affrancationis, empta in Urbe 40 loca montis alumeriarum, et plures annui census in civitate Caesenae; il che non essendosi poi esattamente osservato, i Cesenati pagavano l'una cosa e l'altra, il Papa ordina, ut fructus dictorum locorum, ad scuta 200 annua ascendentes, in computum dictorum onerum rusticalium exigere, et pro residuo usque ad summam librarum 1708 tot ex censibus nomine comitatus in civitate Caesenae emptis, si suffecerint; quod si redempti fuerint, tunc pecunia converti debeat in emptionem tot locorum dicti montis, vel aliorum montium non vacabilium, — quae loca — affrancationi praedictae applicata perpetuo sint, et a thesaurario provinciae nomine camerae apostolicae exigantur. *Bull.* IX. 162. V. anche Fantuzzi III. 135. — Bologna ottiene d'essere francata dal sussidio triennale pagando ogni anno scudi 9000 d'oro in oro: questa contribuzione viene assegnata da Giulio III nel 1551 a guarentigia dei creditori del Monte Giulio (8 p. %) da lui fondato in quella città. Ciò dal dispaccio 6 febbraio 1734 con cui Clemente XII riduce al 3 % l'interesse di quel Monte, stato già ridotto al 7 e poi al 4. — Anche Venezia avea conceduto negli anni 1516 e 1647 ai contribuenti l'affrancazione e l'acquisto di varie imposte; ma nel 1672, conosciutosi dal governo eccedente il profitto dei compratori, si comandò la giusta riduzione dei pro sovra tutte codeste gravezze, eccettuata soltanto la colta. Sandi IV. 764. — Per tórre le incertezze derivanti dalla grande quantità d'esenzioni, ordinava il legato di Bologna, cardinale Caraffa, che tutti gli esenti presentassero i propri titoli e si facessero iscrivere in un libro appositamente a ciò istituito. Bando bol. 6 ottobre 1652.

(250) Maria Cristina, 1642; Maria Giovanna Battista la prolunga per altri 5 anni. Duboin II. 171; XXV. 298. Anche i Valdesi stessi aveano certe esenzioni nelle loro valli. Ib. XXV. 249 n.

(251) 1561. Nel concedere il tasso, i popoli domandano che non vi dovesse essere nessuna persona pubblica o privata che restasse esente dalla sua rata. Duboin XXII. 1050. — 1514. Gli Stati piemontesi chiedono che non si esentino dal contribuire ai sussidi jurisperiti, doctores, ac physici, i quali pretendunt se exemptos a jure. R. Placet, exceptis cathedralibus (sic) et aliis a jure exemptis. Duboin XXII. 1630. Il simile era stato chiesto pel sussidio del 1492 (id. 1568); il simile ripetutamente dal Parlamento siculo nella concessione dei donativi. Cap. Alphonsi 403, 498. — Pramm. sard. XX. 3: Los derechos reales por rason de parlamento, maritaje, coronaje, y otra causa se deven pagar por todos sin excepçion de personas. — La totale abolizione delle franchigie fu chiesta nel secolo 17° e nel 18° anche a Napoli. Capasso, p. 113 ss.

diceasi inscrivervi le *lire morte*[252]. Ma erano palliativi; dappoichè il governo dovea necessariamente o premunirsi contro il danno delle esenzioni coll'elevare la cifra di quell'imposta, o supplirvi col metterne delle altre. Aggiungi poi gli abusi cui aprivano il varco codeste esenzioni; laonde sulla fine del periodo si abolirono tutte le reali, persino quella dei beni del principe, ponendo la massima che questi, come privato, doveva essere soggetto alle medesime leggi cogli altri cittadini[253], e delle personali non si lasciò sussistere che quella pel numero de' figli[254]: e già sin dal cadere del secolo decimo sesto avea dato l'esempio di simili disposizioni il pontefice Sisto V, seguitato da varî suoi successori[255]. Altre volte poi, anche precedentemente, la esenzione veniva sospesa per grandi necessità[256] o rispetto a date contribuzioni[257].

---

(252) Duboin XXV. 242 ss. n. — In Sicilia e Sardegna, se il re faceva grazia ad una terra della sua quota di donativo, non poteva ripartirla sulle altre. Cap. Alph. cit. Nei lavori preliminari per la formazione del catasto del Piemonte si trovò che di 3.454.668 giornate di terreno 581.560 non contribuivano come feudali od ecclesiastiche. Duboin XXII. 179.

(253) L. 1770 di P. Leopoldo, in Cantini XXIX. 358.

(254) Editto 15 luglio 1757 per la Lombardia austriaca, nella Raccolta degli editti, ordini, istruzioni, riforme ecc. della R. Giunta del censimento dello stato di Milano riunita con r. Disp. 19 luglio 1749 e sciolta il 2 marzo 1758, nuova edizione, Milano 1802. L'Editto 15 settembre 1775 di Vittorio Amedeo III lascia, pel tasso, la sola esenzione dei 12 figli. Duboin XXII. 804. — Il chirografo 25 ottobre 1780 di Pio VI toglie tutte le esenzioni dall'imposta fondiaria, non esclusa nemmeno quella pel numero dei figli.

(255) 1585. Sisto V: Ne subditi, praesertim pauperes, per le grazie concesse ad altri, indebite graventur, revoca omnes gratias, immunitates, exemptiones a solutione datiorum, pedagiorum gabellarum et collectarum, impositionum et quorumlibet aliorum onerum personalium, (realium et) mixtorum ordinariorum et extraordinariorum, solitorum et insolit., quibusvis comunitatibus, terris-status ecclesiae, ac etiam pheudatariis, censuariis, dominis locorum, baronibus, comitibus, quacumque dignitate etiam ducali, et auctoritate, seu etiam cardinalatus honore fulgentibus, qui castra et jurisdictiones infra limites sanctae ecclesiae possident, et tam incolis, quam extraneis, atque forensibus bona stabilia habentibus, — omniumque supradictorum colonis et laboratoribus, praeterquam ob susceptionem liberorum juxta juris dispositionem, et ob causam vere exbursationis pecuniarum. *Bull.* VIII. 578. V. le simili bolle di Urbano VIII, di Clemente IX e X, d'Alessandro VIII, Innocenzo XII ecc. ib. XVIII. 123, XX. 13 e 221.

(256) Così fece a Milano, il 10 dicembre 1650, il Benavides, il quale, sapendo ormai esausto ogni mezzo per far denaro, pei grandi bisogni della guerra impose agli esenti, compresi i lettori di Pavia, ed eccettuati solo gli aventi dodici figli, di pagare un'annata di tale esenzione, cioè l'imposta come gli altri per un anno. — Altre volte l'esenzione si risolveva soltanto in una imposta

Esenzione locale fu quella dei porti franchi. Già nel 1420 la città d'Albona nell'Istria, dandosi a' Veneziani, pattuiva che continuassero ad essere esenti, come sempre, da dazi le mercanzie che venivano recate colà[258]. Egual favore accordava nel 1556 Cosimo I, per promuovere l'aumento della popolazione nell'isola d'Elba, alle mercanzie che si portavano a Portoferraio[259]. Invece la franchigia concessa nel 1579 a Pisa e a Livorno non valeva se non se per le merci che vi venivano vendute entro un anno dal giorno dell'arrivo[260]; e quelle date da Clemente VIII ad Ancona (1594) e dal governo spagnuolo a Napoli, se non per l'entrata e l'uscita dal porto, mentre i diritti si dovevano pagare al momento della vendita[261]. Erano poi talora eccepite dall'esenzione alcune mercanzie: così nel ricordato privilegio per Livorno e Pisa. Anche Venezia nel togliere (1662) i dazi d'ingresso nel suo porto, escludeva i panni[262]. Ma le limitazioni poste dapprima ai porti franchi vennero eliminandosi nelle posteriori conferme; nel che andò certamente oltre ai confini del giusto Carlo Emanuele I, il quale nell'affrancare da dazi la spiaggia di Nizza e i porti di Villafranca (1613) e di S. Ospizio (1626), concedeva eziandio salvocondotto per debiti e per delitti a coloro che vi venivano per mare a negoziare[263]. All'incontro Venezia aboliva, ventidue anni dopo averla introdotta, la franchigia del proprio

---

differenziale: così a Bologna nel 1596 gli esenti pagavano per ogni carro che entrava in città L. 3, 4; i non esenti, L. 5, 10.

(257) 1592. Prescrivono gli Stati d'Aosta, que toutes personnes, notamment quelques soldatz privillegiez pour 4 ans, seront tenuz contribuer audict donatif: Bollati, *Congregaz. d'Aosta*, II. 274, 280. – Il duca d'Urbino, nel cit. decreto 1613, ordina, che nessuno fatto esente s'intenda liberato dai pesi per perdite d'abbondanze, fabbriche di muraglie, arginamenti di fiumi, fonti, ponti, vie, passaggio di soldati, peste o altri pesi straordinari.

(258) Omnes, tam forenses, quam terrigenae, possint conducere mercantias, et emere et vendere franco modo, sine ullo datio, prout semper fuit consuetudo Albonae. *C. dipl. istr.*

(259) Cantini III. 110.

(260) Ib. IX. 194.

(261) *Bullar.* X. 106. Pragm. neap. *de vectigalib.* 8: anche qui la franchigia durava solo un anno.

(262) *Venezia e lagune*, I. 350 e Romanin VII. 536. Anche le prime concessioni del porto franco a Trieste e Fiume (1717, 1719) erano limitate: vedi Lunig, I. 2506.

(263) Borelli 1053 ss.; Duboin XVII. 325 ss. La prima concessione della franchigia fu fatta da Emanuele Filiberto nel 1588. Ib. 4. Altre patenti 1648 e 1649 ib. II. 610 ss. Clemente XII dichiarò porto franco Ancona.

porto, come quella ch'era stata trovata dannosa per la patria industria[264].

Un'altra causa di sproporzione nel riparto de' pubblici pesi e di lamentanza e litigi tra i contribuenti stava in ciò, che ogni provincia, spesso anzi ogni distretto, aveva un proprio e diverso sistema di imposizioni; per modo che pochissime erano le imposte generali, e ciò dipendeva dai privilegi de' singoli paesi e dalle condizioni loro prima dell'aggregazione allo stato. Pertante certe tasse, anche governative, non erano state introdotte in questo o quel territorio; e sebbene esso ne avesse di speciali, che non si riscuotevano nelle altre parti, era impossibile evitare la disuguaglianza di trattamento[265]. Alcune imposte, che si pagavano dagli uomini del contado, non si esigevano dagli abitanti della città, ed anche quelle che erano comuni

---

(264) Romanin VII. 538. Nel 1733 proponevano i Savi alla mercanzia, che si abolissero i dazi d'uscita, lasciati sussistere quelli d'entrata, ma così che se ne restituissero i $^4/_5$ alle merci che ripartivano invendute. In quella vece si ridussero (1736) tutte le tariffe. Ib. VIII 70 e Casoni, *Del porto franco di Venezia* (Cicogna IV. 391).

(265) Per es., il dazio della macina che si riscuoteva in Piemonte, non esisteva in Savoia, Aosta, Nizza e nel principato d'Oneglia. Ugualmente dal dazio delle carni furono esenti Aosta, Nizza, Oneglia e, fino al 1781, anche la Savoia. Duboin XXIII; 1149, XXIV. 961 n. La carta bollata non fu introdotta in Aosta che nel 1786. Duboin XXIII. 422. 1210, 1232 ecc. — Sandi IV. 764: Dodici sono le imposte (dirette) in terraferma, una personale, le altre reali. Personale è la tassa sull'industria e traffico. Reali il campatico sui benifondi, distinti per questo in arativi e prativi, nei quali si comprendono anche i boschivi, dadìa o colta di qua e di là dal Mincio taglia ducale, cui sono soggetti tutti i proprietari di benifondi, anche veneti, eccettuati tra questi quei soli che avessero fatti acquisti colà avanti il 1496, ed eccettuati Friuli, Polesine, Bergamasco, Cremasco, essendosi fissata la somma solo per le altre provincie. Questa gravezza è ripartita a proporzione dell'estimo, cioè sovra il valore dei beni. Il sussidio ordinario ragguagliato su detto estimo, da cui però sono esenti i veneti e gli ecclesiastici. Le tasse di genti d'arme e della banca, ossiano alloggi della cavalleria; esenti i veneti, non gli ecclesiastici. Oltre a queste quattro che sono comuni a quasi tutta la terraferma, v'ha per quasi tutti i distretti di qua dal Mincio l'imposta della fabbrica (della fortezza) di Legnago; il boccadego a Rovigo, Lendinara e Badia; le tasse delle ordinanze, ossia milizie villiche della terraferma; la limitazione e i soldi per cadauna lira, aggiunta sopra ogni lira di contribuzione, ed a queste sono tenute le comunità di Belluno, Feltre e Salò. Tutte queste gravezze si chiamano de mandato dominii. La tassa e campatico si pagano immediatamente nelle casse dello stato, le altre nelle casse dei comuni, i quali devono versare nelle casse dello stato, e perciò rispondono delle medesime. — Per tenere in buon ordine le ragioni delle entrate nelle terre soggette venne eretto (1449) il magistrato dei (tre) provveditori sopra le camere.

a questi ed a quelli si sostenevano dagli uni e dagli altri in diversa misura[266]. Oltracciò era troppo vizioso il modo di distribuire ciascuna imposta sui singoli individui che sarebbero tenuti a sopportarla nella stessa misura. In verità erano dappertutto mal fatte fin dall'origine, e poi antiquate per non essere state rivedute di quando in quando le numerazioni dei fuochi e quelle delle teste, che servivano di base alle imposizioni personali[267]; senza dire che si facevano pagare gli esistenti per i non esistenti, cioè le teste vive per le teste morte, e persino per le teste finte[268]. E per le reali in alcuni luoghi mancavano ancora i catasti; onde il riparto delle gravezze non si eseguiva sopra una base reale e positiva, ma in via approssimativa e sull'opinione di quelli che n'erano incaricati[269].

---

(266) Istruzioni 1750 all'intendente di Novara: La diaria è dovuta da tutti i corpi del Novarese, ma le tasse ordinarie duplicate, e il censo del sale si pagano solamente dall'estimo rurale, escluse le città. Città e contado hanno i loro debiti e crediti separati, i beni civili sono alquanto più sollevati dai tributi, e non concorrono al censo del sale e tasse ordinarie e duplicate: concorrendo per altra parte in alcuni capi a scarico dei rurali. — I beni civili si reputavano esenti dagli alloggi militari. Duboin XI. 183 e 193. — Carli, *Censimento*, p. 26 e 28. — In un luogo ogni persona pagava in ragione d'una libbra di sale, quando i fittabili pagavano una libbra di sale per 3 pertiche rurali, una per 12 ecclesiastiche, una per 6 civili ed una per 36 forensi. In altri luoghi i civili non pagavano i transiti, in altri l'estimo era formato sulle case, altrove sulle teste, o bocche, o sul perticato. In alcuni luoghi pagava metà il personale e metà il reale; in altri si divideva fra le teste vive, le teste morte e i cammini delle case. In altri i carichi dividevansi per punti, in altri per segni, in altri per focolari. Altrove il personale d'ambi i sessi pagava dagli anni 7 ai 60, altrove fin dalla nascita. In un luogo i capi-casa pagavano il doppio delle altre teste; in un altro erano convenzionati, pagando il massaro L. 40. l'ammogliato 50, il giovine 15, la vedova 7,10, ed altrove con altro metodo. In alcuni luoghi il personale pagava tutti i carichi, in altri per la sola terza parte: in alcuni le teste vive erano calcolate come se avessero due bocche.

(267) Come in Lombardia le tavole del censo, del sale e quella della tassa dei cavalli. Neri cit. p. 21. — Nella nuova numerazione dei fuochi del Napoletano, compita dopo tante istanze da D. Pier d'Aragona ed entrata in attività il 1° gennaio 1669, si trovarono circa 105.000 fuochi meno di quelli che si avean nei registri. Giannone, 39. 2; Bianchini, 285. — 20 maggio 1640. Il marchese di Leganes ordina nel Cremonese una nuova descrizione di tutte le persone da 7 anni in su e da 7 in giù, affine di provvedere all'ineguaglianza che ha luogo, ripartendosi le gravezze e i carichi, e in particolare l'aggiustamento dei cavalli di tasso, in ragione delle teste, come anticamente furono censite, non ostante che col tempo abbiano subìto notabile alterazione e diminuzione.

(268) Carli, *Censimento*, p. 28. Perciò la ripartizione dell'imposta era domandata algebra, ed era un'enigma inintelligibile, causa di eterne liti.

(269) Pramm. sarda 1564 c. 14. Perchè tutti così nelle terre reali come

I catasti stessi dove poi esistevano erano molto imperfetti. È vero, ch'essi, come si ebbe già occasione di vedere, in sul declinare del periodo comunale erano stati migliorati d'assai; tuttavia non erano stati per anco condotti con uniformità di vedute, nè fondati sul principio della descrizione e stima parcellare dei fondi[270]. Aggiungi che non vi s'erano introdotte di tempo in tempo le modificazioni avvenute; chè, quantunque fosse stato comandato di denunziare all'autorità i passaggi dei beni da una persona all'altra per riportarli nell'estimo di ciascheduno, moltissime volte tali denunzie erano state omesse; onde avveniva che gli attuali proprietari andassero esenti dalle gravezze, le quali si esigevano invece da coloro che non possedevano più i beni[271]. E sebbene certi errori si correggessero colle revisioni che si facevano di tanto in tanto, giusta quello che abbiam veduto decretato ancora nel periodo precedente e che continuavasi nel presente[272], queste essendo viziate pel modo tenuto fin dal principio e seguitato poscia di fare l'estimo, non potevano raggiungere lo scopo dell'equa distribuzione dei carichi[273]. Era dunque mestieri

---

baronali contribuiscano nelle imposte in ragione delle proprie sostanze, si ordina: que cada vila congregada per si, elegexa tres hombres de la vila, mijensant jurament per ells prestador à nostre Señor, y als sants quatre Evangelis, fassan lo compartiment y tacha, en presencia, y assistencia del Oficial, y dels majors de unas vilas, y altras. Dexart, Cap. I. p. 258. — 1539. Sulla domanda degli Stati piemontesi, concede Francesco I di Francia alle città in eorum consiliis, facultatem imponendi taxas et talleas tam ad aes et libram, et pro modo registri, quam super mercatores, operarios et alios, penes quos promptior existere dignoscetur pecunia, habito tamen respectu ad facultates (et) valorem mercium traffighique et laborum eorum. Bollati, *Comit.* 1289.

(270) V. § 59 n. 162 ss.

(271) V. la relazione 1772 de' sindaci veneti di terraferma. Romanin VIII. 484. — Cap. sardi I. II. 11 (a. 1615). Venne domandato e concesso che la distribuzione dei pesi tra i membri dello Stamento militare si faccia, nel capo di Sassari, da tre individui della nobiltà di detto capo, eletti dalla nobiltà stessa, e similmente nel capo di Cagliari; affinchè questi ripartitori siano convenientemente informati delle fortune di ciascheduno, ciò che non potrebbe avvenire pei forestieri. Anche del Napoletano scriveva (1794) il Galanti II. 210: non tutte le comunità hanno il catasto. V. anche Neri, *Relazione* ecc., p. 21.

(272) Circolare 10 marzo 1725 degli assunti dell'estimo del contado di Bologna ai massari dei singoli Comuni: Essendochè le provisioni sopra l'estimo del contado disponghino, che ogni 25 anni si debbano rinovare tutti li campioni dell'estimo, ordina loro d'eleggere 6 uomini (ut subtus a n. 277), a fare la descrizione e stima de' beni d'ogni fumante.

(273) Esempio di revisione dell'estimo sulle deposizioni de' proprietari si ha a Como nel 1531 ss. Rovelli III. I. 485.

fare o rifare il catasto: la cosa era altamente reclamata da popoli [274], e vi diedero opera quasi tutti i governi nel periodo che descriviamo. Nel 1591 papa Gregorio XIV ordinava il registro o catasto dei beni allodiali del contado venassino [275]; Innocenzo XI nel 1681 la compilazione o revisione del catasto dei fondi di tutto lo stato sulla deposizione giurata dai proprietari [276]: e qualche territorio dello stato ecclesiastico aveva già da lunga pezza estimi condotti sulla valutazione dei singoli fondi, eseguita da incaricati del comune [277]. Nel Piemonte Carlo Emanuele I nel 1622 commise la formazione del generale registro dei beni, sulla cui base ripartire quind'innanzi le imposte. Essendone stata impedita dalle guerre le realizzazione, ne fu ripreso il pensiero nel 1677 sotto la reggenza di M. Gio. Battista, e più efficacemente poi da Vittorio Amedeo II nel 1688; ma l'opera fu compita sotto il figlio di lui nel 1731 [278]. Nel 1702 s'imprese pure a compilare il catasto della provincia di Nizza, nel 1728 quello della Savoia, e quindi eziandio dalle altre province, senza però che potesse venir condotto a termine dappertutto, p. e. nel Monferrato, prima

---

(274) Così fece il parlamento di Napoli. V. Pramm. 13 *de admin. univers.* a. 1642. V. anche nota 297.

(275) 1591. Gregorio XIV, decidendo le questioni insorte fra i feudatari ed il terzo Stato del contado venassino, sulla parte spettante ai primi nelle contribuzioni, e riconosciutili esenti da tutte le spese di guerra o milizia pei beni feudali da lor posseduti, ordina quod, ad evitandum rursus suscitari controversiam super discernendis bonis allodialibus et feudalibus, in quibuscumque locis ejusd. comitatus fieret descriptio, seu liber catasti omnium bonorum allodialium a quibuscumque personis ibi possessorum, exceptis bonis allodialibus feudatariorum, tam tunc possessis, quam in futurum acquirendis, que in libro separato describerentur. *Bull.* IX. 475.

(276) V. il Breve in Campello, *Const. duc. Urbin.* I. 431.

(277) Già la provigione 21 novembre 1547 pel governo di Bologna prescriveva: Li massari d'ogni Comune sieno obbligati ogni principio d'anno, insieme con sei homeni del comun, dui richi, dui meggiani e dui poveri, eletti su l'arengo publico, a far una descriptione del suo comun, prima dell'estimo real, distintamente a homo per homo, li terreni distinti e confinati, e stimati a pezzo per pezzo; secondariamente delle teste; tertio la lavoragione, cioè la quantità della semente, ponendo ciascuna fameglia col nome del capo, e numero di teste, e quantità di lavoragione. E sopra questa descrizione, dopo che era stata pubblicata e lasciato tempo ai reclami, si doveva « far il partimento delle gravezze del comune a estimo real, teste e boi, ponendo distintamente (a ciascuno) tanto per l'estimo real, tanto per tante teste, e tanto per la lavoragione ».

(278) Duboin XI. 344; XXII. 122, 145 ss.; Cibrario, *Istit.* I. 290; Carutti, *Vittorio Amedeo*, 172 e 382. Il decreto di pubblicazione 5 maggio 1731 v. in Duboin cit. 199.

della conquista francese[279]. Se non che la più parte di queste operazioni era stata eseguita con metodo sommario e imperfetto, quantunque nella monarchia sabauda, per determinare il valore de' beni, si prendesse a calcolo non la proprietà, ma la rendita, e se ne diffalcassero le perdite cui questa andava soggetta per infortunî, nonchè gli altri pesi, come decime, canoni enfiteutici e simili[280].

Ancor molto più imperfetto fu il censimento ordinato nella bassa Italia da Carlo III il 1741. In questo pure doveva tenersi a base la rendita netta; ma nel determinarla non si procedette colle debite guarentigie, prendendo le mosse dalle denunzie dei possessori anzichè dalle stime dei periti, e valutando la rendita in massa e sommariamente. Di più non si descrissero i beni per se medesimi, nè si tenne separato il catasto de' fondi, di sua natura poco mutevole; ma se ne fece una sola massa con ogni altro mutevolissimo fonte di rendita, descrivendo la fortuna individuale di ciascheduno, piuttosto che gli elementi da cui lo stato doveva trarre i mezzi della propria esistenza ed operazione[281]. Come ad ogni modo quest'opera doveva partorire una più equa ed uniforme ripartizione de' carichi pubblici, incontrò i reclami e l'opposizione passiva di quelle terre e città che prevedevano per sè un aumento d'imposte[282]. Migliore opera, sebbene senza regolare misurazione dei fondi, fu quella del censimento ordinato nel Napoletano dal governo francese nel 1806 e ch'ebbe termine nel 1825[283]; ed anche più esatta si fu la revisione del catasto siciliano operatasi, giusta la legge 8 agosto 1833, tra il 1835 e il 1852[284].

(279) In Savoia fu compito nel 1738; nelle provincie di nuovo acquisto (Novara, Vigevano ecc.), nel 1775; in Aosta, nel 1783. Duboin cit. 542, 663, 779, 933, 954.

(280) Duboin cit. 173 ss. n. In Savoia il catasto era stato eseguito anche con mappe e stime parcellarî; a Nizza, invece, sulle sole deposizioni de' proprietari, e in Piemonte rilevando le terre a grandi masse di colture.

(281) Pragm. neap. 2-7 *forma censualis et capitation.* Bianchini 424. Nel 1783 era stata ordinata un'esatta descrizione di tutti i fondi, del modo di coltivazione e dei prodotti di ciascuno, ma per servire di fondamento ai provvedimenti che volevano darsi per l'agricoltura. Pr. 23 *de admin. univers.*

(282) Pr. 8 e 9 *forma censual.* cit.

(283) Nel catasto del 1807, al dir del Bianchini, p. 589, spesso dalla vetta d'un campanile si descrisse la natura dei terreni di più Comuni. Su basi migliori fu ordinata la revisione del catasto nel 1817. Bianchini p. 603. Le norme date allora e poi furono raccolte nel *Manuale della contribuzione fondiaria*, Nap. 1835. V. anche il progetto di legge presentato dal ministro Minghetti nella tornata 21 maggio 1874 per la perequazione dell'imposta fondiaria pag. 398 ss.

(284) Ib. 407. Nel 1848 in molti Comuni dell'isola vennero bruciati i libri

Simili opposizioni, quali si ebbero nel Napoletano, fecero abbandonare l'impresa del catasto in Toscana dopo la morte del Tavanti, il quale l'aveva promossa ed eseguita ormai in varie parti del paese [285]. Riprese il lavoro il governo napoleonico, ma non ebbe tempo bastante per compirlo: ciò che non si ottenne se non nel 1834 [286]. Contemporaneamente attendeva al generale catasto dello stato anche il governo pontificio. La formazione di esso prendendo le mosse dalle denunzie e dalle piante dei fondi offerte dai proprietari, era stata ordinata colà da Pio VI nel 1777. La verità ed esattezza delle denunzie dovevasi verificare da appositi ingegneri, che, qualora le trovassero errate o difettose, avevano obbligo di rettificarle [287]. Tosto dopo vi si sostituì una duplice misurazione, descrizione e stima per periti d'ufficio, in concorso delle parti, alle quali era riservato il diritto di far le proprie osservazioni e i propri reclami [288]. Collo stesso metodo continuò anche il governo napoleonico; e così pure, avendo quello lasciato incompiuto il lavoro, fu prescritto da Pio VII col motoproprio 6 luglio 1616, fondando a quest'uopo la congregazione generale del censo; la quale compì il lavoro nel 1835, ma non senza reclami e non senza la necessità di una successiva revisione [289].

La più perfetta opera di tal genere nel secolo scorso al paragone delle già dette e che meritasse il plauso che universalmente riscosse, sebbene neppur essa senza gravi difetti, specie per l'estimo delle case, si fu il censimento eseguito in Lombardia dal governo austriaco. Tale censimento cominciato nel 1718 sotto Carlo VI, e interrotto nel 1733

---

del catasto e i documenti raccolti per la sua compilazione. — Il catasto siciliano era stato piantato nel 1810 sulla dichiarazione delle parti.

(285) Zobi II. 272.

(286) Zobi V. 215 ss. La riassunzione dell'impresa era stata ordinata da Ferdinando III il 7 ottobre 1817.

(287) Bando del 10 settembre 1777: Dovendosi in esecuzione del chirografo di N. S. Pio VI 22 febbraio p. p. procedere alla misura dei terreni di quelle comunità o ville, che non hanno presentato le piante corrispondenti ai catasti dei loro territori, o che, avendole presentate, sono state riconosciute difettose; — avendo noi deputati diversi periti perchè si portino sulla faccia dei luoghi ecc.

(288) Notificazione 6 agosto 1780 e 17 settembre 1781, e istruzione ai periti misuratori (senza data), date dal legato di Bologna pella formazione del catasto prescritto nel 1780 da Pio VI per l'introduzione della imposta prediale (terratico). V. anche chirogr. 25 ottobre 1780 p. 21.

(289) Moroni, *Dizionario* XVI. 161 ss.; Sclopis III. 436 e la relazione generale del nuovo censimento del cardinale Guerrieri nel 1824, riprodotta nel 1833 da monsignor Cattani. Conf. pure progetto di legge cit. p. 385 ss.

per la guerra di successione al trono di Polonia e poi per quella dell'austriaco, fu ripreso nel 1749 sotto la presidenza di Pompeo Neri, e non senza tenace opposizione e molta diffidenza compiuto nel 1760 sotto Maria Teresa [290]. La misurazione e stima dei fondi per mezzo di periti era stata eseguita nello stato di Milano sin dal 1564, e nel 1599 si era completata l'opera coll'estimo dei capitali; ma il lavoro lasciò troppo a desiderare, perchè non si avesse a sentire il bisogno di ripigliarlo, e non ne venisse fatta ripetutamente la proposta. Pertanto nel 1718 venne istituita la *Giunta del censimento*, coll'incarico di rinnovare il catasto e distribuire equamente le imposte. A quest'uopo essa intraprese una misurazione e stima parcellare dei fondi rustici sull'esame dei contratti d'acquisto e di locazione, sulle deposizioni degli uomini dei singoli luoghi, e sul giudizio dei periti, avuto riguardo alla quantità e qualità dei prodotti. Detratte quindi le spese di coltivazione e di ristauro, i presumibili danni di gragnuole e d'inondazioni, il dispendio per l'acqua dei territori irrigui e gli oneri dei singoli fondi, si distribuirono i terreni coltivati in tre classi, in ragione della fertilità di ciascuno, determinando la rendita netta di ogni parcella, che moltiplicata per 25, cioè valutata del 4 per cento, venne a stabilire il valore catastale o imponibile delle singole parcelle. A ciascheduna delle quali, comune per comune, si assegnò un proprio numero, elencandole poi in libri distinti per numeri e per proprietari, e consegnando ad ogni comune una mappa, in cui erano disegnati, parcella per parcella, i fondi dell'intero comune. Pubblicata l'opera, furono sporti dagl'interessati molti ricorsi che furono esaminati uno ad uno da una apposita commissione. Inoltre, avendo mosso dubbio sulla bontà dell'opera anche i deputati delle diverse province, l'imperatore Carlo VI ne ordinò (1729) una

(290) 1756, 17 ottobre. Maria Teresa al plenipotenziario e presidente del censimento conte Cristiani. Prende a notizia con soddisfazione e lode il compimento del censimento nel Mantovano, che le stava tanto a cuore per procurare a que' popoli l'eguaglianza universale del carico; ed approva il sistema di contribuzioni in tempo di pace e di guerra fissato per quel paese; essendosi già perpetuate con editto 1750 le imposte ordinarie e le sovrimposte praticate nell'uno e nell'altro (tempo). Abolisce poi la tassa dell'8 % sopra i censi o contratti anticrastici (sic), imposta nel 1750, e così pure quella dell'8 % sugli affitti delle case forensi denominate castellanze, atteso il tenue reddito che ritraggono da esse i loro proprietari per la scarsezza della popolazione. Un mese dopo (18 novembre) raccomandava di nuovo caldamente al medesimo conte Cristiani l'opera del censimento. Dispacci etc. V. 60 e 70.

generale revisione [291]. E una nuova revisione dell'opera fece la Giunta ricostituita nel 1749, affine di introdurvi le mutazioni avvenute nel frattempo. Essa completò pure il censimento colla descrizione e stima degli edifici, sia a scopo d'abitazione che d'industria, il valor netto dei quali fissò capitalizzando nella solita misura la terza parte del prezzo reale o presumibile di locazione dei medesimi secondo le condizioni dei singoli luoghi [292]. Così ultimato il censimento entrò in attività col 1° gennaio 1760. Regolari registrazioni d'ogni passaggio dei fondi in nuove mani dovevano conservare sempre la rispondenza dell'estimo alle condizioni di fatto [293] e lustrazioni di decennio in decennio registrare le alterazioni che i fiumi avessero recato alla configurazione dei fondi [294].

Nel Mantovano il censimento fu ordinato nel 1771, pubblicato e attivato con editto il 5 dicembre 1785 [295]. Nelle province ch'erano state successivamente staccate dalla Lombardia e aggiunte al Piemonte l'opera del censimento fu ultimata dal governo sardo nel 1775 [296]. Il governo austriaco con patente imperiale 23 dicembre 1817 ordinò che il censimento stato compito nel secolo passato nella Lombardia si eseguisse anche nelle terre venete, e man mano che venne condotto a termine fu pubblicato e attivato nelle singole province dal 1846 al 1853. In questa regione v'erano antichi estimi diversi e imperfettissimi già sotto la repubblica [297], e un generale catasto in essa, come in tutti i dipartimenti del regno d'Italia che ancora ne difettavano, era stato ordinato dal governo napoleonico nel 1807, eseguito e messo in vigore qua e là sotto quella dominazione, e poi generalmente,

---

(291) G. R. Carli, *Del censimento* cit. (v'è anche negli Scritt. class. di economia pol. parte moderna t. XIV. 181-318), e P. Neri, *Relazione* cit.

(292) Istruzioni 20 aprile e 14 maggio 1751 e decr. 22 aprile 1752 della R. Giunta del Censimento nella Raccolta degli editti, ecc. della R. Giunta del Censim. dello stato di Milano p. 43-81.

(293) Regolam. 30 settembre 1752. Ib. 97 ss.

(294) Ordinanza 29 novembre 1759 c. 23. Ib. 456.

(295) Milano e suo territorio I. 150.

(296) V. l'editto che lo mette in attività e spiega il metodo tenuto nell'eseguirlo in Duboin XXII. 799.

(297) Romanin VIII. 168 ss. I sindaci nel 1771 ne domandavano la rinnovazione. E il 13 gannaio 1797 decretavano in fatto i Riformatori dello Studio di Padova (!) la rinnovazione dell'estimo del Padovano. Ib. IX. 272. Dei migliori era l'estimo vicentino del 1665. V. Lorenzoni, *Istituzioni di dir. pubbl. austr.* III. 404.

come estimo provvisorio, fino alla compilazione del nuovo e stabile dal governo austriaco [298].

L'estimo pel territorio piano del ducato di Modena e Reggio fu ordinato il 3 aprile 1786 e compito nel 1791; quello della parte montuosa fu eseguito sotto il governo napoleonico tra il 1808 e il 1817. Tanto il primo, quanto il secondo furono compilati sulla base delle denunzie dei proprietari, che dovevano indicare la superficie e il genere di coltura dei fondi: su questi dati si eseguirono alla pianura le stime; al monte invece non si operarono stime, stando al valore dei fondi dichiarato dai proprietari [299]. Per descrizione, misurazione e stima parcellare eseguita da appositi periti fu composto tra il 1808 e il 1830 il catasto parmigiano, sul doppio criterio dei prezzi di vendita e di locazione dei fondi e del prodotto dei singoli appezzamenti valutato giusta il prezzo medio d'un quinquennio [300]. Il catasto della Sardegna non fu ordinato che con legge 15 aprile 1851 [301].

Con queste operazioni, ben individualizzati i fondi, si potè allargare la massima che abbiamo veduto introdursi in qualche terra già sulla fine del precedente periodo (§ 59), d'attribuire ad essi direttamente l'imposta, costituendone un onere reale, godente preferenza sopra ogni altro credito, che, tanto per le quote già maturate quanto per le avvenire, dovea seguitare il fondo anche nelle mani de' terzi [302]. Di più, ad assicurare vie meglio i redditi dello stato, s'aggiunse ai crediti d'imposta il privilegio della parata esecuzione, che per qualunque ricorso non era possibile di sospendere [303]. Per questa maniera meglio garantito il credito dell'erario, e reso certo e proporzionato

(298) Decreto 12 gennaio, 13 aprile, 9 ottobre 1807; Istruzione 8 agosto 1817. Boll. delle prov. ven. IV. 2, 112. V. pure Lorenzoni cit. p. 115.

(299) Progetto di legge cit. p. 393 ss. Il primo estimo del ducato, così del piano come del colle, era stato ordinato il 28 luglio 1711. — Il 16 febbraio 1853 venne comandata la rinnovazione dei registri catastali e la generale denunzia di tutti i predi rustici ed urbani.

(300) Ib. 400 ss.

(301) Collezione celerifera delle leggi, decreti ecc. 1851 p. 586 ss.

(302) Editto di Maria Teresa 30 dicembre 1755 c. 183 e Neri cit. p. 162. — Pr. sic. 1792 ut advenarum bona non vendantur (V. 2. l.): È stato solito nelle vendite di fondi od altro, soggetti a' regi donativi, — che i compradori pongano il patto di non essere tenuti a pagare gli attrassi — che si trovassero dovuti sui cespiti suddetti. — Ora per ovviare a tali frodi dichiariamo, che i fondi ecc. restino mai sempre obbligati, anche per gli attrassi, a tutto ciò che sia dovuto alla r. corte, — mercè che i donativi, che su tali beni si pagano, sono un peso reale annesso ed inerente ai medesimi. — V. anche § 59, n. 182.

(303) Ordin. 29 novembre 1759 cit. c. 17.

all'avere il debito dei contribuenti, i popoli risentirono il doppio vantaggio che da una parte venne a cessare l'arbitrio degli amministratori, dall'altra si potè diminuire notevolmente l'imposta. Finalmente costituendo in una quantità invariabile la rendita imponibile, si diede una forte spinta ai proprietari ad estendere e migliorare la coltivazione del suolo, onde aumentò la produzione e con essa la popolazione [304].

Mentre dai governi si curava il miglior assetto dell'imposta fondiaria, non si ometteva di dare provvedimenti per crescere il demanio colle devoluzioni e incorporazioni de' territori e beni stati alienati, e coll'impedire che venissero indi nuovamente distratti [305]. Allo scopo poi di aumentare il più possibile i proventi senza ricorrere direttamente alle imposte, s'accrebbe d'assai il numero de' *generi di monopolio*, e vi si compresero, più o meno generalmente nei diversi stati italiani, le carte da gioco [306], le gazzette, i calendari, gli avvisi al pubblico [307], le coltri funebri [308], il ghiaccio e la neve [309], il ferro nuovo e vecchio [310], gli stracci [311], l'osso di balena e i giunchi marini [312], la pesca del tonno [313], la filatura della seta [314], la fonditura e raffinatura del-

(304) Carli cit. § ultimo, scriveva: Prima del censimento la tassa personale era perfino di 20 o 25 scudi per testa, mentre per la legge sul censimento venne ridotta a sole 7 lire l'anno, e in molti comuni si paga anche meno, in qualcheduno nulla.

(305) V. la bolla 29 marzo 1567 di Pio V e 1591 di Innocenzo XI (*Bull.* VII. 560; IX. 505) e § 59 n. 310. Al medesimo fine Urbano VIII istituì nel 1627 la *Congregazione de confinibus status Ecclesiae.*

(306) Bianchini 292. In Piemonte durava ancora nel 1792. Duboin XXIV. 592.

(307) Bianchini 299 e Bando bologn. 27 novembre 1740.

(308) Così in Lombardia fino al 1777. *Milano e suo territorio* I. 147 n.

(309) Il governo aveva perciò proprie ghiacciaie, ed era proibito ad ognuno raccogliere e serbare ghiaccio o neve: al trasporto poi del ghiaccio alle ghiacciaie erano obbligati i cittadini. L. 1679 in Cantini XIX. 138; Duboin XIX. 811; *C. dipl. Sard.* II. 369. Era così a Napoli ancora sotto Carlo III, ed a Torino alla fine del secolo scorso. Bianchini 444 e Duboin XXIV. 396.

(310) Pragm. neap. *de vectigalib.* 47. Questo monopolio fu abolito da Pietro Leopoldo nella maremma senese nel 1778.

(311) Cantini XXII. 370; Duboin III. 1189 e XXV. 17 ss. a. 1594 e 1761; *Bullar.* X. 592. Fu tolto in Toscana con legge 1749; Cantini XXVI. 174, nel Pontificio da decr. it. 22 giugno 1808. Bollett. n. 184. Stava in relazione colla privativa di fabbricare la carta.

(312) L. 1656, Cantini XVIII. 71. — Nella monarchia piemontese solo di qua dai monti dal 1664 al 1703. Duboin XXIV. 382.

(313) L. 1748, Cantini XXVI. 133. — In Sardegna coloro cui era permessa la pesca del corallo doveano pagarne il 5 %. Editti ecc. I. 386, 388.

l'oro [315], i lavori d'oro e d'argento falso [316], il diritto di macello [317], quello della fabbricazione e dello smercio del pan venale [318], la introduzione del seme dei bachi da seta [319], dell'indaco [320], dello zafferano [321], del pepe e dello zucchero [322], dei limoni e degli aranci [323] e in Piemonte perfino quella dei cavoli fiori delle riviere [324], la fabbrica e vendita del sapone [325], dei vetri sani e rotti [326], di cialde e ciambelle [327], dell'olio di semi di lino [328], dell'acquavite e dei rosoli [329], delle candele di sego [330], della carta [331], dei berretti, calze e guanti [332], in Lombardia anche degli zolfanelli e delle scatole [333] e a Napoli dello spago, delle cordelle e della stoppia impeciata [334], la cera ed il mele, e quindi il diritto di tener

---

(314) Bianchini 301, il quale dice che gli arrendatori non purgavano i bozzoli perchè la seta pesasse di più.

(315) Bianchini 299.

(316) L. 1739, Cantini XXIV. 220.

(317) Pietro Leopoldo soppresse (1771) questa privativa. Cantini XXX. 157, 172.

(318) Così in Lombardia sotto gli Spagnuoli. Rovelli III. 1. 454. — A Napoli dicevasi pane a rotolo. Bianchini 444. — In Toscana, privativa della fabbricazione e vendita del pane fine; abolita nel 1770. Cantini XXX. 14. — A Bologna, vendita di pane bianco o di ruzzoli.

(319) Duboin XXVIII. 73.

(320) Nello stato di Milano: fu conservato dai reali di Savoia nelle provincie del territorio milanese acquistate nel secolo XVIII. Duboin XXIV. 415.

(321) Bianchini 292.

(322) Editto 1695, Duboin XXIV. 337.

(323) L. 1663, Cantini XXVIII. 139.

(324) Duboin XIX. 766.

(325) Fu introdotta in Piemonte nel 1649; abolita nel 1700 sostituendovi un dazio d'entrata. Duboin XXIV. 317.

(326) Cantini IX. 253, *Bullar.* X. 595 e Bando bologn. 18 dicembre 1654.

(327) Bandi bolognesi 8 giugno 1627 ecc.; era detto il dazio della festa.

(328) Cantini XIX. 24. L. 1676.

(329) L. 1635, Cantini XVII. 206. — A Milano v'eran comprese anche le bibite rinfrescative, Gr. 5 marzo 1664. Questa privativa fu abolita da Pietro Leopoldo nel 1768, e si tolse quindi (1770) anche il divieto di vendere e distillare il vino guasto, Cantini XXIX. 347.

(330) Questo monopolio fu introdotto in Piemonte nel 1695, abolito nel 1712, sostituendovi il bollo di esse candele. Duboin XXIV. 337. — In Toscana si trovava nel 1734; fu tolto nel 1741 pel proprio uso di ciascuno, e nel 1767 generalmente. Cantini XXIII. 260; XXIV. 355; XXVIII. 347.

(331) L. 1674, Cantini XVIII. 361.

(332) Cantini XXIII. 108 e XXIV. 264, a. 1731. Era dato in appalto alla pia casa di rifugio di s. Filippo Neri.

(333) Cantù, *St. Ital.* VI. 111.

(334) Pramm. 33 *de vectigal.* a. 1669.

api[335]; il diritto di raccogliere la manna[336]; il diritto di vendere castagne[337], di tenere bottega da caffè e d'altre bevande calde[338], e così pure quello di vendere vino al minuto[339]. E, per tacere dell'allume[340], del vitriolo[341], dello zolfo, del salnitro, della polvere, del piombo per armi da fuoco[342] e delle corde da archibugio[343], divenne monopolio nel corso del secolo decimo settimo, eziandio la coltivazione, la manifattura e il traffico del tabacco[344]. Questa privativa, che aveva dato luogo a gravissime lamentanze pei rigori ed arbitri onde veniva esercitata, tra cui non ultimo la pretesa degli arrendatori di costringere i cittadini ad acquistare una certa quantità di tabacco[345], venne abolita nello stato pontificio da papa Benedetto XIV col 1° gennaio 1758[346], nel regno delle Due Sicilie nel 1779[347], e tosto dopo in Toscana da Pietro Leopoldo; ma poi Ferdinando III ve la ristabilì[348]. Altrove, costituendo pure il tabacco una regalia, permettevasene in via d'eccezione a qualche paese la coltivazione e lo smercio: accadeva così nei Sette Comuni, che dovevano vendere all'appaltatore del monopolio le piante

(335) Cantini XXIV. 188, a. 1739.

(336) Pragm. neap. *de vectigal.* 35. Bianchini 292.

(337) In Toscana; fu abolito nel 1660. Cantini XIX. 234.

(338) Cantini XXI. 251.

(339) Per Milano gr. 30 giugno 1665; per Napoli pragm. *de vectigal.* 15 e 18.

(340) V. bando bologn. 23 marzo 1752.

(341) Idem 11 settembre 1752.

(342) La polvere ed il salnitro in Piemonte fino dal 1575 (Duboin XXIV. 177), a Napoli dal 1616, Bianchini 292. Pel Monferrato v. Saletta III. 72. Pietro Leopoldo tolse anche questa privativa nel 1773. Cantini XXXI. 48.

(343) A Milano, Grida 30 aprile 1664.

(344) In Sardegna sotto il governo austriaco (Manno III. 195); in Toscana nel 1645 (Cantini XVII. 203); a Napoli nel 1627, poi tolto e rimesso nel 1646, 1650, 1789; nel Pontificio nel 1655 (Pragm. *de vectigal.* 24, 29, 31, 38; Capasso p. 90; Bianchini, *Finanze*, 296); in Sicilia nel 1680 (Bianchini, *Sicilia*, I. 285); in Piemonte si trova nel 1647, e sembra vi sia stato introdotto poco tempo prima (Duboin XXIV. 1); a Venezia nel 1654 (v. privil. dei Sette Comuni p. 136). Invece, a Bologna, Alessandro VII (1659) aveva posto un dazio di 6 bolognini per ogni libbra di tabacco che si vendeva, che da Clemente XII fu cresciuto d'altri 2 bol. Band. bol. 15 gennaio 1771 ecc.

(345) V. in Gatta XI. 296, il disp. 23 maggio 1761 che lo proibisce.

(346) Moroni, *Dizionario*, v. Tabacco. E già il monopolio non esisteva che a Roma e in cinque provincie.

(347) La libertà della coltivazione e del commercio del tabacco doveva incominciare col 1° gennaio 1780. Pramm. 16 sotto il titolo « edictum tabaccarium » 8 agosto e 14 dicembre 1779.

(348) Girolamo Poggi, *Del sistema livellare*, I. 102 e Zobi II. 473; III. 48. Le leggi di P. Leopoldo sono del 1780, 1781, 1789. Quella di Ferdinando del 1791. Abolita di nuovo dal governo francese, fu ristabilita nel 1830. Ib. V. 479.

di nicoziana che avevano allevato, ricevendo poi di ritorno pel medesimo prezzo tanta quantità di tabacco confezionato, quanta era stimata sufficiente ai loro bisogni[349]. Altrove concedevasi pure a questo e a quel privato di piantare tabacco, ma coll'obbligo di venderne le foglie allo stato, al quale unicamente era riservata la manipolazione e il commercio di esso[350]. V'han poi esempi che la privativa della coltivazione, manipolazione e vendita s'estendesse dal tabacco anche ad altre piante[351]. Come in alcuni stati quello del tabacco, così in generale la maggior parte degli altri monopoli cessò generalmente nel secolo scorso.

Anche la facoltà di dar pubblici giochi e spettacoli di giocolieri, saltimbanchi e simili costituiva una privativa[352]. Dicasi lo stesso della autorizzazione di tener case di giuoco[353], e di quella d'aprir lotterie o, come diceasi, il *partito della fortuna*, cosa che si trova praticata ripetutamente a Milano per conto del governo nel corso del secolo decimoquinto, e quindi anche in altri stati[354].

Ma l'attuale giuoco del *lotto*, che venne a costituire un fonte di rendita per lo Stato, ignoto prima di questo periodo, sorse a Genova

---

(349) Privilegi ecc. dei Sette Comuni, p. 107, 140, 159, 166.

(350) V. l'Editto 28 dicembre 1763 intorno l'azienda del tabacco in Sardegna. Editti ecc. I. 397 ss.

(351) Notific. 25 novembre 1747 del gonfaloniere di giustizia di Bologna. Essendo stato dall'ecc. Senato di questa città concesso al conte Gregorio Masetti ravennate di far seminare e coltivare privativamente a qualunque altra persona certa pianta chiamata Sèsamo o Giugiulena, e di vendere colla stessa facoltà privativa l'olio spremuto da detto seme, si notifica ecc.

(352) Nella gr. 8 ottobre 1660, trovo che a Milano era appaltato a Giuseppe Giuspano l'utile dell'aprire e tener lotti (piccole lotterie), dei ciarlatani, montimbanchi, arborari, e d'ogni altra persona che esercisca giochi per pubblico trattenimento.

(353) Carlo III dapprima (1735) restrinse il numero delle case da gioco, poi (1753) le soppresse con perdita di 40,000 ducati l'anno. Pr. 17 e 18 *de aleatoribus*.

(354) Una lotteria pubblicata con editto 9 gennaio 1448, riferisce il Verri, *Storia di Milano*, II. 12: eran 7 borse di cui la più grande contenea 100 ducati. Similmente (1468) con decreto ducale si apre il *partito della fortuna*, cioè una serie di vincite da 500 a 5 L. imp., che si caveranno a sorte fra quelli che avranno preso uno dai 10,000 viglietti (bolatini), sborsando 20 s. imp. Morbio, *Codice dipl.*, 177. — Pubbliche lotterie a Venezia nel 1522 e 1529 v. in Romanin V. 577; VI. 6. — E nel 1590, in Piemonte, concede la reggente Caterina per cinque anni e verso l'annua finanza di 100 scudi ad alcuni ebrei di poter tenere nel carnevale e nelle fiere delle diverse terre dello Stato lotti di mercanzie d'oro e d'argento ed altre. Duboin XXIV. 594. Simili concessioni si trovano ripetute più volte. V. pure Ricotti IV. 383.

al principio del secolo decimo sesto dalle scommesse che si facevano sulle elezioni al senato, cioè sui nomi che sarebbero usciti dalle borse; chè colà, come a Venezia, era comune l'uso di scommettere sulle elezioni, e vi si giocavano di grosse somme con non piccolo danno delle private fortune. Perciò quella pratica venne anche replicatamente condannata e proibita, ma inutilmente[355]. Il molto numero dei giocanti allettò qualche dovizioso a tenervi banco, e il guadagno che vi venìa fatto indusse il governo a sostituirsi ai privati in codesta impresa. Si domandò il gioco del seminario, probabilmente dal luogo dove giocavasi. Più tardi si posero in luogo dei nomi di senatori i numeri; e, per palliare l'immoralità della speculazione, si applicò ad ogni numero il nome d'una ragazza povera, assegnando una piccola dote a quelle il cui numero veniva sortito nelle singole estrazioni, ovvero s'imborsarono a dirittura novanta nomi di ragazze e se n'estrassero cinque, giocandosi ad ambo o terno sulla combinazione dei nomi[356]; onde il gioco prese anche il nome di lotto delle zitelle. Gli altri governi da prima avversarono questa istituzione, proibendone l'introduzione ne' propri Stati ed ogni partecipazione al gioco genovese[357]. Ma, in processo di tempo, vedendo come tali proibizioni riuscissero inefficaci, ed ancor più mossi dai vantaggi che traeva dal lotto la repubblica di Genova[358], lo accolsero essi pure e lo ridussero

---

(355) Legge veneta 1584: Essendo state inutili le anteriori proibizioni delle scommesse che si toccano sopra l'andar in elezione delli nobili del Maggior Consiglio con tanto danno e rovina di molte famiglie, qual per questa causa sono cadute in estrema povertà, si promette ai denunziatori di simili scommesse oltre all'impunità, se complici, premio di 1000 L. — A chi fa tali scommesse pena di 10 anni di bando se nobile, 500 lire; se plebeo, L. 1597. Stat. crim. p. 56.

(356) Così a Roma, giusta l'editto 7 gennaio 1732 del Tesoriere generale.

(357) Una grida 4 febbraio 1644 proibisce il gioco che molti Genovesi hanno introdotto in Milano, detto del Seminario, allettando le persone a far scommesse e pagar danari, sotto promessa di gran guadagno, quando da certa cassetta vengano estratti alcuni nomi di persone capaci della dignità senatoria in Genova, il qual giuoco è facile a cagionar inganni e pernicioso al ben pubblico, consumando in esso gl'inesperti e donnicciuole ciò che dovrebbe servire al sostento delle case loro. — Similmente Carlo Emanuele II, nel 1655 (Borelli 742; Duboin XXIV. 602); e ripetutamente 1676, 1685, 1696, 1725, 1727 i romani pontefici e i loro legati. Nel 1728 l'avv. Girolamo Ercoli pubblicava la sua dissertazione « del giuoco del lotto degno d'essere dappertutto abolito » ecc.

(358) Da prima era di 60,000 lire, che nel 1730 erano già ascese a 360,000. Cantù cit.

a regalìa col vietare ogni lotteria privata[359]. Per crescere poi vieppiù l'utilità della lotteria pubblica, andarono moltiplicando il numero delle estrazioni[360], ma mantenendo pur sempre il divieto di mettere a lotti stranieri[361]. Dopo d'allora il lotto fu soppresso qua e là qualche tempo, indi riattivato, così a Roma e a Napoli[362]; così anche in Piemonte, dove Vittorio Amedeo II, cessata la guerra per la successione di Spagna, abolì con altre gabelle anche il lotto (1713), ma suo figlio lo ristabilì nel 1742[363]. Talvolta lo Stato cedeva l'esercizio di queste privative ai Comuni: fece così, per addurne un esempio, nel 1659 papa Alessandro VII verso Bologna, cui cesse per cinque anni la privativa della vendita dell'acquavite e del tabacco[364].

---

(359) Stat. Genov. 1588. V. 17. Non possint fieri loti sine licentia senatus, sub poena scutorum 100 et amissione raubarum positarum ad lotum, et in eandem poenam cadant illi in quorum domo erunt; et pro mulieribus teneantur mariti.

(360) Il lotto fu introdotto in Toscana, sulla proposizione di Bartolomeo Concini segretario di Cosimo I, nel 1556, e Cosimo assegnò a questo istituto nell'anno successivo il reddito delle condanne pecuniarie. Cantini III. 180. Abolito più tardi, venne ristabilito nel 1739. Ib. XXIV. 179. In questo nuovo lotto, all'uso di Genova, s'imborsavano i nomi di 90 ragazze, e l'appaltatore dovea pagare alle 5 estratte, a titolo di dote, 25 scudi. Ib. 214. — Ugualmente avea fatto 1764 Carlo Emanuele II. Duboin XXIV. 602. Nel 1699 si concesse per 12 anni a Torino un nuovo gioco del Seminario, sopra 60 nomi d'uomini e 30 di donne, con due estrazioni l'anno, verso il pagamento allo Stato di L. 20,000 l'anno. Il singolare si è, che il fanciullo che dovea trarre i viglietti dal bussolo, dovea esser benedetto ogni volta dal sacerdote dopo la messa dello Spirito Santo, a fine d'esilio d'ogni inganno. Ib. p. 607. — A Venezia, il lotto di Genova fu introdotto nel 1715; e nello Stato pontif. per chirografo 19 luglio 1721 d'Innocenzo XIII. Bando bol. del 2 agosto d. a. Le estrazioni crebbero progressivamente a Venezia da 9 a 12 (*Venezia e lag.*, II. 371), ed a Napoli da 2 a 9. Bianchini 192. Nove n'erano state fissate anche dalla legge toscana 1739 cit.

(361) 1724. Il Granduca di Toscana: Considerando il grave danno delle troppe estrazioni, in ciascheduna delle quali molti cimentano grosse somme, proibisce di giocare a lotti esteri di Roma, Napoli, Venezia, Genova etc. V. Cantini XXIII. 16, e anche il decreto 1613 in Duboin V. 603. Similmente a Napoli 1710. Prammatica 15 *de aleatoribus*.

(362) A Roma, soppresso 1725 da Benedetto XIII, fu ristabilito nel 1732 sotto Clemente XII. Editto 12 dicembre 1731 del Tesor. gener.; a Napoli, tolto nel 1687, fu rimesso nel 1713 (Bianchini *Finanze* 292); a Milano, lo abolì il principe di Ligne. Grida 14 settembre 1678.

(363) Duboin XXIV. 595. — Fra le altre maniere di far danaro, a Napoli vi fu la tassa della crociata. Clemente XII avea concesso a Carlo III la bolla della crociata per formare una marina, per cui, pagandosi al re una tassa, si potessero mangiare latticini e carni nella quaresima e altri giorni magri: fu eseguita 1778 e dava duc. 70,000, era appaltata e dicevasi l'arrendamento della crociata. Bianchini 444.

(364) Bando bologn. 10 marzo 1660.

Finalmente rimaneva ancora la regalìa dello *spoglio* dei vescovi e degli abati, e il diritto di percepire i frutti delle mense loro durante la vacanza; diritti che si estendevano anche sulle chiese e prebende minori, ogniqualvolta fossero di regio patronato[365]. Codesto diritto venne regolato dai concordati colla santa Sede. Carlo III di Borbone poi nel 1745, venendo a transazione coi prelati di Sicilia, rinunciò allo spoglio dei loro mobili verso l'annua contribuzione di mille once, da ripartirsi fra tutti i prelati dell'isola soggetti allo spoglio, in proporzione delle loro rendite[366].

Il lotto, come gli altri monopolî e tutte le rendite indirette, era generalmente dato in appalto al maggior offerente[367]; e gli appaltatori arricchivano smodatamente elevando i prezzi e, nei monopolî, dando merce cattiva ed adulterata[368]. V'erano per altro eccezioni. Carlo

---

(365) Pr. sic. 1580 dichiara che i beni che i vescovi avevano al momento in cui assunsero il vescovato, spettano ad essi, e ne possono quindi disporre anche per atto d'ultima volontà, se ne abbiano fatto a suo tempo l'inventario in concorso del segreto del luogo. I beni acquistati durante l'episcopato spettano al re pro computo spolii, nè i vescovi possono disporne nemmeno a favor della loro chiesa. Pr. sic. v. III. 2 ed. tit. 10. 1. — 1579. Si dichiara il medesimo per tutti i beneficî di r. patronato. Ib. 2. — 1583. Per questo i visitatori generali delle chiese, e i segreti demaniali doveano tenersi a giorno della vita e salute dei beneficiati, e avvisarne il governo se veniano a morire o se erano gravemente infermi. Appena morto il beneficiato, il segreto deve prender possesso della chiesa vacata, inventariar tutti i beni mobili e semoventi del defunto, sequestrar i frutti pendenti e altri redditi della chiesa. Il segreto deve colle spoglie sostenere le spese delle convenienti esequie, sepoltura e uffici funerari. Item dee provedere alla continuazione del servizio divino in quella chiesa, e al sostentamento dei chierici addettivi. — I segreti devono star attenti, eziandio vivo il beneficiato, che non vengano alienati o danneggiati gl'immobili di detta chiesa. Ibidem. — Codice di Carlo Felice, 530: I redditi delle mitre vacanti spettano per 2 anni giusta le disposizioni pontificie all'intendente del monte del riscatto, e poi agli economi eletti dal re.

(366) Sic. Sanct. IV. p. 196 ss. Gli arredi sacri del defunto, poi, costumavasi darli alla sua chiesa. Ib. 203.

(367) Appalti 1741, 1750 e 1756 delle rendite della Toscana v. in Zobi I. 219, app. IX. — A Milano, tutte le rendite della Camera (dello Stato) erano appaltate a fermieri generali, che si trovano ormai sotto gli Sforza. Rovelli III. 1. 483. Decreto di Maria Teresa 1757, derogando alle ordinanze camerali, confermano per un sessennio, senza formalità di asta pubblica, agli attuali fermieri Greppi e Melerio la ferma generale della Camera di Milano, e per 9 anni di quella di Mantova, dichiarando che in ogni altro caso dovranno osservarsi le leggi fondamentali della r. Camera. Dispac. V. 15. 70. — Pio VI sostituì nella provincia di Bologna, con vantaggio del governo e comodo dei contribuenti, un appaltatore unico ai molti per le singole imposte che si usavano precedentemente. Chirogr. 25 ottobre 1780 cit.

Emanuele III deliberò (1754) di tenere il lotto in economia delle r. finanze[369], come già si era fatto nella stessa monarchia piemontese colla zecca a partire dal 1714[370]. Anche le poste furono a lungo in appalto o di società o di privati; lo stesso maestro generale delle poste dello Stato sabaudo, istituito da Emanuele Filiberto (1561), era piuttosto un appaltatore che non un amministratore di questa regalia, giacchè invece di ricevere stipendio pagava egli ogni anno una determinata somma allo erario[371]. Senonchè codesto metodo d'affittare le rendite indirette e i pubblici servigi, tornava, per gli abusi ed arbitri che necessariamente ne derivavano, sommamente gravoso ai popoli[372] e, pei lucri che ne facevano gli appaltatori, meno proficuo al governo: il perchè si posero limiti ai poteri degli appaltatori[373], e si studiarono altri modi d'amministrazione. Vittorio Amedeo II riscattò nel 1697 le poste dall'ultimo generale, sebbene continuasse ad appaltarne l'esercizio fino al 1710, quando incominciò ad amministrarle per conto dello Stato: massima che venne imitata a poco a poco dagli altri governi e non fu più smessa dappoi[374]. Non avvenne lo stesso della gabella

---

(368) In Lombardia stabilirono perciò nel 1756 d'astenersi dal tirar tabacco. Cantù, *Parini* 196. V. anche n. 372.

(369) Duboin III. 1223.

(370) Ib. XX. 1266 ss.

(371) 700 scudi, ridotti poi a 500. Duboin XXV. 617 n.

(372) Nel 1508 si chiese, ma non fu concesso, che non si dessero in arrendamento il sale e le tratte dei grani, perchè si vendea sale cattivo, e i padroni delle derrate non poteano esitarle a loro arbitrio, ma doveano passare per mano degli arrendatori. Grimaldi V. 197. Ed Emanuele Filiberto 1564 dovea minacciar bando e confisca a chi mescolava nel sale *arena o giara o dava manco del giusto peso.* Duboin XXII. 18. Frequenti sono le lamentanze degli stati per la scarsezza e cattiva qualità del sale, pieno di terra e simili V. Bollati, *Congregaz.* II. 94 e 131.

(373) Una legge toscana 1746 vieta all'appaltatore delle finanze e suoi ministri d'intraprendere visite e perquisizioni in casa d'alcuno indiziato di contrabbando, senza licenza del giudice: specie d'Habeas corpus. Cantini XXV. 310 — A che prezzo dovesse vendersi il sale nelle diverse provincie piemontesi, v. nel regol. 1568 della camera dei conti. Nel 1624 il prezzo fu aumentato. Duboin XXIII. 1285 e 1406. L'appaltatore del sale delle terre di Piemonte pagava allo Stato nel 1557 10,000 sc. d'oro; nel 1601, 28,000. Ib. 1255, 1344.

(374) Duboin XXV. 620. Dal 1708 al 1710 resero annualmente L. 39,176; nel 1750, L. 72,694: nel 1770, L. 127,607. Le tariffe v. ib. Quali persone godessero franchigia postale v. ib. 794 e Cantini XXV. 341. — Già fino dal 1566 una legge medicea prescriveva che le poste non si mettessero più all'incanto, come si era costumato fin'allora di fare, ma si dessero a quelle persone che fossero stimate abili a tenerle a beneficio e comodo universale, con tassa certa

del sale e di varie altre, per le quali pure aveva desistito nel 1711 dall'appalto[375]. Fu più ferma Maria Teresa, la quale sulle rimostranze degli economisti abolì a poco a poco in Lombardia il regime degli appalti, sostituendovi primamente (1766) un appalto misto, quindi (1771) una regìa pura[376]. Ne seguitò le orme Pier Leopoldo, prescrivendo che, abolito l'appalto generale delle gabelle, queste, a partire dal 1° gennaio 1769, si amministrassero in nome e per conto del principe; tuttavia egli lasciò ancora sussistere gli appalti parziali[377].

Se le cose procedevan male per la via degli appalti, camminavano ancor peggio là, dove, come s'incontrava assai di frequente, le suddette imposte ed anche alcune delle dirette erano diventate il patrimonio di private famiglie, a titolo di feudo o di proprietà, sia che le avessero ricevute in dono dal principe, sia che le avessero comperate[378]; oppure erano state rimesse a perpetuità ai proprietari dei

---

e stabilita. Cantini II. 312. — A Venezia, la posta venne riscattata dalla compagnia che ne era investita nel 1775 (Romanin VIII. 197 ss.), nella Lombardia austriaca sotto il conte di Daun (1725-1733), Rovelli III. 3. 44; nel Trentino, soltanto col decreto italiano 1810 insieme cogli altri regali. Bollett. h. a n. 137; nel Pontificio, la posta si appaltava nelle singole provincie a mastri di posta. V. bando bologn. 10 giugno 1664 ecc. — Fra i monopoli aboliti da Pietro Leopoldo fuvvi anche quello dei procacci, che aveano l'esclusivo diritto di trasportare oro, argento e casse d'un peso non maggiore di 80 lib., come pure quello di fornire essi soli i cavalli ai passaggieri per Roma, Bologna e Venezia il sabato e la domenica. Erhard 44. Altre imprese esclusive di trasporto in Duboin XVII. 729 e 742.

(375) Duboin XXIII. 1640. Nel 1724 è ristabilito l'appalto in Aosta. Ib., 1686. Anche Carlo III di Napoli, dopo tenuto qualche tempo, a partire dal 1° gennaio 1736, in demanio il monopolio del tabacco, lo tornò a locare agli appaltatori. Pr. 2 e seg. sub tit. edictum tabaccarium e Sic. Sanct. III. 328.

(376) Verri, *Storia di Milano*, II. 365. Anche nell'appalto ordinato da Pio VI a Bologna (v. n. 367) era riservata una quota degli utili al governo. Nelle Regole generali per le comunità del ducato d'Urbino (1678) c. 70 diceva il Card. Barberini, che quando li dazi non si appaltano, rendono per lo più minor frutto, perchè si trascura sempre dai ministri di far quelle parti che devono.

(377) E gli amministratori delle gabelle potevano appaltare le singole partite delle rendite fino ad anni nove. Cantini XXIX. 146. Il Zobi anticipa la data di un anno. — Per via opposta camminava Venezia, la quale nel 1765 sostituì l'appalto generale dei dazi agli appalti parziali usati fino allora. *Venezia e lagune*, I. 354. — Conf. Montesquieu, *Esprit*, XIII. 19 ss.

(378) Molti esempi vedine in Duboin XXII. 1241 ss.; XXIV. 739 e 1191. I legati di Bologna ordinano ripetutamente a coloro che passano di Romagna in Toscana, e viceversa, di pagare il pedaggio o dazio dovuto ad Aurelio Dall'Armi e suoi eredi, ai quali era stato concesso per privilegi pontificî. Vedi Bando bol. 5 gennaio 1645 ecc. — 1418. Martino V dà a Gabriele dei Lombardi ed a Matteo dei Cotti fumantarie officium in civitate Imolensi; cioè il ius exigendi

fondi, i quali erano autorizzati a riscattarsene collo sborso del capitale corrispondente[379]. E molto più di frequente eran date in pagamento ai creditori dello Stato[380], o a coloro che avessero anticipato al governo il loro importo, ciò che non facevano senza un grosso sconto[381], perchè la mala amministrazione delle finanze aveva divorato innanzi tratto quasi tutti i proventi[382]. Un tale sistema, oltrechè abbandonare i cittadini agli arbitrî, esponeva al disagio il governo, il quale vedevasi perciò costretto di sovente a riduzione d'interessi, a ritenzioni sulle paghe degli impiegati e militari o a totale sospensione di esse, ed a più o meno estesi fallimenti, a vendere città e terre ai baroni, coniar monete cattive[383], e ad altri spedienti indecorosi od ingiusti[384]: tra

---

et recipiendi ibid. census, — summas et res causa dicte fumantarie debitos, — illosque in vestros usus convertendi, col solo obbligo di pagare ogni anno alla Camera apostolica una libbra di cera. Theiner III. 159.

(379) V. decreto 25 novembre 1645 della reggente Cristina, in Borelli 881 ss.

(380) Duboin XXII. 1262 ss. Così anche il Guarini nella descrizione dello stato di Milano, *Arch. st. it.* 1867. II. 30. — A Napoli sotto gli Spagnuoli (ed anche in Piemonte) i compratori delle imposte erano specialmente Genovesi, per cui dicevasi Genova essere la meretrice di Spagna, e i Genovesi le rivendevano ai Napoletani, che trovavano meglio il conto di comprare da quelli che non direttamente dal proprio governo. Bianchini 309. Nel 1669, quasi $^3/_4$ del prodotto dell'adoa (117,000 duc. contro 49,000) era assegnato ai creditori. Ib. 286. Nel 1612 il conte di Lemos diceva che il patrimonio era tanto esausto ed impegnato, che non li restava intrata nessuna libera. Pr. 70 *de off. procur. Caes.* — Anche più che allo Stato, il sistema tornava dannoso ai popoli. Il conte di Lemos, nella citata Pramm. dice « che gli assignatari avevano la facoltà d'inviare ad ogni terra in cui percepivano rendite sei commissari l'anno, a spese e danno delli popoli e con salari; e come che stavano divisi in piccole partite, s'hanno ritrovato in una terra 20 e 30 commissari giunti tutti in un dì, e tra essi uno per un tarì; del che ne è risultato la distruzione di molte terre ».

(381) Scriveva della Sicilia il Ragazzoni: Hanno convenuto li ministri vendere quello che hanno da scuodere da qui a un anno et più con interesse del 14 o 16 per cento. Ranke I. 419.

(382) V. Carli, *Censim.* p. 52.

(383) Così Filippo III nel 1603, Vittorio Amedeo II nel 1691. Ranke I. 435; Duboin XX. 1230. V. anche Bianchini, *Finanze* 350 e Grimaldi XI. 145.

(384) Bianchini 303-317. Nel 1602 si volevano creare a Napoli 2000 cavalierati per venderli 1000 ducati l'uno. Ripetute volte si crearono nuovi uffici per venderli, uffici che furono nuovi carichi al commercio, quali di doganiere, fante, mastro segreto, assessore di lui, vicesegreto, guardiano del porto, credenziere, misuratore, guardaroba, bollatore, revisore dei sacchi, capo sensale, capo dei facchini, sigillatore ecc. Galanti II. 267. — Al principio del nostro secolo il ministro Zurla giunse a togliere alla posta il danaro che era stato mandato a Napoli dai privati. Bianchini 459. — Il Giannone 36. 4, dice che il duca di Medina Torres voleva mettere agli abitanti di Napoli la tassa d'un grano al giorno per testa: un'altra volta si fusero le monete, impicciolendole

questi non ultimo quello di vendere le gabelle a prezzi disfatti nel momento del bisogno, per poi rompere la fede ai compratori dopo che quello era passato, rivocando l'alienazione o riducendone il reddito[385]. Per ovviare a siffatti mali si pensò nel secolo scorso di riscattare le imposte vendute. A quest'uopo Carlo III istituì nelle Due Sicilie la *giunta delle ricompere*[386], e il governo austriaco in Lombardia il *monte di S. Teresa*, in cui s'iscrissero al sei per cento i capitali stati sborsati nell'acquisto d'imposte[387], e Carlo Emanuele III meditava di redimere i pedaggi dai feudatari, ordinando che frattanto fossero esclusi nelle nuove investiture[388]. Ancora più presto erano state avocate al fisco tutte le rendite indirette di dazi, multe, beni vacanti, presi a nemici o confiscati, ch'erasi costumato assegnare in emolumento a questa o a quella magistratura[389].

---

col guadagno del 10, e poi d'un altro 20 per 100. Ib. 40. 1 e 2. Vedi anche ciò che fece Filippo II, in Ranke I. 421 ss.

(385) V. pragm. neapol. *de vectigal.* 45. — Similmente una legge veneta 1672. *Venezia e lagune*, I. 354. — Vittorio Amedeo I (1635) e Carlo Emanuele II (1673) riducono al 5 per % il profitto dei compratori delle gabelle. Borelli 280, 875 ss. E una pr. sic. 1651 revoca allo Stato tutte le gabelle vendute, assegnato ai compratori il 5 per % della somma realmente sborsata. Pr. un. *de opignatariis et creditorib.* (III. 21). V. pure pr. 2 *de censibus* (III. 20).

(386) Pr. neap. *de restituend. fundis fiscalib.* ecc. Bianchini 428.

(387) Verri, *Storia di Milano*, II. 365. — Il ricupero delle gabelle e altre rendite dello Stato risulta da molti documenti; per es. nel 1761 si riuniscono alla r. Camera le regalie del tabacco, acquavite e rinfrescativi del Borgo di Soresina. Disp. VI. 137. — Il 16 luglio 1764 Maria Teresa approva il riacquisto allo Stato del pedaggio del ponte Lucertino presso Pavia e delle banche civili di Pavia e di Voghera mediante il pagamento di 16,000 lire al marchese Crivelli, che, per concessione onerosa del 1740, ne era ancora proprietario per 37 anni. Disp. VI. 51. — Il 9 marzo 1780 approva quello delle banche notarili civili e criminali in generale, e particolarmente di quelle di Casalmaggiore, dove si parla anche della successiva redenzione delle regalie. Disp. 1780 p. 43. — Al medesimo scopo Carlo Emanuele I aveva decretato nel 1624 l'erezione del monte della Ss. Annunziata, ma il decreto non si eseguì. Borelli 278; Ricotti IV. 279.

(388) Duboin XVII. 10. La prova dell'intenzione di ricuperarli s'ha nelle investigazioni fatte sulla rendita e sul prezzo di riscatto. Ib. XXIV. passim.

(389) 1610. Filippo assegna al vicerè di Sicilia soldo di ducati 4000 l'anno, dichiarando que par esta orden se entienda prohibidas a los dichos Virreyes las tratas de atun, queso y cascavallo. — Los bienes vacantes — se han de entregar en mi thesoreria general; — los contrebandos de naves, y mercadurias prohibidas, — qualquiera ropa de Turcos, Moros, reveldes o enemigos de mi real Corona, — los bienes de los que llevan á enemigos armas, artillarias, bastimentos, — qualesquier confiscaçiones por delictos, — aunque se hagan — per el auditor de la guerra, — se ha de aplicar à mi fisco espressamente, y en ninguno de todos ellos haga el Virrey graçia ni composiçion. Pr. sic. III. tit. 3

Le imposte dirette talvolta erano gittate sulle singole classi formanti particolar corpo sociale[390], ma più frequentemente sopra i comuni o sopra quel complesso di beni che facevano corpo a sè, e però avevano i loro speciali rappresentanti in materia d'imposta[391], e questi e quelle rispondevano allo stato dell'esazione[392].

---

pr. 1. — Nel 1697 Vittorio Amedeo II ricupera dal generale delle poste i redditi di quest'azienda e li unisce alle finanze. Galli I. 417 s.

(390) 1767. Scrive il doge di Venezia: Esaminata dai Revisori delle entrate l'istanza della città di Crema, con cui implora che la fraglia o matricola dei mercanti, e non più gli individui che la compongono, sull'esempio delli tre corpi civico, ecclesiastico e territoriale, abbia a pagare la quota dell'estimo stabilito, e che resti a carico del corpo commerciante esigere dai propri individui le gettate annuali tangenti, conoscendosi che li tre corpi sunnominati sono essi responsabili per i loro membri verso la cassa pubblica della summa intiera del proprio caratto, crede il Senato dell'interesse suo lo stabilire, che debba questa dei mercanti per l'avvenire esser tenuta a saldare ogn'anno alla cassa della città l'importare del proprio estimo, e responsabile resti per gli suoi individui contribuenti. — Dovrà (però) intendersi essa città insolidata verso la pubblica cassa, tanto pel proprio caratto, quanto per quello della mercanzia; cosicchè se mai anche la fraglia dei mercanti non pagasse l'intiero alla medesima, ciò non ostante sia tenuta essa città a soddisfar per intiero la pubblica cassa. Statuti mercat. Cremae p. 44. Ugualmente altrove facevano corpo a sè la città ed il contado. V. Rovelli III. 2. 10. ss.

(391) Istruzione di Vittorio Amedeo II all'intendente d'Alessandria 1717: Li tantei si formano, quanto alla città, separatamente dalla medesima. Quanto alle terre separate dal contado, da caduna di esse a parte: quanto a quelle del contado, si fa un tanto per tutte le comunità del contado. Duboin XI. 41. — Altra del 1729 all'intendente di Lomellina: Vi sono quattro estimi differenti e distinti in questa provincia, che concorrono ugualmente al pagamento dei tributi: il rurale, il civile pavese, interessato milanese e liberato della Lomellina: i facenti parte di ciascun estimo formava una congregazione per le proprie sue spese e il riparto de' suoi tributi. Le Comuni procedono alle loro particolari imposte, deputano gli esattori, quali esigono dai particolari e pagano al comissario r. la loro tangente delle debiture regie e provinciali, qual comissario paga poi in tesoreria l'importare dei suoi tributi. Ib. 88. — Ed. 1750 all'intendente di Voghera: Nella provincia d'Oltrepò sonvi due congregazioni, *la civile*, la quale ha l'amministrazione dell'estimo de' beni civili, cioè dei beni che appartenevano ai cittadini pavesi, allorchè cessarono la città e provincia di formar un sol corpo comunitativo; e *la rurale*, che è l'unione di tutte le Comuni della provincia, le quali, radunate ogni tanti anni per via dei loro deputati, nominano un sindaco e altri ufficiali rappresentanti la detta Congregazione. Ib. 203.

(392) Grida milanese 26 giugno 1663; Winspeare, *Abusi feud.*, p. 57. — Editto 5 maggio 1731 di Carlo Emanuele III c. 16; Duboin XXII. 209. — Così ancora per le istituzioni di Pietro Leopoldo. Cantini XXIX. 131; Erhard p. 97. — Per questo i signori del Reggimento di Bologna ordinavano il 18 gennaio 1602 che l'esattore per le restanze pignorasse anzi tutto il massaro del Comune, e non essendo buono il massaro, la sua sicurtà, e, non essendo buona quella, vadano in Comune dove ne ritroveranno, avendo l'occhio d'andar contro

Essi poi la eseguivano, a tenore delle proprie regole o de' propri statuti[393], per mezzo di appositi esattori, scegliendo a ciò in pubblico incanto quelli che offrivano condizioni più vantaggiose, vale a dire, s'accontentavano d'un premio minore, mentre d'ordinario era del dieci per cento[394]. Il medesimo faceva il governo per quelle imposte che riscuoteva esso direttamente dai popoli, mandando perciò in giro appositi agenti che domandavansi commissarî. Se non che gli esattori tornavano oltremodo gravi al paese, che opprimevano di spese e d'angherie[395], e dannosi alla pubblica finanza, per la grossa provvigione che esigevano, e di più accordando troppo facilmente per favore o per danaro dilazioni ai contribuenti, stancheggiando i creditori dello Stato, non versando esattamente nelle casse le somme esatte, ma convertendole in proprio uso[396]. Ne conseguiva che vi fossero sempre

---

quelli che non hanno pagato le loro gravezze. Bandi bol. IV. 421. — In Sicilia un decreto 21 luglio 1671 dichiara que los jurados de la universidades han de estar obligados a pagar *de proprio* lo devidos de su ano. Sic. Sanct. V. 346.

(393) L'istruzione del 1750 agli intendenti dice, per Acqui: I tributi non restano interamente a carico del registro vivo e collettabile, ma metà del totale dei medesimi si ripartisce da cadauna comunità sopra li fumanti dei rispettivi territorii (sono i coloni o non proprietari v. p. 266). Duboin XI. 181.

(394) Grida milanese 26 giugno 1663 cit. e chirogr. 25 ottobre 1780 di Pio VI per Bologna. — 1576. Emanuele Filiberto toglie il diritto preteso dai contabili del 10 p. % per la riscossione delle multe civili e criminali. Duboin XXV. 13. — Anche altri partecipavano nell'imposte oltre gli esattori: Sisto V ordinò con bolla 1589 § 20 che legati, vicelegati, gubernatores et alii officiales non ultra 10 pro centenario de compositionibus, condemnationibus, poenis et multis occasione maleficior. seu bannimentor. provenientibus, exigere valeant. *Bullar.* IX. 79. — Nel Napoletano il premio lasciato alle città per l'esazione era del 10 p. %. Se non si trovava chi prendesse in appalto l'esazione doveano assumersela i cittadini più facoltosi. Galante II. 210.

(395) Per questo, i Parlamenti solevano domandare che non si mandassero commissarî ad esigere i donativi, ma si affidasse questo incarico ai Comuni. V. Mongitore II. 19. 47 ecc. — In Lombardia, per l'esazione del mensuale vi era un commissario generale che teneva un sottocommissario in ogni provincia. Avevano in compenso dapprima il 10 p. %, che in breve fu ridotto al 2 1/2. Rovelli III. 2. 12 e 31. — Nel 1563, Como ottenne la soppressione del sottocommissario, incantando l'esazione al miglior offerente. Ib. 71. — Le norme sui commissarî nella monarchia piemontese, che formavano un corpo sotto un presidente, si hanno in Borelli, p. 502 ss. — Fra le angarie a danno dei contribuenti v'era quella d'esigerne soverchi pegni. È accaduto per valore di 100 once, levarsi dal potere del debitore 2000 teste di bestiame, col pretesto di depositarle in persone, colle quali hanno intelligenza e parte nel diritto che lor competisce per la custodia d'ogni testa. Così Sic. Sanct. III. 20.

(396) Grida 12 ottobre 1647: Avvenendo di frequente che i creditori di città e provincie non posson esigere dalli commissari e tesorieri delle medesime, perchè la maggior parte di essi non hanno più l'obbligazione di pagare scosso

di molte restanze[397]. Si provvide a questi inconvenienti coll'affidare l'esazione delle imposte agli ufficiali dei comuni[398], ovvero col dimi-

---

o non scosso, — e i creditori per causa camerale vengono talmente angariati da quelli che devono pagare, che sono forzati a far lasciti considerevoli de' loro crediti per riscuotere quello che possono: nè mancano terze persone, che comprano li crediti a prezzi più bassi, ed essi poi li riscuotono per intero con ogni sorta di rigore, si vietano severamente questi abusi. — 1775. Scrivevano i sindaci di Terraferma al veneto Senato: Si sono mostrati i vizi della presente amministrazione, e quanto poco, a confronto di ciò che si spreme dalli contribuenti venga all'erario: tanti modi di estorsione, i rigetti desolatori della Trevisana, la scrittura complicata, il tanto numero di ministri ed esattori. — E giacchè si è conosciuto, che per questa via così numerosa di gente incaricata di scrittura e di esazione, con tanti nomi di contribuenti in varii modi obbligati sugli averi e sulle persone, non si può togliere il flagello dei soldati in tansa, fanti, sequestri, bolli, sbirraglia, e vendite dei mobili de' più poveri a tenuissimo prezzo, — con rovina delle famiglie rustiche, e con ingiuria alla religione ed umanità, si è rassegnato un piano eseguibile senza grande lavoro, che preservi il popolo da queste calamità. Romanin VIII. 480. V. anche ib. 168 ss.

(397) Dai visitatori di Romagna si trovò (1588) exactorem comitatus (caesenatis) remanere debitorem librarum 2388 pro pecuniis iam ab eo exactis; praeterea restabant per exactorem exigenda a debitoribus antiquis libr. 5000, et a debitoribus residui partimenti anni 1586-87 librae 9975. *Bull.* IX. 163. — Sisto V ordinò, sulla proposizione di detti visitatori, che, quoniam debita comitatus debitis temporibus non solvuntur, — idque accidit culpa exactorum, qui communis boni obliti, ac propriae dumtaxat utilitatis solliciti, a debitoribus exigere negligunt, illisque dilationes quam longissimas eorum arbitrio concedunt, vel ut illis gratificentur, vel ut interim — eo maius ipsi salarium lucrifaciant; idcirco — teneantur 12 procuratores (della provincia) invenire exactores, qui eorum damno, periculo et expensis accipiant pro exactis quascumque taxas, tam ordinarias, quam extraordinarias, alias de eorum proprio persolvant et refundant, et de his omnibus implendis idoneam cautionem praestent, eorumque officium nec diem quidem ultra triennium duret, — nec possit sequenti triennio eligi qui antecedenti exator fuerit. Ib. — Cap. sard. V. 10. 3. Per gli abusi dei ricevitori delle imposte (rendas reals del Parlament) che non le versavano in cassa, con danno dei popoli, fentlos pagar de àpres altra volta loque avian ya pagat; si domanda che non si affidi la scossione a nessuno che non abbia dato prima idonea cauzione. R. Placet. A. 1615. — Per l'ipoteca, solidarietà ed altre garanzie degli esattori v. le Cost. piem. 1770. VI. 10.

(398) 1620. Carlo Emanuele I abolisce i commissari per la riscossione del tasso e degli altri tributi e diritti demaniali, affine di sgravar i popoli delle continue ed eccessive spese che sopportano per causa loro, dandone la cura agli ordinari giudici de' luoghi, e istituendo in cadauno di essi amministratori ducali, la cui elezione era dovere della comunità, e che duravano un triennio. Duboin XXV. 23. — Per riscuotere tributi o taglie (deniers dus a S. A.) si eleggevano ogni anno in Savoia per ogni parrocchia appositi sindaci, uno o due. Erano rimborsati delle spese d'esazione, trasporto ecc., e aveano stipendio di 5 fior. al giorno pei giorni che impiegavano nella riscossione. Erano soggetti agli officiali comunali, i quali decidevano anche per primi le contese che, intorno all'imposte, insorgessero fra i sindaci e gl' iscritti ne' ruoli annuali. Duboin XXII. 136,

nuire il numero degli esattori riunendo in una sola mano la riscossione dei diversi comuni d'uno stesso contado[399], e finalmente obbligando gli esattori a pagare all'erario ai tempi stabiliti le somme scadenti, scosse o non scosse, e a dare di ciò e di quanto dovevano esigere conveniente sicurtà, oltre l'ipoteca generale attribuita sui loro beni dal diritto: metodo praticato ormai sulla metà del secolo XVI dalla città di Bologna, e più largamente sul cadere di quel secolo da Sisto V[400], e quindi anche da altri governi[401]. In particolare applicò questo sistema alla Lombardia Maria Teresa coll'editto 1755, che ordinava l'amministrazione comunale. Esso prescriveva che i comuni di ogni distretto uniti insieme deputassero un solo esattore, scegliendo

---

a. 1678. — In Toscana, sotto Pietro Leopoldo, quest'obbligo incombeva ai camerlenghi dei Comuni. Cantini cit. a. 1768. — In Sicilia, per istanza del Parlamento del 1570, si sostituirono ai commissari che si mandavano pei singoli redditi o luoghi, tre esattori generali di tutte le imposte, uno per ciascuna provincia o valle. Sic. Sanct. III. 162 ss. Si decretò poi nel 1688 che le spese d'esazione degli arretrati dovessero portarsi da' debitori, e non dalle università. Ib. 173.

(399) Capitoli 27 novembre 1537 da osservarsi per chi livarà la impresa delle gravezze del contado di Bologna insieme unite: Incominciando dalle calende di gennaio 1548 più non si debba, per qualsivoglia comune, fare o ritenere collettore che exigia e paghi denari.

(400) Ibid. L'esattore deve, sulla base dei ruoli d'imposta consegnatigli dall'autorità e fatti accettare dai contribuenti, dieci giorni dopo la scadenza delle singole rate, pagare alla ragione et tassa che lui levarà l'impresa. E se gli fossero qualchi debitori, che a capo d'anno fossero declarati miserabili et mal paghi, — se habbino a dividere sopra la portà dell'anno avenire. — 1678. Le Regole del cardinale Barberini pel ducato d'Urbino c. 45 vogliono che, se non si trovasse chi assumesse spontaneamente l'esazione delle imposte col suddetto patto, la si commetta d'ufficio ad uno dei benestanti del luogo, estraendone il nome a sorte. Campelli, *Const. duc. Urb.*, p. 809. — Bando bol. 17 febbr. 1792: Non essendosi mai potuto dare esecuzione alla provisione sopra le collettorie fatta il 13 giugno 1750, nè potendosi questo effettuare neppure nell'anno presente, affinchè non restino ritardate le esigenze dei libri camerali, i signori assunti sopra il governo delle comunità del contado di Bologna — hanno determinato d'accordare ad ogni comunità del contado la facoltà d'eleggersi il proprio collettore, per il corrente anno. — S'invita perciò ogni comune ad eleggere entro il mese di marzo prossimo il proprio collettore, per conto e pericolo delle stesse comunità; altrimenti spirato il detto termine si consegneranno i libri camerali al collettore generale, che verrà dai signori di governo eletto a carico e rischio delle medesime comunità. Ripetuto il 20 settembre pel 1793 e quindi fino al 1797.

(401) Grida milanese cit. Al medesimo obbligava una prammatica 1650 i baroni di Sicilia per le imposte dovute dai loro vassalli: ma essi seppero ottenere (1658) la rivocazione di detta prammatica, rimanendo obbligati soltanto per quello che avevano riscosso. Prammatiche siciliane 1 e 2, *de dandis et donativ.* (III. 17).

a ciò di triennio in triennio quelle che offriva migliori patti in pubblica asta. L'imposta fondiaria doveva pagarsi in quattro rate, di trimestre in trimestre; le altre in due: un mese dopo la scadenza l'esattore era tenuto a versare nella cassa della sua provincia l'intera somma, sebbene non l'avesse percetta dai contribuenti[402]. Insomma, M. Teresa introdusse quel metodo ed ordine d'esazione che stette in vigore nelle province lombardo-venete fino a' nostri giorni, e a cui s'informa per la massima parte anche la legge attuale. In compenso dell'obbligo di pagare anche ciò che per avventura non aveva riscosso, l'esattore aveva il caposoldo dei debitori morosi[403]; contro de' quali, o tosto, o dopo breve termine dalla scadenza[404], procedevasi, come nel periodo precedente, apprendendone i beni, distruggendone le case e persino catturandone le persone[405], ovvero costringendoli al pagamento col mettere in tansa, vale a dire allogare nelle loro case fino a che avessero pagato, soldati, cui dovevano corrispondere gior-

---

(402) Editto 30 dicembre 1755, §§ 156-223 in Raccolta ecc., p. 206 ss. Anche le successive Regole del cardinale Barberini c. 46 prescrivono che l'imposta si paghi di trimestre in trimestre, ove non siavi l'uso di farlo ogni secondo mese.

(403) Duboin XXII. 32 a. 1590. — Pei Capitoli di Bologna cit. fino a 20 soldi di debito 1 soldo e da 20 soldi in suso, sia quantovoglia el debito, soldi 2. Viene poi ordinato agli esattori di tenere ben regolati i loro quinternetti e libri di scossa, notando di rincontro alle partite di ciascun particolare censito il danaro che andranno di tempo in tempo riscuotendo. — La grida milanese cit. assegna loro 2 soldi per lira: e la grida 23 marzo 1584, ripetuta molte volte, vieta loro d'esigere più d'un caposoldo o altra sorta d'interesse, pena 3 anni di galera. — Anche nel Veneto il caposoldo era del 10 per %. Relazione de' sindaci 1771 cit. L'editto 1755 cit. ridusse nella Lombardia il caposoldo a 1 soldo per lira, cioè al 5 p. %.

(404) Cap. sard. V. 9. 5. Domanda lo Stamento militare, que per los donativs dels parlaments, com altra qualsevol donacio, o servici gracios, no pugan ser tramesos porters à executar à los vassals per la paga de dits donativs, sino 4 mesos apres caiguda la paga. R. Fias passats dos mesos. A. 1575. — Ib. 14. Ottengono il medesimo gli ecclesiastici, che cioè esecutori secolari non si possano mandare che dopo due mesi, rimanendo incaricati entro a quel termine a riscuotere la tassa i vescovi. — 1720. L'intendente d'Ivrea avverte gli esattori a non pretendere alcun minimo interesse dai debitori della taglia pendente l'anno della mora, e, dopo spirata l'annata, di non esigere altro che quella somma che verrà da noi dichiarato e permesso. Duboin XXV. 87. — Per l'editto 1755 cit. l'esattore poteva intraprendere l'esecuzione 15 giorni dalla scadenza dell'imposta; ma per le spese dell'esecuzione non gli era accordato mai più di un altro 5 p. %.

(405) Ranke I. 480. — 1612. Mandons de contraindre les reviteux et chicaneux par levation et expedition des biens, arrests et detention des personnes au payement. Duboin XXV. 22. Conf. § 59 n. 208, 209.

nalmente un dato stipendio[406]. E alcuna volta l'erario si assicurava preventivamente delle contribuzioni col sequestrare ancor prima della scadenza i frutti dei campi e i fitti dovuti dai coloni[407]. Nello stato piemontese venne ordinato che i ruoli delle imposte dirette fossero pubblicati almeno otto giorni prima della scadenza[408]. Quanto poi alla misura in cui le diverse fortune dovevan concorrere al pagamento delle imposte dirette, d'ordinario era la proporzionale, qualche volta anche la progressiva[409]. Un'altra disposizione a vantaggio della finanza fu quella di decretar premi a coloro che la mettessero sull'avviso di qualche diritto o ragione che le apparteneva, e di cui non aveva notizia[410].

I vizi del sistema finanziario che abbiamo descritto, dovevano necessariamente provocare i provvedimenti dei governi, come nel secolo scorso si sviluppò la scienza dell'economia nazionale, e gli stati sentirono il dovere di dar opera ad un più ragionevole stanziamento e ad una più equa distribuzione dei carichi pubblici: cosa che del resto era stata tentata altre volte[411]. Quindi si tolsero, come s'è

(406) Riferiscono (1772) i sindaci di terraferma, che scoperto l'eccesso del denaro che si faceva dai paesani contribuire al soldato spedito in tansa con tanto danno dei poveri, venne stabilito che non possano esigere, in luogo di soldi 48, che soldi 12 quelli di cavalleria, e 6 quelli di fanteria, e non già, come si faceva, da ciascuno dei debitori in una villa, ma da quel solo dal (presso il) quale fosse spedito. Romanin VIII. 435. A Venezia per esigere gli arretrati dell'imposta v'era l'uffizio delle *cazude*, ch'esisteva certo sul declinare del secolo XV. Sandi IV. 745. — Nel Napoletano, quando un Comune non pagava alla scadenza, vi si mandava dal tesoriere provinciale un commissario con due armigeri, che vi rimaneano otto giorni a spese del Comune, scorsi i quali senza che venisse pagato, il tesoriere spediva una brigata d'armati che arrestava uomini, bestiami, grani ecc. Galante II. 216. Conf. § 59 n. 210.

(407 Così si fece in Piemonte nel 1661, 1665 e dipoi. Duboin XXV. 53, 55 ecc.

(408) Editto 1590 dell'infante Donna Caterina. Duboin XXII. 38.

(409) Legge toscana 1690, Canestrini p. 305. — Nel 1798 Carlo Emanuele IV, all'occasione delle straordinarie spese incontrate nella guerra colla Francia, stabilisce che i patrimoni da 10,000 a 100,000 L. paghino il 3 p. %, dalle 100,000 alle 200,000 il 4, dalle 200,000 a 400,000 il 5, dalle 400,000 a 600,000 il 6, da 600,000 a 800,000 il 7, da 800,000 al milione l'8, dal milione al milione e mezzo il 9, da questo in su il 10 p. %. Duboin III. 705.

(410) 1582. Carlo Emanuele I promette a costoro ricompense della quarta parte. Borelli, p. 187.

(411) 1587. Città di Castello, nell'Umbria, deliberò, e papa Sisto V confermò, che si riduchino tutte le gabelle della città a queste 5: gabella del grano e biade; del passo per li passaggeri e la messa delle robe entro la città; estimo

detto, tutte le esenzioni che non avevano il lor fondamento in una causa naturale o in un contratto oneroso, e si uguagliarono in materia d'imposte le varie province che fino allora avevano avuto un trattamento diverso, e, per quanto era possibile, le città ed il contado[412]. Nel campo delle imposte indirette si abolì il maggior numero dei monopoli, si soppressero molte gabelle[413], si tolsero via le linee doganali esistenti tra l'una e l'altra parte dello stesso stato[114], si ridussero ad unità i dazi[415] e s'abbassarono le tariffe[416]. Grande alleggerimento e semplificazione si conseguì pure nel campo delle dirette, riducendole a poche, di facile stanziamento e riscossione, con notevole dimi-

---

delle terre; la salara e carne della città; tolta ogni esenzione. Restano casse le sottoscritte: bocche, vino, farina, mercato, residui, pegni, cenci e pane, vino de contrada. *Bull.* IX. 311.

(412) Tanto diverso era il sistema delle imposte da luogo a luogo, che lo Stato di Milano andava diviso in tredici specie di territori. — Nel 1598 erano gravezze rustiçali a Bologna: tasse, legna e strami, bargello e scritte, spese del governo del contà, salari dei podestà, vicari e capitani, beni comuni, sgarmigliato, bolli di stara, cera di s. Petronio, ufficiali delle acque, sicurtà del sig. podestà, augumento delle monete. *Bandi bol.* IV. 99. — Invece un breve 14 dicembre 1637 d'Urbano VIII dice pesi rusticali a Bologna: tria datia portarum, molendinorum et sgarmiliati, dichiarando che valga per questi soli qualunque licenza data per gli oneri rusticani. Bando bol. 22 novembre 1660. — Tentò d'eguagliar la città ed il contado Pio VI col chirografo 25 ottobre 1780 cit.

(413) Così fece Pio VI a Bologna col cit. chirografo. — Il 13 dicembre 1786 il governo veneto invitava l'accademia di agricoltura, arti e commercio di Verona a presentare una memoria di quanto avesse creduto utile per accrescere la ricchezza pubblica e privata, rimovendo ogni ostacolo alla prosperità del commercio, e riducendo le gabelle alla massima semplicità e al minor numero possibile. E il 10 febbraio 1791 il senato dichiarava essere sua volontà di sciogliere tutti gl'inceppamenti che impedivano l'industria. Romanin VIII. 379.

(414) Pietro Leopoldo fece questo da prima per singoli oggetti e territori, quindi con editto 1 ottobre 1781 per ogni cosa in tutto il granducato. Cantini XXVIII. 246; XXX. 150, 151; XXXI. 69, 104, 138 ed Erhard, p. 96. Operò il medesimo Pio VI (1786) nello Stato pontificio (Coppi, *Annali*, I. 151 ed il libro *Dell'importanza e dei pregi del nuovo sistema di finanza dello Stato pontificio*. Roma 1794); e contemporaneamente Giuseppe II nella Lombardia. Verri, *Storia di Milano*, II. 381. — Nel Napoletano, questa riforma non fu eseguita che dal governo francese con legge 16 maggio 1810; le dogane intermedie erano trentasei. Bianchini 593. G. R. Carli, nel *Saggio economico-politico sulla Toscana*, dice, che una balla di lana, per andare da Livorno a Cortona, doveva passare dieci dogane, e pagare per quarantaquattro titoli diversi L. 31,66 su un valore di circa 260 lire.

(415) Coppi II. 42. Pietro Leopoldo abolì (1789) la molteplicità delle gabelle, determinandone una sola per la introduzione, per l'estrazione e pel transito.

(416) Bianchini cit.; Galanti II. 275.

nuzione del numero degl'impiegati destinati al servizio delle medesime [417]. Operò di questa maniera ancora nel 1707 il principe Eugenio, che governava il ducato di Milano a nome dell'imperatore Carlo VI, mettendo in luogo delle tante altre che gravavano la proprietà, la *diaria*: cioè un'imposta di 22068 lire il giorno, quante si ritenevano necessarie al mantenimento della truppa [418]; e similmente C. Emanuele III riducendo tutte le imposte fondiarie a quella del *tasso* [419]. L'esempio fu seguitato in breve da P. Leopoldo, il quale compenetrò tutte le altre tasse dirette reali nell'unica imposizione prediale, che perciò domandò *tassa di redenzione*, e le personali in quella dei *lavoratori* e *testanti* [420]; e quindi eziandio da Pio VI, il quale a suggerimento del cardinal Buoncompagni, legato di Bologna, col famoso chirografo 25 ottobre 1780 ordinò che tutte le imposte fossero ridotte alle quattro della *macina*, del *sale*, *tabacco* e *terratico* [421]: nè guari diversamente decretava nel 1801 Pio VII [422]. Anzi nella Lombardia, fino dalla seconda metà del secolo XVII era stato fatto il progetto di abbandonare ogni altra sorte d'imposta diretta, per tassare d'un'uni-

---

(417) Pio VI per la semplicità, regolarità ed economia dell'amministrazione, ordinò l'unione di tutti li rami delle finanze in una sola mano. — Con questo metodo ridotte e rettificate le imposizioni, rese più tollerabili e proporzionate alle facoltà di ciascuno, e più economiche e più semplici nell'esazione, riuniti in un solo appalto tutti i rami delle pubbliche rendite, deve sperarsi che le provincie e il commercio riacquistino quel vigore che da tanto tempo era illanguidito e spento. Bando bol. 14 agosto 1780.

(418) Carli, *Del Censimento* § 37-60 e Duboin XXIII. 1210.

(419) Editto 5 maggio 1731: Abbiamo stimato proprio di ridurre a un solo i tributi ordinari — col nome di tasso. Duboin XXII. 208. Ugualmente ib. 802.

(420) Zobi II. 269; Forti, *Istit.* I. 539; Enr. Poggi, *Agricoltura* II. 300. Principiò col territorio di Prato, dove furono ben 25 le imposte che soppresse con legge 1774. Erhard, p. 95 e Cantini XXXII. 116 ss. — Fecero il medesimo più tardi (1806) i Francesi a Napoli, dove erano moltissime (il decreto ne nomina 24) imposte dirette (Bianchini, 586), e la stessa riforma aveano proposto fino dal 1771 i sindaci veneti di Terraferma. Romanin citato.

(421). Nel terratico il forestiero dovea pagare il triplo del cittadino, il fumante solo la metà di più.

(422) Coppi, *Annali* ad a. 1838, VII. 54: In Roma eranvi 35 piccoli dazi. Pio VII (1801) lasciò le tasse delle dogane, e l'imposta sulle successioni, sul sale e sui proprietari stranieri e dimoranti fuor dello stato, fissata alla 6ª parte delle rendite e poco dopo abolita. Alle altre si surrogò una tassa fondiaria, fissata in 6 paoli per ogni 100 scudi di possidenza catastale, cioè al 12 per % sul frutto dei fondi rustici: gli urbani furono tassati per $^2/_3$ di meno: s'impose il 5 per % sui frutti dei denari prestati ad interesse, e baiocchi 51 e 1 quattrino per ogni rubbio di frumento che si macinava. Ciò diede in complesso una rendita di 4 milioni di scudi.

forme misura la rendita di ciascheduno, così proveniente dai fondi, come dagli edifici, dai capitali, dal commercio o dal lavoro individuale[423]; il qual pensiero raccolto al principio del secolo seguente dal nuovo governo, che intendeva sostituire a tutti gli altri carichi diretti un'imposta prediale ed una personale[424], condusse alla grande opera del censimento. Imperocchè fra gli altri miglioramenti introdotti nel sistema economico, non fu certo il meno importante quello di far contribuire ciascuno in proporzione dell'effettivo suo avere[425], e perciò d'esigere l'imposta direttamente dai singoli contribuenti e non dai comuni[426]. Affinchè poi il governo potesse aver sempre dinanzi agli occhi in modo evidente lo stato della pubblica azienda e scoprire più facilmente gli abusi, dovevaglisi rimettere di mese in mese lo stato delle pubbliche casse delle diverse province[427].

Ci resta a dir qualche cosa dei *prestiti*. Per avere di che far fronte alle necessità straordinarie, oltre dar mano alle imposte che raddoppiavansi e triplicavansi[428], e principalmente a quella del sale (che si

---

(423) La proposta fu dell'ingegnere Bigatti. Egli calcolava si dovessero imporre 8 soldi per pertica dei fondi; sulle case e censi il 5 per % della rendita; 1/4 per % sui capitali del commercio, e una tassa personale diversa per sesso ed età. Neri p. 45 e Carli citato.

(424) Il pensiero fu del conte di Prass (1709). La prima delle suddette imposte doveva cadere sui terreni, in ragione di soldi 12 per ogni pertica indistintamente, ed avrebbe reso 9,800,000 lire. L'altra doveva essere di soldi 5 o 4 1/2 per testa, ed avrebbe dato 6,054,000 lire. Ma il progetto trovò opposizione nelle rappresentanze del paese, perchè non facea nessuna distinzione delle diverse qualità dei terreni, e perchè mettea troppa parte dell'imposta sulle persone onde fu abbandonato. Rovelli III. 3, 19, 42, 49. — Fu poi attuato, nella sostanza, se non nella misura, coll'attivazione del nuovo censimento. *Raccolta* ecc. p. 453. V. anche Czörnig, *Die lombard. Gemeinde-Verfass.*, p. 38 ss.

(425) V. l'Editto 5 maggio 1731 cit. per la perequazione dei tributi in Piemonte, e quelli per la Savoia, il ducato d'Aosta e gli altri dominî dei reali di Savoia in Duboin XXII. 24, 33, 49 ecc.

(426) Provisione bolognese 21 novembre 1547 cit. c. 4: Item vogliono in effetto che tutte le gravezze si riscuotano dalli particulari debbitori, e non a corpo dalli Comuni, per schiffare tanti disordini che de ciò ne risultano. L'imposta si pagava in quattro rate, di tre in tre mesi.

(427) Così si rassegnava a Vienna ogni mese lo stato di cassa della tesoreria generale milanese. Lo si rileva da rescritto 26 aprile 1756, con cui il supremo Consiglio d'Italia approva quello del mese di febbraio ultimo scorso. Dispacci V. 20. Segue l'approvazione di quello di gennaio (ib. p. 20), più sotto di quello di marzo; p. 31 ecc. — In Sicilia, un decreto 1655 ordinava che il denaro dello Stato non si deponesse presso il tesoriere generale, ma alla banca di Palermo. Sic. Sanct. III. 169.

(428) In Piemonte, nel 1615, si riscosse ben cinque volte la cinquantesima

faceva fruttar maggiormente, sia elevandone il prezzo, sia crescendo la quantità che s'imponeva ai popoli di comperarne[429], sia in fine facendone anticipare l'acquisto[430]), solevasi ancora mettere in disparte un tesoro o fondo di riserva[431]; ma più comunemente ed efficacemente ormai ricorrevasi ai prestiti, il cui uso in questo periodo si estese per modo ed acquistò tanta importanza, che il credito diventò organo essenziale nella vita degli stati. Tutti i governi operavano di tal guisa, spesso prendendo somme ad altissimo interesse[432]; pure questo mezzo di far fronte alle straordinarie necessità dell'erario fu recato a sistema anzi tutto in Roma. I pontefici bisognosi di danaro per le occorrenze della cristianità, principalmente per mettere un baluardo all'avanzarsi dei Turchi, ricorsero a prestiti sotto forma d'uffici venali. Crearono cioè nuovi uffici di procuratori, abbreviatori, segretari, cancellieri, notai, portieri e simili, che si alienavano per determinate somme, e ai compratori dei quali spettavano in compenso le tasse o sportule che si pagavano al dicastero cui erano addetti da coloro che vi ricorrevano[433]. Ciascuno di questi uffici con-

---

dei grani e si gettarono dieci imposte straordinarie; nel 1616 se ne misero quindici, nel seguente nove. Ricotti IV. 394.

(429) Così operò (1536) Cosimo I, facendo distribuire una data quantità di sale oltre l'ordinaria. Cantini I. 122.

(430) 1523. Si ordina che subito li gentilhuomini et patroni de le possessioni et beni del ducato de Milano pagano le dicte libre tre per staro del sale (dell'anno prossimo 1524) per li soi massari, pensionati e reddituari, quali al tempo debito li habiano poi ad recuperare da essi suoi huomini. Formenti., 442.

(431) 1586. 21 aprile. Sisto V depone in Castel S. Angelo il tesoro d'un milione di scudi d'oro (decies centenis millibus num.) che aveva raccolto fin dal principio del suo Pontificato, ed ordina che non possa venir toccato se non se per gravissimi straordinari bisogni, ciò che devono giurare, come lui, tutti i suoi successori nel pontificato. *Bull.* VIII. 693. Nel 1587 vi aggiunse un altro milione, e un terzo nel 1588. Ib. 939 e IX. 1. — A Venezia v'era il fondo per la guerra (Romanin VI. 438), e nel 1639 fu istituito il deposito intangibile, che formavasi colla tassa insensibile, e doveva giungere fino a due milioni di ducati. La tassa insensibile, detta così per la sua leggerezza, era quella in cui fu commutato (1565) l'obbligo delle arti di somministrare uomini da remo all'armata. Romanin VIII. 366; IX. 389.

(432) Per es., Carlo V al 20 ed anche al 30 per 100. Ranke I. 402. Come in questa maniera avesse consumate anzi tratto tutte le rendite, v. ib. 404.

(433) Ranke II. 404 ss. Nel 1461, quando salì sul trono Sisto IV, esistevano già 651 di tali uffici. Alcuna volta essi avevano anche una dotazione sulle casse dello Stato. — Ma qualche fiata si alienarono anche uffici più importanti. Nel 1587 Sisto V erige l'officium vacabile ad vitam secretarii seu cancellarii gubernatoris Anconae, e lo dà ad Innocenzo ciambellano, cum hac condictione, quod ipse in s. Sedis subventionem scutos 1200 auri solvat. *Bull.* IX. 300 e Ranke cit. 468. V. anche Hübner, *Sixte Quint*, Parigi 1870, l. IV.

cedevasi a vita, ma l'investito non potea trasmetterlo in altrui, nè tra vivi, nè per atto d'ultima volontà[434]: perciò codesti diceansi *uffici venali vacabili*[435]. Morto poi l'investito, si vendevano dal governo ad un altro, se, come talvolta avveniva, non erano già conferiti simultaneamente a più insieme; nel qual caso non rimanevano vacanti che alla morte di tutti[436]. E come poteva di leggieri accadere, che coloro i quali aveano la personale attitudine per domandare codesti uffici mancassero della somma necessaria per acquistarli, essi stringevano società con chi somministrava loro il danaro, mettendolo a parte degli utili dell'ufficio, o assegnandogli sopra il medesimo una rendita certa; col patto che, venendo a morte per primo il sovventore, il capitale si lucrasse dal sovvenuto, mentre, premorendo costui, doveva venire restituito[437]. Se non che i proventi di queste cariche, in breve, sì pel moltiplicarsi delle cariche stesse e sì per la defezione di buona parte della cristianità operata dalla Riforma, si assottigliarono per modo, che adescavano assai pochi a farne l'acquisto; onde si pensò di sostituire all'assegno delle tasse un determinato stipendio, che d'ordinario era la ottava parte della somma sborsata per ottenere l'ufficio, vale a dire il dodici e mezzo per cento[438]. In questa combinazione essendo l'ufficio al tutto ecclissato dalla rendita, si potè costituire questa indipendentemente da quello, metterla sulla

---

(434) 1590. Sisto V rescinde e vieta pel futuro le alienazioni degli offici ed emolumenti loro, fatta dagli ufficiali pontifici contro la forma della primitiva loro creazione. *Bull.* IX. 148

(435) 1556. Paolo IV: Volumus quod singulorum predictorum officiorum cancellariae criminalis, in Roma e nelle altre città, quando per resignationes aut obitus — vacare contingerint, — possint vendi per thesaurarium pro eo meliori praetio quod reperietur, — et per mortem illa obtinentium vacent, nisi prius — ad instar aliorum officior. vacabilium vendita fuerint. *Bull.* VI. 520.

(436) 1587. Sisto V crea officium procuratoris et advocati fiscalis, nec non commissariatum generalem fraudum in tota provincia Marchiae, vacabile ad vitam infrascriptorum (due primi cugini Nerotti) et cuiuslibet eorum conferendum; ita ut obtinentes illa per seipsos et quemlib. eorum, vel alios eius substitutos ad eorum beneplacitum amovibiles exercere valeant; — purchè in apostolicae Sedis subventionem solvere teneantur summam scutor. 3000. *Bull.* IX. 281.

(437) De Luca, *Theatrum*, l. 5 parte 4 e *Dott. volg.*, II. 551. Vedi pure il § 164 più avanti. Paolo IV vietò (1555) come usuraria la seconda forma di contratto, ma Pio IV revocò (1564) il divieto. *Bull.* VI. 505; VII. 60.

(438) 1570. Pio V, riformando l'officium summatoris litterarum apostolicarum, vi annette alcuni uffici venali pel valore di 70,000 scudi, assegnando pro dote ipsorum decem aut plura loca montium non vacabilium. *Bull.* VII. 831. V. Anche ib. 894.

testa propria od altrui, e permettere l'alienazione del diritto di percepirla, fino a che venisse ad estinguersi per la morte di quello alla cui vita era stata vincolata. Questi si dissero *monti vacabili*, e, per renderne più ricercati i titoli, dapprincipio s'attribuì al portatore di essi qualche predicato onorifico, come di scudiere, cavaliere e simili[439].

Senonchè l'incertezza della durata della rendita potea rattenere dal farne acquisto e sottrarre favore all'istituzione: a tôrre anche questo ostacolo, Clemente VII (1526) eresse un monte non vacabile (*il monte della fede*); vale a dire, raccolse un prestito di 200,000 ducati, che dovea dare una rendita perpetua del dieci per cento, rendita che assicurò sulla dogana, dando parte ai montisti nell'amministrazione della medesima[440]. Più tardi, sovente si creava una nuova tassa, e si faceva con essa un prestito o costituiva un monte, vendendone perpetuamente il prodotto ai sovventori[441]. Erano dunque prestiti a capitale perduto, come oggigiorno. Questi prestiti o monti non vacabili crebbero assai sotto i pontificati successivi; ed essendo diventati peso gravissimo, Alessandro VII (1655-1667) ne ridusse l'interesse al quattro per cento restituendo il capitale al pari a coloro che non

(439) Ranke cit. 409; ne diede l'esempio Leone X. Tutte queste massime si trovano nel monte vacabile all'8 1/2 per % eretto nel 1595 da Ferdinando I di Toscana. Cantini XIII. 255.

(440) Ranke cit. 412. Nel 1587, Sisto V, per erigere la stamperia vaticana, raccoglie un prestito di 20,000 scudi, fondando un monte non vacabile, che dovea estinguersi in 20 anni colla restituzione del capitale. *Bull.* VIII. 843. Il monte del sussidio al 9 per %, istituito nel 1629 da Urbano VIII, era di natura mista, chè avvenendo la morte dei montisti nei primi cinque anni, il loro diritto si trasmetteva nei loro eredi, avvenendo più tardi, rimaneva estinto. *Bull.* XIV. 122. Non vacabile invece era quello del sale eretto dallo stesso pontefice nel 1626 Ib. XIII. 422. — Talvolta i monti o i prestiti erano fatti in vantaggio di qualche famiglia della nobiltà romana: così Paolo V fondò il terzo monte orsino, pro comodo Virginii Ursini Brachiani ducis; poi vi aggiunse alia loca 1350 pro extinctione montis Viani, e Gregorio XV altri 2500 luoghi pro comodo P. Jordani Ursini Brachiani ducis. In questi casi i monti erano fondati o assicurati sulle possessioni dei detti signori. Alla stessa guisa Clemente X (1671) istituisce un quinto monte orsino di 300,000 scudi al 4 p. % assicurati sui beni del duca Flavio Orsini, il quale deve anticipare ogni anno l'importo dell'interesse semestrale, e scorsi 20 anni incominciare l'estinzione del monte con 15,000 scudi all'anno, restituendo ai montisti il capitale al pari. *Bull.* XVIII. 246 ss.

(441) Ranke cit. 470; *Bullar.* XIV. 120, 16'. L'esazione delle gabelle rimaneva in mano dello stato, ma perchè non venissero erogate diversamente, talora si metteva un'apposita giunta ad amministrarle. De Vio, *Privil. Panorm.* 494 ss.

volevano accettare la riduzione[442]: cosa ch'era stata fatta già un secolo prima da altri pontefici pei monti o debiti delle città[443] che ne avevano moltissimi[444], e cosa che si ripetè quindi altre volte riducendoli al tre e mezzo[445] e poi anche al tre per cento[446]. Finalmente si abolirono.

Eguali maniere di prestiti vitalizi e perpetui e lo stesso metodo di conversione si trovano posteriormente negli altri stati italiani[447].

---

(442) Ranke IV. 105 e app. 154. Nella riduzione dei monti vacabili aveva restituito il capitale al corso del tempo che era del 150 p. %. Altra riduzione al 4 p. % d'Innocenzo XI in bando bolognese 27 dicembre 1680. — Alessandro VII, 9 settembre 1662, ordina di estinguere il monte del Rettaglio di Bologna, che rendeva più del 4 p. %, sostituendovi altro monte al 4 p. %, reso il capitale al pari a coloro che non volessero accettare la riduzione. Bando bol. 17 gennaio 1663.

(443) V. § 74 n. 90.

(444) A Bologna in una nota degli ufficiali dei Monti per l'anno 1664 ne trovo dieci, cioè: Monte Giulio, Monte Pio secondo, Monte residuo, Monte terzo, Monte augumento, Monte salnuovo, Monte porte e pavaglione, Monte Pio primo, Monte compositione, Monte Innocentio secondo, Monte quattro gravezze et Innocentio primo, Monte sal vecchio e Monte concordia. In bando 14 agosto 1660 trovo inoltre il Monte maggiore. Più tardi v'hanno il clementino primo e secondo, i cinque Monti del sussidio, i Monti conservazione primo e secondo, che nel 1756 da Benedetto XIV vennero fusi nell'unico Monte benedettino.

(445) Così fece Innocenzo XII a Bologna. B. bol. 21 maggio 1695 ed 8 agosto 1702. Lo stesso Innocenzo abolì tutti gli uffici venali.

(446) B. bol. 4 gennaio 1721. Clemente XI autorizza il Reggimento di Bologna ad erigere nuovi monti al 3 p. %, e Clemente XII, il 15 ottobre 1731, vi istituisce il monte Clemente a quel tasso, in sostituzione dei tre monti del sussidio primo, secondo e terzo. — Uguale provvedimento pel monte Giulio (6 febbraio 1734) ed altri. V. Bandi 29 dicembre 1753 e 12 febbraio 1754.

(447) Legge 1616 di Cosimo II sotto il titolo di riforma del monte di pietà, che crea presso di quello un nuovo debito pubblico, cioè monte non vacabile di 2,000,000 scudi da 7 lire, al 5 p. %, sulle rendite della dogana e gabelle delle porte, che si trasferiscono in proprietà dei montisti. Cantini XV. 28 ss. — Nel 1629 si pensò di estinguere il monte vacabile del sale di scudi 100,000, eretto nel 1591, ed aumentato fino a scudi 400,000 nel 1625, colla rendita del 9 p. %, e colla riserva di poterlo redimere ed estinguere dopo 3 anni restituendo 100 scudi per ogni luogo, cioè al pari. Lo si convertì quindi nell'altro monte non vacabile del sale al 5 p. %, eretto lo stesso anno 1625, permettendo ai montisti di quello di commutare i loro luoghi in altrettanti di questo, o di esigere il capitale al pari. Ib. XVI. 49. — 1643. Nuovo monte vacabile per la guerra contro Urbano VIII per la contea di Castro. Il capitale era di scudi 350,000 al 9 per %; i luoghi di monte e le rendite di essi, soggetti ad imposte ordinarie o straordinarie, non possono esser colpiti da confische, fuorchè per delitto di lesa maestà. Le rendite sono assicurate con ipoteca sulle gabelle delle porte di Firenze; il governo del monte spetta ai protettori di esso, i quali decidono anche sommariamente tutte le controversie dipendenti da detto monte fra qualunque persona. Ibid. 361. — 1645. Per la stessa cagione si erige un nuovo

Talora le rendite vacabili o vitalizie vennero ordinate eziandio alla maniera di *tontine*[448], e alcuna volta s'estinsero restituendo a coloro che ne aveano fatto l'acquisto il prezzo sborsato[449]. Affine poi d'allettare maggiormente i capitalisti a concorrere ai prestiti, si facea loro un abbuono sulle somme prestate[450], oltre il mantenimento ai titoli di credito dei privilegi che abbiamo incontrato già nel precedente periodo[451]. Ma non mancano nemmeno i prestiti redimibili, cioè contratti col patto che il capitale dovesse restituirsi ai creditori in un certo numero d'anni, determinando per via della sorte chi lo avrebbe ricevuto prima e chi poi[452], nè i prestiti in cui alla restituzione del capitale s'accompagnavano premi[453]. Che se, per quel che s'è detto,

---

monte non vacabile del sale, di 14,000 luoghi a 100 scudi l'uno, al 4 p. %, assicurati sulla gabella del sale. Cantini XVII. 211. — Simili istituzioni a Venezia e in Piemonte: le rendite fisse erano originariamente al 6 o 7, le vitalizie all'8, 10 ed anche 14 p. %, si ridussero per conversioni al 5, 4 ed anche 3 p. %, e da vitalizie a perpetue. V. Duboin, XXV. 326 ss. e Romanin VI. 29, VII. 476. — Per Napoli e Sicilia v. Pr. nap. 70 e 99 *de off. procurat. Caesaris*; Bianchini, *Finanze*, 300, 428, e *Sicilia*, I. 247, 285; *Arch. stor. ital.* IX. 267. Alcuna volta la conversione fu obbligatoria, non ostante l'opposizione dei popoli e le rimostranze dei moralisti. Ib. p. 223. 237. — Per promuovere il credito pubblico permette nel 1795 Vittorio Amedeo III l'alienazione dei beni delle cause pei laicali, mediante il reinvestimento del prezzo in altrettanti luoghi del nuovo monte eretto in quell'anno. Duboin VI. 417. — 1725. Conversione del debito pubblico toscano, erigendo un nuovo monte di scudi 200,000 al 4 %, e data facoltà agli antichi montisti di convertire in questo modo i propri crediti, oppure esigere il loro capitale al pari. Il nuovo monte dovea estinguersi per via di estrazioni a sorte. Cantini XXIII. 30. — 1726. Si fece altra riduzione o conversione al 3 ½. Ib. 35. — 1738. Altra al 3 p. %, restituendo ai non volenti il capitale al pari. Ib. XXIV. 145. — Nel 1746 si unificò il debito pubblico, concentrando i vari debiti o monti toscani nel monte comune. Zobi I. 252; Cantini XXV. 316.

(448) Duboin cit.

(449) 1571. Pio V sopprime il collegium S. Georgi pro 150 militibus (scrittori, impiegati), a Paulo III institutum interveniente pecunia, quod ad septenarium numerum reductum extitit. — Ne autem extincti collegii milites — nimium dispendium patiantur, — thesaurario generali nostro per praesentes iniungimus, quatenus summam 75,000 scutorum, quibus in occurrentibus tunc necessitatibus eandem sedem tempore institutionis ipsorum collegii subvenerant, singulis pro rata, nuper existentibus militibus restituat. *Bullar.* VII. 894.

(450) A Venezia, nel 1527, all'84. Romanin V. 440.

(451) *Bullar.* XIV. 121, 163. Conf. § 59 n. 398-400.

(452) 1711 e 1715. Si eressero pei soliti bisogni due monti redimibili: cioè un debito pubblico da estinguersi in certo numero d'anni. Cantini XXII. 174.

(453) 1710. Cosimo III apre un prestito volontario vacabile con lotteria, in cui cioè si determina per la sorte la quantità di annua rendita, che oltre il 5 p. %, i possessori delle varie polizze hanno diritto di esigere durante la vita loro. Cantini XXII. 87.

i prestiti erano generalmente volontari, in qualche caso si pose mano ancora ai *forzati*[454]. Per questa guisa l'Italia precorse il resto d'Europa nella teoria del credito pubblico, sebbene sia stato in Inghilterra ch'esso ottenne il suo perfezionamento e la odierna importanza. Sull'esempio di questo paese si fondarono anche presso di noi *casse d'ammortizzazione*, destinate ad estinguere a lungo andare anche la rendita perpetua, cosa che del resto era stata già tentata nel periodo precedente a Genova e nel secolo decimo sesto a Venezia[455].

Le medesime regole si applicarono eziandio ai prestiti dei comuni. Perocchè questi ne avevano di propri, oltre a quelli generali di tutto lo stato: così Como, oppressa dai debiti, eresse nel 1575 il suo proprio monte, formato di duecento luoghi da vendersi al prezzo di seicento lire ciascuno, che davano l'interesse del sette per cento, e potevano redimersi dal comune a suo beneplacito. E affine d'invogliare maggiormente i capitalisti alla compera di questi luoghi, furono dichiarati esenti dall'estimo, cioè dall'imposta[456]. Maria Teresa poi istituì, per venir in aiuto ai comuni coi ridotti interessi, il *monte civico*, di rincontro a quello di S. Teresa destinato al pagamento de' debiti dello stato[457].

Altro modo ancor più agevole di soccorrere alle urgenze della finanza fu quello della *carta moneta*, che vedemmo (§ 59) conosciuta già da lungo tempo in Italia. Usò di questo mezzo sulla fine del secolo decimosesto (1593) la veneta repubblica[458], e un secolo dopo il governo spagnuolo a Napoli (1689), dando corso forzoso ai viglietti di banco[459]: egualmente Carlo Emanuele III nel 1745, coll'emettere

---

(454) Per es. nel 1734, quando fu imposta ai mercanti di Torino una sovvenzione di 600,000 scudi al 6 p. %. Duboin cit. 477.

(455) Nel 1577 Francesco Priuli propose di tôrre 200,000 ducati dalle tasse messe a parte per fondo di guerra, e con queste e gl'interessi cessanti estinguere il debito. Si posero tre nobili all'affrancazione, e in 7 anni si affrancarono le pubbliche rendite pagando una parte del debito. Romanin VI. 438. — 1798. Carlo Emanuele IV fonda una cassa d'ammortizzazione, ad estinguere il debito pubblico cresciuto grandemente per la guerra colla Francia e le sue conseguenze. Duboin III. 708.

(456) Rovelli III. 2. 96. La rendita venne assicurata sul dazio delle carni. Ib. 332.

(457) Ib. III. 3. 84. Conf. Verri II. 365.

(458) Parte 14 dicembre 1593. Tutti li pagamenti di lettere di cambio che per l'avvenire si doveranno fare, non si possano fare in altra maniera, che per partita di banco. Stat. ven. p. 312 e Lattes, p. 171 ss.

(459 V. § 156 n. 51.

una carta governativa (viglietti di credito verso la r. finanza), e il governo pontificio. Ed anche gli altri stati d'Europa aggravati di debiti per le grandi guerre del tempo di Luigi XIV, non sapendo in che altra guisa sopperire alle loro necessità, diedero di piglio a questa. Ma allettati dalla sua facilità e non conoscendone bene la natura e le leggi, ne abusarono, e gravissimo esempio fu quello della *banca di Law*, il cui fallimento fece sentire il contraccolpo anche in Italia, a cui pure s'era appiccata la frenesia de' suoi simboli, onde fu poscia proibita la compera di carte di credito estero [460]. Se non che non procedettero molto meglio le cose colla carta moneta nostrale. A Roma, aumentatasi di soverchio, cadde in discredito, talchè il governo nel 1786 fu nella necessità di ritirarla sostituendovi un debito vitalizio [461]. Ed anche peggior sorte ebbe quella del regno sardo, il cui valore andò gradatamente abbassandosi, portando uno stragrande incarimento di tutte le merci e dei generi di prima necessità. Nè valsero a puntellare il credito dei viglietti i beni ecclesiastici nazionali, quelli degli ordini di Malta e dei ss. Maurizio e Lazzaro, quelli delle abazie e prelature di regia nomina, delle corporazioni soppresse ed altre tali; ma convenne ridurne il valore ad un terzo del nominale [462], e non bastando neppur questo a sostenerli, pensare seriamente al loro ritiro. Il che non avendo potuto operare che in parte soltanto il governo di Carlo Emanuele IV, vi provvidero la consulta e la commissione di governo decretando che, posti fuori di corso tutti i viglietti di credito, essi non potessero servire ad altro che all'acquisto dei beni nazionali [463].

Sulla fine del periodo invalse l'uso di rendere pubblico conto dell'amministrazione economica dello stato. Lo introdusse Pier Leopoldo in Toscana [464] vari anni prima (1765-1790) del celebre resoconto di Necker (1781); ed una specie di pubblico resoconto, ossia un'esposizione al popolo della condizione delle finanze era stata data a Napoli dal governo spagnuolo nel 1612 [465] ed altre due volte nel corso

(460) Pramm. napol. 13 *de bancis*, 28 nov. 1721, e Bianchini, *Fin.*, 368.
(461) Coppi, *Annali*, I. 150.
(462) 18 dicembre 1798. Duboin XXI. 1260.
(463) Decreto 27 luglio 1800. Ib. 1382. Tutti i provvedimenti intorno ai viglietti s'hanno ib. p. 1147-1408.
(464) Raumer, *Italien*, II. 60.
(465) Pr. del conte di Lemos 70 *de off. procurat. Caesaris* e Bianchini, *Finanze* 312. Filippo IV ordinò (1619) che ogni 4 mesi si presentasse il resoconto degli introiti e delle uscite. Grimaldi IX. 420. — Clemente XII comandò

del secolo decimo settimo [466]. Lo stesso Pier Leopoldo e, molto prima di lui, Emanuele Filiberto attuarono l'altra salutarissima riforma di tener separata l'amministrazione della casa e delle rendite del principe da quella delle finanze dello stato [467]. Si continuò poi fino al chiudersi del periodo ad assegnare direttamente alcuni cespiti di rendita a determinati pubblici servigi, invece di far confluire anche quelle somme nella cassa generale dello stato; il che non conferiva a semplificare l'amministrazione nè a dar evidenza all'insieme della gestione economica [468].

§ 77. *Le Riforme.*

Abbiam già osservato vari miglioramenti introdotti nel secolo scorso nella gestione economica degli stati. Ma non furono unicamente le materie di finanza che richiamassero allora le cure dei governi, e in cui si praticassero innovazioni: ciò accadde in tutto il campo della pubblica amministrazione. Esistevano ancora, come siamo venuti vedendo e vedremo anche più particolarmente nella storia del diritto privato, penale e processuale, di molti inconvenienti e disordini, ch'erano avanzi d'istituzioni antiquate, oppressivi pel popolo, ripugnanti allo spirito del tempo; e una scuola umanitaria, che si disse dei filosofi, incominciata in Francia, ma che aveva ramificazioni e aderenze anche tra noi, avea messo in moda le idee e le parole di libertà, eguaglianza, diritti del popolo, amore per esso e interesse per la sua felicità [1]. Le quali idee contrastavano diretta-

---

nel 1735 che, oltre all'annuo bilancio da compilarsi ed approvarsi in seduta plenaria (*generali congregatione camerali*) il mese di dicembre, colla comparazione del bilancio dell'anno precedente, la camera apostolica dovesse presentare ad ogni nuovo pontefice, tra due mesi, un bilancio generale degl'introiti e delle spese sotto il pontificato precedente. *Bull.* XXIV. 55 ss.

(466) Cioè nel 1648 e 1669. Galanti, *Descrizione delle Sicilie*, p. 6 n. — Vittorio Amedeo II imponeva (1714) al conservatore del patrimonio di Sicilia di formare e rimettere al re per l'approvazione, al principio d'ogni anno, il bilancio di tutti gli introiti, distinguendo i certi dagli incerti, e similmente delle spese. *Sic. Sanct.* I. 235.

(467) Cibrario, *Istit.* II. 364; Erhard, 32.

(468) Regol. 16 gennaio 1766 per l'amministrazione delle torri di Sardegna, c. 11. I redditi dell'amministrazione consistono nel diritto che si esige per l'estrazione dei formaggi, lana, cuoi, e nei pagamenti che fannosi da diversi partiti. Editti ecc. II. 379.

(1) Una legge veneta 7 settembre 1764, in Pregadi, diceva: Della vera ric-

mente colle suddette istituzioni; onde gli aderenti alla nuova scuola presero a invocare riforme, per mettere in armonia con esse le condizioni sociali. I principi assecondarono volentieri i desideri di riforma non tanto perchè fossero animati dalle stesse idee, quanto perchè

---

chezza e potenza dei Principi, e della floridezza e felicità dei Stati è stata considerata sempre la più giusta misura quella del numero ed industria dei suoi sudditi, e della ampiezza, coltura e fertilità di sue Provincie. Per questi oggetti essenzialissimi, fu conosciuta in ogni tempo dalla Repubblica Nostra massima utile e necessaria di reggere li sudditi suoi con leggi di giustizia, e di carità, e con discretezza di aggravj, tutelandoli con paterna cura e vigilanza dalle private oppressioni, e assicurando loro quella quiete e tranquillità, che tanto contribuisce a promuover l'industria, nell'agricoltura e nelle arti, onde l'esempio della loro felicità invitasse anche li forestieri a farsi volontari sudditi di un Principe così giusto e caritatevole. È intiepidita l'industria delli forestieri, nell'agricoltura e nelle arti, dalla loro esclusione ai benefizi del Comune, in cui si trovano domiciliati da uno, due, e forse più secoli, portando tutti nel Comune gli aggravj, ed anche maggiori degli altri, ed è distratta quella degli Originarj, per sostenersi nel predominio, a costo di continue dispendiose controversie, dal che ne derivano la amarezza e la discordia, e la inquietudine in cui vivono con gravissime conseguenze allo Stato. Tali sono quelle, che dalla prudenza sempre eguale del Rettore di Brescia vengono fatte rimarcare al Senato, di osservabile diminuzione di popolo in quella vasta Provincia, che regge con tanto suo merito, e di vedersi nei Comuni da lui nominati, spazj di terreno incolti, quantunque con altro nuovo danno veri forastieri, perchè sudditi di altri Principi, concorrano a prestar la loro opera, per portar seco alle proprie case, ed ai proprj paesi il denaro nazionale per mercede dei loro sudori; e non solo si vedono verificate tali conseguenze nella Valcamonica, ma in tutta quella vasta Provincia. Esigendo però riguardi di Stato, che sia tolta la causa che produce effetti di così grave danno, e sia assicurata a tutti egualmente gli amantissimi sudditi della Repubblica la stessa condizione, onde conoscano la paterna cura e tutela che ha per la loro felicità e quiete, statuisce fermamente con la sua autorità il Senato:

Che li sudditi tutti del territorio Bergamasco, come fu già prescritto con li Decreti 29 Novembre 1760, 1762, 29 Gennajo e 25 Agosto 1763, e con quello primo Settembre 1763, — e così li sudditi tutti della Provincia Bresciana, siano Originarij, o denominati forastieri, debbano esser tra loro in perfetta eguaglianza, cosichè se portano comuni gli aggravij, comuni godano li benefizii. Si dichiara pertanto colla norma della Decisione generale che fu fatta nel giorno 28 Aprile 1674, — che li forestieri, che siano passati o passeranno da Comune a Comune — dello Stato Nostro, debbano aver cinquant'anni di permanenza in quel Comune, nel quale vorranno godere il benefizio della Originalità, avendo fatto, o facendo nel corso di questo tempo tutte le fazioni reali e personali che saranno occorse, o occorreranno nel Comune medesimo, sicchè allora s'intendano Originarij, e siano a parte d'ogni offizio e benefizio. Quelli poi d'alieno Stato, che si porteranno ad abitare in alcun Comune del territorio, debbano goder dieci anni di esenzione già loro accordata dalle pubbliche Leggi; e facendo per altri dieci anni le ordinarie fazioni, sicchè in tutti sieno 20 anni di abitazione, allora s'intendano Originarij, e siano partecipi d'ogni offizio del Comune. Si vuole altresì che li forastieri entrino senza alcun esborso al benefizio dei

essendo quelle chieste anzitutto contro la chiesa e la feudalità, vi ravvisavano un incremento del loro potere, senza accorgersi peraltro dell'ultima meta a cui conduceva codesta via[2]. Quando però se ne avvidero, indietreggiarono, ma era ormai troppo tardi: quello ch'essi negarono si tolse tosto dopo da sè la rivoluzione.

Pertanto i principi nel riformare erano mossi dall'ambizione di crescere la potenza dello stato, più che dal desiderio di migliorare la condizione del popolo, sebbene avessero continuamente sulle labbra il benessere di questo, al cui servizio non isdegnavano di dirsi

---

Beni Comunali, — con questo che nel caso che ricevessero la Originalità in un Comune, che avesse entrate particolari, acquistate da antiche persone originarie col loro proprio soldo, possino goder anche di questa natura de' Beni, quando paghino per una volta tanto, quanto possa esser la proporzione dell'utile, la qual cognizione dovrà esser fatta non dai Comuni, ma dal Consiglio del Territorio, in caso di disparere tra li Comuni e le persone abilitate, come fu prescritto nel 1674. E poichè non è tollerabile, che dai Comuni arbitrariamente s'impongano taglie, con danno universale degli abitanti e con rovinose conseguenze, riconfermando li succitati Decreti, stabilisce pur risolutamente il Senato: Che non si possano imponer taglie sulli beni e persone degli abitanti e contribuenti che nelle sole misure necessarie per sodisfare le publiche gravezze, e colle entrate e proventi del Comune debbano esser pagate tutte le spese ordinarie ed estraordinarie, veruna eccettuata, dal Comune medesimo senza imponer taglie; e se non basteranno, allora si supplisca colle taglie sopra beni e persone degli abitanti, e se sopravvanzeranno, siano a benefizio di essi abitanti. Con queste provvidenze necessarie alli riguardi di Stato, e della giustizia e carità verso dei sudditi, vuole il Senato che sia imposto perpetuo fine alli dessidj con tanto danno sin'ora corsi tra originarij e forastieri. Senato Terra, R.° 367, C.te 316.

(2) In un piccolo scritto intitolato *La voix du sage et du peuple*, che Voltaire pubblicò nel 1750, diceva: La bonté d'un gouvernement consiste à protéger et à contenir également toutes les professions d'un état. Le gouvernement ne peut être bon s'il n'y a une puissance unique... Dans un état quelconque, le plus grand malheur est que l'autorité législative soit combattue. Les années heureuses de la monarchie ont été les dernières de Henri IV, celles de Louis XIV et de Louis XV, quand ces rois ont gouverné par eux-mêmes ..... La raison nous apprend que si le prince voudra extirper un abus préjudiciable, les peuples doivent y concourrir et y concourront, l'abus eût-il quatre mille ans d'ancienneté. Cette raison nous enseigne, que le prince doit être maître absolu de toute police ecclésiastique, sans aucune restriction, quisque cette police ecclésiastique est une partie du gouvernement. C'est un très-grand bonheur pour les princes e pour l'état, qu'il y ait beaucoup de philosophes, qui impriment ces maximes dans la tête des hommes. Les philosophes, n'ayant aucun intérêt particulier, ne peuvent parler qu'en faveur de la raison et de l'intérêt public. Les philosophes rendent service au prince en détruisent la superstition, qui est toujours l'ennemie des princes. Ce que peut arriver de plus heureux aux hommes, c'est que le prince soit philosophe etc.

destinati[3]; ma misero le mani su tutto, anche sulle cose che non istavano in poter loro per non essere della competenza dello stato, quali erano le materie religiose, sulle quali appunto caddero le mutazioni più grandi e più clamorose. Poi, anche nelle riforme sociali, si volle ordinar tutto astrattamente o a priori e non si tenne conto alcuno della storia, nè si pensò mai di risalire all'origine dei rapporti e delle istituzioni che si trovavano esistere in quel momento. Queste furono dichiarate impossibili ed abolite, senza badare se con ciò si ledevano diritti di terzi, spogliandoli senza compenso di diritti legittimamente acquistati, se si beneficava uno col diritto di un altro[4], se s'invadeva la naturale libertà di ciascuno[5], e persino se colle innovazioni si faceva il desiderio di coloro nell'interesse dei quali erano decretate[5a].

Capitani di queste riforme furono Carlo III e suo figlio Ferdinando a Napoli, specialmente per opera del ministro Tannucci: in Toscana Pier Leopoldo coadiuvato da Neri, Rucellai, Tavanti, Gianni

(3) La più bella espressione dei sentimenti coi quali operavano i principi in questa impresa, si è la disposizione di Giuseppe II ai capi dei Dipartimenti sul modo di trattare gli affari pubblici, data nel 1783, prima della sua partenza per l'Italia. In essa scriveva l'Imperatore: tutto dee mirare al bene del popolo, al servigio del quale noi siamo tutti destinati; e il vantaggio del maggior numero dei sudditi vale più del suo (dell'officiale) e di ogni particolare, anzi più di quello dello stesso sovrano come particolare. V. la circolare in Verri, *Storia di Milano* II. 372.

(4) Per dare un esempio, il Dal Senno, nel rapporto all'imperatore Francesco I (1799), dice che le corporazioni delle arti in Venezia possedevano un tal numero d'inviamenti (monopoli di vendite o d'esercizi), che si valutava più di 3,000,000 di ducati effettivi, cioè 12 milioni di franchi, i quali monopoli erano stati comperati a danaro. Napoleone abolì le corporazioni senza indennizzare nessuno: l'Austria promise risarcimenti, ma non ne diede. — Nel 1745 la Cà di Dio fu obbligata dal governo veneto a vendere (per soccorrere lo Stato) beni fondi per un valore di 349,000 franchi, in compenso le fu dato il monopolio dell'olio, in tanti posti che le rendessero il 4 p. %. — Il governo napoleonico abolì il monopolio, senza compensi, e la Cà di Dio fu spogliata del suo corrispettivo. Sagredo, *Sulle consorterie delle arti edificative*, p. 230.

(5) Il re di Napoli proibiva ai figli unici di passare nell'ordine ecclesiastico senza suo regal permesso, e chiesto della licenza la ricusava. Pr. Sic. 1790 *ne unigeniti ad sacros ordines ascendant*. V. 1. 2.

(5*a*) Le riforme nel loro complesso vanno giudicate con un criterio più largo che non faccia l'Autore. Non si può negare a quei principi l'intento di migliorare le condizioni civili ed economiche dei popoli, come pure, prescindendo da ogni questione teorica sui limiti dell'azione dello Stato, non si può negare l'effetto in gran parte benefico di esse. La reazione al moto riformatore si rannoda non tanto a cause di ordine interno, quanto piuttosto ad una causa esterna, la rivoluzione francese (D-G.).

e dal vescovo di Pistoia Scipione de' Ricci; a Parma don Filippo, e per lui il Dutillot; Giuseppe II in Lombardia e negli altri suoi stati, dopo che v'erano stati dati i primi passi già sotto Maria Teresa [6]: nè molto diversamente, sebbene con minor scalpore, operava Venezia. Nel campo religioso, non solo si proclamò la tolleranza di tutte le religioni [7] e si avocò allo stato l'amministrazione e la rendita dei benefici vacanti, si spogliò la chiesa ed il clero delle immunità reali e personali, si abolì o restrinse il foro ecclesiastico e l'asilo sacro, si soppressero le carceri della nunziatura apostolica e quelle dei vescovi e dei regolari, si chiuse l'ufficio dell'inquisizione [8], e si negò all'autorità ecclesiastica il diritto di dare pene esteriori, si spogliò la medesima autorità della censura dei libri, creando all'uopo in sua vece appositi uffici civili [9], si vietò la tumulazione nelle chiese, e si regolarono i cimiteri; ma si cercò d'allentare la dipendenza delle singole chiese da Roma, e d'assoggettarle allo stato, sull'esempio delle così dette libertà gallicane, preparando in tal modo la costituzione di una chiesa nazionale. Perciò non si ammisero sentenze provenienti dai tribunali romani, e si proibì di mandare a Roma verun processo [10]; si abolì il tribunale della nunziatura [11]; non si permise ai vescovi ed ai fedeli di corrispondere col sommo pontefice, fuorchè per mezzo del governo; si vietò, dove non era ancora stato fatto, di dar corso a bolle ed altre ordinazioni pontificie, se non fossero state presentate al governo e da lui placitate [12]; si tolsero i regolari dalla dipendenza dei loro generali, e si posero sotto quella degli ordinari, rifiutando anche i vicari e visitatori venienti dall'estero, e prescrivendo eziandio che i superiori locali dovessero essere sudditi dello stato ed abitarvi [13].

E successivamente si andò ben più oltre: si sottoposero alla placi-

---

(6) V. tra le altre prove, per le materie ecclesiastiche, le istruzioni segrete del 1768 all'economato di Milano nel *Parini* di C. Cantù, p. 495.

(7) Patente 13 ottobre 1781 di Giuseppe II.

(8) Gatta cit. II. 40. 7; 41. 6; 48. 5 e Pramm. nap. 11, 16 ss. *de regularibus;* 16, 21, 36 *de eccles. personis;* 2 e 3 *interdictum perpetuo tribunal inquisit.* Ed. tosc. 2 giugno 1770. Zobi II. 87; decr. di Giuseppe II, 1782. Bertani 356.

(9) Così Giuseppe II in Lombardia.

(10) Gatta IV. 467.

(11) Zobi II. 450.

(12) Circolare 28 maggio 1779 e 14 novem. 1781 di Pier Leopoldo. Erhard 123. Conf. Zobi II. 85, 222.

(13) Gatta vol. I. tit. 50. 1, 5; vol. IV, p. 230, e V, p. 24; Zobi II. 311, 459.

tazione anche le deliberazioni dei sinodi e le bolle vescovili; si proibì ai vescovi di pubblicare editti o pastorali senza che fossero state rivedute ed approvate dal governo [14]; si diminuì il numero delle feste; si ridusse nelle mani del governo l'educazione del clero [15], disciplinando a proprio modo lo studio della teologia e l'insegnamento del diritto canonico [16]; si ordinò un nuovo compartimento delle parrocchie; si regolò lo stipendio e gli altri emolumenti dei parroci [17], talvolta eziandio spogliandoli dei diritti attribuiti loro dai canoni [18]; si diedero leggi sull'ingresso e le professioni nei monasteri [19]; si fissò il numero degli ecclesiastici, e non si permise di entrarvi ad ognuno che vi si sentisse chiamato e che i vescovi ritenessero idoneo [20]; si vietò di erigere o anche solo ampliare chiese o cappelle, come pure di fondare monasteri senza permissione governativa [21]; si soppressero

(14) Prammatica nap. 15 *de eccl. person.*, a. 1761, e Gatta II. 41. 8, IV. p. 166, 170.

(15) Così Giuseppe II coll'istituzione dei seminari centrali (in Italia, a Pavia), non permettendo che venissero ordinati se non i chierici che avevano studiato nei medesimi, e Pietro Leopoldo coll'erezione in Prato dell'accademia di s. Leopoldo. Per la diminuzione delle feste v. la Pramm. nap. 2 *festor. dier.* e l'insertovi Breve di Benedetto XIV, come pure la circolare di Pietro Leopoldo ai vescovi, in Erhard, p. 227.

(16) V. Zobi II. 371.

(17) Pr. nap. 37 e 38 *de eccl. person.*, a. 1787 e 1793.

(18) Pr. sic. 1781 *de vetita mortuariorum exatione* (V. 1. 1). S' intendono aboliti tutti i diritti funerali, che si sono finora, sotto qualunque titolo e nome, esatti — dai parrochi di tutte le città e terre del regno, — a titolo di benedire i cadaveri, o per motivo d'associamento, o per ragione di quarta di pompa funerale, o per diritto di sepoltura, o per qualunque altro titolo o pretesto; — vietando loro di poter impedire per qualunque pretesto il trasporto dei cadaveri nelle chiese dove debbono sotterrarsi, senza potersi affatto negare all'associamento pubblico o privato dei cadaveri suddetti, nè differirlo punto, ma accorrere tosto che saranno chiamati; — ordinandosi che se i parrochi non hanno la congrua voluta dai canoni debba supplirla la università rispettiva.

(19) Per es. Ferdinando IV prescriveva (1789) che prima degli anni 21 compiuti nè uomini nè donne possano far professione monastica. Pr. sic. *de tempore quo vota solemnia* etc. V. 1. 3. Pr. nap. 29 *de regular.* V. anche Zobi II. 244.

(20) Pr. napol. vietano l'ordinazione e la professione dei figli unici, e di quelli che hanno in loro casa altri preti; e vogliono che non ci sia che un ecclesiastico ogni 100 anime. Pr. cit. 13 e 32 a. 1760 e 1772 e Gatta, *Dispacci* I. 11. Altro disp. 1770 vieta di dispensare dagli interstizi. Ib. III. p. 221. — Pietro Leopoldo con rescritto 25 settembre 1788 proibì ai vescovi e ai provinciali dei religiosi di dar l'abito chiericale ad alcuno senza permissione del governo. Zobi II. 459.

(21) Pramm. nap. 6 *de eccles. personis*, anno 1740 e Gatta, *Dispacci* I. 3. 11. ss., III. ss. 44 p.

ordini religiosi e corporazioni ecclesiastiche; si abolirono le decime[22]; si vietarono, dichiarandoli nulli, i testamenti in cui era istituita erede l'anima del testatore[23]; si spogliò la chiesa del naturale diritto di acquistar beni stabili, e talora anche mobili, e della giurisdizione nelle cause civili e nel matrimonio, che, lasciato in disparte il diritto canonico, si regolò con leggi dello stato (v. § 108).

Finalmente i governi posero mano nelle cose liturgiche e d'interna disciplina ecclesiastica in guisa da ordinare o proibire le feste[24], decretare in quali solennità il clero dovesse recarsi a baciar la mano al vescovo od assistere alle funzioni vescovili[25], giudicare della compatibilità degli uffici ecclesiastici e regolarne i poteri spirituali[26], determinare il tempo da lasciar aperte le chiese, il modo di suonar la campane e quello di tenere le sacre imagini, il numero degli altari, come pure quello delle candele che si potevano accendere, e perfino la maniera di dir la messa, di far le altre funzioni, d'insegnare il catechismo e recitare l'uffizio, oltre al limitare le processioni ed altre solennità sacre, e al proibire le novene, i tridui e le ottave[27]; dar norma ai vescovi intorno alla visita canonica e al governo spirituale della loro diocesi[28], approvare il catechismo[29], giu-

---

(22) R. Rescritti napolet. 16 novembre 1754, 20 gennaio 1759, 15 e 21 luglio 1771, 25 luglio e 19 settembre 1772; Bianchini, 411 e Pramm. 29 e 31 *de eccles. personis*, V. anche Zobi II. 371 n.

(23) V. § 122 n. 45 *a*.

(24) Gatta III. 261 ss.

(25) Ib. IV. 126, 129.

(26) Disp. nap. 4 febbraio 1758 dichiara incompatibile colla carica di vicario generale la cura d'anime. Altro 27 giugno 1767 vieta ai vicari capitolari la vestizione dei chierici. Gatta IV. 358, 376.

(27) Verri cit. II. 361 e 378; Zobi II. 145, 244, 259, 391, 461; Erhard, *Leopold. Gesetzgeb.* 120 ss.; Coppi, *Annali* I. 154; Romanin VIII. 177 ss.; Ferro, *Dizionario*, v. Regolari; Bianchini, *Finanze* 391 ss.; Leo V. 801-807. Cost. mod. IV. 8; Gatta IV. 134, 176 ss. V. in particolare i punti proposti da Pietro Leopoldo all'assemblea dei vescovi toscani. Zobi cit. doc. 31. — Per questo Federico II solea chiamare Giuseppe II « mio fratello sacristano ». L'espressione non era nuova; ancora nel 1607 aveva detto Paolo V all'ambasciatore veneto: Intendiamo che i capi dei X vogliano diventar sacristani, poichè comandano, che all'avemaria si serrino le porte delle chiese, e a certe ore non si sonino le campane. Romanin VII. 69. — Come anche prima degli enciclopedisti fossero propugnate presso di noi siffatte riforme nel campo religioso provano gli scritti del conte Radicati. Carutti, *Vittorio Amedeo II*, p. 401.

(28) V. il r. dispaccio 26 agosto 1797 di Ferdinando IV, Pramm. nap. 40 *de eccles. person.* e Gatta, *Disp.* II. tit. 67, IV. p. 173.

(29) Nel 1762, a Napoli, non si dà l'*exequatur* al Breve pontificio che ordina ai vescovi l'uso del catechismo romano. Gatta I. 7. 15, e Pr. 16 *de eccl. pers.* cit.

dicare dell'amministrazione o rifiuto dei sacramenti[30] e delle censure[31]. Che più? l'avversione agli ecclesiastici venne spinta al segno, da escluderli dal diritto comune, non dando loro azione per sostenere le legittime pretese, che, a termini del diritto privato, avevano contro dei terzi[32]. A vegliare l'esecuzione di questi ordini e curare sotto altri rispetti il bene dello stato e l'obbedienza agli ordini del governo, non meno che a promuovere gli interessi fiscali, istituì nel 1767 Ferdinando IV in Napoli la *suprema giunta degli abusi*[33].

Dei feudatari non solamente si restrinse e ridusse pressochè a nulla, come si è veduto di sopra, il potere che tenevano in luogo dello stato, ma si spogliarono altresì di quei diritti limitanti la libertà individuale che avevano un'indole od origine privata, quali i diritti di forno o di molino, le corvate o comandate, il mortuario e le altre pretese sull'eredità dei loro soggetti[34].

Moltissimi furono i miglioramenti negli ordini governativi e giudiziari. Si divise, dove per anco non era stato fatto, lo stato in province e distretti, al fine di costituire organi intermedi tra le comunità ed il governo, e legarli opportunamente tra loro[35]; si soppressero antichi e istituirono nuovi tribunali, distribuendo con norme uniformi la loro giurisdizione[36]: colle quali novità si mirava a render pronta

(30) V. Dispacci nap. 13 dicembre 1760 e 18 aprile 1761 in Gatta I. 12. 1, II. 61. 2 e 4.

(31) Disp. cit. 19 aprile 1738 ss. ib. IV. 494 ss.

(32) Le Pr. nap. 5-9 a. 1740 non solo negano azione ai francescani per ottenere il pagamento di legati o di assegni fatti loro dalle comunità per prestazioni d'uffici sacri, ma eziandio al P. Antonio di s. Angelo lo que le debe coresponder la universidad de essa ciudad, por las predicas, que en ella ha hecho, volendo que se haga justicia à tenor de las reglas del patriarca s. Francisco, y nò del abuso de aquerir bienes temporales. — Esigendo l'abate di Lamis ab immemorabili una tassa sulle merci che vendevano colà i forestieri in tempo di festa, il re ne lo spoglia *per la ragione che il prepotente non prescrive*. Disp. 5 gennaio 1771 in Gatta IV. 120.

(33) Avendo il Re ascoltato essersi introdotti alcuni abusi circa il circuito del danaro, alcune nuove forme di contrattazioni di ordini ecclesiastici regolari, l'amministrazione dei banchi, la decadenza di alcune popolazioni ed università, la perdita dell'annona, il rilasciamento della marina ed altre simili trasgressioni. — Essendo V. S. stata scelta a far parte di questa Giunta a promuovere e sostenere le ragioni fiscali, le partecipo tuttociò d'ordine di S. M. Gatta VI. 429. — Molto prima (1714), Vittorio Amedeo aveva istituita in Sicilia la Giunta sugli affari ecclesiastici.

(34) V. § 73.

(35) Editto 30 dicembre 1757 di Maria Teresa cit. V. sopra § 74.

(36) Così fecero Giuseppe II in Lombardia, e Pietro Leopoldo in Toscana: Verri cit., Zobi 90, II. 112, 196, 206 ecc.

l'azione del governo e quella della giustizia, e insieme introdurre per l'una e per l'altro forme eguali in tutto quanto lo stato. Si riformarono i metodi processuali e tutta quanta la legislazione, ma principalmente la penale. Nè fu trascurata l'istruzione, vuoi prima, vuoi superiore; perocchè vennero fondate scuole normali e meglio regolate le scuole esistenti, oltre di chè, a fine di rendere più agevole l'educazione e lo studio, si eressero collegi pei maschi e per le ragazze, particolarmente pei figli dei soldati[37]. Fra le altre innovazioni rivolte ad ottenere uniformità d'usi, fuvvi del pari quella dei calendari e del modo di numerare gli anni, togliendo le diversità che tuttora si notavano tra paesi vicini; per il che si ordinò che l'anno si aprisse dappertutto col primo gennaio, e si numerasse secondo l'èra comune[38]. Carlo Emanuele III tentò eziandio di attuare nei propri stati l'uniformità dei pesi e delle misure[39], e Pier Leopoldo ve la introdusse realmente[40].

Pel massimo numero poi le riforme, e fuor d'ogni dubbio le più vantaggiose, caddero sul campo economico, preparate e aiutate dalla

---

(37) Verri cit. 382; Zobi II. 376 ss.; Erhard 110 ss. — Pietro Leopoldo aprì a Livorno una propria scuola pei figli dei soldati.

(38) Così ordinò in Toscana un decreto 20 novembre 1749. Fino allora, nella sola Toscana, Pisa seguiva l'èra dionisiana, contando dal vero giorno dell'incarnazione di N. S.; Firenze, Prato, Volterra incominciavano l'anno il 25 marzo dell'èra comune, cioè successivo alla natività; Arezzo, Pistoja ecc. l'incominciavano col 1° gennaio. Cantini XXVI. 185 e Brunetti, *Cod. dipl. tosc.* 25. ss. In qualche città di Lombardia si apriva l'anno col 25 dicembre. — Già molto prima (1565), in Sardegna si domanda che, cessato l'uso diverso per cui in capo di Cagliari si prende l'anno *ab Incarnatione*, da per tutto lo si prenda *a Nativitate* (come si faceva in Logoduro e altri siti). Il Re assentì, dicendo che era già stato decretato nel 1560, in altro Parlamento. Cap. sard. VI. 9. — Anche in Sicilia era stato ordinato (1603) che tutti numerassero gli anni a partire dal 1° gennaio. Pr. un. III. 1.

(39) Carutti I. 169. — In Lombardia l'aveva ordinata già molto prima, ma inutilmente, il Fuentes. Grida 8 ottobre 1604, 27 aprile e 18 ottobre 1605; e per gli Stati di qua dai monti, Carlo Emanuele I nel 1612. Borelli 1047.

(40) L. 1782, 11 luglio, Erhard 100, e Zobi cit. 373. — Ben due secoli prima la cosa era stata decretata in Sardegna e in Sicilia. Cap. sard. VIII. 6. 5. Si domanda dagli stamenti ecclesiastico e militare che ci sia in tutta l'isola un solo peso e una sola misura. Placet. 1598. V. pure Pr. sic. un. *de ponderum et mensurarum aequatione* III. 19 a. 1601. — In Sardegna, l'ordine, che era stato inefficace, fu rinnovato nel 1737. Editti II. 160. — E già fino dal 1372 Gregorio XI aveva ordinato che nelle terre della Chiesa v'avesse una sola moneta, un solo peso ed una sola misura. Theiner II. 538. E nel 1578 l'abate della Cava dava uniformità di pesi e misure alle popolazioni dei feudi della Badia. *Arch. stor. nap.* 1877, 626, ex Guillaume, *Essai histor. sur l'abbaye de Cava.*

splendida scuola dei nostri economisti; ad attuare le quali, Maria Teresa istituì a Milano nel 1765 un *supremo consiglio d'economia*, ed eresse nel 1768 per Beccaria presso le scuole palatine di Milano la prima cattedra d'economia pubblica e di scienze camerali nell'Italia superiore[40a]. Venne migliorata la moneta[41], reso libero il commercio del grano e delle altre derrate, soppresso l'obbligo di venderli in luoghi e tempi determinati, libera la fabbricazione e vendita del pane e del vino, libero lo spaccio delle carni e degli altri esercizi o industrie, abolite le anteriori privative o bannalità[42]; si liberò il com-

---

(40 *a*) Fu la seconda in Italia per ordine di tempo, essendo stata la prima istituita a Napoli nel 1754 per Antonio Genovesi. V. L. Cossa, *Saggi di Economia politica*, Milano 1878, p. 65 ss.

(41) Così in Lombardia, ancora sotto Maria Teresa (1773-1779), e fu la migliore moneta del tempo. Verri cit.

(42) Pio VI col chirogr. 25 ottobre 1780 cit. abolì nel Bolognese l'obbligo di portare il frumento in città; lasciò libera la vendita a qualunque prezzo nelle rispettive provincie da giugno a settembre, e dipoi in tutto lo Stato. Il medesimo ordinava che fossero tolti ai possidenti tanti vincoli che inceppano e violentano la contrattazione dei loro prodotti, con libertà di commercio dentro lo Stato; che libera sia la contrattazione dei bozzoli, libera la tiratura della seta nelle caldiere, e finalmente che libera sia nei privati la vendita del vino anche al minuto. Bando bol. 14 agosto 1780. — Il 21 aprile 1791 il governo di Bologna deliberò di rinunciare alla privativa della vendita dell'olio, lasciandola libera a chiunque; e nel 1792 riscattò dal co. Bentivoglio il monopolio della introduzione e vendita dei cristalli forestieri. *Bandi bol.* LXV, nn. 66 e 177. — In Lombardia, la libera circolazione ed esportazione dei grani fu proclamata e regolata nel 1786. Verri cit. — 1775. Ferdinando IV di Napoli abolisce la privativa di raccogliere la manna. Pr. 4, *de manna legenda*. — 1767. Pietro Leopoldo toglie tutte le tasse del segno ecc., e le privative sopra la fabbrica e vendita del pane; fa libero a ciascuno di aprire bottega di fornaio col darsi prima in nota all'autorità. Abolisce ogni gabella regia o comunitativa di transito, sortita o introduzione da un territorio all'altro (dello Stato): ogni gabella di sortita dagli Stati di grani e biade: ugualmente ogni gabella d'introduzione di grani o biade forestiere, ogni qualvolta il grano del paese passi il prezzo di L. 15 il sacco. L'estrazione di grani o farine sarà permessa finchè il grano del paese non arriva a L. 14 il sacco. Cantini XXIX. 46. Ancora lascia libero il prezzo per la tintura dei panni, abolite le antiche tariffe. Toglie le limitazioni e privative nel commercio delle carni e dell'olio, di cui dev'essere libero il prezzo. Abolisce l'appalto per la fabbricazione delle acquaviti, dei rosolii etc., dando libera tale industria a chi la voglia esercitare. Id. 153, 162, 192. Nel 1770 tolse anche ogni delimitazione governativa del prezzo e del peso del pane (calmiere). Erhard p. 71. Nel 1771, poi, rese affatto libera la introduzione dei grani dall'estero, e la vendita dei vittuali in ogni luogo, tolto l'obbligo dei contadini di tentare dapprima la vendita delle loro derrate in Firenze, come pure quello di servirsi di sensali nella vendita di date merci; anzi nel 1780 soppresse i sensali da grani. Ib. 68, 72. Nel 1772 abolisce l'appalto della vendita del vino al minuto, dandone facoltà a chiunque. Cantini XXX. 266. — Quali vantaggiosi effetti si fossero

mercio da molti vincoli ed impedimenti, col francarlo da certe troppo gravose formalità e cautele. Così si vietarono le arbitrarie esazioni che facevano a proprio vantaggio i gabellieri, e si abolirono i dazi posti all'interna circolazione, stabilendo in tutto lo stato uniformi tariffe per quelli coll'estero[43]; si pensò a costruire nuove strade e migliorar le esistenti, e si venne in soccorso all'industria con utili istituzioni, quale fu il monte della seta, eretto a Milano da Giuseppe II, perchè i filatori non fossero costretti a vendere la loro merce in momenti sfavorevoli, mentre potevano depositarla presso quell'istituto, ricevendo a modico interesse due terzi del valore della medesima[44]. Il suolo venne affrancato da vincoli di retratto e da altri pesi, e crebbe il numero dei proprietari col mutarsi in dominio i possessi enfiteotici o livellari; venne provveduto alla libertà della proprietà col segnar limiti ai fedecommessi[45]; finalmente vennero abolite le corporazioni d'arti e mestieri per escludere il monopolio e lasciar libera e piena la concorrenza.

Già da lungo tempo era allo studio una tale riforma[46], sia perchè le corporazioni andavano sempre più strettamente serrando il loro

da ciò ottenuti magnifica lo stesso Leopoldo nell'editto 24 agosto 1775. Erhard 73. V. anche Zobi II. 269 ss.

(43) Già Maria Teresa nel decreto 15 settembre 1764, che approvava la nuova tariffa daziaria per la Lombardia, diceva, che questa era intesa a liberare l'intera circolazione dai malintesi vincoli che l'avevano fino allora angustiata, — ed a stabilire l'uniformità dei dazi in tutte le parti. — Ma la piena libertà o franchigia del commercio interno non si ebbe che da Giuseppe II, colla tariffa 24 dicembre 1785. Rovelli III. 3, 109 e 138. — Il medesimo avvenne in Toscana, dove già ai tempi di Francesco di Lorena si ridussero i dazi interni, che il Richecourt avrebbe voluto interamente aboliti. La tariffa uniforme fu data da Pietro Leopoldo, per ministero del Tavanti, il 30 agosto 1781. Zobi I. 283, e II. 273. — Bando bol. 25 agosto 1783. Come niuna cosa è tanto a cuore alla Santità di N. S. che la semplicità del metodo delle finanze e la facilità del commercio, e come non v'è alcun articolo che maggiormente esiga speditezza, che il transito delle merci forestiere, viene abrogata l'involutissima e grave tariffa del Bolognese, sostituendo ad ogni altra tassa quella d'un baiocco per ogni 25 libbre lorde del loro peso.

(44) Verri cit.; Rovelli cit. 131.

(45) Per tutto questo v. la storia del diritto privato.

(46) In vari pareri 1755, 1756 e 1757 il consolato di commercio di Piemonte rappresentava al governo gl'inconvenienti delle università e dei costosi capi d'opera, e proponeva l'abolizione delle corporazioni. Non ottenne però che la moderazione del capo d'opera in alcuni mestieri, e anche questa assai tardi (dopo il 1790). Dubois in XVII. 8; XVIII. 10. — A Venezia, i Pregadi, il 19 maggio 1714, invitavano i cinque savi alla mercanzia e deputati al commercio ad esaminare se fosse per riuscire giovevole il togliere il serramento delle arti. Il 23 marzo

corpo, onde aumentavasi il monopolio colle sue conseguenze; sia perchè, non ammettendo nel proprio numero i forestieri, vale a dire coloro che non aveano appresa l'arte dai membri della corporazione, le industrie andavano via via declinando[47]. Per la qual cosa i governi davano non di rado prescrizioni sul modo di esercitare questa o quella industria[48], ed aprirono anche ripetutamente le arti a tutti coloro che volevano entrarvi; ma poi esse rinchiudevansi nuovamente[49], nè fu che sulla fine del secolo scorso o al principio del presente che venne lasciato libero ad ognuno l'esercizio di ogni arte, il che si ottenne col distruggere le corporazioni, laddove con più savio consiglio, sarebbersi dovute soltanto trasformare[50].

1717 si eccitavano i medesimi a rispondere al suddetto quesito: cioè se potesse introdursi la libertà dei lavori in questa città, invitando con onesti allettamenti la introduzione d'artefici anche da altre parti. La relazione dei suddetti, 5 gennaio 1719, diceva di credere più che mai salutare e proficua la risoluzione della libertà nelle arti, e suggeriva i migliori mezzi d'attuarla, volendola limitata per le vittuarie e la mercatura ai soli sudditi, e non estesa ai forestieri. Sagredo, *Delle arti edificat.*, 187 s. — A Bologna, l'esercizio delle arti fu sciolto dagli antichi vincoli soltanto il 4 agosto 1797, e la fabbrica del pane venale il 14 settembre detto anno. *Bandi bol.*

(47) Una relazione veneta del 1772 dice che la malizia dei corpi rendeva inofficiosa la pubblica provvidenza (che apriva le arti ai forestieri), coll'opporsi alle loro prove, o col suscitar contese, o con aggravarli di spese eccedenti. « Si crederebbe necessario pertanto che le arti d'industria fossero aperte e libere davvero a qualunque capo maestro forestiero, obbligandolo a prendere sotto di sè garzoni veneti. Sieno del pari levate tutte le spese inutili arbitrarie che aggravano questi corpi, le quali poi ricadono sui consumatori ». Sagredo cit. 208, 213. — Relazione 1773: Ogni arte cercò di restringersi nel numero, coll'accrescere i periodi del garzonado e della lavoranzia, coll'aumentare le benintrate, onde tener chi non era figlio di capo maestro il più possibilmente lontano. Prese ad esempio le arti dei calcineri e dei sabbioneri, sono riflessibili i vincoli che queste due arti impongono, e sono durissime le soggezioni e dipendenze colle quali aggravano la popolazione, col pretesto dei loro jus privativi! L'arte dei calcineri tra maestri e garzoni non arriva che a 25, così che il pubblico e il privato sono costretti a servirsi di questi soli per le tante occorrenti condotte dei materiali. Ib. 219, 222.

(48) Pr. sard. XXXVIII. 1. Vuole che si esaminino i conciapelli, prima che si ammettano ad esercitare il mestiere. — Dà poi c. 3-4 le regole come si hanno da conciar le pelli, e prescrive che i due conciatori destinati ogni anno dalla città per sorvegliare questa professione, devano esaminare la composizione della concia, prima che vi si mettano le pelli. — Ib. XL. Si dànno regole e prescrizioni pei fabbricatori di candele.

(49) V. le disposizioni venete 1577, 1630, 1719, 1752, 1754 in Sagredo cit. p. 190, 202.

(50) 1770. Pietro Leopoldo soppresse le tasse che doveano pagare gli artefici per essere iscritti nelle rispettive arti, restando però fermo l'obbligo per gli ar-

Tentativo d'applicazione delle teorie dei filosofi fu la colonia posta nel 1789 da Ferdinando di Napoli sul colle di s. Leucio presso Caserta, tra i membri della quale venne stabilita la più rigorosa eguaglianza, senza alcun lusso, con piena libertà dei matrimoni dall'assenso dei genitori, nessuna dote e nessun testamento. Ogni anno vi si devono eleggere tra i vecchi i cinque più savi e giusti e reputati, col nome di pacieri o seniori, che decidano inappellabilmente tutte le controversie, provvedano che non manchi niente delle cose di prima necessità, attendano che nelle bettole non si faccia alcun gioco anche onesto; veglino sul costume degli abitanti perchè accudiscano al lavoro e simili; trovando alcun tristanzuolo dopo averlo due volte ammonito, lo denuncino al re perchè provveda; procurino che da tutti si osservi la proprietà e nettezza delle abitazioni, e finalmente diano esatto conto di tutti i forestieri che ivi pernottino. Questi sono i soli magistrati della colonia[51]. Ma più in là d'ogni altro nella mania di riformar tutto e di teorizzare andò certamente Pier Leopoldo, il quale giunse al segno di abolire la guarnigione, sciogliere l'esercito e sostituirvi una guardia civica[52].

Nella monarchia piemontese le cose camminarono più quietamente, giacchè le principali innovazioni attuatesi in questo tempo negli altri stati d'Italia vi erano state avviate e in parte anche com-

---

tieri di farsi ammettere all'esercizio di ciascheduna professione mediante la solita descrizione nei libri tenuti a questo effetto dai tribunali delle arti, ma restando abolite le leggi e consuetudini per le quali venisse ristretta l'ammissione all'esercizio di qualche professione, tanto come maestro, che come lavorante garzone mediante l'obbligo di giustificare certe qualità o requisiti: eccettuate le sole arti dei medici e speziali. Cantini XXIX. 332. Più tardi abolì anche le corporazioni delle arti. Ib. XXXII. 228. — In Lombardia, le corporazioni delle arti vennero abolite (1771) da Maria Teresa (Rovelli III. 3. 123); a Venezia, da Napoleone. Sagredo cit. 230. — A Napoli, le corporazioni furono affatto abolite dal governo borbonico dopo la rivoluzione del 1820 (Bianchini 708); in Sicilia, durarono fino al 1821. Amari, *Note ad Palmieri* 109. — Già il 29 giugno 1765 scriveva Ferdinando IV che voleva la libertà delle arti per così conseguirsi la perfezione delle medesime. Gatta, *Disp.* IX. 10. — Il Tabarrini, *Studi di critica storica*, Firenze 1876, p. 425 osserva che quando il potere dello Stato potè distruggere le corporazioni, « agli uomini parve di essere divenuti liberi nell'universale uguaglianza. Ma chi si liberava veramente era il potere supremo al quale si devolvevano i diritti e le forze delle aggregazioni distrutte. D'allora in poi il potere supremo non trovò più davanti a sè la corporazione, ma l'uomo singolo, il quale ebbe intiera la protezione delle leggi universali che piacque emanare all'unico potere legislativo e tutelare che fosse rimasto sulle rovine di tutti gli altri ».

(51) Raumer, *Italien* II. 281; Maffei, *Institut. juris neapol.* I. 104.

(52) Zobi II. 250.

pite molto prima da Vittorio Amedeo II. Questi avea ridotto a nulla l'autorità dei baroni, limitati i diritti di primogenitura e fedecommesso, sottoposti i beni ecclesiastici ai pubblici pesi e le bolle di Roma all'exequatur, limitata l'ecclesiastica giurisdizione e la facoltà d'acquistare nei corpi ecclesiastici, tratta a sè pienamente la nomina dei vescovi e l'amministrazione dei beneficî vacanti, riformata secolarizzandola la pubblica istruzione[53]; e per le stesse vie proseguì il figliuolo di lui Carlo Emanuele III. Ma in queste riforme i principi sabaudi ebbero cura di mettersi d'accordo colla Santa Sede, per ciò che risguardava la parte religiosa, e colla nobiltà feudale, in quanto trattavasi dei diritti di questa: onde con quella si venne ai concordati del 1727 e 1742[54], e a questa si concessero compensi pecuniari, come nell'abolizione del mortuario e d'altri diritti che esigevano i feudatari in Savoia[55]; all'intutto si migliorarono le condizioni dello stato e dei popoli, senza ledere i diritti altrui e senza rompere violentemente il filo della storia[56].

Se non chè siffatte riforme e le altre che si eseguivano negli altri stati non bastavano ad appagare gli scrittori e i popoli. Questi non erano contenti di quel riformar tutto e particolarmente le cose ecclesiastiche. La Toscana vide con piacere, o almeno con indifferenza, partire Pier Leopoldo chiamato al trono imperiale, e tumultuò perchè venissero abolite le novità ricciane. Tumultuarono e chiesero si tornasse indietro la Lombardia e il Belgio, e Pier Leopoldo distrusse in molte parti l'opera sua e del fratello, specialmente in quelle che si riferiscono alla religione: in altre ancora la distrusse in Toscana il figliuolo di lui Ferdinando III[57]. Gli scrittori poi s'aspettavano ben di più, vale a dire guarentigie costituzionali e libertà politica; il desiderio della quale, espresso dai pubblicisti della Lombardia allorquando Leopoldo II chiamò a Vienna i deputati delle provincie ita-

(53) Carutti, *Vittorio Amedeo* II. 177 ss. 368, 386, 422 ss.

(54) Carutti, op. cit., 433 ss. e *Carlo Emanuele III*, v. I. 156.

(55) V. la legge in Coppi, *Annali* I. 101.

(56) Carlo Emanuele IV con viglietto 8 settembre 1797 istituiva una giunta ecclesiastica composta dell'arcivescovo di Torino, altri 4 ecclesiastici secolari e 4 regolari, per essere sentita nelle nomine a benefici ed altre materie riferentisi alla religione e alla chiesa. Galli, *Cariche*, indice, p. 96.

(57) Zobi II. 518 ss.; III. 52, 142 ecc.; Rovelli III. 3. 146 ss. e 207. — A Milano, ritornando l'arciduca governatore, il quale se n'era allontanato al tempo delle grandi riforme di Giuseppe II, accorse ad incontrarlo immenso numero, perchè prendevasi il suo temporario allontanamento come segno di disapprovazione delle novità. Verri cit.

liane[58], a poco a poco, principalmente pel trionfo che le nuove idee avevano conseguito in Francia, guadagnò anche le popolazioni che da prima vi si erano mostrate indifferenti. Nel 1794 i Sardi domandarono l'abolizione di abusi e la concessione di diritti e libertà, al qual fine si voleva anzitutto la convocazione dell'assemblea dei tre stati dell'isola; ma la corte resiste e quelli si levarono a tumulto, costrinsero il vicerè a partirsi, e gli stati si radunarono da sè[59]. Anche in Savoia e nella stessa Torino v'ebbero inquietudini[60]. A Napoli si macchinavano cambiamenti nell'ordine politico[61], e la Sicilia finì per incarnare le nuove idee nella costituzione del 1812.

Le quali idee si erano per tal modo diffuse e aveano gittato così forti radici, che lo stesso pontefice Pio VI stimò meglio prenderne in mano la direzione, per temperarle e mettere in salvo la fede e la morale, che non opporvisi direttamente. E mentre egli pure compiva nel proprio stato materiali miglioramenti, togliendo via ostacoli che inceppavano il commercio e abolendo monopoli[62], commise allo Spedalieri di scrivere un libro sui diritti dell'uomo, che non contraddicesse alle massime del cristianesimo[63]. Spedalieri tenne l'incarico pubblicando codesto libro nel 1791 in Assisi. In esso l'autore partendo da uno stato di natura e dal bisogno che ha l'uomo di unirsi in civil società, fonda, sulle teorie divulgate da Rousseau, la civil società e la sovranità sul contratto sociale[64]: il quale contratto è opera immediata dell'uomo, e però può essere modificato da lui come meglio gli pare; chè la divina volontà non entra in queste materie se non indirettamente, come la causa prima da cui dipen-

(58) Cantù, *L'abate Parini*, 227.
(59) Leo V. 830.
(60) Ib. 817.
(61) Bianchini, *Finanze*, 397.
(62) Nel 1786 permise la libera introduzione nello stato di bestiami e di altri generi; nel 1794 abolì il monopolio del vetriolo. Bando bologn. 28 aprile 1786 e 12 febbraio 1794.
(63) *Dei diritti dell'uomo*, libri VI, nei quali si dimostra che la più sincera custode dei medesimi nella società civile è la religione cristiana, e che però l'unico progetto utile alle presenti circostanze è di far rifiorire essa Religione; opera di Nicola Spedalieri siciliano, dottore e già professore di teologia.
(64) A p. 56 egli scrive: Concederò che gli uomini in uno stato di pura natura non lo avrebbero mai trovato (il contratto), ma non ne siegue che non vi fosse; concederò che non l'hanno mai fatto espressamente, perchè sono sempre nati nella società già formata, ma dico che un tal contratto v'è stato sempre implicitamente.

dono le cause seconde. Egli sostiene quindi che un governo dispotico non è governo, ma abuso di governo, e che gli uomini, i quali hanno costituito col loro consenso la civile società, possono dichiarare deposto, e perfino uccidere, se non abbiano altra via di provvedere alla propria salvezza[65], il governante che violi i diritti naturali di ognuno, sostituisce il capriccio alle leggi, o non adempie le condizioni poste nel contratto col quale fu investito del supremo potere. Il pericolo di coteste teorie non ha d'uopo di venir dimostrato, sebbene lo Spedalieri cerchi temperarne gli effetti coll'influenza salutare del cristianesimo, il quale, rendendo impossibile il despotismo toglie l'occasione d'applicar quei principî[66].

§ 78. *Diritto internazionale* (*a*).

Presso i popoli dell'antichità, nè in Asia, nè in Grecia, nè in Roma non era stato possibile costituire un diritto internazionale. Ciascuna nazione viveva nell'isolamento, non aveva relazione colle altre che guardava con disprezzo: sia che ciò dipendesse dai principî religiosi, come nei popoli asiatici e in particolare nell'ebraico, che Mosè ebbe la massima cura di tener segregato dagli altri, affinchè non s'annebbiasse la fede nel vero Iddio[1]; sia che avesse per fondamento la persuasione della propria superiorità intellettuale, come in Grecia, o quella della superiorità delle proprie forze, come a Roma, che si

(65) Ibid. p. 81.

(66) Sulle dottrine dello Spedalieri v. Giuseppe Cimbali, *Nicola Spedalieri pubblicista del secolo XVIII*, 2 vol. Città di Castello 1888.

(*a*) Mart. Laudensis, *De confederatione, pace et conventionibus principum* in *Tract. ill. I. C. XVI.* 302. — Ioh. Lupi, *De confederationibus principum*, ib. 203. — Lo stesso, *De bello et bellatoribus*, ib. 320. — Francisci Arias, *De bello et eius iustitia*, ib. 325. — Petrini Belli, *De re militari*, ib. 335. — Joh. De Lignano, *De bello*, ib. 371. — Paris de Puteo, *De re militari*, ib. 386. — Henry Wheaton, *Histoire des progrès du droit des gens en Europe et en Amérique après la paix de Westphalie jusqu'a nos jours, avec une introduction sur les progrès du droit des gens en Europe avant la paix de Westphalie.* Leipzig 1865, 4me édition. — Fr. Laurent, *Histoire du droit des gens, études sur l'histoire de l'humanité.* Bruxelles 1861 ss. — Pasquale Fiore, *Un problema internazionale della società giuridica degli stati.* Torino 1878. — Reumont, *La diplomazia italiana*, Firenze 1857. — Ernest Nys, *Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius.* Bruxelles 1882. — Filippo Saraceno, *Scritti storici.* Pinerolo 1894.

(1) Michaelis, *Mosaisches Recht.* I. § 37. Conf. *Levit.* 18. 3, 4, 24, 25.

credeva aver la missione d'assoggettarsi tutti gli altri popoli giusta il detto del poeta:

> Tu regere imperio populos, Romane, memento
> Hae tibi erunt artes, pacique imponere morem,
> Parcere subiectis, et debellare superbos[1a].

Ne veniva di necessità che ogni straniero si considerasse come un nemico[2], che non aveva nessun diritto, e contro cui non si aveva nessun diritto; il perchè le persone e le cose d'una nazione che toccassero il territorio dell'altra diventavano proprietà della medesima[3]. Anche gli stessi popoli commercianti seguivano originariamente questi principî: il commercio era per essi un mezzo di dominazione, esercitandolo principalmente coi paesi soggiogati o colle proprie colonie.

Tuttavia, a poco a poco, l'allargarsi del commercio tra queste ed altre nazioni doveva inevitabilmente dar vita a qualche relazione internazionale e a patti con cui si modificavano le massime primitive: onde il rispetto per gli ambasciatori e la persuasione dell'obbligo d'osservare i trattati; ma per assicurar questi e quelli fu d'uopo metterli sotto la protezione dei numi. E dentro a cerchie più ristrette sorsero eziandio istituzioni e regole per le quali avrebbe potuto formarsi un diritto internazionale, come l'*anfizionia* tra le città della Grecia, il *jus feciale* tra gli stati d'Italia, e le norme del codice di Manou sul modo di far la guerra fra le tribù indiane[4]. Ma quell'effetto non ne seguitò per non essere state estese a tutti gli altri popoli[5], e perchè in buona parte furono rese superflue dall'allargarsi della dominazione romana: per guisa che allo sciogliersi dell'impero un diritto internazionale nel moderno significato per anco non esisteva. Il *jus gentium*, di cui parlano i romani giureconsulti, in generale non era più che un diritto privato, ossia quelle regole di privato diritto ammesse da tutti i popoli, e secondo le quali

---

(1*a*) *Aen.* VI. 851. 3.

(2) Cicero, *De offic.* I. 11. V. anche Forcellini, v. *hostis* § 3.

(3) L. 5 § 2 Dig. *de captivis et postlimin.* (49. 15).

(4) Fiore cit. p. 8.

(5) L'indire la guerra alla colonna posta dinanzi al tempio di Bellona (Ovidio, *Fastor.* VI. 205, 206) non era che una formalità. Ma dei Cartaginesi dice Cicerone, *De offic.* III. 29: adversus eos totum ius feciale et multa sunt iura communia. V. sui feciali Walter, *Gesch. des röm. R.* § 72, 74; Puchta, *Instit.* § 83; Ritter, *De fecialibus;* Guido Fusinato, *Dei feziali e del diritto feziale*, in *Mem. della classe di scienze morali, st. e fil. dei Lincei*, XIII. Roma 1884.

decideva a Roma le controversie tra uomini di diversa nazione il pretore peregrino[6].

Non meno impossibile era stato il costituirsi d'un diritto internazionale tra i Germani, pei quali lo straniero era fuor della legge, e per conseguenza spoglio di qualsiasi diritto (v. § 98). Per statuir norme alle relazioni tra popolo e popolo e per far sì che tali norme venissero rispettate, era mestieri otturare la scaturigine dell'antico principio; era d'uopo, cioè, che nessun popolo si riguardasse come privilegiato e superiore agli altri, ma che tutti si considerassero come eguali, e che s'introducesse una morale elevata, la quale considerasse il valore delle azioni umane per sè medesime, non per riguardo alle persone contro cui erano rivolte[7]. Ciò non poteva essere che l'opera del Cristianesimo, il quale, tolta ogni differenza tra ebreo e gentile, barbaro e greco, proclamò l'universale fratellanza degli uomini[8]. Tuttavolta anche gli effetti delle massime cristiane in questa materia non poterono essere così solleciti come in altre: gl'individui d'una nazione potevano bene risguardare come fratelli, giusta il precetto evangelico, quelli di un'altra, ma non così agevolmente un popolo l'altro. Vi si opponeva l'orgoglio nazionale e l'universalità della monarchia romana, fuori di cui non vi erano che genti nemiche. Era pertanto mestieri di lungo tempo perchè penetrassero così addentro le massime della civiltà cristiana, e di altre condizioni politiche perchè potessero attuarsi. Codeste condizioni si ottennero collo sciogliersi della cristianità in molti stati coordinati, che si operò per la grande trasmigrazione dei popoli, ed anche più pienamente nel ristabilimento dell'impero d'occidente, destinato a legare d'un vincolo anche civile le diverse nazioni cristiane, per cui, essendo tutte subordinate ad un medesimo capo, nessuna di esse avrebbe più potuto sentirsi straniera verso di un'altra. Finalmente compì l'opera la grande impresa delle crociate, le quali, riunendo in uno stesso sforzo tutte le nazioni cristiane, mostrarono in atto il loro affratellamento, e ne fecero sentire ad ognuna i vincoli e l'importanza (§ 46).

(6) Instit. I. 2 § 1; Caius I. 1; Savigny, *Gesch. des röm. Recht* I. § 1; Puchta, *Institut.* § 84.

(7) V. p. e. le sentenze di sant'Agostino e san Tommaso quando sia giusta la guerra, e come anche nella guerra non sia lecita ogni cosa, in Fiore citato p. 33, 34.

(8) Montesquieu, *Esprit* c. 24, 3: Nous devons au christianisme dans la guerre — un certain droit des gens, que la nature humaine ne saurait assez reconnaître.

Nè mancava un'autorità che presedesse alle relazioni internazionali e facesse rispettare i canoni del diritto. Dapprima v'ebbe la spirituale del pontefice, la cui voce veniva ascoltata ossequiosamente da principi e popoli[9]. Poscia, dopo la rinnovazione dell'impero, vi fu per alcun tempo anche quella materiale dell'imperatore, armato di forza sufficiente per costringere i reluttanti; e quando venne meno l'universale potestà dell'impero, rimase nuovamente alla custodia del diritto internazionale la pontificia. Infatti i pontefici stimavano del loro ufficio il vegliare dall'alta sede in cui erano collocati sui procedimenti dei popoli e dei governi dell'universo, per adoperarsi a far emendare tutto ciò che venisse commesso contro ragione e giustizia[10]: e però li ammonivano ad osservare le stipulazioni, riprendevano i violatori delle medesime e tutti i perpetratori d'inique azioni, obbligandoli a riparare al mal fatto, ed usando per costringerveli, in quanto era possibile, anche mezzi materiali, come facendo introdurre pene nei trattati, o vietando ogni commercio con loro, o eccitando gli altri governi alle rappresaglie[11], e, dove non potevano giungere questi mezzi, ricorrendo alle pene spirituali[12]. Si studiavano

---

(9) Si ricordi il fatto di s. Leone che arresta Attila, e l'ambasciata mandata a Roma da Pipino prima di salire sul trono dei Franchi.

(10) Adriano IV scrive al re di Gerusalemme, perchè restituisca la nave che era stata tolta ai Genovesi, e li lasci nel quieto possesso del viscontado d'Accon: Ad hoc in eminenti sedis apud specula, divina sumus gratia constituti, ut nostrae considerationis oculum ad universas mundi partes extendere debeamus, et ut ea, quae contra justitiae tramitem et ordinis rationem commissa esse noscuntur, nos opporteat attentius emendare. Lünig II. 2083.

(11) Onorio III, nella scomunica data contro ai Trivigiani, perchè preso in guerra il vescovo di Feltre e Belluno lo aveano messo a morte, dice d'avere scritto al doge di Venezia e alle altre città vicine, che, non rinsavendo essi, ne ullum vobiscum praesumat habere colloquium, aut celebrare contractum; e che inoltre, continuando nella loro ingiustizia, mercatores v. ubicumque reperti fuerint capi faciemus per principes saeculares, et, publicatis bonis, eorum personas sub arcta custodia detineri. Ughelli, V. 346. — E similmente poco prima Innocenzo III ai medesimi, per l'uccisione del vescovo bellunese Gerardo de' Taccoli. Piloni 103. — 1206. Innocenzo III riprende i Crociati della presa di Zara e delle iniquis operibus apud Constantinopolim perpetratis. *Epist.* IX. 139, *Fontes rer. austr.* XIII. 26.

(12) 1179, 9 luglio. Alessandro III scrive ai vescovi di Verona, Padova, Vicenza e Treviso contro alcuni fatti dei Bolognesi e Lombardi che violavano la tregua coll'Impero: Mandamus quatenus rectores et consules et alios prudentiores viros civitatem Lombardie moneatis et laboretis inducere ut quidquid contra treguam fecerint, emendent et observent, ne violatores tregue, periurii et excomunicationis reatum incurrant. Savioli, doc. 260. — 1318. Il legato

quanto potevano d'impedire le guerre, e, se già scoppiate. di ricondurre la pace, offrendosi mediatori e giudici nelle differenze tra gli stati[13], talvolta anche imponendo loro di desistere dalle ostilità e mandare i propri legati per appianare la controversia e ristabilire la concordia[14].

E re e popoli accettavano di buon grado il giudizio dei pontefici[15], anzi frequentemente invocavano la loro mediazione e il loro arbitrato[16], o cercavano in essi presidio contro le prepotenze dei forti[17].

---

pontificio scomunica i Ferraresi perchè aveano violato i patti conchiusi coi Veneziani. Minotto, *Acta* III. 2. 61.

(13) 1288. Papa Nicolò IV scrive al doge di Venezia, lagnandosi della guerra mossa da lui al patriarca d'Aquileia, e invitandolo a desistere; aggiungendo, quod si ius aliquod in civitatibus, castris etc. eisdem (Histriae) habere credit, per idoneum procuratorem ad eum rem deferat, qui est facere illi et omnibus paratus iustitiae complementum. Bianchi, Doc. 551. — 1363. Urbano V, essendovi gran guerra tra Amedeo VI di Savoia e il marchese Giovanni di Monferrato, mandò frate Marco da Viterbo, ministro dei minori, a far pace tra loro, il quale la dettò imponendo pena di 200,000 fiorini d'oro a chi non la osservasse. Benv. di S. Giorgio, *Cron. di Monf.*, in Muratori *Script.* XXIII. 548. V. anche c. 13. X. *de judiciis* (2. 1). Cipolla e Cerasoli, *Clemente VI e la Casa di Savoia*, Torino 1898, con *Aggiunte* di F. Gabotto, ibid.

(14) 1349. Clemente VI scrive al doge di Venezia in questione coi Genovesi: ut ab omni noxia novitate contra cives januenses — prorsus abstineas, et subditos tuos omnino compescas, et nihilominus nuncios tuos, ad concordandum cum dictis civibus januensibus — mandatum habentes, ad nos infra festum Purificationis B. M. V. proximum destinare procures, ita quod eis et procuratoribus dictorum civium, quibus similiter scribimus, coram nobis — in ortu suo huiusmodi nociva discordia preferatur. *Diplom. ven. levant.*, p. 348.

(15) 1219. Il Comune d'Imola, sfidato dai Bolognesi e Faentini, si appella al papa dicendo quod Bononienses et Faventini iniuste diffidaverunt Ymolenses, occasione duorum hominum, qui fuerunt suspensi juste pro eorum pessimo maleficio — quod commiserant. Savioli doc. 463. — 1236. I Modenesi ricorrono a Gregorio IX, perchè scomunichi i Bolognesi, qui venerant armata manu et cum carocio in territorium mutinense, contra iuramentum et treguam facta per episcopum reginum Dom. Papae vicarium. Muratori, *Ant. it.* IV. 390. — E nel 1373, nelle questioni tra i Genovesi e il re di Cipro, ambe le parti ricorrono al pontefice, il quale sentenzia. Canale IV. 50.

(16) 1239. Ferdinando di Castiglia interpone gli uffici di papa Gregorio IX per ottenere a suo figlio l'eredità materna, che Federico II, il quale la deteneva, rifiutavasi ad ogni istanza di restituire. Huillard V. 545. — 1238. Venezia e Genova nel lor trattato di assistersi reciprocamente in mare, in ogni luogo e portar sulle navi la bandiera d'ambi i comuni, dichiarano: si aliquid emerserit inter dictas communitates, quod non posset ab eisdem facille dirimi, arbitrio summi Pontificis dirimatur. — Et si aliqua pars contra fecerit (ai patti stipulati), consentimus, quod D. Papa excomunicet communitatem contrafacientem. *Font. r. austr.* XIII, 343. — Similmente nella pace del 1381, con cui si pose fine alla guerra di Chioggia. Verci, *Marca Trev.* XV. 258, 263. — Il papa eletto mediatore tra Venezia e il patriarca d'Aquileia. *Comm.* VIII. 99. — 1226. Fede-

I pontefici proibirono l'uso d'armi troppo micidiali nelle guerre[18], vietarono il barbaro costume di spogliare i naufraghi[19], protessero il commercio da soverchi balzelli, scagliando con la famosa bolla *In coena Domini* la scomunica a quei governi che mettevano nuovi dazi e pedaggi[20]; tutelarono il commercio marittimo, volendo salve le merci dei neutrali anche sotto bandiera nemica[21], ed allargando il concetto dei concili ecumenici, raccolsero per primi i congressi delle varie potenze per trattare degli interessi comuni a tutta l'Europa[22]. Anzi era tanta e così rispettata l'autorità dei pontefici, che, come rappresentanti di Dio sulla terra, concedevano titolo di re o duchi ai principi[23], e, per la missione che avevano ricevuto di diffondere la vera religione tra gl'infedeli, assegnavano le terre di cotestoro ai sovrani cristiani coll'obbligo di predicarvi il vangelo[24]. Al che si trovavano

---

rico II rimette in Onorio III la definizione delle sue controversie colle città italiane. Winkelmann, 263.

(17) 965. L'abate della Novalesa ricorre al romano pontefice, implorandone l'aiuto contro Arduino, usurpatore dei beni del monastero e oppressore dei monaci e delle genti loro: Quandoquidem candida fama pervenit ad nostras aures, nuntians nobis, quod nec munere placaris, neque timore perterritus usquam recesseris a veritate judicii, quod est sanctissimum omnium rerum. Muratori, *Script.* II. 2. 759.

(18) C. un. X *de sagittar.* (5, 15).

(19) V. § 98. — 1268. Avendo Carlo d'Angiò preso le robe d'una nave veneziana che avea fatto naufragio, Clemente IV gli scrive: Serenitatem tuam rogandam duximus et hortandam quatenus merces ipsas quas sine salutis discrimine retinere non posses, eidem (duci Venetiarum) reddi iubeas. G. Del Giudice, *Cod. dipl.* 110. — Però anche indipendentemente dalla Chiesa, il movimento di abolizione era cominciato in Italia sin dal secolo IX, come nel *Pactum* del principe Sicardo beneventano, cap. 13.

(20) Ancora nel 1559 papa Paolo V, ad istanza di Emanuele Filiberto, autorizza questo principe ad esigere il diritto o dazio di Villafranca, duorum pro centenario valoris mercium, que ad dictum portum terra marique advehuntur, sciogliendolo per la esazione praticata sin là dalle censure e pene della bolla *In coena domini.* Duboin XVII. 594.

(21) 1738. Clemente XII dichiara licitam depraedationem mercium christifidelium Graecorum, repertarum in turcicis sive piraticis, sive bellicis, non vero in aliis navibus onerariis, quamvis turcicis. *Bull.* XXIV. 390.

(22) Del concilio tenuto a Mantova (1459) da Pio II per promuovere la guerra contro i Turchi, dice Gregorovius, *Gesch. Roms* VII. 177: Es war der erste wirkliche Mächte-Congress zu einem allgemeinen Zwecke. V. anche ib. 205.

(23) Ebbero titolo di re dai pontefici Ruggero di Sicilia, s. Stefano d'Ungheria, Boleslao di Polonia, Demetrio di Croazia e Dalmazia, Alfonso di Portogallo, Calogiovanni dei Bulgari, Primislao di Boemia, Mindano di Lituania. A questi esempi si riferisce (1569) Pio V nell'elevare a granduca Cosimo I di Toscana. *Bullar.* VII. 763.

(24) Oltre la famosa spartizione delle terre del Nuovo Mondo tra gli Spa-

tanto più autorizzati, che le regole del diritto s'intendevano valere unicamente tra le genti cristiane: perchè il diritto internazionale, come un portato che fu della civiltà cristiana, ebbe fino sotto i dì nostri il carattere d'un patto tra i popoli cristiani, esclusine gl'infedeli[25].

Il suddetto fondamento dell'internazionale diritto venne scosso dalla Riforma, dopo la quale, disconosciuta da una gran parte d'Europa così l'autorità imperiale come la pontificia[26], si sentì il bisogno di cercar un'altra base su cui fondare le relazioni tra i popoli in pace ed in guerra; e la si trovò nella stessa ragione umana, cioè nelle massime giuridiche conformi alla medesima. Incominciarono alcuni moralisti, che vennero seguitati tantosto da vari pubblicisti[27]. Ma il merito d'avere definitivamente introdotto nella scienza questo principio e di avere ridotto a sistema le massime di diritto internazionale si deve alla scuola di diritto naturale (v. § 81). Dei maestri di essa alcuni non ammettevano altre regole dei doveri dei popoli, che quelle desunte dalla umana natura[28]; ma i più e migliori[29] distinsero anche nelle relazioni internazionali, alla stessa guisa che nelle individuali, un diritto

---

gnuoli ed i Portoghesi fatta da Alessandro VI (1493), Nicolò V attribuì (1454) al re di Portogallo i paesi d'Africa fra i promontori Baiadoc e Nam, soggetti ai Saraceni. *Bull.* V. 110.

(25) Solo nel congresso di Parigi del 1856 fu ammessa la Turchia al consorzio delle nazioni cristiane.

(26) Quando l'Inghilterra passò al protestantesimo, furono sottratti dal Re a Roberto Dudley, duca di Northumberland, i feudi. Questi si rivolse all'imperatore considerandolo ancora il sovrano universale del medio evo; ed egli emanò un diploma con cui cassava la confisca. Il diploma fu confermato dal Papa, ed il giudice stabilito dal Papa fra il Duca e il Re (era il vicario arcivescovile di Firenze) sentenziò dovere il Re restituire il Duca nelle sue ragioni e risarcirlo con 8,200,000 sterl., sentenza della quale potevasi eseguire la disposizione sopra qualunque inglese non cattolico per via d'arresti, esecuzioni, sequestri (1627). Non avendo la forza necessaria ad eseguir questa sentenza, il Dudley divisò di venderla a qualche potente: l'offrì al duca di Savoia, che stimò più prudente informarne il re d'Inghilterra, avvertendolo a tenersi in guardia che non avvenisse come sotto Urbano VIII, quando agli Inglesi fu nociuto assai con sequestri di gran valore. Sclopis, *Relazioni politiche fra Savoia e Inghilterra* 1853; Cantù, *Storia degli Italiani* V. 694.

(27) Wheaton I. 32 ss. Ai primi vanno ascritti Francesco Vittoria, Domenico Soto e Francesco Suarez; ai secondi Corrado Bruno, Pierino Belli, Alberico Gentili, Baldassarre Ayala ed il Machiavelli. — Nel *Tractatus univ. iuris* viene attribuito a Giovanni Lupi parmigiano, professore di diritto canonico a Padova (1350-1363), un trattato *De confederatione principum* ed un altro *De bello et bellatoribus.*

(28) Come Puffendorf, Hobbes.

(29) Come Grozio, Leibnitz, Zouch, Seldeno, Rachel. Si veda intorno a ciò Wheaton cit. I. 128 ss.

naturale o razionale ed uno positivo dipendente dalle convenzioni e dagli usi introdotti o accettati dalle diverse genti. Codeste teorie furono accolte dai governi e passarono nella pratica; e sebbene qualche autore[30] sostenesse ancora il principio, che le nazioni l'una in faccia all'altra siano sciolte da ogni norma giuridica, regolandosi unicamente a seconda dei propri interessi, i popoli riconobbero l'esistenza di codeste norme, anche fuori delle obbligazioni assunte per stipulazioni, ed anche al giorno d'oggi nelle questioni internazionali si citano gli scrittori di diritto naturale.

Se non che, non bastando da sè sola la scienza a far rispettati i suoi canoni, si cercò d'ordinare le relazioni esteriori principalmente per via di trattati, che spesso più che al diritto miravano alla politica, e quindi misero in luogo del principio della giustizia quello dell'equilibrio, e infirmarono il beneficio che doveva derivare da essi coll'aggiunta degli articoli segreti[31]. E per vero alla piena realizzazione di un vero diritto internazionale sarebbero necessari nelle controversie tribunali che lo definissero e mezzi efficaci per fare eseguire le loro decisioni. Le quali istituzioni pure erano state imaginate da uomini che modellavano i loro piani unicamente sull'amore per l'umanità, senza tener conto della realtà delle cose umane e delle passioni che agitano i popoli al pari degl'individui[32]. Ma se tali disegni non attecchirono, rimane però certa la tendenza dell'Europa verso quella meta per mezzo dell'arbitrato che le grandi potenze esercitarono in molte questioni internazionali, e col principio posto nel 1856 al congresso di Parigi, che, in caso di dissensioni fra due o più stati, si dovessero anzi tutto invocare i buoni uffici delle potenze amiche.

---

(30) Come Spinoza; v. Wheaton cit. 141.

(31) 1370. Bernabò Visconti annunzia a Lodovico Gonzaga: Scripsit nobis Gualdisio de Loveselis, vicarius noster, quod facta et firmata est pax in Bononia, inter nos et colligatos nostros pro una parte, et Ecclesiam et colligatos eius ex altera, sed non misit nobis distincte capitula et pacta pacis predicte; et etiam quia sunt aliqui tractatus secreti facti ad partem, qui non sunt positi in scriptis in dicta pace, non voluit predicta in scriptis nobis destinare. Osio I. n. 82.

(32) Il Campanella suggerì a Paolo V nelle sue lettere: Si faccia in Roma una ruota di conseglio comune, dove entrino tutti l'ambasciatori di principi e republica con altritanti cardinali; — questo si appelli il collo della Cristianità; e quel che si determina da tutti insieme con V. Beatitudine in materia di stato, tutti i principi abbiano a seguitare, e chi non ubbidisce, tutti gli altri principi siano obbligati ad esserli contra in guerra aperta. — Gli altri disegni di Enrico IV e del Sully, dell'abate di Saint-Pierre, del Rousseau, del Kant e del Bentham vedi in Wheaton I. 317 ss. 397 ss. e II. 385.

Mezzo importantissimo per mantenere amichevoli relazioni fra stato e stato sono le *ambasciate*. Già i popoli antichi avevano usato mandare legati (*oratores*) la cui persona era sacra ed inviolabile, ogni qual volta ci era bisogno di trattare con un'altra nazione. Questo costume si conservò, com'è naturale, anche nel medio evo. Ma i pontefici ebbero assai per tempo stabili ambasciatori, domandati *apocrisarii* o *responsales*, alla corte imperiale di Costantinopoli, e poscia anche a quella dei Carolingi[33]; e più tardi regolari legazioni in Germania, in Francia ed in Inghilterra[34]. Per converso Roma, per la grande importanza del pontificato, accolse le prime stabili ambascerie d'altri stati, e non solamente degl'imperatori e dei re, ma eziandio degli ordini dei Gioanniti e dei cavalieri teutonici, e si ha memoria di quella degli ultimi ormai sullo spirare del secolo decimoterzo[35]. Egualmente vi tenea ambasciatori stabili nel secolo decimoquarto Venezia, e dietro a lei gli altri stati italiani[36]. Dalla corte pontificia quest'uso si estese alle altre con cui esistevano le maggiori relazioni: così per Luigi XI a quelle d'Inghilterra e Borgogna, e Ferdinando I di Napoli si faceva rappresentare da ambasciatori presso i maggiori stati d'Italia, in Francia, Spagna, Ungheria, Tunisi e Algeri[37]. Sotto Lodovico XIII poi il Richelieu ne inviò a tutte le corti principali, e finalmente il Mazarino sotto Luigi XIV anche presso gli stati minori[38]. Gli altri governi, per non essere da meno, dovettero seguitar quel-

(33) Gregorio Magno (*Epist.* XI. 45) scrive a Foca che erasi lagnato, quod permanere in palatio (imperiali), juxta antiquam consuetudinem, apostolicae sedis diaconum (l'apocrisario) non invenit, che ciò era avvenuto per la tristizia dei tempi sotto ai principi eretici. Ora poi mandare latorem presentium, quem diaconum fecimus, qui cuncta quae in his partibus aguntur — valeat clementiae vestrae suggerere. Propter quod rogo, ut serenitas vestra ei pias inclinare dignetur aures ut tanto celerius nobis valeat misereri. Qualiter enim quotidianis gladiis, et Longobardorum incursionibus ecce jam per 35 annos premimur, nullis explere vocibus valemus. — Ib. II. 65. Manda al medico dell'imperatore Maurizio una lettera contro la legge che vieta di farsi monaci ai soldati, ai pubblici officiali ecc., pregandolo di presentargliela, e parlargliene a tempo opportuno, e dice: Nolo eam, a *responsali* meo publice dari.

(34) Kaltenborn nel *Deutsches Staatswörterbuch* del Bluntschli, v. Gesandte.

(35) Voigt, *Ragguagli di Roma nel secolo XV.* V. *Arch. st. ital.* 1ª serie, app. 14. Conf. Reumont, *Gesch. Roms* III. 275, 506.

(36) Nel 1368 furono destinati due cardinali coll'annuo stipendio di 200 ducati per sostenere gl'interessi della Signoria alla Corte pontificia.

(37) Bianchini, *Finanze*, p. 217.

(38) Kaltenborn e Voigt cit. — 1600. Venezia teneva, oltre gli ambasciatori alle Corti italiane e forestiere, anche residenti presso i governatori spagnuoli di Milano, Napoli ecc. v. Romanin VII. pass.

l'esempio; e di questa guisa si venne generalizzando l'uso dei ministri residenti appo gli esteri governi, che doveano servire di reciproco mezzo di spionaggio, onde in certi luoghi, come a Venezia, erano guardati rigorosamente e proibito ai cittadini di visitarli[39].

I papi presero ben tosto a difendere gli ambasciatori dichiarandoli inviolabili e proibendo severamente ogni molestia alla loro persona e alle cose loro[40]. Era poi antico costume romano, mantenutosi tra i Bisantini, quello di provvedere dei mezzi di trasporto, alloggiare e spesare gratuitamente gli ambasciatori stranieri per tutto il tempo che rimanevano nello stato cui erano mandati; il qual costume s'incontra pure nell'impero dei Carolingi[41], e più tardi a Venezia e in altri stati[42]. Se non che, fattesi le ambascerie permanenti e molte di numero, quella spesa riusciva soverchiamente incomoda; il perchè nel secolo decimosesto fu smesso tale costume, sostituendosi l'uso di presentare gli ambasciatori di doni all'arrivo ed alla partenza, e più tardi accordando loro l'esenzione da dazi per tutto ciò che l'ambasciatore abbisognava per sè e per la propria famiglia[43]. Si riconobbe inoltre

(39) V. a questo proposito la condotta del marchese Philippeaux, ambasciatore di Luigi XIV a Torino, al tempo della guerra per la successione di Spagna. Fu per questo che Vittorio Amedeo II introdusse riguardo agli ambasciatori le severe norme delle leggi venete, norme che però andarono ben presto in disuetudine. Carutti, *Vittorio Amedeo II.* 237 ss. 392 e 452.

(40) Decr. Grat. c. 24 e 25 C. 24 q. 3.

(41) Waitz, *Verf. Gesch.* (2ª ed.), III. 632; IV. 20, 24.

(42) Foscarini, *Relazione sulle franchigie degli ambasciatori a Venezia. Arch. st. it.* cit. app. 29. — 1344. Gli ambasciatori del re di Francia venuti a Firenze per domandare riparazione pel duca d'Atene, furono onorati e presentati per lo Comune e fatte loro le spese, e compagnia e onore assai. Giovanni Villani XII. 36. Altrettanto fece l'arcivescovo Giovanni di Milano col legato pontificio. M. Villani III. 84. — Galeazzo Maria Sforza ordina (1475) al tesoriere di Pavia che, recandosi colà gli ambasciatori veneti, lorc faccia fare le spese in tutto il Pavese, e inoltre la spesa del Bucintoro et nave, che gli haveranno a condurre in zoso. Morbio, *Cod. dipl.* 239. — 1282. Carlo d'Angiò impone al suo tesoriere di pagare tutte le spese del mantenimento degli ambasciatori del re d'Armenia, finchè rimangano a Napoli. *Arch. st. ital.* 1879, II. 180. V. inoltre Del Giudice, *Cod. dipl.* I. 221, 222.

(43) Foscarini cit. — 1434. Ordinationes de gabella pannorum c. 15: Ambaxatores summi Pontificis, singulorumque regum et principum, et Comunium — a solutione predictarum gabellarum esse debeant immunes. Orlando, *Un codice* ecc. p. 170. V. anche Wheaton I. 302. — Per le leggi di Venezia e Firenze, gli ambasciatori dovevano, al ritorno dalla loro missione, consegnare allo stato tutti i doni che avevano ricevuto. Stat. Florent. V. I. 221 e Wheaton I. 64. — 1442. Il sultano di Babilonia scrive al doge Francesco Foscari d'aver donato il suo ambasciatore d'una veste onorevole, fodrada de armelini, la qual veste nui usemo de dar a gran segnori. E per so spese li avemo dadi 10 ducadi

agli ambasciatori il diritto d'estraterritorialità, in forza del quale essi non potevano venir chiamati a rispondere dinanzi alle autorità dello stato presso cui erano accreditati, e la loro casa era inaccessibile alle medesime autorità, nella stessa guisa come se fosse parte del territorio dello stato che li mandava[44]. Finalmente si distinsero varie specie o gradi di rappresentanti stranieri, e si assegnò loro un diverso ordine di precedenza a tenore del grado e della potenza che li mandava, introducendosi inoltre nelle relazioni tra loro e col governo presso cui erano accreditati un rigoroso ceremoniale, che nessuno poteva violare impunemente[45].

FONTI E SCUOLE DI GIURISPRUDENZA

§ 79. *Diritto romano: giurisprudenza culta* (*a*).

L'impulso ch'ebbero gli studi nel corso del secolo XV doveva necessariamente farsi sentire anche nella giurisprudenza. Essa ne avea gran bisogno, giacchè abbiamo veduto di sopra (§ 62) come lo studio del diritto romano fosse andato decadendo a partire dalla metà del secolo XIII, senza che nessun altro fosse venuto a prendere il posto ch'esso aveva precedentemente occupato. Ma nel secolo XV il nuovo ardore per lo studio dell'antichità che col riacceso amore per le lingue classiche si diffuse anzi tutto in Italia, principalmente per opera dei Greci che vennero da Costantinopoli a prendervi stanza, la

al dì, comenciando dal primo dì el zonse a la presentia nostra fina el dì el fessemo vestir. Amari, *Dipl. arabi del R. Arch. fior.* Firenze 1863, p. 358. È poi celebre e notorio l'obbligo degli ambasciatori veneti di fare una relazione delle condizioni dello stato a cui erano stati mandati. Molte di esse furono già pubblicate.

(44) Wheaton I. 291 ss. — A Venezia, essendosi lagnato il nunzio pontificio (1607) che nella casa dell'ambasciatore inglese si tenessero prediche protestanti, cui assistevano nobili ecc. veneti, e per quello si introducessero casse di libri eretici, il doge gli rispose non convenire che si pongano le mani nelle cose dei ministri dei principi, perchè questo sarebbe un violare il *jus gentium*. Romanin VII. 67.

(45) Vedi su tutto ciò la citata opera del Wheaton e quella del Reumont. L'elezione degli ambasciatori, la durata del loro ufficio, il loro seguito e simili, sono regolati dallo statuto fiorentino. V. I c. 218, 226.

(*a*) Oltre le opere segnate ai singoli luoghi di questo paragrafo: Brugi, *I fasti aurei del dir. rom.* Pisa 1879. — Lo stesso, *Disegno di una storia letteraria del dir. rom. dal m. evo ai tempi nostri.* Padova 1888. — Spanzenberg, *Jacob Cuias und seine Zeitgenossen.* Leipzig 1822. — Flach, *Cuias, les glossateurs et*

più larga protezione accordata agli studi dai principi, e il grande aiuto dell'invenzione della stampa preparavano sorti migliori anche alla giurisprudenza. Ed in vero quella direzione degli animi le era favorevolissima; dappoichè per rimettere un'altra volta in onore la scienza delle leggi era mestieri tornare da capo allo studio delle fonti, ch'era stato abbandonato per quello dei commentatori, ed arrecare a questo studio copioso corredo di cognizioni filologiche e storiche, affinchè le fonti medesime si leggessero rettamente, e s'intendessero alla stessa maniera dei loro autori, e ben accertate le massime del diritto romano, si potesse giudicare della loro rispondenza alle mutate condizioni dei tempi. Codesta opera di riparazione, com'era un'eco del movimento che succedeva negli studi letterari, s'iniziò non tra i giureconsulti, troppo inviluppati nei loro falsi metodi, sì bene tra i filologi.

Già Ambrogio Traversari († 1349), detto comunemente, per l'ordine cui apparteneva, Ambrogio Camaldolese, sin dalla prima metà del decimoquarto secolo raccomandava agli studiosi del diritto, che lasciati in disparte i commentatori di cui decanta l'ignoranza, attingano le loro cognizioni direttamente dagli antichi giureconsulti[1], e più tardi vari altri letterati e filologi ricorsero al *Corpus juris* per trarne aiuto alle proprie ricerche. Furono di questo numero Nicolò Nicoli († 1437), Lorenzo Valla († 1457), Maffeo Vegio († 1458)[2] e principalmente Agnolo Poliziano († 1494). Il quale, oltre essersi servito dei libri del diritto romano pei lavori filologici, ebbe pel primo la parafrasi delle istituzioni di Teofilo e ne mise in rilievo l'importanza. Ma anche più celebre è a questo proposito il nome del Poliziano per l'edizione critica del *Corpus juris*, che andava apparecchiando, al qual intento confrontò colle pandette fiorentine le tre parti del digesto state stampate a Venezia dal 1485 al 1489, notandone sul margine le varianti[3].

---

les Bartolistes, in *Nouv. Revue historique de droit franç. et étranger*. 1883. — Stintzing, *Ulrich Zasius*. Basel 1857. — Eyssel, *Doneau, sa vie et ses ouvrages*. Dijon 1860.

(1) Ambrosii Camaldulensis, *Epist.* V. 18. Juri civili te dare operam sum factus certior. Probo id quidem, sed ea ratione, ut potius Jurisconsultos veteres quam commentatores ignavos tibi hauriendos, atque imitandos moneam. Habent illiin se plurimum dignitatis, veteremque elegantiam praeferunt, quam novi isti interpretes in tantum abest ut consequi potuerint, ut per imperitiam linguae saepenumero ne intelligant quidem. Savigny VI. 423.

(2) Questi scrisse anche un libro *de verborum significatione*, cioè un piccolo dizionario giuridico. Egli pure dolevasi dei verbosis tractatibus et commentariis, quibus totum passim ius civile obscuratum confusumque est. Savigny ib. 430.

(3) Politiani, *Epist.* X. 4; Bandini, *Ragionamento istorico sopra la col-*

Il primo tra i giureconsulti che si mise per la nuova via fu Lodovico Bolognino, stato scolare d'Alessandro da Imola, e professore per più anni a Bologna e Ferrara. Fatto uditore della rota di Firenze, poco dopo la morte del Poliziano, ebbe agio di esaminare i lavori di lui, dei quali valendosi, stava appunto preparando una edizione corretta del *Corpus juris* quando fu prevenuto dalla morte nel 1508. Se non che egli era troppo povero delle necessarie cognizioni, segnatamente per ciò che riguarda la lingua greca, e di critica per credere che avrebbe potuto riuscire a buon fine nella sua impresa[4]. Quantunque non siasi occupato delle lezioni, vuol pure essere ascritto ai precursori della nuova scuola il napoletano Alessandro Alessandri (1461-1522), che fu avvocato in patria ed a Roma; il quale nell'opera *Dierum genialium libri VI* pose non poco studio a fissare il valore di vari vocaboli dei romani giureconsulti, e ad illustrare parecchi argomenti di antichità giuridiche, fra cui vuol assegnarsi il primo luogo al tentativo di restituire le XII tavole[5]. Per questa guisa e per questi uomini si andava a poco a poco predisponendo il pieno rivolgimento in questi studi e lo splendore che ne irradiò nel secolo decimosesto[6].

---

lazione delle Pandette fiorentine fatta da Angiolo Poliziano. Livorno 1762. Vedi inoltre Savigny VI. § 120 s.; Hugo, *Geschichte des röm. R. seit Justinian* p. 201 ss.; Tiraboschi VI. p. 532 e 998 ss.; Buonamici, *Il Poliziano giureconsulto;* Stintzing, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, Monaco 1880, p. 157; Gabotto, *Giason del Majno*, 280 segg.

(4) Tiraboschi VI. 530; Hugo, 205. Il Bolognino prese senz'altro dalla cronaca pisana la favola delle pandette d'Amalfi. — Berriat S. Prix, 314, fa precursori della nuova scuola il giureconsulto Cristoforo Castiglione e i suoi scolari Raffaele Cumano e Raffaele Fulgosio, ai quali i contemporanei attribuiscono particolari e ardite opinioni. Ma il Savigny VI. § 81, la intende diversamente. V. pure Dal Re, *I precursori italiani d'una nuova scuola del diritto romano*, Roma 1878, e Stintzing cit.

(5) Savigny cit. § 125; Tiraboschi VII. 852; Capone I. 93 ss. Questi estrae dall'opera dell'Alessandri, che fu stampata nel 1522, gli argomenti dei capi che si riferiscono al diritto. Il lavoro sulle XII tavole è contenuto nel c. 10 del l. VI.

(6) Vico, *De uno juris principio*, 1. Antiqui juris interpretes, sola philosophia contenti, jus romanum pro regula falsi thematis, quantum ad historiam romanam attinet, interpretandum sumpsere: et per innumeras factorum species, tanta callent sollertia indagandi aequi boni naturam, ut ii vere sint, qui ab Ugone Grotio (Proleg. 54) dici meruerunt optimi condendi juris auctores, etiam tunc quum conditi mali sunt interpretes. Rursus interpretes recentiores, humaniarum litterarum deliciis capti, philosophiam omnem abhorruere, atque phylologiae adjumentis, historiam romani juris situ a barbarie obducto purgarunt, suoque veritatis nitori restituerunt.

Codesto rivolgimento e la fondazione della nuova scuola della giurisprudenza culta fu principalmente l'opera di tre contemporanei, l'italiano Andrea Alciato, il tedesco Ulrico Zase (Zasius) ed il francese Guglielmo Budè (Budaeus), ma si attribuisce in generale più che ad ogni altro al primo, pel maggior grido in cui venne, e perchè l'azione di lui essendosi esercitata su più vasto territorio, fu di necessità anche più efficace[7].

L'Alciato nacque in Alzate presso Milano nel 1492, e, studiata giurisprudenza a Pavia ed a Bologna, a ventun anno, prima ancora di aver compiuti gli studi, diede nobile saggio di sè pubblicando le sue note sui tre ultimi libri di Giustiniano, che asserisce d'aver composte in soli quindici giorni. Versato così nelle lettere greche e latine, come nella storia, applicò quelle cognizioni allo studio del diritto, e negli scritti e nella scuola seguì e mise in onore la nuova via. Chiamato nel 1518 ad insegnare in Avignone, cominciò quivi con gran plauso la carriera di professore, che, interrotta nel 1521 per ritornare a Milano, riprese nel 1528 a Bourges, per continuare poi a Pavia, Bologna e Ferrara, e finalmente di nuovo a Pavia, dove morì nel 1550[8].

La presenza di Alciato in Francia contribuì non poco a diffondere colà l'amore di questi studi, e il decimosesto è il secolo in cui la gloria della giurisprudenza passa dall'Italia alla Francia. Chi accolse principalmente quella scintilla, e fu il padre della scuola francese e il primo dotto del secolo nelle materie giuridiche, fu Jacopo Cuiacio, nato a Tolosa nel 1522, morto a Bourges, dove insegnava dalla cattedra, nel 1590[9]. Molti altri dotti come Francesco Duareno, Francesco

---

(7) Di più il Budè non insegnò. Quanto alle pubblicazioni, fu il primo Budè, le cui *Adnotationes in 24 libros pandectarum* comparvero nel 1508, e l'opera *De asse et eius partibus* nel 1514; mentre dell'Alciato le *Adnotatiunculae in tres posteriores Justiniani Codicis libros* videro la luce nel 1513, i *Paradoxa* nel 1517 e le *Dispunctiones* nel 1518; nel quale anno furono pubblicati pure a Basilea i primi commenti del Zasio (in L. 2 *de O. J.*, in L. *frater a fratre* etc.). — Vedi anche Savigny cit., 421, e Hugo, 212, il quale vorrebbe assegnato il primo posto allo Zasio. Ugualmente Stintzing cit., 155 ss.

(8) Mazzuchelli, *Vite degli scrittori italiani*, e Tiraboschi VII. 666 ss. Contemporaneo dell'Alciato e della stessa scuola fu Emilio Ferretti (1489-1552), nato in Toscana e professore a Valenza e da ultimo in Avignone.

(9) Anche a Torino, fra gli altri luoghi, insegnò il Cuiacio nell'anno 1566-1567. Nel 1584 fu invitato a Bologna, ma non vi andò. La vita (*histoire*) del Cuiacio scrisse Berriat S. Prix in appendice alla sua *Storia del diritto romano* p. 373-611. Del suo insegnamento a Torino parla a p. 514 ss. V. anche il Vallauri I. 194 ss.

Hotomano ed Ugo Donello (1527-1591) gli facevano corona: quest'ultimo sopratutto di fronte al Cuiacio rappresenta un indirizzo sistematico. Altri furono scolari e successori del grande giureconsulto tolosano; fra i quali Pietro e Francesco Pithou, e Dionisio Gotofredo, cui tenne dietro il figlio Jacopo (1587-1652), il più celebre di essi, rinomato principalmente per la sua edizione del *Corpus juris*, pei suoi lavori intorno la ricomposizione delle dodici tavole, e massime pel suo commento al codice teodosiano.

La nuova scuola aveva dovuto prima d'ogni altra cosa rivedere la lezione del *Corpus juris* tramandata dai glossatori, al che spianò la via la famosa edizione delle pandette fiorentine fatta da Lelio Torelli coll'aiuto del figlio Francesco (Firenze 1553); indi, per giungere alla migliore intelligenza dei libri giustinianei, aveva posto non poca cura nella ricerca ed illustrazione delle altre fonti del romano diritto più antiche e più recenti. Vennero tratti pertanto dalla Lex romana Wisigothorum i frammenti di Gaio e di Paolo [10], e poi furono dati alla luce la parafrasi di Teofilo [11], i *tituli ex corpore Ulpiani* [12], il codice teodosiano [13], gli editti di Giustiniano, le novelle di Leone [14], quelle del codice teodosiano, la *collatio legum mosaicarum et romanarum* [15], il manuale d' Armenopulo ed i Basilici [16], finalmente anche il Brachilogo [17] e le compilazioni delle leggi romane fatte dai Barbari [18].

Non ostante tanto movimento in questi studi, non vuol credersi che la nuova maniera si diffondesse con eguale rapidità da per tutto, e fosse accolta da per tutto con eguale favore. In quella vece incontrò non poca opposizione fino dai primi tempi in molti luoghi, segnatamente in Italia [19], per parte delle università e dei governi diventati

---

(10) Per Alm. Bochard (Bochardus) 1526; un'edizione di Gaio fece anche l'italiano Girolamo Alessandri († 1630).

(11) A Basilea 1534 da Viglio di Zuichem, stato scolare d'Alciato, e per qualche tempo professore a Padova. Hugo, 223.

(12) Da Giovanni Dutillet (Tilius), 1549.

(13) Dal medesimo 1550 e poi, migliorato, dal Cuiacio, 1566.

(14) Per Enrico Scrimger nella edizione greca delle *Novelle*, 1558.

(15) Furono pubblicate da P. Pithou, 1571 e 1573.

(16) L'Armenopulo nel 1540, e i Basilici da Annibale Fabrot nel 1647.

(17) 1548, 1551, 1553 ecc. Böcking, *Brachylog.*, XCIV e Savigny II. § 89.

(18) Il *Breviarium Alarici* nel 1528 dal Sichard; il *Papianus* dal Cuiacio, di seguito al codice teodosiano, nel 1566 e 1586; l'*Edictum Theoderici* nel 1579 dal Pithou in appendice alle opere di Cassiodorio.

(19) Anche il Renazzi (III. 37, 88, 174, 184) deplora caldamente la triste condizione degli studi legali nell'Università romana nei secoli XVI e XVII.

tutori delle medesime[20]. Accadde così tra gli altri a Nicola Buonaparte, quando nel 1623 imprese pel primo ad insegnare col metodo del Cuiacio nell'università pisana[21]. Anche nelle università di Napoli e di Sicilia questo non fu introdotto che nella seconda metà del secolo decimosettimo per opera di Francesco d'Andrea († 1698) e dei suoi successori[22]. E ancor molto più delle scuole tardò ad accettare i risultamenti del nuovo indirizzo la pratica. La quale si atteneva sempre alle teorie dei prammatici; onde la giurisprudenza del foro era tanto diversa da quella delle scuole, che queste divennero pressochè inutili ai giovani che si dedicavano alla pratica delle leggi. Essi, terminati i loro studi all'università, dovevano incominciare una nuova educazione scientifica sugli antichi trattati, sui consigli, su le decisioni, gli stili ed altre regole dei tribunali[23].

Frattanto con Jacopo Gotofredo s'era spenta la gloria della scuola francese. Dopo la metà del secolo decimosettimo il primato nella giurisprudenza passò all'Olanda, che lo tenne fino al cadere del decimottavo. L'indipendenza dalla Spagna, acquistata con sì lunga guerra e tanti sacrifizi, v'aveva animato il commercio, le arti e le scienze, fra le quali anche la scienza delle leggi; e i giureconsulti di questa nazione si distinguono sopra tutti gli altri per libri pratici, chiari e bene scritti, inguisa d'essersi meritati il nome di *jurisconsulti elegantiores*[24]. Fra essi nomineremo Antonio Schulting (1659-1734) benemerito principalmente per aver pubblicato, riuniti in unico libro, i minori frammenti della giurisprudenza romana, provvedendoli di ottime annotazioni[25]; ma specialmente Gerardo Noodt (1647-1725), il quale era in gran rinomanza sul declinare del secolo XVII e si considerava il Cuiacio d'Olanda[26], e Giovanni Voet (1647-1714), il

(20) Berriat 315. — Fr. Frosch, *Isagoge in jur. civ. studium*, 1554, p. 365, dice che parecchi s'astengono dal seguitare il nuovo metodo, quod ad alienum praescriptum, nempe collegiorum quaeis sub degunt, docere coguntur. — Quod Alciatus — palam testatus est, — et nobis — respondit — Zasius. Savigny VI. p. 15 d. Altri esempi v. in Stobbe II. 26 ss. — Ancora nel 1624 ordinava l'elettore di Sassonia ai professori di Lipsia che non dovessero più *tractatus synopticos lesen, sondern die textus expliciren.*

(21) Fabroni, *Historia* etc. II. 243.

(22) Giannone l. 38 c. 4; l. 40 c. 5 e Manna, *Della giurisprudenza nel foro napoletano*, 134-157.

(23) Manna, 190, che cita anche il Galanti; Forti, *Istituz. civ.* I. 498.

(24) Warnkönig, *Juristische Encyclopädie*, 317.

(25) Lipsia 1717.

(26) *Opera omnia*, cioè varie dissertazioni e commentari *ad Pandectas*, che finiscono col libro 27, Napoli 1786, 4 vol.

cui *commentarius ad pandectas* tratta così completamente il diritto romano, sopra tutto per ciò che interessa alla pratica, e con tale una chiarezza e sicurezza, che — ristampato innumerevoli volte e tradotto — fu fino agli ultimi tempi il libro più comunemente adoperato in queste materie presso le diverse nazioni[27].

Gli autori di Francia e d' Olanda introdussero un metodo più libero di trattare il diritto romano, metodo che, sebbene non senza forte opposizione e lotta, andò acquistando sempre più terreno, e fu poi abbracciato anche dai giureconsulti degli altri paesi. Esso consisteva nel non limitarsi più a semplice esegesi casuistica od a svolgere con un proprio ordine solamente alcune determinate materie, ma invece nel far suo tutto quanto il contenuto del *Corpus juris*, scrivendone od esponendone poi completi sistemi. In questi lavori talora si seguitava l'ordine delle pandette, come fecero il Voet, il Noodt, il Pothier, e in Germania Böhmer, Eineccio, Glück; talora invece si adottava la stessa divisione di Triboniano nelle istituzioni giustinianee, come fece il Richeri[28]; talora finalmente si tracciarono essi medesimi liberamente quell'ordine che parea loro più opportuno, metodo cui si attennero il Connano, il Donello, il Domat in Francia, e Thibaut in Germania.

Siffatta maniera di trattar la materia negli scritti e nelle scuole, che domandasi la maniera francese (*mos gallicus*), in contrapposto alla maniera degli antichi commentatori (*mos italicus*)[29], ebbe per natural conseguenza che anche nell'ordine degli studi si abbandonasse la tradizione medievale di aver proprie cattedre e dare speciali corsi, oltrechè per le istitute, per le singole parti del digesto, pel codice e per le novelle, e si preparasse la distribuzione delle cattedre giusta la naturale ed intrinseca divisione e configurazione delle materie[30]:

---

(27) Taccio le edizioni tedesche (Halle 1776) e francesi (ancora Bisuntiae, 1831), e mi limito a notare che fu stampato a Venezia nel 1775, a Padova nel 1776, a Bassano nel 1827, e nuovamente a Venezia, tradotto in italiano, dal Bazzarini nel 1837 e dal Fortis nel 1846.

(28) *Universalis civilis et criminalis jurisprudentia*, Praef.: Ad titulos ergo institutionum imperialium omnia revocantur quaecumque et fusius habentur in Pandectis, Codice et Novellis.

(29) Stintzing cit. 139 ss. e 367 ss.; Nani, *Di un libro di Matteo Gribaldi Mofa* in *Mem. della R. Accad. delle Scienze di Torino*, serie II, XXXV, 1883, p. 21 ss.

(30) In Germania si trovano professori delle singole parti fino al principio del secolo presente (Warnkönig cit. p. 324. 3). — A Napoli, nella pramm. 3 *de regim. studior.* 28 febbraio 1703. — A Padova si tolse nel 1737 lo speciale

cosa stata sperimentata parzialmente, già molto tempo prima, per il diritto feudale, per il processo e quindi anche per il diritto criminale[31]. Se non che cotesto nuovo metodo portò alla sua volta un inconveniente di altra indole: quello cioè che si abbandonasse da capo lo studio delle fonti, preferendovi quello più facile e più comodo dei trattatisti; onde la giurisprudenza decadde nuovamente, fino a che non venne a ravvivarla la scuola storica di Germania.

Che se altre nazioni si erano poste alla testa del movimento legale, l'Italia ha da ricordare in questo tempo non pochi nomi d'illustri giureconsulti, le cui voluminose opere possono venir consultate non senza frutto anche al dì d'oggi. Sono di questo numero, per nominarne alcuni, il pavese Jacopo Menocchio (1532-1607), il savoiardo Antonio Favre (Faber, 1557-1624), i cardinali Fr. M. Mantica (1534-1614) e Giambattista De Luca (1614-1683), il napoletano Domenico Aulisio, Giuseppe Averani (1662-1738) professore a Pisa, e sebbene alquanto posteriore, il piemontese Maurizio Richeri, nato a Morra nel 1733 e morto a Torino nel 1799[32].

---

insegnamento del *Codice*, nel 1738 quello delle *Novelle*, nel 1768 poi anche quello delle *Pandette*, essendosi tutto l'insegnamento concentrato nei tre professori di diritto civile, che, sulla base delle *Pandette*, dovevano spiegare in tre anni tutto il diritto civile e penale. Ugualmente in tre corsi era ripartito lo studio del diritto canonico: all'uno studio ed all'altro andava premesso un anno in cui si davano le istituzioni civili e le istituzioni canoniche. *Fasti gymn. patav. a* Francesco M. Colle *elucubratis, notisque aucti a* Jos. Vedova, p. 24-45. — Pel regolamento delle università piemontesi del 1772 v'era in esse un professore d'istituzioni e due di diritto civile, di cui, alternando, uno esponeva in quattro anni le prime quattro parti delle *Pandette*, l'altro le tre ultime, coi libri dei feudi. Il *Codice* e le *Novelle* non aveano più proprio insegnamento. Duboin XVI. 642. — Il piano del 1771 di Maria Teresa per Pavia faceva consistere lo studio delle leggi nelle cattedre annuali d'istituzioni di gius naturale e pubblico, d'istituzioni civili, di storia del gius civile e istituzioni di diritto feudale, d'istituzioni di gius criminale, d'istituzioni di diritto canonico, e le cattedre biennali di pandette e di trattati di gius canonico. *Memorie* ecc. II. 26.

(31) Oltre alla *lectura feudorum*, si trova a Pavia, a partire dal 1520, una cattedra o *lectura de actionibus*, o libri IV *Instit. Memorie* cit. I. 73-87. Pel diritto criminale v. § 168 n. 40, e per le Università tedesche Stintzing cit. 655 ss.

(32) Altri autori napoletani e siciliani si ponno vedere in Manna cit., p. 144 ss., 208 ss.; Capone, *Discorso* cit., § 145 ss.; La Mantia, *Storia della legislazione di Sicilia* II. 64 ss.; altri di altre provincie in Tiraboschi VII. 672; VIII, 306 ss.; Buonamici, *Dei più chiari professori di diritto romano nell'università di Pisa dalla sua fondazione al* 1870, ecc.

Nè perchè gli studi appo noi languissero o camminassero per una falsa via, può dirsi non si ponesse cura a favorire la frequenza delle università e a promuovere il profitto degli studenti. Sotto il primo rispetto si continuarono agli scolari gli antichi privilegi d'esenzione dai tributi, fôro particolare, impunità per certi reati minori, talora anche il diritto di portar armi; aggiungendo a tutti gli altri anche quello, che le offese fatte ad essi fossero punite di pena più grave o duplicata[33]. Siccome poi, spento quell'amore per lo studio che un tempo traeva spontanei gli uomini alle università, il recarvisi era ormai considerato un peso imposto dalle leggi a coloro che volevano abilitarsi a certi uffici sociali, onde molti cercavano di sottrarvisi studiando da sè o ricorrendo a privati maestri[34], si diedero provvedimenti per obbligare gli scolari a frequentare l'università, e si vietò ogni privato insegnamento, sulle materie che venivano spiegate in

---

(33) Bando 9 agosto 1658: Comandiamo a tutti, che ai priori, consiglieri, scolari dell'università dei legisti di Bologna, forastieri però et non della città et contado, siano osservati puntualmente tutti li sotto notati privilegi e immunità: Per causa civile non siano li scolari carcerati, giurati sospetti o pegnorati o levati dalle case ove abitano, eccetto per nostro ordine in scritto. — Nelle cause civili non possano essere chiamati se non davanti a noi, e nelle cause criminali l'uditore del torrione proceda con ogni termine amorevole. Nelle spese di notari, prigionia, processi ecc. non paghino le tasse ordinarie, ma solo quello che sarà dichiarato da noi. — Li procuratori non debbino, se non in occasione necessaria di lor difesa, trattar causa alcuna, nè civile, nè criminale, contro alcuni dei signori scolari senza nostra licenza. Le cause dei signori scolari civili e criminali siano spedite con mano regia, senza longhezza di tempo. — Possano i signori scolari procedere contro i loro debitori in cause civili e criminali davanti qualsivoglia giudice, anche in giorni feriati non *ad honorem Dei*. — Li gabellini non prendano dai signori scolari danaro per le loro robe, le quali li sian date senza impedimento alcuno, all'entrare o all'uscire, nè siano aperte o reviste. — Qualunque offenderà i signori scolari patisca la pena duplicata di quella che è stabilita per gli altri. — Li signori scolari venendo alle mani fra loro e facendo subito la pace, non possano essere inquisiti o condannati da nessun tribunale senza saputa nostra. — Li signori scolari possano dispensare conforme al solito le lezioni straordinarie all'università loro riservate. — Possano comprare per lor bisogno quello e quanto vogliono, non ostante ordine generale contrario. — Li medesimi privilegi godano anche li segretari, il notaro e i bidelli. — Li scolari possano portar armi. Questo bando venne ripetuto il 4 novembre 1660, 4 novembre 1661, 10 agosto 1662 ecc. ecc. V. anche § 59, n. 265 e § 76, n. 231.

(34) Molti senza nemmeno aver veduto Napoli, nonchè gli studi, mandano dalle provincie a qualcheduno che in loro nome si va ad iscrivere nel libro, nè resta poi ad essi altro peso, che di venire a dottorarsi. Relazione 1714 sull'università di Napoli. *Arch. st. nap.* 1876, 164.

essa, a coloro che non erano iscritti nel ruolo dei lettori universitari [35]. Questi poi erano assai numerosi [36], e si mettea cura di chiamare ai principali insegnamenti uomini che fossero già saliti in riputazione o che avessero sostenuto lo stesso ufficio in una delle più illustri università [37].

Sotto il secondo rispetto s'introdusse e si tenne fermo il dovere per gli scolari di legge di studiare le belle lettere contemporaneamente alle materie legali [38], si rinnovarono i provvedimenti per obbligare i professori a dare il numero di lezioni ordinato, e pel tempo voluto, puntandoli in caso di mancanza e multandoli [39]. Ed anzi per ispronarli a fare ancor più di quanto era ordinato dalle leggi, s'assegnarono premi a quei cattedratici che impartivano il maggior numero di lezioni [40]. Venne proibito ai professori di dettare, come se n'era generalizzato il costume, ed anche semplicemente di leggere [41], e tanto maggiormente di mandare qualche loro sostituto a leggere in loro vece [42], non meno che di vagare fuori delle materie assegnate [43]; s'impose loro di dare sul principio dell'anno ai propri scolari il programma delle lezioni [44]; finalmente si provvide a sostenere la serietà ed impor-

(35) Decreto 1641 d'Urbano VIII ad istanza dei Bolognesi. *Bull.* XV. 145. Ripetuto nelle ordinazioni 4 marzo 1713 del legato di Bologna per conservare la riputazione dello studio. Invece i professori potevano dare in casa ripetizioni e qualunque insegnamento, purchè in ore diverse da quelle delle pubbliche lezioni. — Il medesimo era chiesto (1714) a Napoli. *Arch. st. nap.* 1876, 162.

(36) Nei ruoli dell'università bolognese degli anni 1664 e 1665 vi sono 86 lettori, a qualcuno dei quali è aggiunta l'annotazione « absens cum reservatione lecturae ». V'erano poi 4 ore di lezione avanti e 4 dopo mezzogiorno. *Bandi bol.* XXIII. 357 e 358.

(37) Ordinaz. cit. c. 32. I dottori forestieri alle cattedre eminenti debbano essere di fama singolare, che abbiano tenuto negli studi classici d'Italia o fuori lettura ordinaria, con titolo di primario, almeno per lo spazio di due condotte.

(38) Antonio Riccoboni, *De gymnasio patav. comment.*, 101, e Nova, *L'Università* (discorso inaugurale), Milano 1862, n. 23.

(39) Ordinazione cit. c. 16 e 21. — Ib. 19 si rinnova il decreto del senato 29 agosto 1561 che si tengano cento lezioni almeno.

(40) Così 1625 Urbano VIII assegnava premio di 15-25 scudi all'institutista dell'Università di Perugia che avea fatto maggior numero di lezioni. *Bullar.* XIII. 375.

(41) V. i provvedimenti di diversi governi in Nova cit., n. 48-59.

(42) Relazione 1714 sull'Università di Napoli: È gravissimo abuso che si permetta ai professori di mandare continuamente i sostituti a leggere in loro vece senza legittima scusa. *Arch. stor. nap.* cit. 163.

(43) Ordinazione del legato bolognese cit. c. 23.

(44) Ib. 24. — A promuovere il buon andamento degli studi Emanuele Filiberto istituì (1571) il magistrato dei riformatori dell'università di Torino. Galli II. 15 ss.

tanza degli esami[45]. Ma per converso venne abbreviato, riducendolo a soli cinque anni, il corso degli studi necessario per aspirare al dottorato[46], e si accorciò del pari la durata dell'anno scolastico[47]. Altri gravissimi ostacoli ereditati dal precedente periodo al prosperar degli studi erano: che i migliori insegnanti fossero distratti dal loro principale dovere con altre cure ed altri uffici[48], il che per altro in alcuni stati venne ripetutamente vietato[49], e che i governi disponessero arbitrariamente degl'insegnamenti senza riguardo alla competenza[50]; i quali inconvenienti e le condizioni generali dei tempi rendevano infruttuosi i provvedimenti dati per far promuovere gli studi, e le università languivano[51].

§ 80. *Diritto germanico e statutario.*

Nei sistemi od altri scritti degli autori che siamo venuti fin qui nominando, non si aveva riguardo unicamente al diritto romano, ma anche alla consuetudine o alle leggi locali che lo avevano modificato o soppiantato rispetto a singoli istituti[1]. Per la qual cosa quei libri o

---

(45) Ibid. c. 5 ss. Le conclusioni devono essere sostenute da otto, o almeno sei oppositori. Non è permesso di comunicarsi anticipatamente gli argomenti e le risposte. — Vittorio Amedeo II destinò (1717) un avvocato fiscale a sorvegliare il conferimento delle lauree. Galli II. 39.

(46) Ib. 43. V. anche § 60 n. 116.

(47) A Bologna, in una dichiarazione 5 settembre 1713, è detto che le lezioni vanno dal 3 novembre al 7 maggio. Conf. anche § 60 n. 98.

(48) La relazione 1714 sull'Università di Napoli deplorava che la cattedra dei feudi fosse affidata al cons. Aniello Cappellari, il quale, per le molte sue occupazioni, in due anni non aveva fatto che una lezione. E ancora che le lezioni più importanti, come quella delle istitute, fossero date agli infimi e più deboli cattedratici. *Arch. nap.* cit. 147. — 1513. Leone X si lagna della decadenza dell'Università romana, dove spesso plures sunt qui legunt quam qui audiunt. Denifle, Op. cit. I. 375.

(49) Il Parodi, *Elenchus privilegiorum et actuum publicorum ticinensis studii*, p. 106, riferisce un decreto del senato milanese che vieta ai professori l'esercitare magistrature. Nova cit., n. 45. V. pure § 62 n. 21.

(50) Ordinazione bolognese 1713 cit. c. 4: Volendo li riformatori dello studio trasferire alcun dottore da una lettura ad un'altra, — egli debba accontentarsi, altrimenti s'intenda aver rinunciato alla sua lettura.

(51) Vedi quanto ne scrive il Tiraboschi cit. VIII. 1, 34 ss.

(1) V. per es. l'*Universa jurisprudentia* del Richeri, e le *Pandette* del Voet. Anche il Damhouder ha riguardo al diritto patrio (statuti delle città di Fiandra). V. il suo trattato *de pupillorum patrocinio* in *Tract. ill. J. C.* VIII.

lezioni si dicevano un *usus modernus pandectarum*[2], e in Germania eziandio *jurisprudentia romano-germanica*, o, più restrittivamente, *romano-saxonica*[3], ovvero una *praxis juris romani in foro germanico*, come intitolava lo Schilter le sue *Exercitationes ad pandectas*[4]. Genere e titolo di lavori che, attesa la somiglianza delle condizioni, non mancano neanche nel nostro paese, come ne fanno fede le *Juris civilis institutiones jure siculo adornatae, usui forensi accomodatae* del sacerdote palermitano Francesco Candini[5]; e il *Jus modernum pandectarum*, che scriveva a Napoli verso la fine del secolo scorso Marino Guarani[6]. Un libro simile per somministrare alla gioventù i primi rudimenti nelle materie legali, dettava a Venezia Ubaldo Bregolini, nei suoi *Elementi di giurisprudenza civile secondo le leggi romane e venete*, o, come gl'intitola anche nel corso dell'opera, *Istituzioni civili*, che divide in quattro libri, e calca in ciascheduno, titolo per titolo, sulle istituzioni giustinianee, premessa una breve storia delle leggi romane e venete[7].

---

2. 353 ss. — Fino al 1855 la cattedra di diritto romano alle Università di Padova e di Pavia era intitolata cattedra di diritto romano e statutario.

(2) Così è anche realmente intitolata l'opera di Samuele Stryk (1690), e quella di Berger, *Œconomia juris ad usum hodiernum accomodata*, Lipsia 1712.

(3) Struvius, *Jurisprudentia romano-germanica forensis*, 1670; Carpzow, *Jurisprudentia forensis romano-saxonica*, 1638; Hofacker, *Principia juris romano-germanici*, Tubinga 1788.

(4) Jena 1678.

(5) Palermo 1782. Scrisse inoltre il *Codex juris siculi, Codex juris siculi privati* e *Codex juris publici siculi*, Palermo 1782-1807. Nic. Amad. Balsamo scrisse *Institutionis justinianeae expositio, — patriis ubique legibus, Northmannorum nempe principum constitutionibus, regni capitulis, regiis pragmaticis, consuetudinibus panormitanis et siculis sanctionibus ad nostra usque tempora productis*. Palermo 1785. La Mantia II. 97, 98.

(6) E ancora, *Syntagma juris romani ac patrii secundum seriem institutionum*. Napoli 1773. — Giuseppe Basta, *Institutiones juris romano-neapolitani*, Napoli 1780. Manna p. 209. — Il Denina, *Continuazione delle Rivoluzioni d'Italia* o *Italia moderna*, Torino 1868, parlando degli scritti dell'Arcasio, professore a Torino, dice che avrebbero avuto un successo grandissimo, se l'autore avesse unito il diritto patrio e municipale al romano.

(7) Sono quattro tomi in 16° stampati a Venezia nel 1787. Egli dice a pag. 9: Ciascuna nazione sentì i suoi propri bisogni, quindi ciascuna fabbricò per sè nuove e particolari leggi (oltre le naturali), convenienti alla religione che professava, al clima sotto cui viveva, alla forma del suo governo, alla sua situazione rispetto ai confinanti, alle sue forze. — Allo stesso intento e più accurata fu l'opera del dott. Giuseppe Andrea Zuliani, il quale, pubblicando, sul cader del secolo e della veneta repubblica, tradotte in italiano le leggi civili del Domat, v'aggiunse di titolo in titolo un'analisi delle leggi civili del veneto

Nè codesto riferimento alle leggi locali era una novità: già avevano usato i glossatori, come vedemmo (§ 65), tener conto delle nuove leggi imperiali, che talvolta inserirono, persino nel codice giustinianeo; del pari aveano riguardo e nell'insegnamento e nei trattati alle norme del diritto canonico e degli statuti nonchè a quanto durava ancora in vita delle leggi barbariche[8]. Questo metodo si continuò anche più tardi, ed anzi venne imposto dai governi ai professori di tener presenti nelle loro lezioni le patrie leggi, riferendone le disposizioni esplicative o derogatorie del diritto comune[9].

Se non che, a far progredire convenientemente lo studio di questo fattore del moderno diritto che fu il diritto svoltosi nel medio evo dai germi recati dai nuovi popoli, sarebbe stato necessario ch'esso si fosse coltivato per se medesimo, e con quei modi e sussidi già applicati al romano, ossia risalendo alle più antiche sue fonti. E ciò pure era stato fatto un tempo. In verità sappiamo, come dapprima nelle nostre università s'insegnasse anche il diritto longobardico (§ 64), ma il costume se ne perdette collo scomparire della sua autorità. Continuaronsi tuttavolta costantemente a spiegare i libri dei feudi[10], ed attrassero le cure degli scrittori legali eziandio le leggi dei principi e gli statuti delle città, nei quali si era rifugiato quanto sopravvisse nel diritto dei nostri paesi d'influenza longobardica e franca.

---

statuto, vale a dire un sunto della legislazione veneta sulle materie trattate nel titolo stesso del Domat.

(8) V. § 168 n. 14-17. — Alberto da Gandino (sec. XIII) lasciò scritte le *Quaestiones statutorum*. V. Savigny, op. cit. II, 523 (ed. it.) cit.

(9) Le Costituzioni piemontesi del 1723, II. 22, ordinarono: « Dai professori di legge saranno inserite nelle lezioni quelle parti delle nostre costituzioni che s'adatteranno ai loro titoli, dimostrando in quali siano conformi alle leggi comuni e in quali le correggano ». — Il medesimo prescrivevano gli statuti dell'università di Halle del 1694 (Stobbe II 415) e, a Padova, il regolamento 11 settembre 1768. Colle, *Fasti gymn. patav.* cit. p. 25. — Giov. Campeggi nel suo libro *De dote*, dopo averne parlato in quattro parti secondo il diritto romano, nella quinta ne tratta secondo gli Statuti (*De statutis loquentibus de dote*). *Tract. ill. J. C.* IX. 276 e 330.

(10) Pramm. nap. 1703, piano di studi 1777 (Gatta IX. 559) e regolamento piemontese 1772 cit. (v. § precedente n. 27). V. pure Fabroni III. 358, 684. — A Napoli, l'insegnamento del diritto feudale si dava soltanto la domenica, ma era affidato a qualche grande avvocato, o ad uno dei più dotti ministri dei tribunali, come quello ch'era di grande impegno, concorrendo ad udire quelle lezioni i primi avvocati, ed anche giudici dei supremi tribunali. Relazione del 1714 nell'*Arch. stor. nap.* 1876, 146 ss. — A Padova, l'insegnamento del diritto feudale durò fino al 1866.

Abbiamo di qua, oltre ai commenti sulle costituzioni sicule ed altre leggi principesche, dei quali parecchi furono già ricordati, e ai quali aggiungiamo quelli di Mario Cutelli sulle leggi dei re di Sicilia [11], molti altri commenti agli statuti dei comuni, quali sono quelli del Nepita alle consuetudini di Catania e delle altre città di quell'isola [12], di Mario Muta alle consuetudini di Palermo [13], del Giurba a quelle di Messina [14], di Sebastiano Napodano, Carlo De Rosa ed altri alle consuetudini di Napoli [15], di Francesco M. Costantini e G. Battista Fenzonio agli statuti di Roma [16], di Antonio Canciolo a quelli di Gubbio [17], d'Annibale Monterenzo a quei di Bologna [18], di Orazio Carpano agli statuti di Milano [19] e non pochi altri: e in aggiunta alle generali illustrazioni, le particolari di questa o quella parte, di questo o quell'istituto [20]. E l'opera intorno a codeste fonti non limitavasi solo a tali lavori spontanei, e a riferirne le disposizioni deroganti al diritto comune nella spiegazione di questo; dacchè era fatto un dovere agli stessi insegnanti d'occuparsi *ex professo* anche degli statuti, se non con proprie lezioni sui medesimi, al che non bene si prestavano pel loro carattere locale non corrispondente all'indole dell'insegnamento universitario,

---

(11) *Codicis legum sicularum libri quatuor, a totidem Siciliae et Aragoniae regibus latarum, cum glossis sive notis iuridico-politicis.* Messana 1636.

(12) *In consuetudines clarissimae civitatis Catanae ac totius fere Siciliae commentaria.* Palermo 1594.

(13) *Comment. in antiquissimas felicis Senatus Populique Panormitani Consuetudines.* Palermo 1600; ristampata 1644.

(14) Lamantia II. 56.

(15) *Consuetudines Neapolitanae cum glossis Napodani a Camillo Salerno, Jacobo de Bottis, Vincentio de Franchis, Fel. de Rubeis etc. etc. additionibus locupletatae.* Napoli 1775.

(16) Fr. M. Costantini, *Observationes forenses sive commentaria ad varia capita statutorum almae Urbis.* Parma 1773. 3ª ediz.; J. B. Fensonii, *Adnotationes in statuta sive jus municipale romanae urbis.* Romae 1636.

(17) *Statuta civitatis Eugubii adnotationibus ad singulas fere rubricas illustrata, et cum jure canonico et civili collata.* Gerundae 1685.

(18) *Statutor. inclytae civitatis studiorumque matris Bononiae* t. I. Bologna 1561; *Sanctionum et provisionum inclytae civitatis Bononiae cum scholiis.* D. Annib. Monterentii, t, I. 1569; t. II. 1574.

(19) *Leges et statuta ducatus Mediol. illustrata ab* Horatio Carpano. Milano 1616. Sul diritto feudale, fra gli altri, Fr. A. Magliano, *Jurisprudentia feudalis.* Napoli 1770-73.

(20) Come di Guglielmo de Perno e Giuseppe Cunia sui capitoli *Si aliquem* e *Volentes* di Jacopo e Martino; dell'Afflitto e di Giacomo Novello, *De jure protimeseos* ecc. Molti di questi lavori si hanno nei *Tractatus universi juris.* Venezia 1584-85. Quelli degli scrittori siculi sono noverati dal Lamantia II. 64 ss. cit.

almeno in apposite disputazioni[21]; ma col volgere del tempo anche queste andarono in dissuetudine[22].

Diversamente procedevano le cose in Francia, due terze parti della quale si regolavano a diritto germanico. Quivi il movimento dato allo studio delle leggi dalla scuola di giurisprudenza culta si estese eziandio al diritto patrio, e mentre Cuiacio spianava la via all'apprendimento del romano, Giovanni Imbert, Andrea Tiraqueau, Renato Chopin, Carlo Loyseau e principalmente Carlo Dumoulin (Molinaeus † 1566) si occupavano del germanico. Quest'ultimo autore, per la sua opera sui feudi giusta le disposizioni della costuma di Parigi, e segnatamente per le sue note a gran numero d'altre costume, vuol essere considerato come il fondatore della scuola del patrio diritto; perocchè aperse le menti dei propri concittadini a comprendere l'affinità degl'istituti delle diverse province e la fondamentale unità del diritto nazionale, che venne tosto dopo rilevata e ridotta a sintesi da Guy Coquille († 1603) nella sua *Institution au droit des Français*[23], e più perfettamente da Antonio Loisel (1536-1615) nelle sue celebri *Institutes coutumières:* nelle quali, confrontando le diverse costume, egli ne trasse fuori i principî comuni, che espresse in forma breve e concettosa a guisa di proverbi, e l'eco se ne sente ancora nel codice Napoleone. Continuarono in quei lavori il secolo decimosettimo e il decimottavo: al primo dei quali, per dir soltanto dei sommi, appartiene Eusebio de Laurière († 1728), che scrisse un commentario alle istitute di Loisel, commentò la costuma di Parigi, pubblicò un glossario del diritto francese e molti altri lavori; al secondo poi il celebre Roberto Pothier († 1772), che, oltre ad essere rinomato come scrittore di diritto romano, lo fu anche di diritto germanico col commento della costuma d'Orléans, e di diritto misto col suo trattato delle obbligazioni[24].

A questi lavori furono di grande aiuto le raccolte che si erano

---

(21) Il Colle, *Storia dello studio di Padova*, I. 147, dice che così aveva ordinato una legge (1289) del Comune di Padova, ma a me non fu possibile rinvenirla

(22) Ibid.

(23) Fu pubblicata solo nel 1607, cioè dopo la morte dell'autore, insieme alle institute di Loisel.

(24) V. su tutto ciò Warnkönig II. 115 ss.; Hugo, passim; Lerminier, *Introduction à l'étude de l'histoire du droit*, c. 5; Viollet, *Précis de l'histoire du droit français*, I. 5ª partie. — Libro di diritto misto fu anche l'*Institution au droit français* di Claudio Fleury. Hugo 333.

venute facendo delle costume[25] e delle ordinanze regie, non meno che le più vecchie leggi del medio evo, che il cresciuto amore per la ricerca delle antichità aveva fatto disseppellire e pubblicare. In fatto erano state ormai raccolte e divulgate per le stampe, nel corso del secolo decimosesto, dal Sichardo, dal Tillio e dall'Heroldo le leggi barbariche, e dall'Amerpach, dai medesimi Tillio ed Heroldo e da Pietro Pithou i capitolari dei Carolingi: edizioni che si moltiplicarono nei secoli successivi, e trovarono imitazione anche in Italia[26]. In Francia poi la coltura del diritto germanico non aveva luogo solamente per l'opera spontanea d'eletti ingegni, atteso che Luigi XIV ne introdusse l'insegnamento nelle università, prescrivendo con ordinanza del 1679 che si erigessero pei futuri giudici apposite cattedre, dalle quali si spiegasse il diritto francese contenuto nelle costume e nelle ordinanze regie[27].

Molto minore attività pel diritto nazionale regnava nei secoli XVI e XVII in Germania, dopo che, vinta ogni contraria opposizione nel popolo, vi aveva acquistato piena autorità la legislazione romana. I migliori lavori che videro la luce colà, dei pochi che si occuparono di diritto germanico, furono di confronti tra esso e il romano[28], o lavori di diritto misto, nei quali, mentre l'autore si proponeva di diffondere la cognizione del diritto comune (romano e canonico) e renderlo più popolare, raccoglieva altresì le norme o gl'istituti del diritto locale che si erano mantenuti in vigore di fronte all'invasione del diritto straniero. Tali sono lo scritto d'incerto autore del secolo decimoquinto cui Sebastiano Brandt, nel ripubblicarlo (1516), diede nome di *Specchio giudiziale delle azioni* (*Richterlicher Klagspiegel*), il libro di Giovanni Purgoldt, lo *Specchio degli idioti* (*Laienspiegel*) d'Ulrico Tengler, e le *Istituzioni* di Perneder[29]. Erano opere pel popolo, in lingua nazionale, sulla medesima direzione in cui quelle della scuola si scrivevano pei dotti in lingua latina.

---

(25) P. Guennois, *Conférence des coutumes de France*, 1595, ne aveva anche facilitato l'uso riunendo insieme sotto le singole materie gli articoli di ciascheduna. Le ordinanze furono cominciate a raccogliere da Laurière.

(26) V. § 12 e Stobbe I. 209 ss.

(27) Warnkönig cit., 130.

(28) Per es. Reinhard, *Differentiae aliquot inter jus commune et jus saxonicum collectae*, 1551.

(29) V. su questi ed altri scritti, Stobbe II. 144-182, e Stintzing, *Geschichte der populären Literatur des röm. can. Rechts in Deutschland* 337 ss.

Tal genere di lavori sul diritto germanico, nella scuola e fuori, frapponea grave ostacolo ad una trattazione completa di esso, la quale non si sarebbe potuta ottenere che in opere che avessero avuto siffatto diritto ed oggetto esclusivo; ma obbligava almeno a ridurlo a forma scientifica e a sistema. Nel che, sebbene si prendessero le mosse e gli esempi da concetti eterogenei e quindi repugnanti alla natura di lui, ciò nonostante veniva eccitata l'attività dei dotti, e gli si preparavano più rapidi e splendidi risultamenti, quando si fosse incominciato a coltivar per se stesso. Questo accadde al principio del secolo decimottavo, allorchè ridestossi, e non più nel popolo ma tra i giureconsulti, la lotta contro il diritto romano[30], per opera di Giorgio Beyer, il quale intraprese nel 1707 all'università di Wittemberga un proprio insegnamento del diritto germanico, e ne lasciò uno speciale trattato nella *Delineatio juris germanici ad fundamenta sua revocati*, pubblicata nel 1718 dopo la morte di lui[31]. Dopo d'allora non fu più smesso l'insegnamento di questo diritto nelle università tedesche, e ne andarono rapidamente moltiplicandosi le opere. Durante il secolo scorso ne scrissero elementi, istituzioni o manuali l'Heineccio, Engau, Riccius, Eisenhardt, Pütter, Schmidt, Estor, Runde, Danz e Rössig[32]. L'Heineccio compilò inoltre le *Antiquitates germanicae jurisprudentiam patriam illustrantes*, pubblicate nel 1772; e sebbene tutte queste opere (qual più, qual meno) dessero a diveder chiaramente come fosse ancor bambina questa nuova scienza, pure

---

(30) L'opposizione ebbe per primi e principali campioni Kulpis e Thomasio. V. Phillips, *Grundsätze des deut. Priv. R.* § 1, n. 28 e Stobbe II. 420.

(31) Il Beyer era morto nel 1714; la *Delineatio* non è che la riproduzione delle sue lezioni Fino dal 1604 era stato proposto al conte palatino del Reno d'introdurre questo insegnamento nell'università di Heidelberg. Stobbe II. 415 e 424.

(32) J. G. Heinecii, *Elementa juris germanici, tum veteris, tum hodierni*, 1736-37. — J. R. Engau, *Elementa juris germanici civilis.* Jena 1737. — J. St. Pütter, *Elementa juris germanici privati hodierni*, 1748. — Chr. Gottl. Riccius, *Specilegium juris germanici*, 1750. — J. F. Eisenhart, *Institutiones juris germanici privati*, 1753. — Ben. Schmidt, *Principia juris germanici*, 1756. — J. H. Ch. Selchow, *Institutiones jurisprudentiae germ.*, 1757. — J. G. Estor, *Bürgerliche Rechtsgelehrsamkeil der Deutschen*, 1757. — J. Fr. Runde, *Grundsätze des gemeinen deutschen Privatrechts*, 1791. — W. A. F. Danz, *Handbuch des heutigen deutschen Privatrechts*, 1796-1800. — K. G. Rössig, *Erste Grundsätze des deutschen Privatrechts*, 1797. — Sul valore di queste opere v. Gerber, *System des deutschen Privatrechts* § 26: Phillips, *Grundsätze des deutschen Privatrechts.* § 25.

prepararono la via ai progressi ch'essa fece nel nostro secolo, segnatamente per merito dell'Eichhorn e in conseguenza dei suoi lavori.

Molto fervevano questi studi, massime intorno al diritto pubblico eziandio nei regni di Napoli e di Sicilia. Oltre le opere mentovate testè, scrivevano sul diritto pubblico napoletano Francesco Rapolla[33], Nicolò Alfano[34], Giuseppe Basta[35] e Nicolò Valletta[36]; sul privato Carmine Fimiani[37], Giuseppe Maffei[38], Oronzio Fighera[39]; del diritto privato di Sicilia s'occupava tra molti altri Francesco Paolo Beltrani[40], e del pubblico quel luminare che fu il canonico Rosario Gregorio[41], il quale tenne pure la cattedra che di questo diritto venne eretta a Palermo nel 1789[42], come una cattedra di diritto napoletano (*jus regni*), reclamata fin dal principio di quel secolo, era stata fondata a Napoli da Carlo III di Borbone[43]. Essa sulla base delle costituzioni di Federico II, doveva esporre la legislazione di quel reame nel medio evo e nei secoli successivi[44]. Anche a Pavia venne eretta nel 1797 una cattedra di diritto costituzionale[45], e similmente l'anno dopo a Bologna[46]. A Padova invece propose invano Scipione Maffei che venisse creato un professore di diritto veneto e municipale, inca-

---

(33) *De jure regni neapol. commentaria in ordinem redacta.* Napoli 1746, 4 volumi.

(34) Compì l'opera del Rapolla; lasciò inoltre inedito un *jus regni*, ed un *jus feudale*.

(35) *Institutiones juris publici neapolitani.* Napoli 1783.

(36) *Elementi del diritto del regno napoletano*, riprodotti nell'opera *Leggi del regno napoletano*.

(37) *Elementa juris privati neapolitani in duos libros distributa.* Nap. 1782.

(38) *Institutiones juris civilis neapolitani.* Napoli 1784, ristampato nel Mar. Guarani, *Jus regni neapolitani novissimum.* Napoli 1782.

(39) *Institutiones juris regni neapolitani.* V. Manna, 209.

(40) *Elementa juris privati siculi.* Panormi 1774.

(41) *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano.* Palermo 1794. Un pregevolissimo elenco di questi e degli altri scrittori siculi dà il Lamantia II. 66 ss.

(42) Opere scelte del canonico Rosario Gregorio, p. IX.

(43) Pecchia, *Introduzione*, 6, e Bianchini, 361. Era affidata a Giuseppe Cirillo. Gatta, *Disp.* V. 446, 450. V. poi *Arch. nap.* cit. 148.

(44) Un dispaccio sul concorso di questa cattedra, dopo la morte del Cirillo, dice, che per quella delle *Pandette* bisognerà aprir le *Pandette*, e per quella del diritto del regno il libro delle Costituzioni; per la interpretazione delle quali, altra e difficile scienza è richiesta, cioè quella dei mezzi tempi. Perciò (!) non si richiedeva nel concorrente il dottorato. Gatta IX. 552.

(45) *Memorie ecc.* I. 295. Pare non durasse che un anno.

(46) 18 aprile 1798. Republ. cisalpina. L'amministrazione centrale del dipartimento del Reno, venuta in determinazione d'istituire e di conferire la cattedra

ricato d'esporre le leggi della repubblica e gli statuti delle città e province dello Stato[47].

Intanto che in Francia e in Germania si dava opera all'insegnamento del diritto germanico, nell'Italia superiore s'incoava quello del diritto commerciale e del marittimo. Lo trovo almeno fin dal principio del secolo decimottavo a Padova, dove fu aggiunto alla cattedra di diritto feudale, a quanto pare non come materie derivanti entrambe da fonte diversa dal diritto romano e canonico, ma affine di rilevare l'importanza di quella cattedra e la dignità di chi la teneva, destinandovi un professore di bella fama al pari delle altre materie principali, laddove sin là si soleva darla a qualche scolare[48]. Anche a Napoli con dispaccio 16 marzo 1754 venne istituita la cattedra di commercio e d'economia, con un salario di 300 scudi assegnati da Bartolomeo Intieri[49].

§ 81. *Scuola di diritto naturale* (*a*).

Se per le vie e coi metodi tracciati nei due precedenti paragrafi s'attendeva allo studio del diritto costituito, nel secolo decimosettimo sorse pure una nuova scuola che mirava a ricercare le intime ragioni di questo diritto e ad erigersi a giudice del medesimo. Erasi sempre sentito, anche per effetto delle teorie romane, esservi alcunchè di superiore al diritto positivo delle diverse nazioni, cioè una legge uni-

---

di diritto costituzionale, invita chiunque creda di poter accudire alla medesima a presentarle entro sei giorni la relativa domanda, munita degli opportuni certificati comprovanti dottrina, moralità, patriottismo. *Bandi bol.*

(47) Parere sull'università di Padova. *Miscellanea scientif.* XVII. 251.

(48) Colle, *Fasti Gymnasii patavini* cit. p. 41. — Invece, nel piano napoletano del 1777, era posta prima tra tutte *la cattedra primaria feudale* (v. nota 10). — A Pisa, la cattedra di diritto marittimo fu istituita al principio del secolo presente. Buonamici, *Dei più chiari professori di diritto romano nell'università di Pisa dalla sua origine al* 1870, p. 28.

(49) Il dispaccio è mentovato alla p. 38 del X libro del codice delle leggi del regno di Napoli di Alessio de Sariis: notizia fornitami dal chiaro signor Volpicella.

(*a*) Carmignani, *Storia dell'origine e dei progressi della filosofia del diritto*, negli *Scritti inediti* del Carmignani, Lucca 1851; — Fr. J. Stahl, *Geschichte der Rechtsphilosophie.* Heidelberg 1856, III. ediz. — Crisafulli Zappalà, *Autorità degli Italiani sulla scienza del diritto*, Catania 1862; — Carle, *La vita del diritto* (2ª ed.), Torino 1890, parte seconda, libro I. — Kaltenborn, *Die Vorläufer des Hugo Grotius.* Leipzig 1848. — Bluntschli, *Geschichte des allgem. Staatsrecht u. Politik etc.* (3ª ed.), 1181. — Hinrichs, *Geschichte des Rechts-and Staatsprincipien*, 3 vol. Leipzig 1849-52.

versale dell'umanità, epperò necessaria, che i diritti positivi dovevano riprodurre[1]; e filosofi e giureconsulti[2], pontefici[3] e legislatori secolari, a cominciare dallo stesso Rotari[4], avevano parlato d'un diritto naturale, di cui s. Tomaso determinava meglio dei giureconsulti romani le relazioni col diritto positivo[5]; ma egli non distingueva per anco la legge giuridica dalla legge etica.

Queste norme di naturale giustizia, mentre dovevano servir di guida nel loro ufficio ai legislatori dei singoli Stati, avrebbero dovuto eziandio essere di regola ai popoli nelle loro relazioni internazionali. Ma, come in queste si facevano sentire con maggior prepotenza

---

(1) V. l'etimologia di s. Isidoro in Decr. Gratiani dist. 1, c. 7 e c. 11. X. *de consuetud.* (1. 4).

(2) P. es. s. Tommaso, Bacone, Graziano e Pierino Belli, p. 33. Lutero, nel trattato dell'autorità secolare (1523), raccomanda d'aver presente in ogni cosa il diritto naturale: Also soll man handeln, — dass immer die Liebe und natürlich Recht oben schwehe. — Ein recht gutes Urtheil kann nicht aus Büchern gesprochen werden, sondern aus freiem Sinn daher, als wäre kein Buch. Solch frei Urtheil gibt die Liebe und natürlich Recht, des all Vernunft voll ist. Zöpfl § 57 n. 1. — Anche Oldendorp, *Variarum lectionum libri*, 1540, parla del diritto naturale (Hugo, 290). — Una glossa che pare del secolo XII d'un manoscritto d'Innsbruck al c. 11. C. XIV. q. 4, ad verb. non est quo judice repetantur, dice: hodie usurae de jure repeti possunt condictione sine causa, vel ex injusta causa, — tanquam civiliter tantum debitae, non naturaliter; quandoquidem de jure naturali indebitae sunt, quod est divinum jus. *Atti accad. Vienn.* XXIV. 69. — Il Durando di s. Porciano nel suo libro *De legibus* cerca il rapporto tra il diritto naturale e il positivo. Savigny V. 600 n. b. — E Raimondo Lullo, nel 1315 (*Ars utriusque juris*), scriveva: septima regula est, quod jus positivum ad jus naturale reducatur, et cum ipso concordet, intelligendo per jus naturale Deum diligere, honeste vivere, unicuique quod suum est tribuere. Ib. p. 642. — Bartolo riconosce un *ius naturale* che sta al di sopra d'ogni diritto positivo e dal quale *in totum* nessun diritto positivo può allontanarsi; esso può solo farvi qualche detrazione o aggiunta. Kars'ten, *Lehre vom Vertrage bei den italien. Juristen des MA.* 1882, p. 164. Questo diritto naturale viene identificato col *jus gentium naturali ratione introductum*, e come tale gli viene attribuita una immobilità che il diritto civile non ha. Ib. 172. — Sul concetto del diritto naturale negli scrittori ecclesiastici e per l'influenza della Chiesa sul medesimo vedi Graziano, *dist.* 5 c. 8, 9.

(3) 1374. Gregorio XI, nella condanna dello Specchio sassone, dice, che viene osservato, contemptis canonibus, naturae et civilibus legibus, con che contra bonos mores et legem naturae agitur. *Bullario*, IV. 574. V. anche c. 11. X. *de consuet.* cit.

(4) Roth. 319. — Federico II (1236) lagnasi dei Lombardi, i quali in Dei injuriam et juris naturalis offensam, compromisso pendente, congiurarono con suo figlio Enrico. Huillard, IV. 876. Anche nelle Const. sic. ricorre il *jus naturale*, ma sembra interpolazione.

(5) Lex humana secundum quam in particulari disponuntur quae in lege naturae continentur. Conf. l. 6 D. *de just. et j.* (l. I).

l'egoismo e le altre passioni, esse norme vi erano molto men rispettate; sicchè appunto in tale sfera di rapporti si comprese dapprima la necessità d'invocarle. I futili pretesti onde s'intraprendevano le guerre, e principalmente la barbarie che usavano gli Spagnuoli contro gli Americani mossero lo spagnuolo Francesco da Vittoria ad esaminare a chi, per quali ragioni ed in quali modi fosse lecito far guerra[6]. Continuò in queste disquisizioni Pierino Belli d'Alba nel libro *De re militari et bello*, nel quale dopo aver trattato più largamente del Vittoria gli argomenti di cui s'era occupato costui, discorre dei vantaggi della pace, come unicamente al fine di ottenere la pace si debba fare la guerra, e però con quanta premura si debba la pace abbracciare[7]. Venne per terzo, e a quanto pare, non senza giovarsi dei lavori degli altri due, Alberico Gentili coll'opera *De jure belli*. Alberico nato in San Ginesio presso Macerata nel 1550, allontanatosi dalla patria col padre e col fratello Scipione affine di poter professare più liberamente le proprie credenze religiose, tenne cattedra di giurisprudenza all'università d'Oxford, e morì a Londra nel 1608[8]. La suddetta opera del Gentili è divisa in tre libri: nei due primi discorre del diritto di guerra, nel terzo della maniera di custodire la pace[9]. Quest'opera suggerì ad Ugo Grozio, che la conobbe e confessò d'essersene giovato[10], l'idea di quella molto più celebre *De jure belli ac pacis*, divisa pure in tre libri, che vide la luce nel 1625, e dalla cui comparsa data la nuova scuola del diritto naturale.

Anche Grozio erasi indotto a scrivere nel desiderio di porre un freno agli orrori della guerra, tanto più gravi, quanto quelle del suo tempo erano guerre di religione, e tanto più deplorevoli, quanto avvenivano tra genti cristiane, e tra connazionali[11]. Perciò egli avea propriamente in mira di regolare le relazioni tra popolo e popolo; ma

(6) Wheaton, *Histoire des progrès du droit des gens*, I. 34.

(7) V. il libro del Belli nei *Tractatus illustrium juriscons.* Venezia 1584 XVI. p. 333-371. Il libro del Belli era stato stampato fino dal 1563. De Giorgi, *Della vita e delle opere di Alberico Gentili*, 1876, p. 73; Efisio Mulas, *Pierino Belli da Alba precursore di Grozio*, Torino 1878; Ferd. Rondolino, *Pierino Belli*. Torino 1887. V. anche *Arch. st. it.* 1879. I. 63 ss.

(8) De Giorgi cit.

(9) Il libro del Gentili fu pubblicato nel 1589.

(10) Grotius, *Prolegom.*, c. 38: Albericus Gentilis, cuius diligentia me adiutum profiteor.

(11) Ib. 28. Videbam per christianum orbem vel barbaris gentibus pudendam bellandi licentiam, levibus aut nullis de causis ad arma procurri, quibus semel sumptis nullam jam divini, nullam humani juris reverentiam.

per raggiungere questo intento ebbe mestieri d'incominciare dai diritti degli individui, e cercando le basi del diritto delle genti, gettò anche quelle del civile. Imperocchè, partendo dal principio che una guerra non si può giustamente intraprendere, che per propria difesa o per ottenere risarcimento della lesione d'un diritto della nazione o d'un suo cittadino, dovè anzi tutto passare in rassegna questi diritti e ricercarne il fondamento. Tale fondamento vide nella natura ragionevole e socievole dell'uomo; laonde ciò che vi è conforme, è di diritto o giusto, ciò che vi si oppone, contrario al diritto od ingiusto: e le norme dell'operare umano, che la retta ragione deduce da quest'esame, costituiscono quel diritto che, come dedotto dalla natura dell'uomo, domandò naturale[12], al quale si contrappone e da cui discende il diritto civile e lo stato, che Grozio fondò nella libera volontà di quelli che lo compongono, cioè in un contratto o espresso o tacito[13].

L'opera del Grozio fu continuata dai suoi successori. Quello stato di natura, ch'egli avea supposto implicitamente, venne espressamente messo a base di tutte le teorie da Tomaso Hobbes (secondo cui gli uomini non ne escono che pel timore che hanno uno dell'altro, essendo quello per lui uno stato di continua guerra)[14], e da Samuele Puffendorf, il quale, mentre da un lato prendeva in senso più basso di Grozio il movente della socievolezza, dall'altro diede maggior larghezza e miglior ordine esterno alle ricerche sul diritto naturale, e contribuì non poco alla diffusione di queste teorie[15]. Sul principio del secolo decimottavo Cristiano Tomasio disegnò nettamente la distinzione tra morale e diritto, che Grozio aveva solo

(12) Ib. l. I. c. I. § 10. Jus naturale est dictatum rectae rationis, indicans actui alicui, ex eius convenientia aut disconvenientia cum ipsa natura rationali et sociali, inesse moralem turpitudinem, aut necessitatem moralem, ac consequenter ab auctore naturae, Deo, talem actum aut vetari, aut praecipi. — *Proleg.* 6. Inter haec quae homini sunt propria, est appetitus societatis id e. communitatis tranquillae. — 8. Haec societatis custodia est fons ejus juris: quo — pertinent alieni abstinentia, — promissorum implendorum obligatio, damni culpa dati reparatio, et poenae inter homines meritum.

(13) Ib. *Proleg.* 15. Cum naturae sit stare pactis, ab hoc ipso fonte jura civilia fluxerunt; nam qui se coetui alieni aggregaverant, aut hominibus subiecerant, aut expresse promiserant, aut tacite promisisse debebant intelligi, secuturos se id quod — hi, quibus delata potestas erat, constituissent. — Per la critica e le conseguenze delle teorie del Grozio, si veda Stahl cit. p. 167 ss.

(14) *De cive* 1642; *Leviathan* 1651, tradotto in latino nel 1668. Il nostro Lampredi rifiutava come cosa poetica il preteso stato di natura.

(15) *Elementa jurisprudentiae universalis*, 1660; *De jure naturae*, 1672; *De officio hominis et civis*, 1693.

accennato distinguendo un diritto in senso stretto e un diritto in senso largo[16]. Secondo Tomasio appartiene al campo morale quello che è necessario ad ottenere la pace interna, al giuridico ciò con cui si conserva l'esterna; quanto corrisponde al primo scopo non ammette costringimento, lo ammette invece ciò che serve al secondo; quello domandasi onesto, questo giusto, ed è tale tutto ciò che è conforme al principio: *non fare ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso*[17].

Non contribuì a sviluppare le teorie del diritto naturale, sebbene ne ampliasse ulteriormente la trattazione conducendola ai più minuti particolari, Cristiano Wolf, il quale confuse nuovamente il campo giuridico col morale, dichiarando capace di coazione tutto quanto era necessario perchè l'uomo potesse adempiere il supremo dovere di perfezionare sè e gli altri. Oltre di che egli si è servito nelle sue dimostrazioni d'una forma matematica, che mal si presta a materie morali[18]. Questa maniera sillogistica d'argomentare fu quella che spinse Emanuele Kant a cercare la fonte e il fondamento del diritto nell'umana ragione, che resta quindi l'unico giudice della giustizia degli atti; per cui il diritto derivato da questa fonte non lo disse più naturale ma razionale. Quindi il diritto secondo Kant deve corrispondere alle regole della ragione, che sono universali e non possono mai contraddirsi; onde, cercando la manifestazione del diritto nella libertà, è diritto ciò che deve necessariamente succedere, affinchè la libertà d'uno, secondo una legge universale, possa sussistere colla libertà degli altri[19].

Per questa via progredendo di grado in grado, la scuola si era dilungata d'assai dai principî del suo fondatore, ed era giunta a risultamenti affatto opposti ai suoi. Come dalla base del contratto posta da Grozio alla civil società si venne necessariamente alle teorie di Locke e di Rousseau ed alla rivoluzione inglese e francese; così si svincolò affatto l'ordine giuridico dalla rivelazione cristiana, anzi lo si emancipò dalla stessa idea di Dio, mettendo in luogo di lui

(16) *De jure belli ac pacis, Prolegom.* 8 ss.

(17) Thomasius, *Fundamenta juris naturae et gentium*, 1705.

(18) *Jus naturae methodo scientifica tractatum*, 1740-1750, e *Institutiones juris naturae et gentium*, 1754. — Alla medesima epoca appartengono i *Principi di diritto naturale* di Giuseppe Origlia, Napoli 1741, opera, al dire dell'Ulloa, alquanto superficiale, ma la prima che uscisse in italiano su questa materia.

(19) *Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre*, 1797.

la ragione; laddove Grozio, prendendo il principio conoscitivo della legge giuridica dalla parte istintiva dell'uomo, la derivava da Dio come da ultimo autore, e voleva rispettata la divina volontà espressa nei libri santi[20]. E già l'inglese Giovanni Seldeno[21] e il tedesco Enrico Coccei[22] aveano messo in avvertenza il mondo dei pericoli a cui conducevano le teorie di Grozio e di Puffendorf. Ma, ad ogni modo, si stimò da Grozio in poi d'aver trovato un diritto primigenio ed universale, valido per tutti i tempi e per qualunque condizione di popoli, un diritto assoluto ed immutabile, termine di confronto di ogni diritto positivo, e sul quale tutti i diritti positivi dovevano regolarsi[23]; per guisa che, appena cinquant'anni dopo la comparsa del libro di Grozio, si trova attribuita al diritto naturale autorità di fonte sussidiaria nelle lacune delle leggi[24]. La quale scuola trovò fautori tanto più numerosi e più caldi, quanto meglio d'ogni altra si prestava a distruggere i residui della feudalità, della servitù e gli altri avanzi del medio evo, e medesimamente a porre un limite al trasmodare dell'assolutismo. Per questo in Germania si cominciò ormai con Puffendorf ad erigere una cattedra di diritto naturale nelle università[25], esempio che nel secolo successivo venne imitato anche in Italia[26]. Chè, sebbene un diritto dedotto *a priori*, astrazione

---

(20) Grotius, *Prolegom.* 11-13.

(21) *De jure naturali et gentium juxta disciplinam Hebraeorum*, 1640.

(22) *De principio juris naturalis*, 1669; *Positiones pauculae — praelectionibus Grotianis praemissae.*

(23) Grotius, *Proleg.* 11. Et haec quae diximus locum — haberent etiamsi daremus, quod sine summo scelere dari nequit, non esse Deum. — I. 1. 5. Jus naturale est adeo immutabile, ut ne a Deo quidem mutari queat.

(24) La Costuma di Bordeaux pubblicata nel 1679 diceva: l'usage est, en Bordelais, que si le cas qui se présente ne peut être jugé d'après la coutume, muette à cet égard, on doit recourir aux coutumes analogues; et s'il n'y a pas de coutume semblable, il faut recourir à la raison naturelle, le meilleur supplément de la coutume; et si toutes ces choses manquent, on doit recourir au droit écrit. Laferrière V. 576.

(25) Hugo, *Geschichte* cit., 390.

(26) A Pisa, il nome della cattedra era propriamente di diritto pubblico, e fu tenuta da Pompeo Neri e dal Lampredi. Fabroni III. 302, e Carmignani cit. III. 170 ss. — A Padova, era detta di gius di natura, pubblico e delle genti; era stata suggerita, col titolo di gius pubblico, da Scipione Maffei (*Parere* cit.), e fu istituita per decreto del 1761, ma non venne provveduta che nel 1764 nella persona di G. Battista Bilesimo di Feltre. Colle, *Fasti*, 42. — A Pavia, sotto il titolo di gius pubblico, la si trova nel 1742, e sotto quello d'istituzioni di gius naturale e pubblico, nel 1769, e nel piano di studi 1771. *Memorie*, ecc. I. 97, 293. II. 25. — A Napoli, fu fondata nel nuovo piano di studi del 1777.

fatta da ogni positivo rapporto e dalle peculiari condizioni di ciascun popolo, per disciplinare le concrete relazioni degli uomini di questa o quella nazione debba necessariamente fallire al suo assunto, e la realtà della vita resistere alla sua attuazione; pure la nuova scuola coll'ideale che proponeva, giovò non poco a correggere abusi e a dar un migliore indirizzo alla legislazione; epperò, superata ben presto ogni opposizione, regnò incontestata per ben dugent'anni.

§ 82. *Storia del diritto.*

Intanto che i filosofi testè nominati e i giuristi che ne seguirono le tracce andavano ricercando le ragioni e gl'intimi fondamenti del diritto, altri si affaticavano a tessere la storia dei modi e delle forme per cui il principio giuridico si svolse appo i vari popoli, incominciando dai diritti romano e canonico, come quelli ch'erano più coltivati.

Il primo che si diede a simili investigazioni fu il calabrese Pomponio Leto († 1498) in un breve scritto *De romanis magistratibus, sacerdotibus, jurisperitis et legibus*[1]. Le ricerche parziali del Leto presero ben presto una forma intera nella breve storia del diritto romano e canonico, che scrisse non guari dopo (1515) Aimaro Rivalio, consigliere del parlamento di Grenoble[2]. Nel 1518 Ulrico Zasio tentò di dare una storia della giurisprudenza romana nei suoi scolî alla l. 2, *de origine juris*[3]. Un'altra storia del diritto romano compilò nella seconda metà del secolo decimosesto Valentino Forster di Vittemberga († 1608)[4], che venne seguita da presso dal prof. di Parigi,

---

Gatta IX. 562. — A Palermo, nel 1779 insieme coll'Università. Sampolo, *L'università di Palermo e il suo passato*, 1878, p. 12. — A Torino tale istituzione fu fatta solo da Carlo Alberto, sebbene fosse stata proposta ancora nel 1737. Vallauri cit. p. 475-478.

(1) Savigny VI. 448. Sulla vita del Leto si può vedere il Tiraboschi VI. 601 ss.

(2) Savigny ib. 451. Hugo cit. 258. Il libro ha per titolo: *Civilis historiae juris, scilicet in XII tabularum leges commentariorum libri V. Historiae item juris pontificii liber singularis.* V'è anche un tentativo di restituire le XII tavole. Si trova nel *Tractatus illustrium J. C.*, I. 1-25. La storia del diritto canonico si riduce a due sole colonne.

(3) Stintzing, *Ulr. Zazius*, 126; Stobbe, II. 41.

(4) Hugo p. 363. Si trova nei *Tractat.* cit. I. 26-58. L'Hugo dice di essa: so schlecht sie ist....

Giovanni Doujat († 1688)[5] e quindi da Pietro Faisand di Digione († 1688)[6]. Nè questi studi si restrinsero alla ricerca delle vicende del romano diritto fino alla riforma di Giustiniano, chè il Seldeno († 1654), quel medesimo che si rese celebre per avere combattuto la libertà dei mari sostenuta da Grozio (v. § 133) e le teorie del diritto naturale, si occupò eziandio d'indagare le sorti del diritto romano nel medio evo[7]. Nel secolo decimosettimo (1637) vide la luce anche il volume *De claris legum interpretibus* del reggiano Guido Panciroli, professore a Torino e a Padova, dove morì nel 1599. L'opera di lui venne pubblicata dopo la sua morte dal nipote Ottavio Panciroli; e quantunque altri prima di lui, e principalmente il Diplovataccio, avessero scritto sullo stesso argomento, nondimeno può dirsi che la sua opera abbia costituito la base della storia letteraria delle giuridiche discipline, essendo stata la prima che ne trattasse abbastanza diffusamente e completamente[8].

Unì insieme l'una e l'altra specie di ricerche, come aveva fatto il Forster, Gian Vincenzo Gravina nell'opera *Originum juris civilis libri tres*, pubblicata da prima a Lipsia nel 1708. Il Gravina, nato a Rogliano presso Cosenza nel 1664, e dal 1698 professore prima di diritto civile, poi di canonico alla Sapienza di Roma, posto il principio, non essere il diritto civile altra cosa che la ragion naturale applicata alle romane istituzioni[9], cercò le origini del diritto in genere nelle vicende del romano, e però tolse ad esporre la storia esterna ed interna di questo dalle origini di Roma fino al suo tempo. Egli ne traccia la storia esterna nel primo libro, che intitola *De ortu et progressu juris civilis*, e nel quale, prendendo le mosse dalle origini e dai primi ordinamenti di Roma, discorre delle varie fonti del romano diritto, dell'opera e delle persone degli antichi giureconsulti,

---

(5) Ib. 329. Pubblicò anche la parafrasi di Teofilo.

(6) Ib. 335. È più compiuto per la sua vita dei giureconsulti.

(7) Ib. 420. Fu la prefazione al *Fleta*.

(8) Savigny III. § 22. — Scrissero di ciò, prima del Panciroli, ed oltre al Diplovataccio, Giovanni d'Andrea, Guglielmo da Pastrengo, Baldo, G. Battista Caccialupi, Giovanni Tritemio, Giovanni Fichard, Marco Mantova Benavidio, Valentino Forster e Stefano Pasquier; dopo, Taisand, Juglero, Fabbrucci, e principalmente il Sarti (*De claris archigymn. bonon. professoribus a saec. IX usque ad XIV*, Bol. 1769-1772) e l'editore del Sarti, Fattorini. Si veda su tutte queste opere il Savigny cit. § 11-31.

(9) L. 1 proem.: Nihil est aliud jus civile, nisi naturalis ad romanae reipublicae institutionem relata, romanisque moribus et litteris explicata ratio.

dei lavori di Giustiniano, delle sorti di essi e del diritto romano dopo la caduta dell'impero, del suo risorgimento per Irnerio e la scuola di Bologna, di ciò che arrecarono allo studio della civile giurisprudenza i dottori posteriori, che nomina ad uno ad uno, dando un breve cenno della vita di ciascheduno, fino a Jacopo Gotofredo, a Grozio e ad Antonio Fabbro, cioè fino al suo tempo. Viene poi alla storia interna; e partendo dai principî di naturale ed universale giustizia, passa a discorrere delle leggi dei vari popoli dell'antichità, per fermarsi ad esporre nel secondo libro (*de jure naturali gentium et XII tabularum*) le norme date dalle dodici tavole, e nel terzo (*de legibus et senatusconsultis*) le vicende dell'ordinamento politico e dei vari istituti giuridici del diritto civile e penale sotto la repubblica e sotto l'impero. Un altro lavoro storico-giuridico si ha del Gravina, che può riguardarsi come il complemento del precedente: *De romano imperio liber singularis.* In ambedue le opere il Gravina non ispicca per proprie indagini, non facendo anzi che giovarsi di quello ch'era stato fatto dai precedenti scrittori: il suo merito è quello d'aver contemplato il diritto romano sotto un punto di vista, se non affatto nuovo, almeno poco usitato, e d'aver ciò fatto con tale larghezza di vedute, da incarnare nell'opera sua un nuovo concetto; cioè d'aver tessuta una storia del diritto, di cui può asserirsi che, nell'insieme, presenta un perfetto modello. Quanto ai particolari, non solo non aggiunse gran che del proprio, ma non tenne sempre conto neppure delle ricerche altrui [10], e non manca d'errori anche nelle cose più comuni [11]. Ciò nondimeno tanto fu il grido che levò di sè l'opera del Gravina, ch'egli fu domandato professore dalle più celebri università d'Italia e Germania, e che d'allora innanzi i dotti s'infervorarono negli studi di storia del diritto.

L'esempio poi del Gravina, e la riputazione che s'era acquistata, invogliarono altri a seguitarlo in Italia e fuori. E il fecero Burcardo

---

(10) Per esempio, nel ripetere la favola delle pandette d'Amalfi e della legge di Lotario sulla sostituzione del diritto romano al germanico, non ostante quello che avevano scritto in proposito già da mezzo secolo Callixtus e Conring. Vedi Stobbe II. 419. — Similmente nelle vite degli autori, sul che vedi Savigny, III. p. 80.

(11) Come l'opinione che i libri di Giustiniano non fossero stati pubblicati in Italia, sembrando credere che ai Goti succedessero immediatamente i Longobardi. Si veda inoltre la pittura che fa delle leggi di questi ultimi, che chiama belluinas, ferinas, immanesque; lib. I. c. 139. Taccio della confusione delle legis actiones cogli actus legitimi (II. 79), e d'altre cose men facili colle fonti d'allora.

Diotaiuti Struve (1718), Cristiano Goffredo Hoffmann (1718 ss.) e Giuseppe Toscano Mandatorizzio (n. nel 1721), il quale scrisse cinque volumi sulla storia del diritto romano, esclusi i tempi della repubblica[12]. Un vasto piano della storia di questa legislazione si era proposto anche il veneziano Giannantonio Torriani, ma non ne recò ad atto che il solo programma[13].

Altri si occuparono della storia del diritto canonico[14]; altri ancora di quella dei diritti medievali. Già due scrittori del secolo decimosesto, il veronese Onofrio Panvinio (1529-1568) e Carlo Sigonio di Modena (1524-1584), eransi rivolti allo studio delle condizioni del medio evo. L'uno e l'altro sono propriamente scrittori e illustratori d'antichità, ma tuttavia per gli argomenti presi a trattare possono considerarsi tra gl'iniziatori della storia giuridica del medio evo. In vero Panvinio nelle antichità veronesi, e ancor meglio nella storia degl'imperatori e dei re ch'ebbero dominazione in Italia, fu obbligato a penetrare per entro alla caligine che copriva i tempi di mezzo esaminando archivi e traendone fuori documenti fino allora ignoti: tantochè, dice il Tiraboschi, non esservi uomo mediocremente istruito, che non consideri il Panvinio per uno dei primi padri e ristoratori dell'antichità e della storia[15].

Di molto maggior importanza è il Sigonio. Anche questi nei suoi lavori sulle antichità romane si occupò più particolarmente di materie giuridiche, come ne fanno fede quelli *De antiquo jure civium romanorum*, *de antiquo jure Italiae*, *de antiquo jure provinciarum*, e i tre libri sui giudizi dei Romani. Ma nell'opera *Historiarum de regno Italiae libri XV* rischiarò mirabilmente la storia e le istituzioni del nostro paese dalla venuta dei Longobardi sino al 1200; e, sentita la necessità di ricorrere all'uopo a fonti più sicure, ricercò e rimuginò, com'egli stesso dichiara, molto più largamente che non avesse fatto il Panvinio, tutti gli archivi d'Italia, singolar-

---

(12) Vedi su lui e gli altri Hugo, 453, 505, 516.

(13) *Il Giureconsulto*, nel quale, stabiliti i veri principi del diritto di natura, delle genti e civile, viensi a proporre una compiuta storia del diritto dei Romani così pubblico come privato. Venezia 1763.

(14) Come Gerardo Mastrich, Giovanni G. Pertsch (Hugo, 523) ed il napoletano Carmine Fimiani 1763. Manna, 209. La strada per la storia del diritto canonico era stata già aperta dall'arcivescovo di Tarragona, Antonio Agostini, coll'*Epitome juris pontificii veteris*, Tarrac. 1586.

(15) *Storia della letteratura it.*. VII. 810.

mente di Lombardia, esaminando inoltre le cronache delle singole città[16].

Passi molto più decisi fece la storia di questa parte del diritto in Germania ed in Francia, dove ottenne propria esistenza e posto distinto tra le altre giuridiche discipline. Glielo conquistò Ermanno Conring coll'opera *De origine juris germanici liber unus* (1643). Conring eccitato dalla controversia che agitavasi tra due scrittori tedeschi sulla legge di Lotario, cui la tradizione attribuiva l'introduzione del diritto romano, profittando di quelle fonti di diritto germanico ch'erano state ormai pubblicate, tessè una breve storia di questo diritto, e provò erronea la esautorazione di esso per opera di Lotario[17]. Vari lustri più tardi Claudio Fleury († 1723) scriveva la sua *Histoire du droit français*, imitato successivamente da Giammartino Silberrad († 1760); tra l'una e l'altra delle quali (1733) era comparsa l'*Historia juris romani et germanici* dell'Heineccio[18].

Se l'Italia non ebbe una storia generale del suo diritto nei tempi di mezzo, fu tentata almeno quella di qualche città o provincia. Così il canonico palermitano Francesco Testa premetteva alla collezione dei capitoli siculi (1741) una breve storia del diritto dell'isola, in due dissertazioni *De ortu et progressu juris siculi* e *De magistratibus siculis*. Per simile faceva colla dissertazione *De origine juris mediolanensis*, imitando l'esempio datone fino dal 1554 in un brevissimo scritto da Francesco Crasso[19], il conte Gabriele Verri messa in fronte alla sua ristampa delle Costituzioni dello stato di Milano[20].

Lavori di molto maggior lena s'ebbero le provincie napoletane. Quivi è da ricordare che il Giannone nella sua *Storia civile* tenne conto di tempo in tempo delle vicende del diritto, mostrando così pel primo la stretta relazione che corre tra questa e quelle: ma poi impresero a trattare *ex professo* la storia del diritto prima Pasquale Ferrigno[21], poscia Gregorio e Ginesio Grimaldi nei dodici volumi della *Storia delle leggi e magistrati del regno di Napoli*[22]; molto più dot-

(16) *De regno Italiae, praef.* e Tiraboschi cit., 817.
(17) Stobbe, II. 419.
(18) Hugo, 333, 443, 498.
(19) *De origine juris mediolan.* Francisci Crassi *in utroque jure licentiati libellus*, 1556. Si trova anche in testa alle *Constitutiones*, dopo il libro del Verri.
(20) *Constitutiones dominii mediolan. decretis et senatusconsultis illustratae curante com.* Gabriele Verro, 1747.
(21) *Brevis historia juris romano-neapolitani.* Napoli 1760.
(22) Napoli 1774.

tamente però Carlo Pecchia nell'opera che si pubblicò dapprima sotto il titolo di *Storia della gran Corte della Vicaria*, più tardi sotto quello di *Storia civile e politica del regno di Napoli in supplemento al Giannone*[23]. E ancor più splendido monumento è la storia del diritto pubblico di Sicilia dalla conquista normanna fino alla fine del secolo decimosettimo del canonico Rosario Gregorio, pubblicata sotto il titolo di *Considerazioni sulla storia di Sicilia*[24]. Alquanto più tardi scrisse sullo stesso argomento Vincenzo Gagliano[25].

Venne poi grandemente promosso da per tutto lo studio delle antichità, così nel campo storico e giuridico, come anche nelle materie ecclesiastiche e nelle civili. E quindi, per tacere della *Vetus et nova ecclesiae disciplina* del Thomassin e d'altre opere di diritto canonico[26], videro la luce le antichità estensi ed italiche del Muratori, le antichità italiane del Carli, le longobardico-milanesi del Fumagalli e le antichità giuridiche germaniche dell'Eineccio[27]. Il Campi, il De Rossi, il Flaminio, il Bonelli, il Tiraboschi e molti altri, ma più di tutti, sebben primo tra tutti questi l'Ughelli (1644), illustrarono le antichità e la storia delle nostre chiese[28]. Al qual intento si disotterrarono in gran numero i documenti, ed altri moltissimi documenti e leggi e antiche cronache e storie si pubblicarono nei codici diplomatici, nelle collezioni degli scrittori, e in quelle delle leggi: raccolte che, se non ebbero inizio, almeno si fecero assai più frequenti nel secolo decimottavo, e tra le quali basti ricordare i codici diplomatici del Lunig, del Lupi, gli *Scriptores rerum italicarum* del Muratori sotto gli auspici della società palatina fondata a Milano per la pubblicazione delle fonti della storia italica, e le leggi barbariche del Georgisch e del Canciani[29].

Tanto era l'amore che si metteva nello studio della storia del

---

(23) Pubblicata nel 1783 c., fu ristampata in Napoli nel 1795 e nel 1869.

(24) Palermo 1806-1816, ristampata nelle opere scelte del can. Ros. Gregorio. Palermo 1853.

(25) *Discorsi sul diritto pubblico di Sicilia.* Vedi Capone, I. 211.

(26) V. su queste il Walter, *Kirchenrecht*, § 7.

(27) V. queste opere nel vol. I p. 23. — Manna, *Della giurisprudenza napol.*, p. 205, dice che Vargas, Patrizi, Chiarito, Tansi, Antonini, Pratilli, Masi, il padre De Meo ed altri innumerevoli si occuparono studiosamente nel secolo scorso a dichiarare le antichità dei mezzi tempi e la storia delle province napoletane.

(28) V. v. I. p. 19 ss.

(29) V. vol. I. p. 17 e 128. Inoltre Phillips, *Deutsche Reichs-und Rechtgesch.*, § 8 e 9.

diritto romano e medievale, che in Germania, sin dal tempo del Tomasio († 1718) venne in uso d'insegnare pubblicamente prima quella, poi anche questa nelle università; per guisa che alla metà del secolo decimottavo l'una e l'altra vi costituivano di regola parte del programma degli studi[30]. Non così nel generale d'Italia. Tuttavia Scipione Maffei, nel piano di studi giuridici scritto per l'università di Torino d'incarico di Vittorio Amedeo II, proponeva che vi si spiegasse, sul modello del Gravina, anche la storia del diritto, raccomandando principalmente l'investigazione dei tempi succeduti alla caduta dell'impero d'occidente[31]. E per verità si trova dal 1736 al 1738 alla università di Torino un professore straordinario, Albertengo Vassallo, che teneva lezioni sulla storia del diritto romano[32]. Anche a Pavia introdusse Maria Teresa nel 1763 l'insegnamento della storia

---

(30) Il Warnkönig, *Jurist. Encyclop.*, 326, dà per quel tempo il seguente programma dell'istruzione giuridica nelle Università tedesche: I. Scienze giuridiche teoretiche: *a.* diritto naturale e delle genti; *b.* diritto positivo: 1. romano; 2. canonico; 3. germanico: quest'ultimo comprendeva: *a.* il diritto pubblico interno; *b.* il diritto criminale; *c.* il diritto feudale; *d.* il diritto privato germanico. II. Materie pratiche: *a.* processo civile; *b.* processo criminale; *c.* esercizi, specialmente sulla prassi dei giudizi imperiali. III. Storia del diritto: *a.* storia esterna: 1. del diritto romano; 2. del diritto germanico; *b.* storia interna del diritto e delle antichità romane e germaniche. — Quanto più scarso era l'insegnamento in Italia! Pel Regolamento dell'università piemontese 1772 v'erano sole cinque cattedre di legge: una di gius canonico, due di civile, una d'istituzioni canoniche ed una di civili. I professori di diritto canonico e civile (romano e feudale coll'inserzione delle R. costituzioni) compivano il loro corso in quattro anni, quelli delle istituzioni in un anno. — Però il professore di gius canonico doveva inserire, secondo che la materia richiedeva, la storia dei punti più importanti della disciplina ecclesiastica, e quello delle istituzioni civili dettare compendiosamente nel principio dell'anno la storia della giurisprudenza. Dei due professori di diritto civile l'uno esponeva le prime quattro parti delle pandette, il secondo le altre tre col trattato *de feudis*. Compiuto il corso alternavano il compito. Duboin, XII. 642. — Alquanto meglio a Padova, per la riforma del 1768, dove eranvi tre cattedre di diritto civile, tre di canonico, una d'istituzioni civili e notariato, una d'istituzioni canoniche, una di diritto feudale, commerciale e marittimo, una di diritto naturale, pubblico e delle genti; ed una di diritto pubblico ecclesiastico. I professori di diritto civile dovevano nell'ultimo anno del loro triennio spiegare anche il diritto criminale. Colle, *Fasti*, 26-43.

(31) Sclopis, *Legislazione ital.*, II. doc. 3, p. 641. Questo parere fu stampato tutto intero nel 1871. V. *Arch. ven.*, II. 465. Invece, nel parere per l'Università di Padova il Maffei non parla di questa materia.

(32) Duboin XVI. 1595. Pure la storia del diritto non fu introdotta definitivamente nelle università piemontesi che colla riforma del 1846. Albini, *Storia della legislazione italiana*, 385.

del diritto; il quale sebbene avesse per obbietto più precisamente il diritto romano, onde nel piano del 1771 era domandato anche storia del gius civile, pure per essere stato fino all'ingresso delle armi francesi costantemente congiunto col diritto feudale ed anche col municipale, doveva, secondo la mente della legislatrice, estendersi anche al diritto del medio evo[33]. Dal 1797 al 1802 il titolo della cattedra si trova mutato in quello di storia delle leggi e dei costumi dei popoli[34], e dopo d'allora scompare, per non far ritorno che nel 1857, quando dal governo austriaco la storia del diritto si volle insegnata anche a Padova. Nelle università toscane questa materia era entrata a far parte degl'insegnamenti della facoltà legale per la legge del 29 settembre 1840[35].

§ 83. *Scuola storica.*

Le ricerche di storia giuridica di cui ci siamo occupati finora non aveano per anco maggior valore che di studi d'antiquaria e di erudizione. Per acquistar ad esse la loro naturale importanza era mestieri concepire esattamente la genesi del diritto di ciascun popolo, svelare quindi il rapporto che passa tra il diritto presente e quelli dei tempi che ci han preceduto, mostrare il legame che esiste tra la storia e la vita, sostituendo altre teorie a quella della scuola del diritto naturale. Questo fu il merito della scuola storica.

Il primo ad intravedere il nesso tra il diritto e la storia fu Giambiattista Vico (1670-1744), nei *Principî di scienza nuova* e nell'opera *De uno juris principio et fine*[1]. Vico combatte la scuola di diritto naturale, la quale dà ragioni più probabili e verisimili che certe e necessarie, ovvero le cerca nell'utilità. Egli vede l'origine e il fondamento del diritto in Dio e nella sua provvidenza, onde la prima sua manifestazione nei libri sacri; ne paragona lo svolgimento con quello

(33) *Memorie* ecc. I. 96, 293 ss. II. 26. Il primo insegnante fu Giacomo Parodi, cui tenne dietro un anno dopo il marchese Gaspare Belcredi.

(34) Con questa medesima intitolazione la si trova in quel tempo anche a Bologna. V. il Bando 23 frimale anno IX, che ordina il riaprimento di quella università.

(35) Buonamici, *Dei più chiari professori di diritto romano nell'università di Pisa dalla sua origine al* 1870, p. 30.

(1) *De uno jur. princ. et fine*, Pr.: Jurisprudentia coalescit ex tribus partibus, philosophia, historia, et quadam propria arte juris ad facta accomodandi.

della lingua, scorge un legame necessario tra il diritto e le condizioni di ciascun popolo, e un continuo movimento in queste ed in quello, come in tutto il patrimonio della civiltà[2].

Dopo Vico va noverato tra i precursori della scuola storica Montesquieu (1689-1755). Nello *Spirito delle leggi* pubblicato nel 1749, cercando le condizioni che deve avere una legge perchè corrisponda al suo scopo, non le deduce dall'astratta ragione, ma dimostra in quella vece come le leggi debbano stare in relazione colla costituzione del paese, colla natura del suolo, col clima, colla vita, coi costumi e collo spirito della nazione, colla ricchezza, col commercio, col numero e colla libertà politica degli abitanti, e finalmente colla loro religione[3]. Al qual uopo egli pon mano alla storia, e rivela le relazioni che corrono fra le istituzioni del suo tempo e quelle dei tempi e popoli anteriori. Nel che se Montesquieu cade in molti errori, esagerando l'importanza del clima, da cui vorrebbe ripetere non solo i diversi costumi dei popoli, ma perfino la schiavitù civile e domestica, e facendo della religione un'istituzione umana, soggetta al clima, conveniente più ad un popolo e ad un governo, che non ad un altro, prova tuttavia come il diritto non debba essere il prodotto dell'astratta ragione, nè si possa tampoco dedurre unicamente dalla natura umana e svincolar dalla storia[4].

Queste opinioni allora isolate e questi principî appena sbozzati si concretarono ai primi anni del nostro secolo in Germania in ben determinate teorie sull'origine e sullo svolgimento del diritto, e, fatti molti proseliti, costituirono una vera scuola, che prese nome di storica. Ne pose le basi il professor di Gottinga Gustavo Hugo (1764-1846), cui si aggiunsero Cristiano Haubold (1766-1824) a Lipsia, Andrea Guglielmo Cramer (1760-1833) a Kiel, ed altri dotti, fra cui, maggiore di tutti, Federico Carlo Savigny (1779-1861); ed è propriamente da quando (1814) questi ne pubblicò il programma[5] che si contano gli anni della sua esistenza. Secondo codesta scuola, stato, diritto,

---

(2) Ibid. e § 119; *Scienza nuova*, l. 4 e 5. Forse si potrebbe mettere tra i precursori della scuola storica anche Bacone. Ma è troppo scarso argomento a ciò fare il valore che Bacone attribuisce alla consuetudine. V. *De augmentis scientiar.* l. 8 in fine; exempl. tractatus de justitia univ., seu de font. juris aphor. 21.

(3) Queste idee erano state propugnate già molto tempo prima da s. Tommaso nel suo libro *De regimine principum* l. 4.

(4) *Esprit des lois* l. 5-7, 14-25.

(5) Nel *Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, § 85. Vedi anche Lerminier, *Introduction à l'histoire du droit*, c. 17.

costume non sono di origine umana, nè opera dell'astrazione o d'arbitrario accordo, ma condizioni immedesimate colla nazionalità e colla storia di ciascun popolo. Ogni popolo trova in sè il suo diritto, cresciuto con esso lui, diverso da quello degli altri, come sono cresciute insieme con lui, e sono diverse da quelle degli altri popoli la sua lingua, le sue arti, tutta la sua civiltà. Pertanto ognuno lo sente nella propria coscienza, e però lo riconosce ed accetta come una necessità d'ordine superiore perchè dipendente dall'indole stessa del popolo, la quale necessità esclude ogni pensiero d'origine casuale od arbitraria. Il giuridico convincimento che di qua si genera in ciascheduno, e quindi nella intera nazione, si manifesta esteriormente da prima nelle azioni simboliche, più tardi nella parola delle leggi[6]. Però la consuetudine precede alla legge, ed ha forza obbligatoria per sè medesima, non pel consenso del legislatore. Nei primi tempi, finchè il diritto è semplice e povero, può essere conosciuto dalla comune degli uomini, ed è sufficiente quel modo di manifestarsi per le azioni stesse della generalità. Ma, quando coll'aumentare e svolgersi dei rapporti diventa ricco e complesso, esso non si conserva più così vivo e chiaro nella coscienza individuale; sibbene, come accade dell'esercizio delle altre arti, anche la conoscenza e la pratica del diritto si concentrano principalmente in quella classe, che a preferenza ne fa la sua occupazione, e ne custodisce le tradizioni, cioè appo i giuristi, i quali, in questa maniera, diventano i rappresentanti della nazione nello svolgimento del diritto, non altrimenti che i letterati ed i grammatici in quello della lingua. Pertanto in questo periodo il diritto ha una doppia vita e una doppia fonte: la consuetudine, come parte ch'egli è pur sempre della vita del popolo, e la scienza, come opera od espressione dell'attività dei giuristi. A queste due fonti se ne aggiunge in breve una terza nell'organo della legislazione. Perocchè, costituito il governo, passa in lui anche questa funzione della rappresentanza nazionale; e per essa principalmente s'apre la via ad influenze eterogenee, le quali per altro a poco a poco dal popolo vengono assimilate e fatte sue proprie, alla stessa guisa che i singoli individui fanno di

(6) Il Vico avea detto: La prima lingua fu per atti muti religiosi, la seconda per imprese eroiche, la terza per parlari. Corrispondentemente la prima giurisprudenza fu degli atti legittimi, la seconda fu la giurisprudenza eroica; la terza è la giurisprudenza umana, nella quale si scrissero le leggi. *Scienza nuova* l. 4. Ed il Savigny, *Beruf*, 10: man kann diese förmlichen Handlungen als die eigentliche Grammatik des Rechts in dieser (ersten) Periode betrachten.

ciò che prendono ad imitare dagli altri. Ma, per qualunque di questi strumenti e modi il diritto si manifesti e formoli, esso si mantiene in unione organica col popolo, nel seno del quale si svolge di continuo alla pari delle altre condizioni di vita nazionale. E per tale svolgimento progressivo ed organico il presente non può sciogliersi dal passato e dal futuro: il passato o la storia vive nel presente, di cui è causa immanente e non soltanto occasionale, per la stessa ragione che nel presente si trovano i germi del futuro, non essendo ciascun istante che una tappa nel cammino delle nazioni[7].

Per sostenere e diffondere codeste teorie, fondò Savigny in compagnia di Eichhorn e Göschen nel 1815 il giornale per la giurisprudenza storica[8], quale mezzo d'azione, in cui si riunissero per operare d'accordo le forze dei seguaci della nuova scuola[9]; il qual giornale durò in vita fino al 1850. E sia negli articoli di esso, sia in lavori di maggior lena, i suoi fondatori e i loro seguaci comprovarono il valore della nuova direzione degli studi giuridici. Giacchè non si può negare ch'essa diede a questi un potentissimo impulso. Eccitò nuovamente alla lettura delle fonti, ne ricercò e ne mise in luce di tali che erano ancora ignorate, promosse ed eseguì edizioni critiche delle già conosciute; in particolare poi, affine di stabilire con sicurezza la vera parte dell'elemento storico nella formazione dei vari diritti, promosse gli studi storici, ed in ispecie quelli di storia del diritto. Ebbero vita di qua la storia romana del Niebuhr, quella del diritto romano nel medio evo del Savigny, quella del diritto tedesco dell'Eichhorn, e molte altre di questi e d'altri diritti[10]. Chè la nuova scuola, favorita dalle condizioni politiche e dalla tendenza del secolo, trovò accoglienza altresì presso le altre nazioni, e le storie dei loro diritti vennero scritte o da connazionali o da Tedeschi; nè di tali tentativi per la storia del diritto italiano o per quelle delle singole regioni, come s'è toccato al principio di quest'opera (pag. 23), mancò la nostra nazione.

Altro merito della scuola storica fu quello d'aver corrette le torte opinioni che si avevano sulla genesi del diritto, così da parte di coloro

---

(7) Savigny, *Beruf*, 8-15; *Zeitschrift für gesch. R. W.* I. 1-7; *System des heut. r. R. pref.*, § 7 ss.; Stahl I. 570 ss.; J. H. Fichte, *System der Ethik*, I. 465; Geib, *Lehrbuch des deut. Strafr.*, I. 338 ss.; Bluntschli, *Die neueren Rechtsschulen der deuts. Juristen.* Zurigo 1841.

(8) *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft;* in tutto 15 volumi.

(9) Ib. I. 7.

(10) Molte sono menzionate nel nostro I vol. p. 22.

che lo reputavano opera arbitraria del legislatore, come di quelli che non istimavano fonte legittima se non il diritto naturale: laonde, sì per gli uni, che per gli altri, era mal sicuro ogni diritto esistente, e al tutto disconosciuto il suo particolare carattere nazionale.

Che se questo non può oggigiorno esser più messo in dubbio, e merita rispetto da ogni savio legislatore, non si può tuttavia disconoscere che la legge giuridica esiste da sè, fuori della coscienza del popolo, come quella ch'è d'origine divina, e nei suoi sommi principî può bene venir conosciuta *a priori*. A questa suprema legge del giusto e dell'ingiusto si devono pertanto raffrontare le consuetudini nazionali di ciascun popolo, se non si vuol correre il rischio di sanzionare, perchè storica, l'ingiustizia. La parte legittima d'ogni popolo nello svolgimento del diritto sta nell'applicazione di quei sommi principî e nella veste o forma concreta da dare ai medesimi; l'errore della scuola del diritto naturale era di voler dedurre tutto da essi, *a priori*, e per tutti ad un modo [11].

§ 84. *Fonti giuridiche avanti la codificazione.*

Le fonti del diritto in questo periodo continuano ad essere quelle medesime del precedente, ossia il diritto romano, il canonico, in qualche luogo anche il longobardico (§ 64), i libri dei feudi, le leggi dei principi, gli statuti delle varie città e terre, quelli delle singole corporazioni, e tutto ciò oltre la consuetudine e l'autorità della scienza espressa nella *communis opinio* degli scrittori (§ 62). Dal che avveniva che non solamente in uno stesso luogo concorressero insieme varie leggi diverse [1], ma che la legge mutasse ad ogni breve tratto [2], essendovi tanti diritti quante città, borgate e feudi con giurisdizione; laonde in ogni stato v'aveva un numero infinito di leggi [3], causa di

(11) Baco, *De aug. scient.* cit. In singulis juris partibus character quidam et idea justi exhibentur, ad quam particularium regnorum — leges probare, atque inde emendationem molire quisque — possit. — Ed il Vico, *De uno juris princ.* Pr.: Igitur principii loco statuendum esset, jus aeternum verum, ac proinde inter omnes, et semper, et ubique jus.

(1) Lo Sclopis, II. 457, ne novera undici principali nel Napoletano.

(2) Voltaire solea dire che, viaggiando la Francia, si cambiava legge ogni qualvolta si mutavano cavalli di posta. *Revue histor. du droit* 1860 p. 585.

(3) Secondo che attesta Pompeo Neri, in Toscana, nel solo Granducato propriamente detto, erano in osservanza nel secolo XVIII oltre a 500 statuti. Gigliotti, 23.

grande incertezza e confusione. Conciossiachè anche la maggior parte delle terre minori, che non lo avevano fatto precedentemente, scrissero in questo periodo i propri statuti, i quali venivano pubblicati dopo ottenuta l'approvazione della città o del principe da cui dipendeva la terra[4]: fecero il medesimo quelle corporazioni di arti che non vi avevano ancora provveduto[5]. E non di rado era la stessa autorità dello stato che ordinava la compilazione dello statuto, affine di attenuare, quanto potevasi, l'incertezza anche maggiore che proveniva dal diritto non scritto delle locali consuetudini[6]. Se non che, pur compilato lo statuto, molte sue disposizioni erano in breve esautorate da nuovi provvedimenti o dal disuso. Così aumentava viepiù la confusione[7]; a toglier la quale, o la città medesima, o il governo faceva eseguire talora la revisione della legislazione municipale[8].

---

(4) V. p. e. gli statuti di Bonifacio in Corsica. Gregori, *Stat. di Corsica*, I. 241. — Il Duboin nella sua collezione delle leggi al lib. VI, che tratta del diritto civile, aggiunge in nota ad ogni materia le disposizioni degli statuti delle terre della monarchia sabauda; e in fine del libro VII tit. 11 le norme di molti statuti intorno al governo dei Comuni, la formazione dei consigli ecc.

(5) Nel 1568 il collegio dei chirurghi di Como scrisse i propri statuti e li fece approvare dal senato. Rovelli III. 2. 80.

(6) V. n. 19. — In Istria il diritto dell'interno era diverso da quello delle coste. Stat. Justin. IV. 35 parla del testamentum nostrorum rusticorum factum secundum eorum consuetudinem. — Et quia multoties solet oriri quaestio de eorum consuetudine matrimoniorum, ordinatum est, quod fiat quaedam inquisitio — in omnibus nostris villis, tam communis quam divisi, in hoc quod sciatur a qualibet earum villarum quae sit et quam vellint esse suam consuetudinem matrimoniorum contrahendi, et scito ab omnibus de eorum consuetudinibus, ipse consuetudines ad perpetuam rei memoriam ponantur in registro communi.

(7) 1680. Riferivano al Granduca i deputati alla riforma delle magistrature fiorentine, essere necessario compilare un libro di statuti per le materie criminali e miste, giacchè il 3° volume degli statuti fiorentini, nella maggior parte impraticabile è abrogato dalle leggi state di poi promulgate, quali sono separatamente stampate, che apportano confusione, e così in detto nuovo volume tutte si concilino ed unischino, con aggiungere e riformare quelle che si stimeranno necessarie per la forma e materia dei giudizi e dei titoli dei delitti. Cantini, XIX. 150. — Il buon Muratori, in fine del suo libro *Dei difetti della giurisprudenza*, formula molte proposizioni e regole che vorrebbe sancite dai legislatori affine di tôr via le frequenti ed interminabili questioni tra i forensi e le liti tra i cittadini.

(8) Lo Statuto di Trieste porta in fronte il seguente decreto 1550 di Ferdinando I: Quum civitas Tergesti certa quaedam statuta et decreta municipalia in magnum quoddam volumen ab antiquo ita redacta et congesta haberet, ut partim obscura, partim vero inter se contraria reperirentur, multa etiam temporum mutatione per non usum in desuetudinem abiissent, — nos operae pretium facere arbitrati sumus, si tam numerosas dictae civitatis nostrae constitutiones in brevi aliquod compendium redigeremus, contrarietatibus — sublatis, super-

Ma coll'andar del tempo venne ad illanguidirsi l'opera legislativa dei comuni nel campo giuridico, pel concentrarsi che fece interamente in man del governo. Continuò per altro ad esercitarsi nel campo della polizia, nei bandi ed ordini campestri ed urbani, i quali ultimi in Piemonte sulla fine del secolo decimosesto vennero appellati ordini o bandi politici. Ma anche per codesti ordini la città avea bisogno di ottenere la permissione del principe, e questa non sempre era accordata gratuitamente[9]. Compilati poi ch'erano, prima di venir messi in esecuzione, dovevano essere approvati dal senato, il quale vi faceva le modificazioni che gli paressero opportune[10]. Tuttavia tanta era ancora la indipendenza che qualche città conservava di fronte al proprio sovrano, che i provvedimenti di lui non avevano vigore se non erano accettati dal consiglio della città[11].

Di sopra agli statuti e per le materie di cui questi non disponevano, stavano le leggi ed ordinanze che continuavano a promulgare i principi o le città sovrane, nonchè i governatori ed altri principali magistrati politici e giudiziari, ai quali spettava pure un tal diritto[12]. Correva peraltro gran divario fra le norme che partivano dall'una autorità o dall'altra. Giacchè quelle che emanavano immediatamente dal potere sovrano, erano di lor natura perpetue; quelle invece ch'erano date dai governatori, rimanevano esautorate pel costoro cessar dall'ufficio, se, come soleva avvenire, non erano confermate dai loro

---

fluitatibus resecatis, et iis, quae per non usum abolita erant, omissis. Prescriveva poi II. 1: Vicarius iuris non scripti, sive consuetudinis, nullam habeat rationem quatenus esset contra statuta nostra.

(9) Duboin XIII. 1017, 1027 ss. 1037 ecc.

(10) Ib. 1014, 1025, 1035 ecc.

(11) Stat. di Trieste 1550 I. 1. Quoniam litterae nostrae quas aliquando ad illam comunitatem pro aliquo dari contingit, nullum effectum habuerunt, nisi in consilio majore per suffragia acceptatae fuerint. Id autem regia auctoritate indignum esse, nec convenire videatur quod in arbitrio sit subditorum commissionibus nostris non parere; statuimus quod capitanei procurent literas nostras per subditos irritas non fieri sed executioni mitti, nisi forte voluerit civitas de alia facti qualitate non informare, et secundam iussionem expectare.

(12) Di ordini ed ample costituzioni del senato di Piemonte s'hanno esempi nel Borelli, 15, 20 ss., 103 ss. ecc. ecc. — Anche a Roma, il cardinale vicario aveva potestà di far leggi. — 16 novembre 1740: Bandi generali da osservarsi di commissione di N. S. Benedetto XIV, dati dal Segretario di Stato cardinale Valenti. Sono una specie di codice penale in 80 articoli, un piccolo proemio ed una chiusa, sulle bestemmie, la profanazione delle feste, le violenze nei monasteri o in casa di donne, i giuochi, la falsa testimonianza, falsa scrittura, porto d'armi, omicidi, risse, libelli famosi ecc. ecc.

successori[13]. A più forte ragione tenevasi che fossero di per sè esautorate le leggi date da dinastie o governi cessanti e sostituiti da altri[14]. Generalmente le gride o gli editti dei governatori erano dati, sentiti i supremi magistrati del paese: a Napoli sentito il s. collateral consiglio, in Sardegna la regia udienza a sale riunite[15]; ed anche i principi stessi solevano radunare a consiglio i magistrati e gli uomini più competenti prima di emanar leggi di qualche momento[16], o domandavano almeno il parere del consiglio di stato: così in Piemonte[17].

Alcuna volta le suddette norme si aggiungevano allo statuto delle singole terre, segnatamente quelle che lo modificavano o che avevano un carattere tutto affatto locale[18]; altre volte e più spesso ne rimanevano fuori, e però disgregate. E come esse si andavano facendo sempre più frequenti e numerose, si sentì il bisogno di raccoglierle ed ordinarle. A ciò diedero opera sia i governi medesimi di propria iniziativa sulle istanze dei popoli[19], sia qualche benemerito privato;

---

(13) V. il Gridario milanese od i Bandi bolognesi, dove codesta conferma è d'ordinario il primo atto d'ogni nuovo governatore o legato, talora anzi ancora del governo interinale. V. p. e. B. 21 luglio 1586. — Campelli, in *Const. Urbin. praef.*, n. 303, dice: Statuta legatorum de latere sunt de sui natura perpetua, secus vero bannimenta.

(14) Il vescovo Campeggi, prendendo possesso nel 1631 del ducato d'Urbino dopo la morte dell'ultimo duca Francesco Maria II, dichiara che, sebbene per la cessazione della dinastia le leggi della medesima abbiano perduta ogni autorità, egli le conferma in vigore fino a che sarà diversamente disposto. *Const. Urbini* decr. 1. Ripetuto 1675 dall'Altieri. Ib. 2.

(15) Per Napoli, Sclopis, e per la Sardegna, Editti ecc. I. 216, 217.

(16) Nel proemio della costit. 1 marzo 1612, con cui Paolo V riforma i tribunali di Roma, è detto: Omnes pene almae urbis magistratus, aliosque viros doctrina et usu praestantes, simul convenire, ac rem per eos diu examinari fecimus. *Bullarium*, XII. 59.

(17) 1559. Emanuele Filiberto: Con partecipazione dei signori del nostro Consiglio di Stato. Duboin, V. 502.

(18) V. p. e. gli statuti di Verona, Treviso, Belluno. — Nelle terre di Corsica, i privilegi concessi a ciascuna dal Senato genovese, e i decreti e regolamenti relativi, si trascrivevano in un libro chiamato rosso, probabilmente dalla sua copertura. Quello di Bastia era stato istituito nel 1572, quello di Ajaccio e delle altre terre nel 1583. Gregori, *Introd.*, 145.

(19) Cap. sard. I. 4. 3 a. 1603. Ex parl. com. de Elda ad petition. militaris. Com sia que en lo present regne se servan, ultra lo dret comun, diversos drets, y lleys locals, — y — ultra la carta de lloch, so allegan moltes consuetuts y costums diverses y contrarias en una matexa causa y negoci, tant que ha sucehit — en una causa allegar y articular las parts y provar consuetuts contraries en un mateix lloch, negoci y temps, — y axi no hi ha certitud de las constitucions, y estatuts, y privilegis que tenen les ciutats circa les decisions de les causes,

dappoichè l'uso di riunire in una collezione per parte del governo medesimo le leggi man mano che vengono pubblicate, non sorse che sul chiudersi del periodo, vale a dire in Francia al tempo della rivoluzione, nè si divulgò se non colle conquiste di essa[20].

Nella monarchia sabauda sotto la reggenza di Maria Giovanna Battista (1675-1680) furono ordinate tre raccolte delle leggi che i principi davano di piena loro autorità, e che, se avevano un carattere generale e comprensivo di varie materie, domandavano costituzioni[21]. La prima pel Piemonte, opera del senatore Giovanni Battista Borelli, che comprende, divise e distribuite in ordine sistematico, le norme date dal 1582 al 1681[22]; la seconda per la Savoia dal 1559 al 1679

---

succession, contractes et alias, tant que suceheix una causa decidirse vuy conforme a dret comun, y altra semblant de alli a poch temps se decideix conforme alguna constitucio, segon alguna part o advocat ne te noticia, lo que no sucehix de altro, que de la poca noticia y de la encertinitat de les constitucions etc. que estan en observancia; — se supplica à V. S. I. mane decretar — que se dega maner à totes les ciutats, viles y encontrades, que — degan redigir en escrits totes les consuetuts que pretenen tenir, — y redigides aquelles, se presente à V. S. I. y real audiencia, peraque vistes aquelles, corrigides, añadides y declarades, conforme parexera de raho, — de alli avant se serven, ab prohibicio que no se puga allegar altra consuetut, si no les que saran en dit volum; y mane decretar a tots les ciutats, — que redigissan — en un volum totes les constitucions, privilegis y capitols que pretenen ser en observancia, peraque etc. come sopra. — Fu ordinato si eseguisca entro sei mesi, dandone l'incarico al dottor Monserato Rosello; il quale però, come nota ib. Dexart, non eseguì il lavoro, di che il Dexart fa instante preghiera si faccia fare da qualcun altro.

(20) Il bollettino delle leggi fu introdotto in Francia dalla Convenzione con legge 14 frimaio anno II (4 novembre 1793); nella Repubblica Cisalpina, con legge 1 termidoro anno V (19 luglio 1797); ma non cominciò che nel 1802; a Napoli nel 1807 (legge 31 dicembre 1806). Capone, I. 5 e *Bandi bol.* LXX, n. 48. — Tuttavia, anche degli atti dall'invasione francese fino al 1802 si hanno collezioni. *Raccolta di tutte le leggi, proclami ecc. emanati in Milano dall'ingresso dei Francesi sino al giorno dell'installamento del corpo legislativo della Repubblica cisalpina,* 5 tomi. Milano e Como, presso Carlaut e Ostinelli; — *Leggi della Repubblica cisalpina dal giorno dell'installamento del corpo legislativo.* Milano, stamperia italiana e francese, 1798, sei volumetti. Simili collezioni in altre città, ed in Piemonte dal 9 dicembre 1798 in poi. Duboin, prefazione cit.

(21) Abbiamo p. e. le costituzioni 7 dicembre 1577 di Emanuele Filiberto sul processo civile e criminale; quelle 22 gennaio 1619 di Carlo Emanuele I sulla giustizia, sulle finanze e sul governo pubblico; quelle 31 dicembre 1632 di Vittorio Amedeo I, con cui aggiunge ai suoi titoli quello di re di Cipro, e dà provvedimenti sul processo civile e criminale e sull'amministrazione della giustizia; il 1° gennaio 1677 le costituzioni criminali di M^a G^a Battista. Per simile si hanno il 3 gennaio 1653 e l'8 gennaio 1669 costituzioni ed ordini sul procedimento civile del senato di Piemonte.

(22) *Editti antichi e nuovi dei sovrani principi della r. Casa di Savoia, delle*

che fu eseguita dall'avvocato Gaspare Bally; la terza che venne affidata ad Alessandro Jolly comprese gli editti concernenti la giurisdizione della Camera, le gabelle, i tributi ed il demanio dal 1389 al 1679[23]. Nel 1678 si stampò una collezione delle disposizioni legislative intorno ai Valdesi; nel 1744 quella delle provvidenze relative agli Ebrei[24]. Ma molto più importante fu la raccolta delle leggi, provvidenze, editti, manifesti ecc. dal 1681 al 1798, in continuazione a quella del Borelli, intrapresa al principio di questo secolo[25], e il cui primo volume, che vide la luce nel 1818, fu messo insieme da Domenico Luigi Cauda; gli altri da F. A. Duboin, dopo di lui dal figlio Camillo e quindi da altri ancora, onde la si suole citare col nome di Duboin, e consta di ventinove tomi divisi in trentun volumi[26].

Altra collezione di leggi principesche per terre che in breve diventarono parte della monarchia piemontese, fu quella intrapresa da Jacopo Giacinto Saleta dei decreti dei marchesi di Monferrato, che ebbe l'ufficiale approvazione del duca Ferdinando Carlo nel 1675, e fu stampata l'anno medesimo[27]. Essa consta di quattro libri. Ma per intenderne la viziosa composizione e intitolazione, fa d'uopo aver presente come delle leggi del Monferrato fossero state già fatte precedentemente due raccolte, pubblicate ambedue a Torino, una nel 1505[28], l'altra nel 1571[29]. Questa, riprodotte collo stesso ordine le

---

loro tutrici e dei magistrati di qua dai monti, raccolti d'ordine di M. R. Maria G. Battista, dal senatore G. B. Borelli, Torino 1681.

(23) 1680. M. G. Battista: Crediamo di aver cooperato notabilmente al ben pubblico con l'aver fatto raccogliere in un volume tutte le costituzioni dei predecessori di S. A. R. mio figliuolo, ed eziandio le nostre proprie. La fatica non piccola con cui si è fatta quest'opera, cagionerà una grande comodità ai giudici ed avvocati, et ad ogni genere di persone, perchè avranno subito in pronto tutte le leggi di questo paese, onde si eviteranno innumerabili inconvenienti. Duboin, XXVI. 325.

(24) Duboin, I. prefazione.

(25) L'autorizzazione erane stata chiesta fin dal 1800. Ib.

(26) L'ultimo fu stampato nel 1868.

(27) Jac. H. Saletae, *Ducalis in consilio status secretarii decretorum Montisferrati antiquorum et novorum, tum civilium, cum criminalium et mixtorum collectio;* opus quatuor libris comprehensum; typis Ludov. Montiae.

(28) *Decreta marchionalia nuper impressa cum gratia et privilegio.*

(29) *Decreta civilia et criminalia, antiqua et nova marchiae Montisferrati nunc denuo impressa.* Dopo ripetuta l'edizione del 1505, seguita: decreta noviter edita per ill. duces Mantuae et marchiones Montisferrati. Sono otto decreti, senza data, del marchese Guglielmo, e sembra debbano essere di Guglielmo IX, e però anteriori all'unione del Monferrato con Mantova sotto i Gonzaga (1536), uno di Margherita e Guglielmo (1566), e poi vari di Guglielmo (1567 e 1568).

leggi contenute nella prima, vi soggiunge le posteriori col titolo di *Decreta noviter edita*, Ora il Saleta chiama le norme comprese nella prima edizione *decreta antiqua*, quelle della seconda *decreta nova in antiquis;* e degli uni e degli altri, alterando alquanto l'ordine e la numerazione per separare la parte civile dalla criminale, compone il suo primo libro. Nel secondo e terzo libro colloca le leggi emanate dopo l'edizione del 1571, ed anche qualcuna anteriore omessa dai precedenti collettori[30], assegnando il secondo libro alle civili, il terzo alle criminali. Nel quarto finalmente sono contenute le norme relative ai pubblici tributi e quelle intorno agli Israeliti.

Dei marchesi di Saluzzo si ha per le stampe un breve regolamento (*Stylus*) di procedura civile e criminale, fatto pubblicare nel 1598 dai governatori del marchesato per Lodovico Chiesa, che lo accompagnò di varie note. Tien dietro al regolamento un decreto 1547 del marchese Gabriele, col quale vengono determinate le tasse e mercedi degl'istrumenti, e la conferma data al regolamento nel 1589 dall'infanta, moglie di Carlo Emanuele I, nell'atto in cui i popoli del marchesato giuravano fedeltà al principe che li aveva sottratti alla dominazione francese[31].

---

(30) V. p. e. libro II. p. 37; III. p. 1.

(31) *Stylus marchionalis, seu leges in tribunalibus marchiae Saluciarum observandae, publicae congregationis ejusdem patriae decreto, cum notis* Ludovici Ecclesiae — *nunc primum editae*, Torino 1598. Sono 52 pagine in 16° — La stampa dello stile marchionale fu ordinata dalla Congregazione dei Comuni nel 1597. Bollati, II. 254. — Il Chiesa dice nella prefazione, ch'era stato scelto dai governatori del Marchesato, ut leges has judiciarias, quae apud paucos jam reperiebantur, paulitimque in desuetudinem — abire coeperant, excudi curarem. Lo *Stile* fu confermato nuovamente nel 1604 e 1606 da Carlo Emanuele. Vedi Bollati, *Le Congregazioni dei comuni di Saluzzo*, II. 396 e III. 43. — I vicerè di Sardegna faceano di quando in quando visite a tutte le parti dell'isola, e poi davano, in via di prammatica o grida generale, le disposizioni che aveano trovate necessarie od opportune. Questi provvedimenti o queste gride dovevano poi riportare l'approvazione del Re, almeno se suscitavano opposizione da parte dei regnicoli (e probabilmente solo in questo caso). Così avendo D. Alvaro Madrigal dati molti provvedimenti dopo la visita generale fatta all'isola (con pragmatica, crida y edicte), e lo stamento militare essendo ricorso al Re sopra della medesima, dopo che devan sa Magestat y en son sacro supremo real Consels es estada ventilada la causa de appellar entre lo noble syndich del spectable stament militar appellant, y lo horable procurador fiscal real appellat, sobre la crida general feta y publicada de part de S. Señoria en la visita feta del present regne de la data 31 ottobre 1561, es estada dada sentencia y pronunciacio per la prefata Mag. del rey en Madrid a 23 de juny 1563, confirmant en algunas cosas, y en altres moderant la dita crida. Dexart, 262. Altra riduzione di

In Lombardia l'ultimo degli Sforza aveva ordinato (1529) al senato di Milano di raccogliere le leggi emanate dai vari duchi e signori di Milano, affinchè, vagliatele e correttele, ne formasse un unico codice. Il lavoro venne tosto intrapreso, ma non potè esser condotto al termine avanti la morte dello Sforza (1535); onde si compì e fu sanzionato e pubblicato, sotto il nome di *Constitutiones dominii mediolanensis, regnante Carlo V*, nel 27 agosto 1541, mettendo fuor di vigore tutte le altre costituzioni ducali, e tutte le disposizioni degli statuti delle città che contradicessero a questa raccolta[32]. L'opera di non lieve fatica[33] e, pel tempo, non immeritevole d'elogio, quantunque lasci non poco a desiderare specie per l'ordine, venne favorevolmente accolta dai contemporanei[34]. Essa si divide in cinque libri, dei quali il primo e l'ultimo trattano delle diverse magistrature, il secondo del processo civile, il terzo (ed è il più breve) di alcune materie di diritto privato, il quarto del diritto e processo penale, delle gabelle e d'alcuni argomenti di polizia. Gabriele Verri attesta che alla metà del secolo scorso le costituzioni erano ancora in osservanza[35].

A raccogliere le leggi del governo spagnuolo della Lombardia si provvide in parte col gridario, ossia colla collezione e ristampa in singoli libri delle gride, ordini, decreti d'ogni singolo governatore e talora anche di più governatori insieme che venne intrapresa sulla fine del secolo decimosesto e continuata sin presso al termine del decimosettimo[36]. Queste leggi erano date dal re o dal governatore del Milanese, sentito il consiglio segreto, ovvero il senato, secondo che si trattava di materie amministrative o giudiziarie[37].

---

prammatica del medesimo 8 settembre 1561, sopra rimostranza e ricorso dello stam. milit., ib. 282.

(32) Proem. alle Costit.

(33) Gabr. Verri, ib., p. CXXVIII, dice: Plura decretorum millia, quae sine lege vagabantur, diligentissime perquisita sunt atque collecta.

(34) Ib. CXXXII. e Morbio, VI. 4.

(35) Ibid.

(36) Il Manzoni riferisce: *Compendio di tutte le gride, bandi ed ordini fatti e pubblicati nella città e Stato di Milano.* Milano 1595. La collezione che ho potuto veder io va dal 1583 al 1589, e quindi dal 1633 al 1686. Sono tanti volumetti dello stesso formato (in folio), quanti furono i governatori. Tuttavia quelle dal 5 settembre 1656 al 27 marzo 1686 hanno un titolo ed indice comune. « Gridario generale delle gride, bandi ecc. ecc. » principiando dall'eccell. sig. conte di Fuensaldagna fino a tutto il governo dell'eccell. signor conte di Melgar. Milano 1688.

(37) V. p. e. le gride dell'infante cardinale D. Fernando, 41, 53, 54 ecc.

V'hanno inoltre ripetute collezioni degli ordini del senato, che alcuna volta sono pubblicati in appendice alle Costituzioni di Carlo V, come nella edizione fattane dal Verri nel 1747[38]. Ma una raccolta delle leggi date alla Lombardia nel secolo scorso dal governo austriaco non esiste, giacchè la collezione che v'ha delle leggi ed ordinanze di Giuseppe II concerne esclusivamente le disposizioni emanate per le altre province dello stato austriaco[39].

A Modena il duca Francesco III faceva raccogliere e pubblicare in un volume nel 1755 le più importanti leggi dei suoi predecessori e sue, sotto il titolo di *Provvisioni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli Stati di S. A. serenissima.* Quel volume fu come il primo embrione del codice estense 1771[40].

Il Tavanti riunì insieme e pubblicò le leggi toscane dal 4 aprile 1471 al 5 settembre 1736; ma una collezione assai migliore e più copiosa delle leggi, ordinanze ed altri provvedimenti dei principi toscani e dei loro magistrati, lumeggiati con opportune annotazioni e dissertazioni, fu quella dell'avvocato Lorenzo Cantini nell'opera che porta per titolo: *Legislazione toscana raccolta e illustrata*[41]. Incominciando dall'assunzione al trono d'Alessandro de' Medici (1532), Cantini si proponeva di condurla fino al 5 marzo 1799, quando per l'occupazione della Toscana fatta dalle armi francesi cessò il governo granducale, ma i trentadue volumi che furono da lui pubblicati giungono appena al 23 gennaio 1775. Può servire di continuazione alla opera del Cantini, per le disposizioni rimaste in vigore dopo la ristorazione degli antichi governi il *Repertorio del diritto patrio toscano vigente*[42]; il quale tuttavia non riferisce le leggi per intero, ma sol-

---

(38) *Constitutiones Dominii Mediolan. decretis et senatus consultis nunc primum illustratae*, curante com. Gabriele Verro. Altre raccolte degli ordini del senato e d'altri magistrati v. in Manzoni, *Bibliografia*, 274 ss.

(39) *Codice, ossia Collezione sistematica di tutte le leggi ed ordinanze emanate sotto il regno di S. M. I Giuseppe II*, stampata in Vienna nel 1785 ed ora tradotta dal tedesco da Bartolomeo Borroni. Milano 1786-87, vol. 8. — *Continuazione al codice, ossia Collezione delle leggi ed ordinanze di S. M. Giuseppe II negli anni* 1784-86, stampata in Vienna nel 1788 ed ora tradotta dal tedesco. Milano 1789, vol. 2. — Il medesimo dee dirsi della collezione tedesca del Kropaschek.

(40) Notizia favoritami dal ch. sig. prof. Veratti.

(41) Firenze 1802-1808. I due ultimi volumi sono difficili a ritrovare.

(42) Fu stampato primamente nel 1832, e una seconda edizione riveduta e accresciuta ne fu fatta dal 1836 al 1862; consta di 26 volumi.

tanto le più importanti disposizioni, distribuendole sotto ai diversi argomenti per ordine alfabetico a guisa di dizionario.

Più utilmente serve allo studioso della storia del diritto, per continuar l'opera lasciata interrotta dal Cantini, la collezione delle leggi e dei bandi toscani dal 1700 al 1803, che si trova a Firenze nell'archivio di stato. Imperocchè anche qui, come in altri stati, anzi nelle singole città del medesimo stato, costumossi raccogliere e unire insieme nei fogli volanti con cui pubblicavansi, man mano che venivano emanati o poscia, i bandi o le gride con cui si portavano ad universal conoscenza le leggi e si davano provvedimenti per ogni specie di pubblico bisogno, e talvolta anche per privati interessi, quali le interdizioni dei prodighi, le subastazioni dei beni di qualche debitore, i fallimenti e simili. V'hanno di codeste raccolte a Mantova nell'archivio Gonzaga, dove la grida più antica è del 1369, la più recente del 1779[43]; a Milano, dove il Cantù ne ha messo insieme quante potè trovarne dal 1350 in poi; a Venezia, dove le si stanno ordinando distribuendole sotto le diverse magistrature che le emanarono, ed una fatta nel 1752 dallo stampatore ducale Giovanni Pinelli e continuata quindi fino al 1796 vi si conserva nel museo Correr[44]; a Modena, Padova e in generale da per tutto. Ne sono specialmente ricche le città del Pontificio[45], tra le quali ricordo la copiosissima della biblioteca comunale di Bologna. Essa comincia con un proclama del governatore del 13 marzo 1524, e d'anno in anno giunge fino al 1869, riunendo i suddetti documenti in censessantaquattro volumi, di cui ciascuno d'ordinario comprende il tempo di una legazione[46]. Molte altre norme legislative per lo stato pontificio si trovano nel Bollario.

Fu eseguita inoltre negli stati pontifici dal conte Solone Campello la collezione delle costituzioni promulgate pel ducato d'Urbino dai duchi delle famiglie di Montefeltro e della Rovere, e, dopo l'e-

(43) Notizie favoritemi dalla direzione dell'archivio Gonzaga.

(44) Cicogna, *Iscrizioni*, VI. 54.

(45) V. la bibliografia del Manzoni alla voce *Ferrara*.

(46) Rendo pubbliche grazie a quel Municipio, che permise mi venissero mandati a Padova quei volumi, e alla Direzione della biblioteca ch'ebbe questo non lieve incomodo per assistermi nei miei lavori. Negli archivi, poi, della prefettura di Bologna esiste una collezione in 70 volumi dei bandi, delle costituzioni e bolle del senato bolognese dal 1560 al 1796, ed un'altra in 13 volumi delle provvigioni dal 1478 al 1580. Sui Bandi v'è anche l'opera del Bonfinio, *Notabilia in bannimentis generalibus ditionis ecclesiasticae*.

stinzione di questi ultimi, dai legati pontifici fin presso al termine del seicento. L'opera consta di due volumi, nei quali le leggi sono distribuite per ordine di materie, provvedute di commenti e di un copiosissimo indice; fu stampata a Roma nel 1709[47]. E pochi anni prima (1696) era stata pubblicata a Pesaro per ordine del cardinale Astallio legato urbinate la collezione degli editti, decreti e costituzioni del ducato stesso in materia civile[48].

A Napoli e nelle due isole di Sicilia e Sardegna continuò quella stessa forma di legislazione che v'incontrammo sul declinare del precedente periodo, dopochè quei paesi erano passati sotto la dominazione spagnuola; cioè prammatiche, se date direttamente dal governo, capitoli se domandati dai parlamenti, che a Napoli, poi che fu smesso l'uso di convocare il parlamento, vennero richiesti per mezzo dei sedili e presero il nome più modesto di grazie[49]. Questi capitoli o grazie del Napoletano non trovarono mai un collettore e pubblicatore dopo Agnello de Bottis, che ne fece un volume nel 1588[50]. Invece, delle prammatiche napoletane e dell'una e dell'altra specie di provvedimenti per le due isole ci restano importanti collezioni, e talvolta anche parecchie della stessa materia. Tale è il caso riguardo alle prammatiche napoletane; delle quali le più antiche raccolte le presentano unite con le costituzioni e coi capitoli, poi s'ebbero raccolte separate, sia disposte per ordine cronologico, sia, come più tardi, per ordine di materie, aggiungendosi ad ogni nuova edizione le prammatiche emanate dopo la precedente[51]. Per ciò, ed anche per una migliore distribuzione, correzione d'errori e inserzione di leggi state dimenticate dai collettori anteriori, va sopra tutte la collezione di Lorenzo Giustiniani, stampata in sedici volumi

---

(47) *Constitutiones ducatus Urbini a* Solone *ex com.* de Campello — *collectae et adnotationibus illustratae, quibus accedunt consentaneae decisiones Rotae s. rom. studio* Fr. Mariae, *auctoris filii.*

(48) *Decreta, constitutiones, edicta et bandimenta legationis Urbini nunc primum in lucem edita, jussu emin. et rev. Cardin. Astalii legati.* Manzoni, 567.

(49) Anche in Sicilia, Ferdinando il cattolico, Carlo V e Filippo II dicono nell'approvare le deliberazioni dei parlamenti: Ex gratia speciali concessimus, volentes ut deinceps ab omnibus perpetuo observari debeant; e della *lex pactata* non c'è più parola. Raimondetta, *Cap.*, 387, 538, 558.

(50) Grimaldi IV. 278. Tuttavia il Grimaldi ne riferisce a' debiti tempi per sunto il contenuto. V. p. e. vol. VII. 4, 15, 53, 67 ecc.

(51) V. la prefazione del Giustiniani, e confronta Giannone, 24. 7. 1 e Capone I. 299.

a Napoli nel 1803, ma non ultimata[52]. Le prammatiche ebbero del pari parecchi commentatori[53].

Altra raccolta in undici volumi fece a Napoli Diego Gatta dei dispacci di Carlo III e Ferdinando IV, e talvolta anche dei re e governi anteriori, cioè dei regi rescritti, dati per l'organo dei vari segretari di Stato, coi quali si correggevano errori ed abusi, e si dichiaravano i dubbi che insorgevano nei diversi rami di legislazione. Questi ordini generalmente erano emanati per casi particolari, ed aveano valore soltanto per essi; che se risolvevano punti generali di diritto a mo' di regola, ottenevano forza di legge eziandio pei casi avvenire. È appunto di quest'ultimi che il Gatta erasi proposto di formare la sua collezione, la quale ordinò per materia dividendola in tre parti; cioè 1° dispacci che si riferiscono alle materie ecclesiastiche; 2° dispacci che riguardano le materie civili; 3° dispacci che regolano le criminali; e la pubblicò tra il 1773 e il 1777[54].

Anche in Sicilia le prammatiche si pubblicarono primamente insieme coi capitoli, poscia in separata edizione. E qui pure se ne fecero parecchie raccolte, sebbene in numero molto minore che a Napoli. La più comune è quella in cinque volumi, ed un supplemento contenente le prammatiche di Marcantonio Colonna; essa giunge fino al termine del secolo decimottavo. Le materie vi sono distribuite per titoli, e in ciascun titolo per ordine di tempo; ma come i singoli volumi furono pubblicati a molta distanza l'uno dall'altro, così esiste anche tra loro un ordine cronologico, e perciò molti titoli che si trovano nell'uno, si trovano per conseguenza con diverso contenuto anche negli altri[55]. Una raccolta ordinata in questa

---

(52) *Nuova collezione delle prammatiche del regno di Napoli.* Assai diversa è l'opera di Francesco Jorio, il quale non si propose tanto di raccogliere, quanto d'illustrare le prammatiche, riassumendone il contenuto in continuato ragionamento, premessi ad ogni titolo storici commenti. V. Manna, 199.

(53) Come il Costanzo, il Capobianco, Filippo e Francesco Maradei, il Novario e sopra tutti Scipione Rovito, che raccolse i commenti precedenti aggiuntivi i propri: *Pragmaticarum regni Neapolis commentaria a diversis sparsim hactenus excussa.* Venet. 1590. — Molti di questi commenti sono riferiti qua e là dal Grimaldi.

(54) *Regali Dispacci, nelli quali si contengono le sovrane determinazioni dei punti generali, e che servono di norma ad altri simili casi nel regno di Napoli, dal dott.* D. Diego Gatta *raccolti e per materie disposti.* Napoli, a spese di Giuseppe M. Severino Boezio. V. anche Capone, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, I. 300 e Manna, 200.

(55) Il primo volume fu stampato nel 1636, il secondo nel 1637, il terzo nel

maniera e per mani diverse doveva necessariamente avere non pochi difetti. Una edizione critica ne andava perciò apprestando sulla fine del secolo scorso l'avvocato De Blasi, ma la vita non gli bastò che a darne fuori due soli volumi, il cui contenuto giunge appena al 1579[56].

Della collezione dei più antichi capitoli di Sicilia, cioè fino alla morte di re Giovanni, abbiamo già fatto cenno nel precedente periodo (§ 65). Ad essi aggiunse il preside del concistoro Raimondo Raimondetta quelli di Ferdinando il cattolico, di Carlo V e Filippo II fino al 1563 e li stampò a Venezia nel 1573[57]. Ma, dopo d'allora rimase interrotta l'opera raccoglitrice fino verso la metà del secolo scorso, quando dai deputati del regno ne fu commessa la riassunzione, e in uno la revisione e completamento delle edizioni anteriori al canonico palermitano Francesco Testa, il quale la condusse con somma perizia. È questa la migliore collezione dei capitoli, ma si chiude col 1742 non essendo stata continuata da altri[58]. Anche nell'edizione del Testa, non altrimenti che nelle precedenti, le leggi sono disposte secondo l'ordine dei tempi.

Come a Napoli i dispacci, così in Sicilia furono riuniti insieme e pubblicati, per ordine del vicerè duca de Lavieufuille, le leggi, i decreti ed altri provvedimenti dei re e vicerè in materia di diritto privato o pubblico, non contenuti nè nella collezione dei capitoli, nè in quella delle prammatiche, e se ne fecero cinque volumi, che videro la luce, uno per anno, dal 1750 al 1754, aggiuntovene poscia (1755) un sesto in via di supplemento. L'opera ha per titolo: *Siculae*

1700, il quarto nel 1773, il quinto nel 1800. Ma del terzo n'era stata fatta una edizione nel 1658, che fu esautorata. V. su ciò e su altre edizioni Lamantia, II. p. 52.

(56) Ib., 53.

(57) *Regni Capitula novissime accuratiori diligentia impressa, quibus accesserunt alia capitula edita post annum* 1525, *nunquam impressa, et eiusd. regni pandectae. — Mandato ill. princ. Castriocterani regni Siciliae praesidentis recognita et in unum redacta per ill. D. Raimundum Raimondettam s. reg. Consistorii praesidentem.* Venet., ex officina Dom. Guerraei.

(58) *Capitula regni Siciliae, quae ad hodiernum diem lata sunt, edita cura ejusdem regni deputatorum.* Panormi 1741-1743. In fine del II volume, prima degli indici, p. 423, vi sono, come già nell'edizione del Raimondetta, le pandette sulle tasse o diritti che spettano ai vari ufficiali del regno. Lo Spata pubblicava di recente alcuni capitoli omessi dal Testa, o posteriori all'opera di lui: *Capit. R. Sicil. recensioni* F. Testae *addenda.* 1835. V. sui capit. anche Lamantia cit., 50 ss.

sanctiones; essa era stata commessa a Nicolò Gervasio giudice del supremo tribunale della s. regia Coscienza, il quale si giovò delle raccolte fatte da Carlo Palmentieri e Antonio da Napoli[59]. Le norme vi sono aggruppate e distribuite con ordine sistematico in tanti titoli, ciascuno dei quali prende nome dalla magistratura o dall'oggetto cui concernono gli atti in esso compresi; ai quali di titolo in titolo il collettore premette un breve cenno storico del dicastero cui si riferiscono, ed un indice delle prammatiche e dei capitoli emanati intorno ad esso. Sebbene non fosse stata sanzionata dal potere sovrano, la raccolta ebbe tanta autorità, che il governo medesimo non dubitava di citarla nei suoi decreti[60].

Nei primi lustri del secolo decimosettimo domandarono le Cortes di Sardegna che venissero raccolte, ordinate e corrette le leggi dell'isola, il disordine e la confusione delle quali era tale e tanto, che spesse volte non si potevano nemmeno rinvenire[61]. Annuì il governo, e l'incarico ne fu affidato, per le prammatiche a don Francesco De Vico, pei capitoli a Don Giovanni Dexart. Vide così la luce nel 1645 in Cagliari la collezione dei capitoli[62], e nel 1681 in Sassari quella delle prammatiche, che tuttavia era stata approntata ed aveva ottenuto la reale approvazione fino dal 1633, ma posteriormente ebbe ancora qualche aggiunta[63]. Ambedue le collezioni sono

---

(59) *Siculae sanctiones nunc primum typis excussae, aut extra corpus iuris municipalis hactenus vagantes,* Prefazione. V. pure Lamantia cit., 54.

(60) V. *Sic. Sanct.* VI. 414. Tetamo ne fece un'analisi per ordine alfabetico che intitolò *summa.* Lamantia, ib.

(61) Cap. I. 7. 5. Supplican los tres staments que, attento y ha moltes pragmaticas reales, — y no se troban totes, ny la magior part, y las que se troban son poques, y en algunes viles, no se poden haver, mane V. E. decretar que se recullan totes les que se podran haver, y se estampen juntes. R. Ques fassa. A. 1615. — Ripetuto ib. c. 6, dove si dice che era già stato domandato e decretato nel parlamento dal conte d'Elda, approvato il 1605. V pure ib. I. 6. 3, 5 e 6. — Dexart, *Proem.* c. 23. Nel 1625 fu domandato e decretato che si stampino tots los capitols dels parlaments passats, que no son estats imprimits, ciò che fu ripetuto nel seguente parlamento del 1632 (c. 24). Conf. Manno, *Storia,* l. 10.

(62) *Capitula, sive acta curiarum regni Sardiniae ingenio et opera* D. Joannis Dexart i. c. Calaritani. L'opera è dedicata a Filippo IV, ma non ha sanzione ufficiale.

(63) *Libro primiero* (così il vol. I, e il II: *libro segundo*) *de las leyes y pragmaticas reales del reyno de Sardeña, compuestas, glosadas y comentadas por* D. Francisco De Vico, — *vistas y aprovedas en el, y mandadas guardar y observar con su real decreto.* Sasser 1781. Sta in fronte il decreto d'approvazione di Filippo IV, 7 marzo 1633. Esso dice che, attese le muchas y diversas

condotte con ordine sistematico: le prammatiche distribuite in cinquantun titoli, i capitoli in otto libri suddivisi in titoli, in ciascuno dei quali si succedono nella ragione delle date le leggi dei parlamenti sardi, da quello del 1421 sotto re Alfonso fino a quello tenuto dal marchese di Bayona sotto Filippo IV, e approvato da questo nel 1633. Precedono agli otto libri i decreti di convocazione dei parlamenti e d'approvazione dei loro atti. Qua e là tra i capitoli s'incontrano anche altre disposizioni di legge, come prammatiche, rescritti, istruzioni ai governatori dell'isola e simili. Finalmente nei tre primi libri va compagno ai capitoli un erudito commento latino, in cui si riferiscono opinioni di giureconsulti ed usi d'altri parlamenti che servono ad illustrare le leggi sarde.

Le leggi posteriori alle due mentovate collezioni fino alla caduta del governo spagnuolo nell'isola di Sardegna non furono raccolte. Furono invece raccolte per comando di Carlo Emanuele III quelle aventi un carattere di perpetuità che vennero emanate sotto il regime della r. Casa di Savoia, dal 1720 fino al 1774. Il collettore fu don Pietro Sanna, il quale le ripartì in venti titoli, attenendosi, al solito, per entro a ciascun titolo alle norme della cronologia. Furono stampate a Cagliari nel 1775 in due volumi cui ne tien dietro un terzo d'indice [64]. Anche i dispacci che partivano dal re (carte reali),

---

leyes, pragmaticas, capitulos y autos de Corte en el reyno de Sardeña, y por la mucha variedad, — y porque ha mostrado la experientia que ne pueden ser executadas, — y tambien por que no se hallan con la comodidad que se requiere, — de que ha resultado confusion, y embaraço; — muchas personas de aquel reyno nos han suplicado, — mandassemos reformar, mudar y corregir las leyes viejas, reasumir y renovar las preteridas, — y hazer otras nuevas, — y que se pusiessen en orden de baxo de sus titulos, y rubricas. Y como quiera que esto haya sido, assi ordenado, — hasta hoy no ha podido tener effecto por las varias occupaçiones de nuestros lugartenientes, — hasta que ultimamente por el duca de Gandia, y por el conde de Eril fue cometida la dicha recopilaçion y ordenaçion al noble y amado Consejero D. Francisco de Vico, — que las puso en la perfeçion y orden, que en esto libro son referidas, procurando — que fuessen muy conformes al derecho divino y natural, y assi mismo razonables, — hemos acordado, que assi reduzidas, emendadas y divididas por sus titulos — se imprimam; y mandamos que se guarden y executen, y se juzguen por ellas totos los pleytos y negoçios que en el dicho reyno occurieren — aunque sean contrarias a las otras leyes, pragmaticas y capitulos, que antes de allora ha avido en el. — V'hanno per entro delle leggi posteriori al 1633: per esempio al titolo 40 c. 1. sono citate le istruzioni date al Vicerè Almonazir il 1634, onde quel capo deve essere posteriore a quest'anno.

(64) *Editti pregoni ed altri provvedimenti emanati nel regno di Sardegna, dappoichè passò sotto la denominazione della real Casa di Savoia fino al* 1774,

risguardanti il governo dell'isola, dovrebbero essere stati riuniti in Sardegna, non altrimenti che a Napoli ed in Sicilia, essendo stato ordinato da una prammatica dei vicerè di quell'isola di metterli tutti in un libro, affinchè potessero averli alla mano ogni qual volta tornava necessario[65].

Non vuol poi tacersi che anche i minori feudatari insigniti di giurisdizione continuavano a dar leggi o statuti, principalmente per le materie penali e di polizia[66]. In prova di che citerò, oltre quelli addotti altrove (§ 69), lo statuto in trentadue articoli dato ai propri sudditi il 2 gennaio 1667 dal conte della Selva nel Bolognese Camillo Lucatelli-Malvezzi, « acciocchè sappiano le pene nelle quali possono incorrrere commettendo qualche delitto ». Il perchè ne detta molte e spesso gravissime, come la forca ed il fuoco a più o men gravi delitti, quali la bestemmia, la profanazione delle feste, la sodomia, le usure, la subornazione dei testimoni, il veneficio ed il furto, esclusi per altro i casi d'alto criminale o criminalissimo (v. § 193), che non dovevano essere della giurisdizione del conte; proibisce a tutti la caccia sul territorio del feudo, e vieta d'esportar senza sua licenza al di là dei confini del medesimo animali, grani, derrate e merci di qualsivoglia sorta, sotto pena della perdita della roba e di venticinque scudi d'oro. In tutti i casi non contemplati nella legge dovevano applicarsi gli statuti, bandi e provvisioni di Bologna[67].

A tutte codeste specie di fonti ereditate dai periodi precedenti, se n'era aggiunta in questo una nuova, nè buona nè di facile uso, nelle sentenze dei tribunali. La naturale importanza che hanno tali decisioni, come quelle che vengono prese dopo mature discussioni da uomini dotti ed esperti, crebbe d'assai in questo tempo per la incertezza che regnava nel diritto, attesa la quantità delle fonti,

---

riuniti per comando di S. M. il re Vittorio Amedeo III: tradotti in italiano quelli che furono emanati solo in lingua spagnuola. Il collettore, nel dedicare l'opera a Vittorio Amedeo, dice che ne avea avuto già l'incarico dal padre di lui.

(65) De Vico, *Pramm.*, IV. 6.

(66) Costit. mod. 1771. 3. 2. Per il miglior governo dei loro sudditi (i nostri vassalli) potranno far quegli ordini, rescritti e determinazioni che troveranno a proposito. — 1600. Clemente VIII vieta ai baroni di far bandi intorno all'annona e all'agricoltura. *Bull.*, X. 624.

(67) Bando generale dell'illustrissimo sig. conte Camillo Lucatelli-Malvezzi, conte della Selva ecc. Si trova nella raccolta dei Bandi della biblioteca comunale di Bologna. Lo Statuto prescrive inoltre che nessun notaio possa rogar atti sul territorio del feudo, ma solo il commissario del conte.

la difficoltà di combinarle e la diversità ch'esisteva fra la scuola e la pratica circa il diritto comune; onde rimaneva ai giudici molta larghezza, e bene spesso emanava da loro l'ultima decisione, qual norma di legge si dovesse applicare ad un dato caso. Pertanto quella che di per sè è soltanto autorità dottrinale, venne tramutata in autorità di legge, al che non si mancò di cercar appoggio nei testi del diritto romano[68]. Cotal novità valse specialmente riguardo alle sentenze dei tribunali superiori da parte dei giudici minori ch'erano loro subordinati, sia per la maggiore dottrina che in quelli risedeva, sia per la influenza ch'essi erano chiamati ad esercitare sui giudicati di questi[69]; laonde non solo la pratica, ma anche le leggi elevarono a fonte di diritto le decisioni dei tribunali superiori[70], non curando nè il pericolo che giudici materiali le applicassero senza tener conto della varietà delle circostanze dei singoli casi, nè le nuove difficoltà generate dalla diversità di decisioni che dànno non di rado, anche in casi identici, i tribunali[71]. Così ebbe origine l'importanza della giurisprudenza dei giudicati, che durò fino alla compilazione dei codici moderni, e dura tuttavia dove non si è ancora codificato. Per la quale importanza si fecero raccolte delle sentenze dei tribunali più eminenti e più stimati; fra i quali vogliono essere noverati in Italia la Rota romana, quella di Genova segnatamente

(68) L. 38 D. *de legib. et senatuscons.* (l. 3).

(69) Bacone, *De fontibus juris*, aph. 73. Ante omnia judicia reddita in curiis supremis et principalibus — diligenter et cum fide excipiunto. Judicia enim anchorae sunt legum, ut leges reipublicae. V. anche ib. aphor. 77.

(70) Cost. piem. 1729 l. 3 t. 22 § 9. — 1612. Regol. di Paolo V. Auditores attendant, ne aliquid non solum contra jus, sed nec etiam contra stylum et decisiones factas in Rota, quae impressae habentur, — decidatur; nisi maxima cum ratione et discussione, omnib. votis, seu saltem duabus tertiis partibus, aliter faciendum esse judicaverint. *Bull.*, XII. 68.

(71) A Napoli si chiese al conte di Miranda (1590 c.) che si facessero decidere da qualche tribunale le decisioni contrarie delle ruote, e che tali decisioni restassero poi per legge generale e perpetua. Grimaldi, VIII. 50. — Anche Grimaldi, VI. 591 deplora vivamente l'uso che facevano i tribunali dei giudicati anteriori, e similmente il Barbacovi, *Progetto d'un nuovo Codice giudiziario nelle cause civili*, Trento 1786. Introduzione. — Il Muratori, *Difetti della giurispr.* 71, parla a lungo delle contradittorie sentenze dei tribunali, onde il gran danno che ne deriva alla giustizia. P. Franc. Perremuto, siciliano, raccolse in 5 tomi una infinità di contradizioni dei commentatori, dei consulenti e delle decisioni stesse della Rota romana e d'altri insigni tribunali. Anche a Milano si riunirono in 4 tomi le decisioni della Rota romana dicendo i collettori che saepe occurrebat opinionum pugna, decisorum repugnantia et frequentissima — antinomia.

per le cose mercantili, le Rote di Lucca, Siena e Bologna, i Senati di Milano e Torino, il s. regio Consiglio e la Gran Corte della Vicaria a Napoli[72]. Anzi nella monarchia piemontese Maria Cristina creò a quest'uopo nel 1642 l'ufficio di collettore delle decisioni del senato di Piemonte[73]. Erano molti nuovi volumi, che aggravavano la pesante soma di quelli che i giudici avrebbero dovuto aver presenti nel sentenziare; ed erano volumi tanto più difficili ad utilizzare, quanto che le materie per la loro stessa natura v'erano generalmente accolte per ordine di data. A torre il quale maggior inconveniente qualcuno pensò a farne una distribuzione sistematica[74]: vanno ricordati peculiarmente Antonio Fabbro, che formò delle decisioni del senato di Savoia un codice (*codex fabrianus*), seguitando l'ordine del codice di Giustiniano[75], e il professore torinese Agostino Campiani, che per ordine di Vittorio Amedeo II fece un lavoro simile per le decisioni dei senati di Torino, Casale e Nizza[76].

§ 85. *Codificazione.*

L'introduzione di quest'ultima fonte avea dunque accresciute, anzichè scemate, le difficoltà nell'applicazione delle leggi e il pirronismo legale: incerta era la giustizia, e affatto ignote le sue vie alla comune dei cittadini, i quali in ogni piccola cosa aveano mestieri degli avvocati, nelle cui mani dovevano abbandonare ciecamente i

(72) Già (1497) s'ha la prima edizione del *Tractatus plurimarum decisionum, qui semita recta causidicorum et judicum appellatur* di Gioffredo Lanfranco Balbo chierese, Cibrario, *Chieri*, 536. — Inoltre: *Decisionum novissimarum diversorum s. palatii apost. auditorum.* Ven. 1607; *Decisiones rotae Genuae de mercatura et pertinentibus ad eam.* Ven. 1582. — Le decisioni del s. r. Consiglio di Napoli furono raccolte dall'Affitto. Napoli 1509.

(73) Duboin, III. 426, e Galli, I. 239. Anche Vittorio Amedeo II commise 1729 al prof. Campiani una raccolta delle decisioni, che si cominciò anche a stampare ma fu tosto sospesa. Galli, *Indice*, 84.

(74) Duboin, VI. 1 n., dice che stava pubblicando una simile raccolta delle decisioni dei magistrati.

(75) *Codex fabrianus Definitionum forensium et rerum in s. Sabaudiae senatu tractatarum, ad ordinem titulor. Codicis justinianei in 9 libros distributus* ecc. Genevae 1659.

(76) *Codicis rerum iudicatarum senatus Sardin., casal. et niciensis libri XII.* Ms. Vallauri, p. 373. — Nel decreto 1745, con cui si ordina la compilazione del codice per la Toscana, è detto che talvolta si giudicava persino col disposto di qualche legge straniera.

loro più vitali interessi[1]. Si sentì quindi più forte che mai il bisogno di scemare il numero delle fonti e di renderne più facile l'uso riducendole ad una forma migliore, più semplice ed accessibile a tutti. Al primo intento si proibì di citare dinanzi ai tribunali gli autori, e ai giudici di avere ad essi riguardo nel decidere le controversie, dovendosi attenere unicamente al testo della legge[2]; e si prescrisse che il medesimo dovesse avvenire delle anteriori sentenze dei tribunali e dell'uso del foro[3]. Nel secondo poi si pensò ad una revisione della legislazione dello stato, fondendo le varie leggi emanate in diversi tempi per le materie del diritto privato e penale in una legge unica, nella quale non s'incontrasse nulla d'antiquato e di contradittorio, e insieme correggendo le disposizioni delle leggi anteriori per renderle conformi ai veri principî di giustizia ed ai bisogni dei tempi[4].

Fu questo il primo scopo che si propose la codificazione. Essa pertanto nel suo primo periodo non volea romperla col passato, sia quanto alla sostanza, sia quanto alla forma delle leggi, non abolendo tutte le fonti state in uso fin là, nè introducendo unità ed uniformità di leggi in tutto quanto lo stato; giacchè si lasciava sussistere e gli statuti delle singole terre e il diritto comune per ciò cui non provvedeva la legge dello stato[5]. La qual'opera era stata proposta

(1) Grandemente deplora lo stato della legislazione del suo tempo (1793) il Galanti: le difficoltà e i disordini di essa tutto mettevano nelle mani dei paglietti. *Descrizione* ecc. I. 422 ss. Nè altrimenti (1769) il toscano Gioachino Domenico Ceri riferito dal Forti, I. 533, che domandava la composizione di nuovi codici, desunti dallo studio filosofico delle legislazioni italiane, risalendo fino al secolo XIII, dopodichè s'abolissero il diritto romano e gli Statuti.

(2) Pr. napol. 28 e 30 *de ordine et forma iudicior.* (23 settembre e 26 novembre 1774); Costit. piem. III. 22. 15 (Vittorio Amedeo II nelle Costit. 1729, III. 22. 9: il medesimo proponeva il Muratori, *Dei dif. della giurispr.*, 76, e diceva essere stato ordinato dal duca d'Urbino e praticarsi a Venezia). Anche Federico II voleva sbandite dai giudizi le allegazioni dei dottori. Stobbe, II. 453.

(3) Pr. nap. cit.

(4) V. le istruzioni di Vittorio Amedeo II in Sclopis II. 448.

(5) Cost. piem. III. 23. 15. S'osservino in primo luogo le costituzioni; secondo gli statuti locali, purchè approvati dal principe; terzo le decisioni dei magistrati; quarto il testo della legge comune. Anzi in virtù della convenzione 15 giugno 1767 tra Carlo Emanuele III e il vescovo di Novara gli statuti della Riviera di san Giulio devono prevalere sulle costituzioni. Duboin, I. 813. — Già il Campanella, nelle lettere che indirizzava dalla sua prigione a Paolo V, gli suggeriva di tôrre la legge civile, chè basta la canonica, di abbreviare le cause, ridurre ad un volume solo i tre del diritto canonico, omettendo l'antiquato e contradittorio: così si toglierà la lunghezza delle liti, l'adulterio delle leggi per li dot-

già nel secolo decimosesto a Carlo V da Vigilio Zuichem[5a], e poscia fin dai primi anni del secolo successivo tentata a Napoli da Carlo Tapia. Questi aveva divisato di rifondere in un unico testo le costituzioni, i capitoli, i riti, le prammatiche, in somma tutte le leggi del regno napoletano, e ne formò un insieme modellato sul codice di Giustiniano, cui, in onore del proprio sovrano, volle dare nome di Codice filippino, ma, non essendo stato approvato dalla sovrana autorità, fu pubblicato col titolo di *Jus regni*[6]. Se non che tra i regnanti precorse ogni altro nel suddetto assunto Vittorio Amedeo II, il quale fece raccogliere, riducendole ad unità di corpo e di contesto, le leggi dei suoi predecessori, aggiuntevene delle nuove che le modificassero e completassero, registrando di fronte ad ogni disposizione il nome del principe che l'aveva emanata. In questa maniera vennero compilate le *Costituzioni di S. M. il re di Sardegna*, che videro la luce primamente nel 1723, quindi rivedute e migliorate nel 1729, e furono ripubblicate nuovamente con poche aggiunte e mutazioni da Carlo Emanuele III nel 1770. Sono scritte in lingua italiana con accompagnamento della traduzione francese, e constano di sei libri suddivisi in titoli[7]. Questo codice di costituzioni non valeva in tutto lo stato, chè ne rimaneva esclusa l'isola di Sardegna; laonde eran ben lungi dal raggiungere il vantaggio dell'uniformità delle leggi. Frattanto davasi pur opera alla formazione di un codice di commercio (v. § 164).

Era invece di dodici libri, come quello di Giustiniano, e nel medesimo ordine, e redatto originariamente in latino, cui poscia fu aggiunta una traduzione italiana, il codice che fu compilato a Napoli per ordine (1751) di Carlo III da Giuseppe Cirillo[8], e che si sarebbe

---

tori, la difficultà lunga dello studio, e tutti i principi, vedendo quanto è buono, piglieran questo modo, acclamantibus populis, et cesserà la grande iniquità che sedet loco judicii, et l'inganno della plebe meschina; nè saria se non bene, che siano volgari ad ogni natione (cioè scritte in volgare). *Arch. st. it.* 1866, I. 36.

(5*a*) V. la prefazione alla edizione della *Parafrasi di Teofilo*, Padova 1583. *Zeitschrift f. R. G.*, XIII. 583.

(6) Fu stampato tra il 1605 e il 1643. Giannone, 34, 7, 2; Capone, I. 282; Manna, 127.

(7) Proem. Ne ordina la promulgazione « in tutti gli nostri Stati di terraferma, sicchè insieme cogli altri favorevoli effetti, si ottenga quello che dee risultare dall'uniformità delle leggi ». Sul loro merito si può vedere Sclopis cit. — Carlo Emanuele aveva intenzione di pubblicare eziandio un codice pei soldati (costituzioni militari). Galli, *Cariche*, indice, 115.

(8) L'incarico era stato dato, insieme col Cirillo, al marchese Francesco Vargas Macciucca e al consigliere Giuseppe Aurelio di Gennaro. Sclopis, II. 457.

dovuto dir carolino, se avesse ottenuto la regia sanzione e fosse entrato in attività. Anche questo codice non doveva essere che una ordinata revisione e ricapitolazione della legislazione del regno; ma il lavoro fu trovato così imperfetto, che mancò della regia sanzione e autorità di legge, e fu anzi lasciato incompiuto e tosto obliato [9]. Nè incontrò miglior sorte il codice di commercio, la cui redazione era stata commessa a Michele Jorio: questo pure, sebbene condotto a termine, non entrò mai in vigore per non aver ottenuto la sanzione sovrana [10].

Ancora men fortunato fu l'incarico che diede Francesco di Lorena nel 1745 a Pompeo Neri di rifondere tutte le leggi degli stati che costituivano il granducato di Toscana, per formarne un codice unico, a somiglianza di quello di Vittorio Amedeo II, e coi medesimi intendimenti, il quale cioè « dovesse servire d'Editto perpetuo o Statuto generale della Toscana » [11]. Imperocchè il Neri per le troppe sue occupazioni non potè eseguire l'opera, che contrariavano anche i suoi emuli e coloro che faceano lor pro della confusione e moltitudine delle leggi [12]. Così accadde pure della giunta creata per lo stesso oggetto nel 1787 sotto la presidenza di Giuseppe Vernaccini a causa della immatura morte di costui [13], e dell'incarico dato dopo

---

(9) Manna, 201. Non si trovarono nei manoscritti del Cirillo che i cinque ultimi libri; il perchè quando Elio Serrao volle pubblicare il codice, ciò che fece nel 1789, gli fu d'uopo comporre i primi sette. Capone, I. 297.

(10) Pr. nap. 18 *de portubus*, e Manna, 200.

(11) Zobi, *Storia civile della Toscana*, I. docum. 14 e 15; Forti, *Istitut.*, I. 532. — Un'istruzione rilasciata quell'anno da Pompeo Neri ai capi delle cancellerie ed archivi, imponea loro di fornire notizie storiche sui loro uffici, e un repertorio degli statuti, riforme, istruzioni, leggi, bandi, ordini di principi e magistrati superiori, i decreti e le sentenze di ciascun magistrato, la nota dei privilegi di ciascun ufficio, colle osservazioni sull'applicazione o dissuetudine di tali norme, il che tutto dovea essere compilato pel 10 aprile 1746. Cantini, XXV. 234. Pompeo Neri diceva il 31 maggio 1747, nel primo discorso tenuto nell'adunanza dei deputati alla compilazione d'un nuovo codice delle leggi municipali della Toscana: Il glorioso disegno dell'augusto nostro sovrano di rimodernare, ricomporre e compilare in un sol codice le molte e varie leggi della Toscana è un effetto ben degno della saviezza della sua mente ecc.

(12) Cantini cit. e Zobi I. 264. Già a mezzo il 1747 il Neri aveva abbandonato l'impresa.

(13) L'ordine era stato dato col Motuproprio 10 giugno 1787, e Vernaccini morì l'11 gennaio 1789. Erhard, *Leopold. Gesetzgeb.*, 138 e Zobi, II. 138. Secondo il progetto del Vernaccini, il codice avrebbe dovuto dividersi in dodici libri ed abbracciare tutto il diritto, pubblico e privato, ecclesiastico e secolare, civile e penale.

di lui successivamente a Giuliano Tosi e a Michele Ciani[14], come pure del più recente progetto dell'auditore Luigi Matteucci[15]. Riassunta l'impresa da Ferdinando III nel 1792 e affidatala al professore Lampredi, rimase nuovamente priva di risultati e per le difficoltà dell'opera e per la tristizia dei tempi[16].

Anche i lavori compiuti e messi in atto non si proponevano in vero altro assunto se non quello di ridurre a miglior forma il diritto anteriore, senza togliere la varietà delle leggi locali. Ciò vuol dirsi e del *Codex Maximilianeus* composto per la Baviera dal barone di Kreittmayr che fu pubblicato nel 1756[17], e dello stesso codice 1827 di Carlo Felice per l'isola di Sardegna, che conduceva a compimento l'opera incominciata già da Vittorio Amedeo III, i quali dichiarano espressamente che lasciano ancora sussistere, in ciò che non dispongono, il diritto romano e le altre norme giuridiche antiche. Anzi il codice sardo indica in margine d'ogni articolo la fonte da cui lo ha attinto, e dichiara, che tutte quelle legislazioni che vi son nominate s'intendono mantenute in vita[18].

---

(14) Zobi cit.

(15) 1831-1838. Ib. V. 499.

(16) Repertorio del diritto patrio toscano, prefazione e Zobi cit.

(17) Eichhorn, § 618; Stobbe, II. 443 ss. Quest'è il codice civile. Il criminale è del 1751, quello di procedura del 1753, ambidue dello stesso Kreittmayr.

(18) *Leggi civili e criminali del regno di Sardegna racolte e pubblicate per ordine di S. M. il re Carlo Felice.* Torino 1827, § 3 e 4. Del resto, il proemio dice: Carlo Felice ecc. Fu già riconosciuto dai Re Nostri Predecessori il bisogno di ragunare in un solo corpo le varie leggi civili e criminali del Regno Nostro di Sardegna, sparse finora in più volumi, scritte in lingue diverse, e moltiplicate oltre misura, come col volger dei tempi, e col cambiar dei Governi, palesavasi la necessità, o l'occasione di ampliare o d'emendare l'antica legislazione. Il Re Vittorio Amedeo mio Signore e Padre, ed il Re Vittorio Emanuele fratello mio amatissimo di gloriosa memoria, furono entrambi solleciti di por mano a questo provvedimento, e commisero ad alcuni dei più chiari giurisperiti del Regno l'apparecchiare le materie appartenenti a quell'opera, e 'l proporre quelle aggiunte, dichiarazioni, o mutazioni delle quali venisse loro indicata l'utilità, o per l'esperienza attinta nei negozj del foro, o per la disamina più accurata del gius patrio. Se non che l'infelicità dei tempi e le altre gravi cure del Regno frastornarono il saggio divisamento: onde restò solamente a Noi col loro esempio, maggiore impulso a procurare a quei Nostri amati popoli un benefizio sì lunga pezza desiderato. Rivolgemmo pertanto infino dal principio del Nostro Regno la mira a recare ad effetto un pensiero tanto salutare, e fatti in primo luogo invitare i Magistrati della Sardegna a rassegnarci la notizia degli abusi introdottisi nell'amministrazione della giustizia, e la proposizione dei rimedj li più accomodati, richiedemmo l'opinione loro sovra

Ma i filosofi spingevano ben più innanzi le proprie esigenze. Essi non si accontentavano d'una semplificazione delle fonti del diritto esistente, mantenuto il diritto comune; ma chiedevano uniformità di legge in tutto lo stato e riforma del diritto materiale, con abolizione del diritto romano e di tutte le altre norme[19]. Era questo un postulato delle teorie del diritto naturale, che s'invocavano dagli scrittori, i quali affine di tor via d'un tratto i fedecommessi, la feudalità, la tortura ed altre istituzioni invise e spesso

---

quelle parti della legislazione, nelle quali, o l'ambiguità delle dottrine dipendenti dall'interpretazione della ragion comune, lasciava aperto un novello campo ai litigi; o la lunga inosservanza del diritto patrio dinotava la convenienza di richiamarne a discussione i principj; o le mutate vicende del tempo ricercavano, che si estendesse, o menomasse l'applicazione dell'antica giurisprudenza. Disponevasi frattanto con la maggior diligenza, per speciale incarico da Noi dato, l'ordinamento di quelle stesse leggi, alle quali nel compiersi dei lavori commessi ai Magistrati del Regno, riunivansi quelle altre disposizioni, che rispondeano meglio al Nostro disegno. E ridotta in tal maniera ad unità e partita con acconcio metodo la materia, trasmettevasi quella prima compilazione al Nostro Vicerè, acciò fosse da lui sottoposta alla considerazione di alcuni Giudici della Nostra Reale udienza; ai quali fu comandato di preparare con una preliminare consulta quella disamina, che fu poscia fatta dall'intero Magistrato. Conseguito con ciò da Noi l'intento di spargere sovra quelle gravi materie la maggior copia di luce, e di raccorre le opinioni dei personaggi più accreditati del Regno per dottrina, e per consiglio, avvisammo essere oramai opportuno di maturare le Nostre deliberazioni, assoggettando ogni cosa al giudizio del Supremo Reale Consiglio di Sardegna, presso a Noi residente; dal quale, dopochè furono lungamente ventilati gli articoli tutti di legge che doveano essere a Noi presentati, vennero anche collocate nuovamente le materie in quell'ordine, che si stimò il più adattato. Abbiamo allora conosciuto per la particolarizzata relazione fattaci del novello lavoro, come nel riordinare le Leggi esistenti, non erasi trasandata veruna di quelle disposizioni delle quali dee calere a Noi la continuata osservanza, ed ai sudditi Nostri la facile cognizione, e come nella scelta dei fonti, dai quali si fecero derivare le novelle ordinazioni, era sempre stata posta mente ai migliori; trovandosi in queste seguìte quasi sempre le massime del diritto Romano, ed in parecchie d'esse le norme delle Leggi già promulgate dagli Avi nostri per gli stati di qua del mare. Tenendoci adunque Noi paghi di potere anche con tal mezzo certificare i Nostri fedeli ed amati sudditi della Sardegna del costante Nostro desiderio del loro bene, e confortati dalla fiducia che sia per tornare utilissima agli interessi dello Stato, ed alla guarentigia delle private ragioni l'approvazione, e promulgazione di tale opera, non abbiamo punto esitato nel dargli tosto il dovuto valore colla Sovrana Nostra autorità.

(19) Già il Leibnitz nel 1716 scriveva: Fateor optandum esse, ut veterum legum corpus apud nos habeat vim non legis sed rationis, — et ex illis aliisque patrii etiam juris monumentis usuque praesenti, sed in primis ex evidenti aequitate novus quidam codex brevis, clarus sufficiens auctoritate pubblica concinnetur etc. *Opera omnia*, IV. 269.

ingiuste che rimanevano ancora in vigore, mettevano in discredito tutto il complesso della legislazione esistente, e ne domandavano l'abolizione per sostituirvene un'altra desunta da principî razionali e di facile intelligenza ai popoli[20]. E i principi secondavano queste idee colla coscienza della propria onnipotenza e nella speranza di acquistare l'immortalità, onde la storia ha consacrato i nomi dei Soloni e dei Licurgi[21].

Ad ottenere l'unità legislativa, almeno in alcune materie, lavoravasi da lungo tempo, in Italia come in Francia ed altri paesi, per mezzo di leggi che dovevano avere autorità esclusiva in tutto quanto lo stato[22]. Ed anche più largamente vi aveano pensato Pietro Leopoldo, il quale voleva che la legislazione commessa alle cure del Vernaccini dovesse sostituirsi « alla moltiplicità degli statuti municipali », e Venezia pel diritto penale[23].

---

(20) Filangieri, *Scienza della legisl.*, l. 1, c. 7: Le migliori penne si sono impegnate a scuotere l'ignoranza pubblica su questo articolo (errori delle antiche leggi). Lo stato informe della legislazione della maggior parte delle nazioni europee è stato dipinto coi colori più vivi. Composta delle leggi di un popolo prima libero, e poi schiavo, compilate da un giureconsulto perverso sotto un imperatore imbecille, accoppiate ad un immenso numero di leggi particolari che si contraddicono, di decisioni del foro che le eludono, di usi e di consuetudini grossolane fondate sui capricci dell'ignoranza e della stupidezza nella notte dell'anarchia feudale, ed incompatibili coi cambiamenti sopraggiunti in tutti i generi; composta, io dico, la nostra legislazione di tante parti eterogenee, non doveva costar molta fatica il discreditarla. Essa infatti è così decaduta dall'opinione pubblica, che se si eccettua il sacerdozio destinato a custodire e consultare questi misteriosi libri della sibilla, non ci è cittadino che non desideri la riforma dei nostri codici. — Voltaire, *Dictionnaire philosoph.*, v. *Lois*, diceva: Voulez vous avoir de bonnes lois? Brûlez les votres, et faites-en de nouvelles, Geib, *Lehrbuch des deut. Strafr.*, I. 320.

(21) Colbert diceva a Luigi XIV: L'unité législative serait un dessein digne de la grandeur de V. M., digne de son esprit et de son âge, et qui lui attirerait un abîme de bénédiction et de gloire.

(22) Già Cosimo I aveva ordinato (1542) che nei più gravi delitti, aboliti i locali statuti, non valesse in tutta Toscana che il fiorentino e, in suo difetto, il diritto romano. Cantini, I. 226 e Forti, I. 428. Similmente la L. 1699 sulle paci rotte ed altri reati, e la L. 1744 sulla maggiorennità penale. Cantini, XXI. 92, e XXV. 137. V. inoltre § 179, n. 46. — Il medesimo erasi fatto in Francia colle famose ordinanze di Luigi XIV sulla procedura civile e criminale (1667, 1670), e di Luigi XV, sotto di cui lavorò per ben 22 anni a quello scopo il cancelliere Aguesseau, pubblicando un gran numero di ordinanze sulle donazioni, i testamenti, le sostituzioni ecc., che vennero quasi tutte riportate nel codice Napoleone. Anzi si dice che già Luigi XI avesse concepito il pensiero di stabilire l'unità del diritto in Francia, fondendo in una sola tutte le costume. *Revue histor. de droit*, 1859, p. 77 e 1866, p. 33 ss. È poi notorio il disegno del Code Henry III.

(23) Scrive il Ricci, *Ragionamento intorno alla collezione delle leggi criminali*,

Quanto alla riforma dei principî e all'abbandono delle antiche leggi per crearne di nuove attinte ad altra fonte e scritte nella lingua volgare, s'incominciò dal processo civile e dal diritto e processo penale, come quelle parti che, se da un lato maggiormente ne abbisognavano, dall'altro presentavano pure minori difficoltà, sì intrinseche che formali, e non erano prive d'esempi anteriori. E in vero il diritto penale aveva avuto una legislazione a sè nell'impero sin dai tempi di Carlo V (1532): legislazione che non fu destituita d'ogni autorità nemmeno in Italia[24]. Che se l'imperatore non riuscì ad escludere ogni legge locale nelle materie in cui disponeva la Carolina, come ne aveva avuto certamente il pensiero dapprima[25], fece anche questo nei propri paesi ereditari Maria Teresa colla sua Costituzione o codice criminale del 1768[26]. Nè guari diversamente era avvenuto presso di noi nella monarchia savoiarda. Imperocchè furono un vero codice di procedura civile e penale i nuovi Ordini e decreti emanati da Carlo Emanuele I il 1582, imitando ciò che aveva fatto nel 1577 Emanuele Filiberto; ed un codice penale furono le costituzioni criminali del 1° gennaio 1677 di Maria Giovanna Battista[27]. Una specie

p. 55, dopo detto dell'ordine da tenersi nella medesima: Resta in ultimo luogo far cenno intorno all'altro assunto di conciliare ed uniformare al codice criminale della dominante gli statuti delle varie città e terre suddite; assunto accennato nella scrittura (proposta) degli avogadori, ed adottato dal pubblico assenso, e da succedere dopo l'adempimento dell'altro, onde nell'uniformità delle leggi tutto cospiri alla felicità dello stato. Decreto 3 giugno 1784.

(24) *Kais. Karls des V, und des heil. röm. Reichs peinliche Gerichtsordnung*, o anche *Constitutio criminalis carolina*. La storia della sua redazione si può vedere in Geib, I. 260 ss. e Stobbe II. 241 ss. — E quanto al suo valore in Italia, Francesco III di Lorena nei suoi articoli di guerra (1739), § 31, dichiara che l'adulterio, le lascivie, le fornicazioni e sodomie saranno rigorosamente puniti secondo l'ordinazione criminale dell'imperatore Carlo V. Cantini, XXIV. 162.

(25) La riserva degli alten wolherbrachten und billigen Gebreuchen dei singoli stati, con cui termina la patente di promulgazione, non si trovava nè nel primo, nè nel secondo progetto. Invece vi era detto: An der hierinn begriffene sazung sollen von allen Stendenn, als unsere und des heil. Reichs Recht, gehalten werden, und derwider keine gewonnheit noch freiheit — statt haben. Zöpfl, *Die peinl. Gerichtsordung K. Karls des V, nebst der Bamberger-und Brandenb. Halsgerichtsordnung*. Heidelb. 1842, p. 113 e 214. V. anche Stobbe, II. 245 ss.

(26) *Constit. crimin. Theresiana*, Wien 1769, Patente di promulgazione. Alle vorhero in Malefizsachen ergangene Ordnungen, Gebraüche etc., so dieser allgem. Halsgerichtsordnung zuwider laufen, aufgehoben (sein sollen).

(27) Queste leggi con altre costituzioni dei principi sabaudi sulle medesime materie si trovano a brani sotto i vari titoli in Borelli; e quella di Carlo Ema-

di codici o regolamenti di procedura civile e penale erano anche le generali Riforme dei tribunali romani date da vari pontefici e segnatamente da Paolo V il 1° marzo 1612[28].

Pertanto su questi esempi, per iniziativa della sunnominata imperatrice Maria Teresa, venne compilato il Regolamento del processo civile, che fu pubblicato nelle provincie tedesche dell'impero austriaco nel 1781, e nel 1785 con poche modificazioni anche nella Lombardia, nella quale doveva entrare in attività il 1° maggio 1786[29]. Sulla fine di quel medesimo anno promulgava Pietro Leopoldo la nuova Legislazione criminale toscana, e nel seguente Giuseppe II il suo Codice dei delitti e delle pene (v. § 168). Un altro codice penale per la Toscana fu promulgato il 28 maggio 1807[30]. Venezia pure pensava alla riforma della legislazione penale. Il 3 giugno 1784 il senato veneto prescriveva la compilazione di un ben ordinato codice criminale, e ne incaricava il magistrato degli aggiunti sopraintendenti al sommario delle leggi. Doveva servir di base al lavoro una scrittura degli avvogadori approvata dal senato: e già nel 22 agosto 1785 la giunta presentava un primo suo saggio, in cui, esposti i principî della penale legislazione, mostravasi la imperfezione dell'attuale e l'insufficienza dei mezzi più volte tentati per migliorarla. Assoggettavano quindi un proprio progetto di razionale classificazione dei delitti, dei rei, delle pene e delle forme di procedura, proponendo che fossero scemate le impunità e tolte la lentezza e la confusione della procedura. E il 29 marzo 1792 il senato approvava il nuovo progetto e ne decretava l'esecuzione[31]. Similmente la repubblica cisalpina rivolse tosto l'animo alla compilazione d'un uniforme regolamento giudiziario civile, e lo pubblicò il 6 agosto 1801 perchè entrasse in vigore il 23 settembre successivo, cioè il 1° dell'anno X repubblicano[32].

---

nuele I vi costituisce l'ossatura di tutto il diritto processuale civile e penale. Essa manca del mese e del giorno in cui fu data, ma fu interinata dal senato il 20 dicembre 1682.

(28) *Bullar.*, XII. 58-162.

(29) Istruzione generale per i tribunali di giustizia degli stati ereditari austriaci stampata a Vienna 1785, ristampata e pubblicata a Milano 1786. V. anche Sonzogno, *Manuale del processo civile austriaco*, 1858, p. 159. — Specie di codice di procedura era anche *Le style et règlement du sénat de Savoie* di Emanuele Filiberto 1560, che si trova a brani nei vari titoli del 4° libro del Duboin.

(30) Zobi, III. 629, che in nota la dice solo *prammatica*.

(31) Romanin, IX. 270.

(32) Proclama 18 termidoro anno IX del ministero di giustizia e polizia generale. *Bandi bolognesi*.

Quanto alla generalità del diritto e più particolarmente al civile, segnano il passaggio dal primo periodo della codificazione al secondo il codice prussiano ed il modenese; amendue i quali dovevano derivare le loro statuizioni dal diritto anteriore, solo in quanto fossero conformi alla ragione, all'equità e alla costituzione del paese; ma non erano destinati ad abrogare i locali statuti, sì bene a prendere di fronte ad essi la posizione o il valore del diritto comune[33]. Anzi il codice modenese riconosceva ancora il diritto comune, come complemento del codice stesso, nelle materie dal medesimo svolte, ma non in modo da preveder tutti i casi, nei quali invece doveano cessare di avere autorità gli statuti o le altre leggi[34]. Questo codice fu scritto per ordine di Francesco III, e cominciò a pubblicarsi nel 1771 sotto il titolo di Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di S. A.: è diviso in cinque libri, che si ripartono in titoli. Esso segna di certo un progresso nella legislazione, ma troppo tenue perchè l'opera potesse reputarsi corrispondente alla civiltà del tempo e all'aspettazione dei filosofi, e nella parte penale sopratutto calca troppo servilmente le orme delle costituzioni piemontesi[35].

I codici che si vennero compilando dopo questi due pretesero un impero esclusivo. Appartengono quindi al secondo periodo della codificazione il codice francese (1804) e l'austriaco (1811), i quali abrogarono tutto il diritto anteriore, così generale come particolare, cui non dovea rimaner più nemmeno autorità sussidiaria, volendo che i giudici supplissero alle lacune loro col ricorrere, dove non bastava l'analogia, ai principî di equità o di diritto naturale, da cui s'intendeva che fosse desunto anche il codice stesso[36].

---

(33) L'ordine di Gabinetto 14 aprile 1780 di Federico II diceva: Es muss nur das Wesentliche mit dem Naturgesetze und der heutigen Verfassung übereinstimmende aus dem röm. R. abstrahirt, das Unnutze weggelassen werden. Il codice prussiano fu pubblicato il 5 febbraio 1794 per entrare in attività il 1° giugno. — Sulla sua storia si può vedere Bornemann, *Systematische Darstellung des preuss. Civilrechts*, I. 5, e Stobbe, II. 446 ss.

(34) Costit. mod., proem.: Avvenendo caso relativo a materie delle quali si parlerà nelle presenti costituzioni, per cui non fosse stato provveduto, non si potrà aver ricorso a verun statuto, ma per serbare l'uniformità in tutta l'estensione dei nostri dominî, si potrà unicamente ricorrere per detto caso alla disposizione del diritto comune.

(35) Specialmente nella materia delle successioni, e più ancora nelle penali, ripete gli errori della legislazione statutaria: esclusione delle femmine dall'eredità, arbitrio dei giudici nelle punizioni, frequente confisca, pene eccessive, tortura e simili.

(36) Legge 30 ventoso anno XII (21 marzo 1804): A compter du jour où ces

Finora niuno avea mosso dubbio sopra la utilità di siffatti lavori legislativi; ma dopo sorse tosto una voce potente a contestarla, e come non tardarono ad entrare in campo altri dall'una parte e dall'altra, così si agitò vivamente tra i giureconsulti la questione se la codificazione fosse un bene od un male[37]. Quando colla caduta del primo Napoleone la Germania fu liberata dal dominio straniero, due dotti di questo paese domandarono che a render più salda l'unità nazionale la si accompagnasse con la unità di legislazione, e però che si compilasse un codice generale per tutti gli stati tedeschi. Quei due dotti erano Schmid e Thibaut: il primo proponeva che, fino alla compilazione del nuovo codice, si accettasse universalmente l'austriaco[38]; il secondo voleva che si unissero insieme uomini competenti di tutti quanti i paesi tedeschi per redigere addirittura il codice per la patria comune. Egli esigeva che la legislazione fosse perfetta e nella forma e nella sostanza, e che le sue disposizioni fossero chiare, precise, complete e corrispondenti ai bisogni dei popoli. Mostrava il cattivo stato del diritto di quel tempo, risultante da diverse leggi di varia origine, in gran parte straniere, piene di difficoltà ed incertezze, e non accomodate alle condizioni d'allora. In Inghilterra, dove non vale il diritto romano, tutto esser vita, in Germania invece fiacchezza e pedanteria. Un codice patrio offrire facilità all'apprendimento e alla applicazione della legge; aggiungere stimolo agli studi, in modo tuttavia da lasciar agio anche ad altre materie; agevolare la diffusione, della conoscenza del diritto fra il popolo: un codice unico per la Germania poi avere specialmente il vantaggio d'escludere l'incertezza derivante dalla collisione delle diverse leggi[39].

---

lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements cessent d'avoir force de loi générale ou particulière, dans les matières qui sont l'objet des dites lois composant le présent Code. — Codice austriaco, Patente di promulgazione: Dichiariamo aboliti il diritto comune fin qui adottato, non meno che ogni altra legge e consuetudine relativa agli oggetti di questo codice civile. V. inoltre i §§ 7, 10, 11, ib., e codice Napoleone § 4, Discorso preliminare al progetto di codice civile p. 15: Se il giudice non trova nella legge norme per giudicare deve ricorrere all'equità naturale. — Sulla storia di questi due codici si veda Locrè, *Spirito del codice Napoleone*, Introduzione, parte 2ª; Zachariae, *Französisches Civilrecht*, I. 13; Unger, *System des österreichischen Privatrechts*, I. 5; Eichhorn § 618 e Stobbe, II. 476-483.

(37) Savigny, *Stimmen für und wider neue Gesetzbücher*, in *Zeitschr. für gesch. Rechtswiss.*, III. 1-52.

(38) *Deutschlands Wiedergeburth*, 1814, p. 135 ss.

Contro queste proposte si levò il Savigny con uno scritto che intitolò « Della vocazione del nostro tempo per la legislazione e per la giurisprudenza »[40]. In esso egli impugna i vantaggi che altri si ripromettevano dal codificare, sostenendo che per opera dei codici si arresta lo svolgimento storico del diritto; che non potendo nessuna legge dettar norme per tutti i casi che si verificano, dando un codice da cui unicamente si debba trarre in ogni caso la decisione, si rende più superficiale ed arbitraria la giustizia nei tribunali; che quindi in questa maniera non si promuove, ma si fa indietreggiare la scienza. Ad ogni modo poi negava che il suo tempo fosse atto ad una tanta opera. Per codificare esser necessario, come diceva Bacone, un tempo che sopravanzi in coltura e cognizioni quelli delle cui opere esso deve servirsi all'uopo; esser necessaria una piena padronanza dell'intero campo giuridico per dedurre esattamente le regole dai giuridici rapporti, e del linguaggio per ben formularle. Tali condizioni essere proprie di pochi tempi, meno che mai poi di quello d'allora, pel basso stato in cui giaceva da lunga pezza la scienza legale, la quale, sebbene incominciasse ormai a progredire, era ancor troppo lontana dall'aver prodotto i frutti desiderati, poco conosciuti e mal coltivati essendo il diritto romano e il germanico. A comprovar la sua tesi, Savigny sottopone a rigoroso esame i tre codici principali ch'erano stati composti non guari prima, cioè il codice prussiano, il francese e l'austriaco, e ne svela i molti difetti e gli errori di principî e di redazione. Laonde egli conchiude, che i vizi della pratica legale del suo tempo non sono da attribuirsi allo stato della legislazione, sì bene a quello della scienza, e che per conseguenza non se ne può aspettare il rimedio se non dall'avanzamento di questa.

Chi consideri i progressi fatti dopo d'allora nelle scienze giuridiche e segnatamente nel diritto romano e nel germanico, e quanti principî ritenuti allora per infallibili furono al giorno d'oggi riconosciuti per fallaci, non dubiterà di convenire con Savigny, che il tempo in cui egli scriveva non fosse il più atto per codificare. Se non che la questione in astratto sul valore della codificazione, se cioè sia meglio codificare o non codificare, si è sciolta da sè: gli stessi seguaci della

---

(39) *Ueber die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland.* Heidelberg 1814.

(40) *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, 1814; ristampato 1828 e 1840.

scuola storica rinunciarono alla rigidezza delle primitive teorie, quasi tutti gli stati si diedero a codificare, popoli e parlamenti lo domandarono[41], e la pubblicazione d'un codice venne salutata da per tutto come un grande vantaggio, e viene ardentemente desiderata dove ancora difetta. Gli è certo non piccolo bene l'aver raccolto in un sol libro il diritto ch'era disseminato in tanti; averlo ridotto a principî anzichè custodirlo nell'antica esposizione casuistica; aver fusi in unità organica, con uno stesso colore e una stessa forma, i vari elementi, togliendo via l'incertezza derivante dal contrasto tra le diverse fonti, sciogliendo tante questioni, facendo luogo a bisogni locali e regolando nuovi rapporti giuridici. Che se nel codificare si va incontro ad una certa contradizione, in quanto che ogni codice è necessariamente il risultato della dottrina e delle condizioni del suo tempo, e per sè non muta col progredire della teoria e collo svolgersi dei rapporti, non è cosa ardua a portarvi rimedio con novelle che lo suppliscano o modifichino, ed, ove occorra, con generali revisioni.

Anche l'Italia vide finalmente mutarsi lo stato della sua legislazione e cessare l'incertezza del diritto causata dalla moltitudine delle fonti. Già fino dal 1797 una legge 24 luglio (6 termidoro anno V) introdusse in tutta la repubblica cisalpina un ordine uniforme di successione, aboliti i locali statuti, e un'unica età maggiore a vent'anni compiti[42]. Oltre un anno dappoi un'altra legge 15 settembre 1798 diede un codice penale militare provvisorio, che fu diramato e pubblicato in tutto lo stato per ordine 17 novembre del ministero della giustizia e della polizia. Constava di due sezioni e 126 articoli: la prima sezione regolava il procedimento nei delitti commessi dai militari; la seconda dettava le pene da infliggere ad essi, così per delitti militari, come per danni recati alle altrui proprietà con furti, depredazioni, devastazioni, saccheggi ed incendi.

Più tardi ancora, trasformatasi la Cisalpina in repubblica italiana, un'altra legge 18 aprile 1804 pubblicò, come parte di codice civile uniforme per tutto lo stato un metodo giudiziario civile, che consta di 41 titoli e 764 articoli. Risulta evidentemente dall'ordine delle materie, dagli argomenti dei titoli e dalle singole disposizioni, ch'esso è tratto per la massima parte dal regolamento giudiziario giuseppino, ma pure con molte importantissime ed utili aggiunte e novità, come

(41) Così il parlamento siculo. Lamantia, III. 251, 257.
(42) Bollett. delle leggi, anno 1810, p. 386.

per esempio l'obbligo dell'esperimento di conciliazione, la procedura per turbamenti di possesso e per le disdette, le norme sulla concorrenza delle azioni civile e criminale[43]. Contemporaneamente era stato promulgato anche nel Veneto il codice penale austriaco 3 settembre 1803[44].

Il governo francese poi introdusse in tutte le provincie che gli obbedivano il codice Napoleone[45], e gli altri codici francesi, di commercio, di procedura e il penale[46]; solo il processo penale ebbe, tanto nelle province del regno d'Italia, quanto in quelle del Napoletano, norme diverse dal codice dell'impero[47],

Colla dissoluzione della monarchia napoleonica cessò in gran parte il dominio della legislazione francese in Italia. Nei paesi della Lombardia e della Venezia vennero pubblicati nel 1815 i codici austriaci, civile, penale e di procedura, dei francesi non rimanendo in vigore che parte del codice di commercio; parte che venne successivamente vie più ristretta, col surrogarvi la legge di cambio composta a Lipsia dai delegati dei vari stati tedeschi nel 1847[48], e poi il codice di commercio germanico discusso nella stessa maniera a Norimberga tra il 1857 e il 1861[49]. Anche il codice penale del 1803 fu riformato nel 1852, e venne mutata per intero la forma del procedimento col Regolamento del processo penale 29 luglio 1853.

Similmente nella maggior parte degli altri stati italiani dopo la ristorazione, poichè fu tentato qua e là di ristabilire l'antico sistema, o, diremo piuttosto, disordine legislativo, che aveva durato senza interruzione nelle isole di Sicilia e Sardegna rimaste soggette alle antiche dinastie[50], si vennero a poco a poco promulgando propri

(43) *Bollett. d. a.* N. 37.

(44) Lorenzoni, *Istituz. del diritto pubblico interno Lomb. ven.*, I. 399.

(45) Nel regno d'Italia col 1° gennaio 1806, in Toscana il 1° maggio 1808, a Napoli col 1° gennaio del 1809.

(46) A Napoli, quelli di procedura e commercio parimenti nel 1809; il penale nel 1812, dopochè per tre anni v'era stata in vigore una propria legge sui delitti e sulle pene. Capone, II. 47. Nell'Italia superiore, quello di procedura civile nel 1806, quello di commercio nel 1808, e il penale nel 1811. Nel Trentino i codici francesi furono pubblicati nel 1810. *Boll. d. a.*, p. 328 ss. A Roma, si ordinò, 9 settembre 1811, la pubblicazione di tutte le leggi francesi non per anco introdottevi. *Bull. de l'emp. fr.*, XV. 305.

(47) V. Codice di procedura 8 settembre 1807 e appendice 7 dicembre 1810, *Bollett.* 1807, p. 561, e 1810, p. 1209; per Napoli, Capone cit.

(48) Promulgata in Austria il 25 gennaio 1850.

(49) Negli Stati austriaci fu introdotto con L. 17 dicembre 1862.

(50) V. editto 21 maggio 1814 di Vittorio Emanuele I (Sclopis, III. 202);

codici modellati principalmente sui francesi, e in parte anche sugli austriaci. Tuttavia la Toscana e gli stati pontifici non ebbero codice civile, sebbene Pio VII e Ferdinando III, appena ricuperato lo stato, istituissero commissioni all'uopo[51], ma soltanto leggi suppletorie al diritto comune, che regolavano alcune materie del diritto privato. Tenuta ferma l'abolizione stata fatta dal governo napoleonico degli statuti municipali, e conservati dell'ordinamento francese il codice di commercio e dapprima anche la legislazione ipotecaria, provvidero ai più urgenti bisogni nel Pontificio il motuproprio di Pio VII 6 luglio 1816, il codice 22 novembre 1817 di procedura civile; il motuproprio di Leone XII 5 ottobre 1824; e quindi, regnando Gregorio XVI, il regolamento di procedura civile 31 ottobre 1831, il codice di procedura criminale 5 novembre successivo; il regolamento sui delitti e sulle pene 20 settembre 1832, il regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili 10 novembre 1834, e finalmente il regolamento 1° aprile 1842 di giustizia criminale e disciplina militare. In Toscana l'ordinanza 18 agosto e 15 novembre 1814, e 20 novembre 1838 sulla patria podestà, la tutela, la capacità delle donne e le successioni, e il motuproprio 2 maggio 1836 sulla materia dei privilegi e delle ipoteche[52]. Nel 1847 furono create colà eziandio due giunte per la compilazione dei codici civile e penale, ma soltanto l'ultimo di essi venne condotto a compimento ed approvato il 20 giugno 1853. A Lucca, mentre una commissione si occupava a redigere un complesso di leggi che permettesse d'abrogare la legislazione francese mantenuta provvisoriamente in vigore, si introducevano nel 1814, 1818 e 1824 alcune modificazioni alla legislazione medesima, delle quali le più estese sono quelle riguardanti le successioni[53].

Nell'Italia meridionale Ferdinando IV, tornato sul trono di Napoli, vi mantenne in vita la legislazione francese fino al 1° settembre 1819, nel qual giorno entrò in attività, così al di qua come al di là del Faro, il codice per lo regno delle Due Sicilie, stato sanzionato il 26 marzo

legge toscana 15 novembre 1814; decreto 28 agosto 1814 del duca di Modena. Collezione completa dei codici civili italiani. Torino 1845, p. 847, 934. V. ancora il reclamo clandestino dei Piemontesi nel 1821. Cantù, *Storia univ.*, VI. 1134.

(51) Sclopis, III. 435 e legge toscana cit. Nel decreto di Pio VIII erano tre le commissioni che dovevano attendere contemporaneamente a preparare il codice civile, quello di diritto e processo penale, e quel di commercio.

(52) Queste leggi si possono vedere nella collezione dei moderni codici italiani cit.

(53) Ibid. p. 939 ss.

dello stesso anno, il quale constava di cinque parti: leggi civili, leggi penali, leggi di procedura civile, leggi di procedura penale e leggi di eccezione per gli affari di commercio. Nello stesso tempo ebbe vigore il codice o statuto penale per l'armata di mare e pei delitti dei forzati del 30 giugno 1819, e tre mesi prima aveva incominciato il suo impero anche il codice o statuto penale per l'esercito di terra 30 gennaio 1819. Il 1° gennaio 1820 poi diventò esecutoria in tutto il regno delle Due Sicilie eziandio la legge 23 novembre 1819 sul notariato.

Il duca di Modena dapprima fece poche aggiunte alle costituzioni del 1771[54]; successivamente promulgò il 25 ottobre 1851 un codice civile, che doveva entrare in attività il 1° febbraio 1852; il 14 luglio 1852 un codice di procedura civile; il 14 dicembre 1855 il codice penale, che cominciò a valere col 1° maggio 1856; e il 3 marzo 1859 un codice di commercio, che pei sopravvenuti politici mutamenti, non che venire attuato, non fu terminato neppur di stamparsi.

Anche Parma sostituì il 4 gennaio 1820 un proprio codice civile al francese, di poco mutandolo; e quindi nel medesimo anno i codici di procedura civile, di diritto penale e di procedura penale[55].

In Piemonte videro la luce nel 1822 un regolamento di procedura civile e criminale e l'editto penale militare[56]. Appena salito al trono Carlo Alberto ordinò che si compilassero i cinque codici civile, criminale (per civili e militari), di commercio, e di procedura civile e penale, stabilendo a questo scopo una commissione legislativa sotto la presidenza del guardasigilli conte Barbaroux, divisa in quattro sottocommissioni o classi[57]. I progetti della commissione che pose a base dei propri lavori i codici francesi, venivano sottoposti ai senati e alla camera dei conti, passavano quindi alle discussioni del consiglio di stato, alle quali presedette più volte il re stesso, e finalmente venivano assoggettati alla sovrana sanzione. Uscirono così il codice civile albertino 20 giugno 1837, il codice penale 26 ottobre 1839 ed il codice penale militare 28 luglio 1840, il codice di commercio 30 dicembre 1842, il codice di procedura criminale 30 ottobre 1848[58] e da

(54) Vedile nella citata collezione p. 847 ss.

(55) Il codice di procedura civile è del 6 giugno, il penale del 5 novembre e quello di procedura penale del 13 dicembre 1820.

(56) Questo è del 27 agosto, quello del 27 settembre. Sclopis, III. 248; Duboin, III. 917 n.

(57) Decreto 7 giugno 1831.

(58) Sulla storia di questi codici v. Sclopis, III. 231 e 287 ss. In partico-

ultimo sotto il suo successore Vittorio Emanuele II il codice di procedura civile 16 luglio 1854 entrato in vigore il 1° aprile 1855.

L'annessione della Lombardia al regno Sardo dopo la guerra del 1859 promosse la promulgazione nel 20 novembre 1859 di nuovi codici penale e di procedura penale, estesi quindi con varie modificazioni ad altre parti d'Italia[59]; indi alla unificazione politica tenne dietro grado a grado la unificazione legislativa, ultima fase della nostra codificazione.

---

lare poi, sui vari codici penali stati in vigore nelle diverse parti d'Italia, Tolomei, *Diritto penale*, 1863, p. 47 ss., e *Dir. e procedura penale*, I. 124 ss.

(59) Nel 1861 fu introdotto nelle Romagne e nelle Marche e Umbria anche il codice civile albertino, essendo quelle provincie prive di codice civile al tempo dell'annessione. V. *Raccolta di dispos. in materia ecclesiast.*, I. 206.

INDICE DEL VOLUME II, PARTE II.

PERIODO MEDIO — SEZIONE SECONDA

Epoca comunale.

DALL'ASCENSIONE AL TRONO DELL'IMPERATORE ENRICO III
ALLA CADUTA DI CARLO VIII E FINE DEL MEDIO EVO

Storia delle fonti.

§ 60. Diritto romano — Università . . . . . *Pag.* 1
§ 61. I primi maestri (glossatori) e le loro opere . . . . . » 35
§ 62. Condizione della giurisprudenza dalla metà del secolo decimoterzo alla fine del decimoquinto . . . . . » 42
§ 63. Diffusione del diritto romano — Diritto comune . . . . . » 49
§ 64. Diritto longobardico . . . . . » 63
§ 65. Costituzioni dei principi — Jus provinciale . . . . . » 69
§ 66. Libri giuridici o fonti d'origine privata . . . . . » 95
§ 67. Statuti municipali . . . . . » 118
§ 68. Legislazione veneta . . . . . » 152
§ 69. Statuti delle giurisdizioni feudali e Statuti signorili . . . » 165

PERIODO MODERNO

Epoca delle dominazioni straniere.

DALLA FINE DEL MEDIO EVO ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE
E ALLA CODIFICAZIONE

§ 70. Il periodo moderno in generale . . . . . *Pag.* 179
§ 71. Il potere regio . . . . . » 183
§ 72. Ordini di Governo . . . . . » 197
§ 73. Avanzi di feudalismo e sua finale abolizione . . . . . » 234
§ 74. Condizione dei Comuni . . . . . » 259

§ 75. Degli ordini militari . . . . . *Pag.* 290
§ 76. Degli ordini finanziari . . . . . » 316
§ 77. Le Riforme . . . . . » 400
§ 78. Diritto internazionale . . . . . » 415

Fonti e Scuole di giurisprudenza.

§ 79. Diritto romano; giurisprudenza culta . . . . . *Pag.* 425
§ 80. Diritto germanico e statutario . . . . . » 435
§ 81. Scuola di diritto naturale . . . . . » 443
§ 82. Storia del diritto . . . . . » 449
§ 83. Scuola storica . . . . . » 456
§ 84. Fonti giuridiche avanti la codificazione . . . . . » 460
§ 85. Codificazione . . . . . » 477

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

STACK-STUDY CHARGE CANCELLED

DUE APR 1 47

DUE AUG 3 '49

DUE JUL 17 '50

MAR 17'52 H

JUL 11'52 H

MAR 17 1962 H

CANCELLED

3853084

CANCELLED

3788000

AUG 28'72 H

CANCELLED

8173

MAY 18 1980

W I D E M A R K

DUE DEC 2 1984

CANCELLED

13735600